per la storia
del pensiero
giuridico
moderno

62

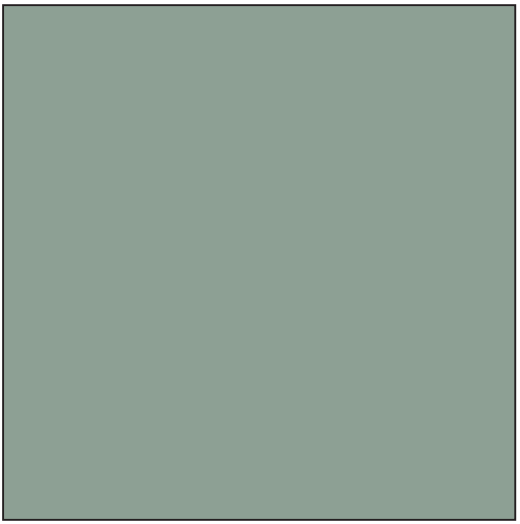

PIETRO COSTA

IURISDICTIO

SEMANTICA DEL POTERE POLITICO
NELLA PUBBLICISTICA MEDIEVALE
(1100-1433)

Ristampa

giuffrè editore milano

UNIVERSITA' DI FIRENZE

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CENTRO DI STUDI

PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA

promossa e diretta da PAOLO GROSSI

VOLUME SESSANTADUESIMO

Per la storia del pensiero giuridico moderno

62

PIETRO COSTA

IURISDICTIO

Semantica del potere politico
nella pubblicistica medievale (1100-1433)

Ristampa

MVLTA PAVCIS AG

Milano - Giuffrè Editore

ISBN 88-14-09684-8

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2002

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

NOTA INTRODUTTIVA

Quando un brillantissimo allievo del mio "corso" fiorentino di "Diritto comune" (ero ancora incardinato sulla cattedra di "Storia del diritto" della Università di Macerata) mi chiese di elaborare la propria dissertazione di laurea sotto la mia guida, ne fui sinceramente felice; aderii subito alla fiduciosa richiesta e ritenni di proporgli un tema arduo ma fertilissimo.

Nei fitti colloqui tra docente e laureando si disegnò nettissima ai miei occhi una figura di studente dalla misura estra-ordinaria; ed estra-ordinario fu il frutto delle sue ricerche e delle sue riflessioni condensato in due ampii volumi dattiloscritti raccolti sotto il seguente titolo: "Iurisdictio-La potestà di statuire degli enti particolari nella *interpretatio* civilistica dalla Glossa Ordinaria a Baldo". Un titolo (e un contenuto) che andavano ben oltre l'iniziale assai più modesto oggetto da me proposto e che segnalavano un giovane studioso già autonomo nelle sue scelte e lucidissimo nel fissare le linee del proprio progetto culturale.

Nei tre anni successivi all'esame di laurea, superato con successo alla fine del 1966, un robusto lavoro di integrazioni, di approfondimenti e soprattutto di ricerca d'un'adeguata intelaiatura teorica portò a quel risultato maturo che fu ed è il volume a stampa, un volume per il quale — malgrado le difficoltà economiche di quegli anni — si riaprì la serie delle pubblicazioni della Facoltà giuridica fiorentina.

Pietro Costa guadagnò assai presto quello che era, allora, il fastigio raro e supremo della cattedra universitaria, segno della stima della comunità scientifica, e assai presto la Facoltà giuridica fiorentina lo volle fra i suoi docenti "Ordinarii", ma su "Iurisdictio" cadde — come sottolinea Ovidio Capitani nella sua "prefazione" — un silenzio pressoché totale. Per quanto ne so, soltanto una voce

autorevolissima si levò adesivamente a segnalarlo al pubblico degli studiosi, quella di Walter Ullmann.

Il volume, indubbiamente di non facile lettura a causa della — illuminante ma ardua — ossatura teorica in cui i dati storici erano inseriti e compresi, fu esorcizzato col silenzio da parte di una storiografia giuridica ancora dèdita a pigrizie positivistiche e a facili delizie erudite. Ma la vita di "Iurisdictio" ha somigliato a quella di tanti fiumi carsici: è sembrata inghiottita nel sottosuolo del silenzio per riapparire vigorosa dopo un lungo percorso sotterraneo quando una storiografia più giovane, più affinata metodologicamente, l'ha riscoperta, utilizzata, citata diffusamente.

Da questo momento di piena maturità di lettura e di piena comprensione dei grandi meriti culturali del volume costiano, son cominciate a giungere a noi richieste sempre più frequenti per una pronta ristampa, essendo il libro ormai esaurito presso la Casa editrice. La ristampa viene finalmente offerta agli studiosi impreziosita da due contributi critici, quello di Ovidio Capitani, Ordinario di Storia medievale nella Università di Bologna, e quello di Bartolomé Clavero, Catedràtico de Historia del derecho nella Università di Siviglia; contributi che serviranno non poco al futuro lettore. Un ulteriore arricchimento è dato dalla post-fazione dell'Autore.

A poco più di trenta anni dalla sua apparizione "Iurisdictio" ha la sorte di quei libri destinati non all'effimero ma al lungo periodo. Nel lungo periodo la ricerca giovanile di Costa ha dimostrato di reggere egregiamente all'usura del tempo, tanto da poter ricominciare oggi una vègeta seconda vita. È la sorte rara di quei rari prodotti dell'umana intelligenza che noi siamo soliti qualificare sbrigativamente (ma efficacemente) come "classici".

PAOLO GROSSI

PREFAZIONI

Non per amore di paradosso, si sarebbe portati ad affermare che l'opera che qui si presenta, in seconda edizione, potrebbe apparire un felice "repêchage" — e non è così: intendo il repêchage, come si vedrà — tale è stato l'incredibile "silenzio" in cui la sua comparsa nel 1969 cadde nel mondo degli storici, dei giuristi, dei linguisti, dei filosofi. Eppure a poco più di trenta anni dalla prima edizione, non ci si può rendere conto di quel silenzio. Alcuni "esempi" sono illuminanti: nel recentissimo indice analitico del "Deutsches Archiv" [= *Registerband für die Jahrgänge 1(1937)-50 (1994)*] di Pietro Costa non si parla mai; nell'*Archivum Historiae Pontificiae* (iniziatosi nel 1963) sotto l'esponente **A 439** del volume 8(1970), p. 440, c'è la segnalazione dell'opera; dopo, almeno fino a tutto il 1971, non ho trovato notizie di recensioni; nella *Bibliografia storica nazionale*, vol. XXXI (1973), p. 170, n. 2305 compare ovviamente il titolo, ma senza rinvio ad alcuna segnalazione; nel vol. III, *Il Medioevo*, della Storia d'Europa, a c. di G. Ortalli, Torino, Einaudi, 1994, nel paragrafo curato da Petit e Vallejo, *Terzo presupposto: legittimità del 'condere legem'*, p. 752, n. 92 e pp. sgg. c'è un'esposizione sintentica, ma chiara dei contenuti di *Jurisdictio*, soprattutto in relazione al potere giudiziario e normativo che vengono a confluire nel concetto stesso di "jurisdictio", ma si trasvola sui presupposti "strutturalisti", che, a mio giudizio, sono indispensabili per comprendere la genesi del volume: per me, ma certamente non solo per me, ma soprattutto per l'autore, che è cosa ben più rilevante. L'impatto di opere come quelle di De Saussure, *Cours de linguistique générale*, tradotto in italiano nel 1967, da Tullio De Mauro, ma citata dall'originale francese — di De Mauro si citava *L'Introduzione alla semantica*, che era del 1966 — di Trier, di Lepschy, di Jakobson, di Martinet, per lo più in trad. italiane recenti e, rarisssimo tra gli italiani, di Umberto Eco (*La struttura assente. Introduzione alla ricerca semiologica*, Milano 1968) anche a segnare una svolta della cultura italiana, di cui l'editore Vito Laterza, negli anni sessanta inoltrati s'era fatto

corifeo (1) insieme con Il Mulino, quell'impatto, si diceva era stato indubbiamente molto forte, per originalità delle proposte risolutive di un contenzioso che, s'era suscitato prima tra gli autori medievali (teologi e canonisti), per trasferirsi, poi, negli esegeti e studiosi moderni. Lo spostamento di attenzione era dall'elemento 'nuovo' di un sintagma tradizionale alla modularità — se così ci si può esprimere — del medesimo contesto sintagmatico (*potestas est iurisdicitio, potestas est imperium etc.*) che nasce sullo sfondo di un sistema linguistico, non di un insieme atomistico di parole, sistema, oltre tutto, che nel caso specifico del potere, sembrava nascere da un'ipotesi, quella di stato, che "veniva razionalizzato ad elemento permanentemente centrale della vita associata: così…le tensioni ed i processi reali della società venivano bloccati nella contemplazione della sovrapposta entità statale la quale ormai lontana dal momento di ebollizione in cui s'era venuta forgiando, era poco più di un'involucro" (2). E notare che si partiva da una definizione di stato che era quella di S. Romano! Come si vede oggi la polemica suscitata dal maestro di P. Costa, Paolo Grossi, circa il diritto senza stato, susseguitesi alla pubblicazione del già ricordato *L'ordine giuridico medievale* (settima ristampa, dopo il 1995, nel 2000) veniva enunciata almeno cinque lustri prima: in un contesto che ne chiariva le matrici teoriche in maniera anche più esplicita, data la diversa impostazione del libro dell'allievo.

Unica eccezione di vero interessamento costituirono, all'epoca, i numerosi riferimenti di C. Dolcini, prima nell'antologia *Il pensiero politico del Basso Medioevo*, Bologna, Patron, 1983; poi con maggiore ampiezza, Id., *Crisi di poteri e politologia in crisi. Da Sinibaldo Fieschi a Guglielmo d'Ockham*, Bologna, Patron, 1988; e, contem-

---

(1) Cfr. Catalogo Laterza, a c. R. MAURO, M. MENNA, M. SAMPAOLO, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. XXI; da notare che gli anni sessanta/settanta furono, per il Mulino, contrassegnati da una vivissima sensibilità per i problemi posti dalla storiografia delle "Annales" e, soprattutto, dalla storiografia tedesca della *Neue Lehre* della Verfassungsgeschichte; per tutto ciò, mi permetto di rinviare oltre che a O. CAPITANI, *Medioevo passato prossimo*, Bologna, Il Mulino, 1989; alla raccolta di imminente pubblicazione presso il CISAM, *Medievistica e medievisti nel secondo Novecento.*

(2) Cfr. COSTA, *Jurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, p. 67. Si tratta di tematiche che si ritrovano, ampiamente discusse, anche in P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995 e su cui si tornerà.

poraneamente O. Capitani, *Chiose minime dantesche*, Bologna, Patron, 1983, per una mia verifica "dantesca" (Dante non è ricordato specificamente da P. Costa) di alcuni contesti sintagmatici proposti dal Costa. Dolcini, comunque, è l'unico tra gli storici che abbia valutato l'impatto complessivo dell'applicazione dello strutturalismo al di fuori della linguistica e che, nel Costa, abbia anche indicato un rapporto alquanto dialettico con lo struttruralismo: "…L'analisi strutturale non esaurisce completamente la personalità di Costa, che dopo il 1969, è venuto fuori, ma non del tutto, dagli specchi strutturali" (3). Del resto, la scelta degli autori utilizzati dal Costa, di cui si parlerà fra poco, è già indicativa in tal senso.

Lo stesso Costa, credo, si rendesse conto che affrontare la lettura del suo libro, anche da parte di un pubblico selezionato non sarebbe stato — senza un'adeguata *Einführung* — né agevole né, tutto sommato, profittevole alla comprensione dell'originalità della sua impostazione. Giustamente si è parlato di "strutturalismo giuridico", ma, anche accertata questa specifica connotazione di intenti esegetici, non si sarebbero fatti molti passi avanti, in Italia, nel 1969. E di qui, allora, se non ci inganniamo del tutto, la spiegazione di quell'*Introduzione* (pp. 3-8), seguita da una ampia (sorprendentemente, oggi si penserebbe) trattazione sul valore del concetto di semantica (pp. 9-59). In primo luogo, Costa voleva chiarire i principi ispiratori della sua analisi nel campo specifico del potere politico della pubblicistica medievale, proponendo implicitamente, anche se non necessariamente, il travalicamento di un sistema esegetico da sempre invalso circa l'autoriconoscimento (da parte dell'autore: e come ognuno sa, specie in campo teologico, ciò non avviene con molta frequenza) e l'individuazione (da parte dei moderni commentatori) delle "cosiddette" fonti di citazioni, "dicta", lessemi etc. etc. Come si accennerà ancora e come potrà constatare il lettore che per la prima volta si accingerà alla lettura di questa seconda edizione, più che le scansioni rigidamente cronologiche, valgono, per la chiosa

(3) Cfr. C. Dolcini, *Crisi di poteri…*, cit. nel testo, p. 103, con il rinvio contenuto a n. 321 a P. Costa, *Semantica e storia del pensiero giuridico*, in "Quaderni Fiorentini", 1 (1972), pp. 45-87, spec. pp. 59-64; va aggiunto che questo saggio per molti aspetti porta alle estreme conseguenze l'impegno puramente teoretico del libro su *Jurisdictio*: e se ne sarebbe dovuto discutere.

costiana delle fonti del pensiero politico e del linguaggio del potere medievale, tutti gli intrecci e le connessioni che vengono a stabilirsi nei rapporti tra linguaggio e metalinguaggio, in vista di una funzionalità. Ma questo, nel 1969 almeno, occorreva spiegarlo: di qui la necessità imprescindibile di dichiarare, pur con riluttanza a considerare certe cose separatamente, le proprie patenti metodologiche. Non ho mai pensato che questo "viatico" metodologico fosse da intendersi come il segno di "probità di mestiere" di un giovane coscienzioso alla sua "opera prima", poiché è impensabile, anche oggi ad oltre trent'anni di distanza dalla prima edizione, prescindere da quel primo capitolo *Semantica* per cogliere lo stretto vincolo che lega e struttura l'opera. Quel primo capitolo non è uno sfoggio di concessione alla moda, un approccio strutturalistico alla storia della idee, come si interroga lo stesso Costa alla fine della sua *Introduzione*, rispondendo con Roland Barthes: "all'uomo strutturale importa poco di durare: sa che lo strutturalismo è anch'esso una certa forma del mondo, che cambierà col mondo e come mette alla prova la propria validità (non già la sua verità), riuscendo a parlare i vecchi linguaggi del mondo in maniera nuova, così sa che, non appena dalla storia sorgerà un nuovo linguaggio che a sua volta lo parli, il suo compito sarà terminato" (4).

Prendiamo atto di una forte differenziazione tra 'validità' e 'verità', su cui dovremo tornare e prendiamo atto che, al di là delle specificità giuridico-pubblicistiche del potere politico medievale, il libro si poneva — e non poteva non essere diversamente — in una problematica di filosofia della storia.

L'intrinsecità razionale del modulo strutturalistico applicato alla storia del pensiero politico può evitare, d'altra parte, il riproporsi drastico in termini antitetici l'opposizione tra sincronia e diacronia che era il connotato più evidente dello strutturalismo di matrice saussurriana, cui indubbiamente Costa fu largamente debitore, attraverso il ricorso a correttivi che provenivano da Piaget, dal Circolo di Praga, da Roman Jakobson (specialmente per quanto concerne il famoso rapporto LD-LI o L'-L" e la costruzione del metalinguaggio): è importante che il Costa abbia sentito forte il bisogno di far sua l'affer-

(4) Cfr., *Jurisdictio*, cit., p. 8 e relativo rinvio a R. BARTHES.

mazione "il metalinguaggio fonda la possibilità stessa della ricerca storica: senza un'adeguata concettualizzazione, non può esservi ordinamento dei dati e, quindi, senz'altro, interpretazione", che esplicitava l'altra affermazione contenuta nell'*Introduzione* (p. 7). "Non è questa … la sede per impostare problemi di teoria della storiografia; qui dobbiamo soltanto…descrivere il modo con cui certi risultati sono stati raggiunti. In sintesi, senza una concettualizzazione, la storia è muta". Solo che, nonostante tutte le dichiarazioni di rifiuto di essenzialismo (in polemica con Trier), sembra difficile non parlare di "condizione trascendentale della possibilità dell'oggetto" con una indubbia dose di kantismo residuale. Ma lasciamo stare, perché il discorso porterebbe lontano e fermiamoci un po' a considerare alcuni concetti che Costa derivava dal maestro, Paolo Grossi, che li ha anche di recente ribaditi nel suo stimolantissimo *Ordine giuridico medievale* (5), a proposito dell''interpretatio' e della creatività che in essa era contenuta in giuristi e teologi medievali, proprio in virtù dell'imprescindibilità dell'intervento di una loro operazione metalinguistica:

"Le parole, le frasi del *Corpus juris*, non erano conservate *in vitro*, ma erano diverse, erano rese funzionali ad una realtà diversa.

Resta però da chiarire 'come': *come* avveniva che *imperium*, o *iurisdictio*, o *potestas* non fossero più quelli di uno o di un altro giurista romanto (oppure, come i *duo gladii* del Vangelo di Luca, fossero ormai ben altra cosa delle due spade di cui parlava l'evangelista; oppure come il *Defensor Pacis* non fosse più la *Politica* di Aristotele).

Il fatto è che le singole parole dei testi giuridici o scritturistici o aristotelici erano state riassorbite in una lingua strutturalmente diversa, nel latino medievale così come era usato dai giuristi e teologi medievali. Coerentemente a ciò, il significato delle singole parole (che, come vedremo, non è connaturato ontologicamente alla parola in sé e per sé, ma dipende dalle relazioni che a volta a volta si stabiliscono dentro una lingua data) cambiava con il cambiare della lingua (6)".

Fatto essenziale, allora, è la circostanza che il potere (e sia pure il potere politico) medievale è un fenomeno di cui non si deve studiare che cosa sia, ma come si sia costituito in un certo modo:

---

(5) Cfr., P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale…*, cit., pp. 10 sgg.; in particolare v. anche Id., *Un diritto senza stato. (La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in "Quaderni Fiorentini", 25 (1996), pp. 267-284.

(6) *Jurisdictio…*, cit., p. 19.

"È un'ingenuità la pretesa di dover rispondere alla domanda 'che cos'è il tal fenomeno' e non 'come è descrivibile quel fenomeno' (7)". A questo punto, le descrizioni del processo di potere legittimo o fattuale, valido o effettivo assumono le caratteristiche di modelli che noi decodifichiamo nei nostri metalinguaggi tenendo conto che intorno al termine "jurisdictio", intesa come immagine medievale del potere, devono essere via via analizzati tutti i possibili campi semantici che sono attratti da quello della stessa *jurisdictio*, e "tradotti in tutte le loro opposizioni e relazioni". Nascono così i vari contesti in cui si concretizza il significato della parola, analizzata nella terza parte del libro: *iudicare-iudicari; jurisdictio-imperium; jurisdictio-potestas; jurisdictio-administatio etc.*, nella cui esemplificazione non si deve cercare il percorso diacronico compiuto dal contesto, ma l'indicazione di significative attrazioni semantiche che servono a precisare sempre meglio la portata della parola in esame (*jurisdictio*, in tal caso) come nel passo di Uguccione *Summa ad D.XCVI, c. 6*: "in spiritualibus papa maior est imperatore, imperator maior papa in temporalibus… set imperator non sic est maior papa in temporalibus …nullam enim iurisdictionem vel praelationem habet imperator super papam" (8). Non a caso si è parlato di combinazione "modulare", nel passo di Uguccione, dacché evidentemente il carattere della *jurisdictio* del papa, che è "maior in spiritualibus" assume un connotato di rapporto di potere che è limitato solo alla relazione dell'essere il papa maior non solo in spiritualibus, ma anche in temporalibus rispetto all'imperatore, in quanto quest'ultimo non può avere jurisdictio o praelatio nei confronti del papa. *Iurisdictio* diviene rapporto di potere diseguale, perché vuol dire giudicare. Se si pensa alle polemiche che animarono i dibattiti tra Michele Maccarrone e Bruno Nardi (mai ricordato: e giustamente, dal punto di vista dell'autore) a proposito di *potestas directa* e *potestas indirecta* dobbiamo constatare che lo strumento strutturalistico, tutto inteso a cogliere le variazioni semantiche di un vocabolario solo apparentemente uniforme o astruso, ma in realtà attentissimo a descrivere la flessibile coerenza di teorie pubblicistiche individuabili all'interno di contesti sintag-

(7) Ibidem, p. 70.
(8) Ibidem, p. 103.

matici, è il più adatto alla giustificazione applicativa variabile del percorso semantico di una parola, nel contesto di una lingua. Rimane peraltro senza vera risposta l'interrogativo che uno storico, un semplice storico non può non porsi: che cosa sollecita dall'esterno, dal contesto della società in cui si attua il percorso di dilatazione dei campi semantici di un determinato contesto quella "cristalizzazione di forme linguistiche più precise, teoreticamente penetranti"? La risposta "il trascorrere degli anni e il graduale mutarsi del clima culturale" (p. 105) non dice molto e, almeno a quel povero e semplice storico di cui si diceva poc'anzi, dà poca soddisfazione. Ma forse ciò significherebbe trascorrere dalla descrizione di come sia stato possibile il fenomeno a che cosa sia il fenomeno, al già deprecato "essenzialismo": e correttezza vuole che i lavori vadano valutati per la coerenza che hanno mantenuto nel presentare l'assunto della loro tesi. Cosa che è perfino superfluo affermare che Costa aveva chiaramente compiuto sin dal 1969.

Considerazioni analoghe si potrebbero e si dovrebbero fare per tutta la ricca gamma di contesti presi in esame da Pietro Costa: nella cui analisi appunto lo storico delle idee che sia ricco di curiosità di sperimentazioni euristiche troverà una grande ricchezza di "cruces" esegetiche testuali sulle quali nel corso dei suoi lavori si sarà imbattuto, probabilmente senza pensare alle proposte esplicative che nel libro gli venivano — e gli vengono — fornite. A solo titolo indicativo, vorrei richiamare l'attenzione del lettore sulla circostanza che uno studioso, citato da Costa—John A. Watt, *The Theory of Papal Monarchy in the Thirteenth Century. The Contribution of the Canonists*, London 1965 — sia pure in taglio diverso da quello del nostro Autore e assai più stringato, offre l'analisi di soli tre contesti: *plenitudo potestatis, papa est iudex ordinarius omnium, plenitudo potestatis, iudex ordinarius omnium and the Secular Order!* Ebbene, nel libro di P. Costa si arriva ad affrontare la delicatissima questione della *plenitudo potestatis*, sulla quale si sono versati fiumi di inchiostro, solo verso la fine della trattazione riservata propriamente alla *Jurisdictio*, a proposito del secondo processo valido di potere, quello della Chiesa (pp. 264-273) e quando la logica interna del linguaggio autoritativo è stata sufficientemente dispiegata al lettore. Se si rimane alla pur attenta analisi di John Watt, si nota che la progressiva estensione del concetto di *plenitudo petesatis* rimane sempre

legata all'evento esterno, tant'è vero che si può scrivere: « In their essence, then, these terms (i.e. *Plenitudo potestatis*) *were quite independent of any claim for the exercice of power in temporal affairs* and they were first coined and developed without explicit reference to the relationship of popes and princes" (9). Si prova allora una certa perplessità a confrontare queste parole con quanto annotava — e annota — Costa a proposito del valore che *plenitudo potestatis* assume nell'ambito del secondo processo valido del potere (secondo senza nessun significato gerarchico, anzi!). Il simbolo dell'imperatore (ambito del primo processo valido di potere) si svincola tra XII e XIII secolo da ogni nesso con l'*aequitas*, per acquisire il significato di una validità autofondantesi, indipendentemente delle stesse vicende dell'impero, a tal segno da mantenere intatta la sua valenza ben oltre il 1250, quando l'impero stesso è decaduto: quel simbolo di validità del processo di potere fa come da sponda alle costruzioni politiche che le vicende storiche (Comuni, magistrature etc.) offrono ai giuristi. "Dato un processo di potere valido, si analizza la realtà secondo quegli schemi. Era possibile ciò? Lo era, lo è stato, perché la realtà, di per sé, non è né valida né effettiva: l'individuo la qualifica, nel nostro caso, come valida od effettiva, a seconda del punto di vista da cui si situa, e in conseguenza, degli strumenti linguistici che usa" (Costa, p. 222). Ma a togliere subito ogni tentazione di "dualismo" con il primo processo valido di potere, Costa chiarisce subito che

> « dobbiamo subito precisare che del fenomeno ecclesiastico (ed ecclesiologico) siamo interessati esclusivamente per la sua 'rilevanza politica': la quale ultima espressione, nella terminologia adottata, non vuol dire altro che 'distribuzione del potere'.
>
> Esiste una rilevanza politica della Chiesa 'come tale'? Riteniamo di sì. Tutte le volte che sussiste un rapporto di autorità e di subordinazione, stabile (strutturale) e legittimo, viene in luce l'aspetto politico di tale istituzione, prima assai che quella istituzione si impegni a 'far politica', nel senso usuale del termine, prima cioè che la Chiesa intervenga in un modo o nell'altro nel conflitto fra i 'poteri temporali' (10).

---

(9) Cfr., JOHN A. WATT, *The Theory of Papal Monarchy*…, cit. (nel testo), p. 98.

(10) *Jurisdictio*…, p. cit., p. 263.

Di quel presupposto teologico di un rapporto di autorità non è compito dello "strutturalista" indagare:

> Quando parleremo così di politicizzazione e di giuridicizzazione dell'ecclesiologia diremo, sì, che l'immagine della Chiesa sta mutando, ma lo diremo guardando, per così dire, dal basso verso l'alto, dalla politica alla teologia e non viceversa: l'elemento più propriamente teologico sarà il presupposto non indagato e l'effetto non ricostruito di un'organizzazione del potere a volta a volta studiata nei suoi riflessi linguistici (11).

Vorrei, a correzione di giudizi correnti — nonostante tutto — ancor oggi, circa il carattere sostanzialmente "confessionale" di certe impostazioni della scuola fiorentina, di Paolo Grossi, di Pietro Costa e di altri che o detti giudizi vengono ripetuti senza nessuna conoscenza né tampoco meditazione completa delle opere di quella scuola, ed allora non mette tenerne conto; oppure non sono compresi per crassa ignoranza: e qui c'è davvero da disperarsi. Proprio nella pagina che Costa dedica all'analisi delle implicanze della *plenitudo potestatis*, alla sua "modernità anticipatrice della sovranità dello stato, allorché contribuiva a staccare dalla stessa gerarchia il sovrano, come era avvenuto per il papa" si ha la prova del contrario. E nella celebrazione del carattere iponimico che assume la stessa parola chiave *Jurisdictio* rispetto a *plenitudo potestatis* si assiste all'emergere di una sovranità che si libera da ogni intermediazione di "anelli" rappresentanti i gradi della gerarchia, esattamente come sarebbe avvenuto per la formazione del moderno stato assoluto, poiché "il primato del pontefice è … un dominio assoluto" (Costa, p. 269). Tutta l'ultima parte del libro di cui non si potrà dire tutta la ricchezza, se non a patto di riscriverlo, è una perspicua descrizione del linguaggi di una Chiesa dichiaratamente, consapevolmente riconosciuta come politicizzata, in tutte le occasioni storiche che l'essere una *potenza*, giuridicamente e modernamente intesa, dove affrontare. Non esiste in Costa nessuna forma di filologica ipocrisia — oggi diffusa, allorché ci si occupa di certi argomenti — nel voler far apparire ripetitivo e quasi banale un linguaggio di potere consapevole e realmente "nuovo" proprio perché analizzato strutturalmente in quanto linguaggio, senza nessun a priori ideologico.

---

(11) Ibidem, p. 264.

E certamente non perché in tutto il discorso di Costa non abbia una sua parte l'attenzione all'ideologia, come vi hanno parte tutte le considerazioni relative al farsi strada delle legittimazioni e delle validazioni, al di fuori dell'impero. Ma le ideologie vanno analizzate al momento proprio, anch'esse nei loro elementi strutturali, non come "a priori", ma come indizio anch'esse di attrazioni, precisazioni, scansioni, comprensibili nei contesti dei discorsi di potere, di cui, in questa necessariamente coartata prefazione, si sono voluti indicare gli elementi oggi indispensabili, a parere nostro, per ogni approccio alla pubblicistica politica medievale.

Ovidio Capitani

'IURISDICTIO' NELLO SPECCHIO
O EL SILENCIO DE PIETRO COSTA

Il pensiero giuridico non esiste.
Pietro Costa, 1972.

1. Espejo de pensamiento político por jurídico. — 2. Espejo de potestades más o menos normativas. — 3. Espejo de mano y doble luna, de orden y de institución. — 4. Espejo e imagen, antropología y paradigma. — 5. El espejo y el silencio, comunicación reproductiva y signos oclusivos. — 6. ¿Cruce al otro lado del espejo y ruptura de la barrera del silencio?. — 7. ¿Travesía entre *Iurisdictio y Civitas*?

El espejo son los demás ante todo. Lo es en particular la profesión cuando se trata de una obra. Una investigación, publicándose, dice en principio lo que dice y punto, pero éste, si se aporta algo y a veces aunque no se haga, no es aparte, sino seguido. La edición supone regularmente comunicación y a veces interlocución con efecto y empuje de movimientos y reajustes que repercuten y retroactúan sobre el mensaje primario. A la larga un trabajo acaba diciendo no lo que el original dijera, sino lo que unas tercerías dicen que dice, todo aquello, mejor o peor, más simple o más complejo, aproximado o diferente, repetitivo o derivado, que le endosan los demás, otros u otras, y en particular quienes se mueven en el mismo campo de pensamiento y propio tracto de especialidad. Buena o mala, continua o voluble, enriquecida o con ganga, atiborrada o en dosis, formando ismo o sin el sufijo, pues de todo hay, es la suerte proverbial de los títulos y nombres que decimos clásicos. Por esto son oportunas las reediciones y más todavía los reprintes por foto o por escáner, las reproducciones inalteradas y lo más incontaminadas que quepa. Si un texto no está muerto ni mantenido artificialmente en coma, conviene rescatarlo en algún momento de glosas y comentarios, como también de reticencias y silencios, reproponiéndose por sí mismo y sin más ceremonia ni aparato.

Iurisdictio: Semantica del potere politico nella pubblicistica me-

dievale entre el siglo XII y hacia mediados de XV, la obra primogénita y de juventud de Pietro Costa, apunta para clásico, por lo que, al cabo de tres décadas, merece sin duda una cosa, la reposición, y no sé si en cambio la otra, la compañía, ésta que me encuentro alegre y dispuesto a prestarle. Como no ha tenido en verdad mucha (1), recibo ahora la invitación y me apetece la participación, procedo gustoso y agradecido. No voy a añadir glosa o aún menos comentario porque no abrigue reticencia ni tampoco guarde silencio. Estoy pronunciándome al aceptar el convite. Y hay posibilidades intermedias. *Iurisdictio* sabe, como supo, bastarse. Tras su aparición, si no ha recibido auxilio del autor (2), no va ahora a precisarlo mío ni de nadie. ¿Cómo la saludo y acompaño entonces? Reeditándose, se expone de nuevo desnuda ante el espejo. No voy a mirar la efigie erguida y entera, sino el reflejo en sus dos dimensiones. Quiero contemplar imágenes que haya proyectado la obra como figura entre miradas ajenas, entre algunas que selecciono por facultativas para el crédito de especialidad. Paseo el espejo por una historiografía, por la jurídica y por la institucional de igual matriz. *Iurisdictio* ha llegado a ser fantasma de fábula y ahora puede recobrar cuerpo por mérito propio, no por lo que yo ni por lo que ningún otro ni otra haya dicho ni diga, salvo si acaso el autor o tal vez a estas alturas ni siquiera él mismo. Tienen su hado los libros con independencia de los autores.

1. *Espejo de pensamiento político por jurídico.*

"Il tema deve intendersi circoscritto di massima al pensiero di chi fece nel medioevo professione d'insegnante di diritto e di giurista

---

(1) Pietro COSTA, *Iurisdictio*: *Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-1433*, Milán 1969, cuya recepción más bien discreta observa, ofreciendo ya una galería de espejos, Jesús VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada: Concepción de la potestad normativa, 1250-1350*, Madrid 1992, pp. 37-38 y 175.

(2) Salvo ocasiones muy contadas, tanto que prácticamente, de forma pausada, una sola, *Ius commune, ius proprium, interpretatio doctorum: ipotesi per una discussione*, en Aquilino IGLESIA (ed.), *El dret comú i Catalunya. Actes del IV Simposi Internacional. Homenatge al professor Josep M. Gay*, Barcelona 1995, pp. 29-42, Pietro COSTA no ha vuelto a ocuparse de cultura jurídica medieval hasta ahora, como base de partida y no por sí misma, en su monumental *Civitas: Storia della cittadinanza in Europa*, volumen I, *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Bari 1999, y alguna otra intervención última igualmente sólo propedéutica, como veremos.

nel foro e non già esteso a tutti coloro che usarono largamente del diritto per l'esame e la soluzione di problemi posti dalla teoria e dalla pratica politica", así de jurídicamente comenzaba Bruno Paradisi circunscribiendo el sustancioso asunto del *Pensiero politico dei giuristi medievali* en el seno de la magna *Storia delle idee politiche economiche e sociali* dirigida por Luigi Firpo (3). Había una razón pragmática de no interferirse ni solaparse con otras contribuciones, pero también pesaba una fuerte convicción profesional respecto a la entidad específica de la materia política en el campo estricto del derecho para aquellos tiempos, los bajomedievales que ya conocen presencia relevante de juristas facultados. Esto se trasluce hasta en la extensión. El capítulo es de tomo y lomo. Resulta en lo primero el más grueso acercándose por lo segundo al aliento y envergadura de un libro. Bruno Paradisi cuenta con el crédito indudable de la historia del derecho y lo recibe así palpable de la historiografía de las ideas (4).

Paradisi trata del *Pensiero politico dei giuristi medievali*. Costa ha tratado de la *Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale*. Los tiempos verbales son reales. El segundo se ha publicado con la suficiente antelación respecto al primero como para que haya espacio no sólo de cata, sino también de digestión, aun teniéndose en cuenta el lapso dilatado de edición de originales en obras colectivas de la magnitud de la *Storia delle idee politiche economiche e sociali* (5). Costa ha ofrecido la *semantica* de un *pensiero*, del pensamiento que viene luego a considerar Paradisi para

---

(3) Bruno PARADISI, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, en Luigi FIRPO (ed.), *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, volumen II, *Ebraismo e Cristianesimo. Il Medioevo*, tomo II, *Il Medioevo*, Turín 1983, pp. 211-366, cita del arranque.

(4) En el tomo y por el lomo, le pisa los talones tan sólo un capítulo acerca de todo el pensamiento bizantino, del político al social, entre los siglos VI y XIII. Para el crédito de especialidad y también como testimonio de la fase y estado metodológicos entre los sesenta y los setenta, entre la gestación de *Iurisdictio* y, por la extensión que nos interesará, del *Centro per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, B. PARADISI, *Apologia della Storia Giuridica*, Bolonia 1973.

(5) La gestación en el caso parece extenderse al menos por más de una década, pues los primeros volúmenes en aparecer, precisamente los últimos de la serie, datan de 1972, pero el aparato del capítulo de PARADISI incluye tranquilamente referencias de toda la primera mitad de los setenta.

el mismo objeto político y la mismísima demarcación y aún perspectiva jurídicas, esas que en el primer caso anuncia sobradamente el título de *Iurisdictio*. Estamos ante una verdadera piedra de toque para la imagen en el espejo. Exposiciones de este tipo integrativo pertenecientes a la propia especialidad pueden ser mucho más expresivas de la recepción de una obra que las reseñas específicas, pues éstas siempre tienen un pie forzado de pronunciamiento por expreso y a menudo en guardia. Veamos entonces qué figura hace la *Iurisdictio* de Costa en el *Pensiero* de Paradisi. Es cuestión de encuentro y contraste con la categoría antes que de cita y cohabitación con la obra.

Consideremos cómo entra y se acomoda la materia o cómo no lo hace de partida. Tampoco se trata de reseñar a estas alturas el *Pensiero dei giuristi*, sino de identificar la imagen de la *Semantica del potere*. Valga la advertencia para todas las proyecciones que vamos a mirar. Observemos ante todo un índice. En el de Paradisi podemos ver que se procede a una distinción primaria entre canonistas y civilistas respecto al tratamiento jurídico de determinados motivos políticos entre los que se destaca uno, el del apotegma *Rex est imperator in regno suo*, con su doble dimensión canónica y civil respecto a papado y a imperio. Traducido, sin expresión presumiblemente tan sintética en la semántica latina de entonces, es el motivo que por el propio índice se resuelve y designa con el término de *sovranità*, el cual hace su comparecencia bajo la forma de *dominium* y parece sentar perfectamente sus reales, como tal soberanía, en esos tiempos bajomedievales. No figura en cambio dentro del anágrafe formado con la secuencia de epígrafes la expresión de *iurisdictio*, el concepto titular por clave para Costa en la semántica de aquel pensamiento y así previsiblemente en este mismo. Era expresión entonces del *potere politico*, de este concreto fenómeno que está ocupando a Paradisi.

Tenemos además en el índice una sucesión de factores referentes a la determinación no sólo de pensamiento, sino también de ordenamiento, de la forma de concebirse éste por aquel antes que de practicarse conforme en su caso a las previsiones. La serie es trina: *il re giudice*, *la consuetudine* y *la legge del sovrano*, pero duplicándose esto último, *ancora sulla legge del sovrano*, de nuevo, distinguiéndosele realmente con la partida doble, sobre la ley cual manifestación

de soberanía y no ya sobre la costumbre ni sobre el mismo rey en cuanto que justiciero al pormenor antes que legifactor al pormayor, como tampoco nunca, en ningún momento del índice, acerca de la *iurisdictio*. No es concepto que merezca anuncio. ¿Es un primer síntoma de reticencia y distanciamiento respecto a la clave de Costa? Salvo apartados, precisamente en plural, de una precedente indagación general sobre aquel orden normativo, *La norma giuridica* de Ennio Cortese (6), no había estudios específicos equiparables para tener en cambio por claves los otros tópicos. Entre términos jurídicos de la época, sólo *iurisdictio* era, cual sigue siendo, término resueltamente propuesto para toda una semántica y así todo un pensamiento con tamaño alcance de clave, como tal punta de iceberg y signo de sistema.

Puede ser imagen dislocada, solapada y velada, pero no liquidada, evaporada ni esfumada. Ahí está la *iurisdictio*. El *Pensiero* de Paradisi introduce, considera y valora el motivo. Lo hace en el terreno de la soberanía, en relación al *dominium* y en el capítulo del *re giudice*. Resumamos al extremo el encadenamiento que conduce de modo más inmediato a nuestro tópico, el de la jurisdicción. El ingreso va a producirse en el terreno de la *sovranità*, cuya puerta de entrada es a su vez el *dominium*. Con el dominio destacándose entre otras categorías se identificaría la soberanía. Se insinúa ésta en un sentido incluso propietario aun no faltando vacilaciones y disensiones a los efectos de la asimilación. Se mantendría presente la concepción dominical, pero perdiendo seriamente operatividad. Sería objeto de impugnación desde temprano y no acabaría de consolidarse en el terreno jurídico de valor político una identificación de tal género. Conforme *proprietas* y *dominium*, propiedad y dominio, fueran confluyendo por un campo menos público en el mismo tiempo medieval, la categoría dominical iría inhabilitándose para la concepción política. Se entiende y nos explica que lo primero ocurre con la consecuencia de lo segundo. Es entonces, en este

(6) Por aquel entonces, para Bruno PARADISI, *Apologia della Storia Giuridica*, p. 251, Ennio CORTESE, *La norma giuridica: Spunti teorici nel diritto comune classico*, Milán 1962-1964, sentaba estado respecto al pensamiento del caso, bien que conectándolo con "filosofia giuridica", con "le grandi idee etiche ed i capisaldi del sistema giuridico", y no también, según se apostilla críticamente, con "la realtà storica".

contexto que se sitúa entre los siglos XII y XIII, cuando se produce el ingreso de la jurisdicción con una perspectiva bien precisa, "il travaglio intorno al concetto di proprietà e di *iurisdictio* per scoprire il concetto nuovo della sovranità". De esto nuevo, de la soberanía más o menos travestida y por fin manifiesta y orgullosa fuera del armario, se estaría tratando en sustancia siempre (7).

En el capítulo del *re giudice*, del rey entendido y caracterizado como juez, es donde se sitúa para el índice el asunto de la *iurisdictio*, refiriéndose así a la vertiente general del poder político antes y más que a la función particular de la justicia, algo inédito o incluso insospechable para el lenguaje romano de procedencia. Entre otras categorías, viene a destacarse a un primer plano, para la significación más global de las facultades políticas, la documentada de jurisdicción y no entonces la predicada de soberanía ni similar. He ahí para la época un término sintético, *iurisdictio*. Guarda y potencia su sentido etimológico de determinación o *dicción de derecho* preestablecido y así indisponible: "Qui forse tornavano ad emergere motivi antichi, specialmente biblici, per i quali la funzione del governante era soprattutto quella di applicare una legge superiore a tutti, piuttosto che crearla". "La funzione giudicante fu considerata cosí importante da indicare tutti i poteri del sovrano", se nos asegura como si así casaran sin mayor problema las referencias de jurisdicción y soberanía. La misma categoría jurisdiccional "rispondeva d'altronde allo sviluppo dello Stato" en la línea de soberanía con disposición del ordenamiento, "l'idea del sovrano legislatore". Habría de este modo una progresión lineal de poder político en cuyo seno y por cuyo curso *iurisdictio* resultaría un término de transacción con la religión y de transición a la soberanía plena (8).

Llegamos a la partida doble de la soberanía y del Estado, al terreno de juego donde *iurisdictio* se ve naturalmente capitidiminuida. Su capitalidad entre categorías habría sido efectivamente transaccional y transitoria, casi cosa poco menos que de un día. La presencia en primer plano viene pronto a desvanecerse. El propio concepto de subordinación jurídica del poder político no parece tener definitivamente cabida ni siquiera aunque se pase, como se

(7) B. PARADISI, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, pp. 272-275 y 279.
(8) B. PARADISI, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, pp. 282-286.

hace, a la consideración de un *ius naturae* o también de una *aequitas*, de un derecho de naturaleza o de una equidad con mucho todavía uno y otra de religión, en cuanto que limitación solamente o más en todo caso que como causa del poder mismo. Un epígrafe de *I limiti del potere: il diritto de natura* viene a continuación y no antes de la susodicha trinidad de factores, la de justicia, costumbre y el redoble de ley. Se extiende el mismo capítulo y no otro a la equidad. Presenta así elementos demarcadores o secundarios y no previos o determinantes respecto a poder, el soberano. La criatura de todo ello resulta, con soberanía de ley, el Estado, "il modello e la fonte di ogni altro organismo al quale fosse riconosciuta una natura unitaria di fronte al diritto", configurándose a su vez como creación finalmente suya, del Estado, toda otra entidad jurídica de interés político, lo que entonces suponía concurrencia nutrida (9).

Y la consumación de un tal proceso habría sido temprana en los mismos siglos bajomedievales. La vida estelar de la *iurisdictio* como expresión global y completa, cuadrada y redonda, de poder político parece en suma no sólo transitoria, sino incluso de lo más pasajera para lo que son los tiempos y ritmos de la historia. Difícilmente pudiera ser la categoría cumbre y clave anunciada por el título de Costa. Su cita desde luego no falta. Con toda lógica, se produce y recluye en el aparato del *re giudice*. Es un registro sin apostilla ninguna. La nota crítica, ya apreciativa, ya precautoria, no es que abunde, pero tampoco falta. Una obra, la de Cortese, puede presentarse como "importante trattazione" y aún "fondamentale" al tiempo incluso de advertirse que se tienen divergencias. Paradisi abriga un reproche de fondo aplicable también a Costa, el de que estamos ante un género de estudios de *pensiero giuridico* que no considera su objeto como *specchio della realtà* ni hace siquiera el intento de tratarlo como tal espejo de algo externo que sería lo real, pero es claro que se halla mucho más cómodo, extrayéndole mejor provecho, con la *norma* del uno que con la *semantica* del otro (10).

---

(9) B. PARADISI, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, pp. 322-323.

(10) B. PARADISI, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, p. 345, respecto a *La norma giuridica* de CORTESE, a quien ya sabemos que se le critica una reclusión en el pensamiento o falta de conexión con "la realtà storica", y p. 358, para el registro en cambio discreto de la *Iurisdictio* de COSTA, más difícilmente todavía de valorar en línea

Todo ello sigue guardando siempre una lógica. *Iurisdictio* está presente como monografía de forma correspondiente a su aparición como categoría. Para la valoración transitoria, incluso con el alcance globalizante como concepto, no hacía falta la obra de Costa. Parece seguro que la misma incide en el énfasis sobre el extremo de la capacidad comprensiva de la noción jurisdiccional para el poder político, pero no más ni siquiera para el mismo grado de la caracterización, ya no digo respecto a la dimensión temporal que puede resultar por sí decisiva. *Iurisdictio* en cuanto que categoría acaba ofreciendo en la exposición de Paradisi la imagen de circunstancial, por transaccional, y hasta de efímera, por transicionaria, para la estructura estable del derecho y el tiempo largo de la historia. ¿Qué sentido entonces tiene dedicarle toda una sesuda monografía con el agravante además de ambicionar nada menos que la reconstrucción de la *semantica del potere politico* desde dicho núcleo mismo de la *iurisdictio*?

La imagen de *Iurisdictio* en este prisma de *Pensiero* no puede quizás decirse que salga por completo desfavorecida, pero no resulta patentemente nada agraciada. Queda en posición desairada sobre todo porque el reflejo ni se centra ni se cuadra. Falta centro de gravedad y no sólo delineado de perfiles. Y puede sobrar concurrencia de apotegma y categorías en plano precedente. Mal en fin se le ve. Ante la impresión de abigarramiento y desenfoque, de tanta ganga entonces, no vamos a dirimir ahora si el defecto eventual se debe a inconsistencia o debilidades del cuerpo antes o más que a empañamiento o accidentes del espejo. Tenemos todavía otras imágenes por contemplar con la esperanza de que ellas mismas sirvan entre sí de contraste para algún esclarecimiento. De esto ya sabemos que se trata. Ahora más con la reedición, la figura original está expuesta y a la vista sin necesidad de reválidas ni tampoco, aunque también vengan, de fotos. Así que miremos a otras imágenes si no nos satisface la primera que ha quedado al descubierto.

---

apreciativa con tal criterio, pues su *semantica* podía traer cualquier cosa menos conexión con una realidad que se considere exterior. La expresión concreta de *specchio della realtà*;, espejo de un universo distinto así en directo el pensamiento, veremos que la utiliza para otro autor con dicho mismo sentido y alcance críticos.

2. *Espejo de potestades más o menos normativas.*

"Attraverso la base che il *corpus iuris* forniva, i giuristi medievali andarono creando tutta una teoria capace di dare risposta alla problematica del potere politico nel modo molto complesso in cui questo si presentava all'epoca. Le relazioni di potere, in virtù delle quali un insieme di individui si trovava subordinato ad un altro o ad altri, si inglobavano sotto il concetto di *iurisdictio*. Questo concetto, come tale, era di formazione medievale, cosí come gran parte della teoria che intorno al detto termine si costruisce; la base romana che fornivano i testi integrati solamente in modo frammentario nel *corpus* prestava appoggi a ciò che era propriamente l'elaborazione giurisprudenziale", son aseveraciones que se autorizan debidamente: "Il titolo fondamentale è P. Costa, *Iurisdictio*". Tal es la otorificación básica que viene en nota (11).

Quien así se manifiesta y compromete es Jesús Vallejo con el personal bagaje de una concienzuda monografía, *Ruda equidad, ley consumada: Concepción de la potestad normativa* entre mediados de los siglos XIII y XIV. Con el título se concentra en un tiempo y concreta a un asunto, ya no el pensamiento político, sino la potestad normativa, lo que también ha comparecido en la exposición de Paradisi entre justicia, costumbre y ley. Pero resultan ahora nucleares para el mismo título conceptos que parecían allí periféricos comenzándose por el de *aequitas*, la equidad que pudiera situarse por delante y por encima de la ley para determinarse el ordenamiento. La legislación misma entonces se reduciría a consumación preciosa y eficaz de un orden que sin dicho complemento permanecería rudo e informe. La *potestas statuendi* o *condendi leges*, la potestad de estatuir leyes que entonces decían, no es lo mismo que el *poder legislativo* que hoy decimos o no implicaba ni siquiera poder en el sentido que ahora presumimos. *Lex* no significaba *ley* como tampoco *iurisdictio* quería decir *jurisdicción* si, como regularmente sucede, en las expresiones actuales entendemos categorías de hoy.

---

(11) Carlos PETIT y Jesús VALLEJO, *La categoria giuridica nella cultura europea del Medioevo*, en Perry ANDERSON, Maurice AYMARD, Paul BAIROCH, Walter BARBERIS y Carlo GINZBURG (eds.), *Storia d'Europa*, vol. III, Gherardo ORTALLI (ed.), *Il Medioevo. Secoli V-XV*, Turín 1994, pp. 721-760, cita perteneciente al segundo, a VALLEJO, en p. 752.

Iurisdictio tendríamos que traducirlo como *dicción del derecho*, si no queremos confundir ni confundirnos, y no como jurisdicción.

Es el sentido del rubro, *Ruda equidad, ley consumada*, el de un libro que a efectos tanto sustantivos como historiográficos arrancaba con una reivindicación determinada, no otra que la de *Iurisdictio*. No sé si éste término hubiera figurado en portada de no haber existido el título anterior (12), aunque lo que quizá no hubiera llegado entonces a consumarse, superando la rudeza, es la propia obra de Vallejo. Se valora el precedente como "cimiento", como edificio que aguanta todavía un volumen mayor y más denso de construcción. "Los resultados del trabajo de Costa son para la presente investigación punto de partida obligado" puesto que es "quien mejor nos ha mostrado la posición central de *iurisdictio* en el discurso jurisprudencial que en la baja edad media explica la realidad -validez y efectividad- del poder político" (13). He aquí *la realtà*. ¿Resulta la que requería Paradisi con el *pensiero* como *specchio*?

Observemos bien. Viene en efecto a hacerse referencia a *realidad*. Aunque no vaya realmente a salirse de este terreno de teoría y comunicación, no se tratará tan sólo de *semantica* ni del correspondiente *pensiero*. No haría falta abandonarse el campo para tocarse y tenerse algo que merezca el calificativo de real como cosa exterior al pensamiento, más allá así de la propia entidad en cuanto tal. Comunicada se entiende la realidad histórica misma con la construcción jurídica a través no sólo de la *efectividad*, de una dimensión de hecho, sino igualmente de la *validez*, de una trascendencia de valor con tal alcance también efectivo. El pensamiento jurídico es práctica de derecho por razón de determinar unas legitimidades antes que de regir unas conductas y también en superior medida puesto que sobre todo en aquellos tiempos de orden indisponible y política jurisdiccional el primer sector, el de la validez, admitiría

---

(12) Justamente P. COSTA, reseña a J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada*, en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 23, 1944, pp. 459-463: "Non compare nel titolo, per motivi di necessaria concisione, ma emerge tematicamente in tutta la prima parte del lavoro, il principale termine medio del passaggio che dall'*aequitas* conduce alla *lex*: *iurisdictio*", en párrafo de arranque.

(13) J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada*, pp. 39 y 394.

menos variables y excluiría más desviaciones que el segundo, el de la efectividad. ¿Qué es más significativo para el derecho mismo, para un elemento que se estructura como conjunto o sistema y no se produce como acontecimiento o episodio? Entonces, para este campo y aquella época, la *semantica* más teórica pudiera llegar a resultar la radiografía más realista. En esto Vallejo aprieta resueltamente la tuerca atornillada por Pietro Costa.

Ilustrándolo como mejor exponente con *La norma giuridica* de Cortese, entiende Vallejo que la historiografía jurídica no ha venido guardando las distancias necesarias para apreciarse el alcance global de aquel jurisdiccionalismo en contraste con el propio legalismo, con el actual que se proyecta, pero también por otra parte aprecia Vallejo que la *Iurisdictio* de Costa se blinda consciente del riesgo abordando y exponiendo una cultura del derecho en términos demasiado intransitivos no ya respecto a la realidad propia, sino incluso a la de época, a ésta pretérita que es la que hubiera al fin y al cabo de interesar una vez que la sometemos a nuestra consideración y análisis. Para Vallejo, para *Ruda equidad, ley consumada*, pues no entonces para Costa, para *Iurisdictio*, vía de acceso a una *realtà* sería una *semantica*, la que nos pone de manifiesto el tejido categorial del tiempo (14). ¿Sostiene Vallejo lo que reclamaba Paradisi? Resulta algo diverso e incluso más bien inverso, pues no se trata de lo que aquel presumía, del pensamiento como expresión de la realidad, sino de una especie de viceversa, del *pensiero giuridico* con entidad propia como condicionante y aún determinante de *realtà storica* cual fenómeno al menos específico del campo del derecho o del ordenamiento social en general. La perspectiva es otra. Otro es el cristal por el que se mira. No se trata sólo de construcción añadida o de planta elevada sin tocarse para nada los cimientos. Son éstos los que se replantean y rehacen. La estructura entera puede así refundarse.

Es de este modo otra la imagen. Apréciese el contraste. Hágase respecto a la integración del *Pensiero politico dei giuristi medievali* de Paradisi. *Iurisdictio* ante todo ya no puede ser ni mínimamente resulta término transaccional y transicionario entre religión con

(14) J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada*, p. 395. Presentando y encareciendo apreciativamente en su reseña, COSTA no entra en la contraposición de perspectivas respecto a su obra, *Iurisdictio*.

dominio de una parte y soberanía con Estado de otra. Es el centro de toda una constelación superior de categorías que presentan en común su posición bajo derecho, sea equidad ruda, y que no dejan lugar a la determinación política del mismo, salvo la ley consumada igualmente por jurisdiccional. No hay órbita para soberanía ni para Estado sino en dicho mismo sentido que cancela presunción de poder, esto es, legitimidad como operatividad, validez como efectividad, de potestades sin causa de derecho, inclusive la legislativa. La ley no es menos jurisdiccional que la sentencia porque fuera más general. Como categorías normativas pueden entonces asimilarse. Ambas se sitúan bajo un orden indisponible. La religión tiene entrada con la misma categoría de *aequitas* cuya centralidad no se pierde. El *dominium* es otro asunto. Concurre y permanece en la constelación sin que se documente ni acredite la identificación con *proprietas* o propiedad en nuestro sentido que pudiera entonces inhabilitarle. Sin afectar a la sintonía de fondo, a la composición compartida de aquel escenario político bajo la hégira de la *iurisdictio*, es el *dominium* un tópico en concreto para el que Vallejo acusa, como cosa excepcional, descuido en Costa (15). Es categoría cuya *semantica* reclama identificación y atención más particularizadas y mejor integradas, abordaje y tratamiento menos sesgados por entrada política.

Iurisdictio no es ni puede ser clave de soberanía. No sólo resulta jurisdiccional una *plena potestas*, la de algún grado superior con capacidad legislativa en el sentido de entonces, sino igualmente otras *potestates* reconocidas y operativas que cundían y se articulaban a diversos niveles o también en distintos espacios, pues la relación no era necesaria ni principalmente de jerarquía (16). Todas las potestades se concebían como *dicciones* de derecho, todas salvo la doméstica, una *patria potestas*, la cual se vinculaba más directamente todavía a religión conociendo con esto una mayor discrecionalidad que también podía aprovechar, como paternidad de república, a la *potestas plena*. Podía ésta, fuera civil o eclesiástica, necesitar de *patria potestas* para apoderarse. Todo el resto, salvo ésta, es *iurisdic-*

---

(15) J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada*, p. 141-152.

(16) Abunda el mismo J. VALLEJO, *Power hierarchies in medieval juridical thought: An essay in reinterpretation*, en *Ius Commune*, 19, 1992, pp. 1-29.

tio. Eran *iurisdictiones* cada una a su nivel o en su espacio propio (17). Véase el resultado y el contraste para la categoría, sobre todo ahora, respecto al *Pensiero* de Paradisi, lo segundo. Aunque se enfatice un alcance general, el solo hecho de situarla en relación de continuidad entre *dominium* público y *soberanía* política, solamente con esto, incluso haciéndose abstracción de transaccionalismo y transitoriedad, basta para desvirtuar radicalmente la significación. Con elevarse fórmulas como la de *rex est imperator* o la de *superiorem non recognoscens* a guía y guión del asunto, sólo con ocurrencias como ésta, se altera de raíz el entero panorama.

Ante la *Ruda equidad* de Vallejo, se desvanece ante todo y por completo una imagen, la de *iurisdictio* transaccional y transicionaria o así circunstanciada en cuanto que categoría abarcadora del poder político. Puede ahora cobrar el concepto como tal, con tal extensión, solidez y estabilidad. Cabe que recobre sentido cual término nuclear de toda una *semantica* en la historia. Y su cambio de posición afecta a todo el complejo. Si *iurisdictio* alcanzó tamañas significación y envergadura categoriales, no hay modo de sostener la trayectoria de religión y dominio a soberanía y Estado. No es dable la progresión pues comienzan por no ser ni iniciales los primeros términos ni terminales tampoco los últimos. Tienen además cabida los unos y no en cambio, tal y como se presumen en dicha posición de destino, los otros. No existe una historia jurídica en la que vayan así sucediéndose y perfeccionándose una serie granada de categorías políticas. Hubo un sistema asentado y regido por la noción de *iurisdictio*, un firmamento dinámico que la tuvo como astro central de las más diversas órbitas, de las regulares y redondas como de las parabólicas y elípticas, de las puntuales y seguras como de las episódicas y variables. Los mismos acontecimientos no se producen ni operan en el vacío. Hasta ellos alcanzan las categorías y no sólo ni tanto en historia pretérita la viceversa. La constelación presidida por la *iurisdictio* pudo en fin gozar de consistencia y también de aguante en el tiempo.

---

(17) Interesa por su aprovechamiento de *Iurisdictio* y también en mucho por sí mismo Luca MANNORI, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa: Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 19, 1990, pp. 323-504.

Frente a la imagen del destino en el Estado con el tránsito de la jurisdicción, la hay también que arroja de ésta, de la *iurisdictio*, una impresión de entidad y perduración muy superiores. Persistiría la misma en la presidencia del regimiento establecido de derecho como de otra forma menos reglada en un terreno incipiente de política. En tiempo todavía premoderno la base histórica de partida es "la teoría de la jurisdicción en donde Pietro Costa ha alojado el núcleo del lenguaje medieval del poder", un constructo que puede mantenerse operativo también por prosecución y desenvolvimiento, pese a todas las novedades, durante los primeros siglos inmediatos. "La posición que adopta el discurso ante estas modificaciones es muy típica: no las refleja, no las asume, pero tampoco las rechaza. El discurso por el contrario funciona como una interfaz que permite que el sistema de legitimación todavía vigente conecte con una realidad que superaba ya con creces los presupuestos discursivos. Los conceptos y figuras dogmáticas del discurso jurídico-político, propios de una concepción *jurisdiccionalista* del poder, no se descartan, sino que se amplían y adaptan para poder salir al paso de las nuevas realidades surgidas en el terreno de la organización política y social. Lo que significa que el discurso sigue estando en condiciones no sólo de disfrutar de toda la carga *legitimadora* consustancial a la ideología *jurisdiccionalista*, sino también de transmitir aquella a las estructuras jurídico-políticas modernas", las preconstitucionales aquí se entiende. Quien así se produce es António Hespanha. Está mirando a estructura institucional de potestades postmedievales no sólo normativas y entendiendo *iurisdictio* como punto efectivo de partida y base constante de operaciones, como ambas cosas (18).

¿Qué fue de la flor de un día, del florecimiento tan bello como efímero de la categoría capital de jurisdicción? *Iurisdictio* es polen de siglos que fecunda y abona todo un jardín florido y feraz en

---

(18) António M. HESPANHA, *Representación dogmática y proyectos de poder*, pp. 64-68, en su *La gracia del derecho: Economía de la cultura en la edad moderna*, Madrid 1993, pp. 151-176, edición primera en Erk Volkmar HEYEN (ed.), *Wissenschaft und Recht der Verwaltung seit dem Ancien Régime: Europäische Ansichten*, Frankfurt am Main 1984, y versión original, aun revisada, en *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor A. Ferrer Correia*, vol. III, Coimbra 1991. Para la extensión moderna interesa igualmente de forma neurálgica la *Preistoria* de MANNORI.

estaciones varias, de resistencia probada a temporales por el calado de raíces y con ubicación prevista para las moradas del poder, menuda imagen que brota casi espontánea entre Vallejo y Hespanha (19). Y la extensión sería realmente lata, no sólo temporal, sino también espacialmente, ésta otra no la menos imprevista pues el constructo se concebía y predicaba religiosamente como católico. Se propaga, con el dominio europeo, fuera de Europa, particularmente invadiendo latitudes de América, para paraíso de unos e infierno de otros, todo hay que decirlo (20). Aparte extensiones y resultados, Hespanha y Vallejo reconocen formalmente a Costa como delineante y arquitecto. Es quien ha reconstruido. Los artífices responsables por genuinos son desde luego gentes como Bartolo de Sassoferrato y toda la comparsa de juristas medievales y postmedievales, también éstos, distinguiéndose diacrónicamente de tal modo, entre premodernos y modernos, por la cesura que hacemos nosotros y no ellos. Parcelamos un terreno que fue de diseño unitario y cultura continua. La misma distinción sincrónica entre civilismo y canonismo, la que hemos visto presentarse para entonces como básica por parte de Paradisi, no digo desde luego que no existiera, pero puede que no alcanzara la importancia que luego se le confiere no tanto mediante evidencias como por la proyección mal controlada de Estado o también de Iglesia y en mayor grado si de ambos más o menos sintonizadamente.

¿Qué queda de la secuencia paradisiaca tan nada inocente, del índice del *Pensiero politico dei giuristi medievali*? Es un prisma que nos importa por lo representativo. Ya se ve que hay otros de menor representación en el momento cuando se produjeron. Siguen también a la vista en el espejo. Así los tenemos que amplían la superficie propia engrandeciendo la imagen ajena sin que parezcan deformar, distorsionar ni desvirtuar. Para el propio autor, Pietro Costa, *Iuris-*

---

(19) Con imagen de época sobre arraigo y enramada, también incide en tiempo postmedieval J. VALLEJO, *Acerca del fruto del árbol de los jueces: Escenarios de la justicia en la cultura del ius commune*, en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 2, 1998, *La justicia en el derecho privado y en el derecho público*, pp. 19-46. Y lo ha hecho HESPANHA, como tendremos noticia.

(20) Para insistencia en la extensión tanto temporal moderna como espacial americana, puedo remitir a mi *Tutela administrativa o diálogos con Tocqueville*, en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 24, 1995, pp. 419-468.

dictio iniciaba un programa de textos extensivo a otros tiempos menos remotos e incluso hasta los actuales de donde el mismo método procede y se toma (21). Cabe que así también lo resulte a efectos sustantivos en alguna medida. La misma semántica jurisdiccional, la reconstruida por Costa, pudiera ser más que medieval por comunicarse a unos tiempos modernos y a mayores extensiones, no porque se participe a siglos antiguos, donde ya se nos ha subrayado que no se encuentra pese al léxico mismo. Para desesperación de la historiografía, las palabras ya se sabe que no cambian por razón de que cambien las acepciones. El lenguaje también tiene su entidad y su ritmo. Conoce sus espacios y sus tiempos. El latín jurídico, el propio del material analizado por Costa y por Vallejo, constituye buen signo, pues no es algo que se agote en lo que tenemos por medio evo ni tampoco que quede ulteriormente anquilosado ni inerte. Aún no era lengua muerta.

Son evidencias elementales si se les mira de frente. Concurren al desvanecimiento de una imagen doblegada y al brindis de saludo a una *Iurisdictio*, con mayúsculas, de experiencia no sólo medieval. Ella y toda su constelación, la suya y no la de Estado, pudiera presidir el escenario de una historia nada circunscrita a los términos del rubro de Costa, *1100-1433*, o a los más limitados aún del rótulo de Vallejo, *1250-1350*. Resulta entonces que ambos títulos se ocupan del momento generativo y no de toda la vida operativa ni de todo el despliegue de operaciones, con las interfaces que señala Hespanha, esto como mínimo, pues también las habría en tiempo anterior. En historia tan dilatada, no hay por qué suponer para el motivo jurisdiccional una fase genuina y otra adulterada, una propicia y otra adversa, una pacífica y otra torturada, la bajomedieval la una y la altomoderna la otra según distinción nuestra, pues contradicciones y composiciones, conflictos y acomodos, pudo haberlos siempre de variadas formas. Y no tienen por qué reñir con reproducción y permanencia (22). Por lo que respecta a *Iurisdictio*, al título que aquí nos ocupa, tenemos en total, entre quienes sintonizan, imagen enriquecida y sin lastre aparente de ganga, pues las interfaces, si

---

(21) P. COSTA, *Semantica e storia del pensiero giuridico*, en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 1, 1972, pp. 45-87.

(22) J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada*, pp. 153-155, 186-202 y 397-398.

complican, es porque existen. Bienvenida sea la imagen aunque tan sólo fuera porque contrarresta. Va a la contra de la historiografía, no de la historia.

A merced de irradiaciones propias y proyecciones ajenas, una obra no se abona ni cultiva ni comercializa ni vende tan sólo por quien siembra. Como imagen también se propaga. Autor y criatura existen y pesan aun cuando no se les tome directamente en cuenta. Cabe incluso que hagan vida por separado y así tal vez más fructífera. Pietro Costa sigue una trayectoria por medio de sus trabajos ulteriores y *Iurisdictio* la suya propia distinta a través ésta del espejo. Pero no vamos todavía a reunirnos con el autor y su obra. Conviene prolongar el recorrido por una galería, la de imágenes y no otra, para contraste que no deje de contar ni con la mía ni tampoco sobre todo, finalmente, con la propia del autor, con la proyección que se produzca en su caso.

3. *Espejo de mano y doble luna, de orden y de institución.*

"*Iurisdictio* è, in senso stretto, la funzione del giudicare"; históricamente, en sentido lato, "una sintesi di poteri", una síntesis "che non si ha timore di vedere condensata in un solo soggetto" por no ser monopolizable y participarse siempre como "posizione di autonomia rispetto agli altri investiti e di superiorità rispetto ai sudditi", súbditos que pueden de este modo, por lo que resulta, ser también jurisdiscentes, sujetos de jurisdicciones propias con título y ejercicio de autonomía relativa entonces siempre. He ahí, para introducirse en la constelación jurisdiccional, esquema que no anuncia nada simple, pues se refiere a realidad compleja. Y es entrada en la que tampoco faltan unos títulos de créditos, como en las películas, para la otorificación debida: "Su questa basilare nozione di *iurisdictio* ebbe il merito di richiamare la attenzione, però sotto un angolo di osservazione tropo limitante, F. Calasso, *Iurisdictio nel diritto comune classico*. Si veda oggi l'illuminante ampia indagine di Costa, *Iurisdictio*, che può risultare assolutamente chiarificatrice per il lettore sol que questi si sobbarchi l'onere di un approccio non facile con la pagina di questo studioso; nonchè il recentissimo ed eccelente volume di J. Vallejo, *Ruda equidad, ley consumada*". Son pasajes e

ideas de texto y nota del *Ordine giuridico medievale* de Paolo Grossi, un manual (23).

No es de extrañar por supuesto ni el concepto sustantivo ni la apreciación historiográfica. La obra de Grossi no es ajena a la de Costa o más bien la viceversa por tratarse de maestro y discípulo actualmente y desde tiempo compañeros y colaboradores en Centro y Departamento vecinos en el mismo palacio de Villa Ruspoli, el *Centro per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno* y el *Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto* de la Universidad de Florencia. Ambos, Grossi y Costa, fundamentalmente se expresan a través de los órganos de publicación del Centro desde que comenzaron a editarse en la primera mitad de los setenta, los anuales, casi puntuales, *Quaderni Fiorentini* y la anexa, de ritmo propio, *Biblioteca*, en la cual se produce ahora la reposición de *Iurisdictio*. Al final del volumen se tiene catálogo. Aquí no nos interesan datos tan públicos y notorios por la vinculación entre personas, sino por la relación entre obras. Con estilos muy distintos e intereses bastante diversificados, Grossi y Costa contribuyen a una historia jurídica en la que, por cuanto ahora nos importa, *Iurisdictio* es clave y *Ordine* insignia. Es éste, el *Ordine giuridico medievale*, cristal de espejo también para aquella, la *Semantica del potere politico*. Tampoco se identifiquen ni confundan. Grossi solamente nos ofrece, siempre por lo que aquí nos interesa, otra imagen. El espejo dirá. Si lo hace mejor ahora, será ante todo porque se procede a su esmerilado y limpieza.

Para entronizarse la *Iurisdictio* han de destronarse otros ídolos, unos de ahora y no de entonces. Grossi en esto del expurgo, solo en esto, es inmisericorde. Su posición resulta literalmente terminante. El *Ordine giuridico* no es obra de jurista medieval para lectores medievales, sino de profesor actual para estudiantes actuales, los cuales se mueven en un mundo de categorías ajeno a aquellas de otro tiempo histórico. Grossi se propone despejar drásticamente el terreno de las unas para intentar de accederse expeditamente a las otras: "Noi moderni usiamo correntemente concetti e termini come

---

(23) Paolo GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995, p. 131. He recortado las citas, la que nos falta: Francesco CALASSO, *Iurisdictio nel diritto comune classico*, en *Annali di Storia del Diritto*, 9, 1965, *Scritti di Francesco Calasso*, pp. 89-110, edición primera en *Studi in onore di Vicenzo Arangio-Ruiz*, vol. IV, Nápoles 1953.

Stato, *sovranità*, *legge*, *legalità*, *interpretazione*, caricandoli di quei contenuti che la coscienza moderna vi ha grevemente sedimentato", los cuales conceptos y términos, cuando hacemos historia, "vengono traplantati nel tessuto medievale quasi che un *continuum* legasse quel tessuto a noi", así como "si risolvono in una forzatura della realtà storica e, anziché strumenti di comprensione, fungono piuttusto da pericolose matrici di fraintendimenti ed equivoci". También a *realtà* se refiere Grossi, a una realidad de acceso así difícil, pero a su entender factible. A eso quiere venir el libro (24).

Es cuestión así, para Paolo Grossi, de comprensión intertemporal y lo es entonces de antropología histórica. La advertencia reviste toda su importancia si se tiene en cuenta, como igualmente Grossi subraya, que las construcciones jurídicas no son signos pasivos, sino categorías activas e incluso puede ser que constitutivas. Una diversa concepción de derecho nos brindaría acceso a una distinta estructura de instituciones. Si queremos decirlo a modo costiano, aunque Costa no parezca compartirlo por lo que hemos visto mejor desde luego en el prisma de Vallejo que en el de Paradisi, *semantica* es camino que conduce a *realtà*. Puede llevar a la realidad ajena extrañándonos de la nuestra. Donde de momento nos factura es a la imagen más agraciada de *Iurisdictio*.

Despejado el terreno de presencias indebidas, el panorama cambia de forma que facilita el cuestionamiento de la ecuación histórica entre poder y jurisdicción. *Potestas* no era *poder*. *Iurisdictio* ni siquiera sería *poder político*, síntesis suya, por no representar de derecho ni una cosa ni la otra, ni sustantivo que conduzca a apoderamiento ni adjetivo que derive de política. No es categoría que se sitúe en este orden de cosas. Ni sustenta soberanía ni mira a Estado. Puede que no fuera expresión de poder político de este género ni tampoco de otro ninguno o que no lo resultara tanto como de autonomía social y articulación entre autonomías bajo derecho. La comprobada desvinculación histórica entre orden jurídico y poder político, entre determinación de derecho y apoderamiento de instituciones así cualificadas, requiere que extrememos el cuidado en las propias equivalencias con categorías subrepticias por introduci-

(24) P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, pp. 11 y 13-15.

das con descuido y de contrabando. El Estado no sólo es hoy una particular entidad política, sino también una peculiar hipoteca mental. Parece que sólo sabemos concebir otras posibilidades de orden, incluso cuando se han experimentado en la historia, por medio de la asimilación o de la contraposición que también lo está presuponiendo ([25]). *Iurisdictio* significa en fin *jurisdicción*, pero no se traduce bien así. Es categoría merecedora como mínimo de todo un libro porque hoy es extraña, casi impensable en la entidad e inconcebible en la envergadura de otros tiempos.

El *Ordine giuridico* de Grossi se concentra en tiempo medieval entendiendo expresamente que el sucesivo, el altomoderno, ya resulta de Estado y soberanía. Siendo un manual, no sólo se trataría de la delimitación de materia y programa de un curso de derecho medieval precisamente. En los términos de incompatibilidad como se ha planteado el asunto, no quedaría cabida para extensiones modernas por muy sectoriales que fueran ni con todas las interfaces que se quieran en este tiempo como en el otro. Puede que sea cierto el detalle del impedimento e imposible por tanto la concurrencia entre el sistema de *Iurisdictio* y el de Estado, en cuyo caso los indicios de prolongación resultarían de verdadera permanencia y además de todo un sistema con exclusión precisamente de dicha sucesión temprana en el transcurso entre los tiempos que tenemos por medievales de una parte y por modernos de otra. Sería extremo cardinal para la propia imagen de *Iurisdictio*, pero el *Ordine* no lo suscita o incluso llega a bloquearlo. Para tiempo medieval, con el despeje decidido del terreno, he ahí en todo caso la proyección más nítida y fiel dentro de lo que cabe, la que talla el cristal y bruñe la luna antes de hacerse con la figura y exponer la imagen.

Tenemos el espejo incluso en formato de mano para más facilidad del contraste entre imágenes. Por Italia se ha producido

---

([25]) Insiste el mismo P. GROSSI, *Un diritto senza Stato (La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, en su *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milán 1998, pp. 275-292, primeramente en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 25, 1996. Y se ocupa, sin el sesgo de entrada política, de la otra categoría relevante, la dominical, o más bien igualmente, como la jurisdiccional, cabeza de toda una constelación: P. GROSSI, *Il dominio e le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milán 1992.

últimamente una proliferación de manuales de historia jurídica e institucional entre los que figura el *Ordine giuridico medievale* de Paolo Grossi. Hay donde escoger. Hagámoslo de forma que contemos con artilugio de doble luna, del par de dimensiones al tiempo. Prácticamente en las antípodas, para un buen dorso del espejo, tenemos las *Istituzioni medievali* de Mario Ascheri puesto que se caracterizan por entender y explicar que la historia de las instituciones no ha de identificarse como historia del derecho ni depender de ella, comenzando porque debe prescindir del *pensiero giuridico* incluso histórico. Ante todo se encontraría tal otra especialidad historiográfica con la conveniencia metodológica de atender fuentes plurales para la captación y estudio de una práctica efectiva sin privilegio de *pensiero* ni *semantica* ni de posición otra ideal alguna de ordenamiento ni cosa que se le parezca (26).

Para Mario Ascheri se trata ante todo de mirar directamente en plena cara a toda una *realtà*, aunque tampoco la entendida por Paradisi, la más simple del *specchio*, ni, aún menos, la trazada por Grossi o por Vallejo, la no tan sencilla o meramente especular de la antropología que ha planteado el primero o del acceso equivalente entre validez y efectividad que practica el segundo. Ascheri procede a una apretura de tuerca con giro exactamente inverso al de Grossi y Vallejo. Según su planteamiento, el de las *Istituzioni medievali* de Mario Ascheri, habríamos de prescindir metodológicamente de pensamiento. Dicho de otro modo igualmente negativo y siendo siempre sumarios, la compresión histórica habría de ignorar antropología ajena, la forma distinta de concebirse y expresarse humanidad en el pasado, esta diferencia entre culturas que parece de tal forma entenderse como irrelevante o tenerse incluso por inexistente. ¿Qué imagen arroja *Iurisdictio* en esta cara de otra luna? ¿Cuál puede realmente ofrecer en este otro cristal del espejo de mano con proyección más a la vista? Cuidemos y midamos las distancias. No

---

(26) Mario ASCHERI, *Istituzioni medievali: Una introduzione*, Bolonia 1994, no sólo el planteamiento de arranque, sino también el inicio del apéndice, *Consigli per una ricerca storico-istituzionale*, p. 351: "Al contrario di certe *storie* che hanno fonti specifiche, loro proprie, come la storia della teologia o del diritto — tratandosi di discipline già esistenti nel passato studiato —, le istituzioni (...) in principio non hanno fonti di conoscenza peculiari, come avviene anche per la storia sociale e politica".

estamos ante la otra cara del mismo satélite, sino frente a astros bien distintos en constelaciones además diversas.

La imagen resulta la lógica dados unos presupuestos. Poca le cabe y poquísima se le otorga en esta otra órbita del manual de Ascheri. Tratándose para tiempos todavía altomedievales de una práctica dominical del poder político, con esta referencia de partida similar a la de Paradisi, viene una apostilla: "Più semplicemente essi [i papi e i re] facevano (o si riteneva che facessero) oggetto d'un atto tipico del diritto privato (come la donazione e la divisione) il *dominium*, la *publica potestas*, ossia quel complesso di poteri pubblici che si chiamerà *iurisdictio* e molto più tardi sovranità", como también sigue una nota: "Perché l'atto di giudicare, di rendere giustizia, era considerato la più tipica espressione del potere sovrano (e non a caso oggi la giustizia, dice la Costituzione, si amministra *nel nome del Popolo italiano*). Sui percorsi della nozione v. P. Costa, *Iurisdictio*". He aquí en efecto otra imagen de nuevo, por más señas, nada agraciada (27).

El *percorso* es el paradisiaco entre *dominium* y *sovranità* con *iurisdictio* de por medio y tránsito más desahogado, aun con otro lapso de tiempo. La misma jurisdicción resulta *espressione del potere sovrano* pudiendo saltar limpiamente y así de forma que trivializa hasta tiempo constitucional: "Dice la Costituzione". ¿Qué espacio le queda entonces a la *Iurisdictio* de Costa, a su *semantica* que no parece ocuparse realmente de *percorsi* en tiempo ni en espacio, ni de transcursos ni de recorridos ni aún menos de saltos? No hay lugar y por esto la entrada es en falso. Pero obsérvese que la carencia no se produce ni la faena es que se cometa en el momento concreto de llegarse a *iurisdictio*, cuando resulta que se acusa la una y se consuma la otra. Está cantada de antemano por una determinada concepción de las instituciones que exige un tratamiento a espaldas de la mentalidad y con esto quizás también de la práctica de un tiempo y un espacio. Es el espejo y no el cuerpo, el cristal y no el objeto, es el objetivo en suma el que produce entonces, igual que la mirada, la imagen. Es óptica que permite la comparecencia de *Iurisdictio* como

(27) M. ASCHERI, *Istituzioni medievali*, pp. 137-138.

testigo adverso de sí mismo (28), algo que puede decirse, ya que se menciona la Constitución y para no invocarla en vano, bien poco constitucional.

Grossi por su parte insiste: "Ben spesso una specifica scelta tecnica nella costruzione d'un istituto giuridico è il segno d'una scelta più impegnativa avvenuta a livello del costume giuridico, ha una fondazione addirittura antropologica, attiene alla visione che una civiltà storica ha dei rapporti esenziali fra uomo, società, natura. È il terreno della mentalità, forza invisibile, impalpabile ma incisiva, che imprime all'universo giuridico un carattere preciso" (29). Llamémosle *antropologia*, denominémosle *mentalità*, hablemos incluso de una determinada *civiltà storica*, de civilización que es palabra mayor donde las haya, digámoslo como mejor nos parezca para hacernos entender, pero el caso es que existe una estructura de pensamiento bastante articulada en el caso del derecho por nuestro espacio europeo desde tiempos medievales sin lo cual no parece que quepa entenderse ni el orden ni la práctica de las instituciones.

Para el tiempo medieval que es el titular de *Iurisdictio*, así tenemos la cara de luna de espejo más cristalina e imagen de figura más diáfana. No nos llamemos a engaño pensando que, si no es común, está en trance de serlo y puede recibir ahora, con la reedición, el empujón definitivo para el despeje del terreno. En contra no sólo se topa con reflejos adversativos, sino también con trazas espectrales pues las hay que no ofrecen ni sombra en el espejo. No siempre tenemos imagen o a menudo sólo contamos con la que resulta en negativo, una previa a positivización ninguna, sin mera cita siquiera o con ella incluso. Entre tiempos bajomedievales y modernos, el escenario institucional de la historiografía convencional que pesa fuertemente en la especialidad rechaza por sí mismo el asunto. Frente a la presunción representada por Paradisi, a pesar de intentos esforzados y hasta melancólicos, una temática aún predo-

---

(28) M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno: Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, p. 122, sobre un "capovolgimento del rapporto tra *iurisdictio* e *potestas statuendi*" por el cual, asimilándose potestad jurisdiccional y poder legislativo, "il modello dell'azione politica no è più il giudicare, ma il legiferare: P. Costa, *Iurisdictio*", su cita única en este volumen.

(29) P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, pp. 6-7.

minante y todavía floreciente como la de los *origini dello Stato*, la de esta tamaña palingenesia con toda su parafernalia y todas sus secuelas, basta para hundir a *Iurisdictio* en la más absoluta de las miserias. El registro equivale entonces a la incomparecencia. No alcanza en caso alguno al argumento del drama (30). Entendido o descarado, incipiente o lanzado, el Estado sigue trazando el cuadro y diseñando el paisaje donde se sitúa una historiografía de las instituciones en un orden que se entiende político desde tiempo medieval y hasta hoy. Es el teatro donde *Iurisdictio* no tiene papel que interpretar ni juego que librar aunque se le conceda entrada y hasta frase. Su mejor lugar se halla entonces a resguardo y a la espera entre bambalinas (31).

Para una parte de la especialidad de la que podemos hacer gracia, aunque no huelgue, *Iurisdictio* no es más que fantasma, presencia sin cuerpo o incluso volumen sin imagen. Constituye parcialidad o en realidad mayoría que puede lanzarse a especulaciones y enzarzarse en polémicas sobre extremos cardinales como la estructura del orden bajomedieval, ya no digo del moderno, entre *ius commune* general en geografía europea y *iura propria* particulares, los territoriales entre muchos otros también corporativos, presumiendo sin ambages protagonismo de poder politico, cualquiera

---

(30) No faltan por tiempos recientes testimonios como el de un seminario en la Universidad de Chicago participando, cual aquí nos interesa, la especialidad: Julius KIRSHNER (ed.), *The Origins of the State in Italy. 1300-1600*, Chicago 1995, doblaje de materiales o los originales en Giorgio CHITTOLINI, Anthony MOLHO y Pierangelo SCHIERA (eds.), *Origini dello Stato: Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bolonia 1994, con mesa redonda sin comparecencia tampoco de la temática jurisdiccional porque se presente la jurisprudencial: *Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento*, 20, 1994, pp. 230-271.

(31) Véase la aparición de *Iurisdictio* a contrapié y como contrapunto, un tímido asomo cercano al mutis, en el escenario cuidadosamente delineado por Maurizio FIORAVANTI para la voz *Stato* de la *Enciclopedia del Diritto* que recoge en su *Stato e Costituzione: Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Turín 1993, p. 61. El desenlace de la volatilización de *Iurisdictio* puede sintomáticamente producirse con la reposición más resuelta de una teleología de Estado, aun con protesta ahora de rigor: Pier Paolo PORTINARO, *Stato*, Bolonia 1999, pp. 28, 51-53, 69 y 90-91. También se produce un efecto de sucesión por legítima ascendente a favor del *Ordine* de GROSSI solapando la *Iurisdictio* de COSTA: Giorgia ALESSI, *Il processo penale: Profilo storico*, Bari 2001, p. VI.

que sea la forma, y haciendo abstracción, aunque se le invoque, del escenario de época reconstruido por *Iurisdictio*. La visión jurisdiccional no puede decirse que haya calado en la propia especialidad porque cabe que haga acto de comparecencia (32). Buena parte de ella se comporta con este libro como si se tratase de una fábula. Con tantas manos como miradas, tenemos tanto brujas malas como hadas buenas entre blancanieves y cenicientas, bellas durmientes y caperucitas rojas, y *Iurisdictio* en la compañía como espíritu de cuento, el aparecido a quien delata la falta de imagen en el espejo cuando se le levanta el velo de la portada. No siempre se lee lo que se cita. Mas tienen su suerte las fábulas como su hado los libros. Hasta la ficción para la infancia, para quien no habla, representa realidad y es realidad ella misma incidiendo en realidades. Puede serlo y hacerlo, lo real, el pensamiento.

Hay también así apariencia. Porque la obra y su tópico puedan asegurarse una presencia en las exposiciones divulgativas de la especialidad y porque la remisión más o menos precisa y pertinente en el aparato de nuestras investigaciones alcance frecuencia, no por ello se tendría ni brindaría el signo ni la significación. El registro bibliográfico desde luego no basta. Hay referencias numerosas por traslaticias, inercia que amaga ciencia. Existe el fantasma sin imagen. La cita puede llegar a ser coartada más o menos perfecta de la falta de atención e incluso de la ignorancia más llana. Y en todo caso no

---

(32) No puedo asegurar que alguno no se me escape, pues mis conocimientos de *iura propria* son bastante limitados fuera de un espacio anacrónicamente español, pero, aparte insinuación de manuales como para Sicilia por ejemplo la del propio GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, pp. 134-135 y 255, el único intento que conozco de aplicación directa de lectura jurisdiccional a supuesto concreto, el de Castilla, de sistema que decimos de fuentes entre tiempos bajomedievales y altomodernos, inhabilitándose con ello el escenario trufado y arrastrado por posiciones y debates historiográficos, se debe a J. VALLEJO, *Leyes y jurisdicciones en el Ordenamiento de Alcalá*, en Frank WALTMAN y Patricia MARTÍNEZ DE LA VEGA (eds.), *Textos y concordancias del Ordenamiento de Alcalá*, Madison 1994, pp. 1-19, y *Relectura del Fuero Real*, en Andrea ROMANO (ed.), *"Colendo iustitiam et iura condendo": Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento*, Roma 1997, pp. 485-514. Para el caso siciliano ilustra el contraste a ambas bandas, por similar el castellano, patente en el mismo A. ROMANO, *Il "Liber Constitutionum": fra tradizione normativa e innovazione legislativa*, apartado de su *Introduzione*, pp. XXI-XXVI, al reprint de los *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III*, Messina 1999, pp. XIII-XLIII.

es igual llamar que responder, como tampoco cosechar por cuenta de resultados y a beneficio de inventario que dar trigo o maíz, para alimento como para siembra, como nueva semilla de antiguo género en orden al desarrollo ecológico, sin contaminación ni agostamiento, de nuestra cultura, la historiográfica. Han ofrecido de lo uno Bruno Paradisi plan y Mario Ascheri prueba que fácilmente podría multiplicarse; de lo otro, Paolo Grossi desbroce de terreno, António Hespanha extensión de cultivo y Jesús Vallejo arado a mano de la retícula de surcos que conocen por ahora mucho menos trasiego, bien que pueda ser también de trabajo seminal, como el que viene aportando Luca Mannori (33). Pueden los primeros prevalecer sin empeñarse o sin necesidad ni siquiera de proponérselo, pues suya es todavía la propiedad o al menos el dominio en grado superior que resulta el más intangible y hasta imperceptible. Para advertirlo y situarnos, hagamos un alto en el recorrido por la galería de imágenes y fantasmas, sólo una pausa pues aún falta el reflejo principal sin duda, el del propio Pietro Costa.

4. *Espejo e imagen, antropología y paradigma.*

La historiografía no es un artefacto que se construya mediante acumulación de materiales en bruto ni tampoco elaborados. La elaboración es ante todo de sí misma como urbanismo y arquitectura que precisan de planos y cálculos, de trazados y medidas, de líneas y proporciones no sólo además para edificios por separado, sino

---

(33) Luca MANNORI por lo citado, la *Preistoria*, por lo citar y por lo que no cito, pues no es caso de ser aquí exhaustivos ni siquiera con respecto a COSTA. Sin salirse todavía de la especilidad, no faltando seguimiento en la vecindad historiográfica, merecen agregarse Bernardo SORDI, *L'amministrazione illuminata: Riforma della comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milán 1991, p. 35 para la entrada de la *imagen*: "Sull'immagine della *iurisdictio* come base concettuale per descrivere la complessità dei rapporti politici medievali cfr. P. Costa, *Iurisdictio*; mentre sulla capacità di resistenza del 'modèle juridictionnel' nel 'domaine' dell'amministrazione di antico regime, si veda A.M. Hespanha, *Représentation dogmatique*", la edición de HEYEN; y con sustento similar como base también de partida Stefano MANNONI, *Une et indivisible: Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, Milán 1994-1996, vol. I, p. 13. Para fase postmedieval, en la vecindad historiográfica italiana cabe distinguirse Renata AGO, *La feudalità in età moderna*, Bari 1998, y Angela DE BENEDICTIS, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bolonia 2001.

para el universo entero y complejo, íntegro y cabal, del propio alzamiento. El desarrollo de la historiografía no es acumulativo como aparenta y a menudo pretende. La misma historia que producimos hoy constituye una actividad diametralmente distinta a la que se hiciera en tiempos de *Iurisdictio*. Allí se integraba en el propio orden jurídico como uno de los elementos incluso de su dimensión indisponible, comenzándose por relatos bíblicos, mientras que ahora, para lo que es por sí una profesión con la especialidad jurídica o también institucional si se quiere, sólo interesa si acaso, cuando no es historia gratuita y tampoco antiparadigmática, al arraigo y fomento de una antropología que, de resultar constitutiva, no es por lo que genera y construye, por lo que ella misma cultiva y produce, sino por lo que presupone y asume, por lo que reproduce y apuntala, como por ejemplo, sin ir más lejos, la propia y cara de la mentalidad y práctica de Estado. De eso tan feo del antiparadigma diré enseguida. La palabrota va a hacernos realmente falta.

Abundan y campean desde luego piezas de especialidad que vienen a sumarse sin mayores problemas a un acervo que se entiende de ciencia y a instalarse sin especiales dificultades en su seno. Causan la impresión de estar contribuyendo a un conocimiento y análisis del pasado cuando puede que se resuelvan en manifestaciones cifradas y ejercicios operativos del presente, como por ejemplo el consabido, el de Estado. Tal vez sean diagrama y panoplia suyas, propias de un ente político con su hipoteca antropológica, ingrávida ésta por inexistente aquel en otros tiempos, mas pesada ahora de forma que se imagina intemporal y no sólo así para su momento, con la recarga que esto implica, por mérito indudable siempre de la historiografía. Impera así un paradigma que tiene tal actividad por ciencia desinteresada y no, en modo alguno salvo casos hoy raros de alarde, por política empeñada.

Existiendo la convención profesional y funcionando el crédito social, no hace falta ni siquiera complicidad consciente y activa para situarse y desenvolverse cómoda y holgadamente en este universo paradigmático con éxito lisonjero de crítica e incluso provechoso de mercado. Los ejemplos que pueden multiplicarse también pueden ahorrarse. Andan a la vista. La historiografía también es una mercancía que mira a la demanda no sólo académica. Y la antropología opera sin necesidad de conciencia. No quisiera despistar ni confundir con la

terminología, que podría ser también por supuesto otra distinta. Procuro hacer uso de una que resulte en lo posible familiar para el lector o lectora de Costa. Cosa distinta pueden ser los conceptos. Digamos que el paradigma es imagen de la antropología. El primero es signo; la segunda, fondo. Ser significa aquí entenderse o darse así por entendido. Paradigma se entiende manifestación de antropología.

Vienen a veces, por situarse con decisión y coherencia al margen del paradigma vigente, libros incómodos e inasimilables, para los cuales el éxito pudiera consistir en un fracaso, el que acusara el acierto de no haber errado el objetivo. No es la fábula de las uvas que se antojan verdes, sino la historia del terreno que resulta infértil. Pésima señal sería entonces la de una excelente acogida, como estupenda en cambio la de que respirase por la sorpresa, pues no la herida. Pudo ser precisamente el caso hace tres décadas de la *Iurisdictio* del joven Costa. Ahí que llega el antiparadigma. Helo. De *paradigma* en tal sentido globalmente alternativo habla, con expresa aprobación suya, Vallejo (34). No es prole creada sin madre, sino *superiorem recognoscens*. Es criatura de padre reconocido y sin falta ni penuria de hermanas, pero extraña e incomprendida en familia por partida doble, en el seno de la extensa y política de historia como en el regazo de la nuclear y sanguínea de derecho (35).

Hemos visto en el espejo la mortificación y la irreductibilidad. Han sido posturas lógicas. No hay capricho ni arbitrariedad. Y se tiene buen conocimiento, si no de causa, de efecto. Paradisi está por

---

(34) J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada*, p. 154; reseña de COSTA, p. 460 y conclusivamente.

(35) Baste recordar como matriz la obra previa más netamente antiparadigmática de P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padua 1968, y como posición familiar los pronunciamientos respecto a base monográfica por parte de B. PARADISI, *Apologia della Storia Giuridica*, pp. 251-254, tan apreciativos como incomprensivos a mi juicio, reprochándoles a los estudios de GROSSI que no sepan plantearse ni exponerse como "specchio della realtà" o que se nieguen incluso a reconocer y proclamar que ello haría falta para el debido tratamiento de la propia significación del pensamiento. En el criterio de PARADISI, que nos interesa, como ya sabemos, por representativo del momento metodológico de tracto previo y predicamento resistente, ya nos consta la importancia del reflejo unilateral, como en un espejo neutro, pasivo e inconsciente, entre *pensiero* e *realtà*. Ahí tenemos el reproche que ha podido hacerse tanto a CORTESE como a GROSSI o extenderse también a COSTA, el de no reducir el pensamiento a *specchio*.

supuesto al tanto, pero pesa la antropología, la de Estado y corolarios en este campo de la historia constituyendo presuntamente el paradigma único y sin alternativa. El concepto global de la categoría jurisdiccional se toma desde luego en cuenta dándosele curso en la historiografía no sólo del *pensiero giuridico*, sino más latamente de las *idee politiche economiche e sociali*. Vaya un éxito redondo. ¿Qué más se quiere? ¿No es mucho? Tanto como resulta vano. He ahí también el terreno de un despliegue imposible para la constelación jurisdiccional. *Iurisdictio* queda emparedada como relleno de bocadillo entre *dominium* y *sovranità*, entre no-Estado-aún y por-fin-Estado-ya, reduciéndose a loncha de apariencia y sabor de engaño. Es encaje de lo más consecuente dentro del paradigma imperante, el que se presume único y demuestra incapaz de concebir otro.

En una confluencia un tanto inesperada, pero que tenemos constatada, la que se produce entre Ascheri y Paradisi, cabe que el primero no tenga por qué depender del segundo, a quien no cita ni en el punto ni en la coma, ni al respecto ni por el manual. Pudiera ser perfecta y significativamente que las salidas en realidad se les ocurriesen de forma autónoma sobre sedimentos de lecturas propias de la profesión, inclusive y así integrada, pues no de otro modo, *Iurisdictio*. Son las suyas imágenes debidas a artífices capaces, pero en industria de economía inhábil. Aquí y no allí tenemos la incomunicación. Es el paradigma historiográfico y no otra cosa, no el eventual fallo o incluso la interrupción de sintonía entre autores, lo que impide que la monografía objetora se integre de forma pacífica y no forzada en la corriente predominante del discurso científico o en éste así sin más, en lo que se tiene por ciencia adquirida y se toma por progreso acumulativo.

Nuestra monografía objeta paradigma proponiendo otro a la contra y sin concesiones. Es metodológicamente el patrón que identifica el hecho con el signo a nuestros concretos efectos historiográficos. Del pasado se tiene una semiótica y esto es lo que interesa. El resto puede pensarse que está perdido o que sólo sería si acaso cognoscible a través de esa misma semántica, pues otro acceso no habría. Aplicada la metodología al caso de la publicística medieval, resulta sustantivamente el paradigma jurisdiccional bien diverso al estatalista convencional y por completo extraño a su antropología. *Iurisdictio* nuclea el universo político de un pasado

europeo con la entronización que supone del derecho comenzando por la propia cultura generada y reproducida, asumida y representada, por juristas y congéneres, Bartolo y comparsa. Las miradas que comparten marco y prisma, presupuesto metodológico y consecuencia sustantiva, son naturalmente las que ofrecen la imagen más favorecida y agraciada. Están proyectando la arquitectura y delineando el urbanismo, concurriendo en fin a la recuperación del jardín y sus moradas, donde la pieza encuentra función y alcanza sentido. Son también lógicamente quienes tampoco dejan en conciencia de objetar el paradigma imperante.

Las imágenes resultan forzosamente diversificadas e incluso contradictorias con remisiones parejas, por estimativas usualmente, al original, *Iurisdictio*. Compañerismo obliga. De parte de la especialidad no conozco impugnación frontal alguna de esta obra de Pietro Costa. Sé de disgustos sentidos ante la ocurrencia con descalificaciones acto seguido de la secuela que deja colocada a la jurisdicción sobre la ley dibujando un escenario incomprensible para el jurista actual sin otro horizonte pensable que el presente, tipo que a menudo también representa, sin saber que habla en prosa, quien profesa historia del derecho o incluso la institucional que se cree independiente. No concibe otro argumento que el que conduce al protagonismo de Estado. Su crítica meramente reactiva, la que desahoga incapacidad propia para comprensión ajena, no ofrece noción ni siquiera con la suerte de interlocución por controversia que no siempre se tiene. Y no puede traducirse en positivo pues ya ha velado el negativo (36).

Hay recepciones imposibles que son presencias pasables. El espejo brinda la misma imagen arruinada conforme a una lógica imperante, la que no le falta desde luego al Estado contemporáneo nuestro. Ahí opera el paradigma dominante sabiendo expulsar regiamente disyuntivas sistemáticas y pudiendo adoptar paternal-

(36) En ocasión citada de horma ya de por sí problemática por pié forzado, la del *IV Simposi Internacional* sobre *El dret comú i Catalunya*, y en sus debates, pp, 148-154, puede verse la intervención en tal sentido reactivo de Benjamín González Alonso con Pietro Costa y Jesús Vallejo presentes y coloquiantes. Quien promueve y dirige estos simposios puede a su vez también ilustrar caso de cristal empañado hasta el extremo dicho de velamiento de imagen en negativo: A. Iglesia, *La creación del Derecho*, Madrid 1996. Merece citarse porque es más representativo y se quiere incluso identificativo de la especialidad.

mente elementos sueltos. *Iurisdictio* se hace presente en campo ajeno y en el propio, en uno como estudio de particularidades, las de semántica jurisdiccional cuando no incluso las de jurisdicción real, y en otro como propuesta de alternativa, la antiparadigmática nada menos, aquella para que le que se tiene no sólo alergia estacional, sino incapacidad visceral de aprecio.

¿Pudiera haber sido distinta, por mejor, la recepción de *Iurisdictio*? ¿Puede cambiar en algo a nuestras alturas? No depende del mérito del libro. No es que esta credencial no baste, sino más todavía, pues lo que ocurre es que no sirve. La ambición antiparadigmática tiene un costo que la ciencia paradigmática se cobra. Mientras que el espejo del paradigma no cambie, no habrá cambio de tornas. No cabe entretanto hacerse ilusiones de imagen. La cuestión es entonces de ambiente, el de hace unas décadas y el de ahora, pues no parecen idénticos. No hace tantos años imperaba con más suficiencia por nuestras latitudes el paradigma sustantivo de Estado y su poder cancelando el de jurisdicción y su derecho, como también el metodológico de abordaje ingenuo de los hechos brutos sin mediaciones de antropología cultural. ¿Qué bienvenida era de esperar en aquellas circunstancias?

Demasiado buena fue la acogida de *Iurisdictio* para las malas condiciones del ambiente. Eso es mérito propio, pues no es que en la especialidad precisamente hubiera mucha sensibilidad previa hacia el desafío paradigmático. Lo hemos constatado. No sé hasta qué punto resulta significativo lo que ha podido detectarse de una mayor receptividad en medios anglosajones primero y en los ibéricos luego. Por razones bien distintas, de tradición en el primer caso y de novedad en el segundo, mediante salida éste de unas dictaduras recientes, la portuguesa y la española, habría más sensibilidad jurisdiccional en ellos que en otros, que en los europeos continentales bien orgullosos por aquel entonces de los Estados propios. En Portugal y en España el respectivo realmente nos avergonzaba. Es un síntoma de sensibilizaciones diversificadas, aunque también pudiera resultar por supuesto, dada la parquedad de la muestra, cuestión de talantes personales, que también existen desde luego (37).

---

(37) J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada*, pp. 37-38 citadas, registrando para

¿Ha cambiado el ambiente? ¿Lo ha hecho de un modo significativo, esto es, potencialmente paradigmático? Algo, aunque no tanto, parece. Una arquitectura es ahora afortunadamente menos compacta y un urbanismo mucho menos rectilíneo. Hoy estamos asistiendo en nuestros medios jurídicos y contextos políticos a un cierta impresión difusa de perplejidad respecto a las virtudes del Estado y sus poderes comenzando por el de las leyes incluso con miras a libertades, cuando no es que ya nos encontramos con reflexiones conscientes y resueltas. Hay una sensibilidad que se recobra por atenderse a dicho mismo objetivo de unos derechos de libertad individual y comunitaria cuya composición práctica en toda su heterogeneidad de sujetos, por personales y por colectivos, y complejidad de manifestaciones, con libertades incluso potencialmente adversas entre sí, no cabe mediante el poder general de la ley y resulta factible en cambio por medio de la función de naturaleza intrínsecamente más limitada, por particularizada, que constituye la jurisdicción. En el lugar de leyes las jurisdicciones y por encima de ambas las libertades. La misma legislación puede y entonces debe volver a ser de planteamiento y ejercicio jurisdiccionales, *dicción* ahora constitucional, la de derechos de libertad. Y se suma el desarrollo de jurisdicciones internacionales sin pareja de poder legislativo, pues no lo es la práctica declarativa de derechos humanos, de los civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales, que así, a su modo, también resulta jurisdiccional, *dicción de derecho*. He ahí unas ciudadanías, unas políticas, unas economías, unas sociedades y unas culturas sometidas a ordenamiento jurídico para que respondan a libertades y no por otro fin ni con otro principio. No digo que el ambiente haya cambiado, pero se está aireando. La situación es lábil y fluida. A esto me refiero.

La reposición de *Iurisdictio* puede ser de lo más oportuna, aun versando sobre otro mundo, uno sin libertades en nuestro concepto

---

caso anglosajón el comentario de *Iurisdictio* por Walter ULLMANN, aun de publicación en medio continental europeo, *Tidschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 39, 1971, pp. 298-302, recensión diligente y muestra parca. Un repaso hoy de la historiografía anglosajona tanto británica como estadounidense sobre derecho bajomedieval y altomoderno no daría resultado muy halagüeño. Y no digo de la ibérica que en su momento, salvo inadvertencia, no fue ni para ofrecer una reseña u otro acuse de recibo.

actual que mira en primer término a individuo. ¿Ha de subrayarse también esto? ¿No es de lo más evidente? Pues claro es que no resulta lo mismo un jurisdiccionalismo y el otro, el histórico tan probado como extinto y el presente por experimentar al completo con elementos que ya están en práctica. Por supuesto que ha de distinguirse netamente entre *iurisdictio* perdida debiéndose en último término a religión y jurisdicciones posibles e incluso en algo ya actuales mirando ante todo a libertades, pero no es esto de fondo, por mucho que desde luego nos preocupe, lo que nos ocupa con exactitud en este momento (38). Lo hace la jurisdicción en sí como formalidad y más aún como sensibilidad, lo que no parece que sea poco. En derecho la forma es sustancia o puede serlo. Y la cultura constituye o puede hacerlo. Cabe que sea constitutiva. Dicho de otro modo, el poder expedito no es definitivamente, por muy bienintencionados que sean su concepto, establecimiento y ejercicio, todo ello, camino de libertad, mientras que la jurisdicción cabe que lo resulte incluso ya tan sólo por constituir modestamente garantía. El poder entonces funcional a libertades aún por dar tanto o más que a derechos ya dados, pero a unas y a otros con valor equivalente de principios constitutivos y títulos constitucionales, de causa así o no sólo como efecto del ordenamiento, ha de conocer a su vez una dinámica absolutamente dispar e incluso inimaginable para el jurisdiccionalismo histórico, aunque pueda entrar a su vez finalmente en su horizonte. Mas no vayamos a dispersarnos ni a distraernos a estas precisas alturas (39).

Hablo de sensibilidad antes también que de formalidad. Me refiero a su provisión y facilitación mediante la imagen cabal en lo que cabe, más precisa por reconstrucción semántica y menos distorsionada por proyección antropológica, de aquella *Iurisdictio* de otros tiempos,

---

(38) Combativo contra GROSSI y, por lo que ahora nos importa, contra el paradigma jurisdiccionalista, ofreciendo así la impugnación que no tenemos para *Iurisdictio*, M. ASCHERI, *Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna*, en *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 50, 1996, pp. 965-973. Aun más sumario, puede a su vez confrontarse, apreciando antropología histórica como también su duración y caducidad, J. VALLEJO, *El vértigo de los mil años*, en *Revista de Libros*, 13, 1998, pp. 11-13.

(39) Para no extenderme y viniendo al caso de literatura que estamos contrastando, remito a mi *a propósito* sobre *Assolutismo giuridico e diritto privato* de GROSSI: *La paix et la loi: ¿absolutismo constitucional?*, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, 69, 1999, pp. pp. 604-645.

del título y del objeto. Dije que el libro apunta para clásico y ahora se me entenderá. No ha sido licencia ni otro exceso de lenguaje. Si definitivamente en el futuro pasamos algún día del paradigma de poderes y Estado al de libertad y jurisdicciones, la rúbrica y la materia de *Iurisdictio*, aunque no sean de libertades de lo que adviertan ni versen, acabarán revelándose con toda su virtualidad tanto de potencia como de actualidad, porque de lo que tratan es precisa y preciosamente de formalidades. En el curso de la cultura jurídica y política, ¿no son los clásicos mayores los textos que están en el origen de un cambio de paradigma aunque en su momento realmente fracasasen de forma incluso estrepitosa? Otras obras del mismo Pietro Costa podrían ilustrarlo de modo incisivo (40). Tampoco sería la primera producción de juventud que se ganase la clasicidad.

Conoce la historia esos cambios, los de paradigma, con el efecto bastante fulminante no de arrojar bibliotecas enteras a la basura, pero sí de convertir contingentes completos de material vivo en materia muerta o que se mantendrá en coma artificialmente. Entonces, en un futuro quizá, la historiografía que nunca lo ha sido se convertirá en la publicística que siempre fue al tiempo que en esta calidad propia se quede obsoleta, material ya sólo para la historia y no tal ella misma. Ascheri, para diferenciar al máximo la institucional de la jurídica, asegura que ésta, al igual que la teológica, viene, como facultad concurrente al ordenamiento, de siglos hasta hoy, "tratandosi di discipline già esistenti nel passato studiato", el medieval. No creo que esta continuidad se sostenga ni para la teología. Para lo que ahora miramos, el cambio pasado de paradigma afecta sustancialmente, igual que al derecho, a su historiografía (41).

---

(40) Pienso particularmente en *Il progetto giuridico: Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, vol. I y único, *Da Hobbes a Bentham*, Milán 1974, el libro de Pietro COSTA que siguió a *Iurisdictio*.

(41) Para la confrontación en ese punto de la presunta continuidad de derecho como de teología, he reproducido con intención más de lo entonces necesario en la cita literal de las *Istituzioni medievali* de ASCHERI, p. 351. Y confróntese a su vez el *Ordine giuridico* de GROSSI, con la salvedad, al propósito, de los capítulos eclesiásticos más específicos, los cuales arriesgan, a mi entender, la imagen tanto de integración como de caducidad históricas de un sistema entre teología y derecho expuesto por la propia obra que así se singulariza realmente entre manuales. No era el caso de hacer un repaso de éstos ni siquiera para apreciar el perfil o el eclipse de *Iurisdictio*, como ya he advertido.

Iurisdictio podrá sobrevivir y rejuvenecer en un futuro. Lo hará como clásico si el cambio es el dicho, no desde luego en otro caso. De *Iurisdictio* tan sólo se trata. Su hado está todavía por verse. Reúne condiciones para la clasicidad también en el sentido de que crecerán y cundirán sus imágenes incluyendo las referentes al jurisdiccionalismo de libertades por poder constituir éste para hoy en adelante el escenario que le confiriera valor, imprimiese carácter e infundiere alcance, todo lo que en derecho encierra aunque de hecho no lo contenga. Es la suerte, ya sabemos, de los clásicos. Acaban diciendo lo que otros y otras dicen que dice, todo aquello que le endosan los demás y en especial quienes se mueven en su mismo campo de pensamiento y parcela de especialidad. Mejorará también ésta por el cambio de paradigma si llega a producirse. Acabará reconociéndose entonces en el espejo mismo de *Iurisdictio*, un clásico que podrá sobrevivir con holgura y enriquecerse de forma legítima pues, gracias a un éxito solamente discreto durante una fase a la contra, no parece que cargue con peso muerto de ganga. Habiéndose hecho con un pasado y enfrentándose a un presente, la obra sola se basta y sobra para asegurarse un porvenir. No necesita ni siquiera auxilio del autor.

Tómese como un envite personal. Apuesto a que la recepción de esta edición será más acogedora por menos insensible y no sólo porque Pietro Costa tenga ahora un nombre y fuera entonces, hace ya más de tres décadas, un primerizo, casi un chiquillo. *Iurisdictio* dejará de estar en compañía de cenicienta o de ser cenicienta ella misma, ya por fin librada de la servidumbre y la miseria nada menos que del paradigma, si se produce el cambio. Ya no recibirá trato usualmente no confesado de caperucita roja. Bien despierta la bella durmiente gracias al ósculo antiparadigmático y con blancanieves entre gente crecida y madura, estaremos saliendo por fin del cuento. Le vendrá de perlas pues no tiene necesidad ninguna de leyenda. Soporta la que le granjea fama de fantasma por no divisar imagen en el espejo. Pero ya sabemos que no vamos a ponernos a perseguir espectros. Tenemos todavía por mirar, que sea visible, la principal sin duda entre las imágenes, la del propio autor.

Respecto al cambio de paradigma que nos extraña de aquel mundo ofrece clave *Il progetto giuridico* de COSTA precisamente.

5. *El espejo y el silencio, comunicación reproductiva y signos oclusivos.*

Se me reprochará que una cosa es *Iurisdictio: Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale* de Pietro Costa y otra bien distinta la imagen entonces arbitraria que he proyectado con mi propio prisma, la que acaba situándose en la fábula de un jurisdiccionalismo ajeno a dicho título, no digo desde luego que al autor personalmente, pues éste no es el actual terreno, sino el de la obra. Porque en nuestro propio campo de clave historiográfica por tiempo ya contemporáneo no le hayan faltado ocasiones a Costa de someter a observación, "se non per il presente, al meno per il futuro, un sistema delle fonti radicalmente diverso" al legalista imperante con la alternativa de centralidad de la justicia como "momento resolutivo dell'esperienza politico-giuridica" (42), no por ello ha hecho profesionalmente suyo, quiero siempre decir de su obra, el motivo jurisdiccional de posibilidades más futuras, por inéditas como paradigma, que pretéritas ni presentes, quizás.

Su imagen de *Iurisdictio* no es la mía, quién lo duda, pero de imágenes en plural y solamente de ellas estamos tratando. Las advertencias las tengo hechas desde un inicio sin haberme excluido en absoluto ni entender que exceptuara al propio Costa. No íbamos a mirar el cuerpo vivo y erguido, sino la imagen en superficie plana y de dimensión duplicada, la doble faz, la agraciada y la desfavorecida, con la interfaz que se ofrece por una galería de cristales opacos y reflectantes inclusive esta representación penúltima, la mía, y no excluyendo ni siquiera la también posible del autor mismo, una última por principal. Dije que el espejo son los demás con antelación y no con exclusión, ante todo. Mi único descarte ha sido el de la obra ya independiente y de nuevo presente. Puede mirarla en la distancia del tiempo ofreciendo imagen propia su mismo responsable originario ya extrañado y ahora tal vez también tercero, aunque no uno

---

(42) P. COSTA, *L'interpretazione della legge: François Gény e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, p. 402-403, en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 20, 1991, pp. 367-495, con expresiva referencia al juez que no sólo para Francia representó entre siglos posición de derechos o incluso de intereses sobre leyes, "l'interessante episodio del giudice Magnaud: non un episodio di folklore giuridico, ma un caso di notevole importanza e risonanza".

cualquiera desde luego, entre obra y obrero, *Iurisdictio* primogénita y Costa joven. Todo llega, como ahora pronto habrá de hacerlo el momento de un silencio acreedor también de lectura por ser obra igualmente. No sólo es semántica el lenguaje.

Pietro Costa ofrece en efecto imagen sin parecer que tenga por qué identificarse a unas alturas con la criatura mayor de edad por sí misma y entre las suyas, *Iurisdictio*. La deja literalmente acomplejada, reduciéndola a la clasura de unos paréntesis, cuando vuelve al escenario pasado el tiempo: "Auspicherei dieci, cento, mille *microstorie*: intendendo per *microstoria* non semplicemente una storia dell'infinitamente *piccolo*, ma una storia dell'infinitamente complesso, che, come tale, non può essere plausibilmente narrato se non mutando la grandezza della scala" y que, como tal, "funzionerebbe anche como polo di gravitazione delle più varie costellazioni normative, dei più vari testi giuridici (e quindi certo anche dell'*interpretatio doctorum*)" (43), quedando así dentro de la suspensión del signo de paréntesis el material jurisprudencial de aquel *ius commune* situado entre *iura propria* con el que se construye el sueño de su *Iurisdictio*, aunque de esta misma, quizá entonces con sus buenos motivos, no venga a ocuparse de modo específico por la razón pertinente de que se asome a su campo. Costa no necesita de los demás para que su obra se silencie. La discreción le caracteriza (44). Podrá significarse su silencio por lo que encierra de convicción, pues no es pose en absoluto.

Estamos en el paréntesis. Se tiene a mano escape del que Costa se resiste a hacer uso: "Il pensiero giuridico, la dottrina che pensa lo *ius commune*, non è però soltanto dottrina, è anche ordinamento". Es ocurrencia que repudia y recurso al que no se acoge. No admite escapada ninguna a unas cotas de la aventura. Con esto, el propio

(43) P. COSTA, *Ius commune, ius proprium, interpretatio doctorum*, p. 35.

(44) En su trayectoria de producción intensa y medida, COSTA se ha encontrado desde luego con pie para no reservarse tanto de cara a *Iurisdictio* como ya hemos comenzado a detectar. Así, aparte de la reseña a la obra de VALLEJO ya elusiva a este respecto y alguna otra ocasión que todavía veremos, pudo tenerlo gráficamente con el comentario que reduce al mínimo sobre un título no histórico de literalidad jurisdiccional, *Dire la norme*, en *Quaderni per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 19, 1990, p. 616, pero no es en general estilo suyo volver sobre sus pasos a obras maduras y emancipadas. Tienen su hado.

autor empaña e incluso vela en mayor medida que nadie la figura en el espejo o al menos las imágenes que le han sido más propicias. "La mia impressione", nos confía, "è che la postulazione del sistema-ordinamento del diritto comune come condizione di comprensibilità del medioevo giuridico possa essere oportunamente messa in parentesi", en este paréntesis del que no hay salida visible pues queda pendiente de la susodicha microhistoria no se sabe si infinita (45). *Ius commune* es espacio de *Iurisdictio*, el orden general que determina la posición de autonomía de los *iura propria*, ordenamientos particulares no menos entonces jurisdiccionales. Dejando todo el constructo en suspenso, suspende Costa la propia obra. Es otra imagen que así inesperadamente se instala entre las que no favorecen ni agracian. Pero no constituye la última palabra aunque sólo sea porque *Iurisdictio* se reserva entonces y repone ahora. Tampoco lo resulta por otra razón, la de que el propio silencio pueda ser voz.

No lo es también porque *Iurisdictio* le sale al paso. Un autor tiene temas característicos suyos y recibe en ocasiones invitaciones para tratarlos. Alguna rara vez, pues no es proclive, Costa acepta. Viene así a ocuparse de otro motivo que le es querido, el del pensamiento jurídico como imaginación artificiosa, ejemplificándolo con su obra, inclusive de pasada *Iurisdictio*, la construcción que realizara la jurisprudencia histórica, y formulando una conclusión respecto a ésta: "Il giurista medievale, dunque, non operava 'conoscendo' un sistema di norme esistenti, ospitandole in un discorso che ne fosse lo specchio: sceglieva i propri testi e li interpretava scrivendo attraverso essi il proprio discorso di sapere. Egli non rispecchiava un mondo già dato, ma costruiva un mondo nuovo, costruiva quello che i semiotici (e i logici) chiamerebbero un *mondo possibile*" (46). He ahí todo un mundo hecho de palabras cuya relación actual con la realidad exterior es el silencio.

---

(45) P. COSTA, *Ius commune, ius proprium, interpretatio doctorum*, p. 37 y 41, con la escapada debida y reconocida a CALASSO como idea característica suya.

(46) P. COSTA, *Discorso giuridico e immaginazione: Ipotesi per una antropologia del giurista*, p. 22, en *Diritto Pubblico*, 1, 1995, pp. 1-34. Hay traducción conforme a la ocasión, *Discurso jurídico e imaginación: Hipótesis para una antropología del jurista*, pp. 179-180, en C. PETIT (ed.), *Las pasiones del jurista: Amor, memoria, melancolía, imaginación*, Madrid 1997, pp. 161-190, seguido de la suerte de un coloquio realmente animado que también se edita, pp. 191-214.

Que no hay *specchio* de fiar, porque toda imagen suma y sigue, ya lo sabemos. Ningún cristal es transparente. Dejemos también al margen otros aspectos incluso tan interesantes sustantivamente a nuestro asunto como la referencia que sigue, igualmente de pasada, a la extensión postmedieval de la *Iurisdictio* (47). A lo que ahora nos importa, el caso es que se mantiene la convicción de incomunicación y la impresión de impermeabilidad entre la realidad del pensamiento jurídico, cuyas manifestaciones textuales en buena parte conservamos, y otras realidades más tangibles o que lo fueron entonces y no pueden hoy palparse en modo alguno. Sin la experiencia, ¿cómo conocerla? Al respecto de *Iurisdictio* la respuesta resulta denegación con desmentido de las ilusiones imaginarias que ha podido despertar. Incomunicabilidad es el mensaje que nos comunica Pietro Costa, quiero decir su obra. Porque en el orden del pensamiento pueda haber comunicación efectiva, no se produce conexión con otros órdenes. La impresión de hacerlo es la ilusión que nos hacemos. De cara a unas realidades, como palabra es el silencio, silencio es la palabra. Hay consecuencia.

Puede que en la imagen cancelatoria se guarde un fondo constante de lógica como hilo grueso de cuerpo, rico de material y fino de trenzado a lo largo del tiempo y a través del rendimiento propios, los de Costa (48). Jesús Vallejo nos ha advertido de la

---

(47) Remitiéndose a la *Preistoria* de MANNORI y a una contribución que no he citado de A.M. HESPANHA, *Justiça e administração entre o antigo regime e a revoluçâo*, en B. CLAVERO, P. GROSSI y Francisco TOMÁS Y VALIENTE (eds.), *Hispania: Entre derechos propios y derechos nacionales*, Milán 1990, vol. I, pp. 135-204; véase también, por la compañía de otros textos propios y ajenos, en A.M. HESPANHA (ed.), *Justiça e litigiosidade: História e prospectiva*, Lisboa 1993. Para el contraste paradigmático de tiempo medieval, además de a *Iurisdictio*, remite a *Le situazioni reali* de GROSSI y a *Ruda equidad* de VALLEJO. Para referencia más fugaz al punto de partida jurisdiccional: P. COSTA, *Il modello giuridico della sovranità: considerazioni di metodo e ipotesi di ricerca*, p. 54, en *Filosofia Politica*, 5, 1991, pp. 51-69. No figura en una presentación de la investigación sobre ciudadanía, *Cittadinanza e comunità: un 'programma' di indagine storiografica fra medioevo ed età moderna*, en *Filosofia Politica*, 13, 1999, pp. 15-37, en cuya exposición cumplida la veremos resurgir, a finales de 1999, con todos los honores.

(48) P. COSTA, *Lo Stato immaginario: Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento*, Milán 1986, a efectos sustantivos, teniendo prosecución en artículos; a los propósitos de pronunciamiento metodológico, *Saperi, discipline, disciplinamento: Verso una 'nuova' storia della cultura giuridica?*, en *Annali della Facoltà di*

intransitividad misma de *Iurisdictio*. Con el término de confrontación que ya sabemos, el de *La norma giuridica* cortesiana, lo hace de una guisa terminante: "Cortese no toma excesivas precauciones en cuanto a la distancia que ha de separarlo necesariamente de las obras que constituyen el objeto de su investigación: el resultado que de ello se sigue es la llamativa ausencia de entendimiento de la realidad descrita como radicalmente diversa a la propia. Costa toma sus distancias: construye un metalenguaje propio para analizar el lenguaje jurisprudencial. Ambas obras así pueden ser cerradas, agotándose en sí mismas su objeto" (49). Según pudiera también ocurrir con la extensión temporal, aun aceptándola el autor, la imagen que hoy ofrece *Iurisdictio* de transitividad, de acceso a realidad por medio de pensamiento, cabe que sea de cosecha ajena, como mía por ejemplo sin ir más lejos. Pudiera ser dosis de clasicidad, una primera enriquecida y sin ganga. Mas Costa no da la bienvenida. Rechaza el honor de la proyección en obra propia. Lo que no se proyecta entonces y en tal caso es el paréntesis. El blindaje original ya estaría precaviéndose contra la adicción, produciendo deliberadamente el efecto de suspensión y silenciamiento. Desde la concepción de la criatura estaríamos anidados en un útero amniótico sin conducto avistable de nacimiento.

Costa no acepta sufijo en casa. No se pone a la cabeza de un costismo incipiente que siente ajeno. Corta de raíz. Se niega a ser clásico en vida con la pérdida de control que esto implica respecto a la obra propia. *Iurisdictio* no habría venido a brindar lo que realmente está prestando, un servicio eficiente de conducción hacia el pasado para la inteligencia sincrónica de realidad pretérica mediante el lenguaje propio, el suyo y no el nuestro, ya esto entre nosotros, aprendices de Costa, por supuesto. Porque el hecho fuera signo, no se establecería, incógnito el primero, comunicación. Entre ellos ya no cabría ésta o sería si acaso y con suerte tan marcadamente oblicua que estaría vedando lo que entonces resultarían extrapolaciones entre mentalidad y realidad, aun siendo la *realtà* la relativa de

---

Giurispruderza. Universitá di Macerata, 1989, vol. II, *Storia del diritto e teoria politica*, pp. 993-1027.

(49) J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada*, p. 395 ya registrada, pero sin cita literal.

un carácter normativo, ya no digamos otras, incógnitas prácticamente entonces para Costa. Habría de intentarse aquel acceso sustitutivo por el rodeo trabajoso de una microhistoria interminable a fin de poder plantearnos en algún momento imprevisible el abordaje de la misma correspondencia y el propio juego entre instancias de realidades. Mientras tanto, una historia jurídica, la que se ocupa de cosas del pensamiento como discurso así prácticamente autorreferencial, habría de resignarse a un determinado *mundo posible*, el mundo espectral de significantes sin significados, de signos cuya significación, como entonces la de *Iurisdictio*, ha de meterse entre paréntesis para quedar en suspenso sin plazo definido, si no cancelada pese a resquicios de expresión al exterior y atisbos de remisión al interior (50). Como macrohistoria o como historia sin más y sin prefijo, habríamos de callar. Todo es *semantica*, y silencio el resto, todavía todo.

Sería *Iurisdictio* fantasma de nacimiento o incluso de concepción. No habría tenido que esperar a unos cuentos para perder como espíritu sin cuerpo la imagen en el espejo. He ahí el registro civil de inscripción propia como anágrafe marcado por el signo del paréntesis. ¿Asistiría entonces alguna razón a Mario Ascheri en su reivindicación de una historia institucional de múltiples y variopintas fuentes tomándose distancias y situándose a espaldas de la cultura de autoridad pretérita? Pero el caso es que, gracias a la propia *Iurisdictio*, va el *pensiero*. Sirve y rinde. Costa no cultiva ni entonces ni luego otra cosa. De ello es de lo que se ocupa con predilección y solvencia el mismo Ascheri. Ninguno guarda silencio ni aun caso de profesarlo. Profesores, no callamos. Ni cejamos. Y tenemos además al menos el intento, no digo el logro pues soy parte interesada y juez parcial (51), de accederse a realidad por esa vía de pensamiento que

(50) P. COSTA, *Saperi, discipline, disciplinamento*, pp. 1013-1016, entre intentos de comunicación y constancias de ensimismamiento tras un repaso incisivo de las tendencias más relevantes al propósito, las de *histoire des mentalités*, *intellectual history* y *Begriffsgeschichte*, sobre lo que puede verse luego particularmente, a efectos no sólo informativos, Melvin RICHTER, *The History of Political and Social Concepts: A Critical Introduction*, Oxford 1995.

(51) Particularmente por mi contribución experimental a la extensión temporal del antiparadigma con objetivo militantemente transitivo y con la frustración de alcanzarlo, si acaso, muy a medias: *Antidora: Antropología católica de la economía moderna*, Milán

para la sociedad respectiva pudo llegar a ser antropología, bastante más que ordenamiento por su valor constitutivo en tiempos sin concepto ni práctica constituyentes. Algunos hemos emprendido con resolución el viaje proponiéndonos el desplazamiento no sabemos con todo si plausible o ilusorio ni adonde en realidad nos lleva. Ahí están, compartiendo perplejidades (52), otras imágenes más comunicativas o no tan intransitivas.

No tienen, no tenemos, la autorización de Costa, quiero decir siempre de su propia obra, de su producción escrita. Serían tales imágenes producto de una ilusión nada inocente al venir creada y regida, no por un distanciamiento que nos permitiera captar y comprender realidades extrañas, sino por una identificación con la que estaríamos sosteniendo y reforzando tradiciones disciplinarias. No habría otra. El mismo distanciamiento resulta así más que dudoso: "Non solo è problemático uscire 'fuori' dal discorso verso

---

1991, publicada también, lo que especifico para que se vea hasta qué punto soy juez y parte, en esta *Biblioteca per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, con cuyo *Centro* de producción colaboro regularmente desde 1976 mediante propuesta de GROSSI y también sintonía y hasta confluencia con COSTA. Ya coincidimos por aquel entonces, cual discípulos de un mismo magisterio a distancia en mi caso pues al asunto también me lleva la invitación del maestro, en el estudio de un tema y con la producción de imágenes respecto a un determinado cuerpo textual, el del iussocialismo y de un *iussocialista* además en concreto: P. COSTA, *Il 'solidarismo giuridico' di Giuseppe Salvioli*, en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 3-4, 1974-75, pp. 457-494, y mi edición y estudio, aprovechándole desde luego, de G. SALVIOLI, *El derecho civil y el proletariado*, Sevilla 1979. También hay encuentro respecto a *Iurisdictio*. Jesús VALLEJO emprendió su tesis doctoral sobre el derecho castellano medieval bajo la dirección de nuestro maestro común, José MARTÍNEZ GIJÓN. Cuando adoptó el mismo VALLEJO la decisión de mudarse del *ius proprium* al *ius commune* tras los pasos de Pietro COSTA, me pareció espléndido. De ahí resultó *Ruda equidad*.

(52) Puede revisarse también la cita ya efectuada del *Ordine giuridico* de GROSSI respecto a la dificultad de aprovechamiento sustantivo de *Iurisdictio* de COSTA, un obstáculo que así no resulta sólo de estilo, pues no es nada preterintencional. En la misma colección de *Lessico della politica* donde se comprende el *Stato* de P.P. PORTINARO citado, M. FIORAVANTI, *Costituzione*, Bolonia 1999, introduciendo el concepto constitucional por vía histórica y tocando el momento jurisdiccional, a lo que ahora se remite, pp. 31-33 y 66, es al tratamiento transitivo de *Ordine*, no al intransitivo de *Iurisdictio*. No son obras fungibles a más efectos todavía, como podemos venir constatando. Por ser legítima la sucesión, no deja de resultar problemática la sustitución. De GROSSI proviene justamente la iniciativa de esta reedición de *Iurisdictio*.

la 'realtà', ma è problematico uscire 'fuori' dal discorso-oggetto (il discorso interpretato, 'parlato', dallo storico) perchè il doscorso che lo parla, che lo interpreta, è assai più continuo che discontinuo rispetto ad esso, nella misura in cui entrambi si configurano come 'punti' di una tradizione disciplinare" (53). ¿Corremos realmente tamaño riesgo si practicamos el extrañamiento antropológico, si conseguimos guardar de forma controlada y consecuente la conciencia por ejemplo, sin ir más lejos, de que uno es el mundo de *Iurisdictio* y otro el de Estado, posibles ambos y así, historiadores de lo uno y ciudadanos de lo otro, iluminándonos con la confrontación paradigmática? ¿Es que esto, aunque se practique, no cabe? ¿No bastan como preservativos, inmunizadores y anticuerpos la advertencia, el propósito y la pericia, de tenerse y darse? ¿No es esa de la conciencia por delante del estudio la posibilidad que tenemos, si hay alguna, de ciencia en sociedad? (54).

No se hace ilusiones Costa porque haya gestado *Iurisdictio* ni porque su criatura las haya alimentado. Con sus imágenes agraciadas no se identifica nunca ni nos concede la venia. Parece pensar que en nuestro objeto, el de un orden social, no hay ciencia ni puede haberla. Entiende que no habría salida ya no sólo del discurso pretérito, sino tampoco del presente, condicionando éste al otro más que al contrario o concurriendo en todo caso ambos a unos efectos disciplinarios: "Non vi sarà, a questo punto, *una* storia del discorso giuridico disciplinare, ma tante storie quanti sono i discorsi disponibili ad una narrazione dotata di senso del discorso-oggetto". Le parece incierta hasta la posibilidad del antiparadigma y más aún a doble banda, "di un 'altrove', di un luogo 'esterno' alla tradizione, come l'espressione di una avventura critico-emancipatoria entro la quale una inedita reinterpretazione del passato potrebbe giocare un ruolo rilevante". Tenemos otra inesperada e innominada superposición de imagen con Ascheri, cuyo rechazo a la historia jurídica parece también basarse en su presunta continuidad de duración

(53) P. COSTA, *Saperi, discipline, disciplinamento*, pp. 1026-1027.

(54) Geoffrey HAWTHORN, *Plausible Worlds: Possibility and understanding in history and the social sciences*, Cambridge 1991. Para el tópico de los *mondi possibili*, COSTA se remite a Umberto ECO, *I limiti dell'interpretazione*, Milán 1990, bien que advirtiendo que no agota.

larga a través de siglos y con carácter disciplinario en el sentido doble de disciplina profesional y disciplinamiento social. Es algo que Costa, su obra, tiene comprobado. No parece haber ni en clave histórica ni en la jurídica, por lo que guardan ambas precisamente en común, antiparadigma que valga frente al *paradigma disciplinario*. La propia historia de pensamiento ofrecería comprobación suficiente, si no ya sobrada (55).

¿No trasciende una *semantica* con su *pensiero* a realidad exterior ya sólo por el medio virtual de la vertiente social del disciplinamiento? Disciplinado a su vez y como condición irremisible el pensamiento, de lo que no habría posibilidad en esta compleja dialéctica es de efecto antiparadigmático alguno. El paréntesis resulta círculo cerrado con siete sellos y encima vicioso por onanista sin posibilidad de compañía. Es el útero sin conducto viable de nacimiento. No habría otra para Costa: "Ció che però rende la dimensione utopica estranea all'immaginario del giurista è il suo carattere 'radicale' e 'inattuale': inattuale, perchè colpisce d'interdetto proprio quel presente in rapporto al quale, e solo in rapporto al quale, il giurista si disponeva a concepire il futuro; radicale, perché pretende di tagliare alla radice quel reticolo di poteri, ruoli, gerarchie (nei più diversi contesti, con significativa ricorrenza) costituisce il sostegno della legittimazione sociale del giurista e insieme il 'materiale' che il giurista utilizza creativamente nella sua narrazione". La figura de jurista y parece que con él o con ella la historiografía jurídica estaría profesionalmente incapacitada

---

(55) P. COSTA, *Saperi, discipline, disciplinamento*, dichas páginas conclusivas y las precedentes respecto a disciplinamiento. Para la expectativa antiparadigmática remite a A.M. HESPANHA, *Une 'nouvelle historie' du droit?*, en P. GROSSI (ed.), *Storia sociale e dimensione giuridica: Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, Milán 1986, pp. 315-340. La confluencia de imágenes a varias bandas no se corrobora por referencias mutuas, pues de ASCHERI, como para PARADISI, tampoco la hay en el punto, aunque la haya en la coma, a COSTA ni viceversa, salvo inadvertencia, pudiendo resultar también más significativa la autonomía relativa de ocurrencias sobre el sedimento ahora no poco sólido de la experiencia profesional de un carácter precisamente, si disciplinario, transitivo. Para prueba propia, P. COSTA, *Lo Stato immaginario*, o también *La giuspubblicistica dell'Italia unita: il paradigma disciplinare*, en Aldo SCHIAVONE (ed.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Bari 1990, pp. 89-145; *Lo 'Stato totalitario': Un campo semantico nella giuspibblicistica del fascismo*, en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 28, 1999, pp. 61-174.

para situarse en lo *inactual* y en lo *radical*, esto es, en lo antiparadigmático de pasado o de futurible. Resulta una condena a la clausura tapiada y a las galeras oscuras del discurso disciplinario sin esperanza realista de indulto ni posibilidad alguna de amnistía (56).

La sentencia se pronuncia en unas jornadas barcelonesas sobre *Pasiones del jurista*. Vallejo es el primero en interpelar. "¿Hasta qué punto es esta función del historiador-jurista una fatalidad? ¿Hasta qué punto puede sustraerse a ella? ¿Hasta qué punto la cumple?", interroga. Costa intenta una respuesta y se reserva una conclusión: "Es una pregunta objetivamente comprometida", compromiso para el que no ve, hoy por hoy, un horizonte. "¿Cómo se relaciona el historiador del derecho con el objeto de su conocimiento?", se pregunta para reiterar que del modo dicho para el jurista y no de otro.

Hemos entendido bien Vallejo y nosotros. No habría efectivamente para Costa diferencia significativa al propósito. En su caso, el profesional de la historiografía resulta "conocedor del pasado en tanto aquello que es" y parece que basta. No se manifiesta que en esto mismo pueda haber contraste de paradigma ni se concreta otra posibilidad alguna, aun dejándose como aludida: "Creo que de este destino el historiador del derecho no puede huir, al menos para quien comparte esa idea de historia del derecho conectada con el resultado post-positivista del avatar cultural", la continuidad disciplinaria (57). Mejor, entonces, el silencio, podríamos concluir también a nuestros efectos profesionales, pues el pensamiento está condenado a reproducirse a sí mismo como instrumento de orden, única posibilidad de expresión y comunicación que le cabe.

¿Mas reza esto para quienes no comulgan con la disciplina? ¿La indisciplina de los antiparadigmas no cabe en caso alguno? ¿No existe realmente escapada del discurso, apertura del paréntesis, vano de la clausura, amnistía de las galeras, conducto del nacimiento, luz del útero, ruptura uno a uno de los siete sellos del círculo vicioso y perversor? ¿No hay modo de batir la barrera del silencio igual que la del sonido, de atravesar el espejo para llegar no digo que al país de las maravillas, sino a un mundo posible de paradigma no único,

---

(56) P. Costa, *Discorso giuridico e immaginazione*, p. 34, concluyendo.

(57) C. Petit (ed.), *Las pasiones del jurista*, pp. 190-192.

sin la unidad disciplinaria, por la concepción, al menos esto, de alternativas? Sigo el ejemplo de Vallejo e interrogo, fuera y dentro de coloquio (58), por mi cuenta y riesgo.

La pregunta en singular, pues es una sola y el resto retórica, la hago así ahora. No estuve presente en la ocasión y no sé si entonces, en caliente, la hubiera formulado tan a bote pronto y frontalmente como Vallejo. En estas jornadas barcelonesas, Paolo Cappellini reabre la cuestión y Pietro Costa es abierta como la deja. Admite que no contamos con criterio seguro para distinguir de antemano entre cosas como utopía histórica y *progetto giuridico*, esto es, entre alternativa ilusa y contramundo posible. Con esto, cuando menos, deviene problemática nuestra reclusión disciplinaria en el discurso del derecho paradigmático frente a la posibilidad de historia de otro signo, el antiparadigmático (59).

En nombre de Pietro Costa no vamos a poner una conclusión donde él mismo no la acepta, pero junto con él nos cabe subrayar que el horizonte como queda es precisamente abierto. Permitámonos una cita extensa por no interferir el razonamiento: "L'idea di un sapere progressivo ed emancipatorio si legava di regola alla condivisione dei grandi racconti onnicomprensivi, si connettava in particolare con il modelo positivista e marxista e riberverava i suoi effetti sull'interpretazione storiografica legittimandola come capitulo di

---

(58) Estaba por aquel entonces en un foro italiano proponiendo para un debate que resultó frustrante, éste no editado, tal motivo de la función y la superación, esto segundo también, del disciplinamiento para la historiografía: *Lettura spagnola*, en *Storia Amministrazione Costituzione: Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica*, 5, 1997, pp. 263-293, concluyendo por mi parte: "Se la storia non si riduce ad uno specchio con il quale ci riconosciamo, impareremo a vedere nel presente e per il futuro qualcosa di più della nostra stessa immagine".

(59) C. PETIT (ed.), *Las pasiones del jurista*, pp. 211-214, con la referencia entendida naturalmente de *Il progetto giuridico* entre *Hobbes y Bentham* de COSTA, un antiparadigma en su momento y germen de nuestro paradigma actual. Las jornadas se organizaron por el editor, Carlos PETIT, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la concurrencia como ponentes de A.M. HESPANHA, para el amor, Aldo MAZZACANE, para la memoria, y Pierangelo SCHIERA, para la melancolía, junto a Pietro COSTA, para la imaginación como vemos. En palabras del editor, pp. 20-21, "la sola factura de este libro demostró entonces y enseña al lector hoy que es empresa hermosa y posible una antropología histórica y jurídica del amor, la memoria, la melancolía, la imaginación", al menos así de algunas *pasiones del jurista*.

una prassi di liberazione. La crisi di quei modelli ha senz'altro resa più problematica la connessione fra sapere storiografico ed emancipazione o progresso. In una prospettiva ermeneutica, forse il senso dell'operazione storiografica potrebbe essere riferito non ad un generale progetto emancipatorio, ma ad una più modesta e soggettiva, ma non trascurabile, logica del confronto: e si potrebbe pensare allora all'interpretazione storiografica como ad un esercizio di curiosità e di passione verso il diverso, il lontano, il difforme; un esercizio di comprensione trasculturale, simile nella sostanza al lavoro dell'etnologo, che acceta la sfida della diversità giocando non sul fattore *spazio*, ma sul fattore *tempo*" (60).

Entre historiografía y antropología de tradición similarmente disciplinaria y vocación ahora igualmente emancipatoria, entre cuestionamiento de ciencia y esperanza al fin y al cabo de moral, de una generosa moral cívica, conviene que ya libremos, bien que manteniéndonos, para ir iniciando la despedida, entre tan buenas compañías, la principal de Costa y la también preciada de quienes han venido sumándose más alguna otra que, por cercana, pueda salirnos al paso todavía. Bienvenidas siempre sean, como también habrían de serlo los encuentros, intercambios y entendimientos con "lo diverso, lo lejano, lo deforme" respecto a nuestras propias regularidades, cercanías y formas.

Mas aquí estamos en casa y casi en familia. Estamos viendo cómo nos aclaramos entre nosotros mismos para poder ver cómo nos comunicamos con todo el resto o incluso si la misma comunicación cabe. Pietro Costa no es que resulte optimista, pero no trata en lo más mínimo de hacer militancia o ni siquiera predicación de su pesimismo, si tal es el caso. Al final prefiere en efecto el silencio. "Fare un passo indietro" es movimiento al que está entonces dis-

---

(60) P. COSTA, *Storia giuridica: Immagini a confronto*, p. 94, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, LXVII-I, 1997, *Homenaje a Francisco Tomás y Valiente*, pp. 71-94, la larga cita precisamente concluyendo la presentación de lo que califica, con guiño por lo menos a la *realtà* negada, como "una proposta *anarchica*". La cita anarquista que me presta encabezamiento se formulaba en unos tiempos tempranos bajo la cobertura de que pretendía provocar tan sólo: P. COSTA, *Semantica e storia*, p. 64. Ya no es necesaria coartada ninguna a estas alturas. Desde sus años de fogueo, los de la *Iurisdictio* todavía, nuestro autor se ha producido con coherencia y en serio.

puesto como recurso de cariz *ermeneutico* de un método de fondo *anarquista* (61).

6. *¿Cruce al otro lado del espejo y ruptura de la barrera del silencio?*

Tomo el turno de palabra. Mi pregunta, sin retórica, ya he confesado que es una sola y de carácter nada privado. La formulo a toda la compañía. De todos y todas habla la fábula de *Iurisdictio* y sus secuelas, quiera o no reconocerse. He aquí de nuevo el interrogante. ¿Hasta qué punto estamos frente a toda una fatalidad disciplinar para la profesión de jurista en la que se incluye, mal que le pese o sin necesidad en todo caso de adhesión ni entusiasmo, la historiografía del derecho junto con la asimilada?

La historia jurídica o institucional, si no resulta gratuita y además abriga el empeño de no ser antiparadigmática, constituye ciertamente tal cosa, disciplina y disciplinamiento, asunción y respaldo, tampoco más, de antropología que se encuentra en la base de ordenamiento establecido. El problema se tiene con independencia de que la especialidad universitaria sea adicta, como también de que esté presente, se imparta y reproduzca ya como jurídica en jurisprudencia o leyes, ya como institucional en ciencias políticas o similares, ya como historiográfica en letras o humanidades, aunque la primera, la que tiene cuna y sede en derecho, sea siempre la más expuesta a disciplinarse y disciplinar por supuesto (62).

Lo gratuito y lo disciplinario, como también lo ingenuo y lo intencionado, andan mezclados y confundidos de forma un tanto inextricable y a veces incluso entrañable. No siempre es fácil discernir, pero los temores y preocupaciones del sector más escrupuloso de la profesión pueden estar completamente justificados. Conocen el percal. Entre gratuidad y disciplina, como también entre

---

(61) P. COSTA, *Storia giuridica*, p. 79: "Pensare in termini ermeneutici la storiografia significa fare un passo indietro dalla realtà al testo", como también así, aunque entonces con retorno, de la voz al silencio, permitiéndome por mi parte la paráfrasis. En estas *Immagini a confronto*, se trata de una ubicación en la *dimensione ermeneutica* como conducto de entrada hacia la *proposta anarchica*.

(62) P. GROSSI (ed.), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno: Strumenti, destinatari, prospettive*, Milán 1993, con dicho panorama amplio hoy conveniente y no significativo tan sólo del caso italiano, como tampoco deja de reflejarse.

ingenuidad y montaje, tenemos por ejemplo, sin ir más lejos, el intento actual de recuperación del *ius commune* cual tradición jurídica de la Unión Europea igual que antes del Estado italiano o también del alemán, éstos ahora cual especie de *iura propria*. Desconcierto y descarrío pueden recrudecerse y agravarse en el mismo seno de la especialidad porque tampoco está desde luego excluido que por dicho conducto y no por otro se planifiquen y produzcan instrumentos de lo más útiles y estudios hasta provechosos (63). Sin embargo, la situación no parece que sea tal como para llevar a extremos de desesperación o ni siquiera de resignación a la macrohistoria del derecho y las instituciones, a la historia jurídica y a la institucional, inclusive la política, de matriz necesariamente común y en beneficio al cabo mutuo, si concedemos que su objeto no es un orden por completo ensimismado como tampoco su pensamiento (64).

---

(63) De los que, por razón de fecha, no pudo beneficiarse *Iurisdictio*, pues estoy especialmente pensando en la empresa principal para la fundación en Frankfurt am Main de la dependencia histórico-jurídica del Max-Planck-Institut: Helmut COING (ed.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, Munich 1973-1988, vol. I, el medieval, conteniendo sin problema referencias a obras de 1969, pero invito a que se busque *Iurisdictio*. Cuenta el volumen con un índice de materias donde la voz ni figura mientras que hay despliegue tanto de *Lex* y *Leges* como de *Gesetz*, *Legge*, *Lei* y *Ley* no sólo por denominación pretérita de fuentes; o también vol. II.2, 1976, altomoderno con capítulo de ASCHERI que se integra y complementa, pesando el tracto, en sus *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bolonia 1989, donde, salvo inadvertencia siempre, *Iurisdictio* brilla por su ausencia, como pudiera ya hacerlo en el *Handbuch* pese a que ASCHERI, *Tribunali*, p. 11, señala que su aparato historiográfico llegó "in extremis" casi a la misma fecha de aparición del volumen, 1976. Y para no ofender a nadie conviene que añadamos que la casa madre de Frankfurt ya no es la misma. Como puede particularmente comprobarse por uno de sus medios ahora cancelado, el *Rechtshistorisches Journal*, su programa fundacional está siendo burlado y traicionado celebrándose esto como evento y logro felices: Douglas J. OSLER, *Crónica de una muerte anunciada*, en dicha revista, 18, 1999, pp. 61-63. Y para un encuentro crítico acerca del uso actual del derecho histórico con vistas europeas, Pio CARONI y Gerhard DILCHER (eds.), *Norm und Tradition.Welche Geschitlichkeit für die Rechtsgeschichte?*, Colonia 1998.

(64) A.M. HESPANHA, *Storia delle istituzioni politiche*, en el volumen de *Politica*, ed. Lorenzo ORNAGHI, de *Enciclopedia Tematica Aperta*, Milán 1993, pp. 69-82. En la especialidad es António Manuel HESPANHA quien con más experiencia y empeño ha reflexionado sobre la distinción de piezas y articulación de complejos entre textos y

No tiene por qué haber quiebra, pero tampoco suspensión de pagos con el concurso de créditos siempre prorrogable de la microhistoria y el riesgo de fraude que todo esto comporta. Remedios hay a mano y Costa no es ajeno. Somos deudores suyos aunque él sea mal acreedor y peor cobrador. Su obra reúne méritos que el responsable no da por buenos. Si no los repudia, es porque nunca los ha adoptado. No los autoriza para sí, para su propio trabajo, aunque no los desautorice para el ajeno. No se inviste de las imágenes proyectadas sobre *Iurisdictio* por muy favorables que resulten, como ocurre con las transitivas. Pero interroguémonos mirando la obra con independencia del autor. Aprovechemos su compañía sin comprometerlo. ¿Cabe toda esa confusión recién referida si con lo que tratamos y nos manejamos es con el antiparadigma, con esto mismo que ahí, en zona ajena, entre continuidades ayer y todavía estatales como ahora también y sumadas continentales, no resulta ni siquiera concebible y que en cambio parece que tenemos al alcance gracias, sin ir más lejos, a *Iurisdictio*? ¿Alguien piensa que bajo este título hay algo de disciplinamiento porque se ocupe de disciplina? Mas he de contenerme, pues tengo prometido que no entraré en sus páginas, la mejor forma de evitar el compromiso. Aquí está la obra repuesta para lectura e inteligencia. No quiero a estas alturas arrojar una imagen de *Iurisdictio*, la que se refleje en la superficie del espejo empañado precisamente por mi aliento, ni más ni menos costista, si esto hubiera.

No personalicemos las imágenes. Generalizo interrogantes por la elevación que Costa nos enseña o, aplicándome la lección, con independencia de que lo haga y de cómo lo hace. ¿De verdad que no hay escape? ¿Está el paréntesis realmente cerrado, como cuadrándose en círculo sus signos? ¿Han sido lacrados, uno a uno, los siete sellos? ¿No hay alguno ya roto? ¿Ninguno ha saltado? ¿No se vislumbra salida transitable de momento al menos para la vertiente investigadora de nuestra profesión historiográfica, no sé en cambio si para la docente, en cuanto tal y en el terreno del derecho que es también, si no se ensimisma, el institucional? Entre tiempos histo-

---

contextos referentes y tocantes a mentalidades, ordenamientos e instituciones, pero ya no hará falta advertir que no extrapolemos entre obras sobre todo cuando nos las vemos con la de todo un autor bien en singular y además Pietro COSTA.

riables, entre los medievales y los contemporáneos para el caso de Europa y sus expansiones pues difícilmente parecen serlo los anteriores, entre antiparadigma pretérito y antiparadigma futurible, ¿no hay compromiso ni faena que nos resulten más atractivos por menos autistas, por la razón y el logro de no negar ni obstruir, de admitir y franquear, dicha misma posibilidad de antiparadigmas plurales por pasado y por futuro? (65).

He hecho la salvedad de la enseñanza no porque la crea menester independiente ni tampoco subsidiario, sino, muy al contrario, por su importancia intrínseca y conexa como función nuestra de primer orden. A este respecto, comparativamente con la investigación, tal vez andamos retardados y poco conscientes, cuando no descuidados y hasta desentendidos. Los manuales y su proliferación constituyen testimonios, pruebas orales antes que escritas, sean de cargo o de defensa y no se sabe si fidedignas ni cuánto tampoco en la trascripción (66). Parece en todo caso que, tratándose de docencia,

---

(65) Como esfuerzos mayores, en nuestro campo profesional y entre autores citados, de relacionar para el pasado categorías con instituciones o unas instancias reales con otras dentro de la irremisible pérdida de la realidad sin más que supone la historia, A.M. HESPANHA, *Vísperas de Leviatán: Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid 1989; L. MANNORI, *Il sovrano tutore: Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (seccoli XVI-XVIII)*, Milán 1994, conteniendo éste, p. 408, síntesis apretada y bastante feliz de aquel modelo jurisdiccional de formación bajomedieval y prosecución altomoderna con interfaces a todo lo largo y no sólo en un segundo tiempo, aunque aquí también se refiera, como paradigma, al primero: "A sorregere questa costruzione stava il convincimento che l'autorità politica non fosse tanto chiamata a formare ed attuare un comune progetto di convivenza, ma a mantenere un assetto storicamente dato attraverso la ricerca di un giusto equilibrio tra le varie parti dell'ordinamento. Dal che si ricavava appunto non esistere alcuna difformità radicale tra l'attività del 'princeps' e quella del'ultimo dei soui baglivi, posto che ad entrambi era assegnato lo stesso compito di comporre i conflitti sociali tramite il richiamo di diritti e doveri già iscritti nell'ordine obbiettivo del mondo". La nota correspondiente, remontándose a *Iurisdictio*, no deja de recordarnos, con la deuda principal, lo paradigmático, el gravamen accesorio, lo temporal, para el inicio de levantamiento de la hipoteca. ¿Y no deja de coadyuvar a la operación liberatoria de pasado y de futuro la trayectoria hacia el presente de Pietro COSTA desde *Iurisdictio: Semantica del potere* hasta *Civitas: Storia della cittadinanza*?

(66) *Problemi e prospettive dell'insegnamento in Italia. "Storia del Diritto": articolazioni disciplinari vecchie e nuove*, ponencias, presidiendo Ennio CORTESE, de Raffaele AJELLO, Antonio PADOA SCHIOPPA y Mario SBRICCOLI, en P. GROSSI (ed.), *L'insegnamento*

las malas experiencias aventajan a los buenos propósitos. Ante esto no caben paréntesis ni sellos, suspensiones ni prórrogas. Aquí es perentoria la exigencia de responsabilidad que supere perplejidades. En este terreno de la enseñanza que como universitaria no guarda independencia con la investigación, no nos deberíamos permitir el más mínimo lujo de recreo ni por asueto ni por bureo. Profesión obliga. Aunque haya gente para todo y no falte quien se empeñe en convertir lecciones, cursos y libros en microhistoria insignificante, pues la hay significativa por supuesto desde la *Storia della colonna infame* de Alessandro Manzoni y hasta el día de hoy (67), nuestra profesión docente, para servir de algo, tienen que plantearse, manejarse y moverse, disciplinaria o indisciplinariamente, paradigmática o antiparadigmáticamente, por los dominios de la macrohistoria. ¿Y recinto sellado por salida bloqueada no puede traducirse a efectos prácticos para la propia enseñanza de la historia jurídica, ya no digo del derecho mismo, en disciplina sin más?

Con la escapada del paréntesis a la vista y a mano, concebible y transitable, aunque no aceptada o incluso tajantemente rechazada tal y como hemos sobradamente constatado, acabamos recalando en una verdadera seña de identidad que interesa al alcance de la obra, *Iurisdictio*, a pesar del escrúpulo del autor, Pietro Costa. "Il pensiero giuridico non è soltanto dottrina, è anche ordinamento", he aquí la salida del encierro como vimos. Pues puede efectivamente identificarle por lo que toca a la idea misma de eficacia normativa del objeto inmaterial, resulta también ocurrencia distintiva del *Centro per la*

---

della storia del diritto, particularmente la última, pp. 117-133, por la sintonía con motivos típicamente costianos para la especialidad cuya plausibilidad y practicabilidad también se debaten en otras secciones. Y la hay sobre manuales.

(67) Por eludir puras modas, identifico con toda intención para la mricrohistoria un término de partida más lejano, pues hace por encima de siglo y medio que MANZONI ofreciera en *La colonna infame* desgajada de *I promessi sposi* caso práctico de *iurisdictio* a pie de obra respecto a tiempo además postmedieval con mayor capacidad de comprensión que la historiografía coetánea y aún que la de hoy en parte nada desdeñable, inclusive no raramente la especializada, sin necesidad de la venia de Leonardo SCIASCIA ni de otra microhistoria más o menos literaria, bien que *La colonna* con el pequeño detalle de alcanzar el logro gracias en especial a un capítulo, el tercero, dedicado a jurisprudencia entre *ius proprium* y *ius commune*, esto es, también a macrohistoria. Si no hay realidad esperándonos a que paseemos un espejo o a que accedamos por acumulación de acercamientos, vale para toda historia.

Storia del Pensiero Giuridico Moderno, institución cuyo nombre no hace referencia a Italia ni a Europa porque es como tal, como empresa colectiva desde un inicio, ajeno a operaciones de recuperación disciplinaria salvo la profesional en particular y la cultural más en general con el riesgo siempre de la implicación. Su anuario, los *Quaderni*, son *fiorentini*, tampoco italianos ni europeos. Y no es un centro de filosofía, aunque pueda desde luego integrarla. Integraciones y relaciones especialmente las cuida con juristas sin más, sin necesidad de cualificación historiográfica ni filosófica. En sus inmediaciones y con su influencia se ofrecen buenos atisbos del jurisdiccionalismo de libertades: "Un soggetto, un diritto, un giudice", siendo el sujeto de partida del lema, no el Estado, sino el individuo (68).

Todo ello interesa. Costa es él mismo y también su medio, el susodicho centro a nuestros efectos. *Pensiero giuridico* se predica e importa a los efectos tales de su identificación e institución en el sentido y con el alcance de *ordinamento* o, si quiere evitarse este vocablo de connotaciones indudablemente anacrónicas y problemáticas, con la significación de cultura transitiva a la estructura de la

(68) Los *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno* y la anexa *Biblioteca*, cuyo catálogo figura al final del volumen, pueden ser el mejor testigo del propio objeto, así como de un desarrollo sostenido y ampliado bajo el signo de la continuidad, no habiendo por aquí programa fundacional que traicionar o burlar ni quien jalee y celebre la posibilidad. GROSSI se ha preocupado y ocupado de definir el *Pensiero giuridico* como materia historiografiable, pero estamos tratando de imagen de COSTA y sus circunstancias, no de otros ni de otras. El lema citado ("un soggetto, un diritto, un giudice" sin *una legge* intencionadamente en la trinidad), como también su sentido, contexto y reconocimiento incluso ("degli studi di storia del pensiero giuridico moderno, primi tra tutti quelli della fortunatamente ben desta scuola fiorentina"), lo tomo del *In limine* de Andrea ORSI BATTAGLINI a la revista de la misma Universidad de Florencia *Diritto Pubblico* encabezando el primer número que está aquí citado por la colaboración precisamente de COSTA, quien figura en su colegio consultivo. El mismo Pietro en más de una ocasión (*La giuspubblicistica dell'Italia unita*, p. 144; *Il modelo giuridico della sovranità*, p. 55; al menos), se ha remitido como momento y reto constitucionales a una formulación anterior del jurisdiccionalismo de libertades en el campo problemático de los poderes por parte del mismo A. ORSI BATTAGLINI, *"L'astratta e infeconda idea": Disavventure dell'individuo nella cultura giuspubblicistica*, en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 17, 1988, pp. 569-614, precisamente también en esta revista, luego recogido en su *La necessaria discontinuità: Immagini del diritto pubblico*, Bolonia, 1990.

sociedad, díganse estas cosas como se quiera. Ordenamiento indudablemente ni puesto en plural tiene cabida cabal para el mundo de la jurisdicción. La palabra no es que sea lo de menos, pero tampoco es lo de más. El sintagma titular de *pensiero giuridico* quizás tampoco cubra a satisfacción el anuncio, pero entonces, hace unas décadas, no sé si hubo y llegaron a barajarse opciones más sugestivas y ahora, a nuestras alturas, ya no parece que quepan dudas, salvo las heréticas que resultan bienvenidas, pues no hay dogma (69).

Hereje mayor, peligroso heresiarca, es precisamente Pietro Costa: "Il pensiero giuridico non esiste". La apostasía está confesa desde el momento fundacional de la imposición del nombre. Y parece haber también un mutismo significativo, una obra suya callada, esperando lectura de dicho mismo sentido. No hay discordancia, pues la misma palabra se entiende sonido del silencio. Con todo tendríamos que, si el paréntesis resulta una imagen insuperable, no lo es exactamente por la razón de que no hubiera fuga, sino porque no contendría nada que rescatar, realidad ninguna sustantiva ni posibilidad alguna de transitividad actual. Si una predicación tan aparentemente en falso entonces como la de *pensiero* presenta alguna utilidad de entrada para él, para Costa, sería por el pie que pudiera dar para la negación chocante, por lo que tuviese así de definitoriamente provocativo. Ya que no puede ser en salud a estas alturas del argumento, curémonos de espantos, si ya no lo estamos de sobra, y concedamos. Pudiera tener la herejía valor respecto a la confesión no sólo de cara o, ni mucho menos en el caso, a la contra, sino también y sobre todo en beneficio propio y común, no en detrimento ninguno como se ha encargado de demostrar, si hubiera necesidad de prueba, el mismo tiempo trascurrido, inclusive el discreto. ¿"De lo que no se puede hablar, debe callarse"? Pero el silencio resulta que también es lenguaje y además transitivo. No va a ser menos que el género infantil, el que presta voz literaria a quien no habla. Todo merece lectura pues todo tiene existencia y así, sin más requisito, significado (70).

---

(69) Respecto al término de *ordinamento* para significarse singular y precisamente la transitividad normativa de *pensiero* se muestra reservado hasta el propio GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, p. 234.

(70) P. COSTA, *Semantica e storia*, p. 64 ya citada, con la reserva mental respecto a

No hay peligro ni otro riesgo que el del único enriquecimiento claramente legítimo, el cultural. El *Centro* puede que asuma en efecto el sintagma por provocación, por la muy determinada de entender el objeto como *ordinamento* al tiempo y a la par que como *pensiero*, agregando y no sustrayendo ni por una parte ni por la otra, ni por pensamiento ni por ordenamiento, aunque sea lo primero lo que nombra e imprime. La fórmula de expresión simple, por referirse sólo a un extremo, resulta doble por compuesta realmente de ambos elementos, el complejo entre construcción teórica y derecho efectivo que la teoría en este campo puede suponer por sí misma sin pérdida de tejido, nervio ni médula ni para ella ni para el ordenamiento con inclusión desde luego de las instituciones.

Pensiero giuridico puede tenerse por más que pensamiento, ya sólo al ser jurídico, y por el mejor acceso, como quiera que se entiendan el manejo del superávit, pues no hay previsión de déficit en operación que enriquece y no hipoteca, y el tránsito entre instancias, entre pensamiento y ordenamiento, inclusive para todo ello, de cabo a rabo, la incomunicación de entrada como en el caso de Costa. Esto último todavía lo comprobaremos. Puede el *pensiero* resolverse también en acceso obligado, por no contarse con otro, en

---

la negación de existencia del *pensiero* confesa, como coartada, en texto: "La frase ha un carattere manifestamente provocatorio", y cobertura de nota: "Allo stesso modo in cui *pour la sémiotique, la littérature n'existe pas*", refiriéndose la cita a Julia KRISTEVA, *Semeiotikè: Recherches pour une sémanalyse*, París 1969. Es reflexión, como ya he recordado, de primera hora, 1972, número inaugural de los *Quaderni Fiorentini*. Por nuestras mismas citas pudiera pensarse que COSTA preferiría la expresión de *cultura giuridica*, sobre cuya *'nuova' storia* así entrecomillada se interroga, mas para connotarse la intransitividad de su posición es más sugerente el mismo término de *pensiero*. Y en todo caso ese sintagma de *cultura giuridica* como objeto de historia acababa de ser adoptado y ya estaba distinguiendo al grupo entonces nucleado y animado por Giovanni TARELLO en la Universidad de Génova. En cuanto al silencio de COSTA, creo que es obra la suya legible si el mismo se tiene, como integración, presente: véase por ejemplo entre las páginas de P. GROSSI (ed.), *Storia sociale e dimensione giuridica*, o désele también lectura a la misma discreción sobre el propio trabajo. Se sigue en parte y resulta incierto el afamado dicho del párrafo de arranque del prólogo del *Tractatus logico-philosophicus* de Ludwig WITTGENSTEIN, que reza completo: "Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen". Pero, como a COSTA bien le consta, la oscuridad, lo mismo que el silencio, puede por sí significar y ser así también efectivamente lenguaje.

cuanto que mentalidad, antropología e incluso, como nos dice Paolo Grossi, civilización, o tal vez mejor sería decirse cultura, una así particular y determinada. Efectivamente va el *pensiero*, no sólo forma de realidad, sino más que realidad desnuda potencialmente.

Grossi es el fundador del *Centro*, como también el director durante estas décadas, contando ciertamente con colaboraciones impagables desde un inicio como la más crítica, pero no menos constante y entregada, del mismo Pietro Costa. Conviene que haya herejes aunque no exista ni se necesite ortodoxia de escuela como sustento y medio de magisterio, según es saludable y además resulta el caso que también a este respecto se distingue. No hay aquí más confesión escolástica que el aprecio distintivo y diversificado por objeto de pensamiento y la lealtad mutua y probada entre sujetos de libertad. No toda escuela académica soporta la prueba decisiva de la determinación y la responsabilidad individuales ni tiene entonces capacidad de generar así un ámbito común para personalidades científicas bien marcadas (71).

---

(71) Pues me las vengo permitiendo ingenuas, prevengamos ironías maliciosas a las que más todavía se prestan estos agrupamientos. Sólo por la sede editorial, la *Biblioteca* anexa a los *Quaderni* como puede comprobarse al final del volumen resulta notorio que las obras italianas colacionadas en el apartado favorecedor y hasta embellecedor de imagen proceden de este mismo círculo nuestro de jueces y partes por turno y a un tiempo. Mas importa en el caso no sólo la filiación genuina o la afiliación adoptiva, como la mía, sino también y sobre todo base constitutiva y tenor operativo de la relación. No toda autorreferencia intragrupal es gratuidad remuneratoria por mucho que se presuma y pregone por quienes lo practican e imputan en el mundo académico. El sectarismo piensa que todo es secta, un reflejo especular que proporciona buena coartada. Pues no le sirve entonces la presunción de inocencia, de pensarse así que hace falta prueba para la defensa y de no tenerse de antemano por faltar lectura, invito a que se proceda con toda exigencia respecto al mismo cruce de nuestro caso entre notas. No estamos en presencia de las habituales citas con hueras fórmulas de pleitesía clientelar o para promoción codiscipular, sino ante conductos comunicantes por vínculos interactivos. Partiendo desde un arranque medieval del estímulo de *Iurisdictio* y mediante su transitivización con parabién del propio Pietro Costa en posición que por intransferible no resulta así incomunicable, contando además con la animación para la otra banda temporal, la más o menos contemporánea, de la obra igualmente en curso de Mario Sbriccoli, Maurizio Fioravanti, Paolo Cappellinni y otros en la escuela, y del trabajo no sólo escrito de Paolo Grossi respecto a uno y otro momento, Luca Mannori y Bernardo Sordi, quienes están ultimando una historia del derecho administrativo pueden haber iniciado para el tiempo altomoderno y su secuencia inmediata un giro decisivo en la

Iurisdictio nació cuando aún no lo había hecho el *Centro* y renace ahora bajo sus auspicios. Es justo por origen y destino. Se trata de una adopción debida por legitimación consecuente (72). El libro ha sido vástago adelantado, pues no prematuro, y además nada pródigo de este hogar, el suyo por afecto y no por refugio. Y la fundación formal de la familia ha merecido la bendición de la fecundidad. El *Centro* es prolífico. Entre aquellas fechas y éstas, ha dado más que pruebas. Se reproduce produciendo obras y autoridades, también figuras e imágenes. He ahí la del propio Costa y su *Iurisdictio* con el requerimiento hecho suyo de decenas, cientos, millares, todo un despliegue sin restricciones ni condicionamientos salvo la preparación y la solvencia entendidas en macro como también entonces en micro, a escala mayor como a la menuda con sus espinosos nexos, intrincadas relaciones y peliagudos complejos, todas las interfaces de mundos reales, inclusive los talantes personales, pues existen. Lejos de mí la tentación de adentrarme por andurriales tan endiablados, he contemplado imágenes varias y sumado una sola, la mía y no suya ni tampoco vuestra, ni de Costa ni de la lectura, cualquiera que resulte, cómo podría. No se me pasa por las mientes aunque lo tenga ante la vista. El solapamiento es costumbre vana en estos menesteres de saludo y compañía, no digo

---

percepción historiográfica del escenario institucional en un orden que se entiende de planta política y resulta de entrada jurisdiccional, ni más ni menos y aparte siempre interfaces en manejo y tránsito. El volumen a dos manos acaba de aparecer colmando expectativas con penetrante incidencia en el paradigma jurisdiccionalista: L. MANNORI y B. SORDI, *Storia del Diritto Amministrativo*, Bari 2001.

(72) Podrá tratarse también de justicia para una política de citas, cuyo andamiaje hace, pues sustenta, la obra. Recorriéndose las remisiones de las nuestras, las de quienes figuramos en el catálogo del *Centro* sin ir más lejos, cabe incidir en lo que ya he observado acerca de que *Iurisdictio* viene sufriendo una presión hacia el mutis por las dos bandas de tiempo, la medieval representada ahora por el *Ordine giuridico* de GROSSI y la moderna encarnada sobre todo por HESPANHA. Yo mismo, desde que apareciera la *Ruda equidad* de VALLEJO, con su carga de transitividad y su propio reconocimiento de deuda respecto a COSTA, he tendido a citar al primero en exclusiva para aquel paradigma jurisdiccional. El solapamiento y la sustitución, como la ignorancia y el olvido, pueden ser ley de vida historiográfica, pero no en todo ni siempre justa. Si hay libros fungibles, lo que es dudoso, sólo son, por prescindibles, los plagiarios, los extractores, éstos cuya copia es de materiales en directo, y otros refritos que también suelen delatarse por las propias citas en bruto o en vano.

de aval y respaldo porque no es ni por asomo el caso. ¿Cómo podría?

Si no mediaran otras consideraciones que ya han podido quedar de manifiesto, comencé a interesarme en la especialidad el año de la aparición de *Iurisdictio*. Al efecto soy discípulo que aporta en total poca cosa, escasos reflejos cristalinos entre trayectos especulares por galería de proyecciones en dimensión plana y doble. Con esto cubro la meta. Por miramientos de protocolo y sin miras de escatología, no debo más. Si parece o resulta de otro modo, conclúyase que he cometido el exceso de pasarme, pero no el de endosar nada a nadie. Se trata tan sólo de imágenes en mi retina, en el espejo que somos los demás y por tanto cada cual. Y ante todo, para proseguir cuenta y modificar saldo, obra y autor, *Iurisdictio* y Costa, ambos cuerpos se encuentran por fortuna enteros y erguidos ante el cristal interactivo con visión y voz propias en el observatorio y concierto del acreditado centro florentino. El mayor y más anarquista de los heresiarcas, Pietro Costa, pasa ahora a hacerse cargo de sede primada, la dirección de los *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno* desde el número 31, correspondiente al año 2002. Inaugura convocándonos a una entrega especial sobre la construcción europea. Dada la sede, el *pensiero giuridico* se entiende siempre vía de acceso. Como hereje consciente y anarquista responsable, quien duda de la entidad propia de las criaturas inexistentes sabe de su arraigo social y juego histórico. Una cosa es descreer y otra bien distinta ignorar. La humanidad da existencia operativa a peores cosas desde luego que el pensamiento jurídico.

7. *¿Travesía entre* Iurisdictio *y* Civitas?

Pongamos punto, pero seguido y no aparte. Así es desde luego para el propio Pietro Costa, esperemos que no sólo. Ahora tal vez cundan las imágenes por impulso de la reedición de *Iurisdictio* apuntando y lanzado definitivamente a la clasicidad que, junto al posible cambio de paradigma haciendo del jurisdiccionalismo patrimonio común y vivo, haya de implicar la pérdida ya completa e irreversible de control de la obra por parte de su autor. Y queda todavía por mirar aquí, pues ya existe, una imagen ultimísima de prisma propio, quiero decir de visión y voz del mismo Costa. Tras

los treinta años cumplidos y redondos sin encuentro directo y franco, se lleva a cabo la visita a *Iurisdictio*, el mayorazgo propio ni prematuro ni pródigo. Para la criatura al menos, si no también para el progenitor, pudiera el reencuentro representar evasión de los signos del paréntesis, ruptura de la barrera del silencio, cruce al otro lado del espejo, comunicación de pensamiento con realidad externa además de con la propia.

Civitas concierta la cita. Es la obra actual de Pietro Costa. El acontecimiento del reencuentro con apertura del paréntesis, si tal resulta, se produce por volverse a la contemplación de fenómenos como aquel de la concurrencia desde tiempos medievales de *ius commune* y *iura propria*, con generalidades, particularidades e incluso posibilidades de menudencias, historias macros y casi micros entre el derecho y las instituciones, sin perderse el largo hilo y retorcido ovillo de la *Storia della cittadinanza in Europa*, dicha *Civitas* ([73]). Al propósito y con la ocasión, Pietro Costa parece finalmente resolverse por la escapatoria efectiva respecto al paréntesis metodológico por medio de una apertura operativa a la posibilidad transitiva de miras ahora diacrónicas. Está introduciendo y penetra en una historia de la ciudadanía que interesa neurálgicamente a nuestro presente. Así se pronuncia con referencia a tal dialéctica pretérita entre ordenamientos sincrónicos: "Il terminechiave diviene a questo scopo *iurisdictio* che, valendo come sintesi dei poteri di governo, di amministrazione, di giurisdizione, si presta a rappresentare, insieme, l'unitarietà del processo politico complessivo e i momenti di autonomia". La primera autoridad, para no defraudar, ha de ser desde luego la propia, aunque ya sólo en apariencia, pues definitiva y completamente, tras la liberación de

([73]) Está citado desde el comienzo el primer volumen, de 1999, *Dalla civiltà comunale al Settecento*. Para la envergadura de la obra, los siguientes han ido apareciendo realmente a buen ritmo: II, *L'età delle rivoluzioni*, 2000; III, *La civiltà liberale*, 2001; IV, *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, 2001. Felizmente no se ha seguido la tradición académica de grandes obras quedándose en un volumen primero, aun contándose con ejemplos tan egregios en nuestro campo y para nuestra materia como el de Francesco CALASSO, *Medio Evo del Diritto*, I, *Le Fonti*, Milán 1954, uno de los mayores responsables, si no el que más al menos en Italia, de la limitada imagen medieval de un mundo jurisdiccional.

esta nueva licencia en compañía, deja de pertenecerle: "Cfr. P. Costa, *Iurisdictio*" (74). Hela.

Hela aquí precisamente. La reposición de *Iurisdictio* en el momento de la posición de *Civitas* puede causar una sana perplejidad, pues la segunda está transida de transitividad y la rezuma. Se trata en efecto de una magna *Storia della cittadinanza in Europa* con el pensamiento jurídico como elemento pacífico de acceso y tránsito (75). Ahí tenemos viva y coleando a la criatura cuya misma existencia seriamente se negaba. Era la cancelación más radical y el bloqueo más consecuente de la transitividad. ¿Cómo podía conducir a nada algo, cual el pensamiento, que no tiene consistencia por sí mismo? ¿Qué medio de transporte sería éste para trasladarse a la historia, de vuelta al presente ni a sitio otro alguno que se antoje? *Civitas* ha sido concebida bajo "l'insegna della difficile scommessa di progettare e di realizzare una 'città dell'uomo' capace di superare le drammatiche fratture che avevano minato la possibilità stessa della convivenza" a lo largo de la historia europea. Esta *Storia della cittadinanza* viene directamente presidida por tal compromiso cívico transcendiendo nihilismos metodológicos. No parece que haya ni quepa entonces lugar alguno para la intransitividad del pensamiento y, aun menos, del jurídico. Tránsito y acceso alcanzan plenamente a la categoría misma y al mundo propio de la *iurisdictio* aunque su

---

(74) P. COSTA, *Civitas: Storia della cittadinanza in Europa*, I, pp. 30 y 594, añadiendo acto seguido "Vallejo, *Ruda equidad*", esto es, para el mismo tiempo medieval y mismísimo género de materiales jurisprudenciales, la proyección más decidida de transitividad para entonces y contraposición respecto a hoy, la operación en suma que pueda sacarnos de nuestro útero imaginario por el conducto paradigmático. Y no olvidemos que, con vínculos interactivos de radio no restringido al *Centro*, el parto de *Ruda equidad* guarda deuda, aun reluctante el padre, con la misma obra de Pietro COSTA, *Iurisdictio: Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-1433*.

(75) Como obra de años, la *Storia della cittadinanza* ha venido anunciándose, así, además de *Cittadinanza e comunità* citado o, con anterioridad, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica*, en Danilo Zolo (ed.), *La cittadinanza: Appartenenza, identità, diritti*, Bari, 1994, en ocasión señalada: P. Costa, *A proposito dell'idea moderna di cittadinanza: un itinerario illuministico*, en *De la Ilustración al Liberalismo: Symposium en honor al profesor Paolo Grossi*, Madrid 1995, pp. 299-316. Pero ahora no es el momento de *Civitas*, sino de *Iurisdictio*. Este último apartado ya es breve.

comparecencia expresa de cuerpo entero no pase realmente de sumaria ahora (76).

Permítaseme también el recurso a la provocación cuando nulifico finalmente con ese desahogo una metodología que, negándose ya ella a sí misma, ha rendido frutos tan espléndidos como esta misma *Iurisdictio*, obra ajena definitivamente para el propio Pietro Costa. Lo es en general de modo que tal vez ya no debiera. El nihilismo metodológico nos lo permitimos fácilmente cuando un asunto se tiene por extraño, cual la *Iurisdictio*, pero no cuando se toma justamente como propio, cual la *Civitas* en cuanto que *Cittadinanza*. Un compromiso cívico que procede de lejos ha podido llegar por fin a cuajar en el giro metodológico que ha venido incubándose, si todo ello es el caso y no nos encontramos por tanto ante una ruptura epistemológica. Puede que estemos ante posibilidades saludables que la reposición editorial de ahora tal vez contribuya a concretar y animar. Si viniéramos a situarnos en el horizonte actual, como *mundo posible*, de un jurisdiccionalismo constitucional, quizás entonces *Iurisdictio*, permaneciendo extraña como debe, no nos resultaría tan exótica. Caso de decidirnos, pudiéramos seguramente toparnos por entre las circunvalaciones y los recovecos de nuestra propia historia europea con verdaderas sorpresas como la de constitucionalismos de planta jurisdiccional bajo la presidencia nada medieval de derechos de libertad (77).

---

(76) P. Costa, *Civitas: Storia della cittadinanza in Europa*, IV, p. X. Tras *Civitas*, ya tiene Costa enseguida publicada obra ulterior también en lo que respecta a la temática: P. Costa y D. Zolo (eds.), *Lo Stato di diritto: Storia, teoria, critica*, Milán 2002. Y ya he hecho referencia a los planes para los *Quaderni Fiorentini* del 2002. Respecto al tenor de la cita, no se ponga en duda que, para la propia obra, *città dell'uomo* no es menos *città della donna*, de todas como de todos: P. Costa, *Civitas: Storia della cittadinanza in Europa*, II, pp. 69-76 y 389-391; III, pp 363-403. En lo que respecta a la presencia más bien sumaria, obsérvese que el *Indice degli Argomenti* del primer volumen, el que cubre periodo jurisdiccional, no contiene la entrada de *Iurisdictio* ni similares como pudiera ser la de *Giurisdizionalismo*, sino en cambio la más clasicona y equívoca de *Giusnaturalismo*. No se me escapa que la taxonomía tiende sus trampas: por *jurisdiccionalismo* en un índice italiano de materias se entendería una tendencia de relaciones entre poderes políticos y eclesiásticos antes que una caracterización más de fondo de todo un sistema jurídico.

(77) En términos de polarización en cambio nos hace la presentación, con un plural ("noi *moderni*") de distanciamiento explícito ("per amore di didascalica contraposizione

En fin y en suma, el ninguneo metodológico no se tome sino como una fórmula de invitación, según se me encarga y asumo, a la lectura y la reflexión. No olvidemos. El tiempo no transcurre en balde. Al cabo de más de treinta años, la *Iurisdictio* de Pietro Costa pasa no sólo por toda la obra intransitiva del mismo autor, sino también por obras transitivas de otros, como la *Ruda equidad* de Jesús Vallejo y el *Ordine giuridico* de Paolo Grossi. Es bueno que la investigación sea práctica solitaria, pero por fortuna condenada al trato con los demás comenzando por la imagen propia en el espejo ajeno.

BARTOLOMÉ CLAVERO

---

ma senza troppe forzature"), el propio Pietro COSTA, *Lo Stato di diritto: una introduzione storica*, p. 92-93, en P. COSTA y D. ZOLO (eds.), *Lo Stato di diritto*, pp. 89-170: "Il rapporto fra potere e ordine assume nell'universo medievale un andamento speculare a quello que (noi 'moderni') siamo indotti a ipotizzare" por cuanto que para dicho tiempo que se caracteriza todavía como medieval "il potere ha la sua emblematica espressione nella *iurtisdictio*". Sin decidirse por otras potencialidades en su recorrido crítico hasta nuestro momento, concluye COSTA acompañándose de VOLTAIRE: "Ma ancora una volta — disse l'Europeo- quale Stato sceglierestе? Quello dove si obbedisce soltanto alle leggi, rispose il bramino (...). Ma dov'è questo paese?, disse il consigliere. Il bramino rispose: Bisogna cercarlo". Donde regía la *iurisdictio* podía estar a la vista y no necesitar afán de búsqueda.

Post-fazione

1. Di fronte alla ristampa di una sua opera l'autore potrebbe (dovrebbe) semplicemente tacere. L'accoglimento di *Iurisdictio* nella collana dei « Quaderni fiorentini » è però non già un mero fatto editoriale, bensì un evento 'amicale': è un evento che nasce da una proposta di Paolo Cappellini, riceve l'appoggio dei redattori dei « Quaderni fiorentini » e dei membri del "Centro Studi", si realizza grazie al determinante intervento di Paolo Grossi e si traduce infine in una pubblicazione preceduta dalle prefazioni di Ovidio Capitani e di Bartolomé Clavero, che costituiscono il decisivo 'valore aggiunto' dell'opera. È l'amicizia la motivazione che presiede alla ristampa di *Iurisdictio* e la mia postfazione potrebbe esaurirsi nel sottolineare la valenza 'amicale' di questa iniziativa e concludersi con un semplice e forte 'grazie'.

A distogliermi da un uso così parco della postfazione interviene però il fatto che gli autori delle prefazioni prendono troppo sul serio il mio vecchio libro del '69: non solo lo rileggono con l'attenzione che nasce da una generosa amicizia, ma lo assumono come occasione per sollevare problemi di grande portata, contribuendo in modo determinante a renderlo di nuovo 'leggibile'. Limitarmi ad un 'grazie' non renderebbe loro giustizia: tenterò quindi di proseguire nella mia postfazione il colloquio da loro magistralmente iniziato.

2. Un tema centrale è il tema dello Stato. Il problema sollevato dai miei prefatori riguarda essenzialmente la possibilità di impiegare la categoria concettuale 'Stato' in un'operazione storiografica che assuma ad oggetto il mondo medievale. Questo problema può dar luogo a sua volta a due domande distinte (anche se connesse): per un verso, possiamo chiederci se il concetto 'Stato' (un concetto messo a punto dalla dottrina giuridica otto-novecentesca) sia una griglia concettuale capace di farci intendere il *discorso* medievale, il discorso dei *doctores iuris*, la rappresentazione che i giuristi (o i filosofi o i teologi) medievali ci offrono della loro realtà socio-politica; da un secondo (più ampio e impegnativo) punto di vista, possiamo chiederci se il concetto 'Stato'

sia uno strumento idoneo per mettere a fuoco (sia pure in termini modellistici o idealtipici) la vita complessiva dell'ordinamento socio-politico medievale o anche solo alcuni dei suoi snodi più rilevanti (il comune cittadino, il *regnum*, l'impero ecc.).

È al primo ordine di problemi che *Iurisdictio* (come saggio di semantica storica, come tentativo di comprensione del linguaggio politico-giuridico medievale) dava una risposta, escludendo l'utilità operativa del termine 'Stato' (ideologicamente sovraccarico, pesantemente otto-novecentesco) e suggerendo il ricorso al concetto weberiano di potere: più agile e meno identificato con un determinato contesto storico e quindi verosimilmente più idoneo a gettare un ponte fra il nostro presente e il lontano passato e a favorire quell'operazione di 'traduzione' nella quale si sostanzia ogni operazione storico-ermeneutica.

Ovidio Capitani (peraltro da sempre generosamente attento, così come Carlo Dolcini, alle mie elucubrazioni medievistiche) ricostruisce con grande finezza il contesto storico entro il quale una siffatta impostazione prendeva forma e ne sottolinea il relativo isolamento. Molta acqua comunque è ormai passata sotto i ponti e le difficoltà di far perno sul monolitico Stato teorizzato dalla giuspubblicistica ottocentesca per intendere il passato (non solo il passato medievale, ma addirittura la dinamica politico-giuridica della cosiddetta età dell'assolutismo (1)) vengono sottolineate da più parti. Per il medioevo il punto di riferimento obbligatorio è ora *L'ordine giuridico medievale* di Paolo Grossi (2): che però va ben oltre *Iurisdictio* perché non si limita ad analizzare i discorsi (escludendo che lo Stato possa essere assunto come tramite della loro 'traduzione'), ma prende di petto l'intera società medievale (sia pure *more iuridico* considerata) per sottrarla nel suo complesso all'egida della statualità. Ed è in questa prospettiva che Bartolomé Clavero valorizza la 'attualità' di *Iurisdictio*: una vecchia opera storiografica dedicata ad una remota società acquisisce a suo avviso una nuova ed insperata vitalità se collocata in un orizzonte (l'orizzonte del presente e di un futuro ormai prossimo) affrancato dal

---

(1) Cfr. L. Blanco, *Note sulla più recente storiografia in tema di « Stato moderno »*, in *Storia, Amministrazione costituzione* (« Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione pubblica », 2, 1994), pp. 259-297.

(2) P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 1995.

monolite statuale e sensibile al primato della costituzione e al protagonismo del giudice.

Bartolomé Clavero delinea l'ipotesi di un cortocircuito (in qualche modo vertiginoso) fra due (pur diversissime) società 'senza' Stato (la società medievale, la società 'post-moderna'): un'ipotesi indubbiamente affascinante, che nei nostri giorni acquista crediti crescenti proprio perché decresce la fiducia nelle capacità ordinanti delle sovranità nazionali (e delle loro espressioni legislative). Certo, nei tardi anni Sessanta, un simile scenario era difficilmente immaginabile: quando si interpreta 'storicisticamente' *Iurisdictio* essa emerge come un esercizio di lettura di testi medievali e insieme come un tentativo di mostrare il carattere necessariamente problematico e mediato di quella lettura; niente però impedisce un'interpretazione creativa e attualizzante di quel testo (come di ogni altro testo), con il risultato (di cui Bartolomé Clavero offre un esempio brillante e acuto) di rivitalizzarlo aprendolo a nuove e impreviste significazioni.

Iurisdictio come testimonianza d'epoca e *Iurisdictio* come testo con il quale fare i conti movendo dalle urgenze e dai problemi del nostro presente: quando i miei prefatori leggono il testo del '69, quando lo comprendono storicamente e lo ripropongono alla nostra attenzione, essi si cimentano con il medesimo problema ermeneutico cui il mio vecchio libro, nel momento in cui si accingeva a leggere i testi degli antichi giuristi, tentava in qualche modo di rispondere; un problema niente affatto originale, ma immanente ad ogni operazione storiografica: il problema del rapporto fra le categorie linguistico-concettuali del nostro presente e i testi che ci vengono incontro quali frammenti di mondi ormai lontani e scomparsi e ci sfidano con la loro più o meno pronunciata 'alterità'.

Quali siano gli strumenti con i quali *Iurisdictio* tenta di venire a capo di questo problema è detto con esemplare chiarezza e precisione da Ovidio Capitani: la convinzione del ruolo storicamente ed ermeneuticamente centrale del linguaggio, per un verso, e, per un altro verso, l'esigenza di rendere criticamente sorvegliato l'uso delle categorie interpretative impiegate, quindi il tentativo di costruire un 'metalinguaggio' capace di 'tradurre' il 'linguaggio oggetto', il linguaggio dell'antico mondo perduto, in un idioma inevitabilmente nostro, ma al contempo il più possibile rispettoso delle movenze e delle esigenze della lingua 'tradotta' .

A distanza di tanti anni mi sentirei di ravvisare ancora in questi assunti due tratti tanto rilevanti quanto problematici del nostro 'mestiere di storici': non è possibile fare storia dei concetti senza prendere sul serio il linguaggio, dal momento che i concetti non sono declinazioni dello Spirito, ma si formano e si trasformano entro un tessuto linguistico che deve essere ricostruito nelle sue interne relazioni e trasformazioni; e non è possibile fare storia dei concetti senza problematizzare il rapporto fra il linguaggio *di* cui si parla e il linguaggio *con* cui si parla, come se il significato delle parole fosse trasparente e univoco e le fratture storico-temporali facilmente assorbite dall'univoca perennità dei concetti.

Certo, *Iurisdictio* concentrava la sua attenzione sul linguaggio, ma lo faceva prima che il *linguistic turn* impegnasse a fondo (anche) la storiografia, come avverrà negli anni Settanta e Ottanta; certo, *Iurisdictio* si preoccupava di esplicitare, e di controllare in qualche modo, quella tensione storico-concettuale fra il presente e il passato che costituisce l'orizzonte obbligato del conoscere storico, ma le sue proposte non potevano ancora confrontarsi con il metodo e i risultati dispiegati dai *Geschichtliche Grundbegriffe*, la cui grande avventura sarebbe iniziata solo nel '72. Tenendo conto di queste date, si potrà allora guardare con qualche indulgenza alle ingenuità teorico-metodologiche sicuramente presenti nel mio libro del '69 e generosamente minimizzate dai miei prefatori.

Se posso tentare di guardare dall'esterno *Iurisdictio* aggiungendo la mia voce alla voce dei miei 'lettori eccellenti' (in fondo questo è uno dei possibili scopi di una postfazione), vorrei dire che una qualche residua vitalità dell'opera nasce a mio avviso proprio dal fatto che essa ha scelto di confrontarsi con i problemi teorico-metodologici che anche l'odierna storia della cultura politico-giuridica non può non continuare a porsi.

I risultati sostantivi raggiunti da *Iurisdictio* sono ormai acquisiti, metabolizzati e ampiamente superati dalla storiografia più recente: si pensi all'importante libro di Jesús Vallejo (3), ma anche alla riflessione complessiva, di diverso raggio ma di non minore importanza, sviluppata da Antonio Hespanha e da Luca Mannori. Possiamo dire

---

(3) J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa (1250-1350)*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.

che anche i problemi teorico-metodologici sollevati da *Iurisdictio* sono ormai alle nostre spalle, in quanto univocamente risolti dalla storiografia più recente? A me sembra di no; a me sembra che quando tentiamo di decifrare i testi dottrinali, i 'testi di sapere' che ci provengono dal passato (remoto o prossimo), il problema di esplicitare e controllare le nostre procedure storico-ermeneutiche entro un orizzonte temporale caratterizzato dalla frattura fra il presente e il passato si propone sempre di nuovo; ed è un problema che nell'ultimo trentennio del Novecento ha dato luogo a soluzioni tanto approfondite e originali quanto diverse o addirittura incompatibili (si pensi, per un verso, ai *Geschichtliche Grundebriffe* di Koselleck, e, per un altro verso, alle ricerche di Pocock e di Skinner, per non parlare della foucaultiana 'archeologia del sapere'). Quale che sia la soluzione adottata, torna comunque a presentarsi con insistenza il problema del rapporto fra due discorsi culturalmente e storicamente dissimili, che l'operazione storiografica mette in contatto scommettendo sulla loro rispettiva convertibilità.

Era questo il problema teorico-metodologico principale con il quale *Iurisdictio* espressamente si misurava. Certo, altri due problemi fondamentali si iscrivevano nel suo arco tematico: il problema del rapporto fra i 'discorsi di sapere' e la 'realtà', il contesto storico-sociale cui essi appartengono, e il problema del rapporto fra il discorso dei giuristi (il 'discorso di sapere' giuridico) e l'ordinamento complessivo della società (un problema che per certi versi può apparire quasi una determinazione o specifica modalità del precedente). Questi problemi restavano sullo sfondo del mio libro del '69, ma non per questo sono sfuggiti all'attenzione di Bartolomé Clavero, che nella sua prefazione proprio intorno ad essi apre una discussione che va oltre *Iurisdictio* e coinvolge la mia produzione successiva.

È una discussione cui non posso né voglio sottrarmi; ed è appunto nello spirito di un colloquio informale e privo di pretese, nel tentativo di esplicitare alcuni passaggi della mia personale e soggettiva esperienza di ricerca e non certo per fermare qualche 'degnità' indiscutibile, che vorrei proseguire con Bartolomé Clavero quel dialogo a distanza che egli ha iniziato con me stimolandomi ancora una volta a riflettere sullo statuto teorico della conoscenza storica.

3. La storia di cui mi occupo da sempre è una storia rigorosamente 'speciale': è storia di saperi (di dottrine, di culture 'alte'); è, in particolare, storia di saperi che hanno a che fare con l'assetto politico-giuridico di una società determinata; è dunque storia di dottrine o saperi giuridici e politici. In quanto storia 'speciale', in quanto storia di un settore specifico e relativamente omogeneo dell'esperienza collettiva, la storia di cui mi occupo esige che si imposti e si risolva in qualche modo (esplicitamente o implicitamente) un problema che costituisce la sua condizione di possibilità: il problema del rapporto fra la parte e il tutto; il problema delle modalità con le quali un determinato discorso di sapere si connette con altri, contigui ma diversi discorsi e soprattutto il problema del rapporto che esso intrattiene con l'interazione sociale complessiva.

Siamo di fronte, come si intende, ad un problema di notevole difficoltà, che anche in anni recenti ha dato luogo a soluzioni e quindi a strategie di ricerca molto diverse. Almeno un'impostazione però sembra ormai difficilmente proponibile: un'impostazione (che chiamerò per comodità 'materialistica') giocata su una sorta di dualismo ontologico fra la 'realtà' (comunque intesa) e il 'pensiero'. Contro una rappresentazione rigida e dicotomica del rapporto fra 'pensiero' e 'realtà' la storiografia dell'ultimo trentennio, pur divisa nei propri capisaldi teorici, ha con diverse ma convergenti argomentazioni sostenuto l'impossibilità di contrapporre il 'discorso alla prassi', dal momento che ogni tipo di azione e interazione sociale non può prescindere dalla parola, dalla comunicazione, dalla discorsività, così come, per converso, il discorso non è un improduttivo *flatus vocis* ma è programma di azione, anzi è azione esso stesso. La teoria austiniana degli *speech acts* e del ruolo performativo del linguaggio (una teoria che costituisce un importante retroterra teorico della storiografia skinneriana), così come l'analisi foucaultiana del sapere e del potere, sono esempi di prospettive teoriche incompatibili e tuttavia invocabili a supporto della medesima tesi: che cioè prassi e discorso sono il *recto* e il *verso* dello stesso foglio.

È possibile allora sostenere la tesi del 'silenzio' e della 'intransitività', che secondo Bartolomé Clavero circola non tanto in *Iurisdictio* quanto in alcune mie riflessioni successive? È possibile sostenere l'assenza di un passaggio fra il discorso e la prassi, fra il sapere

e la 'realtà' e immaginare il discorso di sapere politico-giuridico come un dispositivo meramente autoreferenziale?

Io non credo all'autosufficienza dei saperi e non credo che 'discorso' e 'realtà' siano mondi ontologicamente differenziati e contrapposti. Ritengo piuttosto di trovarmi, come storico, di fronte ad un oggetto (la 'realtà') che si presenta come una totalità talmente complessa da risultare sostanzialmente non dominabile: è nel disperato (forse inane) tentativo di ridurre la complessità del reale che ci sforziamo di individuare, entro il magma dell'interazione sociale, distinti livelli di esistenza, articolazioni della realtà, identificabili in ragione di qualche loro caratteristica comune. Uno di questi livelli è costituito appunto dal discorso (dai discorsi) di sapere.

Lo storico dei saperi sa di intervenire sulla realtà vivente con il bisturi dell'astrazione: sa di separare dal flusso continuo ed eterogeneo dell'interazione sociale un *corpus* di testi relativamente omogenei per svolgere su di essi le sue operazioni ermeneutiche. Egli trasforma una componente del reale nel 'suo' oggetto specifico e tenta di coglierne le caratteristiche studiandolo nella sua artificiale separatezza. Proprio perché consapevole della settorialità del suo oggetto egli si pone il problema del *transitus*, della transitività, del passaggio verso la totalità. Egli sa che la parte è un momento della dinamica totale, sa che tutto rifluisce nel tutto, che tutto si tiene, che la determinazione di una parte, l'individuazione di un livello, è il frutto di un'operazione ermeneutica, è una storiografica 'costituzione d'oggetto'.

In questa prospettiva non è l'autoreferenzialità il carattere che può essere attribuito al discorso di sapere assunto ad oggetto dell'interpretazione storiografica: il discorso di sapere, come ogni testo storicamente esistente, non galleggia nel vuoto, ma appartiene integralmente a quel gioco interattivo enormemente complesso che chiamiamo realtà storico-sociale.

È sufficiente escludere l'autoreferenzialità dei saperi per poter scommettere sulla trasparenza della 'realtà'? Credo di no, e credo che alla storiografia dell'ultimo trentennio sia estranea, non meno dell'impostazione che chiamavo 'materialistica' (fedele alla contrapposizione fra 'parole' e 'realtà'), la concezione (che chiamerò per comodità 'idealistica') secondo la quale il 'pensiero' è in qualche modo costitutivo della 'realtà', che in esso si concentra senza residui.

Quale è dunque il rapporto fra la parte e il tutto, fra il discorso e la prassi, fra i saperi e la dinamica sociale complessiva? Anch'io credo che il discorso sia produttivo di effetti: che "faccia cose con parole", che sia una delle componenti essenziali dell'interazione sociale, che produca effetti di legittimazione o di de-legittimazione nei confronti della distribuzione del potere e delle risorse. Mi chiedo però se il discorso di sapere coincida integralmente con la sua funzione performativa o se disponga di qualità ulteriori. A me sembra che il discorso di sapere presenti una sua peculiare cifra retorica, che sia animato, per così dire, dal pathos della verità, da un'intenzione e da una tensione che costituiscono la sua specifica destinazione di senso.

Il discorso di sapere vuol 'dire la verità' (la *sua* verità) e chi tenta di intenderlo storicamente deve, a mio avviso, fare i conti con questa sua originale dimensione e vocazione. Valorizzare la tensione conoscitiva del testo di sapere non significa certo disconoscerne le valenze pratiche, ignorarne le prestazioni performative . Al contrario, proprio perché il testo di sapere produce (foucaultianamente) un effetto di verità esso ottiene la sua piena legittimazione e incide sul comportamento, sui valori, sulle aspettative degli attori sociali.

Capire storicamente un discorso di sapere significa per me coglierne la tensione verso la verità e intendere la strategia da esso adottata per costruire il proprio oggetto teorico. La realtà non si rispecchia nel discorso né il discorso risolve in se stesso la realtà: il discorso di sapere tende verso di essa proponendone un'immagine inevitabilmente parziale e selettiva. Il discorso di sapere non è lo *specchio* di un oggetto che in esso si riflette più o meno fedelmente (e peraltro problematico è, per l'interprete del discorso, individuare un 'grado zero' sulla base del quale decidere quali siano volta a volta le 'deformazioni' introdotte dal discorso in questione). Il discorso di sapere è a mio avviso una complessa (sofisticata e al contempo fragile) *costruzione*: non riflette meccanicamente la realtà, ma la racconta creativamente facendo intervenire dispositivi di selezione e di astrazione che ne riducono la complessità, trasformando un'esperienza fluida e imprendibile in formule linguistico-concettuali, in schemi, in simboli, in modelli. La decantazione alchemica della quotidiana interazione sociale nei costrutti teorici di un discorso di sapere, a sua volta, non è il frutto di scelte libere e razionalmente

controllate, ma riposa su presupposti non argomentati, su assunzioni previe che, in un contesto storico determinato, compongono l'orizzonte entro il quale si dispiega l'impegno *pro veritate* del discorso di sapere.

Il discorso di sapere, dunque, non fotografa la realtà, ma costruisce il proprio oggetto: nel momento in cui 'dice la verità', in cui ci parla della 'realtà', in cui ci presenta, e rappresenta, *il* mondo come tale, esso costruisce *un* mondo, il suo mondo — un universo coerente di immagini, simboli, modelli — che intrattiene con la 'realtà' (con l'interazione politico-sociale complessivamente considerata) un rapporto necessariamente parziale, congetturale, problematico. Il discorso di sapere moltiplica gli schemi e le immagini: composto di parole, legato consustanzialmente al linguaggio, esso non può arrogarsi alcuna qualità 'fotografica' e mimetica e la sua inesauribile produttività si esplica nel costruire universi le cui correlazioni con la dinamica politico-sociale complessiva possono essere postulate in termini generali, possono essere anche intuite e sommariamente richiamate nel concreto dell'analisi, ma assai più difficilmente possono essere descritte con precisione e ricostruite in tutte le loro articolazioni.

In questa prospettiva, lo storico che ripercorre dall'interno le strategie linguistico-discorsive del sapere giuridico e politico ritiene di avere a che fare con discorsi che 'dicono la verità' e guardano alla realtà di cui sono parte integrante: non crede che questi discorsi siano ectoplasmi o monadi autosufficienti; non dubita che esista un passaggio, un transito, dal 'discorso' alla 'realtà' (se vogliamo ancora far uso di queste insoddisfacenti categorie); pensa insomma che fra la parte e il tutto, fra il sapere e la 'realtà', il ponte esista, ma ritiene altresì assai problematico riuscire ad imboccarlo e a percorrerlo dall'interno di quell'universo discorsivo che costituisce l'oggetto primario della sua operazione ermeneutica.

« Il silenzio di Pietro Costa », recita il titolo della prefazione di Bartolomé Clavero, che teme che io possa essere un difensore del carattere 'intransitivo' del discorso di sapere; e che il mio prefatore nutra un siffatto timore è perfettamente comprensibile, dal momento che sono stato e sono incline a sottolineare (e forse a enfatizzare con un eccesso di 'drammaticità') il carattere costruttivo e inventivo del discorso di sapere e l'intrasparenza della 'realtà'. Ciò

che però sono portato a mettere in dubbio non è in effetti l'esistenza del ponte (l'esistenza di un passaggio fra la parte e il tutto, fra i saperi e la dinamica sociale complessiva), bensì la sua immediata accessibilità: il ponte esiste, ma non è una via di comunicazione agevole e debitamente segnalata; il ponte esiste, ma non è già pronto, non è dato immediatamente dalla logica stessa dell'universo di discorso giuridico e politico; il ponte deve essere, caso per caso, volta per volta, costruito dallo storico, che a questo scopo deve ricorrere a materiali non già forniti da quello stesso discorso, ma provenienti *aliunde*. Lo storico dovrà allora disporsi a moltiplicare le fonti, ad allargare il *corpus* dei testi pertinenti, a mettere in rapporto fra loro le più diverse informazioni e per questa via riuscirà a trascendere il 'punto di vista' del singolo sapere per cogliere (incoativamente, asintoticamente) gli snodi e le dinamiche della totalità storico-sociale: in una parola, perché il ponte sia non solo postulato o intuito, ma effettivamente costruito e percorso, occorre che lo storico cessi di essere uno 'storico speciale' e divenga uno 'storico generale', capace di raccontare una storia che non riguarderà più soltanto uno specifico discorso di sapere, ma si proporrà come una storia *à part entière*.

Certo, una siffatta distinzione categoriale fra 'storie speciali' e 'storia generale' può apparire in qualche misura troppo rigida e netta; e in effetti, per un verso la 'storia generale' è pur sempre costretta (data l'enorme complessità della 'realtà') ad una più o meno accentuata selettività, mentre, per un altro verso, le 'storie speciali', quindi anche le storie dei saperi, se sapientemente orchestrate e narrate, non mancano di farci intendere, pur entro l'approccio specifico che le caratterizza, il senso della complessità e della totalità (e proprio Bartolomé Clavero ce ne ha offerto un magnifico esempio con il suo *Antidora* (4)). In termini generali e astratti, però, la storia di un discorso di sapere è pur sempre la storia di un 'punto di vista', di una strategia conoscitiva, di un modo peculiare di 'dire la verità', costitutivamente distinta dalla comprensione onnilaterale (o multilaterale) dell'interazione sociale complessivamente considerata.

---

(4) B. Clavero, *Antidora. Antropología católica de la economía moderna*, Giuffrè, Milano 1991.

Il mio 'silenzio' allora è soltanto l'espressione dei limiti oggettivi della mia attività di ricerca: è insomma un'eco della proposizione 7 del *Tractatus logico-philosophicus* o, ancor meglio, è un'applicazione del classico monito "ne supra crepidam sutor": la mia 'crepida' essendo quell'universo di discorso giuridico e politico sul quale si sono sempre monotonamente accanite le mie esercitazioni storico-ermeneutiche.

4. Fortemente intrecciato con il problema del rapporto fra i saperi e la totalità politico-sociale (anche se distinto da esso) è il problema della relazione che intercorre fra il sapere giuridico e l'ordine sociale complessivo. Per lo storico, questo problema si traduce nella seguente domanda: che cosa conosciamo effettivamente quando ricostruiamo il sapere giuridico prodotto in un determinato contesto storico? In prima approssimazione, la risposta non sembra difficile e rischia di sfiorare l'ovvietà: ricostruire storicamente il sapere giuridico è un'impresa sostanzialmente analoga alla ricostruzione di qualsiasi altro sapere specialistico direttamente interessato alla comprensione dell'interazione sociale; si tratta pur sempre di intendere il linguaggio, le categorie, le strategie argomentative che rendono quel sapere specifico e diverso da altri saperi.

In realtà, emerge per il sapere giuridico un problema che non ricorre (o ricorre diversamente) per altri saperi. Il discorso di sapere giuridico infatti, più di altri saperi, ha una valenza, insieme, conoscitiva e 'ordinante': in esso la descrizione 'contemplativa' di un determinato assetto politico-sociale e la predisposizione di dispositivi che ne facilitano l'effettivo funzionamento sono spesso (anche se non sempre) tanto intrecciati da risultare difficilmente separabili. Si comprende allora come, per il sapere giuridico, il problema generale sollevato da Bartolomé Clavero — il problema del rapporto fra il 'discorso' e la 'prassi' — acquisti una dimensione e una rilevanza peculiari. Anche al sapere giuridico è applicabile l'alternativa fra una concezione 'transitiva' ed una 'intransitiva': chiedersi però se per esso esista o non esista un passaggio, un accesso alla prassi, significa interrogarsi sul funzionamento stesso dell'ordine giuridico, sui dispositivi che lo rendono possibile, sul ruolo, in esso, dei diversi attori e ruoli professionali.

A me sembra di poter affermare che, in termini generali, anche

per il sapere giuridico questo passaggio esiste. È infatti difficile immaginare il funzionamento di un ordine giuridico, in qualsiasi realtà sociale relativamente complessa, senza ipotizzare l'intervento di un discorso di sapere: alla creazione degli apparati normativi e istituzionali, all'interpretazione e all'applicazione delle norme, alla formazione di un ceto giuridico professionale il sapere giuridico offre uno strumentario insostituibile. È plausibile quindi pensare all'ordine giuridico come ad un fenomeno complesso, che funziona grazie alla sinergia di componenti diverse: anche per esso può valere insomma l'immagine di una totalità articolata in livelli distinti ma connessi. Certo, il peso specifico di ciascuno dei diversi livelli dell'ordine giuridico e quindi la logica della loro connessione variano verosimilmente a seconda dei contesti; e, per quanto riguarda il sapere giuridico, non è improbabile ad esempio (anche se questa ipotesi dovrebbe essere in realtà accuratamente vagliata) che la sua rilevanza nella Francia o nell'Italia ottocentesca sia minore che non nella Francia o nell'Italia medievale.

Ammettiamo comunque che nell'Italia dello *ius commune* l'incidenza del sapere giuridico sul funzionamento complessivo dell'ordinamento sia massima; anche in questo caso si propone però di nuovo, a mio avviso, il problema del *transitus*: il problema cioè di individuare, dall'interno del sapere giuridico, i suoi precisi punti di innesto nella prassi. Sono sicuro che il passaggio esiste: ma, di nuovo, esso non mi sembra immediatamente raggiungibile dall'interno del sapere giuridico, come se il sapere fosse un piano inclinato che spontaneamente conduce verso la prassi; il ponte esiste, ma va costruito andando oltre i discorsi di sapere, evitando qualsiasi cortocircuito fra il sapere e l'ordine complessivo.

Esistono insomma fra i diversi livelli dell'ordinamento tensioni e salti che a mio avviso non devono essere trascurati. Non seguirei Calasso nella convinzione del perfetto tradursi o sublimarsi della 'realtà' in 'pensiero'; non adotterei l'immagine di un sapere giuridico medievale che si proponga, immediatamente, come ordinamento. Che il sapere giuridico medievale abbia una sua capacità ordinante può essere ragionevolmente ipotizzato, ma non dato per dimostrato *a priori*: occorre verificarlo con precise ricerche sul campo, studiando in che modo e con quali effetti i discorsi di sapere vengono

volta a volta recepiti e utilizzati, in un panorama così caratteristicamente policentrico quale quello offerto dalla società medievale.

La mia impressione è insomma che anche per l'ordine giuridico occorra mantenere ben ferma la distinzione fra la parte e il tutto: è possibile studiare anche l'ordine *à part entière*, studiarlo come un fenomeno di cui si vuol mettere a fuoco il simultaneo funzionamento delle parti componenti (ed è in questa direzione che un intervento 'microstorico' potrebbe dare risultati interessanti, esercitandosi su realtà relativamente dominabili in ragione delle loro dimensioni). Quando però non ci si proponga di ricostruire la totalità dell'ordinamento (anche solo una 'micro-totalità') conviene a mio avviso prendere sul serio la distinzione dei livelli e la specificità degli approcci.

Il sapere giuridico è, come ogni altro sapere, un punto di vista sul mondo: si può andare oltre di esso studiando il suo innesto nella vita complessiva dell'ordinamento, oppure si può restare al suo interno, a patto di essere consapevoli del suo carattere parziale e 'prospettico'. Non attribuisco quindi al sapere giuridico alcun ruolo egemonico nella vita dell'ordinamento, ma propendo per un atteggiamento metodico di tipo 'anarchistico' (nel senso di Feyonabend): « everything goes »; non ci sono approcci privilegiati alla totalità e alla sua storia; non si dà un primato della storia del sapere giuridico sulla storia delle pratiche (né, reciprocamente, è accettabile l'*idolon* volgar-empiristico dell'irrilevanza delle teorie); esiste piuttosto una pluralità di elementi 'ordinanti' di fronte ai quali si danno strategie diversificate di ricerca: volte alla comprensione ('micro-', o, eventualmente, 'macro-storica') dell'ordinamento *à part entière*, oppure alla ricostruzione dell'uno o dell'altro livello, delle norme, delle istituzioni, delle pratiche giurisprudenziali, dei ceti professionali, del sapere, nella consapevolezza della pluralità dei 'punti di vista' e insieme della loro insuperabile settorialità. È una resa, come teme Bartolomé Clavero, al 'silenzio della realtà'? Oppure la moltiplicazione dei discorsi è il più sicuro esorcismo nei suoi confronti?

Non si tratta ovviamente di una domanda retorica. Ed è solo una domanda, una autentica domanda, che può porre termine ad una postfazione che intendeva semplicemente proseguire il dialogo iniziato dai miei prefatori; una postfazione che avrebbe dovuto esaurirsi in un 'grazie' e non ha invece saputo resistere alla tenta-

zione di reagire alle analisi acute e alle provocazioni intellettuali degli amici che hanno presieduto alla 'rinascita' di *Iurisdictio*.

Il libro del 1969 si apriva con una prefazione che si rivolgeva ad un Maestro, a Paolo Grossi, per ringraziarlo del suo decisivo sostegno. Ed è a Paolo Grossi, Maestro e amico, che si rivolge idealmente la postfazione che chiude il libro del 2002 a testimonianza di un dialogo che continua.

Pietro Costa

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
1

PIETRO COSTA

IURISDICTIO

SEMANTICA DEL POTERE POLITICO NELLA PUBBLICISTICA MEDIEVALE

(1100-1433)

MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 1969

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

(1969) Soc. Tip. « Multa Paucis » - 21100 - Varese, Via G. Gozzi, 29

« Un'immagine ci teneva prigionieri. E non potevamo venirne fuori, perchè giaceva nel nostro linguaggio, e questo sembrava ripetercela inesorabilmente ».

(L. WITTGENSTEIN, *Ricerche filosofiche*)

« — Qui sta il problema, — disse Alice, — se voi potete far sì che le parole significhino cose differenti.

— Il problema è, — disse Humpty Dumpty, — chi deve essere il padrone... ecco tutto ».

(L. CARROLL, *Dietro lo specchio e ciò che Alice vi trovò*)

PREFAZIONE

Nell'accingermi a pubblicare un libro dal titolo forse abbastanza enigmatico è bene precisare, brevissimamente, la collocazione culturale della ricerca: si tratta di un'indagine sul pensiero politico e giuridico degli intellettuali dell'Europa occidentale fra gli anni 1100-1433.

Il periodo considerato si situa, dal punto di vista della storia delle fonti, fra la data (approssimativa) dell'inizio dell'attività scientifica irneriana e quella di composizione del De Concordantia Catholica *di Nicola Cusano: non posso, a priori, dimostrare in maniera convincente che i due termini,* a quo *e* ad quem, *scandiscono realmente la storia della parola. Lo svolgersi della ricerca mostrerà, se lo mostrerà, che tanto il primo quanto il secondo limite temporale obbediscono ad una scelta storicamente legittima.*

Entro questo arco temporale mi propongo di ricostruire la logica dell'universo politico della cristianità occidentale: non sono il primo nè, verosimilmente, sarò l'ultimo, a propormi un simile obiettivo. Se l'approccio al problema, testimoniato dal libro, ha qualcosa di peculiare giudicherà il lettore.

Con il che non resta che il gradito dovere di ringraziare la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze per tutto ciò che ha fatto affinchè il libro fosse pubblicato; il professor Piero Fiorelli, per la paziente lettura di tutto il manoscritto ed i preziosi suggerimenti; il mio Maestro, professor Paolo Grossi, che ha seguito, con vigile e discreta attenzione, tutto lo svolgersi della ricerca, dai primi balbettamenti alla definitiva stesura; il suo costante consiglio ha reso lievi le difficoltà più preoccupanti.

INTRODUZIONE

0.0 « Il mondo è tutto ciò che accade (1) ». Ma il linguaggio è, del mondo, il luogo per noi più vicino. Noi *siamo* nel linguaggio, prima ancora di *avere* questo o quel linguaggio. Tutto ciò che accade può essere visto *sub specie communicationis*, può considerarsi rappresentato da un universo simbolico e divenire così il referente di un processo semiologico totale.

Con ciò non si vuole, heideggerianamente, attribuire al linguaggio la funzione di via privilegiata d'accesso alla ' dimora dell'essere ' nè, da un altro punto di vista, alla linguistica il merito pericoloso di una *mathesis universalis*, di una chiave aggiornata per una onnicomprensiva enciclopedia del sapere.

Si vuole semplicemente assumere una prospettiva adeguata al movimento della ricerca: che ha che fare non con il mondo e ' tutto ciò che accade ', ma con un determinato momento ed una determinata zona del mondo, con un settore specifico dell'accadere, in un determinato tempo, abbastanza lontano dal nostro.

In sintesi, il problema, nella sua prima e più semplice formulazione, si riduce ad essere un problema di significato, *del* significato di una parola storicamente data: *iurisdictio*. Ma *cosa* significhi (e *come* significhi) una parola non è questione di tutto riposo: essa coinvolge una serie complessa di operazioni mentali, tutte gravitanti intorno al linguaggio e ai suoi diversi livelli costitutivi. La storia di una parola è la storia del linguaggio che la ospita, e il significato di essa si risolve metodologicamente nella *semantica* di quest'ultimo. La storia di *iurisdictio* è una semantica del linguaggio politico-giuridico medievale.

---

(1) L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus*, tr. ital., Torino, 1964, p. 5.

La ricerca si svolgerà così attraverso tre *demonstranda*: innanzitutto che per trattare le 'idee' nel modo più scientifico possibile, cioè nel più razionale e nel più rigoroso, è necessario non supporre le idee già come date immediatamente dalla sovrana libertà del Pensiero pensante, ma accettarle come necessariamente mediate, formulate, articolate dal loro involucro segnico, insomma, dal tessuto della lingua, al di fuori della quale non avrebbero avuto storicamente esistenza. In breve, il primo assunto sarà l'opportunità di studiare il pensiero *sub specie communicationis*, in una prospettiva semiologica secondo la quale ciò che esiste o non è comunicabile o, se lo è, è un segno avente una determinata valenza semantica.

Il secondo *demonstrandum* si enuncia dicendo che ciò che è segno in un determinato linguaggio (ad esempio, il latino medievale così come era usato dai pubblicisti) può non essere segno significante in un altro (ad esempio, il linguaggio politico contemporaneo) e quindi esige, per la sua comprensibilità, la conversione in un segno equivalente, cioè la sua traduzione. Lo studio di alcuni segni del linguaggio politico odierno (il concetto di potere politico) intende assolvere a questo compito di traduzione da una lingua 'storica' in un'altra attuale, il più possibile corrispondente alla prima.

Il terzo *demonstrandum*, infine, è che realmente *iurisdictio* sia stato usato nei contesti principali del linguaggio politico medievale al punto non da esaurirli, certo, ma almeno da esprimerli con particolare incisività.

A ciascuno di questi tre assunti corrispondono i tre livelli linguistici della ricerca: la logica (semantica) *secondo la quale* si parla, il linguaggio *che* si parla (l'italiano, il lessico politologico), il linguaggio *su cui* si parla (il linguaggio politico-giuridico medievale). A questi tre strati del linguaggio corrispondono puntualmente le parti in cui si divide il libro.

In questa prospettiva, la premessa (o l'orpello) di metodo non esiste: tutto è ricerca storica in atto, anche se tutto può essere sentito come sperimentazione metodologica. Esiste un unico atto di comprensione articolato in tre livelli, ciascuno dei quali rimanda all'al-

l'altro: non si può parlare di un linguaggio senza, *insieme* (non prima o indipendentemente), esporne i procedimenti logici a cui ci atterremo. Occorre controllarsi e rendersi controllabili. Non è più possibile parlare di un altro linguaggio senza dar conto della via di accesso ad esso.

Allo stesso modo, non si può ' parlare ' il latino medievale senza tradurlo: ogni storico ' traduce '. Noi trasformiamo in consapevolezza la necessità empirica che chiunque prima di noi ha già provato per conto suo.

Non è possibile sezionare l'atto di comprensione distinguendo fra ' metodo ' e ' ricerca ' o, almeno, non è possibile nel nostro caso. L'atto di comprensione o è integrale o non è. Non è possibile dire che il procedimento logico-linguistico poteva, ad arbitrio dell'autore, essere analiticamente esplicitato oppure testimoniato, *per facta concludentia*, dalla ricerca ' concreta ': e questo per un motivo contingente, che cioè il procedimento fatto proprio è, nella storiografia politico-e giuridico-ideale, un *apax legòmenon*; ma soprattutto per un motivo essenziale, che cioè il percorso seguito è, nell'economia della ricerca, la lente attraverso la quale guardare la realtà, o il raggio di luce che illumina l'oggetto; insomma, fuor d'immagine, la condizione trascendentale della possibilità dell'oggetto.

La prima parte (semantica; il linguaggio secondo cui si parla) del libro così come la seconda parte (potere politico; il linguaggio con cui si parla) non sono il ' metodo ': sono due momenti dell'atto di intellezione, senza il quale la comprensione dell'oggetto sarebbe impossibile. Niente è ' metodo ' e tutto è ' sperimentazione ': la parte (quantitativamente più rilevante) dedicata al linguaggio politico medievale è certo l'acquisizione principale della ricerca, ma non si offre al lettore come una somma di risultati neutrali rispetto alla prospettiva euristica in cui ci siamo introdotti: è, se lo è, la prova che l'atto di comprensione è concluso in sè, compiuto, e per ciò stesso garantisce della validità (non della verità) dei due livelli linguistici precedenti.

Certo, un simile atto di comprensione, dato il suo assunto di globalità, esige, nell'autore e nel lettore, un atteggiamento mentale che rompa gli schemi tradizionali delle discipline accademiche: la prospettiva semiologica è per definizione interdisciplinare. Un linguaggio si fa parlare (si rende pronunciabile) da più linguaggi confluenti su di esso: in altri termini, un problema si fa illuminare dagli apporti di più ' discipline '. Il detto terenziano *homo sum...*, divenuto jacobsonianamente, *linguista sum...*, deve ospitare, non una dopo l'altra, ma una insieme all'altra, graduali sostituzioni con *iurista, historicus, philosophus* ... (*sum*), fino a che il problema lo richieda e le forze del ricercante lo permettano.

Può darsi che tutto ciò debba, alla lunga, portare ad una revisione dei procedimenti e dei confini d'indagine canonizzati dalla tradizione: noi comunque non abbiamo inteso farci profetici annunciatori di una palingenesi della cultura; abbiamo semplicemente svolto una ricerca empirica badando ad esplicitarne le conseguenze.

Queste si sono fatte sentire (e non poteva essere diversamente) sulla terminologia adottata. La quale potrà sembrare, al lettore non familiarizzato con l'una o con l'altra delle discipline toccate, esoterica e, quindi, gratuita; il problema della propria comprensibilità è, per un autore, un problema gravissimo nè lo vogliamo qui sottovalutare. D'altronde, ci trovavamo a dover giustificare con terminologia rigorosa e motivata scelte intellettuali per le quali non potevamo dire di essere in nutrita compagnia: per quanto possa dispiacere, *pensare* diversamente (intendiamo: tentare di farlo) implica *parlare* diversamente. Non c'è altra scelta. Fra una ripetizione di formule già usate e la sperimentazione di concetti innovativi ci siamo risolti per quest'ultima, ma la comprensibilità, da immediata, si è fatta più faticosa ed obliqua.

Ma il risultato? Si potrebbe dire: tanto rumore per nulla, o, peggio, per una serie di fraintendimenti. Ammettiamo che l'atto di comprensione integrale dell'oggetto abbia richiesto i tre livelli linguistici di cui dicevamo. Ma che tipo di comprensione dell'oggetto si è così ottenuta? Più esplicitamente: si è raggiunta una comprensione

storica? Non si tratta evidentemente di domande retoriche, ma di problemi reali.

Non è questa, come si comprende, la sede per impostare problemi di teoria della storiografia; qui dobbiamo soltanto, sulle soglie della ricerca, descrivere, dall'alto, il modo con cui certi risultati sono stati raggiunti. In sintesi, senza un'adeguata concettualizzazione, la storia è muta. Se la ricerca storica vuole essere un vero e proprio atto di intellezione, essa deve servirsi di un linguaggio (anzi di linguaggi) aggiornati e rigorosi, di procedimenti controllabili, dove il 'senso comune' cede il posto all'esercizio della ragione critica: la ricerca storica *tende* alla teoria nel metodo e nel risultato, così come la teoria diventa reale nella riflessione storicamente fondata (2). Ma, di nuovo, non stiamo proclamando 'verità' (tanto meno verità 'nuove'), ma semplicemente descrivendo la ricerca che stiamo per intraprendere.

Certo, il lettore potrà rimanere disorientato. Egli vedrà ad esempio accostate personalità diversissime fra loro, il teologo accanto al giurista, il civilista accanto al canonista, l'anonimo autore di un libello politico accanto al creatore di una *Summa* monumentale; talvolta, addirittura, dovrà accorgersi che autori lontani nel tempo sono, per qualche aspetto, avvicinati.

Occorre però tener conto di un fatto contingente e di una circostanza essenziale. Per un verso, che dove due o più autori lontani nel tempo sono accostati, ciò non avviene per ogni loro aspetto ed espressione (ciò sarebbe senz'altro anti-storico), ma solo per alcune parole e locuzioni da loro usate: personalità diverse, nel tempo e nello spazio, sono accostate *purchè usino, con lo stesso significato, le stesse parole*. Per un altro verso, occorre tener presente che, nella prospettiva adottata, le 'soggettività creatrici' interessano di regola relativamente, solo per derivazione. La semantica (strutturale) del linguaggio politico medievale non è lo studio di una somma di 'linguaggi individuali', ma l'analisi di forme significanti che, obiettivamente, tradizionalmente, formano il tessuto della 'langue', del si-

(2) Cfr. E. GARIN, *La filosofia come sapere storico*, Bari, 1959.

stema linguistico medievale. In contrasto con la storiografia corrente, il nostro interesse non è atomistico, ma strutturale.

Certo, esistono casi che si distaccano dalla struttura dominante: li segnaleremo a volta a volta e li studieremo nella loro specificità. Ciò però non avrà il valore di una inavvertita atomizzazione del nostro metodo: non partiremo dalle personalità creatrici, ma giungeremo ad esse quando queste si presenteranno realmente, empiricamente, tali.

Il risultato finale (ed ottimale) sarebbe quello di determinare la logica profonda (diremmo, in un senso peculiare, la meta-logica) del sistema politico-giuridico degli intellettuali del basso medioevo.

La via proposta, la triplice articolazione del nostro modo di *intelligere*, è naturalmente discutibile. A noi basterebbe che la discussione, se vi dovesse essere, si spostasse al livello dell'atto di comprensione preso nella sua globalità: i particolari della ricerca si inseriscono in quella prospettiva e, al di fuori di essa, perdono di senso. In ultima analisi, un risultato accessorio, ma importante, della ricerca potrebbe essere la riprova di un'ovvietà: che esistono diversi modi di fare storia, e quindi diverse immagini della storicità.

L'approccio strutturalistico della storia delle idee è una concessione alla 'moda'? Vorremmo rispondere con le parole di Roland Barthes: «... all'uomo strutturale importa poco di durare: sa che lo strutturalismo è anch'esso una certa forma del mondo, che cambierà col mondo; e come mette alla prova la propria validità (non già la sua verità) riuscendo a parlare i vecchi linguaggi del mondo in maniera nuova, così sa che, non appena dalla storia sorgerà un nuovo linguaggio che a sua volta lo parli, il suo compito sarà terminato (3)».

(3) R. BARTHES, *Saggi critici*, Torino, 1966, p. 250.

I

SEMANTICA

I.0 L'analisi che segue si raccoglie intorno a quattro gruppi di problemi fondamentali.

Nel primo gruppo (A) si elencano alcune prove, importanti per fondare metodologicamente la necessità di un approccio linguistico alla storia delle idee.

Nel secondo gruppo (B) si individuano alcune caratteristiche generali della lingua come tale, utili per la ulteriore qualificazione delle due lingue speciali costituenti l'oggetto della nostra ricerca.

Il terzo gruppo (C) è la parte centrale di questo settore della ricerca in quanto vi si elaborano gli strumenti ritenuti più idonei per una determinazione il più possibile rigorosa del significato delle parole (ad esempio, campo semantico, contesto, analisi diacronica strutturale): le condizioni di svolgimento così come i risultati della ricerca empirica dipenderanno in buona parte dalla operatività degli strumenti qui raccolti e preparati.

Nel quarto gruppo (D) si impostano teoricamente i problemi della traduzione dei significati delle parole del linguaggio teologico-politico e giuridico-politico medievale (determinati secondo le regole stabilite in C) in un linguaggio comprensibile per noi.

I.A.1 Se noi tentiamo di esplicitare le convinzioni immanenti nell'approccio tradizionale alla storia del pensiero politico, possiamo ricavare tutta una concezione del linguaggio, del rapporto fra pensiero e linguaggio, fra linguaggio e 'mondo esterno', che, senza apparire generalmente in superficie, condiziona in realtà sotterraneamente tanto il modo di procedere quanto i risultati storiografici prevalenti.

Se si ritiene che il pensiero venga prima del linguaggio e che il primo plasmi quest'ultimo dall'alto della sua incondizionata forza creatrice, il rapporto fra linguaggio e cose extra-linguistiche è già

risolto: il pensiero è energia originaria che applica al ' mondo esterno ', ai diversi accadimenti, alle ' cose ' insomma, il nome più appropriato, docilmente preparatogli dal linguaggio. Certo, i linguaggi sono diversi, ma la diversità è una diversità di prodotti vocali. Le cose, il mondo, sarebbero già ordinati, pronti per la attenta catalogazione. La lingua offrirebbe un repertorio di etichette, un nome per ogni cosa, mentre la diversità, nel tempo e nello spazio, fra linguaggio e linguaggio sarebbe una differenza di nomenclatura: data la cosa ' cavallo ', la differenza fra il tedesco e l'italiano starebbe nella diversità fra l'associazione di suoni ' Pferd ' e il prodotto vocale ' cavallo '; moltiplicando queste differenze per il numero delle ' cose ' del ' mondo esterno ' si avrebbe il quadro delle differenze fra quelle due lingue diverse.

Con la stessa logica, in un caso che ci riguarda da vicino (e sul quale dovremo tornare), si procede nella maniera seguente: data come esistente oggi la ' cosa ' ' Stato ', ad essa corrisponde la ' parola ' ' Stato ' (Staat, état, state ecc.). Se nel Medioevo esisteva la ' cosa ' Stato (ed è un po' difficile disconoscere una ' cosa ' ' Stato ', ad esempio, nell'organizzazione del *regnum Siciliae*), doveva pur esistere una ' parola ' ' Stato ' che la etichettasse. Dalla cosa (Stato) si salta al pensiero (concezione della sovranità) che avrebbe dovuto esprimere ' creativamente ' la cosa scavalcando il *medium* linguistico, proprio ciò che produceva quella specifica organizzazione dell'esperienza peculiare ad una lingua e non più ad un'altra.

Di tutto insomma era responsabile un equivoco, già da anni denunciato da linguisti e filosofi del linguaggio: che il linguaggio fosse una nomenclatura.

In sintesi, l'equivoco stava in questi tre enunciati che costituivano, bon gré mal gré, lo schema trascendentale dello storico del pensiero politico-giuridico:

a) ogni cosa designa un nome ed ogni nome significa una cosa già data nel mondo esterno;

b) il mondo si ordina tutto anteriormente al linguaggio;

c) il pensiero si articola per virtù propria, prima del (e prescindendo dal) linguaggio.

« In realtà, a ogni lingua corrisponde un'organizzazione particolare dei dati dell'esperienza. Imparare un'altra lingua non è mettere etichette nuove su oggetti noti ma abituarsi ad analizzare in maniera diversa l'oggetto su cui vertono le comunicazioni linguistiche (1) ».

L'affermazione dell'illustre linguista francese, d'altronde, enuncia un risultato già raggiunto da altri. Basta appena menzionare i lavori del Cassirer (2), sul versante filosofico-linguistico, e, sul versante più propriamente linguistico, la cosiddetta ipotesi Sapir-Whorf. Varrà qui ai nostri fini ripetere, come altrove faremo, cose note: su indicazioni di Sapir, Whorf aveva accertato come alcune lingue amerindie offrissero un'organizzazione dei dati dell'esperienza del tutto inconciliabile con quella operata da ciò che Whorf chiamava lo « Standard Average European », il modello europeo medio (3).

Con tutte le obiezioni che si possono muovere alla radicalità di una tesi del genere, per cui una lingua o un gruppo di lingue racchiuderebbe una rappresentazione del mondo completa e incomunicabile,

---

(1) A. MARTINET, *Elementi di linguistica generale*, tr. ital., Bari, 1966, p. 17.

(2) Cfr. soprattutto *Filosofia delle forme simboliche*, I, *Il linguaggio*, tr. ital., Firenze, 1961 (l'edizione tedesca è del 1923); *Le langage et la construction du monde des objets*, in *Journal de Psychologie normale et pathologique*, XXX, 1933, pp. 18 ss.; *Linguaggio e mito. Contributo al problema dei nomi degli dèi*, tr. ital., Milano, 1961; *Saggio sull'uomo. Introduzione ad una filosofia della cultura*, tr. ital., Roma, 1968, pp. 203-243.

(3) Cfr. B. L. WHORF, *Language, Thought and Reality*, New York-London, 1958. È interessante un brano citato in T. DE MAURO, *Introduzione alla semantica*, Bari, 1966, p. 196: « La lingua produce un'organizzazione dell'esperienza. Noi siamo inclini a pensare la lingua come una semplice tecnica d'espressione, tralasciando di capire che una lingua è anzitutto una classificazione e un arrangiamento del flusso dell'esperienza sensibile, che si risolve in un ordinamento del mondo particolare. Noi ci troviamo dinanzi a un nuovo principio di relatività, secondo il quale gli osservatori, da una stessa evidenza fisica, non traggono la stessa immagine dell'universo, a meno che le loro basi linguistiche non siano simili... ». Cfr. P. HENLE (ed.), *Language, Thought and Culture*, Ann Arbor, 1958.

nessun linguista oggi sottoscriverebbe l'enunciato, sottoposto per primo al giudizio del lettore, circa il carattere nomenclatorio della lingua (4).

Se dunque la lingua organizza l'esperienza e non semplicemente la cataloga fungendo da docile e anodino strumento del pensiero, il secondo enunciato, circa la prelinguistica organizzazione e articolazione del mondo ' in sè ' in distinti oggetti a ciascuno dei quali qualsiasi linguaggio, guidato dalla forza delle idee, troverebbe il prodotto vocale (nome) più adatto, è una di quelle convinzioni a cui intendiamo rinunciare per impostare il problema storiografico in una prospettiva rinnovata.

Infine, circa il terzo enunciato, per cui il pensiero si articolerebbe in sè e per sè, demandando al linguaggio il semplice ruolo esecutivo di nominare gli oggetti, diciamo, ' a voce alta ', già Saussure

---

(4) È il caso di portare alcune prove fornite dai linguisti: « Si confrontino, per esempio, le seguenti corrispondente fra danese, tedesco e francese:

	Bam	arbre
trae		
	Holz	
skov		bois
	Wald	
		forêt

(L. HJELMSLEV, *I fondamenti della teoria del linguaggio*, Torino, 1968, p. 59; cfr. anche L. HJELMSLEV, *Essais linguistiques*, Copenhagen, 1968, p. 104).

Mentre ' arbre ' corrisponde perfettamente a ' Baum ', ' bois ' copre un'area di significati condivisa tanto da ' Holz ' quanto da ' Wald ', con una ripercussione nei rapporti semantici fra ' forêt ' e ' Wald '. Analoghe conseguenze si possono dedurre per le parole danesi.

Altri esempi tipici sono offerti dai colori, isolati e articolati diversamente, nel *continuum* dello spettro solare, dalle diverse lingue (cfr., fra i tanti, il lavoro di S. ÖHMAN, *Wortinhalt und Weltbild, Vergleichende und methodologische Studien zu Bedeutungslehre und Wortfeldtheorie*, Stockholm, 1951, pp. 136-142). Analoghe considerazioni valgono per i rapporti di parentela (cfr., per una visione sintetica, ma accurata S. ULLMANN, *The Principles of Semantics*, London, 1963[3], pp. 310-311, e S. ULLMANN, *La semantica. Introduzione alla scienza del significato*, tr. ital., Bologna, 1966, pp. 391 ss.).

Sulle concezioni di Trier e Weisgerber, che, per vie loro, hanno pure dimostrato i condizionamenti che il pensiero subisce da parte del linguaggio, torneremo oltre, a proposito della teoria del campo semantico.

insegnava, ai primi del nostro secolo: « Le rôle caractéristique de la langue vis-à-vis de la pensée n'est pas de créer un moyen phonique matériel pour l'expression des idées, mais de servir d'intermédiaire entre la pensée et le son, dans des conditions telles que leur union aboutit nécessairement à des délimitations réciproques d'unité. La pensée, chaotique de sa nature, est forcée de se préciser en se décomposant (5) ».

Non è il caso d'insistere su questo, difficile e controverso, terzo enunciato: basti insistere, con i linguisti, sulla insostenibilità di una concezione ' volgare ' del linguaggio per cui i segni sono le visibili marionette di un invisibile, ma onnipotente burattinaio.

I segni linguistici si dispongono secondo una logica, come vedremo, rigidamente strutturata (la lingua è stata studiata come il più convicente modello di ' struttura '), che si impone, con una sua precisa organizzazione dei dati dell'esperienza, ai parlanti in essa (e pensanti secondo essa), in un tempo e in un luogo dati.

I.A.2. Assumiamo come ipotesi di lavoro che al pensiero si giunga scientificamente (cioè sapendo dar conto dei ' come ' e dei ' perchè ') solo attraverso una attenta considerazione del *medium* linguistico e delle sue ' leggi '.

Che la via linguistica al pensiero sia, in sè e per sè, la più attendibile, lo abbiamo appreso da una disciplina (la linguistica) che tematicamente si occupa del linguaggio o del suo ruolo nelle scienze umane. Resta però da provare più analiticamente l'assunto. Si tratta di percorrere passo per passo la via guardando a tutte le conseguenze a cui essa può portare nella impostazione del nostro problema storiografico.

Ora, dire che il pensiero politico-giuridico della cristianità occidentale nel Medioevo si sostanzia in un linguaggio e dal linguaggio

(5) F. De Saussure, *Cours de linguistique générale*, Paris, 1967, p. 156. (Come è noto, la prima edizione è del 1916, la seconda del 1922, con una impaginazione un po' diversa, rimasta immutata nelle edizioni successive. Nonostante l'ottima traduzione italiana di De Mauro — Bari, 1967 — continuo a citare l'edizione francese per non perdere nessuna delle suggestioni originali).

deve essere ricostruito, non è dir tutto: perchè *quel* linguaggio non è tutto il linguaggio dell'Europa medievale, ma una parte, una zona ideale di essa, connotata da caratteristiche abbastanza precise.

Noi crediamo di poter definire il linguaggio dei giuristi e dei teologi come *linguaggio speciale*.

Dobbiamo intenderci sui termini. Il tessuto linguistico di una società, in un tempo e in un luogo dati, non è uniforme. Ad una lingua comune, nelle sue varie caratterizzazioni (6), usata per una comunicazione, diciamo, 'a largo raggio', fra i membri di quella società data, corrispondono lingue speciali a seconda delle necessità di comunicazione interne a raggruppamenti minori, più o meno chiusi all'esterno, o comunque animati da bisogni comunicativi loro peculiari.

Il gergo così come le lingue professionali sono esempi tipici di linguaggi speciali.

Naturalmente, questi due fenomeni non sono sovrapponibili, in quanto corrispondono a impulsi conoscitivi e comunicativi diversi: la motivazione criptologica del gergo non si ritrova, almeno di regola, nella lingua professionale, così come l'esigenza di precisione, di universalità, di più attenta e comprensiva articolazione dei dati d'esperienza caratteristica di quest'ultima non compare nel primo (7). Nè d'altronde si deve pensare ai rapporti fra linguaggi speciali e linguaggio comune secondo l'immagine di compartimenti incomunicanti (8): nell'universo linguistico di una data società i confini fra linguaggi speciali e linguaggio comune sono fluttuanti, sempre riproponibili e riproposti storicamente, in continui rapporti di prestiti scambievoli, insomma, in quell'ininterrotto movimento che fa parte della storia di una lingua.

---

(6) B. Migliorini, *Linguistica*, Firenze, 1966[4], pp. 45 ss.

(7) C. Schick, *Il linguaggio. Natura, struttura, storicità del fatto linguistico*, Torino, 1960, p. 334.

(8) W. v. Wartburg, *Problèmes et méthodes de la linguistique*, Paris, 1963[2], pp. 115 ss.

Di questo mosaico di linguaggi, la scienza giuridica e la scienza teologica costituiscono a buon diritto un tassello.

Così anche fra linguaggio giuridico e linguaggio comune vige la regola dei reciproci prestiti (9), soprattutto vige la regola, enunciabile con una frase ovvia, che le proposizioni giuridiche si esprimono attraverso il linguaggio, « dass jede Rechtssatzung nicht nur an Sprache allgemein, sondern an 'Muttersprache', eine bestimmte Form und Entwicklungsstufe von Sprache gebunden und damit notwendig auch durch diese Sprachbedingungen mitbestimmt ist (10) ». Ciò reagisce in due sensi sul linguaggio giuridico: per un verso esso ripete lo « sprachliches Weltbild » del linguaggio comune del quale si avvale (e questo è il tributo che esso paga alla storicità della situazione socio-politica di cui il linguaggio comune si fa espressione), per l'altro verso esso usa i termini del linguaggio comune piegandoli ad uno specifico significato interno al proprio sistema lessicale (e qui sta la 'specialità' del linguaggio giuridico), anch'esso storicamente determinato e a suo modo, con le sue specifiche risorse lessicali, espressivo di una realtà socio-politica 'sottostante'.

Lo stesso valga, salvo le debite differenze di superficie, per il linguaggio teologico.

In sintesi, tanto il linguaggio giuridico quanto il linguaggio teologico si collocano con precisione nel tessuto del linguaggio di una società data ereditandone l'immagine del mondo e la storicità e arricchendo l'una e l'altra delle loro determinazioni particolari.

I.A.3 Resta da trarre le conseguenze in ordine al nostro problema storiografico.

Che nel Medioevo esistesse una lingua colta, il latino, capace di esprimere idee astratte e concetti complicati e suscettibile perciò di una precisione (e quindi implicitamente di una tecnicizzazione) che rimarrà ignota per lungo tempo agli idiomi 'volgari', è fenomeno noto

(9) B. Migliorini, *Linguistica*, cit., p. 53.

(10) L. Weisgerber, *Von der Kräften der deutschen Sprache*, III, *Die Muttersprache im Aufbau unserer Kultur*, Düsseldorf, 1950, p. 162.

a chiunque tanto da poterlo dare (e doverlo dare, visto il nostro tema) per conosciuto (11).

Ciò su cui giova spendere qualche parola è sull'uso che del latino come lingua letteraria 'comune' facevano due 'ceti' di intellettuali, i giuristi e i teologi (12). L'uso del latino rispondeva ad un'esigenza funzionale: entrambi quei gruppi di intellettuali erano impegnati in un gigantesco sforzo di formulazione o riformulazione di concetti, di espressione di esperienze nuove e complesse; la costruzione della potenza papale o la comprensione delle istituzioni comunali, ad esempio, erano compiti tali da esigere tutta la ricchezza di un lessico raffinato, non solo, ma anche la possibilità della tecnicizzazione del discorso implicito in quel lessico.

E qui l'analisi si sposta su un secondo punto: tanto i teologi quanto i giuristi lavoravano intorno ad *auctoritates*, a testi autorevoli. La interpenetrazione fra i due ceti (di cui daremo prove nel corso dell'indagine) trova qui una prima generica spiegazione: S. Tommaso faceva dipendere dal *Corpus Juris* la validità di alcuni suoi ragionamenti e Baldo incorporava frasi di S. Paolo perchè la cultura medievale era unitaria, certo, ma anche, più specificamente, perchè tanto il primo quanto il secondo testo sopra ricordati erano, sia pure a diversi livelli e con diversi procedimenti di legittimazione, *auctoritates* (12-*bis*).

Tiriamo ora le fila del discorso, necessariamente frettoloso: i giuristi (e il lettore adatti il tutto al caso parallelo dei teologi) facevano ben altro che servirsi dei testi romani in modo tale da meritare che le vicende della loro *scientia iuris* ricevessero il ben noto e non

---

(11) Basti rimandare a K. STRECKER e P. VAN DE WRESTIJNE, *Introduction à l'étude du latin médieval*, Paris, 1946²; C. MOHRMANN, *Études sur le latin des chrétiens*, t. II, *Latin chrétien et médieval*, Roma, 1961, pp. 155 ss., pp. 181 ss.

(12) Parlando di teologi, mi riferisco specificamente ai teologi (e filosofi) della politica, i soli che interessino in questa ricerca.

(12-*bis*) Sul problema dell'*argumentum ab auctoritate* cfr. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, 1968, pp. 114 ss.

lusinghiero nome di « storia del diritto romano nel medioevo ». La loro interpretazione era creativa, come ormai diffusamente ed energicamente si afferma (13), e non pigramente recettiva. Le parole, le frasi del *Corpus Juris*, non erano conservate *in vitro*, ma erano diverse, erano rese funzionali ad una realtà diversa.

Resta però da chiarire ' come ': *come* avveniva che *imperium*, o *iurisdictio*, o *potestas* non fossero più quelli di uno o di un altro giurista romano (oppure, come i *duo gladii* del Vangelo di Luca fossero ormai ben altra cosa delle due spade di cui parlava l'evangelista; oppure come il *Defensor Pacis* non fosse più la *Politica* di Aristotele).

Il fatto è che le singole parole dei testi giuridici o scritturistici o aristotelici erano state riassorbite in una lingua strutturalmente diversa, nel latino medievale così come era usato dai giuristi e teologi medievali. Coerentemente a ciò, il significato delle singole parole (che, come vedremo, non è connaturato ontologicamente alla parola in sè e per sè, ma dipende dalle relazioni che a volta a volta si stabiliscono dentro una lingua data) cambiava con il cambiare della lingua.

In altri termini, l'*interpretatio* degli intellettuali medievali non è un lavorio interpretativo che, sia pure rileggendo creativamente il testo autorevole, lo lascia esterno a sè. La creatività della rilettura è spiegabile solo negando che l'*interpretatio* sia un rilegger da capo, con occhi nuovi, un dato testuale ' esterno ' ed affermando che si tratta di molto di più: della creazione di un nuovo linguaggio speciale. (Allo stesso modo, e a conferma di quanto detto, sarebbe improprio definire il latino letterario medievale una ' rilettura ' dei testi virgiliani ed oraziani).

Nella complessa compagine del latino medievale, il linguaggio giuridico e quello teologico, organizzati intorno ad una serie conchiusa di *auctoritates* e dotati di un lessico via via più vario e preciso si distaccano come linguaggi speciali di carattere ' professionale ': la

---

(13) Cfr. F. Calasso, soprattutto i saggi raccolti nella *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1951 e *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano, 1954, pp. 345 ss.; P. Grossi, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Padova, 1968, pp. 135 ss.

ricerca del « Weltbild » immanente nel loro lessico politico-giuridico è il compito della nostra indagine.

I.A.4 Per concludere questo primo avvicinamento al problema: la via linguistica al pensiero politico-giuridico da noi affermata come ipotesi di lavoro nasce da considerazioni suggerite dagli studi sul linguaggio, sul ' Weltbild ' in esso immanente, sul condizionamento linguistico del pensiero, sull'inattingibilità del pensiero in sè e per sè.

Non vuol essere una riduzione del diritto e della politica al linguaggio nè tenta di suggerire una particolare concezione del diritto o della politica; non ha una pretesa ' filosofica ', speculativa, ma vuol essere semplicemente un concetto operativo, cioè un programma di operazioni. Non riguarda il diritto e la politica nella loro complessità, rispettivamente, di ordinamenti e rapporti di potere, ma soltanto la riflessione sul diritto e sulla politica, il diritto e la politica in quanto ' riflessi ' in un pensiero che oggi diremmo giuridico e politico e che in altri momenti è stato teologico e giuridico.

Vogliamo insomma soltanto razionalizzare, assumendolo a metodo di indagine, un dato empirico, così enunciabile: è da presumersi che il lettore di buona volontà voglia conoscere il *pensiero* dell'autore di questo libro; per fare questo, egli procede nella lettura determinando il *significato* delle parole — tanto nella lingua (l'italiano dell'anno 1969) in cui è scritto il libro, quanto nelle lingue speciali (semantica, politologica, storico-giuridica) a cui certi termini appartengono —, il significato delle frasi, dei rapporti fra frasi, fra capitoli, fra tutte le parti del libro, senza ritenere di poter attingere il *pensiero* dell'autore in altro modo.

Il lettore che segue questo usuale ma perspicuo criterio di lettura non tarderà a convincersi che il nostro ' approccio linguistico al pensiero politico-giuridico ' (se vogliamo ripetere questa formula) è il metodo più razionale ed operativo.

I.B.1 Il pensiero dei giuristi e teologi medievali è accessibile *a parte obiecti*, dall'oggettività di quel tessuto linguistico con il quale

il pensiero soggettivo di questo o di quest'altro intellettuale deve fare i conti per venire ad esistenza. Questo linguaggio, poi, ha trovato una prima qualificazione: è un ' linguaggio speciale ', un ' linguaggio professionale '.

Con ciò, però, siamo appena all'inizio. Dalla tesi ' raggiungiamo il pensiero attraverso il linguaggio ' dobbiamo trarre tutte le conseguenze e caratterizzare ulteriormente il linguaggio con le caratteristiche che la linguistica assegna ad esso.

Ogni distinzione e precisazione che seguirà non deve intendersi come una rassegna di opinioni sull'" essenza ' della lingua, ma come la preparazione minuziosa di un vocabolario aggiornato e il più possibile rigoroso per la descrizione dei linguaggi speciali considerati. Dato questo taglio funzionale, operativo, del discorso, noi sfioreremo, senza insistervi, grossi temi, che di per sè meriterebbero ben altra accuratezza di trattazione, nella misura in cui questi risultino più lontani dallo scopo che ci proponiamo.

Cominciamo con una delle possibili definizioni di lingua: « la langue est un système de signes exprimant des idées... (14) ». Non è l'unico sistema di segni, ma uno dei tenti esistenti. « On peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale.... La linguistique n'est qu'une partie de cette science générale... (15) ». Quanto alla parola ' segno ', essa non è usata nel senso corrente, non si identifica cioè col significante, ma comprende in sè la relazione fra significante e significato. « Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique (16) »: il rapporto non è fra significante e cosa, ma fra immagine e concetto. « Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces.... Ces deux éléments sont intimement unis et s'appellent l'un l'autre (17) ».

---

(14) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 33.
(15) *Ibidem*.
(16) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 98.
(17) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 99.

Il segno, poi, non è definibile come simbolo, se a simbolo si vuol dare il carattere di una rappresentazione non arbitraria, motivata, analogica della cosa (18), perchè « le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire... (19) ».

Un utile sviluppo della teoria del segno linguistico è data da Martinet: « La prima articolazione del linguaggio è quella secondo cui ogni fatto d'esperienza che si debba trasmettere, ogni bisogno che si desideri far conoscere ad altri, si analizza in una serie di unità dotate ciascuna di forma vocale e di un senso » (20). Nella frase *ho mal di capo*, ' capo ' è un'unità segnica di prima articolazione, dotata di una forma verbale e di un senso, non scomponibile in unità minori altrettanto dotate di senso. (Ciò invece non vale per la forma vocale /kapo/, analizzabile in cinque unità successive: si parla in questo caso di seconda articolazione del linguaggio).

Chiamiamo con Martinet *monemi* le unità di prima articolazione: il monema è un segno minimo perchè non è analizzabile in una successione di altri segni. Esso a suo volta si distingue in *lessema*, se è collocabile nel lessico, in *morfema* se trova posto nella grammatica. Ad esempio, la parola *scriviamo* è analizzabile in due momenti, *scriv-* che indica l'azione, e *-iamo*, che indica gli agenti, dove il primo monema figura nel lessico e il secondo nella grammatica.

Valutiamo ora criticamente queste indicazioni.

Nella definizione saussuriana di segno come relazione è implicita una concezione del significato nei riguardi della quale ci sen-

---

(18) R. Barthes, *Elementi di semiologia. Linguistica e scienza delle significazioni*, tr. ital., Torino, 1966, pp. 34-36 esamina alcuni criteri di distinzione fra segnale, indice, icona, simbolo, allegoria e segno.

(19) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 100. È appena il caso di ricordare che il tema dell'« arbitraire du signe » è stato discusso in numerosissimi lavori (sembra più di un centinaio). Noi lo tocchiamo di sfuggita rinviando a tre scritti che ci sono parsi di notevole lucidità: E. Benveniste, *Nature du signe linguistique*, ora in *Problèmes de linguistique générale*, Paris, 1966, pp. 49 ss.; M. Lucidi, *L'equivoco de ' l'arbitraire du signe '. L'iposema*, in *Cultura neolatina*, X, 1, 1950, pp. 185 ss.; G. C. Lepschy, *Ancora su ' l'arbitraire du signe '*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia*, serie II, XXXI, 1962, pp. 65 ss.

(20) A. Martinet, *Elementi*, cit., p. 18.

tiamo di condividere l'accusa di psicologismo che da più parti ormai viene rivolta ad essa. Il ' triangolo semiotico ' di Ogden e Richards (21) o di S. Ullmann (22), o la relazione weisgerberiana fra nome e concetto (23) ci sembrano tanto meno operativi quanto più, implicitamente, si allontanano dal dominio di quella considerazione oggettiva del linguaggio che era uno dei più convincenti risultati dell'impostazione strutturalistica (24).

Torneremo in seguito su questo problema. Per il momento ci basta salvare un aspetto della concezione saussuriana (e ormai ampiamente post-saussuriana): la fecondità di una prospettiva semiologica, per cui il linguaggio viene ad essere un sistema di segno in un processo semiologico globale nel quale ciò che è comunicabile è segno e ciò che è segno può essere semanticamente studiato nel contesto delle sue circostanze di comunicazione.

In questa stessa prospettiva, ci serviamo della terminologia di Martinet, correggendola semmai con il rigore definitorio di Lucidi (24-*bis*), che, dando alla frase il ruolo di vero e proprio segno, riserba alla parola la posizione di iposema, di ' sotto-segno ', di segno, diremmo, per derivazione. Torneremo in seguito anche su questo punto; conserveremo comunque, per brevità, al monema il ruolo di unità (sia pure per derivazione) significativa.

Quanto all'oggetto della nostra ricerca, esso si precisa dicendo che avremo che fare con i monemi, più precisamente, con i *lessemi* (e conosciamo ora le implicazioni di questa terminologia) dei linguaggi speciali considerati.

---

(21) *Il significato del significato. Studio dell'influsso del linguaggio sul pensiero e della scienza del simbolismo*, tr. ital., Milano, 1966, pp. 37 ss.

(22) *The Principles*, cit., pp. 65 ss.; *La Semantica*, cit., pp. 91 ss.; *Stile e linguaggio*, tr. ital., Firenze, 1968, pp. 33 ss.

(23) L. Weisgerber, *Die Bedeutungslehre - ein Irrweg der Sprachwissenschaft?*, in *Germanisch-Romanische Monatsschrift*, XV, 1927, pp. 161 ss.

(24) Cfr. L. Antal, *Problemi di significato*, tr. ital., Milano, 1967, p. 15, che a proposito della ' scoperta ' strutturalistica della oggettività del linguaggio richiama, per parallelismo, il concetto marxiano di oggettività sociale.

(24-*bis*) Cfr. M. Lucidi, *L'equivoco*, cit., pp. 185 ss.

I.B.2 Abbiamo sinora parlato, genericamente, di linguaggio, e di linguaggi. È il momento di precisare questa espressione.

Chi ha una qualche dimestichezza col *Cours* saussuriano conosce bene la tricotomia (risolvibile poi in una dicotomia) fra *langage*, *langue* e *parole*.

Il linguaggio è il fenomeno linguistico totale, un insieme eterogeneo, appartenente contemporaneamente all'ambito sociale ed individuale (25); ad esso si contrappone la lingua, « un tout en soi et un principe de classification (26) ». Mentre il linguaggio è scientificamente inconoscibile a causa della sua eterogeneità, la lingua è un sistema compiuto, omogeneo, e per questo costituisce oggetto di scienza. « La langue est pour nous le langage moins la parole (27) ». Ecco il terzo termine: la parola. Sulla dicotomia *langue-parole* si orchestra la linguistica saussuriana. La Lingua è un sistema di convenzioni necessarie: l'individuo può non comunicare, ma, se comunica, deve obbedire alle regole della Lingua. La Parola è Lingua in atto, è il singolo atto di comunicazione, la Lingua è la condizione della comunicazione stessa. La Lingua si impone dunque ai singoli, non è disponibile liberamente da essi, la Parola invece è l'espressione privata del parlante. La Lingua è un modello collettivo, le Parole sono una somma di atti individuali (28).

Si raccolgano, di questa breve esposizione, soprattutto i seguenti punti:

a) la Lingua è un sistema, un tutto omogeneo che istituzionalmente si impone ai singoli. La Lingua è un fenomeno oggettivo, una regola del parlare (e del pensare) individuale. Dentro una lingua si può 'giuocare' come si vuole, ma occorre stare alle regole del giuoco;

b) fra *langue* e *parole* vige un rapporto dialettico (29), per cui

(25) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 25.
(26) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 26.
(27) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 112.
(28) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 38; cfr. S. Ullmann, *La Semantica*, cit., pp. 37 ss.
(29) Cfr. R. Barthes, *Elementi di semiologia*, cit., p. 19.

la Parola 'parla' soltanto secondo le regole della Lingua, ma la Lingua esiste concretamente solo a partire dalla Parola;

c) « la *langue* non esiste fisicamente, è una astrazione, un modello creato dal linguista (30) », è il risultato della ricerca 'strutturale' del linguista che, dai singoli atti di parola, enuclea un sistema di regole per dar conto di 'come' la comunicazione sia stata concretamente possibile.

Il carattere astratto della *langue* viene energicamente ribadito esprimendo l'opposizione *langue-parole* nei termini dell'opposizione codice-messaggio. Il codice è appunto « il modello di una serie di convenzioni comunicative che si postula come esistente in tal modo per spiegare la possibilità di comunicazione di certi messaggi (31) ». Il codice è quindi un sistema di regole da cui deriva il significato del messaggio, quest'ultimo è l'atto concreto di comunicazione. Può giovare ripetere riassuntivamente la definizione di Martinet: « ... il codice è l'organizzazione che permette la redazione del messaggio e ciò con cui si confronta ogni elemento del messaggio per ricavarne il senso (32) ».

I.B.3 L'opposizione, per dialettica che sia, fra *langue* e *parole* (o codice e messaggio) è, come si vede, rigida. È stato suggerito perciò di attenuare la radicalità della dicotomia saussuriana introducendo la nozione di *idioletto*, cioè di una « lingua parlata da un solo individuo (33) ».

All'introduzione di questo termine medio si sono fatte teoricamente molte riserve: il linguaggio è un fatto di comunicazione e, nella comunicazione, l'utilizzazione di una propria lingua privata deve

---

(30) U. Eco, *La struttura assente. Introduzione alla ricerca semiologica*, Milano, 1968, p. 40.

(31) U. Eco, *La struttura assente*, cit., p. 49.

(32) A. Martinet, *Elementi*, cit., p. 29.

(33) A. Martinet, *La considerazione funzionale del linguaggio*, tr. ital., Bologna, 1967², p. 32; cfr. C. F. Hockett, *A Course in Modern Linguistics*, New York, 1958, p. 321.

fare i conti con la possibilità di decifrazione che di essa abbia l'interlocutore: nel linguaggio « tutto è socializzato (34) ».

Resta però la possibilità di servirsi di questa nozione per specifiche utilizzazioni: in genere, tutte le volte che si voglia sottolineare la peculiarità di un messaggio che, pur essendo comprensibile solo sullo sfondo delle regole della *langue*, è segnato da un uso spiccatamente personale, ' creativo ', di esse. (Le scelte stilistiche di uno scrittore, ad esempio).

Entro questi limiti, anche noi faremo uso della nozione di idioletto.

I.B.4 Accettata così l'opposizione saussuriana fra *langue* e *parole*, si ottiene, applicandola al nostro oggetto di ricerca, il seguente quadro: la storia del pensiero politico e giuridico è stata spesso condotta in implicita obbedienza a due sistemi che compendieremmo così: l'" atomismo ' e il ' cronologismo '.

Intendiamo dire con questo che la preoccupazione di storicizzare il pensiero delle fonti (che, di per sè, è la preoccupazione di fare, *sic et simpliciter*, storia) si è avvalsa di due immagini fuorvianti dei compiti di una autentica storicizzazione: che cioè si comprendesse storicamente una esperienza solo se si facesse storia delle singole individualità ' creatrici ' e che, in conseguenza, queste si dovessero disporre, una dietro l'altra, in una ideale linea di sviluppo ascensionale.

Sul primo punto (sul secondo torneremo a tempo debito), ci sentiremmo di rovesciare la impostazione tradizionale: non dalle soggettività creatrici, ma dall'oggettività della lingua occorre metodicamente muovere. Il pensiero non è un *prius* assoluto e incondizionato, o almeno non può essere assunto metodologicamente come tale: proprio la sua storica condizionatezza vuole che esso si distenda facendo

---

(34) R. JAKOBSON, *Saggi di linguistica generale*, tr. ital., Milano, 1966, p. 33.

i conti con la lingua con la quale e nella quale si articola e si rende comunicabile (35).

La lingua è un sistema ed una istituzione: si impone come insieme 'strutturato' alle soggettività 'creatrici', le quali creano, se si vuole, non però *ex nihilo*, sul vuoto, ma dentro regole stabilite imperativamente dalla lingua. L'insegnamento saussuriano giuoca nel senso di un ricupero dell'oggettività del fenomeno linguistico e intellettuale: quella considerazione oggettiva dei fenomeni culturali che, anche attraverso gli influssi marxiani, caratterizza ormai molte scienze umane, dalla sociologia all'antropologia, diviene così estensibile al dominio della storia delle idee.

Certo, nessuno vuole negare le capacità creative di un Ockham o di un Bartolo e il loro apporto evolutivo al pensiero medievale (appunto così come la *parole*, nel tempo, modifica la *langue*). Si tratta solo di trovare il modo più efficace per comprenderle storicamente.

Noi riteniamo che, dopo Saussure (e la sua lezione ormai è piuttosto risalente), anche la storia delle idee deve rendersi conto di non poter storicizzare le soggettività senza comprendere quell'oggettiva struttura di *langue*, prescindendo dalla quale la creatività dell'individuo rimane priva di un termine di confronto che ne fornisca, per così dire, la misurazione.

Ciò non implica, naturalmente, che lo storico del pensiero politico e giuridico abbia a che fare direttamente con la *langue*. Lo si è detto poco sopra: solo la *parole* è l'atto concreto ed attuale di comunicazione, mentre la *langue* è un sistema potenziale ed astratto. Lo storico incontra *paroles* nella sua ricerca, incontra testimonianze di più autori, collocabili doverosamente in una precisa rete di rapporti spaziali e temporali. Ma non la *parole*, come tale, è oggetto di scienza, ma solo ciò che in essa è glottico, riducibile alla *langue*, a sistema omogeneo ed obiettivo. Da questo sistema, poi, si può anche tornare a comprendere la singola individualità, dove questa si sia espressa

(35) La polemica che noi conduciamo contro la ipostatizzazione della 'creatività individuale' è parallela a quella condotta contro le estetiche dell''ineffabile' da parte di G. Della Volpe, *Critica del gusto*, Milano, 1966³.

in modo realmente creativo, assolutamente tipico di essa: la nozione di idioletto è qui introdotta a questo scopo. Così procedendo, la creatività individuale non è più un *prius* metodologico su cui orchestrare, consapevolmente o no, la ricerca, ma un risultato empirico, ricuperato dall'interno della considerazione oggettiva del fenomeno linguistico ed intellettuale. Il quale dovrà essere illuminato ulteriormente in tutti i complessi rapporti in cui venga a trovarsi con la realtà socio-economica sottostante: ma anche da questo punto di vista non saremo noi a credere che siano gli atomi, prima e più trasparentemente delle strutture, a mostrare le impronte dei condizionamenti sottostanti.

Se storicizzare vuol dire, per esprimerci in forma approssimativa, comprendere la significatività di un'esperienza nei suoi vari livelli, sovra- ed infra-strutturali, l'analisi strutturale dei fenomeni linguistici ed intellettuali (politico-giuridici, nel caso) non è non fare storia, ma è, semmai, fare una storia diversa (36).

I.B.5 L'analisi strutturale del fenomeno linguistico è possibile se è lecito concepire quest'ultimo come struttura.

Ascoltiamo ancora una volta Saussure: «... c'est une grande illusion de considérer un terme simplement comme l'union d'un certain concept. Le définir ainsi, ce serait l'isoler du système dont il fait partie; se serait croire qu'on peut commencer par les termes et construire le système dont il fait partie; ce serait croire qu'on peut commencer par les termes et construire le système en en faisant la somme, alors qu'au contraire c'est du tout solidaire qu'il faut partir pour obtenir par analyse les éléments qu'il renferme (37)».

La lunga citazione si giustifica col fatto che in essa è racchiuso il nucleo elementare dello strutturalismo: il tutto non è la somma

(36) Dissentiamo, evidentemente, da quanto scrive P. Piovani, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*, ora in *La filosofia del diritto come scienza filosofica*, Milano, 1963, p. 148, nota 70; in una prospettiva simile a quella da noi fatta propria si muove invece P. Fiorelli, *Giuristi e linguisti tra istituzione e storia*, in *Atti del I Congresso della società italiana di storia del dirito: La Storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, Firenze, 1966, p. 456.

(37) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 157.

delle parti, il valore di termini dipende dalla compresenza degli altri termini nel sistema. Ad esempio, il valore del francese *mouton* non corrisponde a quello dell'inglese *sheep* perchè in inglese, a differenza di quanto accade per il corrispondente francese, *sheep* coesiste con (ed è limitato da) *mutton* (38).

La conclusione è pregnante: «dans la langue il n'y a que des différences (39)».

Entro questi confini si racchiudono i principi essenziali per cui i linguisti (40) hanno parlato di lingua come struttura: l'idea di totalità, superiore nel suo insieme alle parti che la compongono; l'idea di valore, per cui i termini non sono separabili dal sistema di cui fanno parte e non danno luogo, nella *langue*, se non a differenze (41).

Se poi confrontiamo con questi principi la nozione del codice come di un sistema «che stabilisce un repertorio di simboli che si distinguono per opposizione reciproca... (42)», troviamo un modo simile di esprimere una concezione strutturale della lingua.

È da una simile concezione che svilupperemo un linguaggio ermeneutico funzionale alla ricerca empirica che ci sta occupando.

I.C.1 Un metodo serve ad uno scopo. Il nostro metodo deve servire, non diciamo a darci già in mano il pensiero dei giuristi e teologi medievali, ma almeno ad introdurci correttamente ad esso. Noi abbiamo che fare con parole 'pronunciate' secoli fa da alcuni scrittori. Per capire ciò che essi pensavano occorre conoscere il *significato* delle parole che usavano: è una condizione suggerita dal buon senso. L'angolo visuale con cui noi studiamo il linguaggio speciale dei giuristi e teologi medievali è perciò una *semantica* di quel linguaggio.

Già prima abbiamo enunciato questo proposito: occorre ora man-

---

(38) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 160.
(39) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 166.
(40) Cfr. E. Benveniste, *'Structure' en linguistique*, in *Problèmes*, cit., pp. 91 ss.
(41) Cfr. G. C. Lepschy, *La linguistica strutturale*, Torino, 1966, p. 47.
(42) U. Eco, *La struttura assente*, cit., p. 28.

tenerlo, concretizzandolo nel compito seguente: fissare le regole per la comprensione del significato delle parole.

Ora, se vogliamo mantenerci coerenti con l'impostazione già prefigurata nelle pagine precedenti, il problema è: è possibile trattare strutturalisticamente il significato?

Lo stato della semantica prestrutturalistica (che noi ricordiamo qui appena di passaggio) era caratterizzato da uno studio atomistico e psicoligistico del significato delle parole. Ancora nel 1931 l'opera, per molti versi notevole, di G. Stern (43) compendiava sostanzialmente il punto di vista tradizionale. L'effetto del *Cours*, d'altronde, non poteva, prima o poi, non farsi sentire. Esso, però, non lasciava molto di più di indicazioni di massima, perchè il campo specifico della semantica non vi era affrontato tematicamente. Certo, tutta la teoria del valore si opponeva ad ogni approccio individualistico alla parola. « Un terme donné est comme le centre d'une constellation, le point où convergent d'autres termes coordonnés, dont la somme est indéfinie (44) ». Ad esempio, la parola *enseignement* si associa, per la suggestione del suffisso, ad *armement* e *changement*, per vicinanza di significato ad *apprentissage* ed *éducation*, per influsso della comune immagine acustica a *justement* e *clément*, per uguaglianza del radicale a *ensegner*, *ensegnons* ecc. (45).

Il principio portante della semantica strutturale era enunciato: se le parole si associano in un complesso sistema di differenze, era facile dedurre la conseguenza che occorresse studiare strutturalisticamente il significato. Restava da mostrare *come*.

I.C.2 Il problema del come impostare strutturalisticamente la scienza del significato (46) ha trovato la più massiccia soluzione ad opera di J. Trier nella teoria del campo semantico.

---

(43) G. Stern, *Meaning and Change of Meaning, with Special Reference to the English Language* (*Göteborgs Högskolas Årsskrift*, XXXVIII, 1932, I), Göteborg, 1931.

(44) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 174.

(45) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 175.

(46) Cfr. H. Kronasser, *Handbuch der Semasiologie. Kurze Einführung*

Nel 1931 comparvero l'enunciazione del nuovo metodo e insieme la sua applicazione nello studio che il linguista tedesco dedicò al vocabolario relativo all'intendere nel tedesco fino al XII secolo (47), giungendo a risultati che uno studio atomistico delle parole non avrebbe reso possibile (48).

La storia interna della nozione di campo semantico è piuttosto tormentata. Ipsen parlava di *Feld* già nel lontano 1924, ma in un'accezione molto diversa da quella che diverrà dominante dopo Trier: tornato poi sul concetto di campo semantico nel 1932, ne comprometteva l'impiego diffuso considerando appartenenti ad un campo linguistico solo gruppi di parole anche formalmente imparentate fra di loro (49). Noi ci soffermiamo ad esaminare da vicino le varie versioni che il concetto di *Feld* ha ottenuto nella storia delle semantica (50) per accennare soltanto a quelle che più ci hanno aiutato nel costruire il nostro strumentario interpretativo. Innanzitutto Trier: le prime 'battute' dell'introduzione alla ricerca del 1931 si strumentano intorno all'idea, tipicamente saussuriana, dell'opposizione, del valore, della costellazione di una parola: non esistono, nella concretezza della comunicazione, parole isolate, ma intorno e al di sopra di una parola data emerge una quantità di altre parole più o meno imparentate concettualmente con essa (51). Per ripetere un esempio dello stesso Trier, la parola *mangelhaft*, in sè e per sè, è priva di efficacia significante se ad essa non si associano le altre partizioni del campo seman-

---

in die Geschichte, Problematik und Terminologie der Bedeutungslehre, Heidelberg, 1952; K. BALDINGER, *Die Semasiologie. Versuch eines Überblicks* (*Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Vorträge und Schriften*, Heft 61, 1957).

(47) J. TRIER, *Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes*. I: *Von den Anfängen bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts*, Heidelberg, 1931.

(48) Cfr. P. GUIRAUD, *La semantica*, tr. ital., Milano, 1966, pp. 98 ss.

(49) Cfr. S. ÖHMAN, *Wortinhalt*, cit., p. 74.

(50) Rinviamo a S. ÖHMAN, *Wortinhalt*, cit., pp. 72 ss. e *Theories of the 'Linguistic Field'*, in *Word*, IX, 1953, pp. 123 ss.

(51) J. TRIER, *Der deutsche Wortschatz*, cit., p. 1.

tico relativo alla *Leistungsbewertung* come *genügend, gut, sehr gut* ecc. (52).

Fra il tessuto di parole e la realtà oggettiva deve poi supporsi un *Begriffsfeld* nel quale le parole, delineandosi attraverso opposizioni e distinzioni, trovano il loro peculiare significato. Esiste insomma un *a priori* concettuale che lingue diverse, o la stessa lingua in diversi periodi, diversamente articolano e organizzano (53). A ogni campo lessicale corrisponde un campo concettuale. È eloquente l'immagine, che Trier riprende da Ipsen, del mosaico: le parole articolano il campo concettuale così come le pietruzze di un mosaico si intersecano disegnando l'immagine.

Su questa base, Trier risale ad una visione complessiva della lingua, i cui campi linguistici sono realtà intermedie fra le singole parole e il tutto della lingua (54). Come le parole si articolano (*ergliedern sich*) fino a formare un campo lessicale, così i campi si dispongono in insiemi sempre più vasti fino a coprire l'intera area della lingua. A loro volta, i campi di livello gerarchico superiore si ' disarticolano ' (*gliedern sich aus*) in campi di raggio minore. La lingua si struttura così secondo l'opposizione *ergliedern-ausgliedern*, formando un insieme omogeneo e compatto, privo di lacune e di ' sovrapposizioni '.

Meno ' totalizzante ' è il concetto di « relazione semantica essenziale » che Porzig riscontrava fra verbi e nomi e aggettivi e nomi (55). Alle critiche che Trier rivolgeva a questa definizione di campo semantico, Porzig rispondeva definendo come *aufteilend* il campo linguistico di Trier e *einbegreifend* il proprio (56).

---

(52) J. Trier, *Der deutsche Wortschatz*, cit., pp. 6-7.

(53) Si può pensare alla *Begriffslehre* di Weisgerber.

(54) J. Trier, *Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung*, in *Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung*, X, 1934, p. 430.

(55) W. Porzig, *Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen*, in *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*, LVII, 1934, p. 70: « Es ist selbstverständlich, dass man in einem *wagen fährt*, zu *fuss geht*, und auf einem *pferde reitet*. Es ist deshalb selbstverständlich, weil man nicht anders gehen kann als mit den *füssen*... nicht anders *fahren* als mit einem *wagen*... nicht anders *reiten* als auf einem *tier* bestimmter art ».

(56) W. Porzig, *Das Wunder der Sprache*, Berne, 1950, pp. 72 ss.

Tenteremo più avanti di riprendere in qualche modo l'intuizione di Porzig. Resta comunque certo che le ricerche di Trier hanno determinato, più ampiamente di quelle dei suoi ' concorrenti ', una svolta decisiva nella costruzione di una semantica rinnovata nei metodi e nei risultati.

Ciò però non implica, naturalmente, che non si debbano mettere in discussione, a nostro avviso, molti aspetti del suo metodo. Solo nella « falsificabilità » di una teoria, come è stato scritto, sta la sua verificazione.

I.C.3 Procederemo ora ad una valutazione critica della teoria del campo semantico enumerando di esso gli aspetti che ci sembrano più bisognosi di revisione.

Ci sembra incontestabile la premessa, di origine complessivamente saussuriana, dello strutturale disporsi delle parole in un'area semantica data, costituente come il campo di forza di esse. (L'immagine del ' campo di forza ' non è casuale ed illumina bene il complesso giuoco di forze interagenti in uno spazio significativo; un altro rinvio pertinente potrebbe essere fatto in direzione della psicologia della *Gestalt*).

La teoria di Trier diviene invece incompleta quando scendiamo ad osservare più da vicino il piano dei rapporti fra le unità minori di uno stesso campo semantico. L'*ergliedern* e l'*ausgliedern*, se sono movimenti che descrivono l'articolazione di tutta la lingua come insieme strutturale, strutturato, di campi gerarchicamente disposti e compattamente organizzati, non estendono la loro pregnanza fino alla descrizione analitica delle relazioni significative ruotanti dentro uno stesso cerchio semantico.

Su questo stesso piano, la polarizzazione dell'attenzione sui sostantivi a danno di ogni considerazione delle voci verbali, se può essere stata suggerita a Trier da circostanze particolari alla sua ricerca empirica, diviene, se generalizzata, una selezione pericolosa di fatti linguistici.

In secondo luogo, la distinzione troppo recisa fra *Wortfeld* e *Begriffsfeld* (comune tanto a Trier quanto a Weisgerber) lascia insoddisfatti. Che esista un *a priori* concettuale che le varie lingue diversamente organizzano sembra un espediente piuttosto macchinoso per la definizione del significato delle parole. Si ha l'impressione che, da considerazioni particolari (ad es., il campo semantico dei colori, dove il *continuum* dello spettro solare è 'nominato' diversamente dalle varie lingue), si sia voluto trarre una conseguenza assolutamente valida, la si sia fissata in una enunciazione pericolosamente generalizzante e da questa si siano tratte conclusioni indebite. L'equivoco, insomma, torna ad appuntarsi su quella definizione referenziale di significato, di cui il concetto di *Begriffsfeld* costituisce, ci sembra, l'esasperazione.

Allo stesso modo, altre affermazioni di Trier sulla struttura complessiva della lingua ci sembrano (e non solo a noi) almeno affrettate: che i campi si dispongano ordinatamente uno accanto all'altro come le pietruzze di un mosaico è un'immagine ingannevole, perchè non tiene conto che spesso i campi si sovrappongono l'uno sull'altro (56-*bis*), così come l'idea di una lingua che, ordinata compattamente, esprime senza lacune il *Sein*, se può valere per le sfere intellettuali, difficilmente è estensibile alla lingua nel suo complesso (57). Daremo, nel corso della ricerca, una verifica empirica di queste critiche.

Da altri è stato poi osservato che forma e sostanza sono inscindibilmente connesse, per cui afferrare, di una parola, il significato rinunciando al versante formale della parole è impedirsi una comprensione integrale della parola stessa (58): in questa prospettiva, i campi di Trier non sono campi lessicali, ma solo concettuali (59).

(56-*bis*) W. Betz, *Zur Überprüfung des Feldbegriffes*, in *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*, LXXI, 1954, p. 191.

(57) W. v. Wartburg, *Problèmes et méthodes*, cit., pp. 167 ss.

(58) M. Konradt-Hicking, *Wortfeld oder Bedeutungsfeld (Sinnfeld)?*, in *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*, LXXIII, 1956, p. 226.

(59) M. Konradt-Hicking, *Wortfeld*, cit., p. 228: « Die Wörter des Sinnfeldes (secondo Trier) stehen nur begrifflich, nicht sprachlich im gleichen Feld ... ».

Mentre non ci sembra di dover accogliere questa obiezione (60), per quanto riguarda invece la concezione della lingua come sistema chiuso, autosufficiente, perfettamente sovrapposto alla realtà esterna e compiutamente espressivo di essa, la staticità di una tale visione ci induce a ritenerla incapace di esprimere i condizionamenti che le circostanze ultime di comunicazione (quel nodo gordiano della situazione che, non risolvibile a sua volta in segno, condiziona tutto il processo semiologico) esercitano sul linguaggio. L'idealismo che Schaff rimprovera, sia pure un po' sommariamente, a Trier (61), trova nell'affermazione dell'autosufficienza, della completezza della lin-

---

(60) Per altre critiche v. F. SCHEIDWEILER, *Die Wortfeldtheorie*, in *Zeitschrift für deutsches Altertum*, LXXIX, 1942, pp. 249 ss.; altre critiche recenti in W. BAHNER, *Grundzüge der Feldtheorie von Jost Trier. Eine kritische Analyse*, in *Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe*, 1962, pp. 593 ss.; per altri contributi sulla teoria dei campi semantici, sui quali non ci possiamo soffermare, cfr. A. JOLLES, *Antike Bedeutungsfelder*, in *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*, LVIII, 1934, pp. 97 ss.; O. SPRINGER, *Probleme der Bedeutungslehre*, in *The Germanic Review*, XLII, 1938, pp. 157 ss.; L. WEISGERBER, *Die Sprachfelder in der geistigen Erschliessung der Welt*, in *Festschrift für Jost Trier*, Meisenheim, 1954, pp. 34 ss.; P. GUIRAUD, *Les champs morphosémantiques. Critères externes et critères internes en étymologie*, in *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*, LII, 1956, pp. 265 ss.; G. MÜLLER, *Wortfeld und Sprachfeld*, in *Beiträge zur Einheit von Bildung und Sprache im geistigen Sein. Festschrift E. Otto*, Berlin, 1957, pp. 155 ss.; N. C. W. SPENCE, *Linguistic fields, conceptual systems and the 'Weltbild'*, in *Transactions of the philological Society*, 1961, pp. 87 ss.; H. G. LINZ, *Worttheorie auf strukturalistischer und inhaltsbezogener Grundlage*, in *Proceedings of the 9th. International Congress of Linguists*, Cambridge (Mass.), 1962, pp. 1053 ss.

Di Weisgerber cfr. anche *Von den Kräften der deutschen Sprache*, I: *Die Sprache unter den Kräften des menschlichen Daseins*, Düsseldorf, 1950; III: *Die Muttersprache im Aufbau unserer Kultur*, Düsseldorf, 1950.

Di Trier cfr. anche *Über die Erforschung des menschenkundlichen Wortschatzes*, in *Actes du IV^e Congrès des Linguistes*, Paris, 1949, pp. 92 ss.

Da un punto di vista lessicologico, cfr. B. HALLIG - W. v. WARTBURG, *Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas* (*Abhandlungen der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse zur Sprachen, Literatur und Kunst*, Heft 4, 1952); F. HIORTH, *On the Relation between Field Research and Lexicography*, in *Studia Linguistica*, X, 1956, pp. 57 ss.; Y. LEBRUN, *Lexicographie et structuralisme*, in *Revue Belge de Philologie et d'histoire*, XLI, 1963, pp. 815 ss.

(61) A. SCHAFF, *Introduzione alla semantica*, tr. ital., Roma, 1965, p. 281.

gua, della sua impermeabilità ad ogni condizionamento 'esterno' la sua più visibile manifestazione.

L'aspetto più debole della teoria di Trier sta appunto, a nostro avviso, nella sua 'filosoficità': la teoria del campo semantico era stata sollecitata, in fondo, da un intelligente bisogno di razionalizzare la via seguita nell'interpretazione dei fatti linguistici relativi all'intendere. Questo originario atteggiamento operativo, funzionale ad una ricerca empirica determinata, era stato però rinnegato a favore di una concezione 'essenzialistica' sulla 'natura' della lingua, che, generalizzando il metodo originariamente empirico, era caduto in quelle chiusure ed in quegli esclusivismi che da più parti sono stati attaccati. Trier è finito insomma per cadere in quel realismo ingenuo per cui si attribuisce ai nostri schemi di ordinamento dei fatti una esistenza *in re*: vittime di questa ipostatizzazione, i campi semantici non venivano più usati come strumenti operativi, come modelli costruiti dal linguista per ridurre ad un sistema omogeneo fatti complessi e disparati, ma ad essi veniva attribuita la natura di articolazioni 'essenziali' della lingua, di ogni lingua.

I.C.4 Occorre ricuperare ad una dimensione operativa l'intuizione originaria di Trier; oppure, altrimenti detto, proseguire, con strumenti in parte diversi da quelli usati da Trier, le indicazioni saussuriane sulla inutilità di uno studio atomistico delle parole, sulla nozione di valore, sulle relazioni interne al sistema.

Ora, i rapporti che i monemi hanno fra di loro sono di due tipi: sintagmatici e paradigmatici. (Saussure parlava, per questi ultimi, di rapporti associativi, ma il termine che poi si è generalmente imposto è quello da noi adottato).

Nella frase 'iurisdictio est potestas' (tanto per portare esempi 'in tema') il carattere lineare della scrittura impedisce di sovrapporre 'iurisdictio' a 'potestas', che si susseguono quindi su una stessa linea, così come il carattere temporale dell'espressione impone di pronnuciare, nella frase citata, *prima* 'iurisdictio' e *poi* 'potestas'. Si ha dunque, nell'enunciato riportato, un rapporto fra due monemi

caratterizzato dalla compresenza dei due elementi considerati. Allo stesso modo, se compariamo non più monemi, ma fonemi, nell'enunciato iurisdictio, abbiamo un susseguirsi di fonemi /j/, /u/, /r/..., ciascuno dei quali si trova in un rapporto di compresenza nell'enunciato dello stesso tipo di quello riscontrato per i monemi ' iurisdictio ' e ' potestas ' nell'enunciato ' iurisdictio est potestas '.

Il rapporto fra due o più elementi (la natura di essi è irrilevante) compresenti in un enunciato si definisce come *sintagmatico* (61-*bis*). Dato un rapporto di tipo sintagmatico fra due elementi, si dice che essi sono fra loro di *contrasto* (62). Al rapporto sintagmatico è stato riserbato il termine di struttura (in antitesi a sistema) (63). Dato però che usiamo ' struttura ' in senso più ampio, preferiamo parlare di *contesto sintagmatico*.

La catena dei contesti sintagmatici forma l'asse orizzontale della lingua. Quest'ultima però si ordina anche secondo un altro tipo fondamentale di rapporti.

Pronunciando la frase ' iurisdictio est potestas ', opero una scelta fra altre espressioni compossibili, come ' iurisdictio est imperium ', ' iurisdictio est ius dicere '..., che, nel momento in cui pronunciamo la frase citata per prima, restano, per un verso, escluse, per un altro verso, però, compartecipi di quella frase nel deposito memoriale di ogni individuo: « elles font partie de ce trésor intérieur qui constitue la langue chez chaque individu (64) ». In altri termini, ' imperium ', ' ius dicere '... sono capaci di occupare, nel contesto sintagmatico ' iurisdictio est potestas ', lo stesso ruolo di ' potestas ': sono associati ad essa *in absentia*, sono evocati da essa, ma non compaiono nell'enunciato proprio perchè vi compare ' potestas '.

Il rapporto fra gli elementi di un enunciato e gli elementi ' assenti ' dalla sua enunciazione lineare (ma associati ad esso grazie alla

---

(61-*bis*) F. De Saussure, *Cours*, cit., pp. 170 ss.; cfr. G. C. Lepschy, *La linguistica strutturale*, cit., pp. 46 ss.

(62) A. Martinet, *Elementi*, cit., p. 31.

(63) R. H. Robins, *Manuale di linguistica generale*, tr. ital., Bari, 1969, p. 68.

(64) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 171.

loro sostituibilità con gli elementi dell'enunciato) si definisce come *paradigmatico*. Dato un rapporto paradigmatico fra due elementi, si dice che essi sono in *opposizione* reciproca (65). Alla loro correlazione è stato assegnato il nome di *sistema* (66).

È suggestiva, riassuntivamente, la similitudine saussuriana: l'unità linguistica è come la colonna di un edificio; per un verso la colonna sostiene direttamente l'architrave che poggia su di essa (rapporto sintagmatico), ma, per l'altro verso, se la colonna è di ordine dorico, evoca il paragone con gli altri ordini (ionico, corinzio) che non sono spazialmente compresenti (rapporto paradigmatico).

Che poi il sintagma appartenga più alla *parole* che alla *langue* e come tali esca dai limiti di una considerazione rigidamente scientifica, è obiezione a cui Saussure stesso ha risposto: molti sintagmi sono formati dalla tradizione e appartengono più alla *langue* che alla *parole* (67). È appunto questo tipo di sintagmi che incontreremo nel corso dell'indagine. Per questo motivo la risposta, forse non esauriente e definitiva, di Saussure, ci può lasciare in qualche modo appagati.

I.C.5 Riprendiamo il contesto sintagmatico ' iurisdictio est potestas '. Ciò che vogliamo sapere è: come raggiungere il significato del lessema ' iurisdictio '.

Ciò presuppone che si sia assolto a due requisiti di fatto: innanzitutto che siano state individuate la parola o le parole di cui si vuole appurare il significato. Data una lingua, occorre che vi sia stato un processo di acclimatamento durante il quale sia sorto un problema intorno al significato di una parola. Vi sarà stata praticamente una pre-comprensione intuitiva del ruolo che una data parola ha in una lingua determinata e su questa base il ricercante avrà assunto quella parola (o quelle parole) a tema primario di indagine.

In secondo luogo, supponiamo che il ricercante, sulla spinta di

(65) A. MARTINET, *Elementi*, cit., p. 31.
(66) R. H. ROBINS, *Manuale*, cit., p. 68.
(67) F. DE SAUSSURE, *Cours*, cit., pp. 172-173.

questi motivi occasionali, abbia allineato i contesti in cui la parola o le parole considerate ricorrono, che egli abbia insomma a disposizione, per riprendere l'esempio, i vari contesti sintagmatici ' iurisdictio est (potestas, imperium...) ' e gli altri in cui ricorre la parola in questione, nelle più varie disposizioni (e complicazioni) sintattiche e lessicali. Così facendo, il ricercante avrà raccolto una congerie di dati, di fatti linguistici, il senso dei quali non gli è più chiaro di quanto non fosse alla luce delle prime viscerali intuizioni che gli avevano permesso di introdursi in quella lingua e di trascegliere, fra le tante parole, una o più di una che sembrassero per qualche verso peculiari.

Il problema della ricerca storica è, a questo punto, uno solo: ordinare i dati in più insiemi significativi; e ordinarli secondo schemi euristici razionalmente enunciabili che, sfuggendo all'indeterminatezza della mera intuizione, giustifichino scientificamente i risultati.

Ora, il primo assunto è che il significato di una parola non è una qualità della parola, una entità psichica aderente ad essa, ma è funzione delle relazioni intercorrenti fra i monemi nel contesto sintagmatico considerato. Il significato del contesto non è quindi dato dalla somma dei significati dei monemi che lo compongono, ma è il contesto (cioè le relazioni al suo interno) che dà significato al monema.

In questo modo, il contatto con le testimonianze delle fonti, con i fatti linguistici da esse comunicati, è strettissimo. I significati dei monemi indagati non sono attribuiti ad essi dall'alto di una manipolazione impietosa delle fonti, che strappa dal concreto fluire del discorso alcuni frammenti per esplicitarne l'" idea ', l'" immagine ' riposta, ma sono raccolti dalla lingua così come essa si snoda, si consolida, si plasma nella effettiva esperienza storica di una data epoca.

Il piano del sintagma è il discorso che fluisce: è da lì che si raccolgono i significati, dai contesti più consolidati, più tradizionali, più vicini alla *langue*. I monemi vengono dopo, anzi vengono attraverso, sono consegnati al ricercante direttamente dalla *langue*, dalle relazioni in cui essi contrastano nella linearità della espressione. Quanto alle relazioni, poi, esse non costituiscono un groviglio disordinato nè un

intreccio dominato dal caso, ma sono consolidabili in enunciazioni obiettivamente constatabili grazie alle quali è possibile ordinare i monemi in una trama di rapporti significativi.

I.C.6 Le relazioni in cui possono disporsi i monemi in un contesto sono le seguenti (68):

a) *Sinonimia*: in accordo alla premessa, non viene descritta, sulla base di una originaria appartenenza del significato al nome, come la designazione, da parte di diversi nomi, dello stesso significato (69).

Servendosi del concetto di *implicazione* (70), si dice che l'enunciato X è sinonimo dell'enunciato Y se X implica Y e viceversa Y implica X. In simboli: se $X \supset Y$ e se $Y \supset X$ allora $X \equiv Y$.

b) *Iponimia*: un monema, x, è sovraordinato ad un altro monema, y, che funge da suo iponimo, se x implica y, ma non viceversa.

---

(68) È doveroso premettere che per la esposizione delle relazioni di sinonimia, iponimia, ecc. siamo interamente debitori a J. Lyons. Rinviamo quindi globalmente alle sue due opere principali: *Structural Semantics. An Analysis of Part of the Vocabulary of Plato* (Publications of the Philological Society, 20), Oxford, 1963, pp. 57 ss.; *Introduction to Theoretical Linguistics*, Cambridge, 1968, pp. 446 ss.

(69) Per una impostazione tradizionale del problema, cfr. S. Ullmann, *The Principles*, cit., pp. 108 ss.

(70) Diamo per conosciuta la storia interna del termine logico di 'implicazione'. Ricordiamo soltanto che, nei *Principia Mathematica*, si dice che, data una proposizione, l'antecedente implica il conseguente se, e solo se, l'antecedente non è vero e il conseguente non è falso. In simboli:

$$p \supset q \equiv \sim p \vee q \qquad Df$$

Più utilizzabile, però, in semantica è la nozione, dovuta a Lewis, di implicazione rigida, così riassumibile: « mentre, perchè tra il significato di due proposizioni sussista un rapporto di Implicazione materiale, basta che l'una non sia vera e l'altra falsa, affinchè fra i medesimi si dia un rapporto d'Implicazione rigida occorre anche che i due enunciati esprimano giudizi tali da rendere impossibile la falsità del secondo essendo vero il primo » (A. Pasquinelli, *Introduzione alla logica simbolica*, Torino, 1957, p. 104). Lyons scrive: « One sentence, S_1, is said to imply another, S_2, ...if speakers of the language agree that it is not possible to assert explicitly S_1 and to deny explicitly S_2. And S_1 implicitly denies S_2... if it is agreed that the explicit assertion of S_1 makes impossible, without contradiction, the explicit assertion of S_2 » (*Introduction*, cit., p. 445).

Ad esempio, ' Z è rosso ' implica ' Z è scarlatto ', ma non viceversa.

c) *Incompatibilità*: se un enunciato, *X*, nega implicitamente, cioè non sintatticamente, un altro enunciato, *Y*, i due monemi *x* e *y*, costituenti gli elementi differenziali dei due enunciati, sono incompatibili.

Ad esempio, l'enunciato ' Io indosso un abito grigio ' è implicitamente contraddittorio con l'enunciato ' Io indosso un abito marrone ': da ciò deriva che ' grigio ' è incompatibile con ' marrone ' nell'enunciato.

d) *Complementarità*: se l'affermazione di un monema, *x*, implica la negazione di un altro monema, *y*, i due monemi sono complementari.

In simboli: $x \supset \sim y$ e $\sim y \supset x$

Ad esempio, sposato è complementare di scapolo.

e) *Antonimia*: *aa*) *esplicita*: la comparazione di due oggetti, o di due stati di uno stesso oggetto in relazione ad una loro proprietà.

Ad esempio, ' la nostra casa è più grande della vostra '.

bb) *implicita*: nasce dalla considerazione che contrasti come ' piccolo ' e ' grande ', ' pochi ' e ' molti ' ecc. non sono valori assoluti se non per una illusione del linguaggio che non mette formalmente in risalto la ' misurabilità ' implicita in essi.

f) *Polarità* (71): se, dato un enunciato, si muta un monema, *x*, con un altro, *y*, ottenendo una trasformazione sintattica che inverte l'ordine dei soggetti, il monema sostituente, *x*, si trova in una relazione di polarità con il monema sostituito, *y*.

Così, se nell'enunciato ' *a* compra *b* da *c* ' a ' compra ' si sostituisce ' vende ', il primo enunciato diviene ' *c* vende *b* ad *a* ': ' comprare ' e ' vendere ' sono termini polari.

Di diversa natura sono invece le relazioni intercorrenti fra nome astratto (ad es., *iurisdictio*) e personificazione di esso (ad es., *iudex*):

---

(71) Traduco così il termine inglese « converseness ».

queste verranno trattate empiricamente, là dove concretamente ricorreranno, come rapporti significativi fra lessemi, non formalmente imparentati, compresenti nello stesso campo.

I.C.7 Dati alcuni contesti sintagmatici *A*, *B*, *C*..., il monema *x* contrasta in essi con i monemi *a*, *b*, *c*... secondo le relazioni significative sopra descritte. Il significato di *x* è così dato da *xa*, *xb*, *xc*..., si definisce insieme al significato di *a*, *b*, *c*..., esso *è* quella relazione.

D'altronde, sappiamo che l'organizzazione sintagmatica della lingua è solo un aspetto di essa. Se questo è vero, il monema *x* non è funzione solo delle relazioni con i monemi *a*, *b*, *c* ... nei contesti *A*, *B*, *C*..., disposti linearmente uno dopo l'altro e singolarmente esplicitati nei loro contrasti, ma anche delle relazioni ' verticali ', secondo l'asse del paradigma, per cui *ax* evoca (ed è evocato da) *bx*, *bx* evoca (ed è evocato da) *cx* e così via fino a coprire tutta la rotazione che i due assi (paradigmatico e sintagmatico) possono compiere su se stessi.

Serviamoci di un modello geometrico per la costruzione del nostro metodo.

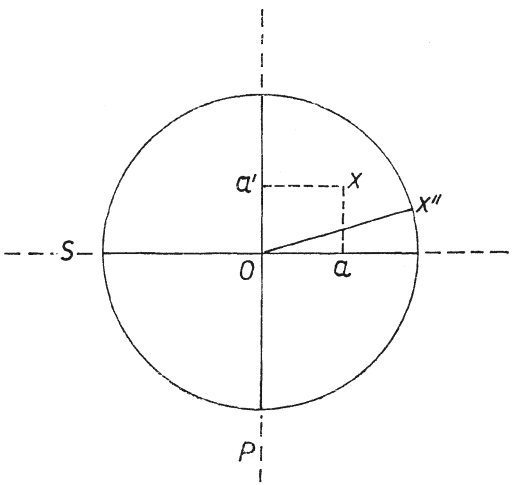

Si abbia un punto *x* del piano. Tale punto, che, di per sè, occupa sempre, per così dire, il punto centrale del piano, è indistinguibile, di per sè, da ogni altro punto del piano stesso. Per individuare la sua po-

sizione, consideriamo nel piano due rette, fra loro perpendicolari, e determiniamo la posizione del punto sulla base della distanza dalle due rette, che chiamiamo *S* e *P*. Le due rette sono il sistema di riferimento e le distanze del punto dalla retta sono le coordinate del punto, distinte in ascisse ed ordinate.

Tale schema analitico non ha il valore di una metafora, ma corrisponde ' strutturalmente ' a quello da noi adottato.

Il punto *x* è il monema considerato e il piano la lingua data. La posizione di *x* nella lingua è, di per sè, simile a quella degli altri monemi: occorre perciò trovare un sistema di riferimento, uno schema di ordinamento dei fatti, che permetta di tematizzare il monema *x* ad oggetto di ricerca. A questo scopo serve, come primo sistema di riferimento, il doppio asse, sintagmatico (delle ascisse, chiamato *S*) e paradigmatico (delle ordinate, chiamato *P*). Il punto *x* è così individuato dall'ascissa *Oa* e dall'ordinata *Oa'* così come il monema *x* è definito semanticamente dalle relazioni intercorrenti sul piano del singolo contesto sintagmatico (*x* è individuato da *Oa*) e da quelle stabilite lungo l'asse delle ' evocazioni *in absentia* ', lungo l'asse del paradigma (*x* è individuato anche e necessariamente da *Oa'*): solo le due coordinate individuano il punto, solo i due tipi di relazione definiscono semanticamente il monema.

Lo stesso valga per i diversi punti *x'*, *x''*... del piano (cioè per le diverse posizioni nei diversi contesti in cui il monema *x* venga a trovarsi nella lingua data).

Immaginiamo infine di essere interessati a stabilire soltanto le posizioni dei punti del piano compresi entro un cerchio di raggio *Ox''*. Ciò vorrà dire che noi siamo interessati soltanto a quei contesti in cui ricorre il monema *x*.

Diremo allora che il cerchio *Ox''* è l'area significativa globale di *x*, il suo *campo semantico*.

I.C.8 L'ampiezza del campo semantico, la lunghezza del raggio *Ox''*, è stabilita dalla fine della ricorrenza, nella linearità del sintagma, del monema *x*.

Così dicendo, però, abbiamo semplificato la complessità del fenomeno linguistico. Abbiamo cioè temporaneamente messo in parentesi che, nel succedersi dei contesti sintagmatici, con *x* contrastano, per definizione, altri monemi *a*, *b*, *c*... (evocati, paradigmaticamente, come *a'*, *b' c'*...), per ciascuno dei quali è possibile elaborare un sistema di riferimento, tracciare le coordinate ecc., fino a disegnare il campo semantico di *a*, enucleato dai contesti, questa volta, *ax*, *ab*, *ac*...

Si ripeta la stessa cosa per *b*, *c* ... ed avremo il quadro dei compiti complessivi della ricerca.

In altri termini, lo studio del campo semantico del monema *x* rimanda ai campi semantici ulteriori di *a*, *b*, *c*... intersecantisi col primo nella misura in cui, nel susseguirsi dei contesti sintagmatici, *x* si mescola, nelle più varie combinazioni, con *a*, *b*, *c*...

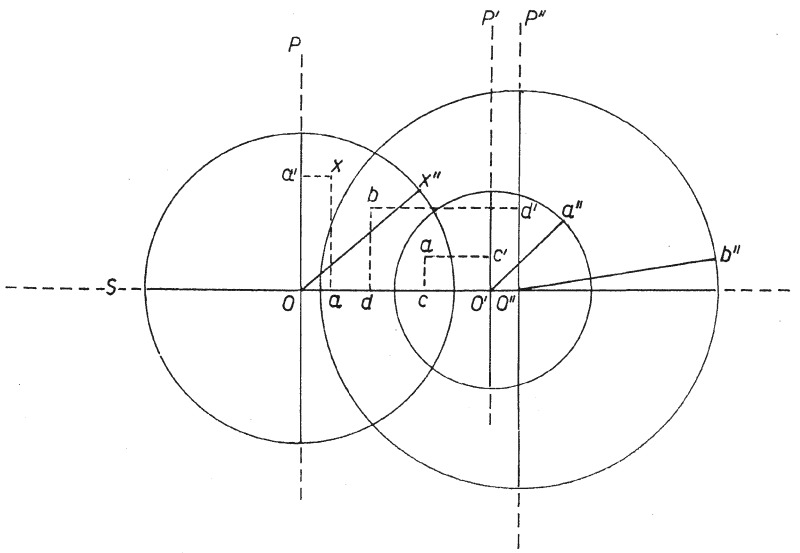

Ci serviamo quindi del seguente modello analitico: individueremo le posizioni nel piano non soltanto di *x* entro il cerchio di raggio *Ox''*, ma anche di *a*, *b*.., nei cerchi di raggio *O'a''*, *O''b''*... Le posizioni di *a*, *b*... saranno individuate dalle coordinate, rispettivamente *cO'* e *c'O'*, *dO''* e *d'O''*...

Data insomma l'espressione sintagmatica ' imperator habet iurisdictionem ', determineremo il significato di ' iurisdictio ' nel contesto suddetto, ma non potremo artificialmente interrompere il flusso dei contesti sintagmatici, che ci comunicano, ad esempio, che ' imperator condit legem ', esimendoci dal ricostruire, movendo dal contesto ricordato per secondo, il campo semantico di ' imperator '.

Come il monema *x* viene nei contesti *xa*, *xb*, *xc*..., così i monemi *a*, *b*, *c*... sono dati semanticamente, a loro volta, nei contesti *ad*, *af*, *ag*... senza i quali essi risulterebbero solo relativamente significativi.

Se questo è vero, il significato di *x* (chè questo è il nostro *punctum puncti*) non è esaurito dal campo semantico di *x*.

Se un punto *a* è determinabile, per un verso, sulla base del sistema di riferimento *O*, ma, per un altro verso, anche sulla base di un sistema di riferimento *O'*, se cioè un monema *a* è dato da un contesto *ax* in un campo semantico *O*, ma anche da un contesto *ab* in un campo semantico *O'*, esiste una sorta di *sovrapposizione semantica* fra campi che impedisce di considerare il singolo campo come una totalità significativa autosufficiente.

Esiste perciò una *attrazione semantica* fra campi, che collega il significato di una parola a tutte le relazioni vigenti fra le unità di una lingua data.

Semplicemente descrivendo il procedimento interpretativo che seguiremo nella ricerca empirica, siamo tornati proprio a quella concezione saussuriana della lingua « où tout se tient », da cui in via ipotetica avevamo preso le mosse.

I.C.9 Si può obiettare: se i campi semantici si attraggono reciprocamente e solo così esplicano la loro funzione semantica, i confini della ricerca empirica coincidono con i confini della lingua.

Se così fosse, i campi semantici sarebbero davvero strumenti assai poco operativi!

In effetti, però, soccorre qui il criterio della *pertinenza* (72).

---

(72) Cfr. A. MARTINET, *Elementi*, cit., pp. 36-37.

Ogni punto del piano può essere preso in considerazione per determinarne, nel modo che si è visto, la posizione. Una volta però che si è scelto un dato punto x, il sistema di riferimento è stabilito in funzione di questo. Così, una volta che, delle numerosissime unità linguistiche a disposizione, se ne sia scelta, per qualsiasi motivo, una come tema di ricerca, la selezione degli altri fatti di lingua, nel caso, l'utilizzazione dei campi semantici ' attratti ' da quello considerato, dovrà essere limitato a quelli strettamente ' pertinenti '.

L'attrazione semantica, insomma, è una forza che, rispetto ad una parola, diminuisce gradualmente d'intensità via via che si sposta verso campi più periferici. Nel momento in cui essa cessa empiricamente di farsi sentire, il proseguire nella ricerca deve considerarsi come non pertinente.

I.C.10 Data una parola, il campo semantico di essa ci dà il suo significato. La enunciazione sintetica di questo metodo di ricerca, che abbiamo illustrato poco sopra analiticamente, si esplicita nella constatazione seguente: il significato della parola non è comunicato al parlante dalla parola in sè e per sè, ma dal contesto sintagmatico, in cui la parola è ricompresa, e dalle associazioni paradigmatiche di esso.

Ammettiamo pure che il monema sia un segno: ma la sua valenza semantica non è posseduta da esso come una qualità intrinseca, che ad esso inerisca sempre e comunque allo stesso modo, o in più modi ricostruibili a partire dalla sua natura segnica considerata in sè e per sè, ma ad esso *deriva* dal contesto sintagmatico, significante prima del monema e originariamente rispetto ad esso.

Ci ricolleghiamo così all'ipotesi di partenza: il monema è un segno per derivazione, è un ' sotto-segno ', un iposema: la definizione di Lucidi è riconfermata da quella sopra esposta razionalizzazione del metodo seguito nella nostra ricerca empirica.

Possiamo allora fare un passo avanti: la parola non *significa*, ma *ricorre* in contesti significanti. La parola significa (o ' sotto-significa ') in quanto è *usata*.

Muovendo da una semplice predisposizione di strumenti interpretativi funzionali alla ricerca empirica, ritroviamo la definizione wittgensteiniana: «43. ... la parola 'significato' si può definire così: Il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio (73)».

In via di ipotesi avevamo semplicemente dubitato della utilità (cioè della capacità di descrivere la concreta dinamica della lingua) della definizione referenziale di significato. Diffidavamo preliminarmente dello psicologismo che la caratterizzava; il proseguimento dell'indagine, poi, ci ha indotti a voler ricuperare con maggior decisione «tutta l'oggettiva complessità del fenomeno da definire (74)», evitando di cadere nel soggettivismo delle 'immagini mentali'.

Certo, non si vuol dire con questo che la definizione del significato come uso eviti ogni difficoltà, tanto teorica quanto operativa. Si può anzi condividere il pessimismo di Lepschy, quando osserva che, se non possiamo dispensarci dall'usare il termine 'significato' in linguistica, tuttavia non sappiamo ancora come esattamente impiegarlo (75). Così, se definiamo il significato come uso ed esplicitiamo l'uso come la ricorrenza nei contesti, resta da stabilire un criterio generalmente valido per la determinazione della lunghezza del contesto, per non parlare della difficoltà di raccogliere tutti i possibili contesti sintagmatici in cui il monema ricorra (76).

Resta però da chiedersi se queste reali difficoltà definitorie invalidino tutta la prospettiva da noi fatta propria o se ne indichino semplicemente lacune, che il concreto lavoro di ricerca può colmare. In altri termini, occorre forse riconoscere che, per il momento, anche il più accurato procedimento interpretativo, formulato per dar conto scientificamente, attraverso un vocabolario rigoroso, dell'*iter* logico della ricerca, dei suoi presupposti e dei suoi risultati, non è dispen-

---

(73) L. WITTGENSTEIN, *Ricerche filosofiche*, tr. ital., Torino, 1967, p. 33; cfr. anche, per una esposizione complessiva delle teorie wittgensteiniane, F. WAISMANN, *I principi della filosofia linguistica*, tr. ital., Roma, 1969.

(74) T. DE MAURO, *Introduzione*, cit., p. 194.

(75) G. C. LEPSCHY, *Problems of Semantics*, in *Linguistics*, XV, 1965, p. 65.

(76) G. C. LEPSCHY, *Problems*, cit., p. 58.

sato dal ricorso alla intuizione, al contingente, al non preveduto, al fatto, insomma, che colma la lacuna del metodo in questa ricerca e non in quest'altra.

Sicuramente il ricorso all'intuizione, all'empiria, è una riprova della scientificità, cioè della razionalità, ancora parziale del metodo. Se però l'intuizione, razionalmente incontrollabile, è mantenuta entro limiti assai circoscritti, la validità (relativa) del metodo può essere, a nostro avviso, data per buona.

I.C.11 Il significato di una parola è il suo uso. Ma l'uso rimanda agli utenti. La lingua si apre sull'universo esperienziale di una data società. Il linguaggio diviene «prassi. Una prassi che, attraverso la mediazione della solidarietà sociale e della sistemazione delle sue manifestazioni individuali, porta a collegare in modi storicamente variabili una sezione dell'esperienza a una forma fonico-acustica, con un nesso che ha garanzia soltanto nell'uso stesso, nel suo sfruttamento» (77). È aperta la via per una storicizzazione integrale del linguaggio, per una sua collocazione nella dialettica dell'esperienza storica. Il linguaggio non è un sistema chiuso, autosufficiente, che plasma idealisticamente la realtà senza ricevere contraccolpi da essa. Esso 'significa' in connessione stretta con un contesto di esperienze che costituiscono non un elemento esterno, ma un dato coessenziale alla funzione significante dell'enunciato.

Non abbiamo usato a caso la parola 'contesto'. Già Malinowski, in appendice al lavoro di Ogden e Richards, scriveva: «(Il contesto dell'intiero periodo)... diviene intelligibile soltanto quando è visto nel contesto di situazione, ... espressione (questa) la quale indica, da un lato, che la concezione di contesto deve essere allargata e, dall'altro, che la situazione in cui le parole sono pronunciate non può mai essere trascurata e considerata estranea all'espressione linguistica» (78).

---

(77) T. De Mauro, *Introduzione*, cit., p. 197.

(78) B. Malinowski, *Il problema del significato nei linguaggi primitivi*, Allegato 1 a C. K. Ogden, I. A. Richards, *Il significato del significato*, cit., p. 344.

Adotteremo anche noi il termine *contesto di situazione*, dove la parola 'situazione' qualifica come non linguistico il carattere del contesto, proprio come nella espressione 'contesto sintagmatico' la aggettivazione indicava il carattere peculiare (diciamo, per quel che ora ci interessa, endo-linguistico) dell'enunciato così definito. Mentre l'equivoco fra i due termini è impedito dalla diversa aggettivazione (sintagmatico, situazionale), preferiamo mantenere identico il sostantivo (contesto) per sottolineare l'uguale grado di rilevanza che il dato endo-linguistico e il dato eso-linguistico esercitano nella comprensione del significato di un monena.

Le circostanze di comunicazione, dunque, non sono soltanto l'*ultima ratio* per la scelta del significato appropriato di un enunciato polisemico. La situazione in cui i parlanti sono immessi è elemento normale per la comprensione del significato: esso «comporta un insieme di svariati e molteplici rapporti tra l'espressione e le sue parti da un lato, e, dall'altro, i tratti rilevanti dell'ambiente sia culturali che fisici, che costituiscono una parte del più vasto sistema di rapporti interpersonali presenti all'interno delle società umane» (79): il comportamentismo di Bloomfield (80) è riassorbito in una concezione più complessa e completa del significare.

Resta semmai da chiarire ulteriormente la nozione. Se il contesto situazionale è l'ambiente culturale e fisico in cui l'enunciato concretamente assolve alla sua funzione significante, occorre decidere quale tratto dell'ambiente 'esterno' è pertinente o, se si preferisce, *rilevante*.

Non è un problema dissimile, alla radice, da quello incontrato, a proposito del contesto sintagmatico, circa la determinazione dei confini entro i quali l'enunciato può essere mantenuto in maniera pertinente rispetto alle intenzioni del ricercante. Anche nel caso che

---

(79) R. H. Robins, *Manuale*, cit., p. 44; cfr. anche J. R. Firth, *Papers in Linguistics, 1934-1951*, London, 1957, a cui la nozione di contesto di situazione deve forse l'approfondimento maggiore; J. Ellis, *On Contextual Meaning*, in *In Memory of J. R. Firth*, London, 1966, pp. 79 ss.

(80) L. Bloomfield, *Language*, New York, 1933, p. 139.

ora ci occupa, l'inconoscibilità di tutto il contesto situazionale fa sorgere il problema della determinazione dei tratti rilevanti, o più rilevanti.

Di questi, Firth tentava una esemplificazione al primo posto della quale figuravano le strutture religiose, economiche sociali della società di cui i partecipi del rapporto comunicativo sono membri (81).

Ora, è evidente che una così lata esemplificazione non serve ad elaborare un sistema di riferimento abbastanza preciso per l'analisi dei tratti rilevanti del contesto.

In effetti, la definizione del significato come uso impone: *a*) un rimando alla realtà esterna, per cui si rinuncia a trattare il significato come una entità soltanto ' interna ' alla lingua. (La nozione di contesto serve appunto a questo scopo). *b*) Un ricorso ai risultati di altre scienze per la determinazione dei fattori extralinguistici, in una dimensione di interdisciplinarità (82).

Ora, in una larga prospettiva semiologica, ciò che esiste o non è comunicabile o è un sistema di segni. Nel nostro caso, dunque esiste tutta una sfera, un piano della realtà, dove i sistemi di segni considerati (per noi, il linguaggio teologico-politico e giuridico-politico) coesistono e si intrecciano con molti altri sistemi di segni (dalla liturgia alla simbolica del potere alle rappresentazioni sacre ecc.), i quali tutti costituiscono momenti del processo semiologico globale di una data società. Questo processo, però, non è *la* realtà, ma la traduzione segnica della realtà. Questa, però, non è tutta traducibile in segni. I segni ' riflettono ' la realtà trasponendone i rapporti ' reali ', flettendoli simbolicamente. A loro volta, però, i segni non sono autonomi, ma sono dominati, organizzati secondo un impulso che dal profondo, ' dal basso ', li guida verso questo e non verso quest'altro insieme significativo.

Se questo è vero, il contesto situazionale non è, genericamente,

---

(81) J. R. FIRTH, *A Synopsis of Linguistic Theory, 1930-1955*, in *Studies in Linguistic Analysis*, Oxford, 1957, pp. 9-10.

(82) L. ROSIELLO, *Introduzione* a S. ULLMANN, *La semantica*, cit., p. XLIV.

il dato 'esterno' alla lingua, così come 'esterno' è l'ideale religioso o civile di un'epoca.

Il contesto è 'esterno', non alla lingua soltanto ma ad ogni sistema di segni (compresi quelli in cui si esprime l'ideale religioso o civile dell'epoca), in quanto è l'infrastruttura a sua volta non trasformabile (o di fatto non trasformata) in segno. L'immagine, creata da Jolles, dell'assedio con cui le parole circondano la realtà senza riuscire a coprirla completamente, qui potrebbe essere utilizzata con successo: fra realtà, diciamo così, meta-segnica e segni esiste una continua tensione dialettica, un movimento sempre riproposto.

Se, nell'aggressione dell'espresso verso l'inespresso (e viceversa nello sforzo dell'inespresso per manifestarsi) esiste una parola che 'riflette' più da vicino quel rapporto centrale nell'esperienza di una data società, questa parola può dirsi la *parola-chiave*, nell'accezione che Matorè ha dato a questo termine (83), di quella cultura.

I.C.12 La dialettica fra inespresso ed espressione, fra infrastruttura e sistemi di segni, fra contesto situazionale e linguaggio, insomma, la vita integralmente storica del linguaggio, si distende, e muta, nel tempo. Non è possibile studiare la storia di una parola, cioè di uno o più campi semantici, di una intera zona linguistica, senza collocare il tema di ricerca in una prospettiva temporale che ne muta, o può mutarne, la fisionomia.

D'altronde, il problema di una storia strutturalisticamente condotta è, forse oltre il debito, assai tormentata.

Giova prendere l'avvio da Saussure. Per il linguista ginevrino, fra la esposizione del mutamento e la descrizione dello stato di una lingua sembra esservi uno iato incolmabile. Le due prospettive non collimano, ma si escludono, così come due assai perpendicolari procedono per direzioni inconciliabili. Questa distinzione viene presentata

(83) G. MATORÉ, *La Méthode en lexicologie. Domaine français*, Paris, 1953, p. 68: « nous donnerons à l'unité lexicologique exprimant une société le nom de mot-clé. Le mot-clé désignera donc non une abstraction, non une moyenne, non un objet, mais un être, un sentiment, une idée, vivants dans la mesure même où la société reconnaît en eux son idéal ».

come necessaria soprattutto per una scienza che, come la linguistica, ha a che fare con un fenomeno dove tutto dipende dalle relazioni reciproche fra le unità, dallo stato momentaneo dei termini (84). Da qui la antinomia: la considerazione sincronica, che ha a che fare con un ' état de langue ' esclude la diacronica che riguarda una fase di evoluzione (85). Il paragone con gli scacchi illustra il concetto. Il valore dei pezzi dipende dalla loro posizione sullo scacchiere così come il valore di un termine è dato dall'opposizione con gli altri termini nel sistema linguistico; inoltre, basta mutare un pezzo (un elemento isolato del sistema) perchè tutto il sistema muti, rimanendo lo spostamento di un pezzo un fatto assolutamente distinto dall'equilibrio precedente e susseguente (86).

Ullmann riassume bene in quattro punti la opposizione saussuriana fra diacronia e sincronia: 1) esistono due modi di approccio, sincronico e diacronico, alla lingua; 2) il metodo sincronico è compiuto in sè e indipendente; 3) i due metodi devono essere tenuti rigorosamente distinti; 4) la considerazione sincronica ha a che fare con sistemi, quella diacronica con singoli elementi (87).

Ora, mentre i primi due punti sono stati generalmente rispettati dai linguisti post-saussuriani, i punti 3) e 4) sono i più contestabili e contestati. In effetti, buona parte della rigidezza della dicotomia saussuriana, dovuta anche alla temperia culturale in cui Saussure scriveva (88), è caduta nella riflessione linguistica posteriore (89).

Tanto per iniziare dal principio elencato per quarto, esso è stato semplicemente scavalcato da J. Trier. Egli, muovendo dalla convinzione della priorità della struttura rispetto ai singoli elementi, tentava uno studio strutturale del movimento: anche in questo caso, la

---

(84) F. De Saussure, *Cours*, cit., pp. 115-116.
(85) F. De Saussure, *Cours*, cit., p. 117.
(86) F. De Saussure, *Cours*, cit., pp. 125-126.
(87) S. Ullmann, *The Principles*, cit., pp. 142 ss.
(88) M. Leroy, *Profilo storico della linguistica moderna*, Bari, 1965, pp. 132 ss.
(89) Cfr. per i vari superamenti in questo senso, sui quali non ci possiamo soffermare, S. Ullmann, *The Principles*, cit., pp. 144 ss.

sua prospettiva di fondo era valida (90). Il modo in cui però essa veniva realizzata era forse meno soddisfacente: le suggestioni saussuriane pesavano ancora al punto da fargli concepire la storia come una « komparative Statik (91) ». L'*ergliedern-ausgliedern*, l'organizzazione strutturale del campo semantico, e della lingua, si apriva alla considerazione, imperiosamente richiesta dalla stessa ricerca empirica di Trier, dell'*umgliedern*, del mutamento del sistema nella sua strutturale articolazione.

Se la preoccupazione del « System als System » era forte, mancava però un interessamento altrettanto puntiglioso alle esigenze del mutamento. Di un processo storico si scorgeva insomma il punto di arrivo e il punto di partenza: il ' come ' del divenire rimaneva inindagato. Torna appropriata la frase di chi, come il Devoto, afferma che « il confronto di due punti appartenenti a fasi linguistiche distanti nel tempo non è sufficiente a dimostrare la storicità del procedimento (92) ».

Potremmo dire, giocando sulle parole, che, a questo punto, il compito non è quello di conservare, nella ' storia ', il ' sistema ', ma di garantire, allo strutturalismo, la diacronia. Occorre insomma studiare come, « dalla comparazione delle descrizioni di stati linguistici diversi, successivi nel tempo, (si) possa ricavare la storia del sistema linguistico (93) ».

Un suggerimento viene da Benveniste: occorre collocare idealmente l'una di fronte all'altra due strutture successive nel tempo.

---

(90) J. Trier, *Deutsche Bedeutungsforschung*, in *Germanische Philologie: Ergebnisse und Aufgaben. Festschrift für O. Behaghel*, Heidelberg, 1934, p. 183: « Im Begriff der Umgliederung ist enthalten, dass der weite Blick auf Ganzheit und Gliederung, den die Sprachwissenschaft in der Betrachtung des ruhenden Zustandes wieder gewonnen und geübt hat, nun auch herübergenommen wird in die Betrachtung des Werdens... Auch im Werden spricht stets das Ganze des Feldes, auch im Fliessen bestehen alle jene gegenseitigen Abhängigkeiten der Einzelstücke voneinander, die aus der Ganzheit und der Gliederung folgen, nicht nur im Sein ».

(91) J. Trier, *Der deutsche Wortschatz*, cit., p. 13.

(92) G. Devoto, *I fondamenti della storia linguistica*, Firenze, 1951, p. 66.

(93) G. C. Lepschy, *La linguistica strutturale*, cit., p. 45.

Questo era il metodo già seguito da Trier, ma Benveniste continua dicendo che occorre « dégager leurs rélations », mostrare cioè, in sintesi, cosa distrugge il sistema anteriore e cosa prepara quello successivo. In ciò consiste l'analisi diacronica, che l'autore considera giustamente un superamento della dicotomia saussuriana (94).

Applichiamo ora queste indicazioni al nostro concetto di campo semantico. Esso consta di una doppia articolazione, sintagmatica e paradigmatica. Sappiamo anche che il sintagma, pur essendo nel nostro caso piuttosto vicino alla *langue* per la sua origine, in genere, altamente tradizionale, è comunque più vicino alla *parole* di quanto non lo sia il sistema delle opposizioni paradigmatiche.

Si comprende allora come il mutamento si renda visibile innanzitutto sul piano del sintagma: sono i contesti sintagmatici, il discorso nella concretezza del suo fluire, i primi elementi della lingua ad essere aggrediti dai parlanti. La modificazione di questo e di quest'altro contesto sintagmatico non è però un fatto destinato a rimanere isolato, ma è, per così dire, un colpo che rimbomba nella cassa di risonanza del sistema delle opposizioni paradigmatiche. Attraverso le associazioni paradigmatiche, il singolo o i singoli contesti sintagmatici modificati fanno compiere al sistema il salto qualitativo che, al termine dell'evoluzione, porta al sistema successivo.

Si ripeta il ragionamento per i campi semantici ' attratti ' dal primo considerato e avremo il quadro complessivo della storia semantica di una determinata zona di lingua (95).

---

(94) E. Benveniste, *Tendences récentes en linguistique générale*, ora in *Problèmes de linguistiques*, cit., p. 9.

(95) Per una prospettiva simile, nella sostanza, a quella da noi adottata cfr. E. Coseriu, *Pour une sémantique diachronique structurale*, in *Travaux de linguistique et de littérature (publiés par le Centre de Philologie et de littératures romanes de l'Université de Strasbourg)*, II, 1, 1964, pp. 139 ss.: l'oggetto della semantica strutturale diacronica « c'est le développement historique des ' champs conceptuels ' considérés comme structures lexicales de contenu. Et, puisque structure veut dire avant tout opposition distinctive, la sémantique structurale diachronique aura à établir, à étudier et, si possible, à expliquer (motiver) le maintien, l'apparition, la disparation et la modification, au cours de l'histoire d'une langue, des oppositions lexicales distinctives » (pp. 159-160).

Naturalmente, la storia del significato non potrà consumarsi tutta dentro il chiuso edificio della lingua: l'elemento del contesto situazionale è, per la comprensione storica del significato, elemento tanto essenziale quanto lo era per la comprensione ' statica ' di quest'ultimo. Occorrerà cioè tener conto dei colpi che il sistema riceve, per continuare ad usare dell'immagine di Benveniste, non solo dall'interno della lingua, ma anche da quella infrastruttura che dirige o comunque sollecita i processi semiologici.

La semantica è scienza storica nella misura in cui, muovendo dai sistemi di segni verso le infrastrutture, tende ad una comprensione ' nel tempo ' di tutti i piani, ' sovrapposti ' e dialetticamente interagenti, della realtà.

I.D.1 In I.C.1-12 abbiamo stabilito delle regole per la determinazione del significato di un monema x: questo significato è costituito dalle relazioni intercorrenti all'interno di un dato sotto-sistema lessicale (campo semantico) e dalle relazioni che collegano al sottosistema considerato gli altri campi semantici ' attratti '.

Con questo, però, abbiamo, per comodità di analisi, messo in parentesi un fatto elementare: che, nel nostro caso, il linguaggio, per la cui semantica abbiamo stabilito alcune regole, non è il *nostro* linguaggio. Noi possiamo, sì, determinare, applicando le regole sopra costruite, il significato di ' iurisdictio ', ma non possiamo formularlo. Ciò è evidentemente un assurdo. La determinazione del significato di una parola e la sua formulazione sono manifestazioni concretamente indisgiungibili dell'attività interpretativa. Esse però si avvalgono di operazioni logiche distinte, di distinti strumenti concettuali.

La prima classe di operazioni, già delineata, serve a collocare nella trama significativa sua propria un monema x: ma a questa prima classe di operazioni se ne deve aggiungere una seconda che, raccogliendo dalla lingua, di cui x è una unità, il significato di x, lo formuli in una lingua comprensibile per il ricercante.

In sintesi, capito il significato di x nella lingua LD, di cui fa parte, occorre *tradurre* x nel corrispondente y della lingua LI, propria

del ricercante (dove LD sta per lingua *da cui* e LI sta per lingua *in cui* si traduce). Occorre insomma prendere atto di un fatto elementare, che cioè, piaccia o non piaccia, non si può non tradurre e, accettata questa ovvia necessità, razionalizzarla metodicamente (96).

La traduzione è un fatto così essenziale nella comprensione di una lingua che c'è chi ha chiamato ' traduzione ' ogni attività di comprensione di una lingua data, distinguendo fra traduzione endolinguistica, consistente « nell'interpretazione dei segni linguistici per mezzo di altri segni della stessa lingua » e traduzione interlinguistica, consistente « nell'interpretazione dei segni linguistici per mezzo di un'altra lingua » (97). Noi distingueremo i due momenti interpretativi, riserbando al secondo il termine di traduzione.

Che una traduzione si imponga, risulta evidente dal fatto che le due lingue LD e LI non sono mai perfettamente isomorfe, semanticamente omologhe. Nel nostro caso, poi, le diversità fra esse tanto più si accentuano quanto più LD è lontana nel tempo da LI e il contesto situazionale della prima diversissimo da quello della seconda.

Quanto al meccanismo della traduzione, esso è il seguente: se pensiamo a LD come ad un codice servendosi del quale il singolo parlante in LD (il giurista, il teologo medievale) ci trasmette il suo messaggio, il compito del traduttore che intende quel messaggio è quello di costruirsi un codice LI in cui riformulare il messaggio ricevuto. La traduzione sarà tanto più riuscita quanto più i due messaggi saranno semanticamente equivalenti (98).

I.D.2 Il rapporto fra LD e LI può essere utilmente espresso in termini diversi e complementari. Se LD è la lingua *da cui* si traduce e LI la lingua *in cui* si traduce, facendo centro su LI si potrà dire che LI è il linguaggio *con cui* parliamo *di* LD.

---

(96) Cfr. G. MOUNIN, *Les problèmes théoriques de la traduction*, Paris, 1963; ID., *Teoria e storia della traduzione*, tr. ital., Torino, 1965.

(97) R. JAKOBSON, *Saggi di linguistica*, cit., p. 57.

(98) R. JAKOBSON, *Saggi di linguistica*, cit., p. 58.

Il linguaggio *con cui* si parla è *metalinguaggio* rispetto al linguaggio *di cui* si parla, che funge da *linguaggio-oggetto.*

Se analizziamo e descriviamo un linguaggio L', abbiamo bisogno di un linguaggio L'' per formulare i risultati raggiunti dalla nostra ricerca su L' (99). Se non avessimo un metalinguaggio L'' funzionale alla descrizione di L', non ci sottrarremmo ad un tautologico raggruppamento di contesti raccolti dal linguaggio-oggetto. Il metalinguaggio fonda la possibilità stessa della ricerca storica: senza una adeguata concettualizzazione, non può esserci ordinamento dei dati (100) e quindi, senz'altro, interpretazione. Vedremo, nel corso della ricerca, come il non aver tenuto conto della distinzione fra i due piani (linguistico-oggettuale e metalinguistico) abbia portato, a nostro avviso, alcuni storici su una falsa strada nella trattazione del nostro problema storiografico. Il quale deve essere impostato e risolto tenendo conto della inevitabile distinzione fra L' e L'' e delle motivazioni logiche che la giustificano.

Il metalinguaggio, insomma, non è che un programma di operazioni; il suo rapporto con il linguaggio-oggetto si spiega secondo una logica rigorosamente operazionale (101). Esso non ha una validità significativa in sè e per sè, ma è formulato in funzione di L' e serve a descriverlo, a formulare i risultati della ricerca in L'. Non è un sistema di segni autonomo, ma è il sistema di un sistema, per meglio dire, il codice di un codice. L'unica condizione nella scelta del meta-

---

(99) R. CARNAP, *Introduction to semantics*, Cambridge (Mass.), 1948, pp. 3-4; cfr. anche ID., *Sintassi logica del linguaggio*, tr. ital., Milano, 1961 e ID., *Introduction to symbolic logic and its applications*, New York, 1958; H. N. LEE, *Symbolic Logic*, London, 1962. Su Carnap, cfr. J. R. WEINBERG, *Introduzione al positivismo logico*, tr. ital., Torino, 1950, *passim* e F. BARONE, *Il neopositivismo logico*, Torino, 1953, pp. 123-160, pp. 166-167, pp. 269-270 e *passim*. A favore dell'estensione di alcune categorie logiche ad altri domini scientifici si pronuncia opportunamente L. ROSIELLO, *La semantica: note terminologiche ed epistemologiche*, in *Archivio glottologico italiano*, XLVII, 1962, pp. 32-33.

(100) Cfr. G. BARRACLOUGH, *Scientific method and the work of the historian*, in *Methodology and philosophy of science. Proceedings of the 1960 International Congress*, Stanford (Cal.), 1962.

(101) Cfr. la raccolta di scritti di P. W. BRIDGMAN, *La critica operazionale della scienza*, tr. ital., Torino, 1969.

linguaggio è quella della maggiore equivalenza possibile fra esso e il linguaggio-oggetto.

Se *L''* è un programma di operazioni, esso non ci dice *che cosa è* il linguaggio-oggetto, ma come è descrivibile: ogni ' essenzialismo ' è lontano dalla prospettiva adottata.

Si può aggiungere che noi abbiamo già parlato, e parliamo tuttora, con il nostro linguaggio, di un altro linguaggio, o, più precisamente, delle regole per studiare un altro linguaggio. Siamo dunque per ora ad un terzo livello, che si pone come *meta-metalinguaggio* rispetto ai due livelli ulteriori (102).

Riassumendo, le tre parti in cui si divide la nostra ricerca (Semantica, Potere politico, Iurisdictio) rappresentano tre livelli linguistici (ed euristici) successivi: nel primo di questo, *L'''* (meta-metalinguaggio) si stabiliscono le regole per l'uso del secondo linguaggio nel terzo, nel secondo, *L''* (metalinguaggio), si enunciano i termini della traduzione del terzo linguaggio, nel terzo, *L'* (linguaggio-oggetto), si studiano e si traducono i significati.

L'analisi nel suo complesso può essere definita come una *semantica diacronica strutturale di L' attraverso L''*.

I.D.3 Il carattere dell'analisi semantica di L' secondo le regole enunciate nel meta-metalinguaggio può essere definito ' strutturale ', in quanto obbedisce al criterio metodico per cui la totalità precede la parte, la lingua è un sistema di differenze, il significato è dato dalle relazioni ecc.

Ciò però non esaurisce il concetto di ' comprensione strutturale ': « Nessuna scienza può oggi considerare le strutture del proprio campo come riducentisi a una qualsiasi disposizione di parti qualsiasi. Solo è strutturata la disposizione che obbedisce a due condizioni: deve

(102) Cfr. A. J. GREIMAS, *Semantica Strutturale*, tr. ital., Milano, 1966, p. 18: « (la semantica scientifica) può essere concepita solo come l'unione, nel legame di presupposizione reciproca, di due metalinguaggi: un linguaggio descrittivo o traslativo, in cui potranno essere formulate le significazioni contenute nella lingua-oggetto, e un linguaggio metodologico destinato a definire i concetti descrittivi e a verificarne la coesione interna ».

essere un sistema retto da coesione interna; e tale coesione, inaccessibile all'osservazione di un sistema isolato, si rivela nello studio delle trasformazioni, grazie alle quali ritroviamo proprietà similari in sistemi diversi in apparenza (103)». L'attività di traduzione di un sistema (linguaggio-oggetto) in un altro che lo decifra (meta-linguaggio) copre il secondo posto (in ordine logico, non in ordine di importanza) nella ricostruzione strutturale di quel fenomeno di cultura che ci sta occupando: «poichè è tipico di un sistema di segni essere trasformabile, o, in altri termini, traducibile nel linguaggio di un altro sistema, con l'aiuto di permute (104)».

Il ruolo del metalinguaggio, L'', è perciò quello di un modello operazionale che, senza pretendere di svelare l'"essenza' di un sistema di segni, L', ne illustra il funzionamento trasponendolo sul piano della comprensibilità. La più o meno stretta equivalenza semantica così ottenuta comparando L' con il modello strutturale L'' non esce quindi dai limiti di un insieme di operazioni condotte con L'' su L'.

Che poi l'omologia strutturale fra i due linguaggi possa rompere gli schemi nominalistici da noi adottati indicando, direttamente o attraverso altre mediazioni strutturali, una struttura della struttura, una struttura ontologicamente fondante (105), questo è un problema che esula tanto dalla nostra attuale prospettiva metodologica quanto dai limiti della presente ricerca.

---

(103) C. Lévi-Strauss, *Elogio dell'antropologia*, ora in *Razza e storia e altri studi di antropologia*, tr. ital., Torino, 1967, p. 66.

(104) C. Lévi-Strauss, *Elogio dell'antropologia*, cit., p. 67.

(105) U. Eco, *La struttura assente*, cit., pp. 253 ss. Per una visione d'insieme dello strutturalismo, cfr. R. Bastide (ed.), *Usi e significati del termine struttura nelle scienze umane e sociali*, tr. ital., Milano, 1966; J. Piaget, *Lo strutturalismo*, tr. ital., Milano, 1968; U. Jaeggi, *Ordnung und Chaos. Der Strukturalismus als Methode und Mode*, Frankfurt a.M., 1968; R. Boudon, *A quoi sert la notion de 'Structure'? Essai sur la signification de la notion de structure dans les sciences humaines*, Paris, 1968; J.-M. Auzias, *La chiave dello strutturalismo*, tr. ital., Milano, 1969.

II

POTERE POLITICO

II.0 Il modello strutturale che ci accingiamo a costruire è un modo di « pensare a cose non familiari in termini di cose familiari (1) », o più familiari. I motivi che, nel nostro caso, impongono un simile procedimento euristico sono stati analizzati in I.D.1-3. Occorre ora avvicinarsi alle caratteristiche generali del modello, per introdurci gradualmente ad esso.

Non importa insistere sulla circostanza che la riflessione sociologica in genere (ma noi ci riferiamo alla sociologia politica, o, se si preferisce, alla ' political science ') procede spesso nella ricerca secondo modelli di validità ora più larga, ora meno. È riconosciuta comunque la necessità di procedere alla selezione dei dati empirici secondo uno schema teorico, un nucleo sistematico sia pure rudimentale, secondo il quale ordinare i fenomeni ricorrenti in un determinato ambito di esperienze. Senza uno schema interpretativo premesso alla ricerca empirica, questa si risolverebbe in una raccolta di dati, il cui senso rimarrebbe soffocato dalla giustapposizione puramente fattuale in cui essi verrebbero a coesistere (2). Ancora più in generale si afferma che lo studio dei fatti politici suppone una preventiva definizione del quadro della politicità, senza il quale la determinazione della pertinenza dei fenomeni trascelti risulterebbe impossibile (3). La scienza politica finirebbe così per essere il linguaggio partecipato dalle diverse ricerche empiriche così come la matematica è lo schema logico utilizzato dalle varie scienze fisiche (4).

A noi queste testimonianze interessano innanzitutto per ribadire la conclusione, a cui eravamo giunti per altra via, circa la necessità di

---

(1) P. W. Bridgman, *La logica della fisica moderna*, Torino, 1961, p. 75, citato da U. Eco, *La struttura assente*, cit., p. 285.

(2) J. Meynaud, *Introduction à la science politique*, Paris, 1961², p. 36.

(3) G. Burdeau, *Méthode de la science politique*, Paris, 1959, p. 21.

(4) G. Burdeau, *Méthode*, cit., pp. 23-24.

una concettualizzazione premessa o, per meglio dire, immessa dentro, la ricerca empirica; in secondo luogo, per stabilire alcune differenze: noi non tenteremo di costruire il modello 'puro' della 'politicità', ma di stabilire un rapporto strutturale fra due linguaggi. I dati da ordinare non sono tutti i fenomeni politici caratteristici di ogni società, o anche soltanto di una società, ad esempio la società industriale di massa: non sono tanto dati da ordinare quanto unità linguistiche da tradurre. Il nostro sarà un modello per un linguaggio e non globalmente per una società, peggio, per ogni società. Non siamo nemmeno certi, o comunque non ci interessa, che il modello proposto ordini tutti i rapporti politico-istituzionali della società medievale, proprio perchè, probabilmente, nemmeno gli intellettuali del medioevo hanno riflesso nel loro linguaggio tutta la società a cui appartenevano, senza lacune. Tanto il modello quanto i dati da ordinare sono dunque due linguaggi, la cui (relativa) equivalenza costituisce il *quid probandum* della ricerca (5).

Ora, se il modello L'' deve essere equivalente al linguaggio L' e una connotazione di quest'ultimo è quella della politicità, con un ragionamento sia pure ancora puramente deduttivistico può essere assunta come ipotesi di lavoro che anche L'' dovrà essere connotato del carattere della 'politicità'. Se, in altri termini, il lavoro di raggruppamento dei contesti di L' ha fatto capire, ad una prima, pre-scientifica, intuitiva lettura, che le esperienze riflesse in L' hanno un carattere genericamente indicabile come politico, l'ipotesi di lavoro sulla base della quale costruire il modello L'' è che questo debba, come L', definire, in qualche modo, le condizioni di 'politicità' di un'esperienza.

Con questo, ci è data la prima indicazione: la 'materia' con cui dobbiamo plasmare il modello è un linguaggio all'incirca indicabile come politico, o, più esattamente, politologico.

---

(5) Un buon esempio di studio del linguaggio politico è offerto da H. LASSWELL, D. LERNER, I. DE SOLA POOL, *The Comparative Study of Symbols. An Introduction*, Stanford, 1952.

Possiamo ora aggiungere la seconda indicazione: la 'forma' del modello è quella di un *corpus* di definizioni ricavate dentro il linguaggio prescelto.

I logici (6) distinguono fra tre tipi di definizioni, a secondo del linguaggio dentro il quale esse vengano operate: nel caso di un linguaggio artificiale (come il linguaggio matematico), la definizione, enunciando la convenzione che regola l'uso di un termine, sarà stipulativa, nel caso di linguaggio naturale, la definizione, enunciando l'uso più corrente del termine, si dirà *lessicale*, nel caso di un linguaggio parzialmente naturale (come il linguaggio filosofico, o medico, o politologico ecc.) la definizione sarà una *ridefinizione*, cioè una precisazione dell'uso accertato attraverso una definizione lessicale.

Nel nostro caso, la situazione è ambigua, perchè, se nei riguardi dell'italiano odierno le definizioni di cui si compone il modello sono ridefinizioni, in quanto appartengono ad un lessico speciale quale quello proprio della scienza politica contemporanea (7), queste stesse ridefinizioni, data la particolarissima connessione funzionale che le collega al linguaggio politico medievale, sono, nei riguardi di quest'ultimo, definizioni stipulative (è per una convenzione, s'intende, non arbitraria, ma razionalmente motivabile, che stabiliamo che 'iurisdictio' sia traducibile come 'potere politico').

Il modello è perciò un *corpus* di 'ridefinizioni stipulative': la doppia natura di esso ci permette di fare un passo avanti nella determinazione del criterio per la formulazione delle definizioni.

Se infatti le definizioni (o ridefinizioni) sono, nella loro ispirazione funzionale, cioè nel loro rapporto con il contesto di *L'*, stipu-

---

(6) Cfr. M. Black, *Language and Philosophy. Studies in Method*, Ithaca, New York, 1949; M. Black, *Problems of Analysis. Philosophical Essays*, Ithaca, New York, 1954. (Il II cap. — *Definizioni, presupposti e asserti* — è tradotto in *La filosofia contemporanea in USA*, Roma, 1958, pp. 47-69).

(7) Sul linguaggio politologico come linguaggio speciale cfr. Ch. Perry, *The semantics of Political Science*, in *The American Political Science Review*, XLIX, 1950, pp. 394 ss. (cfr. soprattutto, nella discussione, il contributo di H. Simon, p. 408).

lative, il loro ideale-limite sarebbe l'assoluta neutralità: quanto più esse sono formali, tanto più obbediscono alla finalità per cui sono elaborate. Viceversa, quanto più rispecchiano uno stato di esperienze storicamente ben individuato, tanto meno riescono a compiere quella 'traduzione per convenzione' in cui si esaurisce il loro compito.

Da ciò il criterio adottato: stabilire un *corpus* di proposizioni (il più possibile) formali il cui strutturale disporsi insieme traduca le correlazioni, le opposizioni, il sistema del linguaggio politico medievale.

II.1 «The language of politics is the language of power (8)». Ad una affermazione così netta si può contrapporre, in un diverso indirizzo di pensiero, un libro dal titolo emblematico: «L'état ou le politique» (9). Il dilemma della scienza politica che riflette sul proprio principio costitutivo si riassume ancora nella contrapposizione Stato-potere politico. A noi la 'querelle' politologica interessa nella versione seguente: se cioè sia la nozione di stato o piuttosto quella di potere politico la più idonea a divenire il centro di irradiazione del *corpus* di definizioni a cui attendiamo, ma è comprensibile che molti argomenti, attratti dal dibattito politologico, chiariscano complementarmente anche il nostro specifico problema.

«Lo stato è ogni ordinamento giuridico territoriale sovrano (10)». I suoi elementi sono il governo, il territorio e il popolo: al primo spetta il compito di esprimere la volontà dello stato, il secondo «individua lo stato nella sua reale e tangibile esistenza,» il terzo è l'insieme delle persone che, formando una collettività unitaria e stabile, costituiscono i cittadini permanenti dello stato (11). Il modo di essere dello stato è la sovranità, il cui concetto «risulta contrassegnato, sotto un aspetto, dall'indipendenza dello stato di fronte ad altri ordinamenti esterni al suo territorio, e, sotto un altro, dalla supremazia che

(8) H. Lasswell, N. Leites and Ass., *Language of Politics. Studies in quantitative Semantics*, New York, 1949, p. 8.

(9) J. Dabin, *L'Etat ou le politique: essai de définition*, Paris, 1957.

(10) S. Romano, *Corso di diritto costituzionale*, Padova, 1943[7], p. 62.

(11) S. Romano, *Corso*, cit., p. 51.

ad esso compete di fronte ai singoli ed alle comunità esistenti all'interno del territorio stesso (12)».

Questa è, come si comprende, appena una sommaria indicazione dei tratti caratteristici della nozione di stato, ma è quanto ci basta per proseguire il discorso.

Immaginiamo di costruire un modello sviluppando i profili essenziali del concetto di stato e ci accorgeremo di avere a che fare con uno strumento assai poco maneggevole, da due punti di vista.

Il primo è quello che sollecita una riflessione, per breve che sia, sulla genesi dei concetti di stato e sovranità, delineando un diagramma che, dalla fine del medioevo in poi, si precisa gradatamente fino a giungere, passando per Bodin, alle formulazioni più recenti e ben note. Il porre al centro della riflessione politica (e giuridica) lo stato finiva per implicare, a questo punto, tutto un modo di concepire l'esistente: lo stato, che era il dato storicamente più massiccio, veniva razionalizzato ad elemento permanentemente centrale della vita associata: così, e non a caso, le tensioni ed i processi reali della società venivano bloccati nella contemplazione della sovrapposta entità statuale, la quale, ormai lontana dal momento di ebollizione in cui si era venuta forgiando, era poco più di un involucro.

Ora, una simile consacrazione dell'esistente, una simile ipostatizzazione del dato, del già divenuto, portando la ricerca lontano dal momento genetico del processo sociale, finiva per costituire, e questo è il secondo punto, uno strumento assai poco operativo per la descrizione della vita reale della società, di ogni società. Le osservazioni che fanno leva sull'origine recente dello stato (così come noi siamo abituati a definirlo) e sulla sua pertinenza ad alcune società ma non ad altre (13) sono appropriate, ma conseguenti alla premessa di ordine generale: che il dogma dello stato ha bloccato un certo livello

---

(12) C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1962[6], pp. 127-128.

(13) J. MEYNAUD, *Introduction*, cit., pp. 71 ss.; D. EASTON, *Il sistema politico*, tr. ital., Milano, 1963, pp. 94 ss.

ed un certo momento dell'esperienza storica e li ha (più o meno ideologicamente) consacrati.

Se questo è vero, è vero anche, ma sul piano della conseguenza, che, ad esempio, comprendere i rapporti politici di una tribù di nomadi servendosi del concetto di stato (un elemento essenziale del quale è il territorio) risulterebbe almeno assai faticoso. Di qui l'alternativa: o una tribù di nomadi esula completamente dal quadro della politicità oppure (se non si vuol accettare la prima alternativa, vista la incongruenza di far nascere il problema politico nel XVI sec.) lo schema ermeneutico dello stato è operativamente difettoso. E ancora: o si suppone che la vita politica di una società, oggi, sia organicamente, compattamente, al di là di tensioni e conflitti, rispecchiata nella 'sovrastante' entità statuale oppure (se la prima alternativa appare almeno ingenua) il dogma dello stato non soltanto è incapace di rappresentare l'aspetto politico di una società del passato, ma anche, e più gravemente, fallisce nell'escludere da sè come politicamente (e giuridicamente — ma questo è un aspetto più delicato della questione, che riprenderemo più avanti) irrilevanti i conflitti interni alla società 'di base'.

Traiamo alcune conseguenze. Se il sistema di riferimento 'stato' fallisce nell'individuazione dei fenomeni politicamente (e giuridicamente) pertinenti, esso non può essere il nucleo definitorio centrale di un modello destinato a servire alla traduzione di un linguaggio politico perchè 'riflessivo' di un universo politico di esperienze.

Non stiamo ancora dicendo (e sarebbe facile il dirlo (14)) che il dogma della sovranità è (parzialmente, o, se si preferisce, in buona parte) estraneo al mondo medievale: il dissenso (parziale) dal Calasso (15) verrà, se verrà, dal corso della ricerca empirica e, in quella sede, verterà non più sul metodo ma sui risultati. Per il momento,

---

(14) Basterebbe utilizzare l'analisi di B. De Jouvenel, *De la souveraineté. A la recherche du bien politique*, Paris, 1955, soprattutto il cap. III; cfr. anche H. Lasky, *A Grammar of Politics*, London, 1925, pp. 44 ss.

(15) F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano, 1957[3], pp. 18 ss.

abbiamo semplicemente elencato alcuni motivi logici e storici per cui, nella costruzione di un modello interpretativo, occorre liberarsi dello schema della sovranità. Resta, però, da trovare uno schema diverso, un nucleo concettuale intorno al quale raccogliere le definizioni del *corpus*.

II.2 Si potrebbe ragionare deduttivamente e dire: se il dilemma, ridotto in formula, era 'o stato o potere', caduta la prima alternativa, resta la seconda. Quest'ultima, tuttavia, va motivata, cioè autonomamente ricavata.

Non è difficile farlo se si pensa a ciò che rimane dopo la spaccatura del dogma per cui tutta la vita associata viene assorbita nello stato: resta, diciamo, approssimativamente, un 'sistema sociale', attraversato da classi e gruppi antagonistici. Ci si accorge che «il potere esercitato dal governo non rappresenta che uno dei tanti centri e delle diverse forme di potere esistenti in una società — considerazione questa del tutto ignorata dal mito tradizionale della sovranità (16)». Il monismo indifferenziato della visione statualistica della politica (e del diritto) cede il posto ad un pluralismo di forze interagenti, ordinabili secondo un criterio aderente alla dinamica stessa delle loro interazioni. La esclusività del potere sovrano viene demitizzata e riavvicinata così ad altri rapporti di potere interni al sistema sociale considerato.

Naturalmente, occorrerà guardarsi dal reificare a sua volta il concetto di potere considerandolo un fatto da descrivere, anzichè un problema da impostare a volta a volta e uno schema da utilizzare criticamente nella diagnosi dell'esperienza (17).

Comunque, noi abbiamo fino ad ora fatto uso di un termine non definito: potere. Una definizione, quale può essere ricavata da un qualsiasi vocabolario della lingua italiana, sarebbe insufficiente: il quadro della politicità deve essere analizzato da un sistema di defi-

(16) R. M. Mac Iver, *Governo e società*, tr. ital., Bologna, 1965, p. 95.
(17) Cfr. V. Palazzolo, *Sull'indole della ricerca politica*, in *Studi in memoria di G. B. Funaioli*, Milano, 1961, p. 746.

nizioni, ciascuna delle quali occupa un posto specifico, non fungibile da un'altra. Dalle definizioni occorre passare alle ridefinizioni.

II.3 Di fronte al ricchissimo campionario di definizioni (o ridefinizioni) che del potere e del linguaggio relativo (autorità, influenza, potenza ecc.) la scienza politica contemporanea fornisce, potremmo assumere due atteggiamenti: o tentare una sintesi degli elementi comuni ad esse (opera, questa, difficile, data la reciproca inconciliabilità di molte concezioni politologiche) oppure elaborare una definizione che, naturalmente utilizzando ogni elemento idoneo di altre definizioni, si aggiunga alle già esistenti come una delle tante possibili.

Se col primo modo otterremmo probabilmente un modello di raggio più largo, più complesso e più idoneo alla selezione di dati molteplici, optare per la seconda alternativa risulta più coerente con il carattere 'metalinguistico' della nostra costruzione, con la sua dimensione di modello 'a raggio brevissimo'.

Una cosa comunque dovrebbe restar certa: che anche seguendo la prima via, non giungeremmo, nè dovremmo tentare di giungere, ad una definizione unica ed unitaria di potere. Ciò equivarrebbe ad una caduta nell'' essenzialismo', nell'ingeniuità della pretesa di dover rispondere alla domanda «*che cosa* è il tal fenomeno» e non «*come* è descrivibile quel fenomeno».

D'altronde, anche ad abbandonare il concetto di stato come centro di imputazione dei fatti politici (18), anche ad adottare un atteggiamento 'operazionalistico' nella trattazione dei problemi politici (19), rimangono aperti a varie soluzioni problemi di grossa portata: resta da scegliere se il potere sia *una* delle caratteristiche della politica o senz'altro il fenomeno costitutivo di essa; resta da definire non soltanto il potere, come tale, ma il potere *politico*, chiedendosi

(18) Ma ancora nel 1961 M. Prelot, *La Science politique*, Paris, 1961, ribadisce questa concezione.

(19) Ma non sembra questa l'impostazione di A. Pose, *Philosophie du Pouvoir*, Paris, 1948.

se la aggettivazione modifichi in qualche modo la portata del sostantivo; resta in una parola da costruirsi un linguagio in cui la precisione delle definizioni lasci il minor spazio possibile all'improvvisazione servendo da duttile strumento d'indagine.

Ora, non è un caso che la definizione weberiana, pur con le sue manchevolezze, abbia influenzato profondamente un buon numero di approcci al nostro problema: non è un caso, perchè proprio la sua (relativa) elasticità e la sua comprensività riescono a introdurre proficuamente ad un buon numero di fenomeni politici altrimenti difficilmente analizzabili. Vale la pena di riportarla diffusamente: « La potenza designa qualsiasi possibilità di far valere entro una relazione sociale, anche di fronte ad un'opposizione, la propria volontà, quale che sia la base di questa possibilità. Per potere si deve intendere la possibilità di trovare obbedienza, presso certe persone, ad un comando che abbia un determinato contenuto... (20) ». Il concetto viene ripreso ed illustrato più avanti nel modo seguente: « Per ' potere ' si deve intendere ... la possibilità per specifici comandi (o per qualsiasi comando) di trovare obbedienza da parte di un determinato gruppo di uomini, e non già qualsiasi possibilità di esercitare ' potenza ' e ' influenza ' su altri uomini (21) ».

La definizione weberiana può essere meglio analizzata nei seguenti termini: il potere è un rapporto ineguale; come tale, suppone un potente ed un soggetto al potere. Il primo esplica il suo potere attraverso precetti indirizzati al soggetto, vincolanti per quest'ultimo e muniti di sanzione. Questo rapporto di potere — e questo è forse il tratto più tipico della posizione weberiana — non è una relazione puramente occasionale, ma rimanda ad una certa stabilità, almeno ad una posizione socialmente ben delimitata (22). Sotto la diretta influenza di Weber, König può infatti scrivere che « il potere

---

(20) M. WEBER, *Economia e società*, tr. ital., Milano, 1968², vol. I, p. 51.
(21) M. WEBER, *Economia e società*, cit., vol. I, p. 207.
(22) M. LANGE, *Politische Soziologie. Eine Einführung*, Berlin und Frankfurt a.M., 1964², p. 11.

indica un esercizio istituzionalizzato della potenza che conduce una società a differenziarsi in governanti e governati (23)».

Se però noi ci spostiamo in ambiente americano, gli echi weberiani giungono più attenuati: «Power is participation in the making of decisions: G has power over H with respect to the values K if G participates in the making of decisions affecting the K-policies of H (24)». Il potere è una relazione, non una proprietà: l'aspetto relazionale del potere, implicito già in Weber, viene sottolineato richiamandosi a Russel, per cui il potere è, sinteticamente, «la capacità di realizzare i desideri (25)». Il movimento della relazione di potere è espresso dal concetto di capacità decisionale, della partecipazione alla formulazione della decisione. Già nel 1930, Catlin insisteva sul momento decisionale della relazione di potere: l'aspetto politico della vita sociale — egli così ragionava — è la manifestazione di un'attività, definibile come politica, frantumata in una serie di atti, per conseguenza, politici: ciascuno di questi è un atto di controllo, il cui oggetto è assicurarsi che l'azione altrui si svolga in accordo col proprio volere (26).

Il decisionismo di questi autori, confrontato con l'accento 'istituzionalistico' di Weber, ci porta in un diverso clima culturale, dove l'elemento soggettivo e dinamico prevale sull'aspetto oggettivo e 'strutturale' del fenomeno politico.

D'altronde, si ha la sensazione che l'intelligenza degli scrittori americani sopra ricordati non valga ad evitare completamente una

---

(23) R. König, *Sociologia*, tr. ital., Milano, 1967³, p. 272.

(24) H. Lasswell e A. Kaplan, *Power and Society. A Framework for Political Inquiry*, New Haven and London, 1950, p. 75. Cfr. anche, di H. Lasswell, *Politics. Who gets what, when, how*, ora in *The political writings of H. Lasswell*, Glencoe (Ill.), 1951, pp. 285-461; *The Analysis of Political Behaviour. An Empirical Approach*, London, 1948; *Power and Personality*, New Yor, 1948.

(25) B. Russell, *Il potere. Una nuova analisi sociale*, tr. ital., Milano, 1967, p. 29.

(26) G. E. G. Catlin, *A Study of the Principles of Politics*, London, 1930, p. 68. Cfr. anche, di Catlin, *The Science and Method of Politics*, New York, 1926; *Systematic Politics*, Toronto, 1962.

obiezione, avanzata da un altro sociologo americano, Easton; che cioè non è vero che qualsiasi rapporto di potere, là dove ricorre, basti a qualificare come politica quella situazione. Così, in una teoria generale del potere, utile per un inquadramento comprensivo del problema, deve pur farsi posto ad una più specifica definizione del potere in quanto rapporto specificamente politico (27). A sua volta, però, la costruzione di quest'ultimo autore è manchevole quando tenta di esplicitare le condizioni di politicità di una situazione di potere col definirle in modo tale che « la scienza politica è lo studio dell'assegnazione dei valori così come essa è influenzata dalla distribuzione e dall'uso del potere (28) »: perchè non è chiaro in che cosa consista il carattere autoritativo della distribuzione dei valori nè è manifesto il punto di discrimine fra la utilizzazione del concetto di stato come oggetto della ricerca politica e la posizione (in tesi, diversa) di Easton (29).

In effetti, il punto dolente è la identificazione del carattere specificamente politico di un concetto di potere illustrato sia pure seguendo la falsariga di un Catlin o di un Lasswell.

Ci sembra che l'intuizione weberiana, così come viene proseguita da Duverger, indichi la soluzione del problema: se si definisce la scienza politica come la scienza delle istituzioni relative all'autorità (30), se cioè si riempie il contesto politico, in cui si svolge la relazione di potere, di una rete di istituzioni che si distinguono dai meri fatti (31) o dalle relazioni occasionali, instabili, non cristallizzate in forme permanenti (appunto, istituzionali), si illustra abbastanza bene la differenza specifica ' politicità ' destinata a precisare quel genere prossimo ' potere ' che, nella sociologia politica americana, rimaneva indifferenziato.

---

(27) D. EASTON, *Il sistema politico*, cit., pp. 104 ss.

(28) D. EASTON, *Il sistema politico*, cit., p. 129.

(29) Cfr. CH. HYNEMAN, *The Study of Politics. The Present State of American Political Science*, Urbana, 1959, pp. 137 ss.

(30) M. DUVERGER, *Sociologie politique*, 1967², p. 21.

(31) Ch. EISENMANN, *Sur l'objet et la méthode des sciences politiques*, in *La science politique contemporaine. Contribution à la recherche, la méthode et l'enseignement*, Liège, 1950, p. 100.

Discuteremo ancora di questo aspetto del problema. Per il momento abbiamo raccolto alcune indicazioni che è necessario ricomporre in un modello coerente.

II.4 Potremmo procedere induttivamente plasmando a poco a poco, da una somma di osservazioni sparse, le membra del modello ed enunciando solo al termine il nucleo centrale del *corpus* di definizioni. Preferiamo invece adottare il procedimento opposto, gettando, per così dire, nel vuoto la cellula germinale della struttura e sdipanando da essa, gradualmente, le articolazioni. È il caso di ricordare, se si vuole, che, nella struttura, il tutto precede le parti.

Df Il potere è una relazione fra ineguali (a)
misurabile (b)
capace di estrinsecarsi nell'emanazione di una norma (c)
sanzionata (d)
funzionale ad uno scopo (e)
iscritta in un luogo strutturale (f)
rivolta a soggetti tenuti all'obbedienza (g)
da una convinzione di legittimità (h).

II.4.a La concezione del potere come relazione diseguale, implicita già in Weber, si connota in prima approssimazione dicendo che, data una relazione fra P e S, P può più di S nei confronti di x, oppure che P può agire su x attraverso S; oppure che P può far dipendere x da S. In generale può dirsi che il comportamento di P condiziona il comportamento di S in riferimento ad un'azione x in una circostanza y.

In seconda approssimazione occorre precisare: la natura di P e S, il tipo di relazione intercorrente fra essi, le diverse modalità della relazione.

Sul primo punto, occorre guardarsi, data la finalità del nostro modello (in cui, come si è visto in II.o, la formalizzazione è direttamente proporzionale alla efficacia ermeneutica), dal precisare contenutisticamente la configurazione di P e di S, dei due centri di potere,

attivo e passivo, identificandoli con individui o con gruppi o con istituzioni più o meno complesse. *P* e *S* non sono che due posizioni, due punti diversi della piramide sociale e possono a volta a volta indifferentemente stare per individui, gruppi, istituzioni ecc.: *P* e *S* non interessano per la '*cosa*' che simboleggiano, ma per la relazione che si instaura fra essi (32). Potere è innanzitutto relazione.

Sul secondo punto, è stato da alcuni indicato il concetto di causa come categoria logica più adeguata per esprimere la relazione di potere (33). In questa prospettiva, '*P* ha potere su *S* quanto a *x*' equivale a '*P* causa *x* per mezzo di *S*' oppure '*P* è causa dell'azione *x* di *S*'.

Da ciò deriva la conseguenza che la relazione *PS* è asimmetrica, o, al massimo, non simmetrica: cioè, o addirittura *P* ha potere su *S* ma non *S* su *P* o, più rigorosamente, *P* ha potere su *S* senza che dall'enunciazione della proposizione possiamo dire nulla sul potere che *S* eventualmente eserciti su *P*.

A noi sembra che il concetto di causa sia inadeguato, nel suo sorpassato meccanicismo, a riprodurre la peculiarità della relazione di potere. Se accettiamo che *P* sia causa di *S* quanto a *x*, caratterizziamo la relazione con due connotati fuorvianti: che *P* sia causa assolutamente necessaria di *S* quanto a *x*, per cui, dato *P*, *x* discenda necessariamente da *S*; che *P* sia del tutto '*esterno*', impermeabile ad ogni, sia pure indiretta e larvata, reazione di *S* su di esso, al punto che, prodottosi da *P* l'impulso verso *S*, l'effetto *x* da *S* sia indifferentemente per *P*.

Nè il primo nè il secondo dei connotati è, a nostro avviso, accettabile: non può deterministicamente supporsi una reazione meccani-

---

(32) Per semplificare, supponiamo di studiare una relazione diadica fra *P* e *S*, assumendola come situazione di potere tipica. Probabilmente essa è anche la più astratta. In seguito estenderemo il discorso a più situazioni di potere confluenti.

(33) Cfr. H. A. Simon, *Models of Man*, New York, 1957, pp. 5 ss.; R. A. Dahl, *The Concept of Power*, in *Behavioral Science*, II, 1957, pp. 201 ss.; R. A. Dahl, *Introduzione alla scienza politica*, tr. ital., Bologna, 1967, pp. 191 ss.

ca, necessaria, di *S* all'impulso di *P* nè può supporsi irrilevante per *P* il prodursi dell'azione *x* da *S*. In realtà, la 'cosalizzazione' dei due centri di potere *P* e *S*, la loro riduzione ad impersonali fasci di forze, che, al di là delle intenzioni di chi ne fa uso, è implicita nella categoria della causalità, è del tutto inadatta a simboleggiare la mobilità e la (sia pur relativa) imprevedibilità del mondo umano (e non solo del mondo umano: l'idea di causalità sta tramontando, come è noto, anche nelle scienze fisiche).

P non è causa di *S* quanto a *x*, ma è *condizione* del verificarsi di *x* attraverso *S*: la conseguenza (non solo terminologica) del diverso simbolo usato è che *P* non è un produttore necessario, ma solo (più o meno) *probabile*, di *x* attraverso *S*. Il centro di potere soggetto viene ricuperato alla sua caratteristica di centro di azione (più o meno) autonomo, il cui comportamento risponde ad una dinamica complessa, ad un insieme di forze sollecitanti (ma non necessitanti), ricostruibile secondo una logica, appunto, probabilistica, non deterministica.

Altrimenti detto, a guisa di seconda versione del primo enunciato, *P* non è causa di *S* quanto a *x*, ma *S* è, quanto a *x*, *funzione* di *P*. Con questo si vuol dire che ad una emissione di volontà di *P* corrisponde una emissione di volontà di *S*, che, a sua volta, non è indifferente al modo di essere di *P*, ma si connette direttamente ad esso. Al centro di potere attivo non è indifferente, puramente 'esterna', l'obbedienza del centro di potere soggetto come la caduta di un oggetto è indifferente alla massa terrestre: la posizione di *P* nella relazione di potere 'dipende' dall'obbedienza di *S*. Naturalmente, la connessione funzionale fra *S* e *P* non è di tipo logico, ma empirico: non equivale a dire $x = y^2$, ma 'il volume di un gas è una funzione della temperatura e della pressione'.

Non si deve poi pensare che, in questo modo, si attenua troppo, fino a perdersi, l'elemento della diseguaglianza della relazione. La diseguaglianza non dipende dal grado di estrinsecità in cui *P* viene posto fuori da *S*, ma dal contenuto della relazione, per cui *P* ottiene *x* da *S*. La diseguaglianza (come vedremo in II.4.c) non si esprime che nel contenuto normativo in cui si sostanzia la relazione *PS*.

Sul terzo punto, si possono configurare brevemente tre ipotesi formali di collegamento funzionale fra *P* e *S* (34), a seconda che *x* scaturisca direttamente dalla semplice relazione funzionale, oppure attraverso la circostanza *y* di *P*, oppure se e solo se la circostanza *y* di *P* ricorre.

In sintesi, la proposizione ' il potere è una relazione fra ineguali ' equivale alla proposizione ' *P* è condizione della proprietà *x* di *S* ' oppure ' *S* è funzione di *P* quanto alla proprietà *x* '.

II.4.b Se, per esprimerci approssimativamente, *P* può *più* di *S* quanto a *x*, nel ' più ' è implicita l'immagine del grado, della quantità, quindi della misurabilità. Allo stesso modo, se noi affermiamo che nella proposizione ' *P* è condizione di *S* quanto a *x* ' è sottolineato il concetto del (più o meno) probabile prodursi di *x*, la probabilità del verificarsi di un fenomeno può essere calcolata, cioè, di nuovo, misurata.

Non interessa, nel nostro caso, nemmeno menzionare i problemi che una sociologia empirica incontra su questo terreno. La caratteristica della misurabilità del potere ci tocca soltanto per un suo aspetto formale, così enunciabile: dato il carattere relativo della misurazione, se *P* è misurabile come più potente di *S*, *P*, a sua volta, verosimilmente rimanderà ad un *P'* ed *S* ad un *S'* rispettivamente più e meno potenti di *P* e di *S*.

In altri termini, la dinamica stessa della singola relazione di potere, ipotizzata, per semplificazione, in termini diadici, rimanda ad una scala di poteri dove i vari *P*, *P'*, *P''* ... e *S*, *S'*, *S''* ... sono i gradi di essa. La situazione (per semplificazione, diadica) del potere rinvia, per la sua misurabilità (leggi, comprensibilità) ad una *gerarchia* di poteri.

II.4.c Se *P* ottiene l'azione *x* da *S* ciò significa che *P* ingiunge a *S* di compiere l'azione *x*. Il contenuto della relazione *PS* è il comando che *P* rivolge a *S*. Viceversa, la norma *n* non esiste se non come

(34) Cfr. R. A. Dahl, *Introduzione*, cit., pp. 194 ss.

termine medio fra *P* e *S*. Chiamiamo *n* il veicolo giuridico di *PS*: *P* comunica con *S* attraverso un segno *n* di carattere autoritativo. Da ciò deriva che il fenomeno giuridico *n* è impensabile al di fuori della relazione di potere *PS*.

Il diritto è stato spesso ipostatizzato a momento autonomo di di processo sociale a cui, in momenti di particolare generosità, si alludeva come ad un *prius* ' metagiuridico '. Il che può essere anche vero, purchè ci si intenda sul ruolo da dare alla zona ' metagiuridica ' (parola, questa, ricavata per mera negazione dal ' giuridico ') nella ricerca sul diritto. Noi preferiamo ricondurre più esplicitamente il fenomeno giuridico a momento funzionale della relazione di potere, per cui ad un mutamento di *PS* corrisponde, salvo tutte le trasposizioni necessarie, un mutamento di *n*.

La ricomprensione del diritto nel processo sociale di cui è funzione è una parte tanto delicata quanto essenziale del modello che stiamo costruendo. Se è vero che il modello deve tradurre per equivalenza strutturale il linguaggio politico medievale, non è ipotizzabile metodologicamente che quest'ultimo abbia operato, nella sua storica ricomprensione, ' riflessione ', dei rapporti reali della società a cui apparteneva, tagli e cesure positivistiche. Alla volontà di tentare una integrale staricizzazione del linguaggio politico medievale deve corrispondere un modello strutturale anch'esso disponibile a tradurre tutta la situazione socio-politica che quel linguaggio rispecchiava: nella totalità della situazione socio-politica, il diritto è una parte; è una parte tanto essenziale da essere indicabile in schema come il veicolo segnico della relazione di potere, il mezzo con cui concretamente *P* comanda a *S*, ma è anche una parte scientificamente incomprensibile al di fuori di quel rapporto diseguale di cui esso è funzione.

All'immagine del diritto come dominio dell'uguaglianza sostituiamo, nel nostro modello, il paradosso del diritto come diseguaglianza, o, meno ellitticamente, del diritto come funzione di una diseguaglianza, immanente per definizione nella relazione di potere.

È conveniente approfondire ulteriormente (ma, s'intende, sempre ' in schema ') il quadro di queste diseguaglianze completando il

modello con un riferimento alla nozione di classe, intesa in senso ' realistico ' e interpretata nella prospettiva per cui « il modo con cui le diseguaglianze di posizione si esprimono nei rapporti sociali è l'esercizio del potere sociale.... La struttura di classe di una società ci è data dai connotati che assumono i rapporti di potere fra i gruppi e le persone (34-*bis*) ».

Quanto ad una determinazione più accurata dei connotati della nozione di classe, dobbiamo, data la funzione del modello, tenerci fermi ad un concetto a raggio molto largo, oscillante da un raggruppamento rigidamente chiuso (casta) ad un insieme relativamente mobile di persone (che chiameremo classe in senso stretto), tale comunque da presentarsi come una serie di rapporti abbastanza duraturi e costanti, trasmissibili ereditariamente, non casualmente raggruppati.

L'utilizzazione concreta del modello permetterà di ridurre il raggio di indeterminazione che è necessario per il momento lasciare piuttosto ampio.

Comunque, ci interessava dare del modello una visione, diciamo, stereoscopica, in cui le diseguaglianze ' infrastrutturali ' (fra classe e classe, ma anche fra gruppo e gruppo) venissero espresse sotto la specie della distribuzione del potere, della relazione di potere, appunto, della relazione ineguale: *medium* simbolico, e funzione, di questa è il diritto.

Possiamo così dire che la proposizione ' il potere è una relazione fra ineguali, capace di estrinsecarsi nella emanazione di una norma ' è equivalente alla proposizione ' P è condizione attraverso n della proprietà x di S ' oppure ' S è funzione di P attraverso n quanto alla proprietà x ' oppure, facendo leva su n, ' n è funzione di PS quanto alla proprietà x '.

II.4.d La volontà di P imperativamente trasmessa a S vuole in genere tutelarsi sul piano dell'efficacia: la coazione razionalizza le

(34-*bis*) A. Pizzorno, *Le classi sociali*, in *Antologia di Scienze Sociali*, I. *Teoria e ricerca nelle scienze sociali*, Bologna, 1960, pp. 352-353; cfr. anche R. Bendix e S. M. Lipset, *Class, Status and Power. A Reader in Social Stratification*, London, 1954.

pretese di *P* all'obbedienza di *S*. Serve concettualmente per distinguere la semplice influenza dalla relazione di potere, in quanto potere non è che influenza rafforzata da sanzioni (35). Dato un certo assetto di potere, la coazione ne fa essenzialmente parte. Potremmo dire che la sanzione è la forma obiettivata ed attuale della coazione immanente allo stato diffuso e potenziale in un assetto di potere.

II.4.e La diseguaglianza fra *P* e *S* ha una materia su cui si esercita: i valori, economici e culturali, la cui distribuzione viene realizzata da *P* attraverso *n* nei riguardi di *S*. Non è pensabile un esercizio 'a vuoto' della relazione di potere. Vi è così un processo circolare che, movendo dalla posizione diseguale che *P* occupa nei riguardi di *S*, passa per la distribuzione, operata da *P*, nei valori disponibili e torna alla posizione diseguale di partenza arricchendola dei valori 'distribuiti' e confermandola nel suo ruolo di supremazia (36).

II.4.f La relazione di potere *PS* non si svolge in una zona metastorica, ma ha una sua precisa collocazione nel sistema sociale. Ciò implica che i luoghi del suo svolgersi debbano far parte della sua definizione.

Come si è notato in II.3 utilizzando Duverger, la politicità della relazione è connotata dai luoghi istituzionali in cui essa si attua. La relazione è politica in quanto si svolge dentro istituzioni, il cui discrimine principale dai semplici rapporti occasionali sta non tanto nella entità dell'organizzazione (che può essere ridottissima) quanto nella coesione e stabilità dei loro rapporti.

L'istituzione è un sistema di rapporti, è il sistema dei rapporti nel loro concreto, reale svolgimento (37). La struttura, invece, è uno schema logico, un insieme relazionale di posizioni (38), o, se si pre-

(35) H. Lasswell e A. Kaplan, *Power and Society*, cit., p. 84.
(36) Cfr. H. Lasswell e A. Kaplan, *Power and Society*, cit., p. 96.
(37) M. Duverger, *Sociologie politique*, cit., pp. 102 ss.
(38) F. Barbano, *Sociologia della politica. Concetti, metodi e campo di ricerca*, Milano, 1961, pp. 53 ss.

ferisce, essa « designa il carattere proprio dei rapporti reciproci tra gli elementi nell'insieme (39) ».

La struttura non è un termine riferito ad un dato della realtà, ma è lo schema dell'istituzione, lo schema astratto dei rapporti definibili come istituzionali.

Da ciò consegue che, nel nostro modello, non potremo parlare di *luoghi istituzionali* di accadimento della relazione di potere, perchè non è opportuno far coesistere due termini logicamente eterogenei, ma si deve distinguere fra un modello astratto, un corpus di definizioni (il più possibile) formali ed una serie di termini a carattere, diremmo, ostensivo.

Per questo motivo parleremo di *luoghi strutturali* della relazione di potere, intendendo indicare un insieme di rapporti, uno schema di relazioni precedente logicamente ai rapporti reali che secondo esso si svolgeranno.

In termini più rigorosi, potremmo ragionare così: il carattere funzionale che collega *S* a *P* stringe i due centri di potere in una relazione tale che è la relazione stessa un elemento metodologicamente prioritario su *P* e *S*. La relazione *PS* è così, tutta e come tale, una *struttura*. Struttura di potere è dunque la relazione *PS* nella sua totalità di modello di un determinato assetto reale (istituzionale) di potere, luogo strutturale del potere (in simbolo, *l*) è la relazione *PS* in quanto la si immagini concentrata in un punto ideale d'incontro delle molteplici relazioni del sistema sociale globalmente considerato.

In sintesi, si può enunciare la proposizione per cui '*P* è condizione attraverso *n* in *l* della proprietà *x* di *S*' oppure '*S* è *funzione* di *P* attraverso *n* in *l* quanto alla proprietà *x*'.

II.4.g « L'obbedienza indica che l'agire di colui che obbedisce si svolge essenzialmente come se egli, per suo stesso volere, avesse as-

(39) R. ARON, *Nota sulla struttura in scienze politiche*, in *Usi e significati del termine struttura*, cit., p. 133; cfr. anche J. VIET, *Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales*, Paris, 1965, pp. 187 ss.

sunto il contenuto del comando per massima del proprio atteggiamento e ciò semplicemente a causa del rapporto formale di obbedienza, senza riguardo alla propria opinione sul valore o sul non valore del comando in quanto tale (40)».

L'obbedienza è la produzione dell'azione x da parte di S su impulso di P. L'obbedienza rispecchia l'*efficacia* del comando di P. Chiameremo lo stesso fenomeno efficacia od obbedienza a seconda che lo si osservi relativamente a P o a S. L'obbedienza è un puro 'adeguarsi a...', un dato obiettivo constatabile al di fuori di un'indagine sulle motivazioni. L'obbedienza è la variabile dipendente del comando, la descrizione dell'azione del dominato in risposta all'azione del dominante.

Come è misurabile il potere, così si deve supporre misurabile l'obbedienza, o, se si preferisce, l'efficacia del comando. Si può ipotizzare, dentro il modello, una gradazione dell'efficacia da un minimo ad un massimo, senza che, verso il basso, si possa raggiungere il grado zero. Il caso dell'inefficacia del comando esce fuori dal modello proposto e deve venire studiata come una delle possibili modificazioni di esso. Dentro il modello è invece ipotizzabile, ovviamente, il caso della completa efficacia. Questa si può esprimere dicendo che, data la relazione PS, ogni x è funzione di n.

II.4.h Il modello è stato finora costruito con definizioni che non uscivano dal dominio dell'oggettività. La completezza del modello esige però che si consideri parte integrante della relazione diseguale la coscienza soggettiva delle motivazioni necessarie per giustificare (legittimare) il comando rivolto da P a S, la posizione 'privilegiata' dell'un termine della relazione nei confronti dell'altro. In effetti, una simile diseguaglianza non si impone quasi mai come necessaria per autoevidenza, ma, per la sua obiettiva sussistenza, suppone l'assenso dei 'soggetti' alla loro condizione di dominati.

---

(40) M. WEBER, *Economia e società*, cit., vol. I, p. 209; cfr. anche il vol. II, pp. 250-251.

In prima approssimazione, si può dire che la legittimazione è l'elemento soggettivo dell'obbedienza (41).

In seconda approssimazione, occorre qualificare in termini di 'ideologia' (42) l'elemento soggettivo della relazione di potere.

«Di ideologia si può discorrere sensatamente solo in quanto un prodotto spirituale insorga dal processo sociale come qualcosa di autonomo, sostanziale e dotato di una sua legittimità: la sua non-verità, come ideologia appunto, è allora il prezzo di questo distacco, in cui lo spirito pretende di negare la propria base sociale (43)». L'ideologia è una trasposizione simbolica del processo sociale. La sua

---

(41) Occorre citare distesamente un mirabile passo di M. WEBER, *Economia e società*, cit., vol. II, p. 258: «Che (la) fondazione della propria legittimità non sia per il potere una questione di speculazione teorica o filosofica, ma valga a giustificare differenze reali delle strutture empiriche del potere, è cosa che ha la sua base nell'esigenza generale di auto-giustificazione, propria di ogni tipo di potenza — e anzi di ogni possibilità di vita. La più semplice osservazione mostra che in tutti gli evidenti contrasti di destino e di situazione tra due uomini — per motivi di salute, economici, sociali o di qualsiasi altra natura — per quanto possa essere chiara la base 'accidentale' della differenza, colui che gode di una migliore situazione sente il bisogno instancabile di poter considerare 'legittimo' il contrasto esistente a suo favore, e di poter considerare come da lui 'meritata' la propria situazione e quella dell'altro in qualche modo 'causata da colpa'. Ciò avviene anche nelle relazioni tra gruppi di uomini privilegiati in senso negativo e positivo». Su Weber cfr. J. WINCKELMANN, *Legitimität und Legalität in Max Webers Herrschaftssoziologie*, Tübingen, 1952 (ci riferiamo, naturalmente, a questo specifico aspetto del pensiero weberiano). Una trattazione classica, ma a nostro avviso inadeguata, del problema della legittimità si trova in G. FERRERO, *Potere*, Milano, 1959. Cfr. anche A. PASSERIN D'ENTREVES, *Legalità e legittimità*, in *Studi in onore di E. Crosa*, Milano, 1960, vol. II, pp. 1305 ss.; ID., *La dottrina dello stato*, Torino, 1962; M. DUVERGER, *Institutions politiques et droit constitutionnel*, Paris, 1965[8], pp. 32 ss.; ID., *Sociologie politique*, cit., pp. 104-105.

(42) Per un'ampia rassegna bibliografica sul concetto di ideologia rinviamo a M. BIRNBAUM, *The Sociological Study of Ideology. A Trend Report and Bibliography*, Oxford, 1962; un contributo storicamente ormai imprescindibile è quello di K. MANNHEIM, *Ideologia e utopia*, tr. ital., Bologna, 1968[3]; da un punto di vista neo-positivistico cfr. T. GEIGER, *Ideologie und Wahrheit. Eine soziologische Kritik des Denkens*, Stuttgart und Wien, 1953; da un punto di vista marxista cfr. M. HORKHEIMER e Th. W. ADORNO, *Lezioni di sociologia*, tr. ital., Torino, 1966, pp. 205 ss. Da ultimo cfr. C. MONGARDINI, *Ideologia e società*, Roma, 1969.

(43) M. HORKHEIMER e Th. W. ADORNO, *Lezioni*, cit., p. 222.

relativa autonomia sta nella mutazione che la realtà ' simboleggiata ' subisce nel processo di simbolizzazione. Il simbolo ideologico ' riflette ' la realtà, trasponendola sul piano suo proprio, in termini dialetticamente complessi: la dialettica di verità-non verità immanente nel concetto di ideologia è spiegabile in quanto, se per un verso l'ideologia rimanda alla realtà sociale ' sottostante ', rispecchiandone le strutture e penetrandole simbolicamente, per un altro verso essa tende a svincolarsi dalle condizioni materiali ipostatizzandosi a rappresentazione assolutamente valida della verità.

La giustificazione ideologica della relazione di potere è la sua legittimazione. In essa confluisce perciò la dialettica fra verità e non verità che caratterizza l'ideologia: la legittimazione di una relazione di potere, se per un verso descrive indirettamente ' l'esser così ' della relazione, per un altro verso tende a bloccare quest'ultima in un metastorico ' dover essere così ', in questo esplicando più propriamente la sua funzione legittimante.

II.5. Chiamiamo *processo del potere* la dinamica della relazione *PS in* tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi.

Il termine impiegato è equivalente a ' situazione di potere ', ma è più esatto in quanto sottolinea l'aspetto unitario e dinamico di tutti gli eventi intercorrenti fra *P* e *S*. ' Processo ' riassume, nella terminologia adottata, molte delle connotazioni di ' struttura ', indicando una totalità di elementi strettamente interrelati. ' Processo di potere ' non è invece equivalente a ' relazione di potere ', in quanto quest'ultima indica solo una parte, anche se fondamentale, del processo del potere (cioè la connessione funzionale fra *P* e *S*), mentre ' processo del potere ' sta per la totalità del modello.

II.6. Il modello che abbiamo costruito deve essere arricchito di una serie di possibili modificazioni tipiche che, rendendolo più flessibile, lo fanno più capace di tradurre la varietà delle esperienze che il linguaggio politico medievale (linguaggio naturale, storico, questo, e non artificiale come il metalinuaggio) accoglie e filtra.

Df Il processo di potere è o *fattuale* (*improprio*) o *legittimo* (*proprio*).

Abbiamo già descritto il ruolo che la legittimazione giuoca nel processo di potere. È però necessario ipotizzare il caso in cui l'elemento soggettivo venga (sia pure temporaneamente) a mancare. La situazione che così si configura è quella di una obbedienza sollecitata unicamente dalla forza. Chiamiamo fattuale (con un significato abbastanza vicino a quello corrente) questo processo di potere per sottolineare che esso si svolge nel dominio della pura oggettività, al di fuori da ogni convincimento soggettivo sulla necessità dell'obbedienza e sulla bontà del comando; chiamiamo anche improprio questo processo di potere tenendo conto del posto che la legitimità occupa nel modello tipico, più ricorrente di processo di potere.

Se si vuole sottolineare l'importanza che la legittimità riveste nel processo di potere, si può chiamare *autorità* il potere legittimo (44).

II.7 *Df* Il processo di potere è o *valido* (a) o *effettivo* (b).

II.7.a Il processo di potere si dice più o meno *valido* a seconda che l'insieme degli eventi intercorrenti fra *P* e *S* attuino più o meno lo schema imposto da un sistema autoritativo di simboli (45).

Con la nozione di potere valido, stiamo spingendo lo sguardo oltre il singolo processo di potere il cui modello abbiamo finora studiato. I termini in opposizione ora infatti sono due: il singolo processo di potere e il sistema di simboli autoritativi. Il sistema di simboli autoritativi è un dato esterno al singolo processo di potere (valido): quest'ultimo, che era variabile indipendente rispetto alla singola norma *n* nella relazione *PS*, diviene a sua volta variabile dipendente relativamente al sistema di simboli autoritativi.

---

(44) Cfr. R. M. Mac Iver, *Governo e società*, cit., pp. 91 ss.; per una diversa definizione del concetto di autorità cfr. F. Onofri, *Potere e strutture sociali nella società industriale di massa*, Milano, 1967, pp. 36 ss.

(45) Usiamo 'simbolo' in un significato equivalente a 'segno' salvo che per una sfumatura: 'simbolo' è un 'segno' meno 'arbitrario'.

In altri termini, stiamo modificando e complicando il nucleo originario del modello stabilendo una prima articolazione fra un sistema di simboli giuridici (ad es., il *Corpus Juris* nella civiltà medievale, il Codice nell'Europa continentale odierna ecc.) e il singolo processo di potere: quest'ultimo si dice valido nella misura in cui dipende, nella sua dinamica, dagli schemi fissati autoritativamente dal sistema di simboli dato.

Come all'interno del singolo processo di potere l'obbedienza di *S* era l'efficacia della norma *n* di *P*, così la validità di tutto il singolo processo di potere è l'efficacia del sistema di simboli autoritativi (relativamente al processo di potere considerato).

Di conseguenza, un sistema di simboli autoritativi si dice più o meno efficace a seconda della maggiore o minore validità con cui un singolo processo di potere si organizza relativamente ad esso.

L'efficacia è, anche in questo caso ' misurabile ' (nel senso lato in cui noi usiamo il termine): è cioè un *continuum* di gradazioni da un massimo assoluto allo zero. Mentre non era possibile una norma *n* completamente inefficace, un sistema generale di simboli autoritativi può esserlo. Se lo è, il singolo processo di potere completamente invalido (relativamente al sistema di simboli considerato) è il processo effettivo del potere.

II.7.b Il processo di potere si dice *effettivo* quando si organizza al di fuori degli schemi previsti dal sistema autoritativo di simboli.

L'esistenza, nel sistema sociale, di un sistema autoritativo di simboli è la prima condizione dell'esistenza di un processo effettivo di potere. Effettivo e valido sono termini in opposizione, ciascuno dei quali presuppone, per significare, l'esistenza dell'altro. L'effettività comincia, o può cominciare, là dove il sistema di simboli non estende più la sua influenza. (Naturalmente, può esservi una amplissima gamma di casi intermedi, individuabili con un semplice aggiustamento del modello).

D'altronde, non ogni fatto sociale non valido coinvolge un processo di potere effettivo. L'effettività del processo di potere, se da un

lato è data per opposizione alla validità, dall'altro lato risulta per emersione dai meri fatti.

Il concetto di effettività permette così di indagare sul momento genetico di quel modello di potere che avevamo supposto già costruito ed efficiente: ma è facile riflettere come una relazione diseguale, svolgentesi in un luogo strutturale ed efficace attraverso una convinzione di legittimità non sia un fatto sociale qualsiasi, ma un fatto abbastanza qualificato, che, come tale, non nasce d'improvviso, ma si forma attraverso una ' storia ' più o meno complessa. L'effettivizzazione delle relazioni di fatto, occasionali, instabili (per non parlare delle rare relazioni più o meno paritarie) costituisce la genesi del processo di potere (effettivo).

I momenti centrali dell'effettivizzazione corrispondono ai nodi essenziali del processo di potere e si possono sintetizzare in questi tre punti: creazione di luoghi strutturali di svolgimento di relazioni interumane (le relazioni, da effimere ed occasionali, si strutturano, cessano cioè di disporsi casualmente, ma si riuniscono, si consolidano, secondo una logica strettamente coesiva); conseguente organizzazione (in termini di comando ed obbedienza) della relazione diseguale; contemporanea convinzione della legittimità dell'obbedienza.

È intuitivo che l'effettivizzazione dei fatti richieda tempo: questo elemento, però, non ci sembra tanto essere tipico in special modo della trasformazione del fatto in processo di potere quanto piuttosto costituire l'orizzonte in cui i fenomeni del potere (e del diritto) devono essere studiati (46).

Ad una considerazione conclusiva del fenomeno si può dunque dire che è effettivo quel fatto sociale che, organizzatosi strutturamente, normativamente, legittimamente come processo di potere, rende, relativamente a sè, inefficace il sistema autoritativo di simboli (47).

---

(46) Cfr. al proposito le importanti pagine di L. Bagolini, *Sociologia e fenomenologia del potere politico. Problemi di metodo*, ora in *Mito, potere e dialogo*, Bologna, 1967, pp. 28 ss.

(47) È doveroso avvertire che il nostro discorso, pur servendosi in più punti del libro di P. Piovani, *Il significato del principio di effettività*, Milano,

II.8 Il nucleo concettuale da cui siamo partiti per elaborare il modello strutturale era il processo di potere considerato in sè e per sè: un punto nel sistema sociale. La prima complicazione introdotta è stata la menzione di un processo di potere non più legittimo, ma, caso-limite, fondato sulla pura forza. Il secondo 'aggiustamento' è stato più massiccio: il processo di potere, all'origine univoco, si è sdoppiato in due figure (valido ed effettivo) che implicavano già l'esistenza di due punti distinti nel piano, di due 'fatti' di uno stesso sistema sociale. Se poi si ricorda che, per rendere comprensibile questo sdoppiamento, si è dovuto supporre l'esistenza di un sistema autoritativo di simboli a cui il singolo processo di potere doveva (positivamente o negativamente) riferirsi, si ha un quadro già più articolato, ma ancora incompleto.

Se infatti il singolo processo di potere (valido o effettivo) è un atomo del sistema sociale, a quest'ultimo si deve pensare come ad una forza coagulante, strutturante le singole situazioni 'periferiche'. I processi di potere si sommano, anzi si sintetizzano, si strutturano insieme formando due grandi processi verticali: il processo valido verticale, il processo effettivo verticale del potere.

1953, si è svolto con una certa indipendenza da esso. Al pur sempre utile e brillante contributo di Piovani ci sentiremmo di muovere due obiezioni fondamentali, così riassumibili:

a) la prospettiva 'essenzialistica' in cui implicitamente si muove il lavoro di Piovani. L'opposizione fatto-diritto copre la domanda 'che cosa è il diritto' e non 'come è comprensibile il significato di una proposizione giuridica'; con il che non si vuol dire che la domanda sull'essenza del diritto sia una riprovevole 'scoria metafisica', ma semplicemente che quella domanda esula troppo dalla nostra prospettiva metodologica per rendere utilizzabili in blocco le riflessioni di Piovani su di essa;

b) l'omissione di un riferimento al potere, alle implicazioni politiche del diritto, alla dinamica della società (conflitti fra gruppi, classi, ecc.). Paradossalmente, se noi estrapolassimo dalle righe di Piovani una concezione politologica, scopriremmo probabilmente che la zona della politicità coincide con la zona della società-stato: che è proprio quell'ipotesi metodologica che abbiamo scartato. Più sensibile su questo punto è il libro di R. MENEGHELLI, *Il problema dell'effettività nella teoria della validità giuridica*, Padova, 1964, la cui analisi procede sullo sfondo di una distinzione fra potere e società e una riflessione sui condizionamenti reciproci dell'un dato sull'altro.

La gerarchia dei processi di potere dei due ordini (valido ed effettivo) costituisce, ciascuno per il suo ordine, il *processo verticale* (valido od effettivo) *di potere*.

Il culmine della gerarchia del processo valido di potere è la *sovranità*, il culmine della gerarchia del processo effettivo di potere è la *supremazia* (48).

Si ricupera in questo modo tutto il senso di un concetto demitizzato di sovranità, non più potere unico ed esclusivo, eretto sopra una società indifferenziata, ma rapportato ad una pluralità di situazioni politiche di cui esso è una manifestazione emergente.

Ora è anche possibile completare, a ingrandimento maggiore, il panorama del rapporto fra potere e diritto. Mentre, nel singolo processo di potere, il simbolo normativo è funzione del rapporto di potere, si era osservato, in prima approssimazione, che il singolo processo di potere valido dipendeva dal sistema generale di simboli autoritativi. Questa asserzione può essere ora completata: il sistema di simboli autoritativi, se è variabile indipendente rispetto al singolo processo di potere, è variabile dipendente nei riguardi del processo verticale di potere così come la norma è funzione della relazione di potere *PS* nel singolo processo. La proporzione è perfettamente equilibrata. Quanto si era detto, a piccolo ingrandimento, nella versione più semplice del modello può essere portato di peso nella descrizione, a ingrandimento maggiore, del rapporto fra processo (verticale) di potere e sistema di norme.

Il modello è così ora composto da un nucleo centrale (processo di potere), da una opposizione qualitativa (formale, effettivo) e da una associazione sintetica (la struttura verticale del processo di potere, la gerarchia).

II.9. Resta l'ultimo 'aggiustamento': nel sistema sociale, i due processi verticali di potere non coesistono in linee parallele, ma si rapportano l'uno all'altro, si scontrano e si assestano in un nuovo, ma sempre instabile equilibrio.

---

(48) H. Lasswell e A. Kaplan, *Power and Society*, cit., p. 177, p. 185.

Si possono configurare alcune possibilità tipiche, movendo, per comodità, dall'angolo visuale del processo di potere valido:

a) Il processo di potere valido può essere completamente efficace.

È il caso-limite di una società perfettamente armonica, priva di tensioni interne capaci di contrapporsi, anche sporadicamente e marginalmente, al sistema politico-giuridico dominante; la classe dominante esercita così un dominio incontrastato, le convinzioni di legittimità coprono perfettamente il sistema dei simboli autoritativi.

b) Il processo di potere valido può essere parzialmente inefficace.

È il caso in cui, contro certi punti della gerarchia della validità, si creano resistenze da parte di strutture di potere effettivo. La tensione si svolgerà secondo una linea di reciprocità, così individuabile: mentre il potere valido tenderà a divenire sempre più efficace (i mezzi possono variare dall'uso razionale e disciplinato della forza all'eliminazione del dissenso e alla tortura), il potere effettivo tenderà a crearsi proprie forme di validità, più o meno sistematiche. Le convinzioni di legittimità, in questo caso, sono suddivise nei due processi di potere dando luogo al conflitto delle ideologie.

c) Il potere valido può essere completamente inefficace.

È il caso-limite, inverso al primo, di una società caratterizzata da un rovesciamento radicale delle sue strutture, in cui alla vecchia gerarchia si sostituisce una seconda gerarchia di potere e la legittimità (e l'obbedienza) si ricompone unitariamente a favore della nuova struttura di potere.

Chiamiamo 'rivoluzione' il processo per cui ad un potere valido ma inefficace si sostituisce un potere effettivo, che non è ancora, ma tende ad affermarsi come valido. La fine della contingenza rivoluzionaria coincide con l'auto-validazione del processo effettivo sostituente (49).

La dinamica dei rapporti intercorrenti fra i due processi verticali del potere è il *processo orizzontale di potere*.

---

(49) Cfr. H. Arendt, *On Revolution*, New York, 1963; C. J. Friedrich (ed.), *Revolution*, New York, 1966.

II.10 La struttura complessiva di tutti i rapporti di potere, costituiti o in costituzione, della società è il *processo globale di potere* (50).

'Processo globale di potere' è un enunciato equivalente a 'sistema politico'.

'Politico' e 'politica' possono essere a questo punto utilmente esplicitati come «l'insieme delle condizioni attraverso le quali l'autorità si legittima rimanendo o divenendo efficace (51)».

Se poi ricaviamo da queste definizioni il mezzo per rinominare il nostro problema, esso, ormai, può essere ridotto ad una domanda molto semplice: perchè, in un certo tempo e in un certo luogo, alcuni uomini abbiano obbedito ad altri uomini. Che vi sia stata obbedienza da parte di alcuni e dominio da parte di altri, che alcuni si siano conformati e che altri abbiano richiesto un comportamento conforme, che la ripartizione del potere sia avvenuta in un modo piuttosto che in un altro, tutto ciò non era stato stabilito da sempre e per sempre, ma veniva deciso, al di là delle loro intenzioni particolari, da tutti gli uomini di quel tempo e di quel luogo, dai dominanti e dai dominati, anche da questi ultimi, nella misura in cui non rompevano, o non riuscivano a rompere, lo schema del rapporto fondamentale.

Compito della nostra ricerca è capire, non 'perchè', che sarebbe troppo per noi, ma, almeno, 'come', attraverso quali mediazioni simboliche, il dominio sia stato accettato come destino.

---

(50) Sullo studio del sistema politico in termini di potere cfr., tra gli altri, Ch. E. Merriam, *Political Power*, New York, 1934; Ch. E. Merriam, *Systematic Politics*, Chicago, 1945; B. De Jouvenel, *Du Pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance*, Genève, 1947; G. Burdeau, *Traité de science politique*, I, *Le pouvoir politique*, Paris, 1949; J. W. Lapierre, *Le pouvoir politique*, Paris, 1953; di valore discontinuo l'opera collettiva *Le pouvoir* (*Annales de philosophie politique*), voll. 2, Paris, 1956-1957.

(51) F. Bourricaud, *Esquisse d'une théorie de l'autorité*, Paris, 1961, p. 18. Sul concetto di politica cfr., fra gli altri, C. Schmitt, *Der Begriff des Politischen*, in *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, LVIII, 1927, pp. 1 ss.; B. De Jouvenel, *L'essence de la politique*, in *Revue française de science politique*, II, 1952, pp. 641 ss.; G. E. G. Catlin, *Political Theory: what is it?*, in *Political Science Quarterly*, LXXII, 1957, pp. 1 ss.

III

IURISDICTIO

III.o La terza parte della ricerca è dedicata alla storia di una parola: *iurisdictio*. La seconda e la terza parte sono tanto connesse dall'essere (in tesi) quest'ultima la storia concreta della prima e la prima lo scheletro, il diagramma, della seconda.

Che ' iurisdictio ' sia l'immagine medievale (l'immagine principale, almeno, se non l'unica) del ' potere politico ' deve essere ora dimostrato. Giova brevemente ricordare ' come ': raggruppando i significati contestuali e contemporaneamente traducendoli. L'equivalenza ' iurisdictio-potere politico ' non può ricevere prove esterne all'atto stesso del tradurre: dobbiamo cioè assumere *a priori* (questa è la caratteristica del modello strutturale) la opportunità di stabilire in un certo modo l'equivalenza e procedere caso per caso nella traduzione secondo il codice (metalinguistico) proposto; se, al termine della ricerca, ci accorgeremo che tutto il campo della ' iurisdictio ' e i campi semantici ' attratti ' sono stati tradotti in tutte le loro opposizioni e relazioni, allora potremo dire che il linguaggio della ' iurisdictio ' è equivalente al linguaggio del potere e che perciò quest'ultimo era il modello strutturale più pertinente.

Certo, le due operazioni (determinazione dei significati dei monemi nel linguaggio-oggetto e loro traduzione nel metalinguaggio) sono logicamente distinte e abbiamo dovuto tenerle separate nell'elaborazione degli strumenti atti a renderle possibili. Nella ricerca concreta, però, le due operazioni si sovrappongono, tanto da rendersi indistinguibili, o, almeno, tanto da non rendere più operativa la distinzione.

Proprio per questo motivo useremo in uno scambio continuo termini linguistico-oggettuali e termini metalinguistici relativi, a seconda della maggiore incisività degli uni o degli altri sulla chiarezza del discorso. Enunceremo così in termini metalinguistici le varie parti della ricerca concreta (ad es., *A*: processo di potere ($\equiv$ *iurisdictio*...),

B: processo valido di potere (≡ *imperator*....) ecc.), mentre ciascuna di queste parti *A*, *B*, *C*... sarà articolata in una serie di sezioni *A*.1 *A*.2, *A*3 ..., ciascuna delle quali verrà riferita ad un contesto sintagmatico peculiare, indicato spesso per brevità con la menzione dei principali monemi che in esso contrastano (ad es., il contesto *iurisdictio-imperium*, il contesto *iurisdictio-potestas* ecc.). All'interno di ciascun contesto, poi, secondo le regole (fissate in I.C.12) dell'analisi diacronica strutturale, indicheremo i mutamenti relazionali, e quindi di significato, intervenuti nel corso del tempo e, infine, studieremo se e in che modo la sintesi di vari mutamenti al livello sintagmatico abbia influito su tutta la configurazione del campo semantico.

Il risultato dell'analisi dovrebbe essere l'abbozzo di una storia di una parola nel quadro di una storia (parziale) di una civiltà, all'incirca ciò che Spitzer, forse troppo idealisticamente, avrebbe chiamato « storia semantica di un'idea ».

A: *Il processo di potere*

III.A.0 Il campo semantico studiato per primo (enunciabile metalinguisticamente come 'processo di potere') è dato dallo studio dei vari contesti sintagmatici (e opposizioni paradigmatiche) in cui il lessema 'iurisdictio' contrasta con altri, nel fluire del discorso.

È facile immaginare come questa prima sezione dell'indagine sia la più arida perchè la più astratta. Occorre infatti isolare dal tessuto concreto del linguaggio politico-giuridico medievale alcuni frammenti che, tolti dalla loro originaria collocazione, navigano, diciamo, nel vuoto.

Questa vivisezione, d'altronde, nella misura in cui ordina rigorosamente i dati, nella realtà tutt'altro che ordinati, è necessaria: non è possibile ricostruire il tipo di potere che si attribuiva al papa o all'imperatore o al re nazionale se prima non comprendiamo le articolazioni primarie dell'immagine stessa del potere. Allo stesso

modo, al livello metalinguistico, non era possibile spiegare il concetto di potere effettivo o valido o fattuale ecc., se prima non si era isolata, temporaneamente, per comodità d'indagine e d'esposizione, la cellula germinale di ogni forma di potere, cioè il processo di potere come tale, nella sua configurazione tipica.

Non potremo procedere diversamente nella ricerca 'sul vivo'. Si prega perciò il lettore di pazientare di fronte ad alcune inevitabili cesure: la ricomposizione della totalità dell'organismo verrà nel corso dell'indagine. Per proseguire nell'immagine anatomica, diciamo che, per il momento, ricostruiremo lo scheletro.

III.A.1 Irnerio, lo si era annunciato, è il nostro 'terminus a quo'. Che con Irnerio si apra una nuova stagione della storia del pensiero giuridico — che, se pur ovviamente preparata da altre concause e collegata a precedenti più o meno rilevanti (l'assolutamente originario non esiste), rappresenta un metodo nuovo, un linguaggio nuovo, insomma una nuova cultura —, è un dato ormai tanto accertato da potersi passare per sottinteso. Vi è quindi un motivo di ordine generale che, se insufficiente da solo a fondare la nostra scelta, è bene tener presente soprattutto se appoggiato ad un altro dato complementare: che cioè, per la cultura alto-medievale, esiteremmo a parlare, come abbiamo fatto per il pensiero giuridico basso-medievale, di un vero e proprio linguaggio speciale, completo, articolato, caratterizzato da un proprio modo di organizzare l'esperienza. Potremo semmai trovare frammenti di un linguaggio, ma non ancora un discorso che consapevolmente abbia l'ambizione di costituirsi a linguaggio conchiuso e completo, tendenzialmente tecnico, più o meno ingenuamente, ma ostinatamente definitorio.

Se ciò è vero, la storia di una parola non può essere fatta iniziare prima del linguaggio di cui fa strettamente parte. O almeno si potrebbero anche cercare — e, in una ricerca diversa, potrebbe essere utile il farlo — i precedenti remoti, antecedenti al linguaggio — potremmo dire, giuocando sulle parole, prelinguistici — di cui quella parola fa parte — con cui quella parola è creata; ma con ciò non

faremmo la storia della parola, ma la sua preistoria. Vogliamo dire che, se può essere utile cercare i precedenti, questi, se non vogliono essere sospinti all'infinito, devono fermarsi là dove un'esperienza sia, per certi aspetti, tipica rispetto ad una precedente, da questa distinta non per astratte e impossibili cesure assolute, ma per caratteri essenziali diversi: Irnerio, cioè l'origine di un linguaggio giuridico speciale nel senso proprio del termine, è l'inizio di un'esperienza tipica.

Si possono trovare alcune riprove sperimentali: nel linguaggio 'colto' alto-medievale, 'iurisdictio' sembra essere parola piuttosto rara: ricorre nell'epistolario di Gregorio Magno (1) e non trova grande fortuna nei documenti pontifici alto-medievali (2). Più ricorrente semmai l'uso di 'iurisdictio' nella prassi, in un significato, piuttosto lato, di poteri di governo e di amministrazione (3).

Nel diritto romano, per altro verso, si era avuta una notevole estensione di significato: da un significato per cui 'iurisdictio' stava per 'ius dicere', nel senso di risolvere controversie applicando al caso concreto la norma di diritto (4), ad un progressivo ampliamento del termine, per cui 'iurisdictio' stava anche per il potere di amministrazione di una provincia (5) e infine ad un uso di 'iurisdictio' sinonimico con espressioni come «sacerdotium habere», «administratio-

---

(1) N. Hilling, *Die Bedeutung der iurisdictio voluntaria und involuntaria im römischen Recht und im kanonischen Recht des Mittelalters und der Neuzeit*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* (d'ora in avanti abbreviato in *AKKR*), CV, 1925, pp. 449 ss.

(2) N. Hilling, *Über den Gebrauch des Ausdrucks iurisdictio im kanonischen Recht während der ersten Hälfte des Mittelalters*, in *AKKR*, CXVIII, 1938, pp. 165 ss.

(3) Cfr. P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale*, Milano, 1963²; P. Grossi, *Le situazioni reali*, cit., pp. 75 ss.

(4) A. Steinwenter, v. *Iurisdictio*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, 19. Halbband, Stuttgart, 1918, coll. 1155-1157.

(5) A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law* (*Transactions of the American Philosophical Society, New Series*, vol. 43, part. 2), Philadelphia, 1953, p. 523; cfr. anche F. De Martino, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova, 1937, pp. 140 ss., dove si riportano numerosi frammenti interpolati dai compilatori giustinianei allo scopo di allargare il significato, classicamente più ristretto, di 'iurisdictio'.

nem habere », « sub se constitutum habere », « sub auctoritate habere », « sub sua ordinatione habere » (6).

I materiali linguistici di cui i giuristi del rinascimento medievale disponevano sono dunque i seguenti: la prassi alto-medievale, che, più che fornire un aiuto definitorio, dava loro il timbro di una situazione socio-economica da cui essi non avrebbero voluto nè saputo svincolarsi, così come non avrebbero voluto nè saputo svincolarsi dal loro ' essere in situazione ', dal loro storico radicamento; per un altro verso, e su un altro livello, la compilazione giustinianea che, per l'uomo del medioevo, non poteva essere che un lessico, spesso contraddittorio (e lo era anche in questo caso), un sistema terminologico di parole che la riflessione del giurista doveva far proprio, cioè, più precisamente, distendere in una serie di relazioni, in un discorso diversamente orchestrato, insomma, in una lingua diversa, nella *sua* lingua. Il lessico giustinianeo stava con l'"interpretatio' medievale nello stesso rapporto in cui un mucchio di pietre (che tale era ormai per il pubblicista medievale il ' Corpus Iuris ') sta con l'edificio eretto o erigendo.

Una di queste pietre era ' iurisdictio ': la quale, se aveva una storia (o una preistoria) estesamente risalente, non aveva, quando Irnerio scriveva, nessuna storia nel nuovo linguaggio, per la semplice ragione che anche il nuovo linguaggio nasceva insieme a ' iurisdictio '.

È appunto Irnerio che, cominciando a collegare tra loro i lessemi giustinianei, tratta, fra questi, anche il ' caso ' ' iurisdictio ', di cui pone una definizione: « Iurisdictio est potestas cum necessitate iuris s. reddendi equitatisque statuende (7) ».

Questa definizione accompagnerà, salvo poche varianti, tutta la storia della parola in quello che Calasso avrebbe chiamato il diritto comune classico (8).

---

(6) M. Van de Kerckhove, *De notione jurisdictionis in jure romano*, in *Ius Pontificium*, XVI, 1936, p. 63.

(7) Irnerio, *gl. ad Digestum Vetus, De Iurisdictione*, ad rubr. (ed. E. Besta, *L'opera d'Irnerio. Contributo alla storia del diritto italiano*, vol. II (*Glosse inedite d'Irnerio al Digestum Vetus*), Torino, 1896, p. 20.

(8) Elenchiamo alcune delle definizioni che ricalcano da vicino la definizione irneriana: Rogerio, *Summa Codicis, De iurisdictione* (ed. G. B. Pal-

Ora, chiediamoci che cosa questa definizione possa significare; il che equivale a domandarsi in che modo essa sia traducibile. Diremmo che essa è affatto intraducibile. O, almeno, la si può tradurre (in senso volgare), vocabolario alla mano, parola per parola, ma si ottiene, all'incirca, questa proposizione: ' la giurisdizione è una potestà unita alla necessità di pronunciare il diritto e di stabilire l'equità '; e se poi traducessimo meglio l'espressione ' potestas cum necessitate ' con ' potestà funzionale a... ' o locuzioni simili, otterremmo una frase più scorrevole, ma non più comprensibile. C'è una corrispondenza, e quale è, fra ' potestas ' e ' potestà '? C'è differenza, e quale è, fra ' pronunciare il diritto ' e ' stabilire l'equità '? E ' equità ' copre la stessa area semantica di ' equitas '? E infine, davvero ' iurisdictio ' è ' giurisdizione '? È una serie di domande, anche intuitivamente, quasi retoriche, che serve a ribadire due concetti: per un verso che la traduzione non è un rimedio meccanico ad una mera diversità di nomenclature, ma sopperisce, con lo stabilire alcune equivalenze, alle profonde diversità che caratterizzano due lingue quanto al modo

---

MIERI, in *Bibliotheca iuridica medii aevi,* (d'ora in avanti abbreviato in *BIMAe*), Bologna, 1913², p. 84): « Iurisdictio est munus iniunctum publica auctoritate, cum necessitate dicendi, tuendi iuris, vel statuende equitatis... »; PIACENTINO, *Summa codicis, De iurisdictione*, Moguntiae, 1536 (rist. anastatica Torino, 1962): « Iurisdictio est potestas alicui a publico indulta cum licentia reddendi iuris et facultate statuendae aequitatis »; CINO DA PISTOIA, *In Digesti Veteris Libros commentaria*, Francofurti ad Moenum, 1575, *ad l. Imperium, ff. de iurisdictione*: « Iurisdictio est potestas legitima, de publico introducta, cum necessitate iuris dicendi et aequitatis statuendae »; BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In primam Digesti Veteris partem, ad I. Ius dicentis, ff. de iurisdictione*: « Iurisdictio est potestas de iure publico introducta cum necessitate iuris dicendi et aequitatis statuendae ».

Naturalmente le definizioni di ' iurisdictio ' sono molto più numerose, ma seguono tutte o l'una o l'altra di quelle citate.

Può essere interessante ricordare la citazione che Azzone (e anche altri, ad es. Odofredo) fa di un passo di Irnerio: questi vi avrebbe affermato che il testo romano (D. II, 1, 3) non definisce la ' iurisdictio ' ma soltanto ne esemplifica una ' species ' (AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, in *II. librum Codicis, De iurisdictione*: « ... nam — ut ait Irnerius — non definit genus, sed generis praedicationem vel nomen speciei ponit »). Il brano è indicativo tanto della tensione definitoria irneriana quanto della lontananza del testo romano da una sistemazione, soddisfacente per un pubblicista medievale, dei problemi relativi alla ' iurisdictio '.

di organizzare l'esperienza, profonde al punto da impedire tra esse una immediata omologia semantica; per un altro verso, che la traduzione di una frase (e a maggior ragione di una parola) presuppone lo sciogliersi della frase o della parola nel filtro della lingua da cui è impossibile isolarle (9). La parola, anche la parola data attraverso la sua definizione, cioè nel modo apparentemente più diretto e circostanziato, non significa che dentro le relazioni della lingua: traduzione *della* lingua e ricerca *nella* lingua sono due momenti indisgiungibili di un'unica attività interpretativa. Quello che ci accingeremo a fare sarà appunto il recupero di un significato (che potremmo dire non più intenzionale — definito dagli stessi utenti del linguaggio — ma contestuale) dall'interno del linguaggio politico-giuridico medievale.

III.A.2 Il contesto (10) *iudicare-iudicari.*

Sciogliere l'astratto 'iurisdictio' nelle concrete relazioni endolinguistiche permette di ricuperare, frammento per frammento, l'unità del tessuto di lingua di cui la nostra parola è cellula vivente.

Già quasi all'inizio del periodo da noi considerato, Ugo di S. Vittore († 1141) scrive: «... spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet, ut sit, et judicare habet si bona non fuerit. Ipsa vero a Deo primum instituta est, et cum deviat, a solo Deo judicari potest,

---

(9) Caratterizzato da un siffatto 'procedimento per isolamento' è l'articolo di F. Calasso, *'Iurisdictio' nel diritto comune classico*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz*, Napoli, 1953, vol. IV, pp. 423 ss. Si comprende così come l'Autore abbia dato, in altri suoi lavori (Id., *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano, 1949², pp. 274 ss.; Id., *Medioevo del diritto*, I. *Le fonti*, Milano, 1954, pp. 499 ss.; Id., *I glossatori e la teoria della sovranità*, cit., pp. 96 ss.) una traduzione di 'iurisdictio' — interpretata non già come singolo potere di giurisdizione ma come sintesi di poteri — piuttosto lontana da quella implicita nell'articolo sopra ricordato: in quest'ultimo mancava quella considerazione dell'intero sistema linguistico che, in qualche modo, era presente nelle altre opere.

(10) Adoperiamo la parola 'contesto', qui e nelle intitolazioni di tutte le successive sottosezioni, in modo ellittico per intendere 'contesto sintagmatico'.

sicut scriptum est: Spiritualis dijudicat omnia et ipse a nemine judicatur (11)».

Si instaura così una relazione fra 'instituere' e 'iudicare', per cui chi crea, chi fonda, giudica e chi è costituito, fondato, è giudicato. Il parallelismo fra 'instituere' e 'iudicare' ha il suo corrispettivo nel parallelismo fra 'institui' e 'iudicari': più esattamente, come 'instituere' implica 'iudicare', così 'iudicare' implica 'instituere' (naturalmente nel contesto dato): allo stesso modo, 'institui' implica 'iudicari' e 'iudicari' implica 'institui'. Da ciò si deduce che, nel contesto, 'iudicare' è sinonimo di 'instituere' così come, corrispettivamente, 'institui' è sinonimo di 'iudicari'. Se poi stabiliamo una relazione 'iudicare-iudicari', il rapporto delle due voci verbali, cioè il rapporto fra i morfemi '-are' e '-ari' relativamente al lessema 'iudic-', indica la posizione, attiva o passiva, del soggetto rispetto all'azione 'iudic- (-are o -ari)'.

Si può dire altrimenti che, data una relazione fra due soggetti *P* e *S*, dei quali *P* è in una posizione di attività relativamente a *S* e *S*

(11) Ugo di S. Vittore, *De sacramentis Christianae fidei*, pars II, cap. 4 (ed. Migne, *Patr. Lat.*, vol. CLXXVI, col. 418). Per introdursi alla vita e alle opere di Ugo di S. Vittore cfr. M. Grabmann, *Die Geschichte der scholastischen Methode, nach gedruckten und ungedruckten Quellen*, II, *Die scholastische Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert*, Freiburg i. B., 1911, pp. 229 ss.; J. de Ghellinck, *Le mouvement théologique du XII^e siècle, sa préparation lointaine, avant et autour de Pierre Lombard, ses rapports avec les initiatives des canonistes. Études, recherches et documents*, Bruges-Bruxelles, Paris^2, 1948, pp. 185 ss.; M. De Wulf, *Storia della filosofia medievale*, tr. ital., Firenze, 1944, vol. I, pp. 214 ss. Per problemi testuali cfr. R. Baron, *Étude sur l'authenticité de l'oeuvre de Hugues de Saint-Victor d'après les mss Paris Maz. 717, BN 14506 et Douai 360-366*, in *Scriptorium*, X, 1956, pp. 182 ss.; su alcuni aspetti che ci interessano da vicino cfr. F. Merzbacher, *Recht und Gewaltenlehre bei Hugo von St. Viktor*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung* (d'ora in avanti abbrebiato in *ZSS.KA.*), XLIV, 1958, pp. 181 ss.; L. Prosdocimi, *Unità e dualità del popolo cristiano in Stefano di Tournai e in Ugo di S. Vittore: 'Duo populi' e 'Duae vitae'*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras*, Paris, 1965, pp. 673 ss.

È appena il caso di avvertire, una volta per tutte, che non intendiamo fornire una bibliografia completa delle opere riguardanti un singolo autore, limitandoci a ricordare quei lavori che effettivamente ci hanno aiutato a storicizzare il pensiero dell'autore stesso.

in una posizione di passività relativamente a *P*, la dinamica della relazione è espressa linguisticamente nella polarità '-are'-'-ari' del lessema 'iudic-'.

L'immagine del giudizio non esiste se non in quanto sdoppiata nelle due figure (attiva e passiva) del giudicante e del giudicato.

Il quadro si arricchisce se consideriamo il seguente brano di Rufino (la cui *Summa* fu scritta fra il 1157 e 1159): «...apostolicus, cum sit maior augusto, non ab eo iudicari, sed eum iudicare debet (12)».

Qui la relazione 'apostolicus-augustus' è di antonimia esplicita: è cioè una comparazione in ordine ad una qualità (la grandezza) 'misurabile', per cui 'apostolicus' si trova in una posizione sovraordinata rispetto ad 'augustus'; ma anche in questo caso il rapporto di sovraordinazione di un soggetto rispetto ad un altro è espresso dal contrasto fra i morfemi '-are/-ari' relativamente al lessema 'iudic-'. Viceversa, l'immagine del giudizio, col definire la posizione attiva 'maior', superiore, a quella passiva, esplicita ulteriormente il dislivello suddetto.

Possiamo trovare precisazioni ulteriori in Uguccione († 1210): «... in spiritualibus papa maior est imperatore, imperator maior papa in temporalibus...; papa sic est maior in spiritualibus, quod habet iurisdictionem in spiritualibus super imperatorem, ut in eis possit eum ligare, condempnare..., set imperator non sic est maior papa in temporalibus..., nullam enim iurisdictionem vel praelationem habet imperator super papam... (13)».

---

(12) Rufino, *Summa decretorum, ad Dist. XCVI* (ed. H. Singer, *Die Summa decretorum des Magister Rufinus*, Paderborn, 1902, p. 192): su Rufino cfr. J. F. Schulte, *Die Summa magistri Rufini zum Decretum Gratiani*, Giessen, 1892; R. Benson, v. *Rufin*, in *Dictionnaihe de droit canonique*, Paris, 1961, vol. VII, coll. 779 ss.

(13) Uguccione, *Summa, ad D. XCVI, c. 6* (ed. S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello stato (imperium spirituale - iurisdictio divisa - sovranità)*, Milano, 1951, p. 149); su Uguccione cfr. E. Maassen, *Beiträge zur Geschichte der juristischen Literatur des Mittelalters, insbesondere der Decretisten-Literatur des zwölften Jahrhunderts*, in *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akamedie der Wissenschaften, Philos.-histor. Cl.*, Wien, 1857, XXI.

La relazione di antonimia che collega ' papa ' a ' imperator ' non è dissimile a quella già incontrata nel contesto precedente: rispetto alla qualità ' maior in spiritualibus ' è il papa che prevale, rispetto alla qualità ' maior in temporalibus ' è l'imperatore che domina. Il canonista però aggiunge una precisazione, per cui il primo rapporto di antonimia, ma non il secondo, è esprimibile in termini di ' iurisdictio '; se ' maior in spiritualibus ' si traduce, e si precisa, nell'immagine del ' iudicare ' (o ' iurisdictionem habere ') — e rispettivamente del ' iudicari ' — non così ' maior in temporalibus '.

Di due parallele relazioni antonimiche, una si distacca: quella traducibile nella relazione polare ' iudicare-iudicari '. L'immagine del giudizio qualifica in maniera pregnante un semplice rapporto di superiorità. Un semplice rapporto di superiorità, concretato in una posizione, per così dire, di giudicabilità del soggetto inferiore, diviene un rapporto specifico, preciso: un rapporto di potere (14).

Band. I. Heft, pp. 4 ss.; J. F. SCHULTE, *Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts*, Stuttgart, 1875, pp. 156 ss.; F. GILLMANN, *Die Abfassungszeit der Dekretsumme Huguccios*, in *AKKR.*, XCIV, 1914, pp. 233 ss.; A. M. STICKLER, *Der Schwerterbegriff bei Huguccio*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, III, 1947, pp. 201 ss.; G. CATALANO, *Contributo alla biografia di Uguccio da Pisa*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXV, 1954, pp. 1 ss.; G. LE BRAS, *Notes pour l'histoire littéraire du droit canon*, in *Revue de Droit Canonique*, V, 1955, pp. 132 ss.; L. PROSDOCIMI, *La ' Summa Decretorum ' di Uguccione da Pisa. Studi preliminari per una edizione critica*, in *Studia Gratiana*, III, 1955, pp. 349 ss.; G. CATALANO, *Impero, regni e sacerdozio nel pensiero di Uguccio da Pisa*, in *Riv. stor. dir. ital.*, XXX, 1957, pp. 94 ss.; L. PROSDOCIMI, *I manoscritti della ' Summa Decretorum ' di Uguccione da Pisa, I - Iter germanicum*, in *Studia Gratiana*, VII, 1959, pp. 251 ss.; A. M. STICKLER, *Problemi di ricerca e di edizione per Uguccione da Pisa e nella decretistica classica*, in *Congrès de droit canonique médiéval*, Louvain, 1959, pp. 111 ss.; G. CREMASCOLI, *Uguccione da Pisa: saggio bibliografico*, in *Aevum*, XLII, 1968, pp. 123 ss.

(14) Si considerino anche i seguenti testi: ALESSANDRO DI HALES, *Summa Theologica...*, vol. IV, Liber Tertius (Textus), ed. Ad Claras Aquas..., 1948, Pars II, Inq. III, tract. II, Sect. II, Quaest. I, Tit. I; Dist. I Membr. I Cap. II, p. 602: « Iudicare dicitur proprie et improprie. Secundum quod dicitur iudicis iudicare proprie, et iudex proprie dicitur ex auctoritate superioris in examinandis factis, arguendis et puniendis. Hoc modo iudicare superiorum est respectu inferiorum, non e converso; unde Sap. 6, 2, dicitur: Audite, reges, et intelligite, discite, iudices finium terrae, et hoc modo iudicare est ex potestate

Anche con il trascorrere degli anni e con il graduale mutarsi del clima culturale, non muta l'area semantica di ' iudicare ' e di ' iurisdictio ', ma semmai si cristallizza in forme linguistiche più precise, teoreticamente penetranti: « ... cum per jurisdictionem aliquis constituatur in gradu superioritatis respectu eius in quem habet jurisdictionem, quia est judex eius, ideo nullus habet in seipsum vel superiorem vel aequalem jurisdictionem... (15) ».

La relazione non è ormai, direttamente, antonimica (*P* ' maior ' *S*) e solo implicitamente, per conseguenza, polare (Se *P* ' maior ' *S*, allora *P* ' iudicat ' *S* e *S* ' iudicatur ' a *P*), ma direttamente polare, instaurata fra un ' gradus superioritatis ' ed un (' gradus inferioritatis ') contrapposti secondo la relazione polare ' habere iurisdictionem in aliquem ' (' iudicari '). ' Iurisdictio ' è ormai, esplicitamente, allo scoperto, rapporto diseguale.

« Videmus autem sensibiliter, quod qui vult de aliis iudicare, oportet quod sit elevatus super alia.... Sed qui est perfectus et sanctus et spiritualis secundum statum et potissime secundum statum prelacionis, ille est elevatus secundum iurisdiccionem et secundum plenitudinem potencie: ille omnia iudicabit, idest omnibus dominabitur

---

sive auctoritate ». GLOSSA, *ad Decretum Gratiani, D. XXI, glo. Decretis*: « ... qui est in maiori ordine vel dignitate non potest iudicari a minori... ».

(15) TOMMASO D'AQUINO, *IV Sent.*, d. 18, q. 2, a. 3 (ed. Parmae, 1858, t. VIII). Una buona bibliografia è offerta da P. MANDONNET e J. DESTREZ, *Bibliographie Thomiste*, Paris, 1960 (a cura di M.-D. CHENU); utili strumenti di lavoro sono i lessici di L. SCHÜTZ, *Thomas-Lexicon. Sammlung, Übersetzung und Erklärung der in Sämtlichen Werken des hl. Thomas von Aquin vorkommenden Kunstausdrücke und wissenschaftliche Aussprüche*, Stuttgart, 1958 (ristampa dell'edizione di Paderborn, 1895) e di R. J. DEFERRARI-M. I. BARRY, *A Lexicon of St. Thomas Aquinas based on the 'Summa theologica' and Selected Passages of His Other Works*, Washington, 1948-1953. Un'ottima introduzione al pensiero dell'aquinate è dovuta a M.-D. CHENU, *Introduzione allo studio di S. Tommaso d'Aquino*, tr. ital., Firenze, 1953. Utili al nostro scopo possono essere H. V. SATTLER, *A Philosophy of Submission. A Thomistic Study in Social Philosophy*, Washington, 1948; S. COTTA, *Il concetto di legge nella 'Summa theologiae' di S. Tommaso d'Aquino*, Torino, 1955; T. GILBY, *The Political Thought of Thomas Aquinas*, Chicago, 1958; L. LACHANCE, *L'humanisme politique de Saint Thomas d'Aquin*, Paris, 1965.

et non poterit a nemine iudicari, idest nullus poterit sibi dominari (16)».

«Iudicabit idest dominabitur»: il contenuto di potere, celato, nelle testimonianze più salienti, nell'involucro del giudicare, viene messo a nudo senza mezzi termini, senza che però si rinunci per questo all'immagie di partenza. Non sfuggirà comunque il diverso grado di consapevoleza del 'parlante' e la indifferenza con cui sostituisce 'dominari' alla pedina lessicale 'iurisdictio': non si coglie il contenuto di potere del rapporto fra *P* e *S* attraverso la menzione dei due soggetti e del dominio che l'uno esercita sull'altro, ma si definisce direttamente il rapporto come tale. 'Iurisdictio' sta ormai per un fatto di rapporto e questo rapporto è dominio (17).

A questo punto, locuzioni come «(ordo) superiotitatis et subiectionis in quo consistit dominium et auttoritas iurisdictionis (18)» o come «potestas iurisdictionis ... que non est aliud quam relatio ... superioritatis ad subditos (19)» non sono che la ulteriore purificazione

---

(16) Egidio Romano, *De ecclesiastica potestate*, L. I, c. 2 (ed. R. Scholz, *Aegidius Romanus, De ecclesiastica potestate*, Leipzig, 1961², p. 8). Sulla dottrina politica di Egidio Romano cfr. R. Scholz, *Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII.*, Stuttgart, 1903, pp. 32 ss.; F. Merzbacher, *Die Rechts- Staats- und Kirchenauffassung des Aegidius Romanus*, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, XLI, 1954-1955, pp. 88 ss.; U. Mariani, *Chiesa e Stato nei teologi agostiniani del secolo XIV*, Roma, 1957.

(17) Si tenga presente il seguente testo di Iacopo da Viterbo, *De regimine Christiano*, P. II, c. 4 (ed. H.-X. Arquillière, *Le plus ancien traité de l'Église. Jacques de Viterbe, De Regimine Christiano* (1301-1302). *Étude des sources et édition critique*, Paris, 1926, p. 194): «Sed ad potestatem iurisdictionis pertinet hic actus ratione materie, circa quam exercetur. Que materia sunt ipsi fideles. Actus enim iste non potest exerceri circa aliquos, nisi ipsi efficiantur subditi illius qui hunc actum exercet. Hoc autem non fit, nisi per potentiam iurisdictionis...».

(18) Durando di S. Porciano, *De iurisdictione ecclesiastica*, Parisiis, 1506. (Le pagine dell'edizione non sono numerate).

(19) Pietro delle Palude, *De causa immediata ecclesiastice potestatis*, Parisiis, 1506. Sull'attribuzione del trattato a Guglielmo Petri De Godino cfr. P. T. Stella, *A proposito della attribuzione a Pietro di La Palu del 'Tractatus de Causa Immediata Ecclesiastice Potestatis'*, in *Salesianum*, 1965, pp. 382 ss.

razionalistica del significato, più simbolicamente che razionalisticamente espresso da Ugo di S. Vittore nel brano citato per primo.

Esiste però un altro gruppo di testi capace di mettere in luce un aspetto diverso del contesto studiato.

Alcuni di questi trattano del problema della giudicabilità del papa eretico. È un caso che, per il momento, non ci interessa che per un profilo: il papa è giudicabile, dicono alcuni canonisti, « si in fide erraverit (20) ». L'associazione è ' iudicari-errare '. Se così è, la sottoposizione al giudizio, la passività, nel rapporto di potere, la dipendenza dal dominante, è associata all'idea di responsabilità: è giudicabile quando è (o può essere) colpevole; oppure, se è (o può essere) colpevole, non può non essere giudicabile (21).

Due secoli più tardi, quando, in occasione del movimento conciliarista, tornava d'attualità, in un ben diverso clima culturale, la tesi di qualche antico canonista sulla giudicabilità del papa, l'associazione fra responsabilità, giudicabilità e, se così si potesse dire, dominabilità era ancora così forte che Dietrich von Niem poteva scrivere: « Cum ergo Papa sit meus frater et proximus in natura et in Christi fide, eisdem Sacramentis regeneratus, eadem passione redemptus, corripiendus est iuxta processum Praecepti Christi. Non ergo illud Decretum est tenendum, quod Papa a nemine sit judicandus... (22) », dove ' iudicandus ' si associa spontaneamente a ' cor-

(20) SUMMA PARISIENSIS, D. XXI, c. 3 (ed. T. Mc LAUGHLIN, *The Summa parisiensis on the Decretum Gratiani*, Toronto, 1952, p. 21). Sulla *Summa Parisiensis* cfr. J. F. SCHULTE, *Zur Geschichte der Literatur über das Dekret Gratians* (*Zweiter Beitrag*), in *Sitzungsberichte der k. Ak. der Wiss., philos. -hist. Cl.*, Wien, 1870, LXIV. Band. Heft. I., pp. 114 ss.; Ch. LEFEBVRE, v. *Parisiensis* (*Summa*), in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Paris, 1957, vol. VI, coll. 1230 ss.

(21) Si confronti anche il testo citato da F. GILLMANN, *Die Dekretglossen des Cod. Stuttgart. hist. f. 419*, in *AKKR.*, CVII, 1927, pp. 226-227.

(22) DIETRICH VON NIEM, *Tractatus de modis uniendi ac reformandi Ecclesiam in concilio universali* (*De publica Ecclesiae miseria tempore Concilii Constantiensis*), in *Ioannis Gersonii... Opera Omnia...* (ed. E. DU PIN), Antwerpiae, 1706, t. II, col. 167. Su Dietrich von Niem cfr. H. HEIMPEL, *Dietrich von Niem*, Münster, 1932; É. AMANN, v. *Thierry de Niem*, in *Dictionnaire de Théologie catholique*, Paris, 1946, vol. XV, coll. 613 ss.; K. PIVEC e H. HEIMPEL, *Neue Forschungen zu Dietrich von Niem*, Göttingen, 1951.

ripiendus'. Se il papa «subijcitur ... in omnibus Praecepto et Mandato Christi», è 'corripiendus': perciò egli è 'iudicandus'. Viceversa, se non fosse fallibile, non sarebbe giudicabile, il che vuol dire, come sappiamo, che non sarebbe dominabile, sottoponibile ad un rapporto di potere.

Nè quello del papa eretico è il solo nodo problematico in cui l'immagine della responsabilità si cumula con la rappresentazione del processo di potere.

Nella *vexata quaestio* (che dovrà accompagnarci a lungo) del rapporto fra i due poteri, Alano, scrivendo agli inizi del XIII sec., osserva che «si quoad temporalia imperator sub papa non fuisset, ergo de eis sub papa respondere non teneretur», aggiungendo, poco dopo, a guisa di riepilogo di tutta l'argomentazione, che «... papa est iudex ordinarius omnium... (23)»: di nuovo, il papa è giudice dell'imperatore, quindi suo superiore nel rapporto di potere, perchè il reggitore temporale deve render conto, vorremmo dire, «villicationis suae». Il cerchio giudizio-responsabilità-potere si chiude perfettamente.

Ora, se traduciamo, cioè interpretiamo, più esplicitamente di quanto non abbiano già inevitabilmente fatto, il senso dei contesti sopra allineati, ne risulta che l'immagine di 'iudicare' non è affatto

---

(23) ALANO ANGLICO, *De appellationibus*, c. *si duobus*, v. *Juris* (ed. J. F. SCHULTE, *Literaturgeschichte der Compilationes antiquae, besonders der drei ersten*, in *Sitzungsberichte der k. Ak. der Wiss., philos.-histor. Cl.*, Wien, 1870, LXVI. Band. Heft. I., pp. 89-90; il passo citato è stato pubblicato anche da A. M. STICKLER, *Alanus Anglicus als Verteidiger des Monarchischen Papstums*, in *Salesianum*, XXI, 1959, pp. 361-363. Su Alano Anglico, cfr. J. F. SCHULTE, *Geschichte*, cit., vol. I, pp. 184 ss., pp. 188 ss., R. VON HECKEL, *Die Dekretalensammlungen des Gilbertus und Alanus nach den weingartner Handschriften*, in *ZSS. KA.*, LX, 1940, pp. 116 ss.; S. KUTTNER, *The collection of Alanus: a Concordance of its two Recensions*, in *Riv. stor. dir. ital.*, XXVI-XXVII, 1953-1954, pp. 38 ss.; H. BARION, rec. a A. M. STICKLER, *Alanus Anglicus*, cit., in *ZSS. KA.*, XLVI, 1960, pp. 501 ss.; S. KUTTNER, *Notes on manuscripts*, in *Traditio*, XVII, 1961, pp. 534 ss.

Si confronti anche il testo di Tancredi, edito da F. GILLMANN, *Johannes Galensis als Glossator, insbesondere der Compilatio III*, in *AKKR.*, CV, 1925, pp. 541-542.

semanticamente isomorfa alla nostra, che restringe il giudicare alla attività tecnico-giuridica del magistrato (per riferirsi ad un uso già abbastanza specializzato della parola), ma investe più rapporti politici fondamentali, diversi quanto a contenuto, ma tutti riconducibili ad uno schema essenziale: *P* è più potente di *S*.

'Iudicare-iudicari' è la cellula germinale del linguaggio del potere. Di esso riflette simbolicamente due requisiti: la diseguaglianza del rapporto, il legame funzionale fra i due soggetti di esso. Diremmo che, nella nostra lingua, non abbiamo espressioni che sottolineino quest'ultimo carattere meglio della relazione polare 'iudicare-iudicari'.

Il suggerimento, lo stimolo, e l'appiglio, era offerto da una 'auctoritas': quel brano della Epistola ai Corinti, in cui Paolo scrive: «Spiritualis autem iudicat omnia: et ipse a nemine iudicatur (24)». Dal brano neotestamentario la frase si allargava a contemplare la posizione sovrana del pontefice, da ciò, o contemporaneamente a ciò, estendeva la sua efficacia semantica a tutto il linguaggio teologico-giuridico medievale, scindendosi, per moltiplicazione, in diverse e apparentemente lontane consolidazioni linguistiche.

La fortuna di una parola non è casuale: è una risposta a reali esigenze espressive e comunicative. Questo è anche il caso della relazione polare 'iudicare-iudicari'. La spontanea associazione con l'immagine della colpa e della responsabilità ne è un indizio: 'iudicare-iudicari' aveva fortuna perchè non era che la punta affiorante di tutta una concezione dell'esistenza, in cui, se giustizia voleva che il colpevole fosse giudicato, si imponeva che il giudice fosse il potente (e il potente un giudice). Vorremmo citare a riprova un testo, breve ma estremamente suggestivo, di Alessandro di Hales: «homo iudex gerit vicem Dei in iudicando. Ideo in tribus debet conformari Deo, qui est iudex: in potestate, in veritate, in bonitate... (25)». Vi è, in

(24) I *Cor.* 2, 15.
(25) Alessandro di Hales, *Summa Theologica*, t. IV, Liber Tertius

germe, contenuto il senso della sacralizzazione del rapporto di potere. Il rapporto di potere è il prolungamento visibile del giudizio di Dio e si legittima solo in questa prospettiva. La rappresentazione della società investe l'articolazione essenziale di quest'ultima — il rapporto di potere — e sottraendolo alla sua mera mondanità, lo proietta in un orizzonte sacro ed immobile: la cellula germinale del processo semiologico del potere si apre alle suggestioni di tutta una complessa ideologia, non solo, ma rimanda a tutta una struttura sociale ultima, che costituisce, nel processo semiologico considerato, quella che avevamo chiamato, con Eco, la circostanza della comunicazione, il dato che, dall'esterno, dirige o sollecita il processo di significazione.

Ci riferiamo, appena di scorcio, alla organizzazione in stati 'sovrapposti' caratteristica della società medievale. La gerarchia feudale, che ordinava o tendeva ad ordinare i rapporti sociali in gradini di una scala che dal servo della gleba saliva fino al re o all'imperatore, era destinata a perpetuarsi, anche oltre la sua fattuale permanenza a struttura essenziale della società, in una rappresentazione ideologica del reale, dominata dall'idea, insieme, di unità e di ordine.

Dovremo spesso tornare, anche se di sfuggita, data la prospettiva della nostra indagine, su questi aspetti infrastrutturali, scorgendo di essi, caso per caso, i riflessi e le trasposizioni in quei simboli che, essi direttamente, costituiscono il tema della nostra ricerca.

Qui bastava avvertire che, già alle soglie della ricerca empirica, fin dentro alla cellula germinale dei campi semantici che dovremo considerare, la riconduzione del rapporto di potere all'immagine del giudizio era osservabile ad un triplice livello: il livello dei simboli linguistici; dietro di essi, come prima giustificazione della loro genesi e del loro 'funzionamento' nel processo semiologico, le ideologie ad essi complementari; ancora dietro, a guisa di struttura profonda intorno alla quale tutti i processi semiologici gravitano, l'organizzazione socio-economica della civiltà medioevale.

(Textus) ed. Ad Claras Aquas..., 1948, Pars II, Inq. III, Tract. II, Sect. II Quaest. I, Tit. I, Dist. I, Membr. I, Cap. IV, p. 606.

La polarità ' iudicare-iudicari ' (il simbolo linguistico), la connessa idea di colpa e di responsabilità (l'ideologia del sacro), la diseguaglianza di fatto fra gli ' stati ' sociali (il dato simbolicamente trasposto): la sintesi di questi tre livelli darebbe il quadro completo della civiltà medievale. Noi non riusciremo ovviamente in questo compito. Ci basterà di approfondire il livello elencato per primo (lo studio dei simboli) e *attraverso* esso avvertire il lettore, caso per caso, a costo di ripetizioni, dell'affiorare, oscuro ed incerto, dei piani ' sottostanti ' all'universo del linguaggio del potere.

III.A.3 : il contesto *iurisdictio-imperium*.

' Iurisdictio ' è una relazione. Essa coesiste con (vorremmo dire, deriva da) forme verbali come ' iudicare-iudicari ' (dove la forma attiva del verbo è sostituita spesso con ' habere iurisdictionem in aliquem '), la cui principale valenza semantica è imporre il senso di un dislivello, più precisamente, della dipendenza funzionale di un soggetto da parte di un altro.

' Iurisdictio ', così come era ' disciolta ' nel contesto ' iudicare-iudicari ', denotava una relazione prevalentemente formale. Certo, la si poteva precisare, riempire dell'uno o dell'altro contenuto: ma essa, di per sè, non denotava un atto specifico compiuto dal soggetto attivo sul soggetto passivo, non solo, ma nemmeno caratterizzava più da vicino il rapporto diseguale.

Tanto è vero che, all'origine del linguaggio che stiamo studiando, troviamo una glossa irneriana di questo tenore: « Imperium: sine quo nulla esset iurisdictio (26) ». ' Iurisdictio ' non copre semanticamente tutta la zona della relazione diseguale, ma questa deve essere espressa anche da ' imperium '.

« In summa notandum est, quod omnis iurisdictio coertionem habet, vel modicam, id est adnexum habet imperium saltem mixtum licet non merum (27) ». Qui molti dati stanno cambiando. Il lessema

(26) IRNERIO, *glo. Imperium ad l. Quoecumque, ff. De officio eius cui mandata* (ed. E. BESTA, *L'opera d'Irnerio*, cit., vol. II, p. 19).

(27) PIACENTINO, *Summa Codicis*, Moguntiae, 1536 (rist. anast. Torino,

' iurisdictio ' non pone in relazione due soggetti in un rapporto diseguale, ma, associandosi a ' coertio ' (« iurisdictio habet coertionem ») individua non più il tutto del rapporto, ma una sua parte, quella a cui la diseguaglianza della relazione può permettere di esercitare la coercizione. Il passaggio dal contesto ' iudicare-iudicari ' al contesto ' iurisdictium-imperium ' cambia l'area semantica di ' iurisdictio ' in modo da trasformarla, da rapporto, a posizione di potere. Di un rapporto funzionale (una relazione polare) non si può dire che « habet coertionem », ma di una posizione (di un nome astratto) sì. Venit et transit cum iurisdictione mandata vel etiam delegata imperium cohaerens, quod est modica coercitio. quicumque enim qualem qualem iurisdictionem habet, potest coercere saltem modice... (28) ». ' Iurisdictio ' è una cosa che si ha, una posizione di potere: questa non si esplica che attraverso la ' coertio ', la quale a sua volta è collegata con ' imperium '. ' Iurisdictio ' è così una posizione di potere munita di coercizione.

Se poi raggruppiamo altri contesti relativi ad ' imperium ', ci accorgiamo che esiste una relazione di iponimia fra ' iurisdictio ' e una serie di iponimi costituenti tutti, diciamo, variazioni sul tema di ' imperium ': « potest et alia divisio iurisdictionis fieri quia alia est me-

---

1962), *in III Codicis, De iurisdictione*. Su Piacentino cfr., oltre le indicazioni generali contenute in F. C. von Savigny, *Storia del diritto romano nel Medio-Evo*, tr. ital., Torino, 1857, vol. II, pp. 127 ss. e E. Besta, *Fonti*, vol. I, parte II della *Storia del diritto italiano* pubbl. sotto la direz. di P. Del Giudice, Milano, 19255, pp. 801-802; P. De Tourtoulon, *Placentin, I. La vie, les oeuvres*, Paris, 1896; H. Kantorowicz, *Studies in the Glossators of the Roman Law*, Cambridge, 1938, pp. 125-126, pp. 181 ss.; C. Lefebvre, v. *Placentin*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1958, vol. VII, coll. 1 ss.; C. G. Mor, *A l'origine de l'École de Montpellier: Rogerius ou Placentin*, in *Université Montpellier: Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit*, VI, 1967, pp. 597 ss.

(28) Pillio, *Summa de ordine iudiciorum*, P. II, § 18 (ed. F. Ch. Bergmann, *Pillius, Tancredus, Gratia, Libri de iudiciorum ordine*, Göttingen, 1842, p. 40). Altra edizione è quella di L. Wahrmund, *Quellen zur Geschichte des römisch- kanonischen Processes im Mittelalter*, Heidelberg, 1931, vol. V, fasc. 1. Sulla attribuzione dell'opera a Pillio o a Bencivenne da Siena cfr., da ultimo, C. G. Mor, v. « *Ordines Judiciorum* », in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1965, vol. XII, p. 176.

rum imperium, alia mistum, alia dicitur modica coercitio, quae etiam dicitur mistum imperium... (29)». Ciò implica già la capacità di distinguere più tipi di rapporto a seconda della quantità diversa di imposizioni con cui il soggetto dominante concretamente estrinsecherà il suo potere. « Dic ergo quatuor esse gradus iurisdictionis; nam alias merum, alias mistum, alias coercitio modica, alias remanet in suo nomine et iurisdictio appellatur.... Et omnem causam, quae sit in mundo, iudica sub aliquo istorum... (30)». Vi sono diversi ' gradus ',

---

(29) AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *in III lib. Codicis, De iurisdictione.* Nel brano è contenuta anche la definizione di ' merum et mistum imperium ': « Diciturque merum eo quod purum est, id est separatum ab omni pecuniaria controversia: corporis enim vel animae vel civitatis vel libertatis... continet coertionem. Mistum verum imperium quidam appellant modicam coercitionem... diciturque mistum... non quasi utroque, id est mero et iurisdictione mistum, sed quia ita inhaeret iurisdictioni et iurisdictio ei ut neutrum possit esse sine altero... Et (ut generalius dicam) omnia quaecunque magistratui lege vel constitutionibus vel senatusconsulto specialiter committuntur, id est, excellentiae causa, quia de maioribus sunt, nec in animadvertendo consistunt, misti imperii sunt... ». In senso analogo cfr. ODOFREDO, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Lugduni, 1550, *ad l. Imperium, ff. De iurisdictione*: « Modo dicet mihi aliquis vestrum que est ethimologia huius vocabuli merum imperium: certe potatores bene debent scire: nam vocavero merum imperium vinum purum non limphatum. Merum imperium, id est purum quod non est limphatum mixto imperio vel iurisdictione: quia non habet annexam pecuniariam utilitatem in exercendo merum imperium ut si peto quod aliquis decapitetur: hic non versatur aliquod commodum pecuniarium: nam dicitur purum imperium ecc. ». Allo stesso modo, anche se meno pittorescamente, GUGLIELMO DURANTE, *Speculum Iuris*, Venetiis, 1576, Lib. I, Part. I, *De iurisdictione*: « Notandum quoque est quod iurisdictio alia est meri imperii, alia misti, alia modica coercitio... Est autem merum imperium quaedam summa potestas per quam ea, quae sunt iurisdictionis maxima explicantur. Et dicitur merum, quasi separatum et purgatum a cognitione pecuniaria... Mistum imperium est cui non solum merum imperium, sed etiam iurisdictio inest... ». Le citazioni si potrebbero moltiplicare per il numero dei giuristi dell'età intermedia. Torneremo comunque, in un diverso contesto, sulla definizione di ' merum imperium '.

(30) GLOSSA, *glo. Mistum est, ad l. Imperium, ff. De iurisdictione.* Il testo prosegue così: « Sub mero Imperio dicimus contineri quandocumque tractatur de primis capitulis, quae habemus, videlicet de persona, item de civitate, item de libertate... Sub misto autem dicimus contineri quando duo interveniunt: primum, scilicet, quod non sit de numero trium supra dictorum, secundum quod cum causae cognitione dicatur esse cognoscendum... Sub iurisdictione est omne id quod competit iure magistratus... ».

Su Accursio, per una utile visione d'insieme cfr. P. FIORELLI, v. *Accorso*,

dunque ' iurisdictio ' sta per un potere graduabile: il rapporto di potere è ' misurabile ', può variare da un massimo di potere (' merum imperium ') ad un minimo (' coërcitio modica '). Il rapporto di potere è descritto attraverso la posizione in esso dominante, distinta, in riferimento al suo *quantum* coercitivo, in più tipi generali, in quattro ' scatti ' misurabili.

Ma c'è qualcosa di più: la relazione di potere non è formale, non è a contenuto variabile, ma a contenuto fisso; si identifica con il rapporto fra il giudice (in senso tecnico-giuridico) e la fattispecie criminosa che egli è chiamato a giudicare. Così l'aspetto coercitivo della relazione si precisa in una serie di sanzioni giuridicamente definibili (della pena di morte alla sanzione pecuniaria), la posizione del soggetto dominante si riveste di una forma giuridica: lo 'iudex', all'incirca il nostro giudice, investito di poteri giusdicenti, esercente di una funzione di larga rilevanza pubblicistica (31).

Il diagramma della situazione è dunque il seguente: il contrasto ' iurisdictio-imperium ', avvicinando un'immagine di relazione diseguale ad una di coercizione, di sanzione, reagisce, nei brani studiati, su ' iurisdictio ' precisandola ed arricchendola: essa infatti, per

---

in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, 1960, vol. I, pp. 116 ss.; per una biografia cfr. H. KANTOROWICZ, *Accursio e la sua biblioteca*, in *Riv. stor. dir. ital.*, II, 1929, pp. 35 ss., pp. 193 ss.; su alcuni aspetti politici della Glossa cfr. A. J. CARLYLE, *The theory of the source of political authority in medieval civilians to the time of Accursius*, in *Mélanges Fitting*, Montpellier, 1908, vol. I, pp. 181 ss.; M. CAVALIERI, *Di alcuni fondamentali concetti politici contenuti nella glossa di Accursio*, in *Archivio giuridico*, LXXXIV, 1910, pp. 152 ss.; B. BRUGI, *Le dottrine politiche dei glossatori*, in *Per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane*, Torino, 1915, pp. 40 ss.; *Atti del Convegno Internazionale di Studi Accursiani*, voll. I-III, Milano, 1968.

(31) Nè diversa è la posizione dei canonisti, per i quali la configurazione della scomunica come pena capitale rende possibile la sistemazione della scomunica stessa nella categoria del ' merum imperium ', creando una relazione di potere altrettanto sanzionabile e coercitiva di quella descritta dai civilisti. Valga come esempio il seguente passo dell'OSTIENSE, *In Primum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Pastoralis officii, De officio iudicis*: « ... animadvertere, id est ab anima humana animam vertere, id est gratiam Dei, quae secundum Augustinum est vera vita animarum, intellige per excommunicationem ... Est ergo excommunicatio de mero imperio... ».

un verso, viene ad essere completata in un elemento essenziale, l'aspetto coercitivo, sanzionatorio della relazione di potere, per un altro verso, però, viene collocata ad un livello linguistico diverso e più circoscritto: da relazione di potere a contenuto variabile, diviene una relazione di potere a contenuto fisso, un potere giusdicente, non solo, ma, della relazione, individua con maggiore incisività il termine del dominio, del giudicare più che dell'esser giudicati. ' Iurisdictio ' diviene più il potere del giudice che la relazione di potere (anche se, naturalmente, il dato relazionale rimane sempre ben visibile: il potere di giudicare si esercita sempre *su* qualcuno).

Questo salto semantico non deve stupire; anzi è coerente con la diversità della zona linguistica da cui abbiamo estratto i due gruppi di contesti: giuridico-politica la prima, tecnico-giuridica la seconda. Nel primo caso il linguaggio selezionava i dati della realtà in modo da mettere in risalto la soggezione *politica* di un soggetto all'altro, mentre i mezzi giuridici di coesione rimanevano secondari, nel secondo caso la situazione reale era rovesciata e il linguaggio la esprimeva dando per scontata la diseguaglianza del rapporto e sottolineando l'aspetto unilateralmente dominante del potere e i mezzi di coercizione. Per questo scopo, tuttavia, il lessema ' iurisdictio ', da solo non svolgeva una congruente funzione significativa e veniva così associato ad ' imperium '. ' Iurisdictio ' funzionava con ' imperium ': al di fuori del contesto, essa non possedeva, una volta per sempre, un dato significato così come il corpo possiede un'anima, ma trascolorava da relazione di potere a relazione coercitiva di potere, a posizione di potere giusdicente a seconda dei contesti in cui veniva ad essere concretamente pronunciata: le premesse di metodo si saldano con i primi risultati della ricerca empirica.

Due zone linguistiche, due contesti, una parola diversamente condivisa da questi, diversamente significante in essi: l'unità dell'universo simbolico sta già in questa sorta di doppia pronunciabilità di ' iurisdictio '. Ma di ciò esistono prove specifiche non appena ci volgiamo ad una considerazione diacronica di questo tenore: ab-

biamo studiato il contesto ' iurisdictio-imperium ' in un arco di tempo compreso, grosso modo, fra il XII e il XIII secolo; se però ci spostiamo nel '300, osserviamo che, da un lato, il contesto ' iurisdictio-imperium ' è ormai cristallizzato, almeno sotto il profilo qui riferito. La sovraordinazione di ' iurisdictio ' ai vari iponimi ' merum imperium ', ' mistum imperium ' ecc. è ormai un elemento altamente tradizionale della lingua: qualunque commento al titolo ' De iurisdictione ' del Digesto può agevolmente confermarlo. Dall'altro lato, però, ' iurisdictio ', anche al di fuori del contrasto con ' imperium ', si carica di un significato, per così dire, ereditato da quel contrasto stesso.

« De iurisdictione autem temporali, si accipiatur generalissime ... pro omni potestate regendi et cohercendi alios tanquam subiectos, videtur dicendum, quod aliqua introducta est ex iure divino et naturali et aliqua ex iure humano.... Ex quo patet quod non tantum iudex habet potestatem regendi et cohercendi sibi subiectos, sed etiam maritus habet potestatem regendi et cohercendi uxorem suam, et pater habet potestatem regendi et cohercendi prolem suam (32) ». ' Potestas regendi ' si associa a ' (potestas) coercendi ' ed entrambi definiscono l'immagine di ' iurisdictio '. La relazione di potere come relazione coercitiva, che nel linguaggio dei giuristi ducenteschi trovava espressione nell'associazione di ' imperium ' e di ' iurisdictio ', e soltanto in essa, viene, nel più maturo lessico trecentesco, condensata nel solo lessema ' iurisdictio '. L'uso giuridico della parola non era passato su di essa senza lasciar traccia: a raccogliere i frutti dovevano essere i teologi di qualche generazione più tardi. Perchè i due linguagi speciali facevano realmente parte di un unico universo culturale: ' iurisdictio ' stava sullo spartiacque, condivisa da entrambi i gruppi di parlanti.

Essa, diversamente in tempi diversi, indicava, in entrambi i lin-

(32) GUGLIELMO DI OCKHAM, *Breviloquium de principatu tyrannico*, L. III, c. 11 (ed. R. SCHOLZ, *Wilhelm von Ockham als politischer Denker und sein Breviloquium de principatu tyrannico*, Stuttgart, 1952², p. 131). L'espressione *iurisdictio coactiva* ricorre spesso in Marsilio da Padova: cfr. ad es. *Defensor Pacis*, D. I, c. XIX, § 9 e D. II, c. I, § 4 (ed. R. SCHOLZ, Hannover, 1932, p. 132 e p. 141).

guaggi, ciò che noi potremmo chiamare, metalinguisticamente, una relazione di potere, misurabile, sanzionata.

III.A.4 : il contesto *iurisdictio-potestas*.

La traduzione metalinguistica che abbiamo dato di ' iurisdictio ' (una relazione diseguale, misurabile, sanzionata), così come essa significava nei contesti finora raggruppati, ha identificato lo ' iudicare ' delle fonti con il nostro ' potere ', non perchè fra i due lessemi delle due diverse lingue esistesse una qualche vicinanza formale (come potrebbe sussistere, per esempio, fra ' iudex ' e ' giudice '), ma solo perchè il ruolo che nella lingua *LD* giuoca ' iudicare ' sembra ricalcato abbastanza fedelmente in *LI* da ' potere '.

Occorre ora tener conto che ' posse ', o l'astratto ' potestas ', è un lessema che con larga frequenza contrasta con ' iurisdictio ': basti pensare ad una qualsiasi delle definizioni citate in III.A.1 per osservare che la battuta d'avvio è « iurisdictio est potestas... ». Sarebbe facile allora ragionare così: se ' iurisdictio ' è ' potestas ' e ' potestas ', vocabolario alla mano, non è traducibile che come ' potere ', l'equivalenza fra ' iurisdictio ' e ' potere ' è, davvero con poca fatica, dimostrato.

L'ingenuità di questo modo di procedere sta evidentemente nella confusione fra una traduzione che potremmo chiamare volgare, esaurita in un raffronto lessicale (vorremmo dire ' vocabolaristico ', parola per parola) fra le due lingue e una traduzione, che potremmo chiamare strutturale, in cui la lingua *LI* riformula tutta la trama di relazioni interne a *LD*, ricreandosi un codice tanto autonomamente significante quanto equivalente (strutturalmente) a quello tradotto.

---

(33) Si pensi alle suggestioni teologiche che la ' potestas iurisdictionis ' sollevava in ordine al problema del rapporto con la ' potestas ordinis ' e, viceversa, alle implicazioni giuridiche che una sistematica processualistica poteva trarre facendo leva su ' iurisdictio ': sono due direzioni, queste, che l'economia della ricerca — limitata allo studio del linguaggio del potere, del lessico politico-giuridico — dovrà lasciar cadere; qui bastava ricordarle per giustificare l'affermazione circa la posizione intermedia, fra teologia e diritto, occupata da ' iurisdictio ': posizione intermedia che è la causa non ultima della notevole varietà di significati che, sia pure in una coerenza evolutiva di fondo, accompagna la storia di quella parola.

Con ciò vogliamo dire che l'associarsi frequente di ' potestas ' a ' iurisdictio ' non è un fatto che, di per sè, possa corroborare, o addirittura rendere superfluo, il nostro lavoro di traduzione: perchè il problema è tradurre anche ' potestas ', capire cioè in che modo essa significhi in contrasto con ' iurisdictio '.

In quel ricchissimo ' état de langue ' (assai più che ' parole ') che è la Glossa accursiana, ' potestas ' sembra essere parola a valore emblematicamente contestuale: può significare, a seconda dei casi, « imperium, patria potestas, dominium » e anche qualcosa d'altro (34). C'è però un passo più esauriente: « Potestas id est servitute. Alias accipitur pro iurisdictione, ut cum dicimus, potestas habet homines de districtu in potestate id est iurisdictione. Item ponitur pro obedientia, in qua potestate est monachus sub abbate et clerici sub praelatis... » (35). Qui, a prescindere da ' potestas ' = magistrato comunale, podestà) si legge che « potestas accipitur pro iurisdictione », vale come ' iurisdictio ': il che si esplicita nella frase « ... habere homines in potestate, id est iurisdictione ». Da ciò: habere in potestate = habere in iurisdictione; potestas = iurisdictio.

L'astratto ' potestas = iurisdictio ' è definibile, è comprensibile nel suo significato solo sciogliendolo nel concreto ' habere in... ': la posizione di potere esiste solo in quanto si pone dentro la relazione con il soggetto passivo, con il dominato. Diremmo che qui ' potestas ' contribuisce a mettere in risalto il ' denotatum ' relazionale di ' iurisdictio ': ' habere in potestate ' chiarisce più efficacemente ciò che ' iurisdictio ' poteva non dire, o dire ambiguamente. Se è vero che ' potestas ' e ' iurisdictio ' sono, nel contesto, sinonimi, è anche vero che la funzione dell'un termine non è irrilevante per l'altro.

Nel contempo, « potestas ponitur pro obedientia »: è insieme ' habere in potestate ' ed ' esse in potestate ', è insieme l'aspetto attivo e passivo del potere, è sinonimo della ' iurisdictio ' del contesto ' iudi-

---

(34) Glossa, *glo. Potestatis, ad l. Potestatis verbo, ff. de verborum significatione.*

(35) Glossa, *glo. potestate, ad Instit., De actionibus, § rursus.*

care-iudicari', più che della 'iurisdictio' 'posizione di potere' del lessico specializzato (processualistico) dei giuristi (36).

Nel '200, 'potestas', là dove coesiste con 'iurisdictio' (37), esplicita il significato di quest'ultima, ma, non contrapponendosi a 'iurisdictio' bensì combaciando sinonimicamente con essa, non precisa nè definisce ulteriormente quella parola.

Non così nel '300, quando si sente il bisogno di limitare la sinonimia aggiungendo a 'potestas' determinazioni ulteriori che ne restringono la portata (38).

Così Bartolo, completando la definizione che di 'iurisdictio' aveva dato anche la Glossa, scrive: «iurisdictio est potestas de iure publico introducta cum necessitate iuris dicendi et aequitatis, tamquam a persona publica, statuendae». Poco prima, aveva riferito i motivi del completamento ('tamquam a persona publica') dicendo che, altrimenti, a stare alla Glossa, «pater in filios, dominus in servos, tutor in pupillo habent iurisdictionem (39)».

Ora, per l'appunto, la 'potestas' del padre sul figlio o del padrone sul servo era definita correntemente come 'iurisdictio' (40): 'iu-

---

(36) D'altronde, il carattere diadico del 'denotatum' di 'iurisdictio' veniva conservato, e confermato, per altre vie. Si pensi, ad es., all'espressione tradizionale 'obedientia est iurisdictionis'. Cfr. Guido da Baisio, *Rosarium*, Venetiis, 1577, *ad c. Conquestus, C. IX, q. III*: «... iurisdictio non est praescriptibilis contra principem; nam obedientia est iurisdictionis... et contra obedientiam non potest praescribi...».

(37) Naturalmente, sarebbe possibile studiare 'potestas' in contesti diversi, più o meno lontani da 'iurisdictio', soprattutto in contrasto con 'auctoritas'; ma appunto perchè non abbiamo trovato che *iurisdictio* ricorra stabilmente in simili contesti, non possiamo prolungare la ricerca a campi semantici distinti, anche se relativamente vicini.

Rinviamo a M. David, *La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir monarchique du IX^e au XV^e siècle*, Paris, 1954; E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma, 1966.

(38) Naturalmente, questi mutamenti sono graduali e non sensibili contemporaneamente in ogni zona della lingua. Quando diciamo che nel '200 o nel '300 avviene un cambiamento, intendiamo dire che il senso complessivo della lingua del '200 o del '300 procede nella direzione affermata.

(39) Bartolo da Sassoferrato, *In primam Digesti Veteris partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Ius dicentis, ff. De iurisdictione.*

(40) Si considerino i seguenti testi: Giovanni Teutonico, *Collectio*

risdictio-potestas' indicava qualsiasi relazione diseguale, in cui un soggetto disponesse di un altro soggetto. È Bartolo che, nella prima metà del XIV secolo, ereditando e fortemente arricchendo un pensiero pubblicistico già articolato e maturo, sente l'esigenza di definire la rilevanza politica del potere (41). Antonio da Budrio — che scrive nella seconda metà del XIV secolo (muore nel 1408) — può così essere ancora più netto, traendo tutte le conseguenze: la 'potestas iurisdictionis' non definisce ogni specie di subiezione; anzi soltanto la «potestas dominica respectu dominij civitatis aut castri habentis territorium sub se ... concludit iurisdictionem in castro... (42)».

Costruendo il nostro modello dicevamo che non il potere in ogni sua forma è politico, ma soltanto quello che si appoggia ad un determinato luogo strutturale: il canonista medievale parlava di 'iurisdictio' e di 'civitas', ma le trame significative si corrispondevano.

III.A.5 : il contesto *iurisdictio-administratio.*

I significati, nel confronto fra le due lingue, si corrispondono, ma non si sovrappongono. Il latino medievale dei pubblicisti presenta

---

Quarta Decretalium cum scholiis Joanis Teutonici, in Antonii Augustini *Opera omnia*, vol. IV, Lucae, 1769, *glo. ad c. vel consuetudine, De foro competenti*: «... bene potest habere dominus ordinariam iurisdictionem super familiam suam, sicut magister super discipulos...»; Bernardo da Parma, *Decretales Gregorii IX (cum glossis)*, Venetiis, 1604, *glo. Vel consuetudine, ad c. Cum contingat, De foro competenti*: «... dominus familiae potest habere ordinariam iurisdictionem super familiam suam sicut magister super discipulos suos...»; Enrico da Susa (Ostiense), *In secundum Decretalium librum commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. cum contingat, De foro competenti*: «... dominus potest habere iurisdictionem super familiam suam sicut magister super discipulos... nam et quilibet dominus habet familiam suam regere...».

(41) Cfr. anche Erveo Natale, *De iurisdictione* (ed. L. Hödl, *De iurisdctione. Ein unveröffentlicher Traktat des Herveus Natalis OP. über die Kirchengewalt*, München, 1959, p. 14).

(42) Antonio da Budrio, *Super Prima Primi Decretalium Commentarii*, Venetiis, 1578, *Ad cap. Cum contingit, De foro competenti*; su Antonio da Budrio cfr. A. Van Hove, *Prolegomena* (*Commentarium Lovaniense in codicem iuris canonici*, vol. I, t. I), Mechliniae/Romae, 1945², pp. 496-497; A. Amanieu, v. *Antoine de Budrio*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1935, vol. I, coll. 630-631.

forse una maggiore ricchezza di sfumature, un taglio meno geometrico, una costellazione più densa di parole.

Già 'imperium' e 'potestas' aggiungevano all'area semantica di 'iurisdictio' dettagli minuziosi, inflessioni particolari. 'Administratio' prosegue il lavoro di cesello, l'assedio, per riprendere questa immagine, della 'cosa' attraverso un affollarsi di parole che scandiscono minuziosamente l'esperienza rendendola decifrabile.

La ricorrenza tipica di 'administratio' è in un contesto 'auctoritas-administratio' che rimane fuori dal raggio della nostra ricerca in tutte le sue implicazioni salvo una: il significato di 'administratio'. «Et quidem ius auctoritatis quemadmodum in episcopo, ad cuius ius omnes res ecclesiastice spectare videntur, quia eius auctoritate omnia disponuntur; ius autem amministrationis sicut in yconomo, iste enim habet ius amministrandi, sed auctoritate caret imperandi: quicquid aliis precipit, non sua, sed episcopi auctoritate indicit (43)». 'Auctoritas' si precisa come 'auctoritas imperandi' e 'administratio' è illustrata attraverso un esempio («sicut in yconomo»); la prima è la fonte, la giustificazione del comando, la seconda è l'esecuzione, il contenuto di cui si riempie a volta a volta la norma formale.

Ora, se questo significato di 'administratio' si ripete in altri contesti, si comprende come esso possa completare in più sensi il quadro del rapporto di potere.

«... Si dominus imperator concedat alicui iurisdictionem vel iudicandi potestatem et non assignet ei provinciam seu populum, quem iudicet, habet quidem titulum, idest nomen, sed non administratio-

(43) Rufino, *Summa Decretorum*, D. XXII, c. 1 (ed. H. Singer, *Rufinus von Bologna*, cit., p. 47); cfr. Giovanni Galense, *glo. ad c. 1 Quod in dubiis I. 8 ad v. a laico* (Compilatio III) (ed. F. Gillmann, *Des Johannes Galensis Apparat zur Compilatio III in der Universitätsbibliothek Erlangen*, in *AKKR.*, CXVIII, 1938, pp. 219-220); altre glosse di Giovanni Galense sono pubblicate da G. Post, *Additional glosses of Johannes Galensis and Silvester in the early Tancred or so-called Laurentius-Apparatus to Compilatio III*, in *AKKR.*, CXIX, 1939, pp. 305 ss.; cfr. su Giovanni G. Oesterlé, v. *Jean de Galles*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1957, vol. VI, coll. 105-106,

nem... (44). È un primo esempio del contesto ' iurisdictio-administratio '. Qui è stabilita una proporzione per cui ' iurisdictio ': ' iudicandi potestas ' = ' populum iudicare ': ' administratio '; in altri termini ' iurisdictio ' equivale a ' potestas ', ' iudicare populum ' ad ' administratio ', cioè, infine, ' potestas iurisdictionis ' è differenziato da ' administratio ' come l'astratto potere è distinto dal concreto esercizio di esso (45).

---

(44) STEFANO TORNACENSE, *Summa*, C. XVI, q. I (ed. J. F. SCHULTE, *Stephan von Doornick (Étienne de Tournai, Stephanus Tornacensis), Die Summa über das Decretum Gratiani*, Giessen, 1891 — rist. anast. 1965 —, p. 222).

(45) Può essere utile un'analisi più minuziosa che, per non appesantire il testo, svolgiamo in nota.

Dati due testi accursiani di questo tenore: *a*) « id est, non habent cum administratione et imperio: ut sunt illi qui a principe impetrant ut sint ordinarii... Vel dic propriam, id est ordinariam, non habent, sed delegatam » (GLOSSA, *glo. Non habent, l. Cum scimus, C. Ubi et apud quem*), dove il testo romano recava la frase: « ... a iudicibus, qui propriam iurisdictionem non habent, sed tantummodo iudicandi facultatem... » (C. II, 46, 3). *b*) « [Iurisdictio] scilicet ordinariam cum administratione, etiamsi non habeat merum imperium » (GLOSSA, *glo. Iurisdictio, l. Cum scimus, C. Ubi et apud quem*), si può procedere così nell'interpretazione: in *a*) ' iurisdictio ' risulta indirettamente sovraordinata ai tre iponimi ' iudicandi facultas ', ' imperium ', ' administratio ', dove il primo, dato il contesto, non può indicare che l'atto tecnico-giuridico del giudicare, il secondo, come di regola, il grado di coattività della relazione, l'ultimo, infine, non può servire che a qualificare come ' ordinaria ' la ' iurisdictio '; in *b*) si ha d'altronde la conferma della relazione ' iurisdictio ordinaria - administratio '.

Si confrontino anche alcuni testi antecedenti a quelli accursiani citati: PILLIO, *Summa de ordine iudiciorum*, P. 2, § 13 (ed. F. CH. BERGMANN, *Pillius, Tancredus, Gratia*, cit., p. 35): « Ordinaria (iurisdictio) est in praesidibus et proconsulibus provinciarum, qui habent dignitatem cum administratione, cuius ratione possunt de causis cognoscere et pronunciare »; AZZONE, *Lectura*, Parisiis, 1581, *ad l. Iubemus, C. De sacrosanctis ecclesiis*: « ... multi iudices impetrant ab Imperatore, ut tanquam sub ordinariis causae coram eis agantur: et sic habent iurisdictionem sine administratione ».

È utile, per altro verso, anche la lettura del seguente brano di ALBERICO DA ROSATE, *Commentariorum... pars prima super Digesto veteri*, Lugduni, 1545, *ad l. Imperium, ff. De iurisdictione*: « Et ista (animadversio) absque dubio competit magistratibus qui sunt ex praedictis quatuor ordinibus nisi eis reperiatur expresse denegatum. Et dico quod competit eis cum habent administrationem et per consequens exercitium... ».

Da tutto ciò risulta che ' administratio ' funziona come possibile iponimo

« [Qui administrationem] idest non habent ordinariam iurisdictionem super aliquos, vel regimen aliquorum, vel alicuius villae, secundum dominum nostrum... [Innocenzo IV] ... [Non habent] sicut sunt iudices, quos facit quotidie Imperator ... tales facit ad modum tabellionum quodammodo: quia nec dat eis castrum nec terram aliquam, sed ipsos constituit per privilegium speciale, dans ei potestatem audiendi causam, dandi tutores et curatores et faciendi emancipationes et similia, quorum iurisdictio potest prorogari... (46) ». È un testo molto importante. Non soltanto conferma il rapporto fra ' iurisdictio ordinaria ' e ' administratio ', insistendo sull'elemento dell'efficacia del rapporto di potere, ma anche precisa, in maniera pregnante, il ruolo di ' administratio ' nel sistema: quello di indicare il luogo di accadimento della relazione di potere. ' Iurisdictio ' è una espressione sintetica per ' rapporto di potere ', ma il concetto di rapporto di potere è troppo ambiguo e generico: occorre precisarlo facendolo gravitare su alcuni luoghi, il ' castrum ', la ' civitas ', ad esempio.

In fondo, dicendo che ' iurisdictio ' è relazione di potere, ci esprimiamo impropriamente e, se lo facciamo, è solo per amore di brevità. In realtà, ' iurisdictio ', come tale, non svolge nessuna funzione significante. Non abbiamo trovato, da sola, ' iurisdictio ', ma una serie di frasi in cui ' iurisdictio ' scandiva l'esperienza in connessione

---

di ' iurisdictio ', determinando il significato di quest'ultima parola in due sensi complementari: 1) come potere concreto (esercizio del potere) anzichè astratto; 2) come potere efficace anzichè formale.

I due aspetti 1) e 2) venivano per lo più espressi attraverso l'alternanza ' iurisdictio ordinaria - administratio ', come i testi hanno mostrato.

(46) Enrico da Susa (Ostiense), *In primum Decretalium librum commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Causa restitutionis, De in integrum restitutione*; cfr. anche Innocenzo IV, *In quinque libros Decretalium*, 1575, *ad cap. Causa restitutionis, De restitutione in integrum*: « [Administrationem] idest non habent iurisdictionem ordinariam super aliquos, vel regimen alicuius villae, vel aliquorum hominum ». Bernardo da Parma, *Decretales Gregorii IX (cum glossis)*, Venetiis, 1604, *glo. Habentibus ad cap. Causa restitutionis, De in integrum restitutione*: « [Habentibus] Sicut est episcopus, potestas et huiusmodi et alii etiam minores ordinarii contentiosam iurisdictionem habentes, qui praesunt alicui universitati, qui habent administrationem cum iurisdictione ».

con altri lessemi in contesti che, essi sì, erano significanti. Sdipanando così a poco a poco il discorso fluente nei tre secoli del rinascimento medievale, vediamo prendere forma un significato che strutturalmente si dispone secondo le relazioni organizzate dentro il modello di potere proposto. Si direbbe che il linguaggio del potere obbedisca ad una sintassi logica e storica rigorosa: dal rapporto diseguale al rapporto coattivo, al rapporto politicamente determinato, al rapporto efficace, alla concreta organizzazione, in termini di potere, della vita associata: ' regimen ', ' administratio ' e, sullo sfondo, ' civitas ' (per ora soltanto ' civitas ').

È una sintassi logica: si è visto, metalinguisticamente, come l'una definizione rimandesse all'altra e tutto il modello si sostenesse attraverso la compatta interazione delle sue parti. Alla stessa logica (intendiamo dire, ad una logica equivalente, ' traducibile ') sembra obbedire il linguaggio medievale, come in un interessante giuoco di scacchi, pedina lessicale contro pedina, fino a coprire gradualmente l'esperienza. Perchè, nel giuoco linguistico, la posta è la realtà: le ' paroles ' dette nelle singole circostanze di comunicazione (una piccola glossa di Accursio, un singolo passo di Azzone e così via) e, su un piano ben altrimenti rilevante, la ' langue ', il sistema obiettivo di comunicazione, il codice entro cui i pubblicisti parlavano, erano il ' medium ' simbolico di un'esperienza ultima che dettava le regole della, per così dire, sintassi storica del linguaggio.

Vi erano effettive diseguaglianze, chi comandava e chi obbediva, la coazione immanente al comandare, le istituzioni in cui il comando veniva proferito e l'obbedienza seguiva: tutto ciò solleticava il processo semiologico, vi si rispecchiava simbolicamente, cristallizzandosi nei vari ' iudicare-iudicari ', ' iurisdictio-imperium ', ' iurisdictio-potestas ', ' iurisdictio-administratio '.

Una critica sociologica della ' langue ' non ha così che da proiettare sullo sfondo del sistema sociale le interrelazioni del codice e i conflitti e le diseguaglianze reali saranno date ' come in uno specchio ': ' in confuso ', ma non meno ' realmente ',

III.A.6 : il contesto *iurisdictio-imperator-magistratus.*

Ammettiamo che il linguaggio pubblicistico medievale abbia individuato i tratti salienti di quello che noi chiameremmo processo di potere: la diseguaglianza del rapporto, la coattività, persino la necessità, generale ed astratta, di gravitare su un luogo di accadimento, su quello che, con una qualche imprecisione, chiameremmo un fatto istituzionale. Il problema è se l'immagine così ricostruita sia una chiave d'interpretazione di tutta la società o rimanga un simbolo marginale che del sistema sociale raccoglie soltanto gli echi lontani. Occorre insomma stabilire la reali posizione dei contesti, in cui ricorre la parola ' iurisdictio ', nel tessuto linguistico medievale.

Un luogo comune, in tema di ' iurisdictio ' da Vacario in poi (47), è una ' summa divisio ' che veniva operata sulla parola all'incirca in questi termini: « Dividitur autem iurisdictio, quia alia plenissima est et ea est in solo principe, alia est minus plena, et ea est in caeteris magistratibus. Magistratus tamen caeteri etiam dicuntur plenissimam habere respectu inferiorum se, vel post principem... (48) ». Il passo è interessante perchè configura un esempio tipico di antonimia

(47) Si possono allineare i seguenti testi: VACARIO, *Liber pauperum*, D. 2, 1, 3 (ed. F. DE ZULUETA, *The Liber Pauperum of Vacarius*, London, 1927, p. 76): « Iurisdictio alia plenissima, alia semiplena. plenissima ut imperatoris, semiplena cèterorum iudicum. semiplena alia determinatur loco, alia ex officio... »; ROGERIO, *Summa Codicis, De iurisdictione* (ed. G .B. PALMIERI, in *BIMAe*, cit., pp. 84-85): « ... iurisdictio ita dividitur, quod alia dicitur communis et plena, ut ipsius Imperatoris. semiplena, alia ordinaria, alia extraordinaria, ordinaria, ut cuiuslibet iudicis ordinarii... »; PILLIO, *Summa de ordine iudiciorum*, P. 2, § 13 (ed. F. CH. BERGMANN, *Pillius, Tancredus, Gratia*, cit., p. 35): « Iurisdictio alia est plena, ut in principe humano, quoniam populus Romanus omne suum imperium et potestatem ei et in eum contulit... et hoc idem habetur in divinis, quoniam dominus papa habet plenitudinem potestatis... »; ENRICO DA SUSA (OSTIENSE), *Summa Aurea*, Venetiis, 1574, *Lib. II, De foro competenti*: « Qualiter distinguatur forum, idest iurisdictio. Et quidem alia plenis iam est et illa est in solo principe... et alia est minus plena, scilicet in inferioribus. sed inferiores dicuntur habere pleniorem respectu subditorum suorum vel post principem... »; GUGLIELMO DURANTE, *Speculum juris*, Venetiis, 1576, *Lib. I, Part. I, De iurisdictione*: « Dividitur autem iurisdictio, quia alia est plena, alia est semiplena. Plena iurisdictio in solo principe consistit... Item ius ponit differentiam inter maiores et minores iudices... ».

(48) AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In III Codicis, De iurisdictione.*

(del tipo, per intenderci, ' la mia casa è più grande della tua ', o, anche, ' la mia casa è grande ' - antonimia implicita). La qualità raffrontata è la ' plenitudo ', l'oggetto ' misurato ' è ' iurisdictio ', i soggetti sono il ' princeps ' e i ' magistratus '.

Ora, la premessa da cui è facile muovere è che il funzionamento di ' iurisdictio ' in questo contesto è del tutto simile al funzionamento di ' iurisdictio ' negli altri contesti già studiati: le frasi citate vengono subito dopo la definizione di ' iurisdictio ' come ' potestas ', si connettono alla menzione della ' iurisdictio ordinaria ' (' cum administratione '), insomma, continuano (cioè si trascinano dietro, nel fluire dell'espressione sintagmatica) i contesti nei quali ' iurisdictio ' significava, in una parola, processo di potere.

Ciò premesso, proviamo a tradurre la relazione antonimica in forme linguistiche elementari, approssimative: dovremo dire che ' l'imperatore ha *più iurisdictio* del magistrato ' e che ' un dato magistrato ha *più iurisdictio* di un magistrato inferiore ' oppure che ' la *iurisdictio* dell'imperatore è *maggiore* della *iurisdictio* del magistrato ' e così via. Se ' iurisdictio ' è traducibile come ' potere ', possiamo senz'altro dire che ' l'imperatore ha *più potere* del magistrato ' o che ' il *potere* dell'imperatore è *maggiore* del *potere* del magistrato '. Ma con questo noi abbiamo già detto che il potere dell'imperatore è condiviso dal magistrato e diverge solo per la sua quantità ' misurabile ', infine, che l'imperatore e il magistrato fanno parte di un unico processo di potere, che, metalinguisticamente, abbiamo chiamato processo verticale del potere o gerarchia.

Qui dobbiamo per il momento interrompere il discorso: esso invaderebbe lo studio del campo semantico attratto ' imperator ' e, in questo stadio della ricerca, non possiamo permetterci più di un cenno e rinvio. Bastava ora acquisire un altro dato: che ' iurisdictio ' funzionava oltre l'immagine germinale del singolo processo di potere (il nucleo del modello), ma si estendeva a coprire, della società medievale, tutta una zona, per così dire, l'ordine ' imperiale ' di essa. Un luogo strutturale del potere era stato, sia pure di scorcio, menzionato dentro il contesto ' iurisdictio-administratio ': la ' civitas '; ora

è l'impero a cui si allude attraverso lo schermo della stessa immagine.

Può essere interessante richiamare l'attenzione su *come* ciò sia avvenuto: è stata l'applicazione di una regola del giuoco, l'utilizzazione della relazione antonimica; il pensiero non si esprime attraverso il niente, ma per mezzo di precise regole semantiche, obiettive e obiettivamente ricostruibili. Con l'antonimia si esprimeva la diversa distribuzione di una 'cosa' in riferimento ad una data qualità: la 'cosa' era il processo di potere, la qualità era la sua 'grandezza' e il giuoco era fatto. Naturalmente, ciò non avveniva al di sopra o senza la riflessione (diciamo pure creativa) di questo giurista o di quel teologo. Ma la sua riflessione, il suo pensiero (nel caso, l'atto di omaggio al mito dell'impero, la legittimazione dall'alto della scala gerarchica e così via — valuteremo in seguito questi ed altri problemi che ora soffrono di inevitabili cesure) si esprimevano allora, e si rendono documentabili adesso, attraverso l'utilizzazione di regole di 'langue', semplici e semanticamente essenziali.

Ma torniamo al punto. La zona 'laica' (se nel medioevo esiste una zona laica) della società medievale si rispecchia nel linguaggio attraverso l'immagine, manipolata come si è visto, di 'iurisdictio'. Come ciò avvenga in concreto, che conseguenze porti, come si atteggi nei dettagli la simbolizzazione del processo verticale del potere, non sappiamo ancora nè, per il momento, ci premeva di sapere. Resta piuttosto da sondare la zona del linguaggio relativa all'altro settore della società, l'altro tipo di gerarchia, la Chiesa.

Ebbene, il procedimento di simbolizzazione è del tutto simile: «... iurisdictio est in triplici differentia: quaedam semiplena et totaliter aliunde descendens, et haec non potest committi pro sui imperfectione; quaedam autem e contrario plenissima, et haec, quia summa est, non potest esse nisi in uno simul et semel; et ideo non potest committi alteri, unde Papa non potest facere alios Papas; quaedam autem est media, quae ordinaria est, nec tamen est summa; et haec quidem, quia quodam modo perfecta est et multiplicabilis, committi

potest alteri... (49)». «Plenissima, media, semiplena»: il processo di potere ingloba tutta la istituzione ecclesiastica. Per due distinte situazioni istituzionali esiste un unico simbolo nel linguaggio del potere (50): i nessi reali che legavano l'una e l'altra divengono trasparenti nel linguaggio, il quale, per la loro ricostruzione, costituisce forse una sede privilegiata.

Se si tiene conto che i prestiti che la Chiesa prendeva dal sistema feudale venivano bilanciati dalle controprestazioni che essa a poco a poco veniva fornendo al potere 'civile' quanto all'elaborazione di un concetto moderno di sovranità; se si tiene conto che, per un altro verso, la legittimazione sacrale del potere 'civile' veniva prestata contro i servigi del braccio secolare, e tutto ciò avveniva secondo una trama complessa di interazioni, suscettibili di essere colte meno nel loro puntuale accadere che nella linea generale di sviluppo, si comprende come il senso dell'unità dell'esperienza possa sfuggire forse più allo storico dei fatti che non allo storico delle idee, che sappia trovare nei segni linguistici uno strumento sensibilissimo di registrazione degli impulsi profondi delle condizioni reali.

È in questo quadro che l'unità del simbolo centrale del linguaggio del potere — 'iurisdictio' — non può apparire casuale: essa rifletteva, diremmo oggi, Chiesa e Stato in un unico prisma interpretativo, perchè di entrambi le istituzioni era possibile scorgere un

---

(49) BONAVENTURA, *Quaestiones disputatae... de perfectione evangelica*, Q. IV a. 3 (ed. Ad Claras Aquas, 1896, t. V, p. 197).

(50) È tipico il seguente brano di IACOPO DA VITERBO, *De Regimine christiano*, P. II, c. V (ed. H.-X. ARQUILLIÈRE, *Le plus ancien traité de l'Église*, cit., p. 204): «Potestas namque regalis, que iurisdictionis dicitur, non est equalis in omnibus habentibus eam sed secundum gradus quosdam invenitur in eis; et hoc verum est in utraque potestate regia, scilicet tam temporali quam spirituali. In regia quidem potestate temporali gradus est, dum quidam reges sunt superiores aliis regibus, et reges sunt superiores ducibus et aliis gradibus potestatum, qui aliquid participant de regia potestate, licet non dicantur reges, et super omnes est aliquis unus ut imperator... In potestate quoque regia spirituali sunt gradus. Necessitas enim ecclesie requirit pluralitatem rectorum, dum ad regimen totius ecclesiastice multitudinis unus non sufficit per seipsum: messis enim multa requirit multos operarios. Unde oportuit potestatem regiminis pluribus communicari». Il brano è ripreso quasi testualmente da ALVARO PELAGIO, *De Planctu Ecclesiae*, Venetiis, 1560, L. I, c. 54 (fo. 47).

germe comune e molteplici confluenze di tendenza. Esplicitarle, oggi, significa far affiorare, attraverso le cifre dei segni, alcuni strati sepolti, ma non soffocati, del presente.

III.A.7 : il contesto *iurisdictio in spiritualibus-iurisdictio in temporalibus.*

' Iurisdictio ' era simbolo di unità: il processo di potere da esso significato era una gerarchia che dall'alto di una posizione suprema scendeva fino ai gradini più bassi, ciascuno dei quali condivideva con gli altri, in quantità diversa, lo stesso tipo di potere.

' Iurisdictio ' racchiudeva, distendosi nella lingua secondo le regole sopra esposte, le vicende del processo verticale del potere, anzi di ciascuna delle due gerarchie esistenti, Impero e Chiesa: si parlava in un caso e nell'altro di ' iurisdictio '.

Leggiamo ora un testo abbastanza noto: « In eadem civitate sub eodem rege duo populi sunt, et secundum duos populos duae vitae, secundum duas vitas duo principatus, secundum duos principatus duplex iurisdictionis ordo procedit. Civitas ecclesia; civitatis rex Christus; duo populi, duo in ecclesia ordines: clericorum et laicorum; duae vitae: spiritualis et carnalis; duo principatus: sacerdotium et regnum; duplex iurisdictio: divinum ius et humanum (51) »: è il principio della ' duplex iurisdictio ', il cui precipitato linguistico più frequente è la distinzione fra ' iurisdictio in spiritualibus ' e ' iurisdictio in temporalibus ' (52).

---

(51) Stefano Tornacense, *Summa, Introductio* (ed. J. F. Schulte, *Stephan von Doornick*, cit., p. 1).

(52) Cfr. Vincenzo Ispano, *glo. ad v. iurisdictionem propriam, c. 3, Comp. III*, II, 1 (ed. F. Gillmann, *Von wem stammen die Ausdrücke ' potestas directa ' und ' potestas indirecta ' papae in temporalia*, in *AKKR.*, XCVIII, 1918, p. 408): « Ergo papa de temporali se iurisdictione non debet intromittere nisi indirecte ratione peccati... »; Glossa, *glo. Conferens generi, Auth. Quomodo oporteat episcopos*: « ... ergo apparet, quod nec Papa in temporalibus nec Imperator in spiritualibus se debeant immiscere »; Enrico da Susa (Ostiense), *In secundum Decretalium librum commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Olim causam, De restitutione spoliatorum*: « Nec est verum quod iurisdictiones sic immediate a Deo procedant, quod una non subsit alii, vel quod ecclesia non habeat

La relazione che collega 'iurisdictio in spiritualibus' con 'iurisdictio in temporalibus' è, a cominciare dal passo di Stefano, di complementarità: l'affermazione di 'iurisdictio' come 'spiritualis' implica la negazione di essa come 'temporalis'. Se consideriamo dunque l'enunciato 'iurisdictio spiritualis' come un insieme significante, esso nega implicitamente l'enunciato complementare 'iurisdictio temporalis'.

'Iurisdictio', che ad un certo punto del discorso sintagmatico era scandito da una relazione di antonimia, ora è afferrata da una relazione di complementarità. Metalinguisticamente, nel primo caso 'iurisdictio' indicava la dinamica interna al processo verticale del potere, nel secondo caso essa testimonia della presenza di un urto fra processi di potere divergenti: il linguaggio riflette la realtà con una precisione puntigliosa.

Non conosciamo ancora la portata di espressioni come 'iurisdictio temporalis' e 'iurisdictio spiritualis': abbiamo veduto, però, che, nei contesti, l'una è complementare dell'altra. Una traduzione approssimativa suona allora così: il processo di potere x esclude il processo di potere y; una traduzione un po' meno approssimativa volge la parola 'esclude' (immediatamente connessa alla regola semantica di complementarità per cui $x \supset \sim y$) nell'enunciato metalinguisticamente più proprio 'è in conflitto con' e ottiene: 'il processo di potere x è in conflitto con il processo di potere y'. Protagonista di tutti questi mutamenti di ruolo è sempre il lessema 'iurisdictio'.

'Iurisdictio' aveva cominciato con l'essere una prima cellula, collocata in un punto qualsiasi del sistema linguistico; nel proseguire dell'indagine, quella parola era divenuta la raffigurazione segnica di tutto il singolo processo di potere, inteso come relazione diseguale, coattiva, efficace, svolgentesi in un dato luogo strutturale; infine, era divenuta il simbolo, contemporaneamente, di due processi verticali

---

se intromittere de temporalibus... talis enim opinio parum distat ab haeresi». Naturalmente, i testi che potremmo citare sono innumerevoli; ne abbiamo elencati alcuni, scelti a caso fra i tanti disponibili.

di potere; ora, essa serve ad esprimere il conflitto fra i due processi stessi: nei contesti linguistici relativi ai nodi centrali della società medievale ' iurisdictio ' non manca di ricorrere.

Il raffronto con il modello metalinguistico è sinora riuscito: come parliamo di processo di potere per descrivere la singola situazione di potere, così anche la gerarchia di più situazioni di potere è processo (verticale) di potere, così anche l'ipotesi del conflitto si svolge fra processi di potere contrastanti: processo di potere è il minimo comun denominatore delle definizioni del modello; allo stesso modo, ' iurisdictio ' è la costante dei contesti politico-giuridici medievali.

Se il medioevo è, come si dice, unitario (ma non lo è certo per mancanza di tensioni e di conflitti), è nella compattezza, nella finezza, nella duttilità della fascia linguistica avvolta intorno al sistema sociale che l'unità di quel mondo trova il suo momento di verifica.

III.A.8 : il contesto *iurisdictio-imperator-populus.*

Abbiamo sinora elencato una serie di contesti in ciascuno dei quali ' iurisdictio ' funzionava in una sua proiezione particolare, a volta a volta come relazione diseguale, come relazione coattiva ecc. Il concetto di potere rimaneva più il quadro ermeneutico di fondo, in cui le singole locuzioni si rendevano intelligibili, che non il termine immediato di traduzione dell'una o dell'altra espressione. Ci troviamo ora dinanzi ad un insieme di testi in cui gli aspetti analitici del rapporto di potere risultano attenuati a favore di una visione d'insieme, che tenteremo in qualche modo di caratterizzare.

Confrontiamo due testi: *A*) « Quod autem de populo dicimus, id de imperatore, cui et in quem per legem regiam omnem suam populus contulit honorem et potestatem, dictum intelligas (53) ». *B*) « Sed nonne Imperator habet iurisdictionem alieno beneficio, id est a populo Romano? Responde, habere a lege regia dicitur (54) ».

---

(53) Rogerio, *Quaestiones super Institutis,* (II), *De iure naturali* (ed. H. Kantorowicz, *Glossators,* cit., p. 279).

(54) Glossa, *glo. Alieno beneficio, ad l. More maiorum, ff. De iurisdictione*; cfr. anche *glo. ad c. 1 Cum ex illo Comp. III.I.5 ad v. Privilegio* (ed.

I due enunciati esprimono un contenuto comunicativo identico: la trasmissione di poteri (in senso lato) dal popolo romano all'imperatore.

Ora, se un enunciato, *A*, dà luogo all'informazione *X* ed un secondo enunciato, *B*, dà luogo ad una informazione della stessa qualità di *X*, l'unità linguistica *x* di *A*, diversa dall'unità linguistica *y* di *B*, è sinonima di quest'ultima: *x* ' funziona ' in *A* come *y* ' funziona ' in *B*.

È il caso dei testi sopra citati, dove tanto il primo quanto il secondo enunciato ci comunicano le stesse informazioni, relative alla trasmissione di poteri dal popolo all'imperatore (il caso della ' lex regia '), servendosi rispettivamente di pedine lessicali diverse (' potestas ' e ' iurisdictio '), le quali perciò sono da considerarsi sinonimi.

Se ' iurisdictio ' così significa, nel contesto considerato, ' omnis potestas ' e viceversa quest'ultima espressione è sintetizzabile nel lessema ' iurisdictio ', la traduzione metalinguistica è semplice: ' iurisdictio ' è potere, ogni possibile potere, il culmine del potere. Diremmo che in questo caso la traduzione ' scientifica ' è piuttosto vicina alla traduzione ' volgare '; ' omnis potestas ' è una espressione volutamente generica per comprendere ogni possibile contenuto di potere; ' iurisdictio ', funzionando in connessione, anzi in sostituzione, di un termine così ampio, assume a sua volta un significato largo e sintetico insieme, finendo per essere una espressione ellittica per ' culmine del potere ' o, addirittura, per ' potere ' e basta.

Si può ragionare analogamente avvicinandosi ad un terzo testo *C*): « Iurisdictio alia est plena, ut in principe humano, quoniam popolus Romanus omne suum imperium et potestatem ei et in eum contulit (55) ».

F. GILLMANN, *Lanfrankus oder Laurentius*, in *AKKR.*, CIX, 1929, p. 619): « In hoc differt imperium quo ad iurisdictionem a papatu, quia imperator a populo habet iurisdiccionem, in Instit. de iure naturali, § Set quod principi... ».

(55) PILLIO, *Summa de ordine iudìciorum*, P. 2, § 13 (ed. F. CH. BERGMANN, *Pillius, Tancredus, Gratia*, cit., p. 35); ODOFREDO, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Lugduni, 1550, *ad l. Quod principi, ff. De constitu-*

Qui il giuoco è fra tre termini, ' iurisdictio ', ' potestas ', ' imperium ', il cui carattere sinonimico non è dato soltanto dalle considerazioni sopra riferite e trasportabili di peso anche in questo caso, ma anche dalle stesse relazioni interne all'enunciato, dove ' iurisdictio ' da un lato e ' potestas ' e ' imperium ' dall'altro si implicano a vicenda. L'area semantica coperta dalle interazioni dei tre lessemi è la stessa: il potere come tale, il processo di potere visto dall'alto della gerarchia, la scala osservata dall'ultimo gradino e sintetizzata in quel punto privilegiato. In fondo è un procedimento per cui il tutto viene espresso attraverso la parte: ' iurisdictio ', qui, indica tutto il processo verticale del potere attraverso l'allusione al punto più elevato di esso. ' Iurisdictio ' è ' posse ', potere indifferenziato: e può indifferenziatamente chi non ha altri che possa alcunchè su di lui.

Aggiungiamo ora un altro gruppo di testi, apparentati a quelli già citati per l'identità dell'informazione trasmessa: « Nam populus in principem trasferendo communem potestatem nullam sibi reservavit, ergo potestatem leges scriptas condendi, interpretandi et abrogandi (56) ».

In questo testo ricorre l'espressione ' potestas ' e ' potestas condendi leges ', ma lo schema di interpretazione non può mutare: unica essendo l'informazione, trattandosi insomma di variazioni di un contesto identico (' lex regia '), le unità varianti in esso sono sinonimi. Se così è, ' iurisdictio ' è usato sinonimicamente, nel contesto considerato, a ' potestas ', a ' imperium ', non solo, ma anche, e questo è l'elemento di maggior novità, a ' potestas condendi leges '.

---

tionibus principum: « [imperium] scilicet merum et mixtum [et potestatem] idest iurisdictionem ».

(56) PIACENTINO, *Summa Institutionum*, Lugduni, 1536, *De iure naturali*; cfr. anche ENRICO DA SUSA (OSTIENSE), *Summa Aurea*, Venetiis, 1574, *L. I, De constitutionibus*: « Item populus Romanus (facit legem) ... nec obstat quod populus potestatem suam in principem trastulit... »; PIETRO D'ANCARANO, *In quinque Decretalium libros commentaria*, Bononiae, 1581, *ad cap. Cognoscentes, De constitutionibus*: « Nota primo quod translatio potestatis intelligitur esse facta cum potestate legis condendae: unde populus Romanus, qui transtulit in Imperatorem omnem imperium, etiam potestatem legis condendae transtulisse videtur... ».

Questi tre termini insieme indicano la posizione del reggitore sovrano nel processo verticale di potere. Un modo di esprimere quella posizione è attribuire ad essa la ' potestas condendi leges '; ma quella posizione è ugualmente esprimibile in termini di ' iurisdictio '. Il fluire del discorso ci introduce ad un altro contesto, complesso e decisivo: ' iurisdictio-condere leges '.

III.A.9 : il contesto *iurisdictio-condere leges* (57).

Se noi impostassimo in termini metalinguistici il problema relativo a questo contesto, parleremmo di genesi della norma con cui il soggetto dominante *P* ingiunge un certo comportamento al soggetto passivo *S*. È il momento più tipicamene giuridico della relazione di potere, da cui il diritto emerge come veicolo segnico autoritativo. Senza questo momento di tendenzialmente stabile comunicazione imperativa fatta passare da *P* a *S*, la relazione di potere perderebbe la sua tipica configurazione, anzi la possibilità di funzionamento.

Sarà interessante tradurre nel nostro linguaggio un contesto che, se il modello proposto continua ad essere operativamente idoneo, dovrebbe dare il timbro di tutto il campo semantico della ' iurisdictio '. Il che, d'altronde, può essere supposto anche per ragioni meno deduttivistiche di quelle già avanzate: nel campo studiato, sinora, non abbiamo trovato variazioni diacroniche degne di rilievo, capaci cioè di ripercuotersi su tutto il sistema imprimendo ad esso quel salto qualitativo con il quale si inaugura la storia di un sistema diversamente strutturato rispetto al primo: nel periodo considerato, il campo linguistico di ' iurisdictio ' sembrerebbe rimanere (relativamente) statico.

Annunciamo preliminarmente che la uniformità del panorama si interrompe con il contesto che ci accingiamo a studiare. Esso si riempie, a seconda della stagione storica in cui lo si consideri, di

---

(57) La numerazione adottata sottolinea il carattere di dipendenza che lega i vari gruppi di proposizioni III.A.9.1, 9.2, 9.3 al tema fissato in III.A.9. Lo stesso vale, se necessario, nei riguardi di III.A.9.1 per il caso delle proposizioni III.A.9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.

lessemi diversi e diversamente strutturati che impongono una distribuzione della materia linguistica diversa da quella fino a qui seguita: il contesto ' iurisdictio-condere leges ' è, per così dire, la breccia attraverso cui il tempo irrompe nel campo semantico della ' iurisdictio '; l'analisi diacronica strutturale che seguirà è il contraccolpo metodologico, ermeneutico di quel fatto.

III.A.9.1 Il problema della genesi della norma è, in fondo, il problema speculativo di tutta una teoria generale del diritto, e, di conseguenza, la questione empirica di una storia del pensiero giuridico, che voglia rendersi conto del momento in cui l'esperienza giuridica si coglie riflessivamente nei suoi caratteri distintivi.

Non affronteremo il problema nella sua portata più generale (58), interessandoci piuttosto ad un angolo visuale determinato, così enunciabile: dato un rapporto di potere, vedere come in esso (e per esso) la norma relativa funzioni. Il che non è che un programma di operazioni, da compiersi nel linguaggio-oggetto, di questo tipo: se, per ipotesi di lavoro sinora verificata, ' iurisdictio ' sta per rapporto di potere, continuare a cercare fra i simboli linguistici che si collegano a ' iurisdictio ', chiedendosi se alcuni di essi siano usati in un modo traducibile con ' norma funzionale ad un rapporto di potere ' e, in questo caso, quali dati reali traspongano simbolicamente.

Ora, i lessemi principali che incontriamo sintagmaticamente all'inizio del rinascimento giuridico, costituiscono, a nostro avviso e nella prospettiva che ci interessa, un trinomio: ' aequitas-iurisdictio-condere leges '.

Il problema dell'" aequitas ', piuttosto tormentato, ci sembra articolabile, schematicamente, in due direzioni fondamentali: il rapporto ' aequitas-iudex ', il rapporto ' aequitas-lex '.

Ci sembra che i punti dolenti della ricostruzione storico-giuridica (verosimilmente tali anche al tempo dell'esperienza giuridica

---

(58) Rinviamo per questo profilo alla vasta e documentata ricerca di E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I-II, Milano, 1962-1964.

' ricostruita ') affliggono soprattutto il primo rapporto e, per esso, siano così sintetizzabili: il problema è se, in un caso di contrasto fra equità e diritto, il giudice disapplichi il diritto a favore dell'equità o viceversa, per conseguenza, quale sia la natura, il modo della interpretazione giudiziale; infine, quali siano i sistemi giuridici dell'ordinamento (se il sistema del ' Corpus Iuris ' sia ' chiuso ' o ' aperto ', esclusivo o coesistente con un diverso sistema di norme — meta-positivo, equitativo ecc.).

Il dissenso fra Martino e Bulgaro, e le loro scuole, sembrerebbe inquadrarsi nel problema sopra delineato. Allo stesso modo, la storiografia moderna si trova dinanzi al compito ,reso difficile dalla povertà delle testimonianze, di dare a Martino ciò che è di Martino, valutando quale sia la sua reale posizione (la sua concezione dell'" aequitas ', della funzione del giudice, dell'" interpretatio ' dottrinale ecc.) e quindi la portata stessa della famosa disputa.

Ci sembra che, nella pur grande varietà di sfumature individuali, gli storici moderni divergano più per accenti, per quantità, che per radicale diversità di posizioni. Da una parte si afferma che il dissenso fra la scuola di Bulgaro e la scuola di Martino verte in sostanza su un diverso uso dello strumento dell'analogia e non su un preteso scavalcamento radicale della legge scritta da parte dei gosiani (59), dall'altra parte si osserva che, se questi danno al giudice il potere di applicare l'equità non ancora consolidata in norma, « ce que l'équité naturelle signifie pour Martinus, c'est pour eux [cioè i discepoli di Bulgaro] la ' mens legis ' ou la ' ratio legis ' » (60): in

---

(59) Cfr. H. LANGE, *Ius aequum und ius strictum bei den Glossatoren*, in *ZSS. KA.*, LXXI, 1954, pp. 319; B. PARADISI, *Storia del diritto italiano. Le fonti del diritto nell'epoca bolognese*. P. I: *I civilisti fino a Rogerio*, Napoli, 1962, pp. 339 ss.; E. CORTESE, *La norma*, cit., II, pp. 321 ss.

(60) Cfr. E. M. MEIJERS, *Le conflit entre l'équité et la loi chez les premiers glossateurs*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, XVII, 1941, pp. 117 ss. Altri importanti contributi sull'*aequitas* si trovano in E. WOHLHAUPTER, *Aequitas canonica. Eine Studie aus dem kanonischen Recht*, Paderborn, 1931; C. LEFEBVRE, *Le pouvoir du juge en droit canonique. Contribution historique et doctrinale à l'étude du canon 20 sur la méthode et les sources en droit positif*,

questo modo, i risultati interpretativi finivano, nelle due scuole di glossatori, per avvicinarsi assai.

Quanto al rapporto ' aequitas-lex ', esso, relativamente alla quantità di discussioni che ha sollevato il rapporto ' aequitas-iudex ', è meno analiticamente studiato (61): che fondamento della ' lex ' fosse l'" aequitas ', che il glossatore medioevale, districandosi abilmente fra le molteplici costituzioni e i numerosi frammenti contraddittori della compilazione giustinianea, insistesse sull'aspetto meta-positivo del diritto (o sulle implicazioni normative dell'equità) è un fatto, già noto, che tenteremo di suffragare con qualche testimonianza testuale.

Ma la ' iurisdictio '? Essa rimane una parola toccata un po' di sfuggita, certo collegata alla tradizione medievale del re giudice, ricondotta al significato ampio in cui essa veniva usata nella prassi, messa in relazione con l'" interpretatio principis ' (62): ogni elemento è presente, molti dati testuali sono sfruttati; manca semmai, a nostro avviso, una prospettiva, diremmo, totalizzante: il giuoco degli elementi nel sistema della lingua, in genere, la storia, o la protostoria, della parola ' iurisdictio ', in particolare.

È necessario invece studiare le relazioni ' aequitas-iurisdictio-legem condere ', perchè solo così ci sarà dato di far precipitare nel crogiuolo ' iurisdictio ' le ebollizioni provocate dai problemi relativi alla genesi della norma (di una norma, interna alla relazione di potere) e alle sue raffigurazioni simboliche.

Paris, 1938, pp. 163 ss.; A. ROTA, *La concezione irneriana dell'aequitas*, in *Riv. Int. Fil. dir.*, XXVI, 1949, pp. 241 ss.; M. BOULET-SAUTEL, *Equité, justice et droit chez les Glossateurs du XII^e siècle*, in *Université Montpellier: Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit*, II, 1951, pp. 1 ss.; G. ZANETTI, *Carattere canonico dell'aequitas nella letteratura civilistica preirneriana*, in *Riv. stor. dir. ital.*, XXVI-XXVII, 1953-1954, pp. 227 ss.; C. LEFEBVRE, *Natural Equity and Canonical Equity*, in *Natural Law Forum*, VIII, 1963, pp. 122 ss.; P. FEDELE, *Nihil aliud est aequitas quam Deus*, in *Études Le Bras*, cit., pp. 73 ss.

(61) Cfr., per qualche cenno sintetico, F. CALASSO, v. *Equità* (*Premessa storica*), in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1966, vol. XV, pp. 65 ss., ora in F. CALASSO, *Storicità del diritto*, Milano, 1966, pp. 365 ss.

(62) Cfr. E. CORTESE, *La norma*, cit., vol. II, pp. 377 ss.

III.A.9.1.1 Il problema della genesi della norma è così strettamente connesso, nel pensiero del XII secolo, con il significato di ' aequitas ', che quest'ultimo, caratterizzato come è dal movimento dialettico fra ' aequitas rudis ' e ' aequitas constituta ', è comprensibile soltanto sullo sfondo del primo: « Rudis aequitas est de qua nondum quicquam dictum erat, set per principes tantum ad sanctionem redacta est, ut in rebus divinis. Equitas constituta est de qua iam tractatum erat, veluti a lege XII tabularum vel a populo vel a plebe vel a senatoribus vel a pretoribus (63) ». Il momento meta-positivo dell'" aequitas rudis ' sta al carattere positivo dell'" aequitas constituta ' come l'inespresso sta all'espresso. L'" aequitas constituta ' è l'" aequitas rudis ' formalizzata (non vorremmo dire giuridicizzata, per non attribuire antistoricamente all'"interpretatio ' medievale un carattere eccessivamente ' positivistico '), tradotta in norma precisa e cogente.

La differenza fra ' aequitas rudis ' e ' aequitas constituta ', comunque, non è che la distinzione di momenti di un procedimento unitario: l'equità pre-positiva non è tutt'altra cosa rispetto alla norma formale, ma quest'ultima non è che la consolidazione della prima. Il sistema positivo del diritto è la forma dell'"aequitas ' ed è comprensibile solo dentro questa. Il diritto è traduzione di un ordine preesistente, più che creazione, produzione senza precedenti di rapporti nuovi. « Porro aequitas, ut iuris periti asserunt, rerum convenientia est, quae cuncta coaequiparat ratione et in paribus rebus paria iura desiderat, in omnes aequabilis, tribuens unicuique quod suum est. Lex vero eius interpres est, utpote cui aequitats et iustitiae voluntas innotuit (64) ». Il diritto è uno specchio che, se rende visibile l'equi-

---

(63) SUMMA TRECENSIS, *Exordium* (ed. H. FITTING, *Summa Codicis des Irnerius*, Berlin, 1894, pp. 3-4).

(64) GIOVANNI DA SALISBURY, *Policraticus*, L. IV, c. 2 (ed. C. C. J. WEBB, *Policratici... Libri VIII*, London, 1909, t. I, p. 514 b).

Su Giovanni da Salisbury cfr. J. DICKINSON, *The mediaeval conception of Kingship and some of its limitations, as developed in the 'Policraticus' of John of Salisbury*, in *Speculum*, I, 1926, pp. 308 ss., rifuso in J. DICKINSON, *The Statesman's book of John of Salisbury*, New York, 1927; W. ULLMANN, *The influence of John of Salisbury on Mediaeval Italian Jurists*, in *English Historical Review*, LIX, 1944, pp. 209 ss.; A. ROTA, *L'influsso civilistico nella*

tà, nello stesso tempo non ne presenta che un riflesso, un'immagine (65).

In questo procedimento di emanazione della norma giuridica dall'equità (o di cristallizzazione dell'equità in norma), il soggetto agente, il traduttore canonico dell'ordine delle cose in norme (per definizione) giuste, è il ' princeps '. « Publicae ergo utilitatis minister et aequitatis servus est princeps, et in eo personam publicam gerit, quod omnium iniurias et dampna sed et crimina omnia aequitate media punit (66) ». L'immagine del principe « servus aequitatis » è una poetica espressione di una funzione che i giuristi analizzano tecnicamente: « Nos dicimus etiam rudem equitatem iuri preferendam ubi apparuerit. Ideoque necessariam principis interpretationem... ut non dubitetur et ad similia producatur (67) ». Il giuoco è fra ' aequitas rudis ', ' interpretatio principis ' e (*in absentia*) ' aequitas constituta '. L'imperatore serve l'equità (rude) interpretandola e così traducendola in norma. Nasce da ciò la serie di distinzioni (di antica origine e

---

concezione dello stato di Giovanni Salisberiense, in *Riv. stor. dir. ital.*, XXVII-XXVIII, 1953-1954, pp. 209 ss.; M. Dal Pra, *Giovanni di Salisbury*, Milano, 1951.

(65) Una matura esposizione del rapporto diritto-equità si legge in Questiones de iuris subtilitatibus, II, *De iure naturali* (ed. G. Zanetti, Firenze, 1958, pp. 8-10): « Diffinitio quam commemorasti precipientis auctoritatem simul cum equitate significat. ' Ars ' enim preceptio est: ' bonum et equum ' hoc est quod equitas. Hoc est ergo dicere ' ars boni et equi ', quod est constituentis preceptio que vertitur in equitate. Est autem equitas eius quod recte fit cum sua causa coequatio et congruentia... Set etiam fit interdum, ut sola deprehendatur auctoritas cum prorsus desit equitas, velut cum pretor inique decernit: set tamen et hoc solet ius appellari. Licet enim non sit equum, ab eo tamen statutum est quem opertet equitatem statuere. Ergo et hoc dicitur ius respectu equitatis, non quia insit, set quia pro officio statuentis inesse debuit ».

(66) Giovanni da Salisbury, *Policraticus*, L. IV, c. 2 (ed. C. C. J. Webb, cit., p. 515 a).

(67) Vacario, *Liber Pauperum*, L. III, t. 1 (ed. F. De Zulueta, cit., pp. 69-70); cfr. anche Summa trecensis, *Exordium* (ed. H. Fitting, cit., p. 4): « Intendunt autem principes super equitatem rudem constituere et in formam seu preceptionem redigere... »; Rogerio, *Summa Codicis, Proemio* (ed. G. B. Palmieri, in *BIMAe*, cit., p. 49): « Circa rudem equitatem hoc intendunt: scilicet eam eruere, erutam in preceptis redigere, redactam in preceptis subditis conservandam iniungere, et sub idoneis titulis collocare ».

destinate a divenire un episodio tralatizio della dottrina giuridica medievale) circa l'" interpretatio ' (' non necessaria ', ' necessaria sed non generalis ' ecc.) (68).

È a questo punto che si inserisce nel gioco ' iurisdictio '. La sua presenza nel campo è un fatto linguistico che non è stato colto in genere in tutta la sua portata: perchè se ' iurisdictio ' è processo di potere, se essa indica, in un certo contesto, un potere partecipato dal ' princeps ' e dai ' magistratus ', ma emergente, sovrano, solo nel ' princeps ', la traduzione in norma dell'equità rude, in cui il ruolo dell'imperatore si esercita primariamente, non può non essere in qualche modo collegata con ' iurisdictio '. Già Vacario scriveva: « Sententiam imperatoris latam inter aliquos legem esse (69) »: l'accostamento ' sententia ' - (' iurisdictio ' *in absentia*) - ' lex ' è esplicito. Ma è in uno stadio più maturo che il giuoco è, ormai, a carte scoperte: « Plenam ergo vel plenissimam iurisdictionem », afferma Azzone, « soli principi competere dico: cum lege Hortensia populus ei et in eum omne imperium et omnem potestatem transtulerit... ut ipse solus statuere generalem possit aequitatem... quod innuit iurisdictionis definitio: sic enim dicit, aequitatis statuendae (70) ». Gli elementi sono: *a*) ' iurisdictio = omnis potestas ' *b*) ' iurisdictio = statuere aequitatem '. È facile esplicitarli analiticamente.

---

(68) Cfr., tanto per avere un esempio, QUESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS, *De legibus et constitutionibus* (ed. G. ZANETTI, cit., p. 18: « Est interpretatio que quamvis recte se habeat nichil tamen in se necessitatis habet: disputantium forte seu precipientium. Alia est que necessitatem quidem habet, set in specie dumtaxat: iudicis enim interpretatio tenet in eo negotio quod ipse decidit, set non est aliis iudicibus hoc exemplo iudicandum. Que autem generaliter obtinet, principi competit soli ». Su questo problema cfr. E. CORTESE, *La norma*, cit., vol. II, pp. 365 ss. Sulle *Questiones*, cfr. H. KANTOROWICZ, *Studies in the Glossators*, cit., pp. 181 ss.; sulla discussa datazione dell'opera cfr. anche G. ZANETTI, *La determinazione cronologica delle ' Questiones de iuris subtilitatibus '*, in *Riv. stor. dir. ital.*, XXIV, 1951, pp. 68 ss.

(69) VACARIO, *Liber Pauperum*, L. I, tit. 8 (ed. F. DE ZULUETA, cit., p. 16).

(70) AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In III. Librum Codicis, De iurisdictione.*

Per il primo punto, ricordiamo che, nel contesto ' iurisdictio-imperator-populus ' (v. III.A.8), ' iurisdictio ' esprimeva il processo di potere al suo culmine, il potere in quanto potere; come tale, esso veniva attribuito all'imperatore, in un quadro di simboli che dovremo partitamente esaminare in seguito (71). ' Iurisdictio ', in quel contesto, esprimeva il potere nella sua configurazione più ampia; in questa funzione semantica aveva come variante un'altra espressione: ' potestas condendi leges '. Arriviamo così al secondo punto: la ' iurisdictio plenissima ' è trasformabile nella proposizione ' ipse solus (potest) statuere generalem aequitatem '. Il nuovo si salda con l'antico. E l'antico (intendiamo dire, la protostoria semantica di ' iurisdictio ') si riassume in questa affermazione: che ' iurisdictio ' è termine medio fra ' aequitas ' e ' legem condere '.

« [Iurisdictionem] idest auctoritatem vel aequitatem que iurisdictionis est. ab initio enim equum erat tantum, et non continebat iurisdictionem. proprie autem dicitur iurisdictio ius dicentis officium. alias improprie dicitur non officium illud, sed res in qua vertitur officium, ut hic, scilicet aequitas que aut constituta aut constituenda, alias que neque constituta neque constituenda. tantusque favor eorum, idest fideicommissarium, factus est (72) ». Nello nota glossa martiniana ' iurisdictio ' occupa una posizione intermedia fra l'equità informale e la formalizzazione di essa in precetto. Si trasporti questo contesto nell'area semantica di ' imperator ' e avremo, a suggello di una riflessione cominciata con Irnerio, la farse azzoniana sopra citata.

Si comprende allora quale sia lo sfondo in cui situare, a nostro avviso, il tanto discusso dissenso fra gli allievi di Bulgaro e gli allievi di Martino: se all'imperatore si attribuiva la somma dei poteri, la ' iurisdictio plenissima ', i poteri del magistrato dovevano essere correlativamente ridotti al rango di una funzione (sia pure largamente) interpretativa; se però si avevano delle incertezze nel conferire al

---

(71) Era affermazione ricorrente l'attribuzione della ' iurisdictio plenissima ' all'imperatore. Si confrontino al proposito alcuni testi citati in III.A.6.

(72) MARTINO, *Gl. Vindobonensit in Inst.* (ed. G. B. PALMIERI, *BIMAe*, I², Bologna, 1913, *Primi vol. Additiones*, Bologna, 1914, p. 85).

' princeps ' una tale pienezza di poteri — nè d'altronde si può pensare che l'edificio dell'assoluta sovranità imperiale, per quanto preparato dal ' Corpus Iuris ', sia stato creato fin dall'inizio della riflessione giuridica in tutti i suoi particolari — il giudice veniva correlativamente ad assumere un'ampiezza di poteri, un'autonomia, maggiore (73).

Naturalmente, non è possibile dedurre da un simile quadro di sfondo questa o quest'altra soluzione particolare, la quale non può essere data che da un'analisi diretta dei testi, da altri già fatta e non interessante per noi. Ci premeva soltanto sottolineare una connessione, forse non sempre affermata con la debita energia, fra ' aequitas ', ' iurisdictio ' e ' condere leges ' e, in particolare, stabilire un dato: che da Irnerio ad Azzone ' iurisdictio ' funziona ' in mezzo ' fra ' aequitas ' e ' condere legem '.

La genesi della norma passa per ' iurisdictio '. Vi passa così strettamente che già nella definizione irneriana di ' iurisdictio ' ricorreva la frase ' aequitatem statuere ', a cui, attraverso la testimonianza di Azzone, sappiamo che valore attribuire: quello di creazione di norme, non di semplice applicazione di norme già esistenti. ' Iurisdictio ' è *anche* ' aequitatem statuere ': come tale essa, ' plenissima ', non può essere attribuita che all'imperatore. Per questo motivo, perchè la norma nasceva, nella raffigurazione simbolica, dentro la ' iuris-

---

(73) Nel martiniano FRAGMENTUM DE AEQUITATE, ad es., si legge: « Universitas, id est populus, hoc habet officium singulis scilicet hominibus quasi membris providere. hinc descendit hoc ut legem condat, conditam interpretetur et aperiat, quoniam lege preficitur quod unusquisque sequi vel quid debeat declinare » (ed. H. FITTING, *Quaestiones de Iuris subtilitatibus des Irnerius*, Berlin, 1894, p. 88); Nè vale dire che Martino era più filo imperiale di Bulgaro, perchè a quell'epoca, come vedremo, la figura dell'imperatore era delineata in modo più ' carismatico ' che ' razionale '.

Sul *Fragmentum de aequitate* cfr. F. PATETTA, *Delle opere recentemente attribuite ad Irnerio e alla scuola di Roma*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, VIII, 1895, pp. 104 ss.; E. M. MEIJERS, *Sommes, lectures et commentaires (1100 à 1250)*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano* (1933), Bologna, 1934, vol. I, pp. 456 ss., ora in *Études d'histoire du droit*, Leyde, 1959, vol. III, pp. 229 ss.; H. KANTOROWICZ, *Studies in the Glossators*, cit., pp. 174 ss.

dictio', era raffigurata linguisticamente attraverso questo lessema, fin dai primi anni della riflessione giuridica dell'età intermedia si veniva pensando alla norma nel suo concreto offrirsi nell'uno o nell'altro processo di potere.

Ma in che modo avveniva ciò? Non si pensava ad una norma creata, ma ad una norma 'raccolta', riflessa dall'ordine del mondo sullo specchio ('iurisdictio') posseduto in modo eminente dall'imperatore. 'Iurisdictio' non è il luogo simbolico di una norma modificativa dei dati reali, ma recettiva di essi.

Dobbiamo riportarci ad una società le cui concezioni del mondo erano caratterizzate da una (relativa) staticità parallela alla (relativa) staticità delle sue infrastrutture. In un sistema sociale a regime ancora prevalentemente consuetudinario, in cui i nuovi fenomeni comunali erano ancora troppo recenti ed isolati per ripercuotersi massicciamente sul linguaggio, in un sistema sociale largamente feudalizzato (74), 'iurisdictio' era un simbolo che, insieme, ereditava il vecchio e prometteva il nuovo. L'eredità alto-medievale condizionava sostanzialmente ancora tutto il processo semiologico: l'ordine intangibile del mondo, la concezione equitativa del diritto, in sintesi, lo spirito naturalistico dell'alto-medioevo che filtrava attraverso le maglie, più o meno strette, del 'Corpus Iuris' nella 'interpretatio' dei giuristi del rinascimento medievale (75), trovava nella protostoria semantica di 'iurisdictio' la verifica.

'Iurisdictio' non è altro che il luogo *in cui* un dato informale viene formalizzato: non mutato, ma espresso, non creato, ma rispecchiato. (Che poi ciò avvenga solo *in apicibus*, al culmine imperiale

---

(74) Cfr., ad es., F. KERN, *Recht und Verfassung im Mittelalter*, Basel, s.d.; H. MITTEIS, *Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnzeitalters*, Weimar, 1948[3]; C. ERDMANN, *Forschungen zur politischen Ideenwelt des Frühmittelalters*, Berlin, 1951; F. KERN, *Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter*, Münster-Köln, 1954[2].

(75) Un esempio di questa continuità, in una zona dell'esperienza giuridica diversa dalla nostra, è offerto da P. GROSSI, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali*, in *Jus*, XVIII, 1967, pp.

del processo di potere, è un dato che studieremo a parte). Nè è possibile dire che si tratti di norma generale o particolare: la sentenza dell'imperatore trascolora in norma generale, la norma generale è anche frutto di una ' interpretatio ' (' necessaria et generalis ' appunto) che mantiene come tale qualcosa dell'attività giudiziale (ermeneutica più che creativa *ex nihilo*). Per una più precisa distinzione fra norma e norma mancavano le premesse infra-strutturali: di conseguenza mancavano i simboli. Questi si ordinano comunque nel giro della declinazione di ' iurisdictio '. ' Iudicare ' è anche ' legem condere ' (e viceversa) perchè ' iudicare ' non è senz'altro equivalente a ' giudicare ', ma, nel contesto considerato (iurisdictio-culmine del potere) è equivalente piuttosto a ' processo di potere ': e del processo di potere la norma è un momento essenziale.

Già nella sua protostoria, ' iurisdictio ' si salda a ' legem condere ', il processo del potere si esprime nella norma: ma il collegamento fra i due termini è l'" aequitas '.

III.A.9.2 La genesi della norma era raffigurata linguisticamente, nel periodo considerato (da Irnerio ad Azzone), attraverso la relazione fra tre lessemi: ' aequitas-iurisdictio-legem condere '. Di questi tre termini, mentre il rapporto fra il primo e il terzo era stretto ed immediato, il rapporto fra il binomio ' aequitas-legem condere ' e ' iurisdictio ' era meno rigido e diretto. ' Iurisdictio ' funzionava attraverso l'" aequitas ', partecipava come termine di mediazione al processo formativo (leggi: alla raffigurazione simbolica del processo formativo) della norma, era introdotta in esso non come strumento direttamente formativo della norma, ma come luogo in cui il processo genetico si svolgeva. Che era poi quanto bastava per dare inizio alla storia della ' iurisdictio ' come processo del potere *in cui* la norma veniva formandosi: ciò non toglie però che il linguaggio registrasse non il processo di potere come tale, ma l'ordine, diremmo, meta-politico del mondo come responsabile dell'esistenza di un determinato sistema normativo.

Questo tipo di pensiero staticamente contemplativo non poteva sopravvivere al dinamismo e all'incipiente razionalismo del '200. Il 'Corpus Iuris' si avviava a divenire un sistema chiuso, fondato su se stesso, per il quale l'equità cessava di essere giuridicamente operante come l'ordine che « in ipsis rebus percipitur (76) », del quale le norme positive non erano che la esplicitazione, per divenire un criterio di interpretazione esso stesso disciplinato da regole desumibili dal sistema, non sovra- o pre-ordinate ad esso.

Si legga a questo proposito un passo di Odofredo (dedicato all'analisi delle parti della solita definizione di 'iurisdictio') così concepito: « Item et ideo dixi et equitatis statuende: quia iudex in questionibus que aguntur coram se debet equitatem scriptam preferre (77) ». Azzone parlava di « statuere aequitatem...: quod innuit iurisdictionis definitio » (v. III.A.911), facendo così proprio tutto il modo di pensare del XII secolo ed esplicitandolo in una forma chiara e definita; una generazione più tardi, Odofredo, lavorando su una definizione formalmente identica, implicitamente dichiara caduto tutto un mondo di raffigurazioni simboliche col ridurre l'"aequitas" a momento non della genesi della norma, ma dell'interpretazione giudiziale.

Se è così, dopo Azzone la genesi della norma deve essere simbolizzata da una combinazione linguistica diversa.

Nel momento *a*), il sistema linguistico era ordinato secondo tre lessemi, 'aequitas-iurisdictio-legem condere'; la constatazione della caduta (del mutamento di funzione) di uno di essi, l'"aequitas", è il

---

(76) IRNERIO, *glo. ad l. Iuri operam, De iustitia et iure* (ed. E. BESTA, *L'opera d'Irnerio*, cit., vol. II, p. 1); FRAGMENTUM DE AEQUITATE, II (ed. H. FITTING, *Questiones de Iuris subtilitatibus*, cit .,p. 88): « ... nomen iustitiae mittit nos ad voluntatem intelligendam, quae voluntas utique versatur in eo quod equum vocatur, ipsum autem equum non nisi in rebus ipsis consistit ».

(77) ODOFREDO, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Lugduni, 1550, *ad l. Imperium, ff. De iurisdictione*; cfr. CINO DA PISTOIA, *In Digesti Veteris libros commentaria*, Francofurti ad Moenum, 1575, *ad l. Imperium, ff. De iurisdictione*: « Sequitur et aequitatis statuendae. Nam iudex aequitatem debet habere prae oculis, quam proferre debet... ».

primo ' colpo ' (tanto per richiamare così tutte le implicazioni della già ricordata immagine di Benveniste) che il tempo ha inferto al sistema del momento *a*); il proseguimento dell'analisi diacronica dovrà mostrare in che modo, nei momenti successivi, il sistema si organizzi diversamente.

III.A.9.2.1 Per contrapporre sinteticamente lo stato sincronico del momento *a*) allo stato sincronico del momento *b*), potremmo dire senza indugi che il contesto studiato è organizzato in *a*) secondo il trinomio ' aequitas-iurisdictio-legem condere ' e in *b*) secondo il trinomio ' magistratus-iurisdictio-legem condere '.

Si comprende, anche intuitivamente, come il mutamento di un termine (' magistratus ' al posto di ' aequitas ') reagisca su tutto l'assetto linguistico mutando il significato dei singoli elementi.

' Aequitas ' era collegata direttamente a ' legem condere ' e gravitava su ' iurisdictio ' solo perchè quest'ultima era attribuita a sua volta ad ' imperator ': ' iurisdictio ' era coinvolta dal movimento genetico della norma, più che esserne la protagonista, anche se il suo ruolo poteva essere messo in piena luce da chi, come Azzone, pur ereditando l'antico, sapeva già affacciarsi al nuovo. Egli infatti poteva scrivere: « Concedo tamen (tamen: cioè nonostante la attribuzione della ' iurisdictio plenissima ', e quindi dello ' statuere aequitatem ', all'imperatore) quod quilibet magistratus in sua civitate ius novum statuere potest (78) ».

Era un accenno, un primo sintomo di una sensibilità nuova a dati da poco emergenti nella società. Ma confrontiamolo con un brano della Glossa accursiana, che, commentando un frammento del Digesto (79), scriveva: « Qui magistratum: per hunc intellige municipa-

---

(78) AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In III. Librum Codicis, De iurisdictione.*

(79) D. II, 2, 1, 1: « Qui magistratum potestatemve habebit, si quid in aliquem novi iuris statuerit, ipse quandoque adversario postulante eodem iure uti debet... ».

lem; per potestatem, eum qui habet merum imperium (80)», oppure con un altro, anche più esplicito, commento, di poco posteriore, allo stesso testo giustinianeo: «[Qui magistratum] scilicet minorem: et ita competunt ei que sunt iurisdictionis. [potestatemve habebit] scilicet maximam: et ita competunt ei que sunt meri et mixti imperii et iurisdictionis.... (81)»; 'magistratus' e 'potestas' sono addirittura risolti nella declinazione di 'iurisdictio': la tipologia del 'magistratus' si identifica con la tipologia delle sue funzioni ('iurisdictio', 'merum, mixtum imperium'). Ma l'esercizio di una di queste funzioni è nominata come 'legem condere': «potest enim quilibet magistratus legem condere non generalem, sed specialem... (82)». Il trinomio 'magistratus-iurisdictio-legem condere' è già costituito. Questo, però, è trasformabile in due proposizioni: 'magistratus habet iurisdictionem', 'magistratus condit legem'; dove non esiste ancora una relazione diretta fra 'iurisdictio' e 'legem condere', ma una relazione *nel* contesto attraverso la gravitazione di entrambi i lessemi nell'area semantica di 'magistratus'.

Se poi tentiamo di seguire più da vicino le vicende del 'legem condere', apprendiamo che il 'novum ius' è «quod non est de iure scriptum nec consuetudine roboratum» e ce ne viene fornito un esempio: «Et est exemplum, ne Titius a creditoribus suis conveniatur usque ad diem illum: quod tamen praeceptum ultra tempus sui magistratus non durat...; vel sic, habito tractatu omnium procerum de civitate illa constituit, ut nullus debitor ante tale tempus conveniatur a creditoribus suis et sic voluit esse ius commune in personis om-

---

(80) Glossa, *glo. Qui magistratum, ad l. Hoc edictum, ff. Quod quisque iuris.*

(81) Odofredo, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Lugduni, 1550, *ad l. Hoc edictum, ff. Quod quisque iuris.*

(82) Glossa, *loc. ult. cit.*; un'applicazione di questo principio è in *glo. Suo proprio, ad l. Omnes populi, ff. De iustitia et iure*: «sed quomodo ius proprium vel a gentibus statutum potest habere locum, cum solus princeps possit facere leges...? Responde... hic loquitur de eo iure gentium quod quasi ipsa natura inter omnes tenet; et proprio quod non sit generale: unde non est contra».

nium (83)». Sono esemplificate due norme: la norma del caso concreto, di validità limitata nello spazio della sua applicazione e nel tempo; la norma astratta, destinata a regolare una indeterminata quantità di casi concreti ricomprensibili dentro il suo schema.

Allo stesso modo Odofredo scriveva: «aut magistratus statuit ius iniquum in subditos legem condendo aut sententiando... (84)»: il trinomio è, ad essere esatti, 'iurisdictio-magistratus-statuere', perchè 'legem condere' non è che un iponimo di 'statuere'.

Ora, un altro iponimo della stessa attività 'statuente', normativa, del magistrato è 'sententiare'.

È facile trarre qualche conclusione. Abituati come siamo a pensare illuministicamente al legiferare e al giudicare come a due attività rigidamente distinte, il constatare che queste due categorie lo-

---

(83) GLOSSA, *glo. Novi iuris, ad l. Hoc edictum, ff. Quod quisque iuris*; cfr. PSEUDO-AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In Titulos Digesti Veteris, Quod quisque Iuris* (è in realtà un commento in buona parte pseudo-azzoniano, dovuto insieme a Bulgaro, Giovanni Bassiano, Azzone, ma riveduto in ultimo da Ugolino; cfr. P. FIORELLI, v. *Azzone*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, 1962, vol. IV, p. 779): «Novum autem ius dicimus id ius quod non est legi insertum sed est iuri scripto contrarium, nec est consuetudinis authoritate firmatum... Item et statui intelligimus, sive constituat volens esse ius commune de caetero et observari in omnibus personis, habito tractatu cum proceribus totius civitatis, sive etiam in causa vel unius vel plurium sententiam ferat... Et erit hoc mirabile, ut res inter alios iudicata, alijs prosit... Vel (ut verius loquar) non est hoc speciale, cum res non videatur inter alios acta, quando statuitur, ut in communi de caetero servaretur...».

(84) ODOFREDO, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros, ad l. Hoc edictum, ff. Quod quisque iuris*; il testo prosegue così: «sed vos dicatis quod primum caput huius edicti potest locum habere contra iudicem statuentem iniquum ius; sed si obijcias solus princeps potest legem condere, non alius, responde secundum quosdam secundum tempora huius edicti quilibet magistratus poterat legem statuere in suo territorio, quia non erat translata potestas condendi legem in principem a populo, sed hodie est secus, quia solus princeps potest legem condere; vel dicatis, quod est verius, quilibet magistratus etiam hodie potest legem condere in suo territorio...; non obstat quod solus princeps potest legem condere...: solus princeps potest legem generalem condere, ut omnes de suo imperio liget, sed magistratus municipalis condit legem specialem ut liget illos de suo territorio; vel potest dici secundo modo, dum magistratus condit legem, et ipse princeps videtur condere, quia omnia merito nostra facimus... Sed potest magistratus statuere ius iniquum sententiando...».

giche, almeno in questo primo duecento, sono ricomprese, in termini di iponimia, dentro l'unico lessema ' statuere ' non può non fare una certa impressione. È il dogma della divisione dei poteri (come, per altri versi, il dogma della sovranità) è una troppo manifesta consacrazione di un fatto storicamente determinato per servire come schema di ermeneutica storica del pensiero di un ormai lontano duecento. È piuttosto il modello proposto, nella sua enunciazione il più possibile aperta e formale, che traduce adeguatamente quell'esperienza; il giurista del XIII secolo non distingue, innanzitutto, ma sintetizza: coglie nel suo linguaggio una posizione di potere (' magistratus-iurisdictio ') e una norma funzionale (' statuere '). Le distinzioni vi sono, ma vengono dopo. Ancora una volta, lo specchio del linguaggio riflette immagini obiettivamente constatabili: il magistrato, che, beninteso, ' habet iurisdictionem ', innanzitutto, ' statuit ': poi, in collegamento iponimico con ' statuere ', vengono il ' legem condere ' e il ' sententiare '. Esiste, certo, una distinzione fra questi due momenti: ma la relazione iponimica fa sì che sia il carattere unitario a prevalere (ad es., ' scarlatto ' e ' purpureo ' sono due iponimi di ' rosso ': indicano due toni di colore distinti, ma è il carattere generico di ' rosso ' a dominare).

Aggiungiamo ora una riprova indiretta dell'asserzione per cui molti fenomeni giuridici, per noi incomunicanti, si mescolavano in una visione sintetica, dove la consapevolezza del carattere ' giudiziale-normativo ' (se così potessimo tradurre il trinomio ' magistratus-iurisdictio-statuere ') di essi dominava sull'esposizione analitica delle loro differenze: da un giurista della seconda metà del XIII secolo anche la consuetudine è descritta con le stesse risorse linguistiche con le quali, nel brano precedentemente citato, si parlava di ' sententiare ' e di ' legem condere ': « Sed qui sunt hi actus ex quibus ius non scriptum inducitur? Responde, hi qui circa ius reddendum versantur, seu habiti sunt ab eo qui legem in loco condere potuit... ut si is qui legem condere potest... pronunciet eo animo ut de cetero in similibus sic servetur, et bis sic pronunciatum est... Verbi gratia, cum res Paduana sepius damnum pateretur ex portatione blave Venetias, pote-

stas convocato concilio dixit, quod in detestationem criminis ut ceteri terreantur credebat utile pro republica naves quibus exportaretur blava comburi, in quo decuriones consenserunt: et sic ibidem de assensu concilii tulit sententia qua precepit navem incendio concremari in qua Venetias blava exportaretur, quia et alias in talibus per eundem vel successorem eius casus emersit est servatum et iudicatum. Ex bino ergo tali iudicio inducitur consuetudo... (85) ».

Sentenza, consuetudine, statuto comunale, se divergono in alcuni particolari (il che mostra come quella peculiare selezione linguistica dei fatti sociali non fosse dovuta ad una sorta di primitivismo culturale del giurista, ma ad una sua *Ideenwelt* che tenteremo gradualmente di esplicitare), sono guardati dallo stesso prisma interpretativo, riflesso puntualmente dal linguaggio: ' magistratus-iurisdictio-statuere '.

III.A.9.2.2 Può comunque essere utile guardare anche alle differenze. Sentenza e statuto (e anche, sotto certi aspetti, consuetudine) sono iponimi della voce verbale ' statuere ': ciò non toglie che anche la loro relazione paritaria (se si potesse dire, di co-iponimia) riveli una particolare logica interpretativa dei dati reali.

Si assiste ad un procedimento per derivazione: il podestà emette un provvedimento; quando questo sia approvato dal ' concilium procerum ' il provvedimento magistratuale, da norma del caso concreto, diviene norma astratta, norma di una pluralità di casi. Questo procedimento logico-linguistico si rende comprensibile se lo si colloca in un contesto situazionale in cui il caso del ' sententiare ' era familiare, tradizionale, mentre l'ipotesi del ' legem condere ' assai più recente e singolare: tale era appunto la situazione della società del primo duecento, dove il giudicare aveva dietro di sè tutta la tradizione altomedievale, dai giudizi del re ai giudizi dei signori feudali, mentre la legislazione (e soprattutto la legislazione non regia nè imperiale) era fenomeno nuovo e ancora relativamente sporadico.

---

(85) Iacopo d'Arena, *Commentarii in universum Ius Civile*, Lugduni, 1541, *ad l. Consuetudinis, C. Quae sit longa consuetudo.*

Nè dovremmo seguire la storia delle istituzioni frammentando la vita di queste in una serie di funzioni rigorosamente distinte. Ci sembra che non molti storici abbiano tenuto conto dell'asserzione secondo la quale «alle varietà delle... funzioni (del podestà), che rende sempre difficile ed incerta una partizione sistematica di esse, rispondono in linea generale una indeterminatezza, dal punto di vista moderno gravissima, dei limiti tra funzioni di governo, amministrative e giudiziarie...; le attribuzioni dei vari poteri dello stato, nel potestà conglobati, sono suddivise in base a criteri altrettanto incerti e indeterminati e altrettanto lontani dalla rigida chiarezza dei concetti moderni...; ne viene che l'apparente intrico è nelle cose e che noi non dovremmo cercare o peggio creare distinzioni storicamente inesistenti (86)».

In sintesi, il podestà è l'espressione istituzionale (e simbolica (87)) dell'unità della vita cittadina. Come tale, egli viene a partecipare, con diversi gradi di intensità, all'amministrazione del comune (88). Il suo

---

(86) P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, II, Mantova, 1915, p. 61.

(87) Cfr. Uguccione, ad c. 40 C. VII q. I (ed. S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche*, cit., p. 165): «... nomine iudicis ego intelligo regem, quia in qualibet provincia debet esse unus rex, et in qualibet civitate unus iudex sive potestas...».

(88) Sui poteri del podestà e, in genere, sull'organizzazione del comune cfr. E. Salzer, *Über die Anfänge der Signorie in Oberitalien. Ein Beitrag zur italienischen Verfassungsgeschichte*, Berlin, 1900; V. Franchini, *Saggio di ricerche su l'instituto del podestà nei comuni medievali*, Bologna, 1912; A. Solmi, *Il Comune nella storia del diritto* (Estratto dalla *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. III, P. II), Milano, 1922; E. Sestan, *Ricerche intorno ai primi podestà toscani*, in *Arch. stor. ital.*, LXXXII, 1924, pp. 177 ss.; E. Besta, *Il diritto pubblico italiano dagli inizi del secolo decimoprimo alla seconda metà del secolo decimoquinto*, Padova, 1929, pp. 260 ss.; G. Rabotti, *Contributo alla storia dei podestà prefedericiani: Guido da Sasso, Podestà di Bologna (1151-1155)*, in *Riv. stor. dir. ital.*, XXXII, 1959, pp. 249 ss.; G. Cassandro, v. *Comune*, in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, 1964, vol. III, pp. 810 ss.; sono utili anche le osservazioni che, generalizzando con prudenza, si possono ricavare da varie storie locali, come P. Santini, *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, in *Arch. stor. ital.*, XVI, 1895, pp. 3 ss.; A. Hessel, *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280*, Berlin, 1910; AA.VV., *Storia di Milano*, Milano, 1954, vol. IV (P. II, a cura di G. Fran-

titolo di legittimazione, comunque, è soprattutto quello di essere giudice: i suoi atti, se non si vuol fare violenza alla coscienza dei suoi contemporanei, devono essere compresi e analizzati (anche nelle loro evidenti differenze) a partire dalla situazione-chiave (e, rispettivamente, parola-chiave) per cui egli è, innanzitutto, responsabile dell'amministrazione della giustizia, nel lato senso della medievale ' iurisdictio '.

Valga, come un esempio fra i tanti, una carta dei primi anni del XII secolo, studiata dal Volpe (89), in cui la sollevazione di una cittadina della Lunigiana contro il vescovo-conte era condotta sulla falsariga dei diritti di danno e multe, di « far sospendere i rei sulle forche », di ' iustitiare ' e così via: una rivolta, per un verso, antifeudale, per un altro verso ripeteva del mondo feudale le stesse immagini del potere e gli stessi simboli della legittimità e della supremazia.

' Iurisdictio ', il potere simbolizzato sotto la specie del far giustizia, è forse uno dei più duraturi lasciti dell'età feudale ad un età che cominciava ad essere ricca di fermenti, per certi versi, non più feudali, ma che del feudalesimo conservava caratteristiche in parte infra- in parte sovra-strutturali, ma non per questo meno importanti (90): fra queste, il fatto che « ogni capo... ambiva di essere un giudice, giacchè solo il diritto di giudicare permetteva di mantenere efficacemente nella via del dovere i subordinati o, evitando che si piegassero alle sentenze di tribunali estranei, forniva il mezzo più sicuro di proteggerli e insieme di dominarli (91) ».

---

ceschini), pp. 179 ss.; G. Coniglio, *Mantova. La storia*, Mantova, 1958, vol. I, pp. 129 ss.; B. Belotti, *Storia di Bergamo e dei Bergamaschi*, Bergamo, 1959, vol. II, pp. 114 ss.; G. Benvenuti, *Storia della repubblica di Pisa*, Pisa, 1962, vol. I, pp. 160 ss.; N. Kamp, *Istituzioni comunali a Viterbo nel Medioevo*, I, *Consoli, Podestà, Balivi e Capitani nei secoli XII e XIII*, Viterbo, 1963, pp. 17 ss.

(89) G. Volpe, *Lunigiana medievale*, ora in *Toscana medievale. Massa Marittima, Volterra, Sarzana*, Firenze, 1964, pp. 434 ss.

(90) Cfr. W. Ullmann, *The Individual and Society in the Middle Ages*, London, 1967, p. 95: « In the history of political ideas... hardly any recognition is accorded, with some notable exceptions, to the potent influence which the predominance of feudal principles exercised upon the character of society. One

Il far giustizia come dominio: da questo quadro di azioni sociali e relative rappresentazioni simboliche un'altra, più recente, troppo recente, forma di dominio — il ' legem condere ' — non poteva essere bruscamente sottratta, ma dentro di esso doveva trovare a poco a poco il suo spazio, la sua funzione semanticamente autonoma. Quando ciò sarà compiutamente avvenuto, la storia del campo semantico della ' iurisdictio ' potrà dirsi conclusa; per arrivare a questo termine ultimo, però, molte tappe intermedie devono essere percorse.

III.A.9.2.3 Una di queste tappe è rappresentata dalla canonistica duecentesca. ' Iurisdictio ' era, per essa, un'acquisizione recente, germinata sul terreno di una più antica distinzione fra ' lex dioecesana ' e ' lex iurisdictionis ' (92) e maturata in un significato abbastanza vicino a quello, dominante nella civilistica, di ' potestas publica regendi societatem ', diremmo, di processo di potere.

Nel primo duecento, in parte per vie sue, in parte per gli scambi continui con il linguaggio speciale gemello (lo ' ius civile '), la canonistica era giunta a possedere gli stessi strumenti idonei alla impostazione del problema del potere politico in termini di ' iurisdictio '. Da quella base comune, tuttavia, i grandi canonisti della metà del XII secolo procedono per vie proprie ed originali.

« Universitates autem, quae habent iurisdictionem, possunt facere statuta super omnibus quae ad iurisdictionem pertinent, sicut et consuetudines inducere possunt... (93) ». È una frase, che giunge a conclu-

---

must not assume that the feudal arrangements, with their social consequences, were confined to some strata of society only: on the contrary, they percolated, so to speak, to all sections and pervaded and impregnated them with basic feudal tenets... ».

(91) M. Bloch, *La società feudale*, tr. ital., Torino, 1949, pp. 405-406.

(92) Cfr., su tutto questo problema, M. Van de Kerckhove, *La notion de juridiction chez les décrétistes et les premiers décrétalistes (1140-1250)*, in *Études franciscaines*, XLIX, 1937, pp. 425 ss.

(93) Innocenzo IV, *In Quinque libros Decretalium*, Venetiis, 1578, *ad cap. Cum accessissent, De constitutionibus*; il brano completo è il seguente: « de alijs tamen universitatibus satis posset dici quod super rebus suis possent facere statuta... Item arg. ad hoc quod si praeposito suo dant iurisdictionem

sione di una discussione più circostanziata e problematica, la cui analisi può essere la seguente: l'enunciato ' universitates quae habent iurisdictionem ' è legato con l'enunciato ' possunt facere statuta ' da una relazione di implicazione unilaterale: se *a* allora *b* (ovvero *b* è incluso in *a*). Ma una relazione di implicazione unilaterale è una relazione di iponimia.

La relazione non verte però tanto fra ' universitas ' da un lato e ' iurisdictio ' e ' statuere ' dall'altro, quanto fra ' rector ' e quegli ultimi due lessemi, come è dimostrato dalla prosecuzione del brano citato: « Et est notandum, quod rectores assumpti ab universitatibus habent iurisdictionem, et non ipsae universitates; aliqui tamen dicunt quod ipsae universitates, deficientibus rectoribus, possunt exercere iurisdictionem, sicut rectores, quod non credo... (94) ».

Si ha dunque un trinomio ' rector-iurisdictio-statuere ' apparentemente parallelo al trinomio civilistico ' magistratus-iurisdictio-statuere '.

La differenza è invece piuttosto forte. Mentre nei civilisti il trinomio era trasformabile nelle due proposizioni ' magistratus habet iurisdictionem ', ' magistratus statuit ', semanticamente accomunate soltanto dall'unicità del soggetto agente, le proposizioni canonistiche ' rector habet iurisdictionem ' e ' rector statuit ' sono legate da un

---

super se... ergo per eandem rationem possunt facere statuta... sed poenam non possunt adijcere suo statuto, cum nullam iurisdictionem habeant ipsae universitates, et poenas imponere pertineat ad iurisdictionem; si autem haberet aliquam iurisdictionem, posset poenam adijcere... universitates autem, quae habent iurisdictionem, possunt facere statuta super omnibus, quae ad iurisdictionem suam pertinent, sicut et consuetudinem inducere possunt... »; cfr. anche il commento innocenziano *ad rubr. De consuetudine, Lib. I*: « ...oportet quod (consuetudo) sit inducta de scientia eius, qui super eo, ubi inducitur, habet ordinariam iurisdictionem et potestatem condendi leges... ». Su Innocenzo IV cfr. F. Podestà, *Papa Innocenzo IV*, Milano, 1928; M. Pacaut, *L'autorité pontificale selon Innocent IV*, in *Le Moyen Age*, XV ,1960, pp. 85 ss.; J. A. Cantini, *De autonomo exercitio functionis iudicialis saecularis et de suprema potestate R. Pontificis in Apparatu et in actis Curiae Innocentii IV*, Romae, 1961; J. A. Cantini, C. Lefebvre, v. *Sinibalde dei Fieschi (Innocent IV)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1962, fasc. XLI, coll. 1029 ss.

(94) Innocenzo IV, *In Quinque Libros Decretalium*, Venetiis, 1578, *ad cap. Cum accessissent, Lib. I, De constitutionibus.*

nesso di implicazione, che rende, come si diceva, ' statuere ' iponimo di ' iurisdictio '.

Quel rapporto fra norma e processo di potere che i civilisti avevano afferrato soltanto sotto la specie della coesistenza di due fenomeni in uno stesso contenitore (' magistratus '), viene esplicitamente tematizzato in una relazione per cui la norma è dentro il (funzionale al) processo di potere.

In termini più schiettamente metalinguistici, i civilisti si limitavano a collegare *P* (la posizione attiva del rapporto di potere *PS*) a *n* (la norma), da un lato, e dall'altro *P* a *S*, mentre *n* e *PS* rimanevano relativamente eterogenei; i canonisti invece si impadroniscono del linguaggio del potere al punto di collegare *P* a *PS* attraverso *n* (o viceversa a *n* attraverso *PS*) in un reciproco legame funzionale fra norma e processo di potere.

Nel linguaggio-oggetto ciò era avvenuto con un piccolissimo scatto, una mossa del giuoco linguistico: l'instaurarsi di una relazione iponimica fra due lessemi (95).

La ' mossa ' innocenziana non poteva rimanere un *unicum*: nè è il caso di cercare derivazioni atomistiche, bensì di sottolineare come il sistema linguistico reagisca compattamente alle sollecitazioni del contesto situazionale che allo stesso modo si facevano sentire in ogni zona (civilistica, canonistica, teologica) delle rappresentazioni segniche.

È in questa chiave di comune partecipazione ad una situazione storica pressante che si devono leggere queste frasi di Alberto da Gandino (... 1278-1310...): « Numquid collegia facere possint inter se sta-

---

(95) Nè d'altronde il contributo di Innocenzo rimane isolato; lo riprende l'Ostiense andando oltre il maestro in un particolare: « Et nota quod rectores assumpti ab universitate iurisdictionem habente habent exercitium iurisdictionis et non ipsa universitas, licet aliqui dicant quod deficientibus rectoribus possint universitates iurisdictionem exercere secundum dominum nostrum, sed quod reprobat verius est, licet difficilius et incommodius... » (ENRICO DA SUSA, *In primum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Cum accessissent, De constitutionibus*): il trinomio ' rector-iurisdictio-statuere ' si sta a poco a poco risolvendo nel trinomio ' universitas-iurisdictio-statuere '; è una sostituzione gravida di conseguenze sulle quali non ci possiamo per il momento soffermare.

tuta? Et videtur quod sic, cum iurisdictionem habeant qui talia collegia regunt.... Et idem intelligas de villa et castro (96)».

L'iponimia di 'facere statuta' a 'iurisdictio' vi è riaffermata, in una locuzione del tutto simile a quella innocenziana: l'unità simbiotica dei due linguaggi (civilistica e canonistica), talmente stretta da permetterci di parlare, soprattutto ad uno stadio avanzato di sviluppo, di un unico linguaggio speciale (giuridico) è qui confermata.

Allo stesso modo, è confermato un aspetto diverso dell'unità del linguaggio speciale: la sua compattezza di sistema, dove la modificazione di un elemento ha echi immediati in tutte le parti connesse; si legga così un altro passo di Alberto da Gandino: «Sed qualem modum servabunt in statutis et reformationibus faciendis? Et dic quod in consilio; et necessarium est quod ibi sint decuriones et fiat propositio et proponatur in consilio quid placet illis de consilio debere fieri, presente potestate, cum potestas habet quod eo presente fieri debet propositio, quia nisi esset presens non valeret... (97)».

Il potestà riveste, nel procedimento del legiferare, una funzione centrale, la funzione del 'sententiare' è ormai distinta da quella del 'legem condere': il carattere volontaristico, creativo della legislazione comunale si sta ormai affermando dentro il quadro dei simboli politici medievali. 'Iurisdictio' così viene a poco a poco purificata dalle sue più immediate associazioni di impronta 'giusdicente', divenendo un simbolo razionalisticamente rappresentativo, nella sua purezza formale, di qualsiasi contenuto di potere.

Se ne ha una riprova nel lento, ma sicuro, processo di differenziazione fra statuto e sentenza: «Et est ratio diversitatis in sententia et statuto, quia lex fit cum deliberatione sine iuris ordine et causae

(96) ALBERTO DA GANDINO, *Quaestiones Statutorum*, VII (ed. A. SOLMI, in *BIMAe*, Bologna, 1901, vol. III, p. 159); cfr. anche, dello stesso Alberto, il *Tractatus de Maleficiis, cap. De Statutis et eorum observantia* ecc. (ed. H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Berlin und Leipzig, 1926, vol. II, pp. 381 ss. Su Alberto da Gandino, cfr. A. SOLMI, *Alberto da Gandino e il diritto statutario nella giurisprudenza del secolo XIII*, in *Contributi alla storia del diritto comune*, Roma, 1937, pp. 341 ss.

(97) ALBERTO DA GANDINO, *Quaestiones Statutorum*, I (ed. A. SOLMI, in *BIMAe*, cit., pp. 157-158).

cognitione unde sufficit quod consilio deliberato reperitur iusta. sed sententia debet ferri cum causae cognitione. quod in futuris locum habere non potest, cum causa futuri temporis probari non possit... (98)». Sentenza e statuto sono due ipotesi, due possibili contenuti del processo di potere 'iurisdictio', ma, pur lasciando inalterata per il momento la relazione di iponimia che li collega ad 'iurisdictio', le loro divergenze, cioè le fisionomie loro proprie, si stanno facendo più nette e precise.

Nella seconda metà del duecento (e nei primissimi anni del trecento) la storia di 'iurisdictio' vive ancora un periodo di particolare pregnanza semantica. Il mondo di significati non si è mutato, si è semmai, in risposta alle sollecitazioni della società, arricchito.

---

(98) ABBAS ANTIQUUS (BERNARDO DI MONTMIRAT), *Super Quinque Libris Decretalium Lectura*, in *Perillustrim tam veterum quam recentiorum in libros Decretalium aurea commentaria*, I, Venetiis, 1588, *ad cap. Significavit nobis, V. Lib., De sententia excommunicationis*; sull'Abbas Antiquus cfr. J. F. SCHULTE, *Geschichte der Quellen*, cit., pp. 130 ss.; S. KUTTNER, *Wer war der Dekretalist 'Abbas antiquus'?*, in *ZSS.KA.*, LVII, 1937, pp. 471 ss.; E. M. MEIJERS, *Responsa Doctorum tolosanorum*, ora in *Études*, cit., vol. III, pp. 172 ss.; cfr. anche GUIDO DA BAISIO, *In sextum Decretalium Commentaria*, Venetiis, 1606, *ad cap. Ut animarum, De constitutionibus*; su Guido da Baisio, cfr. F. RUFFINI, *Dante e il protervo decretalista innominato*, ora in *Scritti giuridici minori, II, Scritti giuridici vari*, Milano, 1936, pp. 425 ss.; G. MOLLAT, v. *Gui de Baysio*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1953, vol. V, coll. 1007-1008; F. LIOTTA, v. *Baisio (Guido da)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, 1963, vol. V, pp. 293 ss.; F. LIOTTA, *Appunti per una biografia del canonista Guido da Baisio, arcidiacono di Bologna (con appendice di documenti)*, in *Studi Senesi*, LXXVI, 1964, pp. 1 ss.; un altro esempio è in CINO DA PISTOIA, *In Digesti Veteris libros Commentaria*, Francofurti ad Moenum, 1575, *ad l. Hoc edictum, ff. Quod quisque iuris*: «... tu dicas quod si statutum fiat cum causae cognitione, quod debet fieri cum maiori causae cognitione quam sententia, quia non potest appellari a statuto...»; un altro esempio infine si può leggere in LAPO TATTI (abate di S. Miniato), *Super Libro Sexto Decretalium et Clementinis*, Romae, 1589,*ad acp. II, De constitutionibus*: «... ratio quare aliud sit in sententia quam in statuto... scilicet quia per statutum providetur loco, per sententiam vere providetur personis vel dicendum, quod in sententia hominis consideratur persona proferens sententiam, quae est vox viva, in sententia statuti attenditur ipsum statutum sententiam proferens, quae est vox mortua. Videtur etiam quod statutum non requirat causae cognitionem, maxime contentiosam, et ideo etiam ab existente extra territorium et die feriata possit fieri»; su Lapo Tatti, cfr. I. RUBOT, v. *Lapus Tactus*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1957, vol. VI, col. 344.

III.A.9.2.4 Si tenga conto anche di un ultimo, apparentemente insignificante, arricchimento, in tema di ' merum imperium '.

Scrive Iacopo d'Arena: « Tu dic quod duplex est merum imperium; nam quoddam est merum imperium quod non subiacet alicui iuris necessitati, quaddam quod subiacet iuris necessitati. Prout imperium quod nulli subiacet iuris necessitati obtinet quod dicunt: nam illud vere est in imperatore ... et de hoc non loquitur litera ista; de alio autem quod subiacet iuris necessitati loquitur lex nostra et istud non competit soli imperatori sed aliis (99) ».

Prescindiamo per il momento dalla questione riguardante la titolarità dell'" imperium ' e chiediamoci quale sia il senso della distinzione ' quod subiacet/non subiacet iuris necessitati '.

Il primo potere rispecchia evidentemente il caso di un potere sottoposto al diritto; il secondo contempla invece il caso di un potere sovraordinato al sistema giuridico ' positivo '. Con una breve estensione si può volgere il negativo ' non subiacet ' al positivo ' legem condit ' Il ' merum imperium ' diviene così, in questa timida formulazione, un veicolo segnico per il legiferare: tanto è vero che esso, in coerenza con una certa raffigurazione del potere (che esamineremo a tempo debito) viene attribuito all'imperatore.

È questo un altro semplicissimo giuoco linguistico la cui importanza non deve sfuggire, se si pensa che il ' merum imperium ', rendendo ' misurabile ' il processo di potere ' iurisdictio ', lo allarga fino a coprire tutto un processo verticale di potere che la ' iurisdictio ', come tale, non sarebbe capace di esprimere simbolicamente.

Certo, la distinzione di Iacopo d'Arena poteva rimanere senza risultato. Il fatto che sia stata invece raccolta in un successivo stadio di sviluppo e irradiata a tutte le zone del sistema mostra che quella modesta innovazione linguistica rispondeva alle esigenze della stagione storica dell'immediato futuro.

---

(99) IACOPO D'ARENA, *Commentarii in universum ius civile*, Lugduni, 1541, *ad l. Imperium, ff. De iurisdictione*; su Iacopo d'Arena, cfr. F. C. SAVIGNY, *Storia del diritto romano*, cit., pp. 436 ss.; U. GUALAZZINI, *La scuola giuridica reggiana nel Medioevo*, Milano, 1952, pp. 123 ss.

III.A.9.2.5 Del tutto parallela era la situazione del linguaggio teologico politico nel '200 e nel primissimo '300: uguale la consapevolezza del carattere normativo della decisione giudiziale, uguale l'uso paradigmatico di ' iurisdictio ' e di ' iudicare '.

« ... sententia iudicis est quasi quaedam particularis lex in aliquo particulari facto. Et ideo sicut lex generalis debet habere vim coactivam..., ita etiam et sententia judicis debet habere vim coactivam per quam constringatur utraque pars ad servandum sententiam iudicis; alioquin iudicium non esset efficax. Potestatem autem coactivam non habet licite in rebus humanis, nisi ille qui fungitur publica potestate; et qui ea funguntur, superiores reputantur respectu eorum in quos sicut in subditos potestatem accipiunt, sive habeant ordinariam sive per commissionem. Et ideo manifestum est quod nullus potest iudicare aliquem, nisi sit aliquo modo subditus eius vel per commissionem vel per potestatem ordinariam (100) ».

Conviene sottolineare i seguenti punti: se la sentenza è ' quasi quaedam particularis lex ', la norma del caso concreto è compresa nella sua genesi e nel suo contenuto di potere in maniera del tutto analoga alla genesi e al contenuto della ' lex ' vera e propria; coerentemente entrambe incarnano l'aspetto coattivo del processo di potere (« alioquin iudicium non esset efficax » — si noti la ' modernità ' di ' efficax '); soprattutto, entrambe le norme sono impensabili al di fuori del rapporto di potere, del quale, allo stesso modo, sono funzionali (101).

Pochi giuristi hanno saputo esprimere con una tale penerazione lo spirito del linguaggio che usavano. Lo stesso valga per un brano di Iacopo da Viterbo, in cui si assiste ad una vera e propria deduzio-

---

(100) Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, II-III, q. 67, a. 1 (ed. Romae, 1886-1887).

(101) Sulla definizione di legge è notissimo il passo in cui « (lex) nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune et ab eo qui curam communitatis habet, promulgata ». (*Summa Theologiae*, I-II, q. 90, a. 4). Sul concetto di legge cfr. S. Cotta, *Il concetto di legge*, cit.; sugli influssi del diritto romano su Tommaso, cfr. J. M. Aubert, *Le droit romain dans l'oeuvre de Saint Thomas*, Paris, 1955.

ne del legiferare dal giudicare: « Principalis autem actus et precipuus regie potestatis est judicare ... Judicium autem recta est determinatio eius quod iustum est. Unde iudicare est ius dicere. Iustum autem a a iure dicitur et inde potestas iudicandi iurisdictio vocatur ... Et quia iudicium fieri debet secundum determinatas leges, ideo ad reges quorum est iudicare, pertinet leges ponere vel positas ab aliis accipere et promulgare, et ad earum observationem inducere... (102) »: ' reges-iustitia-iurisdictio-ponere leges ' costituiscono i punti cardinali di un discorso circolare fra legge, sentenza, processo di potere (103).

Il duecento e i primi anni del trecento avevano ormai raggiunto una piena padronanza ed un complesso assestamento dei simboli relativi al potere. Spettava alle contradizioni del trecento esplicitarne completamente la logica e, insieme, prepararne il sovvertimento.

III.A.9.3 Se i giuristi e filosofi del duecento sono gli utenti di un linguaggio il cui meccanismo solo settorialmente erano capaci di dominare, Bartolo riduce consapevolmente ad unità i frammenti di lingua che veniva ereditando dal passato. Egli li raccoglie e li compone a sistema; non innova, ma suggella una lunga tradizione; è piuttosto la fase finale di uno sviluppo che l'inizio di un nuovo corso di pensiero.

Il trecento è contraddittorio: mentre Bartolo chiudeva un capi-

---

(102) Iacopo da Viterbo, *De regimine christiano*, P. II, c. IV (ed. H.-X. Arquillière, *Le plus ancien traité de l'Église*, cit., pp. 189-190); il brano è ripetuto quasi testualmente in Alvaro Pelagio, *De Planctu Ecclesiae*, L. I, c. 53, Venetiis, 1560.

(103) Cfr. Egidio Romano, *De ecclesiastica potestate*, L. III, c. 8 (ed. R. Scholz, *Aegidius Romanus*, cit., p. 188): « Prosequamur ergo nostrum propositum et dicamus quod quia ad summum pontificem spectat leges condere, quia et si alii leges condunt, oportet, quod ille leges istis legibus famulentur, ideo ad eum spectabit exercere temporalem iurisdiccionem casualiter... »; Erveo Natale, *Tractatus de potestate pape*, Parisiis, 1506: « potestas iurisdictionis videtur importare quantum apparet ex interpretatione nominis potestate dicendi ius sicut statuendo sive sententiando... »; Erveo Natale, *De iurisdictione* (ed. L. Hödl, *De iurisdictione*, cit., p. 15): « ... iurisdictio est potestas iudicandi accipiendo potestatem iudicandi secundo modo, quia est potestas praecipiendi et etiam iudicium exequendi... vel potest dici quod potestas dicendi ius non solum dicit potestatem iudicandi sed etiam praecipiendi vel prohibendi... ».

tolo, all'incirca negli stessi anni Marsilio ne apriva uno nuovo. L'uno obbediva a suggestioni 'legittimistiche' e perciò stesso passatistiche, l'altro rappresentava il reale nel momento della sua massima ebollizione; il primo racchiudeva il reale in una sistemazione che dava conto di tutti gli aspetti di esso, ma le lenti attraverso le quali guardava riflettevano più un mondo già divenuto che un mondo in divenire; il secondo enucleava del reale un elemento dominante e ordinava tutte le rappresentazioni intorno ad esso.

Non è per il gusto della facile, retorica contrapposizione che ci avviamo a trattare 'comparativamente' Bartolo e Marsilio: il loro linguaggio riflette negli stessi anni la stessa società mettendone in luce, complementarmente, aspetti diversi. L'uno richiama l'altro ed entrambi spiegano il loro tempo.

Non concluderemo comunque qui il discorso su questi autori, ma solo lo apriremo per quel tanto che basti a ricostruire la storia semantica di 'iurisdictio', del processo di potere 'come tale', nella purezza della sua fisionomia: altri profili (i concreti processi di potere della società medievale) saranno studiati nel corso della ricerca. Ma la battuta d'inizio è qui, nei contesti relativi a 'iurisdictio'.

III.A.9.3.1 I testi bartoliani sono chiari: basterà ordinarli schematicamente ed il lettore comprenderà con facilità la loro collocazione nella storia che stiamo tracciando.

Il commento alla *l. Imperium* si apre così: «Iurisdictio dividitur in imperium et iurisdictionem. Et imperium dividitur in merum et mixtum imperium (104)». 'Iurisdictio' è così un 'genus', un genere sommo, il lessema sovraordinato ad ogni altro nel proprio campo semantico; questo è ripartito secondo una scala gerarchica in cui il 'merum imperium' occupa un posto privilegiato.

Il 'merum imperium' è definito rispondendo a queste due diverse domande: «quare dicatur merum» e «quid sit merum imperium». Alla prima domandà si risponde in tre modi: «merum

(104) BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In primam Digesti Veteris Partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Imperium, ff. De iurisdictione.*

quas liberum; fuit enim collatum in principe imperium quasi libere, nulli necessitati subiectum... »; oppure il termine ' liberum ' (equivalente a ' merum ') serve a distinguerlo dall'« officium mercenarium, quod servit actioni » o dal « mixtum imperium », che non « respicit publicam utilitatem principaliter (105) ».

Non sono precisazioni molto istruttive. È invece il caso di riportare tutta la risposta alla seconda domanda: « Quaero quid sit merum imperium. Textus et glossa hic non ponunt diffinitionem, sed exempla. Iac. de Are. fuit ille qui primo incepit ponere diffinitionem et dicebat sic: merum imperium est iurisdictio severioris ultionis inferendae publicam utilitatem respiciens. Haec diffinitio non placet: nam constat quod condere legem est meri imperii... et tamen potest condi lex quae non continet severiorem ultionem, sed aliud quod consistit in acquirendo vel in conservando... Dic ergo secundum Petrum: merum imperium est iurisdictio quae officio iudicis nobili expeditur, vel per accusationem, publicam utilitatem respiciens principaliter. Iurisdictio ponitur ut genus generalissimum... Ista secunda diffinitio comprehendit potestatem legis condendae et omne quod officio nobili potest expediri, quod est meri imperii (106) ».

Il brano fa pernio su una frase: « constat quod condere leges est meri imperii... ». È la esplicitazione di una tradizione, come si è visto, assai risalente (Bartolo, infatti, con misura, scrive ' constat '), ma è, insieme, la chiave per una costruzione sistematica la cui novità non stava nell'uno o nell'altro particolare, ma nell'andamento ' totalizzante ' dell'insieme.

Se il ' condere leges ' è iponimo di ' merum imperium ' e quest'ultimo lessema è a sua volta iponimo di ' iurisdictio (prout genus) ', la ' misurabilità ' del processo di potere ' iurisdictio ', il suo disporsi in una linea verticale, in una gerarchia di situazioni di potere, va di pari passo con la misurabilità, la gradualità della ' potestas statuendi '.

« Primo quaero quis possit facere statuta. ... Aut quaris de populo qui nullam habet iurisdictionem, ut sunt villae et castra qui

(105) Bartolo da Sassoferrato, *loc. ult. cit.*
(106) Bartolo da Sassoferrato, *loc. ult. cit.*

simpliciter subiacent alicui civitati vel domino aut de populo qui habet omnem iurisdictionem concessam a principe vel praescriptam... Primo casu aut intervenit authoritas superioris illius populi et valet ... aut non intervenit et non valet, cum careat iurisdictione et facere statuta est iurisdictio in genere sumpta ... Secundo casu, quando populus habet omnem iurisdictionem potest facere statutum non expectata superioris authoritate (107)».

Si descrivono qui rapporti di sovra- e sub-ordinazione, rapporti di potere, insomma, fra città: il *medium* simbolico è il binomio ' iurisdictio-condere leges '. Si ricordi ora quanto venivamo descrivendo in III.A.2: il carattere diseguale del rapporto di potere vi era raffigurato secondo la relazione polare ' iudicare-iudicari ', in cui all'idea di responsabilità e colpa del dominato si associava l'immagine del potente come giudice giusto. In Bartolo, l'uso di ' iurisdictio ', per un verso si è liberato razionalisticamente di associazioni religiosamente pregnanti, si è insomma laicizzato, per un altro verso si è riempito delle inflessioni volontaristiche che l'idea del legiferare imprimeva al rapporto di potere.

Anche presso i canonisti del duecento ' legem condere ' era iponimo di ' iurisdictio ', ma lo era senza ulteriori mediazioni sistematiche, la relazione era semplice, immediata; ne conseguiva che ' iurisdictio ' non descriveva che il singolo, episodico rapporto di potere; ciò che mancava era una rappresentazione di *tutta* la società (diremmo, del sistema sociale) in termini di potere.

---

(107) Bartolo da Sassoferrato, *In Primam Digesti Veteris Partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Omnes populi, ff. De iustitia et iure*; sul pensiero di Bartolo cfr., fra le molte opere esistenti, L. Chiappelli, *Le idee politiche del Bartolo*, in *Arch. giur.*, XXVII, 1881, pp. 396 ss.; C. N. S. Woolf, *Bartolus of Sassoferrato. His Position in the History of Medieval Political Thought*, Cambridge, 1913; F. Ercole, *Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Firenze, 1929, pp. 248 ss.; F. Ercole, *Da Bartolo all'Althusio. Saggi sulla storia del pensiero pubblicistico del rinascimento italiano*, Firenze, 1932, pp. 49 ss.; J. N. J. Van De Kamp, *Bartolus de Saxoferrato, 1313-1357. Leven-Werken-Invloed-Beteekenis*, Amsterdam, 1936, tr. ital. in *Studi Urbinati*, IX, 1935, pp. 5 ss.; AA. VV., *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, Milano, 1962; F. Calasso, v. *Bartolo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, 1964, vol. VI, pp. 640 ss.

Bartolo crea invece un *sistema politico*, racchiude tutta la società dentro un'immagine unitaria, ma flessibile, di potere. Era l'immagine ereditata dalla tradizione, ormai svuotata dalle (almeno immediate) suggestioni sacrali, ieraticamente statiche, che si erano accumulate su di essa all'origine. Nel simbolo 'iurisdictio' Bartolo convoglia tutti i rapporti di domino della società del suo tempo: che erano ormai, sempre più chiaramente, riempiti non tanto da istanze di giurisdizione (del potente sul dominato) quanto di legislazione.

Bartolo registra fedelmente il nuovo dato reale, ma lo legge nella chiave tradizionalistica della 'iurisdictio'. Il nuovo, simbolizzato in questo modo, perde forza d'urto, ma viene in compenso racchiuso in un sistema linguistico compatto e 'totalizzante', tendenzialmente senza lacune.

Bartolo rappresenta così il massimo sforzo di 'aggiornamento' della tradizione; 'oltre' di lui si apriva la storia di un linguaggio, a poco a poco, diverso.

III.A.9.3.2 Il caso di Marsilio è singolare. Dovremo occuparcene più avanti perchè 'iurisdictio', nel *Defensor Pacis*, è in stretto rapporto con 'plenitudo potestatis', cioè con il processo di potere che passa attraverso la gerarchia ecclesiastica.

In questa sede però è interessante un brano, del *Defensor Minor* (di vari anni posteriore all'opera più famosa perchè scritto nel 1342), in cui 'iurisdictio' viene studiato esplicitamente nei suoi vari significati.

«Iurisdictio ... est dictio iuris, sive dicere ius; ius autem idem est quod lex (108)».

Dominante è in Marsilio, come avremo occasione di vedere, la considerazione del fenomeno legislativo, al punto che tutta la vita associata viene ordinata sulla dichiarazione di volontà promanante dall'assemblea titolare del potere deliberante. È il meccanismo delle istituzioni cittadine che viene ipostatizzato ad elemento normativo

(108) MARSILIO DA PADOVA, *Defensor Minor*, c. I, 1-5 (ed. C. K. BRAMPTON, *The Defensor Minor of Marsilius of Padua*, Birmingham, 1922, p. 1).

per ogni tipo di esperienza, ivi compresa l'organizzazione della Chiesa (109).

Ciò, naturalmente, reagisce sulla simbologia del potere, anzi, è già un (nuovo) linguaggio del potere. « Rursus autem ius dicere sive legem dicere, quantum ad praesens sufficit, quattuor modis convenit. Uno siquidem modo inveniendo regulam sive rationem agendorum civilium: secundo modo dicendo sive exponendo aliis; tertio modo promulgando eam per modum praecepti coactivi, quemadmodum dictum est, universaliter ad omnes subesse seu legem ferre debentes, quarto modo convenit legem dicere per modum praecepti coactivi particulariter contra unum quemque transgressorem ipsius (110) ».

' Iurisdictio ' (= ' legem dicere ') è così definibile in quattro significati complementari; i primi tre, in diverso modo, riguardano il momento creativo della legge: ' iurisdictio ' è ciascuno di questi momenti.

Se così è, se vogliamo definire la relazione che intercorre fra ' iurisdictio ' e ' legem condere ', essa non è più il rapporto, prima, di semplice coordinazione e, poi, di iponimia a cui la tradizione ci ha abituati, ma una nuova, importante, relazione di sinonimia.

Anche in questo caso è un mutamento obiettivo, obiettivamente constatabile nel linguaggio, che rende conto di un universo di pen-

---

(109) Su Marsilio cfr. F. BATTAGLIA, *Marsilio da Padova e la filosofia politica del Medioevo*, Firenze, 1928; G. CAPOGRASSI, *Intorno a Marsilio da Padova*, in *Riv. int. fil. dir.*, X, 1930, pp. 579; A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Rileggendo il Defensor Pacis*, in *Riv. stor. ital.*, LI, 1934, pp. 1 ss.; R. SCHOLZ, *Marsilius von Padua und die Genesis des modernen Staatsbewusstseins*, in *Historische Zeitschrift*, CLVI, 1936, pp. 88 ss.; A. CHECCHINI, *Interpretazione storica di Marsilio*, Padova, 1942; G. DE LAGARDE, *Marsile de Padoue ou le premier théoricien de l'état laïque*, Paris, 1942²; AA. VV., *Marsilio da Padova. Studi raccolti nel VI centenario della morte* (a cura di A. Checchini e N. Bobbio), Padova, 1942; A. GEWIRTH, *Marsilius of Padua. The defender of peace, I, Marsilius of Padua and Medieval Political Philosophy*, New York, 1951; C. VASOLI, *Introduzione* a MARSILIO DA PADOVA, *Il difensore della pace* (tr. ital.), Torino, 1960.

(110) MARSILIO DA PADOVA, *loc. ult. cit.* (ed. C. K. BRAMPTON, *The Defensor Minor*, cit., p. 2).

siero fortemente mutato. Se ' iurisdictio ' è equivalente a ' dicere legem ', se il potere non è ' iudicare ' e in aggiunta, per conseguenza, ' legem condere ', ma, senz'altro, si identifica con il legiferare, l'immagine del potere finisce per essere sovvertita.

Certo, per quanto il linguaggio di Marsilio sia così peculiare da essere ricostruibile in termini di idioletto, esso non può prescindere completamente dalla mediazione della *langue*: per questo il lessema ' iurisdictio ' non è evitato, relegato ai margini del linguaggio politico, per essere sostituito con un lessema diverso; ' iurisdictio ' continua ad essere usato, muta però la sua funzione nel sistema, cioè il suo significato.

Negli stessi anni in cui Bartolo concludeva una tradizione, Marsilio ne apriva un'altra, collegata alla prima (niente è assolutamente inedito), ma già strutturalmente diversa.

III.A.9.4 Il pensiero di Bartolo, per l'armonia dell'insieme e la ricchezza dei particolari, non poteva non condizionare durevolmente il pensiero giuspubblicistico successico. Certo, la sua aderenza alla tradizione, la credibilità che gli derivava da un uso linguistico secolare, venivano pagate al caro prezzo del tradizionalismo. Le innovazioni semantiche di Marsilio dovevano attendere ancora per essere recepite ed esasperate; i giuristi della generazione post-bartoliana erano invece piò o meno ortodossamente bartoliani (111), cioè più o meno collegati, attraverso un linguaggio invecchiato, ad una situazione socio-politica che, già pencolante quando Bartolo scriveva, nella seconda metà del secolo stava rapidamente declinando.

(111) Cfr. Egidio Bellamera, *In Primam Primi Decretalium Libri partem Praelectiones*, Lugduni, 1548, *ad cap. Cum accessissent, De constitutionibus*: « ... aut loquimur de universitatibus iurisdictionem habentibus aut de universitatibus iurisdictionem non habentibus. Primo casu dicit, quod tales universitates iurisdictionem habentes possunt statuta facere super omnibus quae ad iurisdictionem suam pertinent ... vide tamen per hoc multo plenius per Barto. in l. omnes populi... ». Su Egidio cfr. A. Lambert, v. *Bellemère*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1937, vol. II, coll. 296-297; B. Guillemain, *La cour pontificale d'Avignon (1309-1376). Étude d'une société*, Paris, 1962; H. Gilles, *La vie et les oeuvres de Gilles Bellemère*, in *Bibl. École de Chartres*, CXXIV, 1966, *I: Sa vie*, pp. 30 ss.; *II: Sa méthode et ses oeuvres*, pp. 382 ss.

Il divario fra sistema giuridico (' Corpus Iuris ') e condizioni reali stava, ancora insensibilmente, cominciando (ed era comprensibile che cominciasse là dove il tempo giuoca un ruolo determinante — cioè al culmine delle istituzioni pubblicistiche).

Naturalmente, c'era chi, come Baldo, sapeva cogliere i mutamenti e registrarli. Anch'egli non potrà sottrarsi alle regole di *langue*: chi vi si sottrae non comunica. Egli userà però di quelle regole in modo parzialmente nuovo, o, se si preferisce, pronuncerà le stesse parole, disposte in relazioni semantiche diverse, in un contesto situazionale diverso. I simboli mutano, ma ciò che li guida dall'esterno è la situazione reale.

III.A.9.4.1 I mutamenti baldiani sono sostanzialmente i seguenti: in primo luogo, se ' iurisdictio ' ed ' imperium ' sono collegati ancora da un rapporto di iponimia, in realtà questa relazione è attenuata o comunque complicata da una terza posizione in cui si viene a trovare ' iurisdictio ' (« prout adhaeret imperio ») (112); in secondo luogo, nella definizione di ' merum imperium ' è riesumato il termine della ' severior ultio ', dovuto a Iacopo d'Arena, ma ripudiato da Bartolo (113).

---

(112) Baldo degli Ubaldi, *In Primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venetiis, 1577, *Repetitio ad l. Imperium, ff. De iurisdictione*: « Iurisdictio potest sumi tripliciter: uno modo in genere, alio modo in specie, prout in specie per se stat; tertio modo prout adhaeret imperio ». Nella stessa ' repetitio ' ricorrono tre definizioni di ' iurisdictio ': 1) « Dico quod iurisdictio est potestas in persona iudicantis consistens: sic describo iurisdictionem prout sumitur in genere ad merum imperium et ad omnes causas, unde ex natura vocabuli bene potest dici legitima »; 2) « Sed videamus de iurisdictione prout distinguitur ab imperio et consideratur per se et qualiter describatur...; dico quod iurisdictio est legitima potestas de publico introducta cum necessitate iurisdicendi et aequitatis statuendae in causa principaliter, non criminaliter, intentata, nec per decreti interpositionem sed per sententiam determinanda »; 3) « Habemus iurisdictionem quae adhaeret imperio et sic describi potest... quasi legitima potestas de publico introducta ordinem causis meri imperii tribuens... ». Si noti la precisione della terminologia, refrattaria ad ogni indeterminatezza di significato e a maggior ragione ad una polisemia.

(113) Baldo degli Ubaldi, *loc. ult. cit.*: « ... merum imperium est iurisdictio severioris ultionis inferendae, per accusationem vel mero officio, princi-

In questo modo, il linguaggio trasmesso da Bartolo è modificato in un elemento essenziale: se la ' potestas statuendi ' non può più essere iponimo di ' iurisdictio ' attraverso la mediazione di ' merum imperium ', si ha, in termini metalinguistici, che la simbolizzazione tradizionale del processo verticale di potere (' iurisdictio-merum imperium ') ha perso in forza espressiva al punto da non servire più per ospitare la rappresentazione della genesi della norma.

Si possono leggere d'altronde molti testi in cui fra ' potestas statuendi ' e ' iurisdictio ' sussiste una relazione (sia pure sfumata) di iponimia: Bartolo vi è talvolta citato e sempre recepito (a quanto sembra) fedelmente (114). Sembrerebbe perciò di dover constatare un fe-

---

paliter introducta ob publicam utilitatem; et sic diffiniendo coniungo diffinitionem Ia[copi] de Are[na] et Pe[tri de Bellapertica] ».

(114) Cfr. BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum volumina*, Venetiis, 1575, *Cons. LXXXIII in V parte*: « Praemittendum est ad evidentiam quod statutum iurisdictionis est... et immo quilibet populus principalis cum iurisdictionem omnem habeat... potest sibi legem singularem vel specialem condere...; sed populus qui est sequela, est pedigerus populi maioris, ut castrum vel villa, non potest facere statutum sine superioris authoritate... »; in un ' consilium ' Bartolo è citato espressamente: il ' casus ' è offerto dagli ' homines Savigliani ' ai quali Baldo nega il potere di statuire: « nam dictum castrum Savigliani non est universitas libera, sed est universitas subiugata domino principi Achaiae et citra eius authoritatem nihil potest statuere contra ius commune... et hoc servatur in omnibus terris totius mundi subiectis principibus, quia non habent plus authoritatis vel potestatis quam princeps velit ». Dato che il ' castrum Savigliani ' non è politicamente indipendente, la emanazione di ' statuta ' ' prout sibi placet ' è ad esso preclusa. Il testo del consilium prosegue poi con queste parole: « et credo quod consilium meum non viderint et si transcurrendo vidissent, non ponderaverunt ipsum per verba Bartoli in l. omnes populi... [segue una lunga citazione di Bartolo:] primo quaero quis possit facere statuta. Et primo quaero an omnis populus possit facere statuta per se et sine superioris authoritate... aut quaeris de populo qui nullam habet iurisdictionem... aut de populo qui habet omnem iurisdictionem... ecc. [terminata la citazione di Bartolo, Baldo riprende in proprio il discorso:] hucusque Bartolus. Ex his apparet quod dicta communitas Savigliani non est de illis universitatibus quae possunt statuere circa successiones authoritate propria... » (ID., *op. cit.*, *Cons. CCCLXXII in V parte*; il ' consilium ' porta la sigla « Bal. »); sul problema dell'autenticità dei ' consilia ' e in genere sulla loro rilevanza ai fini della conoscenza del sistema giuridico cfr. W. ENGELMANN, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre*, Leipzig, 1938, pp. 243 ss.; L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967, pp. 124 ss. Un altro testo è BALDO DEGLI UBALDI, *In VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros*

nomeno d'inerzia, una trasmissione di usi linguistici consolidati dentra l'universo di discorso baldiano.

Si consideri però il seguente testo: « ... peculiares populi non possunt facere statuta nisi habeant licentiam proprii domini. Sed alii populi, qui propriis moribus et legibus vivunt et sunt in quasi possessione istius libertatis, bene possunt statuere et eorum statutum habet vim statuti et confirmationis... Cum igitur communitas, de qua quaeritur, sit absque potentia alicuius libertatis statuendae per se, nihil potest statuere... (115) ».

Si tratta di un contesto identico a quello dei brani, per intenderci, bartoliani, altrove citati: solo che qui non si parla di ' iurisdictio ', ma di ' possessio libertatis ' e ' potentia '. Se però due enunciati *A* e *B* trasmettono la stessa informazione *x*, i due lessemi *a* e *b*, compresi in *A* e *B* sono sinonimi. Di conseguenza ' iurisdictio ', da un lato, ' potentia ', ' possessio libertatis ', dall'altro, sono sinonimi.

Ora, ' iurisdictio ', in Bartolo, non è mai stato, nè poteva essere, sinonimo di ' potentia '. 'Iurisdictio ' in Bartolo era il pernio del sistema politico, era il *medium* simbolico per una rappresentazione globale della società. Le istituzioni politiche si disponevano (e lo vedremo meglio in seguito) gerarchicamente intorno a quella parola-chiave, il cui campo semantico articolava una zona di esperienza larga quasi quanto la realtà politica del tempo.

Ciò, lo si è visto, non avveniva senza forzature. Il tradizionalismo ' legittimistico ' del pensiero bartoliano costituiva il corrispettivo del suo equilibrio sistematico (116). Il suo conservatorismo gli permetteva

---

commentaria, Venetiis, 1577, *ad l. Consuetudo, C. quae sit longa consuetudo*: « ... aut statuentes, consuetudinem et inducentes, habent iurisdictionem super eo super quo disponit consuetudo et valet consuetudo... aut non habent iurisdictionem et tunc non valet consuetudo ».

(115) Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum volumina*, Venetiis, 1575, *Cons. CCXCII, in II parte* (il ' consilium ' porta la sigla « Ego Baldus »). Se si rileggono i testi precedentemente citati alla luce di quest'ultimo brano, ci si accorgerà che, anche in essi, il recepimento del pensiero di Bartolo era più apparente che reale.

(116) Per una convincente interpretazione in questo senso del pensiero

di servirsi ancora di un simbolo appesantito e nobilitato da tutte le incrostazioni 'legittimanti' che i secolo precedenti avevano depositato su di esso. Un simbolo 'legittimante' come 'iurisdictio' è sempre molto di più della pura forza (anche se — proprio perchè — della forza è l'ideologizzazione).

La sinonimia fra 'iurisdictio' e 'potentia' è la fine di 'iurisdictio'. Il dato reale non viene trasposto simbolicamente, è la rappresentazione che viene schiacciata sul dato. L'intellettuale descrive la forza per quello che è, senza cuscinetti che ne smussino la durezza.

Se ne può dare una conferma obiettivamente constatabile: «... triplex est iurisdictio, quaedam contentiosa fori contentiosi, quaedam volutaria fori voluntarii, quaedam statutaria faciendi leges et statuta (117)».

La relazione tra 'iurisdictio statutaria' e 'iurisdictio contentiosa' è di complementarità: la seconda implica la negazione della prima. Dalla relazione bartoliana di iponimia alla relazione baldiana di complementarità: il linguaggio testimonia senza forzature un atteggiamento quasi pre-umanistico di Baldo.

Non importa segnalarne la 'creatività': essa risulta dalle cose stesse. Importa piuttosto sottolinearne una consegeunza importante: se 'iurisdictio' non è più processo globale di potere, il linguaggio speciale (giuridico), l'" interpretatio' civilistica e canonistica, non può più ricorrere ad essa per descrivere, *nei suoi schemi*, il sistema sociale. 'Iurisdictio' (leggi: 'potentia') è ormai *al di fuori* del linguaggio giuridico medievale come si era venuto formando attraverso lo studio del 'Corpus' giustinianeo. Esistono ormai per Baldo due uni-

---

bartoliano cfr. M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto*, cit., pp. 42 ss.; ci sembra semmai di poter aggiungere che non soltanto la cosiddetta teoria della 'iurisdictio' — ammesso che esista una *teoria* della 'iurisdictio' contrapponibile sullo stesso piano ad una *teoria* della 'concessio' — ma tutta la pubblicistica medievale, diciamo, ufficiale (non ci occupiamo dei 'non conformisti') riflette le circostanze di comunicazione, i dati reali, consacrandoli solo quando questi siano giusti ad un grado rilevante e stabile di forza. Torneremo comunque su questo problema nel corso della ricerca.

(117) Baldo degli Ubaldi, *In VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros commentaria*, Venetiis, 1577, *ad l. Si lex, C. De emancipatione liberorum.*

versi simbolici per un unico sistema sociale: nel primo si rimane dentro la tradizione; ma allora occorre parlare di ' concessio ' e del sistema sociale si aggredisce solo una piccola parte (le città politicamente dipendenti); nel secondo si parla di ' iurisdictio ' (ma è ormai un simbolo incommensurabile semanticamente a quello preparato, fino a Bartolo compreso, dalla tradizione) e di ' potentia ', si coglie il reale dinamismo della società, ma si esce (almeno in qualche misura) dalla norma della *langue* (118).

---

(118) È il caso di studiare da vicino BALDO DEGLI UBALDI, *In Primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venetiis, 1577, *ad l. Omnes populi, ff. De iustitia et iure*; il commento si articola in tre parti principali, che chiameremo, dialetticamente, tesi, antitesi, sintesi.

Il *problema* è: « ... modo restat videre numquid in tali statuto requiratur auctoritas superioris ».

1) *Tesi*: « Videtur quod non, quia populi sunt de iure gentium. Ergo regimen populi est de iure gentium... sed regimen non potest esse sine legibus et statutis, ergo eo ipso quod populus habet esse, habet per consequens regimen in suo esse, sicut omne animal regitur a suo spiritu proprio et anima et, si bene se regit, non potest superior se impedire: quia propter bene viventes non sunt factae leges prohibitoriae, sed propter errantes: nam si naturaliter ea quae legis sunt faciunt, ipsi sibi sunt lex, et sanis non opus est extranea medicina. Si ergo statuta sunt bona secundum exigentiam et conservationem publicam illius loci, non indigent alio directore quia confirmata sunt ex propria naturali iustitia; praeterea quantum unumquodque habet de forma essentiali, tantum habet de virtute activa: sed populus habet formam ex se, ergo et exercitium conservandi se in esse suo et in forma propria. Nam hoc est naturale et permissum, quando unumquodque studeat conservationi suo esse... ». È possibile un confronto testuale con un brano dell'Epistola ai Romani (*Rom.* 2, 14): « Cum enim gentes, quae legem non habent *naturaliter ea, quae legis sunt faciunt*, eiusmodi legem non habentes, *ipsi sibi sunt lex*... ». Tommaso aveva riportato il brano neotestamentario in *Summa Theologiae*, I-II, q. XCI, a. 2. Si può anche confrontare il brano di Baldo (« Si ergo statuta sunt bona secundum exigentiam et conservationem publicam illius loci, non indigent alio directore... ») con il seguente brano dell'Aquinate: « Si enim intentio ferentis legem tendat in verum bonum, quod est bonum commune secundum iustitiam divinam regulatum... » (*Summa Theologiae*, I-II, q. XCII, a. 1). Cfr. anche I. TH. ESCHMANN, *A Thomistic Glossary on the Principles of the Preeminence of a Common Good*, in *Mediaeval Studies*, V, 1943, pp. 123 ss. sul caratteristico principio del ' bonum commune '. Non ci sembra che il brano di Baldo sopra citato sia un *unicum* della pubblicistica medievale come è sembrato al Calasso che lo ha valorizzato più volte (F. CALASSO, *Gli ordinamenti*, cit., p. 275; ID., *Introduzione*, cit., p. 275; ID., *Medioevo*, cit., pp. 500-501), isolando però dal complesso del commento di cui è soltanto la ' tesi '.

2) *Antitesi*: « In contrarium facit: nam populus non potest disponere

Certo, non vogliono misurare il grado di consapevolezza di Baldo: le sue intenzioni interessano assai meno dei risultati obiettivi. Questi sono documentati abbastanza chiaramente dal linguaggio e si

---

super magistratu nisi confirmetur a superiore... ». Riprenderemo in altro momento gli argomenti della ' oppositio '. Basti ora avvertire che il ragionamento di Baldo è rovesciato rispetto a quello ospitato nella ' tesi '.

3) *Sintesi*: *A*) « Compono quod nulla universitas potest facere absque magistratu et haec opinio severa est et tenaciter servatur in terris ecclesiae, adeo ut si tota provincia Marchiae vel ducatus faceret statutum non admitteretur per ecclesiam nisi esset approbatum, sicut si castrum faceret statutum non admitteretur nisi per commune civitatis approbaretur... ». Dati due casi di enti politicamente subordinati « de iure communi sic distinguendum est: aut Princeps vetat statutum, suo magistratu inconsulto, et tunc non valet statutum, quia princeps posset cassare statuta facta et fienda; tamen hoc statutum sapit tyranniam, nisi fit ex iusta causa... Aut Princeps non vetat, et tunc refert: aut statutum venit in derogationem iurisdictionis Principis... et tunc non valet... Aut non veniunt in derogationem iurisdictionis superioris, et tunc refert: aut quis statuit supra reservatis superiori... et non valet..., aut quis statuit supra aliis non reservatis et tunc valet statutum, quia est concessum fieri per hanc legem...; et haec vera de iure communi, quia magistratus confirmatur per superiorem ».

Per gli enti politicamente subordinati il problema è risolubile ' de iure communi '.

B) « Sed si talis est civitas cuius magistratus de consuetudine vel de iure non confirmatur per superiorem, tunc apud talem civitatem est plena iurisdictio... et iurisdictio est dominium et sicut dominus est moderator et arbiter, ita talis civitas... et potest in subditos omnia statuere et in summa quantum habet iurisdictionis tantum habet auctoritatis condendi statuta quia statuta condere est iurisdictionis et uno posito ponitur reliquum et remoto uno removetur reliquum... tamen illa ratio est indiscreta ». Per gli enti politicamente autonomi, non si può parlare di ' concessio ', ma siamo fuori dalla logica della traduzione.

Conclusione: « dico ergo quod statuta condere est potius de quadam iuris permissione quam sit annexum iurisdictioni » (cfr. anche Baldo degli Ubaldi, *In primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venetiis, 1577, *ad l. Ius dicentis, ff. De iurisdictione*).

Liquidata la ' iurisdictio ' come simbolo del processo globale di potere non resta che o la pura forza o un'immagine evanescente di ' legalità '. Su Baldo cfr. F. C. Von Savigny, *Storia del diritto romano*, cit., pp. 663 ss.; AA.VV., *L'opera di Baldo*, Perugia, 1901; C. Curcio, *La politica di Baldo*, in *Riv. int. fil. dir.*, XVII, 1937, pp. 135 ss.; G. Chevrier, v. *Baldi de Ubaldi*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1937, vol. II, col. 39; G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, I: *Antichità e Medioevo*, Bologna, 1966, pp. 281 ss.; N. Horn, *Philosophie in der Jurisprudenz der Kommentatoren: Baldus philosophus*, in *Jus Commune*, I, 1967, pp. 104 ss.; Id., *Aequitas in den Lehren des Baldus*, Köln-Graz, 1968.

possono racchiudere, come al solito, nel mutamento di una relazione significativa fra i lessemi del linguaggio politico medievale.

Ciò che Marsilio aveva operato sul versante teologico di quel linguagio, Baldo lo prosegue sul versante giuridico. Il campo semantico della ' iurisdictio ' si stava mutando profondamente.

III.A.9.5 Non si trattava ovviamente di un ritorno all'antico, come l'accenno alla ' concessio ' potrebbe far supporre. Ma qui giova qualche chiarimento.

È opinione corrente che il pensiero giuridico medievale, posto di fronte agli ordinamenti comunali, sia equamente ripartito in due correnti di pensiero, l'una delle quali avrebbe giustificato l'esistenza dei comuni cittadini attraverso la cosiddetta teoria della ' concessio ' (pace di Costanza ecc.), l'altra invece avrebbe creato per lo stesso scopo la cosiddetta teoria della ' iurisdictio '.

La prima sarebbe a tendenza filo-imperiale, la seconda scoprirebbe il segreto dell'autonomia comunale (con il che si avrebbe che Baldo, che ancora nella seconda metà del XIV secolo parla, come si è visto, di ' concessio ', non avrebbe capito questo ormai assai divulgato segreto). Entrambe, comunque, sarebbero create appositamente per risolvere il problema dell'esistenza degli statuti cittadini, la cui giustificazione teorica, per un civilista, non era di palmare evidenza.

' Iurisdictio ' e ' concessio ' sarebbero così termini che diversamente risolvono un problema che hanno in comune.

Noi invece sosteniamo che ' iurisdictio ' e ' concessio ' non hanno in comune uno stesso problema, ma che, quando per avventura lo abbiano, non lo risolvono (*necessariamente*) in maniera diversa.

Per il primo punto, a nostro avviso ' iurisdictio ' non è una teoria nata e morta con il problema degli ordinamenti particolari, ma è una parola-chiave nata prima del prosperare dei comuni e non esclusivamente condizionata in seguito da essi. ' Iurisdictio ' è una parola-chiave del lessico politico, indica ogni tipo di diseguaglianza, di rapporto di potere, si associa ad idee di coercizione e di legittimità, si riempie a volta a volta di contenuti feudali e non più feudali, in-

teressa l'ordinamento della Chiesa e la supremazia dell'Imperatore, insomma, è il simbolo di tutto un sistema politico in complesso assestamento.

La ' concessio ', al contrario, non fa parte se non indirettamente del linguaggio del potere, per meglio dire, ne fa parte settorialmente: è un modo di collegare il sovrano ai centri periferici della gerarchia, è semplicemente un'ipotesi interna ad un processo verticale di potere (119).

' Concessio ' funziona, semmai, come sotto-segno di ' iurisdictio ': i due lessemi, dunque, non rispondono ad un problema comune.

Se poi il problema è, in un caso, comune — e questo è il secondo punto — non è affatto detto che vi rispondano diversamente. Se infatti, del sistema politico, si considera un processo verticale di potere (la gerarchia che fa capo all'Imperatore), la ' concessio ' esprime certo la dipendenza dei luoghi decentrati del potere dal sovrano, ma un altro modo di rappresentare il legame di subordinazione è ' iurisdictio ' (che, come già sappiamo, ' plenissima ' è solo ' in principe ' e che da questo è partecipata ad altri) (120).

Se ciò è vero, la contrapposizione tradizionale fra le due celebri ' teorie ' risponde ad una selezione affrettata dei fatti linguistici.

Certo, ai fini di una descrizione settoriale del linguaggio politico medievale quella distinzione potrà essere mantenuta. Quello che ci premeva affermare era piuttosto la sua irrilevanza per uno

---

(119) Cfr. ad es. IACOPO D'ARENA, *Commentarii in universum ius civile*, Lugduni, 1541, *ad l. Imperium, ff. De iurisdictione*: « ... sed tamen Fredericus concessit quibusdam privilegium civitatibus; ergo non habentes legitime non faciunt... ».

(120) Naturalmente, se non è necessario che scoppino le divergenze fra le due teorie, non è nemmeno sempre evitabile che ciò avvenga. Valga come esempio tipico RANIERI DA FORLÌ, *Repetitio in l. Omnes Populi ff. De iustitia et iure*, in *Repetitionum seu commentariorum volumen I*, Lugduni, 1553. L'astiosa polemica anti-bartoliana che circola per tutto il commento rende in parte viziata questa testimonianza; comunque, anche in casi simili, non si ha il conflitto fra due teorie che si contendono il campo ' alla pari ', ma fra tutto un modo di raffigurarsi il potere che, applicato ad una zona particolare dell'esperienza, si contrappone, a questo livello e solo occasionalmente, con la diversa interpretazione della ' concessio '.

studio globale di quel linguaggio (sia pure attraverso una singola parola di esso): che è la prospettiva in cui ci poniamo.

III.A.9.6 Facciamo il punto della situazione: la compattezza del campo semantico della ' iurisdictio ', come si era venuto organizzando nel XII, XIII e prima metà del XIV secolo, è minata prima da una ' profetica ' intuizione marsiliana (dell'ultimo Marsilio, l'autore del ' Defensor minor '; il primo Marsilio, come vedremo, condivide in buona parte ancora la tradizione linguistica dominante), poi, più organicamente, da Baldo. In termini di relazioni semantiche essenziali, la relazione bartoliana (e, in qualche misura, pre-bartoliana) di iponimia fra ' iuridictio ' e ' potestas statuendi ' costituiva il centro di equilibrio del campo semantico: in termini metalinguistici, il processo di potere ricomprendeva simbolicamente ogni fenomeno politico (ivi compresi gli statuti comunali) al punto che l'universo politico medievale (o una buona parte di esso — la Chiesa, come vedremo, farà eccezione) si ordinava intorno alla parola-chiave ' iurisdictio '.

Rimanendo più o meno costanti gli altri elementi del sintagma, le successive modificazioni linguistiche non potevano che concentrarsi sul contesto ' iurisdictio-potestas statuendi '. I ' colpi ' (continuiamo ad usare la plastica immagine di Benveniste) che il sistema subisce non potevano essere accusati che nelle relazioni in cui quel contesto si organizzava. È così che all'iponimia in Marsilio succede la sinonimia, sostituita in Baldo da una relazione di complementarità.

Che queste modificazioni abbiano duramente colpito l'equilibrio ' classico ' del campo semantico di ' iurisdictio ' è evidente: con Baldo, addirittura, la traduzione di ' iurisdictio ' in processo globale di potere non è più possibile; iurisdictio non è più la parola-chiave del campo semantico, interno alla lingua speciale dei civilisti, a cui eravamo abituati dal XII e XIII secolo; essa è un simbolo nuovo, o almeno pronunciato in un contesto nuovo.

Non si può dire però che ancora si sia profilato uno schema linguistico capace di ordinare in maniera strutturalmente diversa una serie di dati. Per questo le innovazioni marsiliane e baldiane costituiscono più una fase intermedia, più la distruzione di un vecchio equilibrio che la costruzione di un nuovo assetto simbolico.

Ci si spinga invece fino al 1433, anno di composizione del *De Concordantia Catholica*, e si può leggere questa frase: «Non omnis habens iurisdictionem habet condendi potestatem, sed omnis habens condendi potestatem habet iurisdictionem (121)». È il rovesciamento dell'immagine bartoliana (e con ciò intendiamo dire: medievale) del potere. Si ricrea una relazione di iponimia, ma i lessemi in relazione sono capovolti: non più 'iurisdictio' è sovraordinata a 'potestas statuendi', ma la prima parola è iponima di quest'ultima. Il che è come dire che immagine del potere non è più 'iurisdictio', ma 'potestas statuendi', che il modello dell'azione politica non è più il giudicare, ma il legiferare (122).

---

(121) Nicola da Cusa, *De Concordantia Catholica*, Lib. II (in Nicolai de Cusa, *Opera Omnia...* XIV, *De Concordantia catholica*, ed. G. Kallen, *Liber secundus*, Lipsiae, 1941, p. 157). Sul Cusano cfr. E. Vansteenberghe, *Le cardinal Nicolas de Cues. L'action, la pensée*, Paris, 1920; F. Battaglia, *Il pensiero giuridico e politico di Nicolò Cusano*, in *Riv. stor. dir. ital.*, VIII, 1935, pp. 5 ss.; 205 ss.; P. E. Sigmund, *Nicholas of Cusa and mediaeval political thought*, Cambridge (Mass.), 1963; M. Watanabe, *The political Ideas of Nicholas of Cusa with special reference to his De Concordantia Catholica*, Genève, 1963; E. Iserloh, *Reform der Kirche bei Nikolaus von Kues*, in *Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft*, 4 (*Das Cusanus-Jubiläum* 1964), Mainz, 1964, pp. 54 ss.; J. Bärmann, *Cusanus und die Reichsreform*, in *op. ult. cit.*, pp. 74 ss.; P. E. Sigmund, *Konzilsidee und Kollegialität nach Kusanus*, in *Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft*, 5, Mainz, 1965, pp. 86 ss.

(122) Per una visione d'insieme su 'iurisdictio' e 'potestas statuendi' cfr., oltre gli autori già citati, W. Kaempfe, *Die Begriffe der Jurisdictio ordinaria, quasiordinaria, mandata und delegata, im römischen, canonischen und gemeinen deutschen Recht*, Wien, 1876; H. J. Conrad, *Die jurisdictio delegata im römischen und kanonischen Recht*, Köln, 1936; M. P. Gilmore, *Argument from Roman Law in Political Thought 1200-1600*, Cambridge (Mass.), 1941, sulla prima parola; sul secondo problema cfr. O. v. Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht, III, Die Staats- und Korporationslehre des Altertums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland*, Berlin, 1881; G. Ermini, *Corso di diritto comune*, Milano, 1952[3]; U. Gualazzini, *Considera-*

' Iurisdictio ' era stato un simbolo tenace. Nato, dietro le suggestioni del *Corpus Iuris*, in un periodo in cui il fenomeno volontaristico della legislazione comunale non era ancora recepibile dal filtro ancora schiettamente naturalistico dell'universo simbolico, a poco a poco era stato purificato dalle evidenti incrostazioni feudali dell'origine e razionalizzato fino al punto da ospitare in sè il fenomeno sociologicamente eterogeneo della volontà legiferante dei Comuni.

Esiste però, per così dire, un limite di tensione, oltre il quale i simboli scoppiano: la vita simbolica di ' iurisdictio ' aveva una sua collocazione precisa nella società medievale; se quest'ultima gradualmente diveniva irriconoscibile, ' iurisdictio ' perdeva ogni funzione comunicativa. Gli utenti più sensibili del linguaggio medievale se ne sono accort e hanno reagito di conseguenza, più o meno consapevolmente (il linguaggio si modifica attraverso gli individui, ma generalmente al di là delle loro intenzioni): infine, con Nicola Cusano, hanno liquidato il vecchio modo di articolare l'esperienza.

La nostra ricerca si ferma a questa constatazione. Non si spinge oltre a studiare come il nuovo campo semantico si sia organizzato, quanto si sia diffuso nella lingua, quanto abbia durato. A noi bastava descrivere il linguaggio politico medievale *attraverso* le avventure di una parola, ' iurisdictio '. Il campo semantico di questa è stato seguito in tutte le sue modificazioni, fino al momento in cui abiamo raccolto la prova che un altro modo di rappresentare il sistema politico (un campo semantico diversamente organizzato) stava sorgendo. Non è un caso che ciò avvenga quando il medioevo è sul finire.

III.A.10 La ricerca fino a qui condotta ha permesso di ricostruire una gran parte delle inflessioni semantiche di ' iurisdictio ': abbiamo infatti seguito il discorso fino a dove esso ci portava, abbiamo raggruppato i contesti di ' iurisdictio ' uno accanto all'altro ottenendo un

---

zioni in tema di legislazione statutaria medievale, Milano, 1958²; A. Padoa-Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in *Studia et documenta historiae et iuris*, XXX, 1964, pp. 196 ss.; F. Calasso, *Autonomia. Premessa storica*, ora in *Storicità del diritto*, cit., pp. 349 ss.

quadro tendenzialmente completo dei suoi significati. Così facendo, abbiamo tenuto conto di una sola delle due dimensioni del linguaggio, la dimensione sintagmatica, quella che, nel modello analitico utilizzato in I.C.7 veniva rappresentato come l'asse delle ascisse.

Occorre però anche tener conto, per avere una rappresentazione globale del fenomeno linguistico 'iurisdictio', che ciascun contesto, facendo parte dello stesso campo semantico, evoca *in absentia* tutti gli altri contesti, i quali perciò non si dispongono soltanto uno dietro l'altro, ma anche si raggruppano sistematicamente insieme e solo grazie a questa loro duplice dimensione definiscono il significato complessivo di 'iurisdictio'.

Questa regola fondamentale deve essere tenuta presente per ogni campo semantico che studieremo. Nel campo considerato c'è però in più una particolarità: che non solo il contesto A evoca *in absentia* i contesti B, C, D..., ma tutta la linea del sintagma, l'insieme dei contesti globalmente considerati, evoca *in absentia* un altro gruppo di contesti perfettamente associato al primo.

III.A.10.1 In sintesi, potremmo dire che, se sull'asse del sintagma è dominante 'iurisdictio', questa si associa paradigmaticamente ad un'altra costante, 'iudex', per cui ogni contesto finora analizzato si proietta sull'asse delle ordinate, evocando un 'opposto' contesto 'iudex-administratio', 'iudex-condere legem' ecc., in modo che l'opposizione 'iudex-iurisdictio', globalmente considerata, occupa il nucleo semantico germinale del linguaggio politico nel medioevo.

Si tenga presente il contesto 'iudicare-iudicari': esso esprimeva il tipico rapporto diseguale e poteva indicare emblematicamente la posizione di chi, trovandosi al culmine della gerarchia, non poteva più essere giudicato da alcuni. Il riflesso paradigmatico immediato è '(papa) iudex ordinarius omnium' (123). Questa denominazione è

(123) Cfr. ALANO ANGLICO, *glo. ad c. Si duobus 7. de appellat.* (ed. J. F. SCHULTE, *Literaturgeschichte der Compilationes Antiquae*, cit., p. 90); TANCREDI, *ad c. 7 Causam Comp. I IV.18* (ed. F. GILLMANN, *Johannes Galensis als Glossator*, cit., p. 541).

altamente tradizionale e tradizionalmente sostitutiva del binomio 'iudicare-iudicari': fra l'enunciato 'iudicare omnes' (e l'enunciato complementare 'a nemine iudicari posse') e l'enunciato 'iudex ordinarius omnium' sussiste evidentemente un'associazione (dovremmo dire una opposizione) al livello significativo.

Questo tipo di correlazione sistematica si può trovare anche per gli altri contesti esaminati. 'Iurisdictio-administratio' indicava la presenza di un rapporto di potere efficace, appoggiato su luoghi in cui la diseguaglianza del rapporto deve alla posizione in esso dominante credito di obbedienza da parte dei dominati. Anche in questo caso 'iurisdictio ordinaria (cum administratione)' si collega agli 'iudices qui habent administrationem' (o, negativamente, la insussistenza della 'iurisdictio ordinaria' si associa agli 'iudices qui non habent administrationem') (124).

Come esisteva una quantità di tipi di rapporti di potere, distinguibili a seconda del diverso grado di coazione che si accompagnava ad essi ('merum, mistum imperium' ecc.) così si stabiliscono gerarchie di 'iudices' 'qui habent merum — mistum ecc. — imperium' (125).

Anche il contesto 'iurisdictio-condere leges' si associa agli 'iuris ministri, idest iudices' (126), mentre gli 'iudices ordinarii', tali se nominati o dal papa o dall'imperatore, rimandano puntualmente, attraverso le rispondenze del sistema, al contesto 'iurisdictio-imperator',

---

(124) Enrico da Susa (Ostiense), *In primum Decretalium librum commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Causa restitutionis, De in integrum restitutione.*

(125) Glossa, *glo. Ius dicentis ad l. Ius dicentis, ff. De iurisdictione*: «Caute dicit ius dicentis et non iudicis dicentis; nam non de omni iudice dicit, sed de eo tantum qui habet merum et mistum imperium». Cfr. Glossa, *glo. Iudicibus, ad rubr., C. De modo mulctarum.*

(126) Pseudo-Azzone (v. nota 83), *Summa*, Venetiis, 1610, *In titulos Digesti Veteris, Quod quisque iuris*: «... iurisdictio est potestas iuris et aequitatis statuendae, quam quis de publico habet ab eo qui potestatem habet, et quia non solum aequa sed etiam plrumque iniqua praecepta constitutionesque per iuris ministros, idest iudices, emanant...».

alla ' iurisdictio ', cioè in quanto potere gerarchicacente partecipato, processo verticale di potere (127).

Ad ogni inflessione semantica di ' iurisdictio ' corrisponde una correlazione sistematica con ' iudex '. Quest'ultimo coagula in sè tutte le implicazioni del primo termine in un movimento che procede dall'astratto al concreto. La funzione di ' iudex ' nel campo semantico considerato è quella di dar rilievo a ' iurisdictio ' come l'ombra di un corpo mette in risalto il corpo stesso, precisandolo, definendolo.

Quando Uguccione dice che « nomine iudicis ego intelligo regem » (128), esplicita linguisticamente una vecchia tradizione medievale (129), ma (proprio per questo) trae anche le conseguenze di una norma di *langue* a cui non poteva nè voleva sottrarsi: quella per

---

(127) Cfr. BERNARDO DA PAVIA, *Summa decretalium*, Lib. I, Tit. XXI (ed. E. A. T. LASPEYRES, *Bernardi Papiensis Faventini Episcopi Summa Decretalium*, Regensburg, 1860 (rist. anast. Graz, 1956), p. 16): « Ordinarius iudex est qui in ecclesiasticis ab Apostolico, in secularibus ab Imperatore totalem quandam habet iurisdictionem ». Cfr. anche TANCREDI, *Ordinis iudiciarii summa*, P. I, Tit. I (ed. F. C. BERGMANN, *Pillius, Tancredus, Gratia*, cit., pp. 91-92).

(128) UGUCCIO, *Summa*, c. 40 C. VII q. I (ed. S. MOCHI ONORY, *Fonti canonistiche*, cit., p. 165); cfr. GLOSSA *Ad Decretum Gratiani, glo. Iudex unus ad* c. 40 C. VII q. I: « sed hic appellat iudicem regem »; ODOFREDO, *In secundam Codicis partem Praelectiones*, Lugduni, 1552, *ad l. Qui sententiam C. De penis*: « ... bonus iudex sive bonus Potestas... »; BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In primam Digesti Veteris partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Omnes populi, ff. De iustitia et iure*: « ... aut quaeris de maioribus iudicibus, ut senatoribus et praetoribus, praefectis praetorio qui aequiparantur regibus qui sunt hodie per mundum... aut quaeris de aliis... ut comites, marchiones... aut quaeris de iudicibus habentibus iurisdictionem temporalem ut potestates et rectores terrarum... ».

(129) Cfr. F. KERN, *Gottesgnadentum*, cit., pp. 47 ss.; A. MARONGIU, *Un momento tipico della monarchia medievale: il re giudice*, in *Jus*, Nuova serie, V, 1954, p. 403: « ... la sovranità (veniva) individuata e caratterizzata, soprattutto, dalla sua funzione di strumento per la realizzazione dei precetti della fede cristiana e per il mantenimento della pace e della giustizia... Il termine ' giudice ' è quello che meglio esprime la funzione sovrana di questo *rectum facere*. Ma è evidente che giudicare non voleva dire... soltanto trovare la norma giuridica da applicare al caso concreto controverso, bensì dire e fare giustizia in ogni caso, facendo, eventualmente, scaturire dalla propria coscienza il criterio per la decisione e senza la preoccupazione o la necessità di agire sul piano strettamente giudiziario, anzichè amministrativo ». Può essere utile cfr. anche J. F. NIERMEYER, *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*, v. *judex*, Leiden, 1960, fasc. 6, pp. 561 ss.

cui, se il discorso sul potere si risolve in una coniugazione di 'iudicare', esso non potrà descrivere il reggitore se non nei termini di una declinazione di 'iudex' (130).

Marsilio suggella con precisione questa tradizione di pensiero: «... dicitur hoc nomen iudex de principante, et hoc nomen iudicium de principantis sentencia, cuius siquidem auctoritas est iudicare de iustis et conferentibus secundum leges aut consuetudines latasque per ipsum sentencias precipiendi et exequendi per potenciam coactivam (131)». 'Iudex' è il reggitore; come tale, è il processo di potere in concreto, ne è la personificazione.

III.A.10.2 'Iudex' non è solo un reggitore, uno qualsiasi: è il reggitore giusto. Le associazioni paradigmatiche di 'iurisdictio' riverberano su di essa un riflesso di legittimità che altrimenti essa potrebbe non possedere con tale evidenza. In realtà, 'iurisdictio' evoca costantemente un'idea di giustizia, di giudizio (e di giudice) giusto, che a sua volta, attraverso la Scrittura e, in genere, l'ethos medievale, si colora di tinte sacrali, religiosamente cariche.

«Clavis enim, ut hic sumitur, importat spiritualem potestatem introducendi ad celeste regnum vel excludendi ab ipso. Huiusmodi autem potestas est iudiciaria ac per hoc regalis; quia iudicare proprie pertinet ad regis officium. Unde hii, qui hanc potestatem habent in ecclesia, reges dicuntur... (132)».

Il re è tale perchè giudica e il giudice non può non essere re. Lo spessore religioso della cultura medievale era tale che il dominio non

---

(130) Per lo stesso motivo, quando 'iurisdictio' cessa di essere l'immagine del potere, 'iudex' non riunisce più in sè una somma indifferenziata di facoltà; si legga il seguente brano di Nicola da Cusa, *De concordantia catholica*, Lib. II (ed. G. Kallen, cit., p. 163): «... quomodo debemus dicere in potestate iudicis esse condere canones et statuta? Quoniam, si hoc ita foret, non posset iudex, si canonum condendorum potestatem per se haberet, unquam argui de iniusta sententia...».

(131) Marsilio da Padova, *Defensor Pacis*, Dictio II, Cap. II, § 8 (ed. R. Scholz, Hannover, 1932, Fasc. I, p. 451).

(132) Iacopo da Viterbo, *De regimine christiano*, P. II, c. III (ed. H.-X. Arquillière, *Le plus ancien traité de l'Église*, cit., p. 180).

si legittimava se non in termini di giudizio e questi si apriva al trascendente al punto di far confluire i due piani l'uno nell'altro. « ... Videte quid faciatis, non enim hominis exercetis iudicium, sed Dei... (133) ». Giuocava forse in queste rappresentazioni la tensione escatologica inseparabile da una forte religiosità, le immagini del Cristo giudice, della salvezza e della condanna, della messa in stato di accusa del mondo (134).

Qualunque fosse la zona di provenienza, queste suggestioni religiose gravavano su ' iurisdictio ' e contribuivano a farne un simbolo particolarmente efficace per la rappresentazione del processo di potere: essa infatti, grazie alle sue evocazioni paradigmatiche, era, già di per sè, un simbolo legittimante. Certo, il problema della legittimazione è più complesso e lo esamineremo nella sezione conclusiva della ricerca. Occorre però già fin d'ora richiamare l'attenzione su quella sorta di alone emotivo che connotava la funzione semantica di ' iurisdictio '. Questa rappresentava così non un processo di potere qualsiasi (' iudex ' non era un reggitore qualsiasi), ma un processo di potere *legittimo*. Anche l'ultimo momento, essenziale, nel processo di potere, la legittimità, è così simbolizzato da ' iurisdictio '.

« Potentia vero est quae iustitiam defendit et conservat, convertendo ipsam in iudicium (135) ». ' Iudicium ' (' iudex, iurisdictio ') = = ' iustitia ' + ' potentia ', se volessimo esprimere in una formula sbrigativa la complessa rete di richiami per cui la forza ' giusta ', legittima, è chiamata ' iudicium '.

---

(133) Enrico di Bracton, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, Lib. III, c. VIII (ed. T. Twiss, London, 1879 — rist. Wiesbaden, 1964 — vol. II, p. 166).

(134) L'immagine del giudizio esisteva, per così dire, allo stato fluido nella cultura medievale e si riempiva a volta a volta dei contenuti più diversi; si legga ad es. Onorio d'Autun, *Gemma Animae*, Lib. I, c. II (ed. Migne, *Patr. Lat.*, vol. CLXXII, col. 543): « (De missa) A missione, missa dicitur: quia populus, qui quasi ad iudicium convenit, peracta causa a judice dimittitur ». Cfr. F. Heer, *Il Medioevo 1100-1350*, tr. ital., Milano, 1962, p. 58.

(135) Engelberto d'Admont, *De ortu et fine Romani Imperii*, c. XXI (ed. M. Goldast, *Politica imperialia*, Francofurti, 1614, p. 770).

'Iurisdictio' non era un simbolo qualsiasi: rispondeva ad esigenze comunicative che salivano dagli strati più profondi della società medievale.

III.A.11 'Iurisdictio' è (traducibile come) processo di potere. In essa si ritrovano i caratteri della diseguaglianza del rapporto, della coercività, della misurabilità, la capacità di esprimersi in norma, la legittimità. Il linguaggio medievale del potere si presta ad essere tradotto attraverso il codice metalinguistico adottato.

Ciò non avviene per caso: 'iurisdictio' è un simbolo vicino al processo reale della società del medioevo. Essa riflette i rapporti reali conservandone il peso e l'impronta, anche quando l'uso continuo della ragione sarà servito ormai a purificare il simbolo dai suoi *relata* più immediati.

'Iurisdictio' affonda le radici in una società fortemente feudalizzata: attraverso l'idea di giustizia a cui si associa («quae singulis pacem ordinat et procurat, distribuendo unicuique quod suum est et faciendo unumquemque suo esse contentum» (136), risponde al bisogno della conservazione dell'ordine in una società in cui la ragion fattasi ricorre più spesso del procedimento giudiziale e, insieme, al bisogno di autoconservazione (di legittimazione) del potente in una società dove la forza si presenta allo scoperto, senza coperture 'legalitarie'.

'Iurisdictio' è simbolo insieme del potere ordinato e dell'ordinarsi della società al potente. È simbolo del potere perchè è garanzia del potente. Proprio per questo riesce ad assorbire per vario tempo il dato anti-feudale della legislazione comunale: perchè, ormai, aveva razionalizzato il rapporto feudale risolvendolo in un puro rapporto di potere, valido ed ordinato, a servizio del potente, qualunque fossero i suoi mezzi di dominio.

Proprio per questa purificazione 'ideologica' del dato reale, 'iurisdictio' riesce a collegare mondi diversi, spesso in lotta fra loro.

---

(136) ENGELBERTO D'ADMONT, *loc. ult. cit.*

Era una lotta fra potenti per il potere e ' iurisdictio ' mediava questi contrasti trasponendoli in un mondo ancora unitario di simboli.

Il pensiero politico medievale è unitario non soltanto perchè la ' respublica ' è ' christiana ', ma anche perchè è unitario, al di sotto dei contrasti di superficie, il processo sociale coevo. È in esso che ' iurisdictio ' si affonda, è da esso che il processo semiologico è plasmato e sospinto, è intorno alla infrastruttura della società che il sistema planetario dei simboli gravita, senza riuscire ad esaurirla fino al fondo eppure rispecchiandola in molteplici piani trasposti.

C'è insomma un punto indecifrabile nel processo di significazione in cui, non si sa come, l'oscuro e l'inespresso si rendono comprensibili nel simbolo: al di là di quel punto, realtà e rappresentazione rimangono distinte, sia pure in nesso di condizionamento reciproco.

Il simbolo più vicino a quel punto, nel linguaggio politico medievale, è ' iurisdictio '.

B: *Il primo processo valido di potere.*

III.B.o Sappiamo cosa significhi ' iurisdictio '. Ne abbiamo ricostruito il campo semantico elencandone, sul piano sintagmatico, i contesti, considerando il funzionamento ' sistematico ' di essi, i mutamenti diacronici, infine, stabilendo quelle equivalenze fra linguaggio-oggetto e metalinguaggio che permettono la traduzione del primo codice nel secondo. Il contesto situazionale, poi, è stato l'orizzonte entro il quale i simboli medievali si rendevano comprensibili e pregnanti.

Con tutto questo, il compito della ricerca non è stato assolto, ma iniziato. Perchè il significato del lessema ' iurisdictio ' non è solo il campo semantico di esso, ma la serie di tutti i campi semantici ' attratti ' (v. I.C.8) che, sovrapponendosi al primo, sono per esso semanticamente rilevanti.

Sul piano sintagmatico, ' iurisdictio ' si collega, ad esempio, con ' imperator ': il sotto-sistema lessicale di ' iurisdictio ' viene così a confluire dentro il campo semantico di ' imperator ' e così via fino al

momento in cui la forza che connette l'ultimo campo semantico considerato con il primo si fa tanto debole da divenire euristicamente irrilevante.

Da un punto di vista metalinguistico, il processo di potere, in sè e per sè, è un'astrazione: esso deve distendersi a volta a volta in processo verticale, in processo valido, in processo effettivo e così via, fino a coprire le varie forme, insomma, tutta la dinamica del modello proposto di sistema politico; allo stesso modo, se ' iurisdictio ' è davvero traducibile come processo di potere, essa verrà coinvolta nei principali luoghi strutturali che il linguaggio politico medievale riflette simbolicamente.

Ma questo è appunto il *quid demonstrandum*: è da dimostrare che, dall'angolo visuale in cui ci siamo messi (e con il metodo seguito) sia possibile toccare i punti centrali del pensiero politico-giuridico medievale. E qui valga un avvertimento: non è nostra intenzione scrivere, senz'altro, una storia di quel pensiero, in tutta la sua estensione, ma tracciare, modestamente, la storia di una parola: è da questa prospettiva che decifriamo il linguaggio politico medievale: molte parole di esso, perciò, ci potranno risultare non pertinenti. Ci basterà che il discorso intorno al lessema ' iurisdictio ' sia coerente, che cioè l'universo di simboli implicato non sia un coacervo di fatti linguistici, ma una struttura; e una struttura traducibile in un'altra che della prima costituisca la regola d'uso e la sintesi dei risultati interpretativi.

Il metodo, ovviamente, sarà lo stesso: il raggruppamento di una serie di contesti in cui una parola ricorre; solo che la parola considerata è, questa volta, ' imperator '. In alcuni di questi contesti l'interpretazione scaturirà quasi direttamente dai brani citati e la quantità di lavoro sarà limitata, in altri l'ermeneutica si troverà di fronte a problemi più complessi. Il risultato, se vi sarà, è compendiato nel titolo della sezione: rendersi conto del modo in cui sono rispecchiate linguisticamente le condizioni di validità di un processo di potere nel medioevo.

III.B.1 : il contesto *nullus est maior imperatore.*

È un contesto la cui semantica è immediata. La relazione fra ' nullus ' e ' imperator ' è di antonimia: vi si esprime la posizione assolutamente suprema dell'imperatore. Questo contesto dà in un certo senso il timbro di tutto il campo semantico ora studiato: si tratta del processo verticale del potere visto appunto dal suo vertice. È una prima definizione, negativa, della sovranità (studiata, s'intende, dall'interno del processo di potere: v. II.8).

Si possono trovare altri giuochi linguistici tutti più o meno espressivi della posizione sovranamente illimitata dell'imperatore o, in genere, del reggitore, ma la locuzione citata è fra le più precise e immediate. Si trova alla lettera in Alessandro di Hales: « In ordine potestatum saeculariorum nullus est maior rege vel imperatore (1) ». Un altro brano molto simile è il seguente: « ille, qui est supremus, non potest habere alium supra se (2) ». ' Supremus ' è in relazione di incompatibilità con ' habere alium supra se '. A questa relazione semantica corrisponde puntualmente la definizione metalinguistica del sovrano come posizione di potere assolutamente dominante (o, se si preferisce, assolutamente non dominata), punta emergente del processo verticale di potere.

È una prima, elementare, connotazione del modo con cui il linguaggio politico medievale riflette il ruolo dell'imperatore. Altri contesti costituiranno sfaccettature più minute e precise di quel luogo strutturale.

III.B.2 : il contesto *imperator solutus legibus.*

« ... princeps dicitur esse solutus a lege quantum ad vim coactivam legis; nullus enim cogitur a se ipso; lex autem non habet vim coactivam nisi ex principis potestate. Sic igitur princeps dicitur esse

(1) Alessandro di Hales, *Summa Theologica...*, t. IV, Liber Tertius (Textus), ed. Ad Claras Aquas..., 1948, Pars. II, Inq. III, Tract. II, Sect. II, Quaest. I, Tit. I, Dist. I, Membr. I, Cap. II, p. 603.

(2) Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum volumina*, Venetiis, 1575, *Cons. CCC in V parte.*

solutus a lege, quia nullus in ipsum potest iudicium condemnationis ferre si contra legem agat... Sed quantum ad viam directivam legis, princeps subditur legi propria voluntate... (3)».

Abbiamo esordito con questo brano tomistico perchè esso, con la consueta chiarezza, compendia, del contesto studiato, il minimo comune denominatore ricorrente lungo tutto il pensiero medioevale. Vi sono certo differenze di linguaggio, sfumature diverse, c'è insomma, tutta una storia interna della proposizione 'princeps solutus legibus' (4), che però a noi non interessa considerare direttamente, ma piuttosto in una prospettiva diversa, che è la nostra tipica: in che modo quel principio abba giuocato sulla rappresentazione del potere.

In pieno XII secolo, il principio non era apparentemente troppo diverso: il 'princeps' è libero dal timore, dall'aspetto coattivo delle leggi, ma, moralmente, legato alla loro osservanza (5).

In effetti, però, piuttotso differente era la rappresentazione del potere: il rapporto fra 'lex' e 'princeps' era mediato dall'"aequitas', dall'obiettivo ordine del mondo, nei riguardi del quale il 'princeps' era 'servus'.

La proposizione apparentemente simile cela una serie diversa di ideologie: il 'princeps' è assai più capo carismatico che non fondamento di una gerarchia, di un processo verticale di potere.

---

(3) Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, I-II, q. 96, a. 5.

(4) Rimandiamo a R. W. e A. J. Carlyle, *Il pensiero politico medievale* (a cura di L. Firpo), tr. ital., Bari, 1956-1968, voll. I-IV, *passim*; U. Nicolini, *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano, 1952, pp. 115 ss.

(5) Giovanni da Salisbury, *Policraticus*, Lib. IV, cap. II (ed. C. C. I. Webb, cit., p. 515 a). «Princeps tamen legis nexibus dicitur absolutus non quia ei iniqua liceant, sed quia is esse debet, qui non timore penae sed amore iustitiae aequitatem colat, rei publicae procuret utilitatem, et in omnibus aliorum commoda privatae praeferat voluntati. Sed quis in negotiis publicis loquetur de principis voluntate, cum in eis nil sibi velle liceat, nisi quod lex aut aequitas persuadet aut ratio communis utilitatis inducit? Eius namque voluntas in his vim debet habere iudicii; et rectissime quod ei placet in talibus legibus legis habet vigorem, eo quod ab aequitatis mente eius sententia non discordet... Publicae ergo utilitatis minister et aequitatis servus est princeps...».

Ricorderemo che, in questa fase, ' iurisdictio ' era nella sua protostoria, al suo momento iniziale, e perciò la rappresentazione del processo di potere non era ancora consolidata, soprattutto, razionalizzata. Ecco così che la figura del detentore del potere supremo è ancora assai poco quella di un sovrano di un apparato razionalmente organizzato, e assai di più quella di un principe ispirato dall'alto, servo delle leggi ' già date ' dell'universo. Il potere non fonda l'equità, ma è fondato da essa. Il processo di potere non è tanto valido, quanto di tipo carismatico, non è cioè ancora organizzato secondo determinati simboli autoritativi.

Se invece ci spostiamo nel duecento, la glossa accursiana formula, attraverso la appropriazione del lessico giustinianeo, locuzioni per cui il ' princeps ' è « vigor iustitiae, unde dicitur lex animata (6) » ed altre simili (7). Il contesto ' princeps solutus legibus ' in Accursio non è troppo dissimile dalla versione di Giovanni di Salisbury (8), ma la rappresentazione del potere è molto diversa. Non c'è un rapporto che pone l'imperatore di fronte alla norma dell'" aequitas ', superiore alle leggi solo per essere più aperto all'ispirazione della giustizia. L'accento, nel brano di Giovanni, pendeva sull'elemento della soggezione all'equità, era dal filtro di quest'ultima che si guardava al processo di potere; nell'apparato accursiano, messo in parentesi il simbolo dell'ordine giuridico pre-positivo (l'" aequitas '), emergeva in tutta la sua forza, per un verso, la rappresentazione del processo di potere come tale (' iurisdictio '), per un altro verso, la raffigurazione di una non più pre-razionale, ma del tutto razionalizzata validità di quel processo di potere e del suo culmine sovrano.

L'imperatore è ' lex animata ': l'" aequitas ' non è più il fondamento pre-sistematico del diritto. Il diritto è il sistema giuridico, vi è un solo diritto ed un solo sistema. La validità del processo verticale del potere è raccolta da quel sistema di simboli autoritativi. Il linguaggio è piuttosto chiaro: l'imperatore, da ' servus aequitatis ',

(6) Glossa, *glo. Vigorem, ad l. Prohibitum, C. De iure fisci.*
(7) Cfr. Glossa, *glo. ad l. Cum lex ff. De legibus.*
(8) Cfr. Glossa, *glo. Digna vox, ad l. Digna vox, C. De legibus.*

da strumento dell'ordine giuridico, è divenuto esso stesso il centro, l'immagine della validità. L'imperatore non è più fondato sull'ordine del mondo, ma è fondato razionalisticamente su se stesso.

Naturalmente, rimane immutato il quadro del contesto ' princeps solutus legibus ' (ma ' subditus legibus quantum ad viam directivam '): solo che questo principio che, nel XII secolo, era lo schermo *da cui* si raffigurava simbolicamente il processo di potere, diventa nel XIII secolo lo sfondo *in cui* si proietta un processo di potere compreso ormai in se stesso, nella sua propria validità. La sottomissione dell'imperatore alle leggi ' quantum ad viam directivam ', da principio costitutivo di tutta la rappresentazione del processo di potere, diviene soltanto l'espressione della legittimazione (di una forma di legittimazione) dello stesso: mentre prima non esisteva ancora, in tutta la sua chiarezza, una distinzione fra validità e legittimità, nel XIII secolo la rappresentazione carismatica del processo di potere si dissolve e validità e legittimità, pur rimanendo a far parte di un universo di pensiero unitario, divengono concetti logicamente distinti.

Lo stesso brano tomistico, citato all'inizio, risente del nuovo clima: « princeps dicitur esse solutus a lege, quia nullus in ipsum potest iudicium condemnationis ferre, si contra legem agat... »; il principe è superiore alla legge perchè non è giudicabile. Ma conoscendo ormai le implicazioni di questa terminologia, possiamo tradurre: il principe fonda il diritto perchè, di un processo di potere valido, occupa la posizione sovrana. La distinzione tomistica (e tutte le altre forme che, modificandola in parte, non ne alterano sostanzialmente la portata semantica) è un modo tipicamente medievale di esprimere questo concetto metalinguistico: l'imperatore è il fondamento della validità, o almeno della validità è la concretizzazione di una gerarchia di poteri (9).

---

(9) Tipico è un passo di Egidio Romano, *De regimine principum*, Lib. I, pars. II, Venetiis, 1502: « Est nam rex sive princeps quaedam lex et lex est quidam rex sive princeps. Nam lex est quidam inanimatus princeps. Princeps vero est quaedam inanimata lex. Quantum ergo animatum inanimatum superat, tantum rex sive princeps debet superare legem. Debet etiam

Alla fine del duecento il processo è già compiuto: l'imperatore viene rappresentato come padrone del processo di potere e quindi del diritto. Lo dimostra il quadruplice giuoco fra ' imperator-magistratus-merum imperium-necessitas ': « ... omnes alii magistratus habentes merum imperium vel iurisdictionem non habent ita plenam sicut princeps. Nam eam habent cum necessitate iurisdicendi, unde iurant se iudicaturos secundum iura et leges... (10) ».

Al culmine del potere, il legame funzionale fra dominante e dominato è interrotto: rimane la libertà creativa del sovrano. Questi da servo è diventato padrone: certo non assoluto (l'assolutismo appartiene innanzitutto al dominio della legittimità ed è praticamente sconosciuto al medioevo), ma sovrano.

III.B.3 : il contesto *imperator-consilium procerum.*

La sovranità non è stata una invenzione, ma una elaborazione. Nelle righe precedenti abiamo più indicato un punto di arrivo (e una prima strada percorsa per raggiungerlo) che tutto il processo genetico di un concetto, le cui determinazioni si sono seguite, una dopo l'altra (o, talvolta, una insieme all'altra), attraverso un lavorio di interpretazione dei dati reali sul quale conviene spendere qualche parola.

È un procedimento logico non dissimile a quello che abbiamo constatato per ' iurisdictio '. Il contesto situazionale di partenza è schiettamente feudale. Come ' iurisdictio ' era un simbolo che rispecchiava immediatamente, all'origine, la sottostante infra-struttura, così la raffigurazione del processo valido di potere dovrà fare a lungo i conti con i portati caratteristici di quella organizzazione sociale.

---

rex esse tantae iustitiae et tantae aequitatis, ut possit ipsas leges dirigere, cum in aliquo casu leges observari non debeant ». Si noti come l'" aequitas ', da dato oggettivo, è divenuta momento soggettivo, qualità personale del princeps.

(10) Alberico da Rosate, *Commentariorum... pars prima super Digesto veteri*, Lugduni, 1545, *ad l. Imperium, ff. De iurisdictione*; cfr. anche Iacopo d'Arena, *Commentarii in universum ius civile*, Lugduni, 1541, *ad l. Imperium, ff. De iurisdictione*; Bartolo da Sassoferrato, *In Primam Digesti Veteris partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Imperium, ff. De iurisdictione.*

Il contesto ora considerato ne è un esempio: nel XII e in buona parte del XIII secolo l'imperatore non governa da solo, ma condivide l'esercizio del potere con il ' consilium procerum '. Naturalmente, esisteva un appiglio testuale nella *l. humanum* (11): ma il lessico giustinianeo veniva a far parte di un linguaggio la cui tipicità non può essera annullata dal semplice rinvenimento di ' precedenti ' o di ' materiali da costruzione '.

La enunciazione più convincente del contesto è dovuta a Goffredo da Trani (che scrive la *Summa* fra il 1241 e il 1243): « Dicitur constitutio quasi commune statutum. Nam Papa cum fratribus suis et caeteri praelati cum capitulis et canonicis suis constitutiones facere possunt... Sic et princeps cum suis proceribus... (12) ».

---

(11) C. I, 14, 8: « Humanum esse probamus, si quid de cetero in publica vel in privata causa emerserit necessarium, quod formam generalem et antiquis legibus non insertam exposcat, id ab omnibus antea tam proceribus nostri palatii quam gloriosissimo coetu vestro, patres conscripti, tractari et, si universis tam iudicibus quam vobis placuerit, tunc allegata dictari et sic ea denuo collectis ab omnibus recenseri et, cum omnes consenserint, tunc demum in sacro nostri numinis consistorio recitari, ut universorum consensus nostrae serenitatis auctoritate firmetur... ».

(12) Goffredo da Trani, *Summa in Titulos Decretalium*, Venetiis, 1570, *De constitutionibus*; su Goffredo da Trani cfr. J. F. Schulte, *Die Geschichte*, cit., vol. II, pp. 88 ss.; S. Kuttner, *Die Konstitutionen des ersten allgemeinen Konzils von Lyon*, Excursus IV (*Der Kardinalat des Gottfried von Trani*), in *Studia et documenta Historiae et Iuris*, VI, 1940, pp. 124 ss.; R. Naz, v. *Geoffroy de Trani*, in *Dictionnaire de drooit canonique*, Paris, 1953, vol. V, col. 952. Altri esempi sono i seguenti: Piacentino, *Summa Codicis*, Moguntiae, 1586 (rist. anast. Torino, 1962), *De legibus*: « Et qualiter (debent condi leges), id est ut negocium novum introducatur in consistorium et de eo inter proceres disputetur et cum fuerit per disputationes discussum, dictetur et postea scribatur: et si omnibus vel pene omnibus placuerit, tunc denuo collectis omnibus debebit recenseri, si omnes vel pene omnes consenserint, tunc demum in sacro nostri numinis consistorio debebit recitari, et si nostra maiestas annuerit, lex erit, ut C.eo.l. humanum »; Azzone, *Summa*, Venetiis, 1610, *In I. Librum Codicis, De legibus*: « A quo debent condi (leges)? et quidem ab Imperatore cum concilio procerum sacri palatii et cetu honestissimo senatorum... »; Odofredo, *In Sencundum Digesti Veteris partem Praelectiones*, Lugduni, 1552, *ad l. Lex est commune preceptum, ff. De origine iuris*: « ... sive populus romanus sive imperator vult facere legem de novo non debet eam proprio motu facere, iuxta id omnia fac cum consilio et non penitebis... ».

La presenza dei ' proceres ' è così pregnante da ripercuotersi sulla definizione stessa di ' constitutio '. Non c'è una radicale estraneità dell'imperatore da ogni altro soggetto di potere: il principio altomedievale del consenso si prolunga fino nel cuore del rinascimento giuridico.

Ma non per molto. Era inevitabile che l'uso razionalistico, ' scientifico ', della ragione demitizzasse l'involucro, di un legittimismo non più attuale, che copriva il nudo rapporto di potere di derivazione imperiale.

« Nolo quod vos decipiamini: dico vobis quod si imperator velit motu sui capitis condere legem potest; sed verum est quod mos suus est quod cum consilio vocatis proceribus statuit... (13) ». Alla fine del XIII secolo Jacques de Révigny riduce il ' consilium procerum ' al rango di un costume disponibile da parte dell'imperatore, la cui volontà è necessaria e sufficiente a costituire tutto il processo di potere.

Era un'altra via per la quale si giungeva al concetto di sovranità (interna al processo di potere), ma il procedimento logico era il solito: una purificazoine razionalistica del rapporto di potere dalle sue incrostazioni originariamente feudali.

L'intellettuale del medioevo ' ideologizzava ' il processo sociale: lo coglieva nella sua datità più massiccia, lo penetrava, ne ipostatizzava la struttura formale; così ' iurisdictio ' diveniva il puro rapporto di potere (capace di ospitare simbolicamente anche il fenomeno degli statuti comunali), così ' imperator ', da reggitore feudale, diveniva il vertice sovrano di un processo di potere che, mostrando, attraverso la trasposizione simbolica, per così dire, lo scheletro della società medievale, si avviava a divenire il modello normativo di ogni altro tipo di processo di potere.

III.B.4 : il contesto *imperator-lex regia.*

Si tratta della ben nota trasmissione di potere dal ' populus romanus ' al ' princeps ', la cui menzione è un luogo comune di tutta

(13) Pietro da Bellapertica (= Jacques de Révigny), *Lectura super prima parte Codicis*, Parrhisiis, 1519, *ad l. Placet, C. De sacrosanctis ecclesiis.*

la tradizione pubblicistica medievale, divisa semmai soltanto dalla diversa interpretazione circa la revocabilità o irrevocabilità degli effetti della ' translatio '. Ci dispenseremo, anche in questo caso, da una esegesi dei numerosissimi brani interessanti questo contesto (14) per tentare una valutazione sintetica del giuoco della ' lex regia ' sulla raffigurazione del potere (15).

Il ' populus ' è, di per sè, un simbolo di legittimazione; vi influivano ideologie piuttosto risalenti che vedevano nel popolo la fonte prima del potere. Qui però funziona come strumento di validazione: i passi del *Corpus Iuris* (16) che parlano della trasmissione dei poteri al principe si servono del ' populus ' come di uno strumento di attribuzione all'imperatore della pienezza dei poteri; nei giuristi medievali così la ' lex regia ' diviene un modo di esprimere un principio di questo tenore: non esistono processi di potere validi al di fuori di quello che procede dall'imperatore. È una locuzione indiretta per un significato piuttosto trasparente ed univoco: la indicazione di una posizione sovrana in un processo di potere valido.

È interessante vedere come strutture linguistiche abbastanza lontane formalmente fra loro, quali gli ultimi contesti studiati, rivelino, nella versione metalinguistica, parentele e associazioni insospettate.

Nè devono essere sopravvalutate le divergenti interpretazioni della ' lex regia ' circolanti fra i giuristi dell'età intermedia: il dissidio non investiva il piano della validità, ma rimaneva compreso nell'ambito della legittimità. In altri termini, che si sostenesse la tesi filo-imperiale moderata (' concessit ') o quella estremista (' transtulit '), nessuno dubitava che il processo di potere valido discendesse dall'imperatore e soltanto da lui. La inconciliabilità delle due tesi stava semmai in una opposizione del genere: i moderati distinguevano fra validità (la volontà dell'imperatore) e legittimità (il popolo come fonte dell'autorità), i radicali identificavano ormai la legittimità con

---

(14) Per la quale esegesi cfr. E. CORTESE, *Il problema della sovranità*, cit., pp. 92 ss.

(15) Altri aspetti del problema saranno esaminati in III.C.

(16) D. I, 4, 1, C. I, 17, 1, 7, Inst. I, 2, 6.

la validità, tanto da considerare legittimo il processo imperiale del potere solo (o prevalentemente) perchè valido.

Era una divergenza concettualmente importante ma non tale da mutare il significato della ' lex regia ': quello di essere un altro modo di fondare la sovranità.

III.B.5 : il contesto *imperator dominus mundi.*

La sovranità era fondata, ma non era analizzata. L'imperatore veniva collocato all'apice del processo verticale del potere, condizione concreta di validità, ma il contenuto della sua situazione di potere non era stato toccato.

Il contesto ora considerato completa in parte questo vuoto concettuale.

È noto come l'imperiale ' dominium mundi ' fosse al centro di una polemica che interessò la scuola di Bologna in epoca risalente e chi volesse rendersi conto abbastanza da vicino degli argomenti adoperati dai due antichi dottori (Bulgaro e Martino) può servirsi di un commento di Odofredo (17) o di una più succinta glossa accursiana (18).

Qui interessa mettere in luce il significato complessivo del contesto. Leggiamone un esempio: « Est autem imperator ille super om-

---

(17) Odofredo, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Lugduni, 1550, *ad Const. Omnem*: « dixit dominus Marti(nus) quod imperator non solum est dominus eorum qui sunt imperii, imo est dominus proprietatis omnium rerum singulorum hominum et tunc suum errorem nisus est probare per divinam scripturam quia in libro Regum dicitur: hoc ius regis erit, predia vestra dabit militibus suis et filias vestras faciet panificas. Item hunc suum errorem probat l. que dicit quod omnia principis intelliguntur ut C. de quadrien. prescript. l. bene a Zenone. Item dicebat ipse leges dicunt quod imperator potest fundum militibus assignare... Sed certe contra dicendum est secundum Bulgarum; et bene est dicendum quod imperator est dominus proprietatis omnium rerum quae sunt imperii et rerum singularium hominum est dominus, non quo ad proprietatem, sed quo ad protectionem... ».

(18) Glossa, *glo. Sanctionem ad const. Omnes*: « ... et quod hic dicit omnes totius reipublicae nostrae, id est totius imperii, quod est suum, et res in eo contentae ratione iurisdictionis vel protectionis„ ut hic, non proprietatis, secundum Bul(garum), sed M(artinus) etiam proprietatis... ».

nes reges.... et omnes nationes sub eo sunt.., Ipse enim est princeps mundi et dominus... etiam iudei sub eo sunt...: et omnes provincie... item omnia sunt in potestate imperatoris.... (19)».

Colpiscono tanto il significato razionalmente enunciabile quanto la connotazione emotiva di esso. Il primo è il rovescio positivo delle definizioni negative della sovranità proprie dei contesti precedentemente studiati: l'imperatore è sovrano non solo perchè *non* è validamente dominato da altri, ma anche perchè domina (validamente) tutto il mondo.

Qui però si innesta un aspetto razionalmente appena un po' meno controllabile: il senso dell'unità del mondo. Il processo di potere di cui l'imperatore è sovrano non è un processo di potere qualsiasi, ma ha, come zona di accadimento, il mondo intero. Diremmo che l'impero romano è 'sacro' soprattutto in queste manifestazioni, e lo è non retoricamente, ma per intima partecipazione: la Chiesa, come vedremo, soggiace ad un procedimento di politicizzazione, l'impero (dovremmo dire, per salvare un'antitesi ancora oggi suggestiva, lo Stato) è coinvolto in un movimento di sacralizzazione (20).

Le istanze universalistiche attengono, anch'esse, alla sfera della legittimità. Qui però ne vediamo un riflesso nella rappresentazione del processo di potere: questo, per essere valido, è universale; ma è vero anche il contrario: che proprio perchè è valido è universale.

In altri termini, il processo semiologico funziona in modo tale da cogliere il dato reale in un momento del suo sviluppo, enuclearne un modello formale di rapporti, una struttura intelligibile che permane oltre la vita del singolo dato 'trasposto', fungendo da schema di interpretazione di dati reali successivi.

---

(19) Giovanni Teutonico, *ad v. Venerabilem* (ed. G. Post, *Some unpublished Glosses (CA. 1210-1214) on the translatio imperii and the two swords*, in *AKKR.*, CXVII, 1937, p. 408.

(20) Cfr. Summa Trecensis, *De rescriptis* (ed. H. Fitting, *Summa Codicis*, cit., p. 21): « necesse ergo est ab eo exordium sumi qui caput est omnium magistratum, immo omnium hominum, id est Romanus princeps ... ». È evidente la suggestione della dottrina teologica del Corpo Mistico.

Così, se fino al 1250 l'impero è effettivamente apparso agli uomini dell'epoca una potenza sovrannazionale e sovrana (21), il linguaggio politico ha elaborato, movendo da un'analisi di quella situazione contingente, un sistema di simboli che, forniti di una loro coerenza logico-ideale e di una loro (relativamente autonoma) capacità di significazione, finisce per riflettere situazioni reali parzialmente diverse dentro gli stessi moduli segnici.

È così che, anche dopo il crollo del 1250, l'impero rimane un punto di equilibrio del linguaggio politico-giuridico: esso ormai era divenuto non tanto un mito (22), cioè una suggestione puramente irrazionale, quanto piuttosto un modello di linguaggio, un sistema di riferimento nella interpretazione delle complesse situazioni politiche reali. Esso era il processo di potere valido (e legittimo, e quindi universale: ma su questo punto è necessario un rinvio).

Senza un criterio, un parametro di validità, era impossibile orientarsi politicamente. Ogni fenomeno politico, anche il più lontano dalla ' misura ' di validità consacrata dal *Corpus Iuris*, verrà spiegato in opposizione o in accordo, ma comunque sempre in riferimento a quel sistema autoritativo di simboli e al processo di potere valido che lo sorreggeva.

Anche il sistema politico (leggi: la rappresentazione di esso) è un sistema di differenze (la validità spiega l'effettività e viceversa), e ciò non è che il riflesso segnico delle opposizioni latenti od esplose nella società ' reale '.

---

(21) Su Federico II cfr. E. KANTOROWICZ, *Kaiser Friedrich der Zweite*, voll. I-II, Berlin, 1928-1932 (tr. ital. del I vol., Milano, 1939); A. DE STEFANO, *L'idea imperiale di Federico II*, Bologna, 1952²; R. M. KLOOS, *Kaiser Friedrich II: Literaturbericht 1950-1956*, in *Traditio*, XII, 1956, pp. 246 ss.; sul crollo dell'Impero nel 1250 e gli effetti nella civiltà medievale cfr. R. SCHOLZ, *Krisis und Wandlungen des Reichsgedankens am Ausgang des Mittelalters*, in *Neue Jahrbuücher für Wissenschaft und Jugendbildung*, XIII, 1937, pp. 450 ss.; una visione d'insieme è in G. BARRACLOUGH, *The Medieval Empire. Idea and Reality*, London, 1950; R. FOLZ ,*L'idée d'empire en occident du V^e au XIV^e siècle*, Paris, 1953.

(22) Cfr. R. FOLZ, *L'idée d'empire*, cit., p. 137.

Ma torniamo al punto: anche dopo il 1250 e via via nel '300 l'impero rimane (salvo le debite eccezioni) il processo di potere valido ed universale.

Di Bartolo, ad esempio, è stato detto che la sua concezione dell'imperatore è una riproduzione di quella di Accursio (23) e il suo pensiero ancora largamente medievale (24). Si legga questo celebre passo: « Ego dico quod imperator est dominus totius mundi vere. Nec obstat quod alii sunt domini particulariter, quia mundus est universitas quaedam; unde potest quis habere dictam universitatem, licet singulae res non sint suae (25) ». Se si tiene conto che ' dominium aequiparatur iurisdictioni ' (26), il pensiero bartoliano dispiega tutta la sua coerenza nel connettere il processo del potere (' iurisdictio ') al dominio del ' mundus ' (che è ' universitas quaedam '), sottolineando così la universalità del processo del potere verticale valido.

Il processo semiologico aveva estratto dai fatti sociali una struttura significativa il più possibile ' pura '. Dal reggitore di una società feudalizzata si era giunti al sovrano di un processo di potere razional-

---

(23) J. Baszkiewicz, *Quelques remarques sur la conception de dominium mundi dans l'oeuvre de Bartolus*, in *Bartolo da Sassoferrato*, cit., vol. II, p. 9.

(24) F. Ercole, *Impero universale e stati particolari, la civitas sibi princeps e lo stato moderno*, in *Da Bartolo all'Althusio*, cit., pp. 49-50 e M. David, *L'hégémonie imperiale dans la doctrine de Bartole*, in *Bartolo da Sassoferrato*, cit., vol. II, p. 215.

(25) Bartolo da Sassaferrato, *In primam Digesti Veteris partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Post actiones, v. Per hanc autem, ff. De rei vindicatione*. Il brano fu segnalato per primo da C. N. S. Woolf, *Bartolus of Sassoferrato*, cit., p. 22 e analizzato acutamente da F. Calasso, *Gli ordinamenti*, cit., p. 234. Lo si colleghi al commento *ad const. Omnem*: « Quaerit Glossa numquid secundum quod Imperator dicitur habere dominium universalis iurisdictionis, ita et particularium rerum. Quae quaestio fuit antiquitus agitata inter Martinum et Bulgarum... Glossa hic determinat pro opinione Bulgari quod Imperator non sit dominus rerum particularium. Ad leges contrarias... respondetur quod ratione protectionis et iurisdictionis Imperator dicitur dominus mundi quia tenetur totum mundum regere et protegere... ».

(26) Bartolo da Sassoferrato, *In primam Digesti Veteris partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Ius dicentis, ff. De iurisdictione*: « Et ista aequiparatio de iurisdictione ad dominium probatur sic: Princeps habet omnem iurisdictionem... et ex hoc dicitur dominus totius mundi... sicut quilibet iudex dicitur princeps civitatis, vel territorii, cui praeest ».

mente analizzato. Si può cogliere *in vitro* il senso di una tale distinzione, a trasformazione ormai avvenuta: «... [Imperator] in quo ultra feudalem iurisdictionem concurrit plenitudo omnis iurisdictionis (27)». Una cosa è il potere feudale, altra cosa è il processo globale di potere: questo, mentre si estende su tutto l'universo, emana dalla volontà sovrana dell'imperatore, definito positivamente e negativamente nella sua posizione di supremazia.

III.B.6 : il contesto *imperator-condere leges.*

A ben guardare, il linguaggio finora ha riflesso simbolicamente più una posizione di potere (la sovranità dell'imperatore) che l'intero processo di potere valido. Ciò, d'altronde, è coerente con l'area semantica propria dei simboli esaminati: in essa si rispecchiano la 'maestà' dell'imperatore, il suo dominio, in qualche modo, sacralizzato più che le sue funzioni.

È a queste ultime che il contesto ora considerato si rivolge, cogliendo, di esse, la più tipica, o almeno la più impressionante per il giurista medievale: la funzione legislativa. Sarà interessante osservare, attraverso il filtro di questa funzione (del linguaggio relativo ad essa) il delinearsi del processo verticale valido di potere.

Fin dai primi anni del rinascimento giuridico, fu percepita chiaramente la connessione fra 'potere' e 'legiferare': «is quidem auctoritatem legis condendae habet qui potestatem precipiendi habet (28)». Ma chi comanda è l'imperatore; *ergo* ... Il sillogismo si chiude perfettamente. La sovranità si esplica precipuamente in una funzione: il legiferare. È un principio abbastanza scontato, dato il lessico giustinianeo.

È invece meno scontato, anche se perfettamente consequenziale, che da ciò derivi una tensione fra i termini relativi all'imperatore e

---

(27) Egidio Bellamera, *In Primam Secundi Decretalium Libri partem Praelectiones*, Lugduni, 1549, *ad cap. Caeterum, De iudiciis.*

(28) Summa Trecensis, *De legibus* (ed. H. Fitting, *Summa Codicis*, cit., p. 16).

i termini riferiti a soggetti che potremmo chiamare, complessivamente e negativamente, ' non imperiali '.

« Conditor autem et interpres legum solus est imperator. Observare autem leges debent tam ceteri quam imperator. Sed ipse ex propria voluntate, ceteri ex necessitate (29) ». Non interessa tanto il noto principio che fa dell'imperatore la fonte esclusiva del diritto, quanto un'inflessione particolare del brano: l'attribuzione di una prerogativa all'imperatore (' ipse ex propria voluntate ') è possibile solo contrapponendo ' ipse ' a ' ceteri ', ospitando cioè nel linguaggio tutta una classe, per ora indifferenziata, di soggetti. L'imperatore è tale perchè esistono i ' ceteri ' che imperatori non sono.

Non sembri quanto si è detto un'ovvietà: è la constatazione di una necessità logica, per cui nella struttura di potere (anche in essa) non possono sussistere che differenze; l'imperatore è la differenza assoluta. La costituzione di un processo di potere razionalmente delineato si rende possibile attraverso la determinazione di una serie graduata di differenze, di scalini, il cui insieme costituisce la gerarchia.

Se così è, il processo di potere (la rappresentazione di esso) non è ancora completamente formato. Mancano appunto i gradini intermedi: si riesce a scorgere solo i dati macroscopici, il sovrano e i non-sovrani. Di conseguenza, se non esistono differenze, stadi intermedi fra il pieno e il vuoto, il sovrano ' condit legem ', senz'altra aggiunta, mentre il non sovrano non esercita affatto quella funzione.

Eccone una riprova testuale: « Porro hodie ... solus Imperator, vel cui Imperator permisit, potestatem habet condendi iura et interpretandi. Ergo hodie nec populus Romanus nec Senatus (30) ». Il brano è interessante perchè, innanzitutto, conferma l'assunto per cui il processo di potere va di pari passo con la comprensione del fenomeno legislativo: dove il primo, sostanzialmente, manca, o è appena al-

---

(29) VACARIO, *Liber Pauperum*, Lib. I, Tit. 8 (ed. F. DE ZULUETA, *The liber pauperum*, cit., p. 13).

(30) PIACENTINO, *Summa Codicis*, Moguntiae, 1536 (rist. anast. Torino, 1962), *De legibus*.

l'inizio, il secondo non è diluito in un arco piuttosto largo di centri di potere, ma è concentrato, arroccato sulla posizione sovrana; in secondo luogo, è possibile osservare che, dove il processo di potere non è articolato, una distinzione fra legge generale e legge speciale non ha fortuna; in terzo luogo è dato cogliere il processo valido di potere nel suo primo momento formativo.

Sul primo e secondo punto vale la pena li ricordare al lettore che, in quella stessa temperie culturale, 'iurisdictio' era alla sua protostoria, il processo di potere 'come tale' non aveva trovato ancora un posto al sole nel linguaggio politico-giuridico e la legge veniva ancora interpretata prevalentemente come la traduzione dell'ordine 'già dato' della società. È comprensibile come, in un sistema linguistico così strutturato, il 'legem condere' fosse riservato al 'reggitore giusto', al sovrano, e della legislazione particolare non si sentisse ancora l'esigenza di dar conto, data la forza d'inerzia dei simboli linguistici fino allora dominanti, la loro spontanea obbedienza al dato reale stabile e forte e, viceversa, la loro riluttanza al nuovo, all'eccentrico, al marginale.

Sul terzo punto, è da notare come si individuino due luoghi del processo di potere che il *Corpus Iuris* presentava già pronti, subito impiegabili.

Il processo di potere nasce, innanzitutto, valido. Il movimento di comprensione della società, in cui è impegnato l'intellettuale del medioevo, procede dalla validità verso l'effettività e non viceversa. La sua prima preoccupazione è quella di obbedire alle suggestioni autoritative del *Corpus Iuris* costruendosi un modello di processo di potere dedotto rigidamente dalle linee portanti della compilazione giustinianea.

Questa passione per la validità veniva, all'inizio della riflessione politico-giuridica, pagata al caro prezzo della perdita della realtà.

Già Azzone, però, pur continuando a servirsi degli schemi giustinianei del 'populus romanus' e del 'senatus' per la menzione dei

luoghi periferici del potere, tuttavia concedeva a questi uno spazio maggiore per le loro funzioni legislative (31).

Con la Glossa, il divario pesante fra linguaggio e contesto di situazione comincia ad essere colmato con la distinzione fra leggi generali e leggi speciali (32): il modello di processo di potere valido comincia a mordere la realtà.

Questa dunque viene compresa attraverso le lenti della validità, secondo le relazioni caratteristiche della compilazione giustinianea. Buona parte della storia del pensiero giuridico intermedio potrebbe essere tracciata secondo la falsariga del progressivo avvicinamento dello schema della validità alla mutevole realtà sottostante.

Nello stesso contesto ora considerato, si legga questo brano: « Credo quod hodie ille populus apud quem residet ius imperij vel ius eligendi imperatorem, et hodie non est populus romanus sed translatum est in germanos, posset facere legem... (33) ». Il simbolo del

---

(31) AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In I. Librum Codicis*: « (lex) potest condi a praefecto praetorio, si non sit contraria legibus principis... A populo autem Romano forte et hodie potest condi lex, ut ex praedicta definitione legis patet, licet dicatur potestas translata in principem... dicitur nam translata, idest concessa... Item a senatu condi potest... ».

(32) GLOSSA, *glo. Suo proprio, ad l. Omnes populi, ff. De iustitia et iure*: « sed quomodo ius proprium vel a gentibus statutum potest habere locum cum solus princeps possit facere leges, ut C. de legi. et consti. l. fi. quae est contra? Responde, haec per illam corrigitur secundum quosdam, vel verius, hic loquitur de eo iure gentium quod quasi ipsa natura inter omnes tenet: et proprio quod non sit generale unde non est contra »; cfr. anche ODOFREDO, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Lugduni, 1550, *ad l. Hoc edictum, ff. Quod quisque iuris*: « ... quilibet magistratus etiam hodie potest legem condere in suo territorio... non obstat quod solus princeps potest legem condere... solus princeps potest legem generale condere, ut omnes de suo imperio liget, sed magistratus municipalis condit legem specialem ut liget illos de suo territorio... »; su Odofredo cfr. N. TAMASSIA, *Odofredo. Studio storico-giuridico*, ora in *Scritti di storia giuridica*, Padova, 1967, vol. II, pp. 335 ss.

(33) PIETRO DA BELLAPERTICA (= JACQUES DE RÉVIGNY), *Lectura super prima parte Codicis*, Parrhisiis, 1519, *ad l. Si imperialis, C. De legibus*. Sul problema generale della 'translatio imperii' cfr. P. A. VAN DEN BAAR, *Die kirchliche Lehre der Translatio Imperii Romani bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts*, Roma, 1956; W. GOEZ, *Translatio Imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, Tübingen, 1958.

'populus Romanus' è slittato verso un dato reale (o più reale) — i 'Germani' — acquattandosi, per così dire, su di esso.

È, in questo contesto, il segno della massima tensione della validità verso i dati del reale. Oltre quel limite, comincia il dominio del processo effettivo (34).

III.B.7 : il contesto *imperator-magistratus.*

Attraverso lo schermo della funzione legislativa si delinea il diagramma del processo verticale valido del potere. Naturalmente quello non è l'unico modo di rappresentazione della gerarchia, che si riflette anche direttamente nel linguaggio giuridico medievale.

« Nunc audiamus de aliis magistratibus qui sint principis tanquam capitis membra. Horum membrorum quaedam sunt superiora ... ut illustres, alii sunt medii ut spectabiles, alii sunt inferiores ut clarissimi... (35) ». È l'immagione di una gerarchia che, dall'alto della posizione sovrana dell'imperatore discende fino ai gradini più bassi

---

(34) È interessante osservare come lo stesso contesto 'imperator-condere legem' venga visto con occhi assai diversi dai canonisti: essi non sentono l'esigenza di costruire un modello di potere sulla base delle relazioni 'validanti' del *Corpus Iuris*, perchè il loro processo valido è un altro e fa capo al papa. Possono quindi permettersi il lusso di guardare a quel contesto in termini di effettività.

Si possono portare i seguenti esempi: DAMASO, *Summa, De constitutionibus* (ed. J. F. SCHULTE, *Literaturgeschichte der Compilationes Antiquae*, cit., p. 145): « Constituere potest in saecularibus imperator, civitas etiam potest legem municipalem facere »; su Damaso cfr. H. KANTOROWICZ, *Damasus*, in *ZSS. KA.*, XVI, 1927, pp. 332 ss.; S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234). Prodromus Corporis Glossatorum*, I, Città del Vaticano, 1937, p. 328, pp. 419 ss., pp. 426 ss.; C. LEFEBVRE, v. *Damasus*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1949, vol. IV, coll. 1014 ss.; A. GARCÍA, *Observaciones sobre los apparatus de Dámaso Húngaro a las tres primeras Compilaciones antiquas*, in *Traditio*, XVIII, 1962, pp. 469 ss. Identiche sono le espressioni usate da BERNARDO DA PAVIA, *Summa Decretalium*, Lib. I, Tit. 1 (ed. E. A. T. LASPEYRES, *Bernardi Papiensis*, cit., p. 3) e simili quelle che si leggono in RAIMONDO DA PEÑAFORT, *Summa Iuris*, Lib. I, Tit. V (ed. J. RIUS SERRA, Barcelona, 1945, p. 25). Nei brani riportati non si traccia il profilo di una gerarchia, ma si menziona con tutta facilità il luogo periferico della 'civitas'.

(35) PIACENTINO, *Summa Codicis*, Moguntiae, 1536 (rist. anast. Torino, 1962), *De officio praefecti praetorio.*

del processo di potere (36). Rispetto ai luoghi che si intravedevano attraverso le maglie del contesto ' imperator-legem condere ', i luoghi strutturali ora colti dal linguaggio sono assai meno decentrati e assai più radicati sulla linea verticale della gerarchia. Da quest'ultimi la supremazia imperiale, la unitarietà del processo verticale, è assai meno compromessa.

Risalta comunque, anche con maggior evidenza, una caratteristica comune: i vari ' ordines magistratus ' (37) sembrano essere, semplicemente, *flatus vocis.*

---

(36) Pseudo-Azzone (v. nota 83 a III.A), *Summa, Vene*tiis, 1610, *In I. Lib. Codicis. Quod quisque iuris*: « Et verbum magistratus, non solum eos qui sunt in summis ordinibus magistratuum, puta ut sunt illustres, spectabiles, clarissmii sed etiam infimos, puta magistratus municipales comprehendit... ».

(37) Cfr. ancora, per esempio, Vacario, *Liber Pauperum*, Lib. V, Tit. 3 (ed. F. De Zulueta, *The liber pauperum*, cit., p. 176): « Nota praeterea tres esse ordines magistratuum. Clarissimi enim sunt: ut reges; spectabiles: ut comes orientalis; Illustres: ut praefectus pretorio »; Summa Trecensis, *De omnibus magistratibus* (ed. H. Fitting, *Summa Codicis*, cit., pp. 22-23): « quidam vero ex his (magistratibus) illustres sunt, quidam spectabiles, quidam clarissimi. Item illustres quidam in palatio, quidam extra... »; Glossa, *glo. Tribuuntur, ad l. Quaecumque, ff. De officio eius*: « Hic nota quatuor esse ordines magistratuum: illustres, spectabiles, clarissimi et simplex magistratus; primis tribus tribuuntur haec quae sunt de mero vel misto imperio, nam dantur praesidi provinciae... Dic ergo, tribuuntur ut maioribus magistratibus; secus vero si municipalibus magistratibus, qui minimi sunt, aliquid etiam specialiter demandatur... » (cfr. anche *glo. Qui Universas, ad l. Illicitas, ff. De officio praesidis*); Guglielmo Durante, *Speculum Juris*, Venetiis, 1576, Lib. I, part. I, *De iurisdictione*: « Item ius ponit differentiam inter maiores et minores iudices... Iudicum igitur ordinariorum alii sunt consules, qui ex consulibus fiunt, alii proconsules... Vel distingue aliter, quia iudicum alii sunt maximi, alii magni, alii medii, alii minores, alii infimi... Maximi sunt super illustres, ut Imperator et Papa, qui super omnes sunt... ». Su Guglielmo Durante cfr. B. Brugi, *Guglielmo Durante, il grande maestro degli avvocati*, in *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane, Nuovi Saggi*, Torino, 1921, pp. 58 ss.; L. Falletti, v. *Guillaume Durand*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1953, vol. V, coll. 1029 ss.; M. Boulet-Sautel, *Le Princeps de Guillaume Durand*, in *Études La Bras*, cit., pp. 803 ss.

Fra i teologi la situazione non è, alla radice, almeno in questo caso troppo diversa; cfr. Ugo da S. Vittore, *De Sacramentis Christianae Fidei*, Lib. II, P. III, c. VII (ed. Migne, *Patr. Lat.*, vol. CLXXVI, col. 422): « Secularis autem potestas caput habet regem sive imperatorem ab illo per subjectas potestates duces et comites et praefectos, et magistratus alios; descendens qui

Si potrebbe allora ragionare così e dire: vi è un impiego ' a vuoto ' del lessico giustinianeo. I giuristi registrano passivamente formule tralatizie, accettano acriticamente tutta la terminologia del *Corpus Iuris* facendone un uso puramente accademico. La ' creatività ' dell'interpretazione sarebbe una dote riscontrabile in certi momenti o in certi aspetti del rinascimento giuridico e non in altri. Nel nostro caso, manifestamente, la ' creatività ' subirebbe un momento di sospensione per dar luogo ad una ingiustificata recezione delle forme giustinianee.

Ora, se con questo si vuol dire che, nella tradizione di diritto comune, esistono giuristi più acuti e giuristi meno originali, si dice una cosa vera, ma anche piuttosto ovvia; se invece si vuol dire che, in quella tradizione, esistono momenti di acquiescenza alla lettera romanistica e momenti di adattamento della forma giustinianea allo ' spirito ' dell'epoca, si dice una cosa forse meno ovvia, ma, a nostro avviso, non vera.

Non vera soprattutto perchè fa supporre che il giurista del medioevo possa magicamente sottrarsi al cerchio del radicamento nel suo mondo e scegliere fra la creatività e la recettività passiva: al contrario ogni parola (giustinianea, all'origine) pronunciata dall'intellettuale del medioevo diventa ' nuova ', e non per irrazionalistiche doti di ' creatività ', ma per la diversità obiettiva, da un lato, dell'universo simbolico in cui quell'intellettuale respira, dall'altro, del contesto di situazione in cui la parola viene ' pronunciata '.

---

tamen omnes a prima potestate auctoritatem sumunt in eo quod subjectis praelati existunt ».

Può essere interessante leggere un brano di CINO DA PISTOIA, *In Digesti Veteris libros commentaria*, Francofurti ad Moenum, 1575, *ad l. Quaecumque, ff. De officio eius*: « Dicunt quidam quod superillustres sunt Papa et Imperator et ista refert Guilielmus in Speculum circa principium sed istud non videtur verum: quia summus Pontifex et Princeps sunt supra omnes ordines et ab eis caeteri fulgorem recipiunt ». Rimanendo immutato il quadro generale, è utile osservare come a poco a poco il concetto di sovranità sia approfondito al punto da stabilire una relazione di incompatibilità fra il sovrano e i gradini inferiori dello stesso processo di potere.

Così, nel nostro caso, la sempre ricorrente menzione degli « ordines magistrauum » non rappresenta una caduta della tensione creativa dei giuristi (perchè la ' creatività ' verrebbe meno, per tutti, di fronte allo stesso contesto?), ma una obiettiva necessità di rappresentazione del reale, un'esigenza immanente al loro linguaggio.

Essi, accettando (per un complesso di motivi, sovra- ed infrastrutturali che è impossibile qui analizzare) il *Corpus Iuris* come sistema autoritativo di simboli, dovevano ricostruire il mondo innanzitutto secondo immagini di validità. Ma l'unico modo di descrivere, in termini di validità, il sistema sociale era quello di costruirsi una struttura linguistica che, del sistema sociale, rispettasse le caratteristiche essenziali: ad esempio, la disposizione gerarchica di esso. Ecco così che gli ' ordines magistrauum ' rappresentano il modello della gerarchia: dove l'elemento più importante non è dato da una corrispondenza atomistica, ' pezzo per pezzo ', del frammento di linguaggio con il frammento di situazione reale; da questo punto di vista sarà vano ricercare, ad esempio, la ' cosa ' corrispondente al simbolo ' praefectus practorio ' del linguaggio giuridico medievale. Occorre muovere, in primo luogo, dalla struttura: la corrispondenza è a quel livello.

Talvolta è dato di vedere ,a nudo, il meccanismo: « Clarissimi sunt quos maiores iudices appellamus, ut praesides provinciarum ... et omnes defensores civitatum et magistratus municipales ... spectabiles sunt quos mediocres appellamus ut magister officiorum: Comes rerum privatarum et Comes Orientis: non tamen Comites nostri temporis: illos enim clarissimos reputo (38) ». Il velo del tempio giustinianeo si squarcia e lascia apparire i ' comites nostri temporis '. La relazione endo-linguistica fra ' magistratus maximi, minimi ecc.' è stata pronunciata in un contesto situazionale (la gerarchia feudale) che dà ad essa un significato obiettivamente nuovo.

È questa una piccola anticipazione della logica che guiderà i contesti che seguiranno. Qui preme piuttosto insistere sull'affermazione

(38) Roffredo Beneventano, *Tractatus de ordine iudiciorum*, Lugduni, 1561, P. I, *Qui possunt esse iudices ordinarii.*

di carattere generale: il sistema simbolico della validità è, per l'intellettuale del medioevo, un modello insostituibile per la conoscenza della società a cui appartiene. Per questo le relazioni, che dovremmo chiamare impropriamente endo-linguistiche per sottolineare la loro maggiore lontananza dal contesto di situazione, non sono un peso morto nell'universo simbolico medievale, ma rispondono ad una precisa esigenza della logica della conoscenza tipica di quel mondo.

Dobbiamo riconfermare quanto si è già detto: il modello della validità è il punto d'Archimede su cui il giurista fa pernio per organizzare la sua conoscenza del reale. Naturalmente il modello è più o meno lontano, nei particolari, dal reale. Ma il giurista procede così: coglie una corrispondenza strutturale fra realtà e universo simbolico; da questa procede gradualmente nell'avvicinare i singoli segni ai loro *denotata.*

Nel nostro caso, la corrispondenza era fra ' imperator-ordines magistratuum ', il modello astratto di gerarchia (valida), e i reali dislivelli di classe (o di casta o di ceti, come si preferisce), e quindi di potere, della società medievale ed era una corrispondenza come si intuisce, tutt'altro che marginale.

III.B.8 : il contesto *magistratus-condere leges.*

Non basta che il linguaggio della validità abbia delineato un certo tipo di processo di potere valido: occorre osservare come esso venga concretamente, caso per caso, in azione. Certo, già la sua esistenza è un dato, come si è visto, tutt'altro che solo endo-linguistico: esso è stato concepito in un certo modo perchè soltanto quel modo corrispondeva ad un determinato bisogno espressivo e comunicativo degli utenti del linguaggio. Ora però si tratta di studiare il funzionamento di quella struttura di lingua nel suo venire a contatto con precise, circoscritte zone dell'accadere: la legislazione particolare, da un lato, le magistrature comunali, dall'altro. Il contesto ora considerato è una risposta al primo di questi due problemi.

Si ricorderà come, per buona parte del XII secolo, gli ordinamenti comunali non siano individuati con molta perspicacia dal

linguaggio politico-giuridico. Alcuni dati già raccolti ci permettono di affermare, innanzitutto, che il processo di potere ' come tale ', l'immagine germinale di esso, attraversava in quel periodo una fase di formazione che, se già lo poneva potenzialmente al centro del discorso, non dava ancora ad esso la forza di assorbire in sè tutto il movimento semiologico del periodo. In secondo luogo, il processo verticale valido di potere si formava lentamente, in tutti i suoi gradini intermedi, non era già dato, già costruito fin dall'inizio.

Nonostante ciò, esistevano allo stato potenziale tensioni interne, o almeno possibilità latenti, dentro il sistema dell'" interpretatio ' del *Corpus Iuris*. ' Praetor ', ad esempio; la sua posizione era già preparata dalla compilazione giustinianea: il ' praetor ' aveva la fisionomia di un creatore, in qualche modo, del diritto. Questo aspetto non è affatto eliso dai glossatori, ma, si direbbe, tenuto in serbo dentro il sistema, in attesa di una stagione più propizia (38-*bis*).

Più realisticamente, è il caso di osservare che un simbolo come ' praetor ', se completava utilmente il modello di processo valido di potere, veniva ancora usato in maniera, se si vuol dir così, endolinguistica. Nè poteva essere diversamente: lo sguardo del giurista non era tanto rivolto al dato reale nella sua singolare fenomenicità, quanto alla struttura del lessico giustinianeo e agli impulsi sotterranei essenziali che gli giungevano dall'organizzazione della società. I concreti, individuati fenomeni sarebbero venuti dopo; tanto più fenomeni come la legislazione comunale, della cui forza e stabilità il giurista poteva ancora dubitare.

(38-*bis*) Cfr. PIACENTINO, *Summa Codicis*, Moguntiae, 1536 (rist. anast. Torino, 1962), *De officio praefecti praetorio*: « Porro iudices alii hoc non possunt, nisi potestatem condendi iura specialiter a principe acceperint, ut iuris interpretes et praetores » e *De officio praetorum*: « Sed ad praetoris officium praecipue pertinet ut iura condat... »; QUESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS, *De Iure naturali* (ed. G. ZANETTI, cit., pp. 9-10): « Set etiam fit interdum, ut sola deprehendatur auctoritas cum prorsus desit equitas, velut cum pretor inique decernit: set tamen et hoc solet ius appellari. Licet enim non sit equum, ab eo tamen statutum est quem oportet equitatem statuere » e *Huic equitati* (p. 48): « Huic equitati dant operam tam pretores quam principes ».

Venne però il momento in cui anche il fenomeno comunale divenne una forza politica con cui fare i conti: e l'intellettuale puntualmente prende ad occuparsene. Egli si rivolge naturalmente agli strumenti che trova già preparati: il simbolo del luogo strutturale più autonomo, potenzialmente più creativo che potesse trovare. L'esperimento viene così tentato con 'praetor'. Il giurista, in questo caso Roffredo (che scrive agli inizi del XIII secolo), constata che «secundum iura praetores in curijs suis habebant locum quendam dealbatum: pone parietem, vel tabulam vel quid aliud et in loco illo scribebant praetores citationes, quas faciebant, et statuta sua...: ... Item praetor praecipit, quod tale quid non fiat; si aliquis fecerit contra, ita puniatur (39)»: era la definizione endo-linguistica di 'praetor', redatta in modo da sottolineare abilmente l'aspetto innovativo, creativo della funzione di quella magistratura; nè si direbbe casuale la menzione della parola 'statuta', il cui significato oscilla, come sappiamo, fra norma del caso concreto e norma astratta.

'Hodie', però, il pretore non esiste; quindi «non videtur quod istud interdictum locum habeat». È il primo urto che il sistema 'puro' della validità riceve dalla realtà. Il giurista tenta di rimediare con questo espediente: «imo credo hodie locum habere, et si non directo, utiliter tamen habet locum; nam licet hodie in desuetudinem abierit tale album praetoris, tamen loco ipsius albi successerunt hodie constituta civitatum, et quaterni, qui tota die conficiuntur in communi; unde credo, quod si aliquis corrumpat hodie constitutum civitatis vel quaternos communis, quod habeat locum hoc edictum utiliter (40)».

L'utilizzazione della distinzione fra 'utile' e 'directum' (41) non è un espediente che farà scuola nei giuristi successivi. Il rapporto fra linguaggio e realtà, fra segno e circostanza di comunicazione è in-

(39) ROFFREDO BENEVENTANO, *Tractatus Ordinis iudiciarii*, Lugduni, 1561, P. III, *De edicto de albo corrupto*.

(40) ROFFREDO BENEVENTANO, *loc. ult. cit.*

(41) La distinzione richiama la creazione di un istituto di larga rilevanza privatistica: cfr. P. GROSSI, *Le situazioni reali*, cit., pp. 183 ss.

fatti troppo indiretto. ' Praetor ' non sta per la legiferante magistratura comunale, il piano della validità non copre completamente i dati della realtà; i due livelli sono accostati, messi in rapporto reciproco, ma anche tenuti distinti; una cosa è la validità (' directe '), altra cosa è la realtà che può essere capita solo ' utiliter '. La relazione semantica fra ' album pretoris ' e ' constituta civitatis ' è infatti di complementarità: il primo lessema implica la negazione del secondo. Nel linguaggio-oggetto possiamo accertare, in termini di relazioni semantiche essenziali, ciò che, metalinguisticamente, enunciamo così: il linguaggio della validità è ancora fuori dalla comprensione integrale della realtà.

Vi è poi un altro motivo per cui l'espediente di validazione sperimentato da Roffredo riesce a mezzo: ' praetor ' è un termine troppo periferico nel processo (valido) di potere che si andava delineando. ' Praetor ', insomma, nella sua apparente ' impiegabilità ', era un simbolo troppo agevole per essere efficacemente costruttivo.

Altri, però, già si era rivolto, in una direzione che doveva essere più fortunata, ad un lessema piuttosto indeterminato: ' magistratus '. « Concedo tamen », scrive Azzone, « quod quilibet magistratus in sua civitate ius novum statuere potest (42) ». È una logica diversa da quella di Roffredo (43): la validità decifra senza intermediari la realtà, la magistratura cittadina è, senza mediazioni, il ' magistratus ' del lessico giustinianeo.

Se poi si pensa che il ' magistratus ' era inserito nella gerarchia piramidale degli ' ordines magistratuum ', era un anello del processo valido del potere, si vede che il movimento di validazione si chiude perfettamente. « Ipse princeps facere videtur (44) »: è la formula più espressiva della compattezza della gerarchia della validità.

---

(42) AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In III. Librum Codicis, De iurisdictione*.

(43) Il che si può in parte spiegare pensando al carattere pratico più che dottrinale degli scritti di Roffredo.

(44) Cfr. GLOSSA, *glo. Qui magistratum, ad l. Hoc edictum ff. Quod quisque iuris*: « potest enim quilibet magistratus legem condere non generalem, sed specialem... cum ipsi facient, ipse priceps facere videtur »; ODO-

L'autonomia comunale era negata; diciamo, meno approssimativamente, che nell'ordinamento comunale non si vedeva un luogo di potere reale tale da potersi contrapporre alla struttura dominante della società, per cui esso non poteva essere osservato che dalle maglie di quella organizzazione sociale espressa simbolicamente nel linguaggio del processo di potere valido. Naturalmente, la logica che sorreggeva il giurista nelle sue scelte era di ordine schiettamente politico. Il carattere della politicità non era però una qualità aggiunta alla 'gnoseo-logica' dell'intellettuale in un certo senso dall'esterno, da una volontà politica precisamente orientata ad uno scopo; la logica del giurista era una logica rigorosamente intellettuale, ma proprio nella sua dinamica conoscitiva essa si aggravava delle determinazioni sociali, delle implicazioni politiche che, dalla infra-struttura della società, sollecitavano gli schemi logico-simbolici della conoscenza.

La logica dell'intellettuale era la logica del sistema sociale dominante. Il mutarsi di quest'ultimo non reagiva meccanicamente, si badi bene, sul primo elemento, ma si riversava dialetticamente in una revisione del processo semiologico che, rispondendo a quegli stimoli complessi, finiva per orientarsi verso le mutate condizioni reali.

Così è che, nella seconda metà del '200, Iacopo d'Arena, sia pure prudentemente, mette in discussione tutta la tradizionale raffigurazione della validità: «Sed quis ius potest in civitate statuere vel in municipio? Respondeo, secundum quosdam populus loci.... secundum alios, cum in principem sit translata potestas a populo et etiam iurisdictio... magistratus qui a principe habet iurisdictio nem debet condere.... (45)». Poichè il processo di potere ('iurisdictio'), valido, passa per l'imperatore, è il 'magistratus' che esercita la funzione legislativa; Iacopo però aggiunge un temperamento al rigore del principio: «Sed quibusdam civitatibus Lombardie iurisdictionem et

---

FREDO, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Lugduni, 1550, *ad l. Hoc edictum, ff. Quod quisque iuris*: «dum magistratus condit legem, et ipse princeps videtur condere, quia omnia merito nostra facimus...».

(45) IACOPO D'ARENA, *Commentarii in universum ius civile*, Lugduni, 1541, *ad l. Consuetudinis, C. Que sit longa consuetudo.*

imperium concessit Fredericus: et ideo sua statuta sibi faciunt per sua consilia (46)». Il processo di potere ('iurisdictio') può essere partecipato dall'alto ('concessit'): ma ormai si stava profilando un'altra teoria dei luoghi strutturali (il 'populus loci') che si sarebbe urtata, in più modi e con più esiti, con la più risalente raffigurazione valida del processo di potere.

III.B.9 : il contesto *magistratus-potestas.*

Resta il secondo problema: in che modo il linguaggio della validità abbia neutralizzato, prima, e valorizzato, dopo, il dato, parallelo a quello della legislazione particolare, delle magistrature comunali.

Il podestà, innanzitutto: le reazioni dei giuristi di fronte a questa magistratura, in un certo senso, emblematica dell'autonomia comunale, sono indicative di tutta la loro logica di 'avvicinamento' del nuovo, importante dato reale. L'esordio è, come al solito, un rifiuto. Il giurista si sottrae all'onere di assorbire il dato in un processo valido di potere rispetto al quale l'assetto sociale di più recente formazione sembra, a prima vista, ripugnante.

Eppure non mancava un appiglio testuale: glossando la parola 'potestatibus', Azzone scriveva: «idest praefecto praetorio vel senatori vel imperatori; non intelligas de talibus potestatibus quales sunt in civitate ista (47)». Il 'potestas' del processo valido di potere è ben altra cosa rispetto al cosiddetto 'potestas' della realtà di tutti i giorni: quest'ultima figura non è il centro di un processo di potere rilevante, è un 'potestas' per modo di dire; e precisamente così si esprime Pillio: «... potestas, ut vulgarizando loquar (48)»; 'potestas', sì, ma solo per il profano, non per chi parla il linguaggio del

(46) Iacopo D'Arena, *loc. ult. cit.*

(47) Azzone, *Lectura*, Parisiis, 1581, *ad l. Episcopale, C. De episcopali audentia.*

(48) Pillio, in appendice ad Azzone, *Summa*, Venetiis, 1610, *In X. Librum Codicis, De annonis.*

Corpus Iuris. Sembrerebbe che il rifiuto di validazione del dato reale, quindi la sua collocazione nei meri fatti, non potesse essere più chiaro.

In realtà, un movimento di validazione non manca: siamo ormai in un periodo in cui, già consolidatosi il linguaggio del processo valido di potere, il giurista tesse una trama di rapporti fra i singoli momenti del modello e i singoli dati reali (o i più salienti di essi).

Solo che, nel nostro caso, la validazione è operata in modo estremamente insidioso e politicamente pregnante: « ... et hic dicit in defensore civitatis, hoc est in eo qui eligitur in potestatem (49) ». Il procedimento logico del giurista è qui fotografato nel suo momento iniziale: viene stabilita un'equivalenza convenzionale fra ' potestas ' e ' defensor civitatis '; il primo viene sussunto nel secondo, ' defensor ' viene legato a ' potestas ' da un rapporto di implicazione unilaterale. Quando il giurista ' pronuncia ' ' defensor ' l'interlocutore decifra (anche) ' potestas '.

Ora, quel simbolo non è stato scelto a caso; altre magistrature potevano essere scelte (e altre saranno scelte in seguito) per validare il dato reale ' podestà '. È che ' defensor ' permetteva di inserire in un punto e non in un altro del processo valido di potere il podestà: precisamente in una posizione di potere piuttosto bassa e secondaria.

« Horum autem pedaneorum quidam sunt ordinarii, quidam delegati. Ordinarii, ut magistratus municipales, defensores civitatum, quibus competunt ea tantum, quae sunt iurisdictionis, non quae sunt meri imperii vel misti (50) ». Al ' defensor civitatis ' spettano le funzioni meno rilevanti, sfuggono soprattutto le competenze giurisdizionali (e implicitamente politiche) più emergenti del ' merum imperium '. Attraverso un certo uso del linguaggio della validità si pone al di fuori dell'orbita del ' dover essere ', relegandola nel mero fatto (illecito), l'autonomia dell'ordinamento comunale.

---

(49) AZZONE, *Lectura*, Parisiis, 1581, *ad l. Iubemus, C. De episcopali audientia*.

(50) AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In III. Librum Codicis, De pedaneis iudicibus*.

« Hi omnes praedicti ordinarii sunt et omnes habent merum imperium exceptis defensoribus civitatum et magistratibus municipalibus... Sic ergo potestates nostri temporis merum imperium sibi usurpant scilicet amputantes capita et imponentes membri abscissionem (51) ». Qui è ancora più trasparente il ragionamento: i ' defensores ' non hanno il ' merum imperium ', *ergo* i podestà lo usurpano; dove è chiarissima la relazione di implicazione fra ' defensor ' e ' potestas ', da un lato, e la collocazione del potere coattivo politico (' iurisdictio-merum imperium ') del comune nell'ambito dei meri fatti (' usurpant ').

Esisteva però un altro simbolo, corrispondente ad un diverso gradino della gerarchia: ' praeses provinciae '. Per tutto il tempo in cui era ' defensor ' a servire come strumento di validazione della magistratura comunale, ' praeses ', per converso, funzionava in maniera puramente endo-linguistica (52). Ammettiamo però che la logica del giurista prenda atto della forza che il Comune ormai ha raggiunto nella società medievale: il giurista prontamente muterà simbolo, perpetuando però lo stesso movimento di validazione.

« Per potestatem (intellige) eum qui habet merum imperium, quales sunt regentes provincias... (53) ». Di nuovo, il procedimento di significazione è allo scoperto: si accetta il dato per cui il podestà esercita stabilmente determinate funzioni e se ne traggono le conseguenze. Il linguaggio della validità si tende nello sforzo di comprendere, dentro la sua simbolica, il fatto nuovo, potenzialmente eversivo degli schemi stessi della validità, e sostituisce ' praeses ' a ' de-

---

(51) ROFFREDO BENEVENTANO, *Tractatus Ordinis Iudiciarii*, Lugduni, 1561, *P. I, Qui possunt esse iudices ordinarii.*

(52) Cfr. PIACENTINO, *Summa Codicis*, Moguntiae, 1536, *De officio praetorum*: « Praesidis nomen, quod est generale omnium magistratuum... »; PILLIO, *De ordine iudiciorum*, P. II, § 13 (ed. F. C. BERGMANN, cit., p. 35): « Ordinaria (iurisdictio) est in praesidibus et proconsulibus provinciarum... »; AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In I. Librum Codicis, De officio Rectoris Provinciae*: « ... est (praesidis) officium maximum in iurisdictione contentiosa: nam in causa criminali habet merum imperium, hoc est gladii potestatem ».

(53) GLOSSA, *glo. Qui magistratum, ad l. Hoc edictum, ff. Quod quisque iuris.*

fensor'. Includendo poi 'civitas' in 'provincia' (54), il movimento è definitivamente compiuto: 'praeses' include in sè il podestà, la magistratura comunale viene riassorbita a momento del processo verticale valido del potere (55).

Nella seconda metà del duecento e nei primi anni del trecento, la comprensione dell'ordinamento comunale si sposta verso il dominio dell'effettività, pur senza raggiungerlo. Nel linguaggio-oggetto, la relazione semantica fra 'praeses' e 'potestas', da implicazione unilaterale (del primo simbolo verso il secondo) diviene sinonimia (56). Il sistema della validità, imperniato sul rispecchiamento nel linguaggio della magistratura comunale, assunta emblematicamente al posto dell'ordinamento comunale nel suo complesso, sta per

---

(54) Cfr. GLOSSA, *glo. Id est in una provincia, ad l. Cum in longi, C. De praescriptione longi temporis*: « Et nota unum locum appellari unam provinciam: sed hodie non videtur habere locum sed in eadem civitate esse debent, cum singulae civitates habeant sua regimina ut olim singulae provinciae ».

(55) Cfr. ODOFREDO, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Lugduni, 1550, *ad l. Observandum est, ff. De officio praesidis*, dove i doveri del 'praeses' sono immediatamente trasferiti al podestà.

(56) Cfr. GIOVANNI DA VITERBO, *Liber de Regimine Civitatum*, IV, *De interpretatione potestatis* (ed. G. SALVEMINI, in *BIMAe, Scripta Anecdota Glossatorum*... Bononiae, 1901, vol. III, p. 219): « Potestas etiam dicitur a potentia et potestate sibi tradita seu data, qua preditus est vel preest aliis. Inde dicitur potestas, quasi potens stans, vel in potestate constans, sive potens statuens, quia a potestate sibi datur... Hoc autem nomen potestas in iure reperitur, et hoc cum sequentibus nominibus nomen est seu nomina sunt dignitatis... e VII, *De preside* (ed. G. SALVEMINI, *loc. ult. cit.*): « Presidis nomen est generale; pertinet enim ad omnes qui provinciam regunt; et dicitur preses qui preest aliis, sicut omnes alii qui prediti sunt potestate, regentes provinciam vel civitates »; CINO DA PISTOIA, *In Codicem commentaria*, Francofurti ad Moenum, 1575, *ad l. Generali lege, C. Ne quis in sua causa*: « nos italici habemus in civitatibus Rectores quos vocamus potestates; pone, tali potestati sit iniuria, quia percutitur vel vulneratur, namquid poterit punire in se delinquentem? Videtur quod possit; primo quia constat hodie civitates ad modum provinciarum esse redactas... et sic potestas civitatis potest censeri vice praesidis, maxime ex concessionibus Principum, qui concesserunt merum imperium civitatibus Lombardiae et quamplures alii aliis civitatibus concesserunt. Sed praeses provinciae omnem iurisdictionem habet in sua provincia... ergo a simili et potestas in sua civitate. ... Secundo quia praeses debet purgare suam civitatem malis hominibus... Sexta ratione quia constat potestatem civitatis dici principem ipsium civitatis... ».

cedere il posto ad una visione più globale di quest'ultimo. Il mutamento delle relazioni semantiche fra ' praeses ' e ' potestas ' è il sintomo obiettivo di questo mutamento: il dato reale ha ormai un diritto di sussistenza e di espressione pari a quello del simbolo della validità nè quest'ultimo ha più la forza, la credibilità sufficiente per assorbire totalmente il primo. E quando il segno perde di forza significante, il momento della sua trasformazione o caduta non può tardare.

III.B.10 : il contesto *magistratus-consiliarii.*

Il podestà non era l'unica magistratura cittadina ad essere colta dal linguaggio della validità. Per quanto il podestà fosse la manifestazione forse più appariscente dell'unità dell'ordinamento comunale, esistevano altri organi da cui la vita dell'ente riceveva un impulso insostituibile: il ' consilium ', innanzitutto.

Per la simbolizzazione di quest'organo non si ponevano grossi problemi: una volta che si stabiliva una relazione di implicazione unilaterale fra ' defensor civitatis ' e ' potestas ', il cammino, se non obbligato, certo ovviamente raccomandato, era la determinazione di una equivalenza fra ' decuriones ' e ' consiliarii ', membri del ' consilium '. Qui l'equivalenza era abbastanza spontanea: le antiche ' curiae ' si occupavano effettivamente dell'amministrazione dell'ente locale, votando a maggioranza più o meno qualificata (57); il ' defensor civitatis ' era eletto (o coeletto) dai ' curiales ' (58). Le relazioni dei lessemi giustinianei erano così traducibili nella lingua dei giuristi medievali senza uno sforzo eccessivo di adattamento.

Naturalmente, vi era il consueto scarto fra l'astrattezza di un sistema lontano dalle reali condizioni della società medievale e le istanze di validità che esso incarnava: le ' curiae ' del lessico giustinianeo

---

(57) Cfr. B. KÜBLER, v. *Decurio*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumwissenschaft*, Stuttgart, 1908, 8°/2 Halbband, coll. 2319 ss.; A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary*, cit., p. 612.

(58) C. I, 55, 8. Cfr. P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*, Roma, 1968², pp. 353-354.

non erano i ' consilia ' delle città medievali. Potevano però fungere da modello, prestando al dato reale il prestigio di una validità che nessun altro sistema autoritativo di simboli avrebbe potuto dare ad esso.

« Et dicuntur decuriones secundum quosdam consiliarii civitatis, id est, qui vocantur ad consilium (59) »; il dato reale è sollevato su un altro piano, è ricoperto convenzionalmente di un involucro segnico che, strappandolo dal dominio dei meri fatti, lo consacra come valido. Non si tratta quindi solo di un mutamento di nome, ma di un cambiamento di sistema di riferimento, di coordinate culturali.

Ad un certo momento, però, come sappiamo, la relazione ' defensor-potestas ' si evolve nella relazione ' praeses-potestas '. Se nella elezione del ' defensor ' le curiae, nel sistema giustinianeo, avevano qualche parola da dire, il ' praeses ' è invece un funzionario sul quale le ' curiae ' non hanno più alcuna influenza; inoltre, mentre il ' praeses ' domina sull'intera provincia, le ' curiae ' sono organi di amministrazione locale di raggio assai più ristretto (60). Insomma, l'introduzione del simbolo ' praeses ' avrebbe dovuto portare, a ragionare astrattamente, ad una serie di modificazioni lessicali estese a tutto il campo.

Niente di tutto questo avviene. ' Decuriones ' è un segno che continua a equivalere convenzionalmentea ' consiliarii ', mentre ' praeses ' svolge la sua nuova funzione di validazione del podestà. Assistiamo ad un interessante esempio di conservatorismo linguistico, peraltro perfettamente comprensibile. Ormai stabilita la relazione ' decuriones-consiliarii ', per quanto all'inizio collegata con la relazione ' defensor-potestas ', anche dopo il cadere di quest'ultima, essa con-

---

(59) AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1619, *In VI. Librum Codicis, De servis reipublicae*; cfr. PILLIO, in appendice ad AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In X. Librum Codicis, De decretis Decurionum*: « Valent ergo edicta civitatis poena interminantia, quae vulgo banna vocantur si decreto fiant decurionum, idest sapientum qui civitatum consiliis deputati sunt ».

(60) Cfr. W. ENSSLIN, v. *praeses*, in *Paulys Realencyclopädie*, cit., Stuttgart, 1965, VIII Supplementband, coll. 598 ss.; A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary*, cit., p. 646.

servava in proprio una sua funzione significante, ormai cristallizzata in quella relazione e impermeabile ad altre modificazioni del sistema.

D'altronde, l'uso che veniva fatto del lessico giustinianeo — materiale per la costruzione di un modello astratto di validità — permetteva una notevole arbitrarietà nella scelta dei simboli a volta a volta adoperati. E ' decuriones ' era troppo spontaneamente vicino a ' consiliarii ' per sottrarsi all'attrazione semantica di quest'ultimo.

L'uso di questa equivalenza è così prolungato nella tradizione di diritto comune (61); cambia semmai il secondo termine della relazione: ' populus ', anzichè ' praeses ' (' potestas '). L'espressione « decuriones qui populum representant », che affiora in Iacopo d'Arena (62) (nella seconda metà del XIII secolo), è il segno del progressivo mutarsi di tutto l'asse di orientamento della conoscenza giuridica del reale. Ma, in tutta questa complessa vicenda, il significato di ' decuriones ' rimane costante.

III.B.11 : il contesto *magistratus-consul.*

' Consul ' è la storia di un simbolo mancato. Sembrerebbe che fra il ' consul ' del *Corpus Iuris* e il ' consul ' della vita comunale ai suoi inizi l'omonimia permettesse al giurista un giuoco piuttosto facile di equivalenze.

Vi è però, a sfavore, una circostanza decisiva di ordine temporale: il consolato si afferma nella prima metà e trionfa nella seconda

---

(61) Cfr. Glossa, *glo. De dolo autem, ad l. Sed et ex dolo, ff. De dolo*: « De dolo autem decurionum. Loco quorum habemus consiliarios hodie »; Odofredo, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Lugduni, 1550, *ad l. Ius autem ciivle, ff. De iustitia et iure*: « Et ex praedictis nota quod consilium rome vocatur senatus et illi vocantur senatores sed consiliarii aliarum civitatum vocantur decuriones »; Alberto da Gandino, *Quastiones statutorum*, II, *De modo servando in statutis...* (ed. A. Solmi, in *BIMAe*, cit., p. 157): « Sed qualem modum servabunt in statutis et reformationibus faciendis? Et dic quod in consilio; et necessarium est quod ibi sint decuriones et fiat propositio... ».

(62) Iacopo D'Arena, *Commentarii in universum ius civile*, Lugduni, 1541, *ad l. Consuetudinis, C. Quae sit longa consuetudo.*

metà del XII secolo; in questo periodo, per un verso, il linguaggio giuridico era teso più alla costruzione del processo verticale di potere nella sua purezza di modello che non a cercare equivalenze fra il modello e la realtà, per un altro verso, quando, nella seconda metà del secolo, i giuristi cominciavano ad adattare il modello alla società raele, la politica imperiale imponeva ai comuni un 'potestas', un magistrato destinato a rappresentare il potere imperiale, la cui nomina dall'alto doveva impressionare molto più favorevolmente i giuristi della 'invalida' manifestazione di autonomia espressa emblematicamente nel consolato (62). Poi, certo, anche il podestà divenne tutt'altra cosa che una emanazione del potere imperiale, ma quando prese anch'esso a rappresentare l'autonomia comunale in tutta la sua forza, i giuristi erano assai più disposti di prima a considerare benevolmente il nuovo fenomeno e così il podestà subì quel procedimento di simbolizzazione che abbiamo poco sopra delineato.

Se dunque non viene stabilita, per precise ragioni storiche, una equivalenza fra il 'consul' giustinianeo e il 'consul' del comune medievale (63), si assiste però ad un *iter* in un certo senso contrario: ad un prestito che la lingua comune concede al linguaggio speciale dei giuristi. 'Consul' viene ospitato in quest'ultimo significandovi il rappresentante della 'universitas', sia questa, implicitamente la 'civitas' o un qualsiasi 'collegium' (64).

---

(62) Cfr. V. Franchini, *Saggio di ricerche su l'instituto del podestà*, cit., pp. 28 ss.; p. 44.

(63) Un'eccezione, apparente, è Uguccione, *Summa*, ad c. 8 D. LXV v. *convocet* (ed. P. Gillet, *La personnalité juridique en droit ecclésiastique spécialement chez les Décrétistes et les Décrétalistes et dans le Code de droit canonique*, Malines, 1927, p. 85, citato anche in S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche*, cit., p. 169): «... unus consul potest regere totam civitatem aliis defunctis, quia in tali casu universitas tota remanet in uno»; ma si tratta in realtà di un caso diverso: manca un raffronto fra il processo valido del potere e la realtà, diremmo, per definizione, perchè il tipo di processo verticale di potere era per il canonista diverso da quello del civilista; per questo il primo poteva permettersi delle libertà che al secondo erano precluse.

(64) Azzone, *Lectura*, Parisiis, 1581, *ad l. Per iniquum, C. De iurisdictione*: «...unde videtur quod scholares qui non exercent professionem aliquam, sed sub exercentibus fiant discipuli, non possunt eligere consules, sicut

È un uso linguistico, dal nostro punto di vista, marginale. La liquidazione di esso viene sancita da Odofredo, verso la metà del XIII secolo: « ... isti consules erant superillustres...; de istis non possumus ponere exemplum in republica romanorum laicorum, sed sic in republica clericorum, ut sunt cardinales ecclesie romane... (65) ». Il che era come dire: un'equivalenza fra lessemi giustinianei e dati reali è, in questo caso, impossibile, a meno che non si pensi all'organizzazione della Chiesa. Con il che si concludeva, per quello che ci riguarda, la breve storia semantica di ' consul '.

III.B.12 Esauriti così i contesti sintagmatici, resta ora da considerare il sistema del campo semantico ' imperator '. Esso rappresenta, in termini metalinguistici, un vero e proprio processo di potere valido, completo, articolato in varie posizioni gerarchiche, in una scala che dal culmine si estende fino all'ultimo anello della catena. Il linguaggio della gerarchia della validità, però, nè si è formato in un giorno nè si è limitato ad una somma dei lessemi giustinianei. Potremmo dire, se non fosse troppo paradossale, che prima è stata intuita la sovranità e poi è stato costruito il processo verticale di potere. Ma qui occorre qualche chiarimento.

Agli inizi del XII secolo non esisteva ancora un linguaggio tendenzialmente completo e razionalmente articolato del potere (non esisteva una ' scienza ' del potere), ma esistevano intuizioni, qua e là cristallizzate in segni, esisteva tutta una disposizione emotivo-intellettuale verso il potere, che doveva essere in parte recepita e in parte

---

nec discipuli pilliparíorum vel fabrorum aut similium corporum »; Pillio, *Summa de ordine iudiciorum*, P. 3, § 4 (ed. F. C. Bergmann, *Pillii Medicinensis*, cit., p. 53): « ... satis videtur maior pars iurare, cum defensores aut consules vel actor seu syndicus universitatis et aliorum religiosorum locorum iurant »; Ugolino, *Dissensiones*, § 75, *Quomodo in caussa universitatis de calumnia iuretur* (ed. G. Haenel, *Dissensiones dominorum*, Lipsiae, 1834, p. 318): « ... et quod ibi dicitur, quod maior pars vel tota debet iurare, id est maior pars consulum vel omnes consules debent iurare, vel nobiliores vel ditiores ex eis... ».

(65) Odofredo, *Interpretatio in undecim primos pandectorum libros*, Lugduni, 1550, *ad rubr., ff. De officio consulis.*

criticamente vagliata dal pensiero del rinascimento giuridico. Per adottare la tipologia weberiana, diremmo che la raffigurazione del potere era di tipo carismatico tradizionale (66), più tradizionale che carismatico, ma carismatico almeno nella misura in cui al reggitore veniva attribuita una certa aureola di straordinarietà, nel senso etimologico della parola: il reggitore non era un potente qualsiasi, ma una figura emergente, il giudice giusto, il ' servus aequitatis ', la sua legittimazione era verticale, non orizzontale. Potremmo parlare di sovranità solo impropriamente o paradossalmente (sia nel senso, da noi adottato, di culmine di un processo verticale di potere sia in quello, più familiare ai giuristi, di attributo dello stato). Esisteva più un capo (tradizionale-carismatico) che un sovrano.

La riscoperta (o scoperta) del *Corpus Iuris* costituisce una rivoluzione intellettuale nei riguardi della cultura precedente: ad una immagine carismatico-tradizionale del potente tende a sostituirsi — se vogliamo continuare a combinare arditamente far loro i tipi ideali weberiani — una rappresentazione carismatico-razionale del potere, dove i due elementi contrastanti del carisma e della razionalità corrispondono, rispettivamente, all'enfasi religiosa con cui si parla dell'" Imperator dominus mundi ' e all'atteggiamento razionalistico con cui dal culmine imperiale del potere si deducono gli anelli intermedi della gerarchia. Si descrive insomma l'Imperatore con la duplice connotazione di capo e di sovrano e si crea un processo verticale valido di potere che dal sovrano procede e al sovrano tende.

Questo sovrano, come si comprende, non è affatto (non è cioè traducibile con..., semanticamente equivalente a...) il sovrano della giuspubblicistica moderna. L'imperatore medievale è semplicemente il capo di una gerarchia, di un processo verticale di potere, o come si preferisce; non lo si può intendere al di fuori della gerarchia, è il pri-

---

(66) È noto che la tipologia weberiana delle forme di potere comprende tre tipi ideali di potere (potere razionale, tradizionale, carismatico), che possono, storicamente, combinarsi in vario modo; cfr. M. WEBER, *Economia e società*, cit., vol. I, pp. 210-211.

mo anello di questa. In questo senso, e solo in questo senso, egli è sovrano (v. II.8).

Esiste poi l'aspetto carismatico del suo ufficio, che è, diremmo, un episodio di sovrabbondanza, di traboccante energia maiestatica: il ' mito ' dell'imperatore ha qui la sua fonte.

In realtà, ' mito ' è un'espressione che, nelle sue implicazioni peggiorativamente irrazionalistiche, non ci piace troppo: piuttosto dovremmo dire che l'imperatore fonda un processo verticale del potere in due sensi; da un lato fornisce ad esso un parametro di legittimazione — e qui entro in giuoco soprattutto il carisma; dall'altro lato permette la costruzione deduttiva di un processo valido di potere — e qui rileva la sua posizione di sovrano di una gerarchia.

L'imperatore, quindi, fonda la validità. Esprimiamoci meno ellitticamente: il linguaggio della validità è reso possibile dal *Corpus Iuris* e non dall'imperatore. Dal *Corpus Iuris* emanano le relazioni linguistiche autorevoli e ' validanti '; l'imperatore è più creato dal *Corpus Iuris* che creatore, valorizzatore, di esso. Una volta però che il linguaggio della validità vuole ' funzionare ', l'imperatore diviene un luogo strutturale imprescindibile e, in via di conseguenza e non di causa (o di causa principale), finisce davvero per fondare, per rendere possibile, la validità.

Ora, il linguaggio, così fondato, della validità non era affatto il linguaggio della realtà, a nessun livello. Non al livello dell'imperatore: già prima del crollo del 1250, gli atti di reale, effettuale, ' dominium mundi ' (sia pure ' quoad protectionem ', ' potestas directiva ' ecc.) si contano sulle dita di una mano e sono tutti inferiori alla teoria; dopo il 1250, poi, a prescindere da occasionali ' ritorni ' ed effervescenze, all'imperatore non rimaneva molto più di un rituale rispetto da parte degli ' ordinamenti particolari ' (67). Tanto meno

(67) Oltre le opere già citate cfr. K. HAMPE e F. BAETHGEN, *Deutsche-Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Staufer*, Heidelberg, 1949[10]; F. HEER, *Der Aufgang Europas. Eine Studie zu dem Zusammenhang zwischen politischer Religiosität, Frömmigkeitsstil und dem Werden Europas im 12. Jahrhundert*, Zürich, 1949; F. HEER, *Die Tragödie des Heiligen Reiches*, Stuttgart, 1952; F. HEER, *Das Heilige Römische Reich*, Bern-München-Wien, 1967;

al livello dei gradi intermedi della gerarchia: dove sono, nella società medievale, i 'praefecti praetorio', i 'proconsules', i 'quaestores' e così via enumerando?

Il linguaggio della validità non è il linguaggio della realtà, eppure, lo abbiamo visto contesto per contesto, il primo qualifica puntualmente vari aspetti della società medievale: la legislazione particolare, il podestà, il 'consilium' ecc. Non è un esercizio a vuoto, la ripetizione di formule tralatizie: appunto, è un modello. È il modello valido del processo del potere: attraverso le sue forme, il giurista qualifica, comprende, analizza la realtà, i dati fenomenici di essa, e stabilisce, come si è visto, molteplici corrispondenze, più o meno riuscite, ma perfettamente comprensibili nella logica dell'insieme.

È una logica tipicamente cristiano-medievale nel suo deduttivismo: dato un processo di potere valido, si analizza la realtà secondo quegli schemi. Era possibile ciò? Lo era, lo è stato, perchè la realtà, di per sè, non è nè valida nè effettiva: l'individuo la qualifica, nel nostro caso, come valida od effettiva, a seconda del punto di vista in cui si situa e, in conseguenza, degli strumenti linguistici che usa.

Naturalmente, l'uso dell'uno o dell'altro strumento non corrisponde ad una scelta indifferente, non è un neutrale esercizio d'intelligenza. L'adozione dello schema della validità, se soddisfaceva la sete di autorevolezza del mondo medievale, ordinava la società secondo una logica in cui, *di per sè*, male si collocavano le forze più nuove e pressanti. Il giurista si trovava paradossalmente ad adottare metodi d'avanguardia per risultati sostanzialmente conservatori.

'Iurisdictio', lo si è visto, partecipava a questa vicenda costituendo il centro di tutto il processo semiologico: essa era l'immagine del potere che trovava un primo luogo strutturale su cui adagiarsi (v.

---

da un punto di vista più pronunciatamente storico-ideale cfr. E. STENGEL, *Kaisertitel und Souveränitätsidee. Studien zur Vorgeschichte des modernen Staatsbegriff*, in *Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters*, III, 1939, pp. 1 ss.; R. SCHOLZ, *Germanischer und römischer Kaisergedanke im Mittelalter*, in *Zeitschrift für deutsche Geisteswissenschaft*, III, 1940, pp. 116 ss.; R. SCHOLZ, *Weltstaat und Staatenwelt in der Anschauung des Mittelalters*, in *Zeitschrift für deutsche Geisteswissenschaft*, IV, 1941, pp. 81 ss.

III.A.6). Anch'essa era l'erede, nel linguaggio, delle strutture feudali della società, ma riusciva a divenire ' pronunciabile ', grazie al lavoro di cesello dei giuristi (alla purificazione ' ideologica ' operata su di essa) in contesti situazionali, mutati, diversi.

Allo stesso modo, il processo verticale del potere, il linguaggio della validità, si estende fino ai limiti del possibile nel ricomprendere simbolicamente il nuovo; là dove il suo schema è insufficiente, un'altra rete di simboli, complementare alla prima, assedia, in altro modo, l'esperienza.

C: *Il primo processo effettivo di potere.*

III.C.o Il linguaggio dell'effettività, nel medioevo, è ricavabile per sottrazione del linguaggio della validità dalle insopprimibili esigenze della realtà.

Con ciò vogliamo dire, paradossalmente, che il modello valido del processo di potere racchiudeva simbolicamente tutta la realtà, anche gli aspetti più nuovi di essa, ma dava di quei fenomeni una interpretazione ' restrittiva ', ripugnante agli impulsi verso l'espressione di sè che promanavano spontaneamente da quegli stessi fenomeni. L'autonomia comunale può anche essere *espressa* dal linguaggio della validità, ma non si *auto-esprime* certo *in* esso. Può essere assorbita dal processo valido di potere, ma non riesce a identificarsi con la logica di questo. È, in fondo, questione di forza e di stabilità: fino a che la nascente borghesia cittadina non ha ottenuto un certo livello di ' incidenza infra-strutturale ' non riesce a trovare un suo linguaggio; consolidandosi la sua presa di possesso della realtà, nasce un bisogno espressivo e comunicativo, conoscitivo, nasce un linguaggio.

Esso ha la caratteristica di nascere in un universo culturale semiologicamente concluso. Chi voleva parlare *more iuridico* doveva servirsi del *Corpus Iuris*, nel senso almeno che doveva utilizzare il prontuario lessicale della compilazione giustinianea (e lo stesso valga,

salvo le debite differenze, per gli altri *mores loquendi* nei confronti delle *auctoritates* ad essi relative — Decretali, Sacra Scrittura ecc.). Lo stesso *Corpus Iuris* serviva però alla costruzione del modello astratto di processo di potere, il linguaggio della validità. Ecco perchè il distinguere fra un uso di un simbolo nel senso della validità oppure nel senso della effettività è questione di misura e può offrire delle difficoltà.

La differenza non è tanto lessicale, quanto strutturale, semantica. Il primo linguaggio non è tanto distinto dal secondo perchè si trovano nell'uno lessemi ignorati dall'altro, quanto perchè lessemi formalmente uguali sono collocati in relazioni significative diverse che cambiano il valore di essi nell'uno o nell'altro linguaggio.

Di conseguenza, troveremo che alcuni simboli, destinati a divenire centrali nel linguaggio della effettività, hanno una loro vita antecedente nel linguaggio della validità: solo movendo ancora da quest'ultimo linguaggio saremo perciò in grado di capire il primo. Se si ricorda che l'effettività è definita per negazione, da un lato, della validità, dall'altro, dei meri fatti, si comprenderà come tutto ciò che riguarda la genesi dalle relazioni della validità e la progressiva simbolizzazione dei meri fatti non è una gratuita premessa, ma è la storia concreta del linguaggio dell'effettività.

Se dunque questo linguaggio ha una sua genesi, piuttosto faticosa, si impone una analisi diacronica così orchestrata: divideremo il campo semantico che ci interessa in due periodi (fino al '300, dopo il '300 (1)) perchè è nel primo periodo che i simboli considerati vivranno prevalentemente nel linguaggio della validità, mentre nel secondo un mutamento semantico ordinerà il campo in termini caratteristicamente ' effettivistici '.

E ' iurisdictio '? Il nostro assunto è che essa ' funzioni ', nel linguaggio medievale, come il segno del ' processo di potere come tale '. Se nel momento in cui il linguaggio della effettività è più maturo

(1) La determinazione così netta della data è il risultato, s'intende, di un calcolo approssimativo talvolta per difetto e talvolta per eccesso.

'iurisdictio' si intersecherà con le relazioni del nuovo campo semantico considerato, l'assunto troverà una seconda verifica empirica.

III.C.1 : il contesto *populus-condere leges.*

'Populus' è un lessema che non si incontra qui per la prima volta; ora però è il momento di dedicarvi un'attenzione particolare: è da tale simbolo che possono derivare conseguenze insospettabili per la creazione di un linguaggio dell'effettività.

Nei primordi del rinascimento giuridico, 'populus' è interpretato come realtà unitaria, capace di esprimersi normativamente: «populus», dice Vacario, «ea ratione qua universitas est precipit (2)». Il contratto (la relazione sintagmatica) fra 'populus' e 'universitas' permette di esprimere quel senso di unità, quella coesione interna, di cui il comando è la conseguenza. Sarebbe però affrettato dedurre da queste prime e scarne consolidazioni linguistiche la conseguenza di una già avvenuta presa di coscienza di chissà quale nuovo fenomeno 'reale'. In effetti, manca ancora il più e il meglio: manca la elaborazione di un processo di potere, valido od effettivo che sia, completo nei suoi momenti gerarchici, capace di esprimere simbolicamente il momento politico della vita associata.

Il 'populus' del passo vacariano non è il luogo di un processo di potere in qualsiasi modo connotato: è un simbolo di portata, diremmo, pre-politica. «Universitas, id est populus, hoc habet officium, singulis scilicet hominibus quasi membris providere. Hinc descendit hoc ut legem condat... (3)». È un primo timido tentativo di politicizzazione del Corpo Mistico, o, se si preferisce, la precipitazione di quella dottrina teologica al livello più basso delle esperienze politiche. Politica può essere anche l'ispirazione, ma non la realizzazione. Sus-

(2) VACARIO, *Liber Pauperum*, ad D. 1, 3, 1 (ed. F. DE ZULUETA, *The Liber Pauperum*, cit., p. 13); cfr. IRNERIO, *glo. ad l. Lex est, De legibus v. reipublicae* (ed. E. BESTA, *L'opera d'Irnerio*, cit., vol. II, p. 5): «(reipublicae), scilicet populi, quod unum et idem est re ipsa; secundum diversas inspectiones hec nomina recipit; populus universitatis iure precipit...».

(3) FRAGMENTUM DE AEQUITATE, II (ed. H. FITTING, *Quaestiones*, cit., p. 88).

siste già l'elemento del comando, ma, per mancanza dell'immagine del processo di potere, quello che avrebbe potuto essere un luogo strutturale, e per giunta effettivo, resta una intuizione inarticolata.

Riprova ne è che, non appena si precisano i termini del processo di potere verticale valido, ' populus ' viene attratto bruscamente nel vortice linguistico della validità. « Is quidem auctoritatem legis condendae habet, qui potestatem precipiendi habet. Ergo populus Romanus, ille immo cui a populo hoc permissum est (4) ». Il brano si può dividere in tre proposizioni: la prima (da ' is quidem ' a ' precipiendi habet ') trasmette all'incirca la stessa informazione dei due brani citati poco sopra e può essere considerato sinonimo di essi. Le relazioni vertono fra ' universitas-populus ', da un lato, e ' precipit-condit legem ', dall'altro, e stabiliscono una corrispondenza fra questi due gruppi di lessemi. La seconda proposizione, apparentemente consistente in una sola parola (' populus Romanus '), ha in realtà la valenza semantica di un'intera frase: compendia la prima proposizione e dà ad essa un nuovo soggetto d'azione; più esattamente le due proposizioni si implicano a vicenda divenendo a loro volta sinonime. Lo stesso tipo di relazione si ripete infine fra la seconda e la terza proposizione, in maniera che tutto il contesto finisce per gravitare sul termine finale ' ille cui permissum est ', il ' princeps '.

Ora, il brano è esemplare perchè si assiste in esso ad un giuoco di piani intersecantisi, ad un rinvio da un primo livello linguistico (il più primitivo, che abbiamo considerato più un'intuizione pre-politica che una consapevole, politica tematizzazione dell'esperienza) ad un secondo, in cui il ' populus ' del primo livello linguistico salta su un altro piano qualificandosi come ' Romanus ', ad un terzo, in cui il ' populus Romanus ' entra in rapporto col ' princeps '.

Se ordiniamo il tutto intorno al lessema ' populus ', vediamo che esso è stato sottoposto ad un procedimento di specializzazione di senso: nel contesto considerato, ' populus ' non funziona più come tale,

---

(4) SUMMA TRECENSIS, *De legibus* (ed. H. FITTING, *Summa Codicis*, cit., p. 16).

bensì soltanto come ' populus Romanus '. Questo simbolo, d'altronde, è immesso in un contesto in cui ' Imperator ' funge da termine polare di esso. Ma se così è, il ' populus ', da potenziale pedina di un processo effettivo di potere, è stato attratto dal primo processo di potere formatosi, la gerarchia della validità, e funziona dentro di essa.

Tanto è vero che ' populus ', usato antonomasticamente, non indica più una comunità diversa da quella di Roma (5). Il ' populus ' non funziona come ente ' sovrano ' (che ' praecipit ', che ' condit legem ' ecc.) se non come ' populus Romanus '. Ma cosa è il ' populus Romanus '? È la simbolizzazione non tanto di un dato reale (un ' populus ' fra i tanti) quanto di un modello quasi sovra-temporale.

Il ' populus Romanus ' è un archetipo di legittimazione e di validazione. Quando funziona come archetipo di legittimazione, si ricorda che l'impero romano fu voluto dalla Provvidenza, che esso è il modello di ogni terrena giustizia, che è ricordato, e indirettamente confermato, anche dalle Scritture (6); quando funziona come archetipo di validazione, si tiene conto che il processo valido di potere è possibile solo attraverso il simbolo ' populus Romanus ', perchè, secondo le relazioni validanti del *Corpus Iuris*, i poteri non possono essere attribuiti all'imperatore in altro modo.

Quando il ' populus Romanus ' è usato in senso archetipico, gli altri ' populi ' scompaiono. La causa e l'effetto dello slittamento del

---

(5) Cfr. E. CORTESE, *La norma giuridica*, cit., vol. II, pp. 129 ss. e il passo di Piacentino ivi riportato: « si hic nomine ' populus ', per se prolato, intelligitur romanus, sic ac voce ' ius civile ' per se prolata intelligitur romanorum... ».

(6) Cfr. QUAESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS, *De iure naturali* (ed. G. ZANETTI, *Questiones*, cit., pp. 13-14): « Nosti plane rerum summam, mundi principatum, singulare in omnes gentes imperium, dubio procul hic constitisse. Et hoc ne violentiae tribuas aut tirannidi, sit tibi memorie que romanorum in victos clementia, in socios fides, in subiectos extiterit equabilitas et iustitia. Neque ipsorum in ea re credas historiis. Lege divine pagine scripturas, quarum testimonio docearis que dicimus. Set nec hoc parum habet fidei, quod ibidem ecclesie quoque prima sedes fundata est, profluentibus eodem ex loco tam legitimis quam spiritualibus preceptis. Non enim tirannicam vel iniustam potestatem lex divina sibi delegisset sociam. Sed quid multa? Si credi debet argumentis, verius ipsi credamus Veritati: ' Reddite — inquit — Cesari que Cesaris sunt '. Si Cesaris sunt, non usurpat Cesar que non sunt sua ».

simbolo ' populus ' nel processo di potere valido stanno nel funzionamento del ' populus ' come archetipo. « Porto non est in occulto romanam civitatem precipuam esse ex omnibus humanis congregationibus universitatem (7) ». L'assorbimento del ' populus ', nel linguaggio della validità non soltanto garantiva il processo valido di potere della funzione direttamente validante del ' populus Romanus ', ma anche lo tutelava indirettamente attraverso la neutralizzazione dei luoghi strutturali che più di altri erano potenzialmente minacciosi per il carattere gerarchico-imperiale di quel processo di potere, cioè i singoli ' populi ', le singole ' civitates '.

La logica del processo di potere valido è totalitaria. I ' populi ' sono eliminati a favore dell'archetipo ' populus Romanus ', il quale a sua volta viene assorbito dalla sua funzione di validazione, si consuma nell'essere un indice puntato sull'imperatore: « consuetudo generalis, utpote populi romani [jmmo principis, qui obtinet locum et vicem populi romani]... (8) ».

La logica deduttivistica del linguaggio della validità non poteva permettere una sistemazione diversa dell'esperienza. La forza coesiva del linguaggio è tale che i simboli si ordinano con perfetta coerenza, al punto da far credere che non esistessero alternative. Invece, le alternative esistevano. Le antiche intuizioni del ' populus ' che ' precipit ' in quanto costituisce una ' universitas ' sono, sia pure allo stato embrionale in cui sono formulate, un'alternativa: un'alternativa che però, per vario tempo, fu messa da parte.

---

(7) QUESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS, *De veteri iure enucleando* (ed. G. ZANETTI, *Questiones*, cit., p. 23); cfr. PIACENTINO, *Summa Codicis*, Moguntiae, 1536 (rist. anast. Torino, 1962), *De iurisdictione*: « Roma quippe communis nostra patria est... »; AZZONE, *Lectura*, Parisiis, 1581, *ad l. Qui exportandus, C. Si servus exportandus*: « (Roma) Quae maior est et caput aliarum civitatum... ».

(8) PILLIO, *De consuetudine* (ed. E. SECKEL, *Distinctiones Glossatorum. Studien zur Distinktionen-Literatur der romanischen Glossatorenschule*, in *Festschrift von Martitz*, Berlin, 1911, p. 377); cfr. ROGERIO, *Super Institutis, De iure naturali* (ed. H. KANTOROWICZ, *Studies*, cit., p. 279): « Quod autem de populo dicimus, id de imperatore, cui et in quem per legem regiam omnem suam populus contulit honorem et potestatem, dictum intelligas ».

In effetti, il linguaggio aveva una sua precisa struttura corrispondente ad una determinata selezione dei fatti sociali, ad una data interpretazione dell'esperienza. Esso era un sistema obiettivo che registrava fedemente gli impulsi provenienti dalla realtà e, con la forza normativa della istituzione, si imponeva ai parlanti e pensanti in esso.

D'altronde, i parlanti non erano rigidamente determinati dal sistema di 'langue', ma godevano di una libertà condizionata (e quindi storicamente concreta), di una possibilità di scelta fra un numero fisso di alternative, di giochi linguistici. La scelta dell'uno o dell'altro era preparata dal sistema, ma, a sua volta, quando fosse operata, mutava gradualmente la struttura complessiva del sistema.

Dentro questa vicenda complessa di atti individuali di Parola e di obiettive norme di Lingua, il linguaggio della effettività sembrava per il momento una scelta (più o meno consapevolmente) dimenticata. I luoghi strutturali del processo effettivo di potere (quei simboli che avrebbero avuto le carte migliori per diventarlo) — i singoli 'populi' — venivano scartati dall'uso dei parlanti. Restava l'altra immagine del 'populus', il 'populus Romanus', che, per una coerente ironia del sistema, funzionava come simbolo di validità.

III.C.2 : il contesto *populus-consuetudo.*

La scelta di una determinata alternativa non rimaneva un fatto isolato nel sistema linguistico, ma si trascinava dietro altre scelte conseguenti. L'aver immesso il simbolo 'populus' dentro il linguaggio del processo valido del potere al punto di fare di quel simbolo uno dei principali supporti della validità; l'aver circoscritto il significato di 'populus' attraverso un costante riferimento all'archetipo della città di Roma; tutto ciò imprimeva al sistema una vibrazione la cui risonanza è chiaramente percepibile nel contesto ora considerato.

La consuetudine si presta come pochi altri istituti ad essere il momento della rivalutazione dello spontaneo, del particolaristico, del non gerarchico. Era facile per troppi versi un passaggio dallo studio

della norma consuetudinaria ' prodotta ' alla considerazione dell'ente ' produttore ' di quella norma.

Ora, è sorprendente notare come tutta la notevole massa di brani dedicati dagli scrittori del Rinascimento giuridico alla consuetudine ed ai suoi problemi riveli, nel periodo in cui il linguaggio della validità è dominante e l'universo politico si modella secondo l'ottica del processo ' imperiale ' del potere, una sostanziale incapacità di formulare in termini di precisa consapevolezza politica una dottrina del ' populus ' come luogo periferico di un processo effettivo di potere (9).

Possiamo fornire alcune prove testuali indirette di questa diagnosi. Mentre afferma che la ' consuetudo longa ' è quella osservata per lo spazio di dieci anni, l'autore della Glossa ordinaria si chiede « Sed qualiter decennio consuetudo introducitur? » e risponde « si bis fuerit iudicatum in illo tempore »; all'obiezione per cui « secundum hoc... exemplis iudicatur » ribatte che « non exemplis, sed consuetudine, quae per exempla probatur »; oppure ancora scrive « si potestas bis iudicabit concilio convocato eo animo ut sit consuetudo deinceps... (10) ». La consapevolezza che il produttore della norma con-

---

(9) Non possiamo che rinviare, in tema di consuetudine, al materiale raccolto e analizzato da S. BRIE, *Die Lehre vom Gewohnheitsrecht. Eine historisch-dogmatische Untersuchung, I, Geschichtliche Grundlegung (bis zum Ausgang des Mittelalters)*, Breslau, 1899; R. KÖSTLER, *Consuetudo legitime praescripta. Ein Beitrag zur Lehre vom Gewohnheitsrecht und vom Privileg*, in *ZSS. KA.*, VIII, 1918, pp. 154 ss.; R. WEHRLÉ, *De la coutume dans le droit canonique. Essai historique s'étendant des origines de l'Église au pontificat de Pie XI*, Paris, 1928; F. FLUMENE, *La consuetudine nella dottrina civilistica medievale*, Sassari, 1931; A. VAN HOVE, *De consuetudine*, Mechliniae-Romae, 1933; L. PROSDOCIMI, *Observantia. Ricerche sull'aspetto consuetudinario del diritto dai commentatori alla scuola storica*, Milano, 1956; ID., *La doctrine de la coutume à l'École de droit d'Orléans au XIII^e siècle*, in *Actes du Congrès sur l'ancienne Université d'Orléans*, Orléans, 1962, pp. 101 ss.; E. CORTESE, *La norma giuridica*, cit., vol. II, pp. 101 ss.

(10) GLOSSA, *glo. Inveterata, ad l. De quibus, ff. De legibus*; cfr. AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In VIII. Librum Codicis, Quae sit longa consuetudo*: « Respondeo quod dictum est tantum duas vices per longum tempus inducere consuetudinem exaudiendum est, si populo, vel presidi, placuerit ita iudicari in futurum, idest ut sic de coetero semper fieret... »; IACOPO D'ARENA, *Commentarii in universum ius civile*, Lugduni, 1541, *ad l. Consuetudinis, C.*

suetudinaria è il ' populus ' è come diluita in un orizzonte culturale diverso, in cui dominante non è il luogo decentrato della comunità, ma la figura ' valida ' del magistrato. Il popolo appare più sullo sfondo che sul proscenio: il discorso si apre e si chiude con l'attività del magistrato, che per un istante si allarga lasciando trasparire il popolo, più per intuizione del lettore che per esplicita menzione. Se gli ' exempla ' non hanno che valore probatorio, vi deve essere una fonte diversa della consuetudine. Ma poichè questa non viene nominata, tutto lascia pensare che l'attenzione dell'autore rimanga concentrata più sul mezzo della prova che sulla fonte, più sulla sentenza magistratuale che sul remoto, puramente presunto, ' consensus populi '.

Naturalmente, la consuetudine rimaneva una norma decentrata: solo che della fonte di produzione di questa si aveva una nozione non approfondita nel suo significato politicamente più pregnante. ' Populus ' non era il luogo strutturale di un processo di potere effettivo di cui la consuetudine fosse funzione. Ci ricongiungiamo così idealmente alla constatazione più volte fatta (v. III.A.9, III.B.7), per cui la norma nasce in un processo di potere riposante essenzialmente su figure magistratuali; la norma nasce valida, perchè nel senso della validità è la configurazione del processo di potere. Se la ' iurisdictio ' è partecipata al ' magistratus ', ma non si estende al ' populus ' e alla ' civitas ', questi simboli vengono ad essere allontanati dal processo di potere di cui avrebbero potuto essere i luoghi strutturali.

Il linguaggio della validità ha operato una attenta, consequenziale, selezione dei simboli, ospitando quelli pertinenti ed espellendo quelli non pertinenti. La consuetudine poteva non essere pertinente. D'altronde non poteva essere ignorata. L'ombra ' validante ' del magistrato ha contribuito a neutralizzare i più eterodossi dei suoi possibili effetti.

Que sit longa consuetudo: « Particularis consuetudo inducitur ex frequentibus cum assiduitate actibus eius, qui ius in toto statuere potuit, publica autoritate habitis animo iuris constituendi... ».

III.C.3 : il contesto *respublica-civitas.*

Nessun simbolo è isolato nel linguaggio. Tanto meno un simbolo d'importanza rilevante come ' populus '. Esso, fin dall'inizio del linguaggio giuridico basso-medievale, funziona in connessione con ' respublica ': « reipublicae scilicet populi (11) ». La lettura dei contesti sintagmatici relativi al ' populus ' si sposta così intrecciandosi con quelli dove ricorrono 'respublica' o, come vedremo, ' civitas '.

« In primis tamen illud sciendum est, quod in hac rubrica sespublica improprie imponitur pro qualibet civitate... non Romana. Nimirum vere et proprie sola Romana civitas recte appellatur respublica. Unde bona civitatum abusive dicuntur publica, cum civitates loco privatorum habeantur (12) ».

Se ' respublica ' indica, propriamente parlando, solo la città di Roma, questa continua ad essere usata, anche in questo diverso contesto, in senso archetipico. La riprova è data da una più completa tavola comparativa dei vari significati della parola ' respublica ' che ci fornisce la Glossa accursiana. « Reipublicae, idest totius imperii... Et nota quod tribus modis respublica dicitur. Primo Romanorum, ut hic. Item pro civitate Romana tantum et tunc proprie... Item pro qualibet civitate et tunc improprie... Ponitur et quarto pro quolibet municipio (13) ». Le molteplici valenze semantiche di ' respublica '

---

(11) IRNERIO, *glo. ad l. Lex est, ff. De legibus, v. reipublice* (ed. E. BESTA, *L'opera d'Irnerio*, cit., vol. II, p. 5).

(12) PILLIO, in appendice ad AZZONE, *Summa*, Venetiis 1610, *In XI. Librum Codicis, De iure reipublicae.*

(13) GLOSSA, *glo. Reipublicae, ad Auth. De haeredibus et falcidia*; cfr. AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In VI. Librum Codicis, De servis reipublicae*: « Nunc autem tractat de servis universitatis cuiusque, idest, reipublicae Romanorum, vel cuiuslibet civitatis »; ID., *Lectura*, Parisiis, 1581, *ad l. Si propter, C. Quibus ex causis*: « Rempublicam, accipe Romanorum »; ID., *op. cit., ad l. Mancipia, C. De fugitivis servis*: « respublica videtur tantum referri ad rempublicam Romanorum... »; GLOSSA, *glo. Sanctionem ad const. Omnem*: « ... totius reipublicae nostrae, idest totius imperii... »; GLOSSA, *glo. Inter publica ad l. Inter publica, ff. De verborum et rerum significatione*: « ... cum nec ipsae civitates dicantur respublicae nisi improprie... »; GLOSSA, *glo. Rempublicam ad l. Rempublicam, C. De iure rei publicae*: « (Rempublicam) Romanorum secundum quosdam, vel verius aliarum civitatum... »; ODOFREDO,

si inquadrano in due archi distinti: il primo (' proprie ') poggia sui due estremi dell'impero e della città di Roma, il secondo sui due elementi portanti della ' civitas ' e del ' municipium '. Più concretamente, se ' respublica ', nella sua accezione propria, può oscillare pendolarmente fra il significato ' città di Roma ' e il significato ' totalità dell'impero ', i due significati suddetti si implicano a vicenda; ma possono far ciò solo se il primo è usato in senso archetipico per evocare il secondo (14). Allo stesso modo, e più ovviamente, ' civitas ' e ' municipium ' sono apparentati, nella loro qualità di enti periferici, per il fatto che ad essi è imputabile (' improprie ') il termine di ' respublica '.

Sul significato ' proprio ' di ' respublica ' è evidente l'influsso ricevuto da (ed esercitato su) ' populus '. Come ' populus ', ' respublica ' subisce una restrizione di senso (= città di Roma), ma attraverso le suggestioni archetipiche di quel termine, la restrizione di senso rimbalza in un opposto ampliamento di senso (= totalità dell'impero). In tutta questa vicenda semantica, una connotazione sola è accuratamente messa in parentesi: la ' respublica ' come ' civitas '.

Ragioniamo induttivamente: se la ' civitas ' fosse stata descritta linguisticamente come ' respublica ' ' di pieno diritto ', essa sarebbe

---

Interpretatio in undecim primos pandectarum libros, Lugduni, 1550, *ad const. Omnem*; « Et nota hic quod hoc nomen reipublicae in iure nostro sumitur pluribus modis; et uno modo sumitur proprie pro romano imperio... sumitur improprie et abusive pro republica cuiusque civitatis... »; ID., *In Primam Codicis Partem praelectiones*, Lugduni, 1552, *ad l. Secundum consuetudinem, C. De iure reipublicae*: « ...nota quod licet respublica dicatur proprie respublica romanorum tamen hic sumitur licet improprie respublica cuiuslibet civitatis... »; ID., *In Secundam Codicis Partem Praelectiones*, Lugduni, 1552, *ad l. Mancipia, C. De servis fugitivis*: « proprie dicitur respublica Romanorum, improprie res publica alicuius civitatis ».

(14) Sull'idea di Roma nel Medioevo cfr. A. GRAF, *Roma nella memoria e nelle immaginazioni del medioevo*, Torino, 1923; E. SCHOENIAN, *Die Idee der Volkssouveranität im mittelalterlichen Rom*, Leipzig, 1919; R. TRIFONE, *Roma ' communis patria ' nel pensiero dei giuristi dell'età intermedia*, in *Atti del IV congresso di studi romani*, Roma 1938, vol. IV, pp. 92 ss.; E. DUPRÉ THESEIDER, *L'idea imperiale di Roma nella tradizione del Medioevo*, Milano, 1942; R. MORGHEN, *La tradizione cristiana e imperiale di Roma*, ora in *Medioevo cristiano*, Bari, 1968, pp. 39 ss.

divenuta direttamente, senza la mediazione magistratuale, un luogo del processo del potere. E ciò urtava con la logica della gerarchia della validità.

Ragioniamo deduttivamente: dato che ' populus ' non funzionava come simbolo di un luogo strutturale effettivo, poichè d'altronde ' populus ' contrastava sinonimicamente con ' respublica ', nemmeno quest'ultima poteva fungere da *medium* simbolico per un processo di potere ' periferico '.

Comunque si ragioni, ' respublica ' e ' populus ' scandiscono, ciascuno con le proprie risorse, il linguaggio della validità. Con il che ' civitas ' era estromessa, senza che però potesse essere definitivamente cancellata. Al posto della ' civitas ' esisteva, è vero, tutto l'apparato simbolico ' validante ' della ' provincia ', del ' magistratus ', del ' praeses ', e così via (v. III.B.9), ma ciò non era sufficiente a cancellare completamente dal sistema quella parola di uso corrente. Non se ne sentiva, d'altronde, il bisogno: relegata al di fuori del linguaggio del potere, ' civitas ' era una parola innocua.

III.C.4 : il contesto *civitas-collegium*.

Innocua, però, ' civitas ' non era destinata a rimanere a lungo. Il procedimento di effettivizzazione di quel simbolo è lento. Si possono cogliere i prodromi remoti ancora dentro il linguaggio della validità, a dispetto della simbologia della ' provincia ' e del ' praeses ', quando alla ' civitas ' si dedica un'attenzione peculiare sforzandosi di avvicinarsi ad essa con un approccio un po' diverso da quello rigidamente ' ortodosso '.

Se ne capiscono facilmente le ragioni: la simbologia della ' provincia ', se serviva a cogliere il dato reale ' città ' dall'interno dell'ottica della validità, sussumendola dentro il processo valido di potere come momento dell'organizzazione gerarchica del sistema politico, era incapace di esprimere da vicino, nella sua effettuale realtà, la ossatura costituzionale del Comune. Il che era un inconveniente obiettivo, che il giurista, per filo-imperiale che fosse la sua concezione politica, non poteva nè voleva ignorare: gli utenti del linguaggio

della validità, come si è visto (in III.B), non vogliono affatto ignorare la realtà, vogliono soltanto interpretarla in un certo modo.

Vi era forse un modo migliore per sorprendere le caratteristiche costituzionali del Comune: il concetto di 'universitas', di 'collegium'. Mentre la 'provincia' era un involucro che si sostituiva completamente al *denotatum*, era una equivalenza puramente convenzionale, suggerita da semplici relazioni endo-linguistiche, sistemare la 'civitas' dentro la categoria dell'" universitas', del 'collegium' era pur sempre stabilire un'equivalenza dettata dal linguaggio speciale di cui si faceva uso (e non poteva essere altrimenti), ma era anche servirsi di uno strumento linguistico più vicino alla sensibilità corrente: che la città fosse una 'universitas' non era un'affermazione peregrina per un uomo del medioevo. « Quae universitas possit per alium sua negocia explicare. Et quidem omnis omnino, quae est licita, ut populus, vel collegium, quod est causa pietatis institutum... vel societas.... Et supra his universitatibus generalis traditur regula, ut omnia dicantur illicita, quae non probantur permissa legis authoritate.... Permissae quoque videntur omnes societates professionum, item negociationum.... Item civitatum et vicorum... (15) ». È un'impostazione tradizionale in questo periodo: la premessa maggiore è che le 'universitates' sono illecite; la premessa minore è che alcune

---

(15) PSEUDO-AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In Titulos Digesti Veteris, Quod cuiusque universitatis nomine*; cfr. PILLIO, in appendice ad AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In XI Lib. Codicis, De Collegiatis*: « Collegia sunt illicita omnia, nisi specialiter legibus... confirmentur... Sed in civitatibus quaedam collegia licita sunt, ut pistorum, navicularium et similium... »; GLOSSA, *glo. Illicita, ad l. Mandatis, ff. De collegiis et corporibus illicitis*: « omnia illicita sunt, nisi licita probentur »; ODOFREDO, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Lugduni, 1550, *ad l. Neque societas, ff. Quod cuiusque universitatis nomine*: « omnes societates et omnia collegia sunt prohibita, nisi sint a principe approbata... et est ratione quod minus possunt singuli plus presumant universi: ut potestis videre si miles est solus cum rustico et diceret ei quod creparet sibi oculum, rusticus non mutiret, sed si plures rustici sunt simul rusticus clamaret contra militem et interdum deponeret cum aliis ipsum de equo, unde vix videbitis de aliquibus societatibus que fiunt in civitatibus quod fiant ad transquillum civitatis, quia quod singuli non audent, universi dicerent et vociferent et iste est motus destruendi civitates... ».

sono permesse; la conseguenza è che la città appartiene al numero delle eccezioni, è eccezionalmente valida.

L'equivalenza fra ' universitas ' e ' civitas ' non è però ancora una crepa nell'edificio della validità: è un modo diverso di cogliere, altrettanto ' validamente ', la realtà.

Se ne vedano le conseguenze: « Verum ne nimium insultent civitates, sicut plerunque faciunt in Lombardia, de pulice caballum facientes, pro modico sibi concesso totum usurpantes, iuribus subijciuntur communibus in multis (16) ». Il pittoresco idioma ribadisce la severità della valutazione: la lontananza del dato reale dagli schemi di validazione del *Corpus Iuris* non è accolta in una trama di simboli diversamente strutturata rispetto a quella ortodossamente giustinianea, ma è condannata, giudicata, invalida, mero fatto (illecito) in nome di quest'ultima.

Le valutazioni politiche implicate da queste scelte linguistiche erano troppo pressanti ed orientavano ' dal basso ' la decisione per l'uno o per l'altro sistema di segni.

Si consideri questo brano dell'Ostiense (che scrive la *Lectura* fra il 1270 e il 1271): « ... unde et haec iura collegiorum sive corporum vigent in civitatibus potissime Lombardiae, quae et si dominum habeant, ipsum tamen non, ut expediret reipublicae, recognoscunt, sicut nec Rex Franciae ... Quicquid enim scribatur, hoc solum putamus iustum esse, quod civitates, sive alia loca, quae habent dominos speciales, non debent dominium vel iurisdictionem aliquam in sui domini praeiudicium usurpare nec se in superbiam erigere contra ipsum, nisi velint esse luciferiani (17) ». La conservazione di un deter-

---

(16) PILLIO, in appendice ad AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610, *In XI Librum Codicis, De iure reipublicae.*

(17) ENRICO DA SUSA (OSTIENSE), *In Primum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis, 1581, ad cap. *Ad reprimendam, De officio iudicis ordinarii*; è opportuno citare il passo completo: « Corpora autem sive collegia alicuius artis vel societatis vel negotiationis licita sunt et approbata a lege... unde possunt habere in his, quae ad negotiationem vel societatem pertinent, archam communem et syndicum... Et si discordant in aliquo, maiori parti standum est, nisi minor rationabile quid praetendat... Haec autem potissime in civitatibus, quae carent iudicibus, locum habent, in quibus etiam quando non reperitur

minato ordine sociale (feudale) precede la esposizione dei motivi ' validi ' anzichè essere coperta e appena fatta intuire da questi. La ' iurisdictio ' del ' dominus ' (potremmo sostituire ' dominus ', servendoci di tanti brani già citati, con ' episcopus ', ' comes ', ' magistratus ': elementi del processo valido del potere) è fissata *a priori* in una sua eterna immobilità; la modificazione delle relazioni gerarchiche così stabilite è un sovvertimento colpevole dell'ordine del mondo: nessuno ' ius collegii ' (diremmo, nessuna contenuta simpatia effettivistica) può giustificarlo.

Lo ' ius ' condanna il fatto. O, per meglio dire, attraverso lo ' ius ' si condanna un fatto sociale per salvarne un altro, si considera illecita la ' prepotenza ' della incipiente borghesia cittadina perchè si vuol conservare il dominio del ceto feudale depositario di una legittimità più risalente. Lo ' ius ' conserva un assetto sociale (contro un altro, che si sta affermando), diremmo, con onestà: il giuoco è, almeno in

---

alius, est ad episcopum dioecesanum tanquam ordinarium etiam in temporalibus recurrendum... Unde et haec iura collegiorum, sive corporum, vigent in civitatibus potissime Lombardiae, quae et si dominum habeant, ipsum tamen non, ut expediret Reipublicae, recognoscunt, sicut nec Rex Franciae... Quicquid enim scribatur, hoc solum putamus iustum esse, quod civitates, sive alia loca, quae habent dominos speciales, non debent dominium vel iurisdictionem aliquam in sui domini praeiudicium usurpare nec se in superbiam erigere contra ipsum, nisi velint esse luciferiani. Unde et conspirationes et coniurationes et collegia et conventicula generaliter sunt prohibita sub gravi poena... Ideo quamvis praedicta corpora sive collegia sint approbata a iure et iustum sit quod dominus ipsis sua privilegia servet, si tamen suos incipiunt terminos excedere et iura sive iurisdictionem domini usurpare, de iure sunt per eundem dominum refrenandi et coercendi... Hoc enim expedit Reipublicae, ut unus sit dominus et non plures... Sed verum est quod de facto dicunt quandoque simul congregati illud Sap. II. Sit fortitudo nostra lex iustitiae, unde et dominos conculcant et ipsos sibi subiiciunt, quia potentioribus non possumus esse pares... ». Su l'Ostiense cfr. N. Didier, *Henri de Suse en Angleterre (1236?-1244)*, in *Studi in onore di V. Arangio Ruiz*, Napoli, 1953, vol. II, pp. 333 ss.; Id., *Henri de Suse, prieur d'Antibes, prévôt de Grasse (1235?-1245)*, in *Studia Gratiana*, Bologna, 1954, vol. II, pp. 595 ss.; G. Le Bras, *Théologie et droit romain dans l'oeuvre d'Henri de Suse*, in *Études historiques à la mémoire de Noël Didier*, Paris, 1960, pp. 195 ss.; A. Rivera Damas, *Pensamiento politico de Hostiensis*, Zürich, 1964; G. Le Bras, Ch. Lefebvre, J. Rambaud, *L'age classique 1140-1378. Sources et théorie du droit* (t. VII della *Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident*), Paris, 1965, pp. 312 ss. e *passim*.

questo caso, abbastanza scoperto. Le tensioni sociali trovano un fedele rispecchiamento nel linguaggio. In fondo, tutto il binomio 'linguaggio della validità-linguaggio della effettività' ha una sua determinazione sociale ed è spiegabile solo dentro tensioni 'realmente' esistenti. Una società senza tensioni è una società tutta spiegata dai simboli della validità e questo non è il caso del medioevo, a dispetto di chi in esso legga romantiche immagini di non incrinata unità.

Il linguaggio della validità era (anche) un 'linguaggio da combattimento': confluiva nel processo sociale tendendo a conservare una forza contro un'altra, più recente e all'origine più debole, che però via via che si consolidava trovava, ora qua ora là, infine più sistematicamente, il modo di rendersi trasparente nel linguaggio. Questo linguaggio era il linguaggio della effettività.

III.C.5 : il contesto *universitas-iurisdictio*.

Al linguaggio dell'effettività ci si stava gradualmente avvicinando tutte le volte che al posto della equivalenza convenzionale fra 'provincia' e 'civitas' si accettava la mediazione significativa di 'universitas' o 'collegium'. La città in questo modo veniva rappresentata da un lessema meno rigidamente incardinato sull'asse del processo verticale del potere e, tendenzialmente almeno, più decentrato. Certo, il linguaggio della validità si imponeva comunque, risucchiando nella sua logica ogni simbolo, vicino o lontano. Ma qualcosa di nuovo veniva maturando lentamente.

Si legga questo passo esemplare di Iacopo d'Arena: «Dic quod universitas dat iurisdictionem: sed non habet exercititum nisi confirmetur per superiorem. Nam civitas dat iurisdictionem, sed eam tamen non potest exercere nisi per superiorem fuerit confirmatum... Item dic quod licet det iurisdictionem, non tamen merum imperium: quia illud datur a lege... Sed nonne iurisdictio datur a lege? Respondeo sic per electionem illorum de universitate (18)». L'informazione

(18) Iacopo d'Arena, *Commentarii in universum ius civile*, Lugduni, 1541, *ad l. Per iniquum, C. De iurisdictione*; cfr. Glossa, *gl. Privatorum, ad l. Privatorum, C. De iurisdictione*: «... nam secus in consensu alicuius collegii,

principale è nella proposizione ' universitas dat iurisdictionem ', la cui rilevanza nel sistema della lingua è intuitiva. Si ricorderà che proprio in quegli anni la canonistica stava fissando una relazione iponimica fra ' iurisdictio ' e ' legem condere ' che, esprimendo simbolicamente il rapporto funzionale della norma del processo di potere, ' modernizzava ' l'immagine (' iurisdictio ') di quest'ultimo, rendendola tanto elastica da accogliere nel suo involucro significante il dato della legislazione comunale. Si avviava così a compimento il procedimento che faceva di ' iurisdictio ' il compendio simbolico di tutto il processo di potere ' come tale ', la parola-chiave del linguaggio politico medievale (v. III.A.9.2.3).

Il contesto ora studiato completa il giro allora iniziato individuando, del processo di potere, il luogo strutturale: la ' iurisdictio ' passa per la ' universitas '; ma la ' universitas ' serve a descrivere la ' civitas '; dunque ' civitas dat iurisdictionem '. Il che voleva dire che la ' civitas ' cominciava ad essere luogo strutturale di un processo di potere che, per appoggiarsi ad un luogo strutturale tradizionalmente lontano dal linguaggio della validità, non poteva che essere effettivo.

Il risultato, però, non poteva essere così immediato. Già a suo tempo (in III.A9.2.3) dovevamo constatare che la relazione non collegava ' iurisdictio ' ad ' universitas ' direttamente, ma indirettamente, attraverso la mediazione di ' rector '. Qui, nel brano di Iacopo d'Arena, si ha la verifica di quel rilievo: la città ' dat iurisdictionem ', ma l'esercizio, la dinamica del processo di potere, è resa possibile dall'alto, attraverso la ' confirmatio ' del ' superior '.

Erano le estreme propaggini del linguaggio della validità col quale questo tentava di mascherare i primi sussulti del linguaggio dell'effettività, nascente dal seno stesso del primo. Non l'esistenza, ma la possibilità del funzionamento del processo di potere era ancora

---

puta cerdonum, pelliparíorum et similium... item secus in consensu universitatis... Sed obstat quod ibi dicitur, quod est confirmandus a praefecto praetorio. Sed dico, quod statim facta electione habent iurisdictionem, sed non effectum iurisdictionis ».

ipotecata dall'alto della gerarchia. Un risultati essenziale era però raggiunto: la 'civitas' era luogo strutturale del processo di potere ('iurisdictio'); con il che era fissato un requisito essenziale dell'effettività.

III.C.6 : il contesto *civitas-ius proprium.*

Mutiamo ora l'angolo di rilevazione e studiamo non più i luoghi strutturali del processo di potere, ma le vicende della norma o dell'obbedienza. Il problema può essere, in prima approssimazione, impostato nei termini di un conflitto fra norme: data una norma scritta (imperiale) ed una non scritta (locale, decentrata, non imperiale), quale delle due prevale, cioè impone obbedienza. Se il giurista si decide a favore della norma 'valida' (o più valida), egli è sensibile alle istanze della gerarchia imperiale, se adotta la soluzione contraria, egli si avvia verso soluzioni di carattere effettivistico.

In seconda approssimazione, però, fra i testi che si possono citare a testimonianza dell'una o dell'altra soluzione (19), sussiste un ele-

---

(19) *A*) Alcune soluzioni a favore della vigenza della norma 'valida': SUMMA TRECENSIS, *Quae sit longa consuetudo* (ed. H. FITTING, *Summa Codicis*, cit., pp. 305-306): « Quem ad modum ius scriptum auctoritate populi Romani nititur, imo eius cui a populo hoc permissum est, ita ius non scriptum rebus ipsis et factis eodem iudicio declaratur...; set in hoc differunt, quod ius scriptum nisi civitatis Romane non admittitur, ius autem consuetudinarium non solum urbis Rome sed etiam cuiusvis oppidi recipiendum est, dum tamen iuri scripto non obviet »; SUMMA ET EST SCIENDUM, ad c. 8 D. I (ed. F. GILLMANN, *Die Dekretglossen des Cod. Stuttgart. hist. f. 419*, in *AKKR.*, CVII, 1927, pp. 236-237): « Ius civile est quod queque civitas sibi constituit. Ex hoc habes, quod quelibet civitas potest ius condere, quod ius civile civitatis illius dicetur. Nam si consensu civium potest consuetudo constitui et dicitur ius consuetudinarium, eadem ratione de iure civili potest dici. Set nunquid ius civile potest constitui contrarium iuri scripto? Non videtur. Nam et consuetudo civitatis, si iuri est contraria, nulla est. Alii dicunt, quod ius civile non derogat legi generaliter, set in eo loco, ubi est institutum. Set nunquid hoc ius potest civitas condere citra consensum principis? Non videtur, quia populus ei et in eum omne ius et omnem potestatem transtulit »; PIACENTINO, *Summa Institutionum*, Lugduni, 1536, *De iure naturali*: « Ius civile est quod quaeque civitas sibi constituit, ut Romanorum, Narbonensium, ita tamen si non contra iura scripta »; ID., *Summa Codicis*, Moguntiae, 1536 (Rist. anast. Torino, 1962), *Quae sit longa consuetudo*: « Nam et alias si lex municipalis permittit aliquid fieri, ut

mento comune: il conflitto è fra norme, ma non fra luoghi strutturali di potere. Un conflitto fra norme, senz'altra specificazione, è un conflitto interno ad uno stesso ordinamento giuridico, e quindi, nella nostra prospettiva, ad uno stesso processo orizzontale di potere. Le tendenze effettivistiche di chi decideva a favore della validità dello 'ius proprium' erano dunque piuttosto germinali e costituivano una delle tante illuminate concessioni che il linguaggio della validità elargiva all'evolversi progressivo della realtà, senza che la sua logica rimanesse per nulla intaccata.

Si trattava inoltre di un conflitto fra norme di entità piuttosto sproporzionata: il *Corpus Iuris* si ergeva troppo maestosamente sulle consuetudini locali perchè queste si prestassero ad essere analizzate nella loro realtà propria. La legislazione comunale non era ancora, nel XII secolo, assurta a livelli quantitativamente consistenti al punto

---

si cadavera in civitatibus permittat sepeliri, lex municipii, id est consuetudo, est spernenda et generalia iura scripta sunt sequenda ».

B) Alcune soluzioni a favore della vigenza della norma 'decentrata': ROGERIO, *Super institutis* (ed. H. KANTOROWICZ, *Studies*, cit., p. 278), *De iure naturali*: « Aut certe, quod probabilius est, etiam per mores legem tolli scriptam potest... concedi. Unde distinguendum est, sciens an legem ignorans in contrarium diu utatur populus; ut, cum populus legem sciens diu contra eum iudicat, aut etiam rebus et factis sic utitur, quasi omnium tacito consensu perempta dicatur... »; STEFANO TORNACENSE, *Summa*, ad Dist. I, c. 5 (ed. J. F. SCHULTE, *Stephan von Doornick*, cit., p. 11): « *Consuetudo*, i.e. ius consuetudinarium; *nec differt*, i.e. non interest, an scripta sit consuetudo, cum tamen ratione nitatur, an non, si tamen non sit iuri scripto contraria. Sed et si iuri scripto contraria sit, et populus qui habeat potestatem condendi leges, sciens legem contrariam esse, contra eam consuetudine utatur, consuetudo etiam praeponitur legi scriptae »; PILLIO, *De consuetudine* (ed. E. SECKEL, *Distinctiones Glossatorum*, cit., p. 378): « Ceterum consuetudo specialis rite et de racione adinventa omnino est servanda in eo municipio seu civitate vel provincia; dicitur enim ius proprium ipsius civitatis vel municipii. et per hanc consuetudinem lex municipalis [immo etiam generalis in illo municipio dumtaxat, secundum Io. b. (Ioannem Bassianum) abrogatur] ... »; AZZONE, *Lectura*, Parisiis, 1581, *ad l. Consuetudinis, C. Quae sit longa consuetudo*: « ... dicit lex quod per desuetudinem et tacitum consensum populi lex abrogatur... P.(lacentinus) dixit legem illam loqui secundum vetera iura, in quibus populus habebat potestatem legis condendae et ita abrogandae per desuetudinem, hodie translata est omnis potestas et omne ius in Imperatorem...; sed nec ita translata quin sibi retinuerit. Unde non est maioris potestatis Imperator quam totus populus, sed quam quilibet de populo et ideo non valet eius solutio ».

da interessare il giurista da vicino alle proprie possibilità di autogiustificazione.

Si legga poi questo brano rilevando le relazioni significative che lo ordinano: « ius autem consuetudinarium ... cuiusvis oppidi recipiendum est, dum tamen iuri scripto non obviet (20) ». La relazione fra ' ius scriptum ' e ' ius non scriptum ' è di polarità, così come polare era la relazione fra ' princeps ' e ' populus '. La simmetria di queste coppie di relazioni significative rivela, con la obiettiva precisione del linguaggio, la parentela stretta, la solidarietà culturale del contesto ora considerato con il linguaggio della validità. La dialettica fra ' populus ' e ' princeps ' si affianca a quella fra ' ius scriptum ' e ' non scriptum ', fra legge generale e norma locale: come il ' populus ' era essenzialmente collegato al ' princeps ', tanto che si adottasse l'interpretazione moderata, oppure quella radicale, della ' lex regia ' così lo ' ius non scriptum ', che se ne affermi o se ne rifiuti la vigenza, è una ipotesi interna al processo verticale del potere.

Non si può dire che il panorama muti nel XIII secolo. Naturalmente, il linguaggio si modifica, ma lentamente, e solo agli inizi del '300 osserveremo un vero e proprio salto qualitativo. Già però prima di quel periodo il dato reale della legislazione comunale si è consolidato al punto da non poter essere confuso con una qualsiasi normazione consuetudinaria: esso acquista così, nel linguaggio giuridico, il nome tecnico (anche se, come sappiamo, ambivalente - v. III. A.9.2.1 ss.) di ' statutum ' e, talvolta persino la qualifica di ' lex ' (21).

---

(20) SUMMA TRECENSIS, *Quae sit longa consuetudo* (ed. H. FITTING, *Summa Codicis*, cit., p. 306).

(21) Cfr. GLOSSA, *glo. Civile, ad l. Ius pluribus, ff. De origine iuris*: « (Civile). Ut statuta civitatum, ad differentiam iuris naturalis et gentium »; ODOFREDO, *In Secundam Digesti Veteris partem Praelectiones*, Lugduni, 1552, *ad l. Lex est, ff. De legibus*: « ... nota quod hec dictio lex in iure nostro sumitur equivoce: in una significatione dicitur lex statutum populi romani..., secundo modo dicitur lex esse rationabile statutum sive sit populi romani sive sit alterius civitatis... »; PIETRO DA BELLAPERTICA, *In libros Institutionum commentaria*, Lugduni, 1536, *ad v. Ius naturale*: « ... Quoddam enim ius civile generale est quod populus romanus fecit et voluit quod omnes ligaret... Postea in principem imperium translatum est et ideo potest statutum generale facere... Quoddam est ius civile particulare sive speciale cuiuslibet civitatis. Quaelibet enim civitas sta-

Il linguaggio comunque si limita a constatare un fatto senza riuscire a trarne per il momento le debite conseguenze. Nè poteva essere altrimenti: il riconoscimento della legislazione statutaria come di una fonte normativa dialetticamente collegata al sistema autoritativo di simboli lasciava impregiudicato il problema di una collocazione di quell'insieme di norme in un'area politica di raggio più largo. Perchè questo fosse possibile occorreva uno spostamento di tutto il sistema linguistico sul suo asse e per questo mutamento strutturale i presupposti esistevano ma solo a mezzo: la città era un luogo strutturale del processo di potere (esisteva una relazione 'iurisdictio-civitas') ma la dinamica effettiva di essa era sospesa alla 'confirmatio' del superiore gerarchico; gli statuti derogavano allo 'ius generale' ma 'populus' era attratto dal processo valido di potere e funzionando come termine polare di 'imperator' non contribuiva ad esaltare le potenzialità 'effettivistiche' del lessema 'civitas'. Certo, perchè il salto qualitativo avvenisse bastava una mossa: ma si trattava di una mossa decisiva.

III.C.7 : il contesto *populus romanus-populus alicuius loci.*

I mutamenti decisivi avvengono quando ricorrono due condizioni: quando il linguaggio si sia evoluto fino ad offrire tutta una serie di relazioni disposte in modo da realizzare un salto di struttura al solo scattare di un elemento; quando il contesto situazionale si sia ormai assestato tanto da premere massicciamente sul sistema di segni orientandolo verso obiettivi diversi.

Nel '300 sono mature entrambe le condizioni: la prima, la condizione endo-linguistica, era stata, come si è visto, preparata da tutto il pensiero giuridico dei secoli precedenti; la seconda veniva proprio a maturare in quel torno di anni, ma in maniera curiosamente spostata rispetto al processo semiologico.

In effetti, nel XIV secolo, ci si avviava non ad una età di tranquillo prosperare, ma ad una crisi che investiva ogni zona della so-

---

tutum sibi facere potest municipale quod est ius civile. Unde si in civitate ista constituunt sibi ius appellatur municipale aurelianensium ».

cietà: dalla carestia del 1315-1317 alle furiose lotte di classe dei contadini e del popolo minuto contro i feudatari e le classi dominanti nelle città, alla graduale trasformazione dei comuni 'repubblicani' in signorie, soprattutto nell'Alta Italia, alla peste del 1348, il '300 è caratterizzato da un generale regresso economico che, se sconvolgeva dal profondo la realtà sociale 'infrastrutturale', doveva ripercuotersi in qualche modo anche al livello riflesso delle rappresentazioni intellettuali (22).

Il rimbalzo sul piano 'sovrastante' del processo semiologico, infatti, non manca, ma vi giunge come attenuato, filtrato, ideologicamente trasposto. Si ha l'impressione che possa essere impiegata questa immagine: il piano della 'realtà' si ripercuote sul piano del sistema segnico non secondo una linea perpendicolare ai due piani, per cui, in un momento *a*, il segno combacia perfettamente col dato reale, ma secondo una linea obliqua, per cui il linguaggio non fotografa l'esperienza, ma viene usato in modo da selezionare i dati d'esperienza rendendoli il più possibile omogenei alla logica del sistema simbolico usato.

Con il che si ottiene un duplice effetto: si coglie, del divenire storico, più il permanere di certe strutture che il fluttuare di certi fenomeni, si rappresenta più la forma stabile della realtà che la sostanza politicamente rinnovata; in sintesi, si rappresenta la realtà un momento dopo che è passata, o almeno si esprimono più gli effetti prolungati, duraturi, di un'esperienza, tanto assestata da volgere al declino, che non l'annunciarsi, ancora debole ed incerto, di un'esperienza nuova.

È in questo quadro che, solo nei primi anni del '300, si scopre il simbolo del 'populus alicuius loci' come luogo strutturale decen-

(22) Sulla crisi del XIV sec. cfr. M. MOLLAT, P. JOHANSEN, M. POSTAN, A. SAPORI, CH. VERLINDEN, *L'économie européenne aux derniers siècles du Moyen Âge*, in *Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze storiche*, Roma, 1955, vol. VI, pp. 654 ss.; J. HEERS, *L'occident aux XIV^e^ et XV^e^ siècles. Aspects économiques et sociaux*, Paris, 1963; D. HAY, *Profilo storico del Rinascimento italiano*, tr. ital., Firenze, 1966; R. S. LOPEZ, *La nascita dell'Europa. Secoli V-XIV*, tr. ital., Torino, 1966, pp. 427 ss.; J. LE GOFF, *Il basso medioevo*, tr. ital., Milano, 1967, pp. 297 ss.

trato (effettivo) del potere. È vero, è una scoperta già in molti modi prefigurata e quasi raggiunta indirettamente dal secolo precedente: ma ciò non toglie che solo con Cino l'intuizione, il significato circolante allo stato fluido nel linguaggio, si cristallizzi in una definizione intenzionale, in una consapevole costruzione.

Al termine di una lunga discussione sul principio per cui « soli Principi licet condere legem », dove vengono passate in rassegna tutte le posizioni sostenibili sul tema (se il ' senatus ', se il ' populus ', se il ' praefectus praetorio ' possono ' condere leges ', a che titolo lo facciano e così via), Cino conclude in questa imprevedibile maniera: « De his opinionibus tene, quae magis tibi placet quia ego non curo. Nam si populus Romanus faceret legem vel consuetudinem de facto scio quod non servaretur extra urbem (23) ». È la liquidazione di un simbolo tanto risalente quanto essenziale per il linguaggio della validità: se il ' populus romanus ' cessa di funzionare in maniera archetipica significando, ben oltre l'area di ' populo della città di Roma ' la totalità dell'impero; se esso cessa, perciò, di essere attratto, senza

---

(23) Cino da Pistoia, *In Codicem Commentaria*, Francofurti ad Moenum, 1575, *ad l. Si imperialis, C. De legibus*; riportiamo altri stralci del commento: « ... Nota quod soli Principi licet condere legem... Oppono quod solus Princeps non potest facere legem, imo populus... item senatus... item praefectus [i Moderni accettano l'" oppositio ' e dicono:] nam certum est quod Ulpianus fuit tempore quo erat concessa Imperatoribus potestas condendi leges... et tamen Ulpianus dicit senatum posse facere legem, non dicit potuisse... unde populus et Senatus qui regit populum potest legem facere...; [la parola ' soli imperatori ' si può così interpretare nel senso che] litera soli excludat solum alios inferiores, non autem illos qui possunt legem facere, sicut sunt praedicti. [Si oppone però anche da alcuni Moderni che] cum Imperator sit caput Imperii, populus quantum ad regimen imperii, nihil sine eo facere potest, quia universitas sine capite suo nihil agit... ». Dopo altre perplessità, la conclusione di tutto il brano è quella riportata nel testo. È opportuno por mente al fatto che Cino fu per qualche tempo assessore a Roma. Su Cino cfr. L. Chiappelli, *Vita ed opere di Cino da Pistoia*, Pistoia, 1881; B. Brugi, *Alcune osservazioni sul periodo storico dei Post-glossatori in Italia, con speciale riguardo al libro dell'avv. Chiappelli intorno al giureconsulto Cino da Pistoia*, in *Archivio giuridico*, XXVI, 1881, pp. 401 ss.; L. Chiappelli, *Nuove ricerche su Cino da Pistoia con testi inediti*, Pistoia, 1910-1911; G. M. Monti, *Cino da Pistoia giurista*, Città di Castello, 1924; D. Maffei, *La ' Lectura super Digesto Veteri ' di Cino da Pistoia. Studi sui MSS Savigny 22 e Urb. lat. 172*, Milano, 1963.

residui, da una relazione di polarità con ' imperator '; è evitato proprio quel giro linguistico che, dividendosi il campo semantico di ' populus ' fra il significato, puramente episodico, di ' popolo della città di Roma ' e l'uso archetipico di essa, escludeva la denotazione principale: il ' populus alicuius loci '.

Non manca infatti il riscontro del brano sopra citato. Alla domanda « nunquid omnes iudices possunt statutum facere », Cino risponde: « aut quaeritur de statuto, quod respicit commune bonum ... aut statutum ... non respicit commune bonum... »; nel primo caso, quando si tratta di un provvedimento che concerne l'ordine pubblico (come si evince dagli esempi portati da Cino - v. *infra*, nota 24), qualunque giudice può emanarlo; diversamente nel secondo caso. Ma, e questo è il punto decisivo, « populus tamen alicuius loci potest legem inter se facere, sive respiciat bonum publicum sive non (24) ». Il ' populus ' è il vero centro decisionale del processo di

---

(24) Si possono fornire alcune prove del mutato clima culturale: in tema di ' lex regia ', Accursio scriveva (*glo. Alieno beneficio, ad l. More maiorum, ff. De iurisdictione*): « Sed nonne Imperator habet iurisdictionem alieno beneficio, id est a populo romano? Responde, habere a lege regia dicitur, licet etiam populus dederit... »; al che Cino ribatte energicamente (*In Digesti Veteris libros Commentaria*, Francofurti ad Moenum, *ad l. More maiorum, ff. De iurisdictione*): « Dicit glossa quod hoc intelligitur quando quis habet beneficio alieno, id est, hominis, sed princeps Romanus habet beneficio legis Hortensiae et sic non ab homine... Ista solutio est quaedam truffa. Nam qui habet a lege, per populum facta, a populo habet... ». L'apporto decisivo del ' populus ' è, rispetto ad Accursio, messo in risalto maggiore. Per avere un'idea del clima culturale che nel '200 si era formato intorno all'impero si legga M. Bloch, *L'Empire et l'idée d'Empire sous les Hohenstaufen*, in *Revue bimensuelle des Cours et conférences*, XXX, 1929, pp. 481 ss.

In tema di consuetudine è assai indicativo un brano di Giovanni d'Andrea (*In primum Decretalium librum novella commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Cum tanto, De consuet.*): « ... moderni legistae tenent quod consuetudo resultet ex usibus et moribus populi, qui possunt esse in iudicio et extra, quod etiam sine actu iudiciario inducatur consuetudo. plus dicunt, quod dato quod actus iudiciarius interveniat, non tamen per illum actum, ut iudiciarius est, inducitur consuetudo, sed per hoc quod consensus populi assentientis per illum ostenditur... ». È il rovesciamento dell'ipotesi ' genetica ' più risalente ed è infatti una tesi, quella sostenuta da Giovanni, di cui sono responsabili i ' moderni legistae '; il ' populus ' sta irradiando i suoi effetti innovativi in più parti del sistema.

potere: c'è una circolarità perfetta fra ' populus ', ' legem condere ' e quindi (come sappiamo attraverso III.A.9) ' iurisdictio ', o, se preferiamo parlare in termini metalinguistici, fra luogo strutturale, norma e processo del potere.

Si stabilisce così un sistema linguistico coerente come lo era il linguaggio della validità, ma fondato su simboli diversi o, per meglio dire, su una distribuzione (e quindi un significato) diversi degli stessi simboli. Mentre, nel primo caso, era centrale l'idea della gerarchia e secondaria, derivata, la considerazione dei luoghi decentrati del potere, ora ' imperator ' è sullo sfondo, mentre al centro del sistema troviamo ' civitas ', ' populus ', ' universitas '.

Il linguaggio dell'effettività ha trovato ormai i suoi punti di equilibrio. Si tratterà di seguire i vari momenti del suo complesso assestamento.

III.C.8 : il contesto *populus-condere leges.*

Marsilio è il momento in cui il linguaggio della effettività acquista compiuta coscienza di sè. In questo scrittore la logica della validità è rovesciata radicalmente: è il caso-limite in cui, rifiutata la vecchia immagine di validità, il nuovo linguaggio è talmente consapevole delle proprie potenzialità (correlative, s'intende, alle potenzialità della situazione reale che esso descrive) da tendere quasi ad una immagine nuova, rinnovata, di validità.

Marsilio, comunque, non esce dalla consapevolezza acuta di una realtà — il mondo comunale dell'Italia del primo trecento — ormai pienamente fondata su se stessa e, trasponendo quella realtà in un coerente disegno simbolico, la ideologizza a chiave di volta dell'esperienza politica ' ideale '. L'andamento ' prescrittivo ' del discorso marsiliano è in realtà la ipostatizzazione in ' norma ' di una implicita fase descrittiva del suo pensiero: il mondo comunale è il referente, la circostanza in cui è comunicato il suo messaggio.

Non possiamo dilungarci sulla filosofia politica marsiliana: essa è fin troppo divulgata perchè noi possiamo aggiungere un contributo alla conoscenza di essa. Ci premerà soltanto illuminare di scorcio due

aspetti: l'attrito fra validità ed effettività (per meglio dire, la soppressione della validità a favore dell'effettività), l'andamento ideologico (nel senso precisato in II.4.h) del suo pensiero.

Sul primo punto, ricorderemo che il linguaggio della validità era di tipo deduttivo: dato un sistema di simboli autoritativi che si ordinava intorno al primo anello della catena (l'imperatore), il giurista della validità distendeva i successivi anelli collegandoli rigidamente al primo: il mondo veniva così ad essere racchiuso in una gabbia inflessibile, in uno schema gerarchico che dall'uno raggiungeva i molti; il 'motore immobile' era l'uno, i molti erano le propaggini 'azionate' dal sovrano.

Marsilio rovescia la prospettiva: non all'uno, ma ai molti spetta il comando (25), non dall'alto, ma dal basso proviene il potere. Intendiamoci: per tutti gli uomini del medioevo il potere proveniva (anche) dal basso; si trattava però di un'attribuzione mitica, archetipica di potere: l'esercizio del potere, cioè il concreto processo del potere, era un'altra cosa e, come abbiamo visto più volte, era esercitato *sui* molti e non *dai* molti, dalla gerarchia, che ne costituiva il luogo strutturale, e non dal 'populus', che non poteva che ordinarsi intorno al magistrato, segno e causa efficiente dell'unità dell'ordinamento.

Il linguaggio dell'effettività, invece, scopre il 'populus' come luogo del potere. Marsilio crea, su questo assunto, il suo peculiare linguaggio e travolge con questo anche tutta un'etica del potere. Al disprezzo aristocratico per i molti, egli oppone efficacemente, interpretando 'da sinistra' Aristotele, che «omne ... totum maius est sua

(25) MARSILIO DA PADOVA, *Defensor Pacis*, D. I, c. I, § 8 (ed. R. SCHOLZ, cit., fasc. I, p. 68): «... aut legumlacionis auctoritas ad solam civium universitatem pertinet... vel ad hominem unicum aut ad pauciores. Non ad solum unum... posset enim propter ignoranciam vel maliciam aut utrumque legem pravam ferre, inspiciendo scilicet magis proprium conferens quam commune, unde tyrampnica foret. Propter eandem vero causam non pertinet hoc ad pauciores possent enim peccare in ferendo legem, ut prius, ad quorundam, scilicet paucorum, et non commune conferens, quemadmodum videre est in oligarchiis. Pertinet hoc igitur ad civium universitatem aut eius partem valenciorem...».

parte in agendo et eciam in discernendo (26)»; è il processo di potere, il meccanismo della decisione visto per la prima volta dal basso. Non ci piace parlare di 'democrazia' marsiliana, ma è certo che la piramide del potere viene rovesciata e ristabilita secondo una logica opposta.

«Nos autem dicamus ... legislatorem seu causam legis effectivam primam et propriam esse populum seu civium universitatem aut eius valenciorem partem ...: valenciorem inquam partem considerata quantitate personarum et qualitate... (27)». È il principio portante del sistema marsiliano; e non lo diremmo democratico, in senso moderno: legislatore, cioè nel linguaggio marsiliano centro del potere (v. III.A.9.3.2) è, sì, l'" universitas civium', ma essa può essere indifferentemente sostituita dalla 'valencior pars', nella determinazione della quale soccorrono criteri non solo quantitativi, ma anche qualitativi («considerata quantitate personarum et qualitate»).

In effetti, e questo è il secondo punto, il pensiero di Marsilio è altamente 'ideologico' (nel senso precisato in II.4.h). Egli riflette nel suo messaggio le circostanze obiettive in cui questo viene formulato, rendendole, per così dire, trasparenti: certo, il suo *Defensor Pacis* non è una descrizione della costituzione di Padova, ma è anche vero che simboli come 'populus', 'universitas', 'legislator' (ed anche 'valentior pars' e 'qualitas') hanno una storia concreta nell'esperienza storica con cui Marsilio si è trovato a contatto, rappresentando, di questa, la purificazione, la generalizzazione speculativa.

La situazione di Padova nei primi anni del '300 è quella di un Comune le cui istituzioni 'democratiche' si avviano ad essere manipolate dalla nascente Signoria (signore di Padova diviene, nel 1318, Iacopo da Carrara). La continuità con il periodo precedente la si

---

(26) Id., *op. cit.*, D. I, c. XIII, § 4; cfr. *ibidem*: «Nec obstat quod dicitur: 'sapientes, qui pauci sunt, magis possunt agibilia statuenda discernere reliqua multitudine': quoniam esto sic verum, non tamen ex hoc sequitur, quod sapientes sciant statuenda discernere magis tota multitudine, in qua comprehenduntur ipsi cum reliquis minus doctis (ed. R. Scholz, cit., pp. 72-73).

(27) Id., *op. cit.*, D. I, c. XII, § 3 (ed. R. Scholz, cit., p. 63).

ritrova però al livello delle classi dominanti: la nobiltà inurbata, unendo le sue forze con quella d'origine borghese, aveva dominato la città nè era mai stata allontanata dal governo cittadino nemmeno nel periodo di maggior potenza delle Arti. La partecipazione al governo della città era così discriminata, allora come prima, in base al censo: l'ampliamento della classe dominante non annullava mai questo limite obiettivo (28).

Ora, è interessante osservare come i dati reali sopra delineati si ritrovino, trasposti, nella concezione politica di Marsilio. La liquidazione del linguaggio della validità a favore del linguaggio della effettività è il correlato linguistico del mondo politico 'reale' in cui egli si sente 'identificato'. La sua 'meta-logica' poteva essere di questo tenore: si trattava di scegliere: o l'aristocrazia feudale o il potere cittadino. Ma la città era ormai il potere più forte. Dunque la città. Occorreva però legittimare la scelta: ecco che si rovescia la logica della validità (della gerarchia aristocratico-imperiale) nel suo contrario, la partecipazione di tutti al potere. Ma i tutti non sono affatto, nella realtà, i tutti, ed il pensiero fedelmente codifica il reale: «aut valentior pars». Il censo (e il rango e la 'sapientia' — i 'dottori' formavano un ceto speciale altamente privilegiato (29) —) costituivano un limite obiettivo alla 'democrazia' comunale. E il linguaggio ospita con la consueta, imperturbabile impressionabilità: «considerata personarum ... qualitate».

Naturalmente, ciò che mancava al processo semiologico a cui Marsilio partecipava era proprio il cinismo che sembra risultare da questa paradossale schematizzazione: perchè tutto si svolgeva ad un livello rigorosamente obiettivo. Probabilmente Marsilio, nel suo storico condizionamento, non aveva che una alternativa fissa, e fra due

(28) Su Padova, cfr. M. A. Zorzi, *L'ordinamento comunale padovano nella seconda metà del secolo XIII*, Venezia, 1931; A. Ventura, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari, 1964, pp. 3 ss.; sull'origine della Signoria, cfr., da ultimo, E. Sestan, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in *Bollettino dell'Istit. storico ital. per il Medio Evo e Arch. muratoriano*, LXXIII, 1961, pp. 41 ss.

(29) Per Padova, cfr. A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, cit., p. 9.

linguaggi disponibili accoglie quello più confacente al suo particolare ' enracinement '.

A noi bastava sottolineare il radicalismo della scelta di Marsilio e la sua determinazione sociale. Per il primo punto egli ha scelto l'effettività contro la validità e al posto di questa — un'effettività senza riscontro alcuno di validità, un'effettività allo stato puro; per il secondo punto, egli non ha scelto un contro-potere, un potere d'opposizione, ma un potere costituito, come l'altro, o più dell'altro, contro il quale Marsilio combatteva, e, del potere così rispecchiato, egli ha accettato tutte le connotazioni principali (potere del popolo, limitazione per censo, coattività della legge ecc.) trasponendole in un sistema coerente (e legittimante) di simboli; il linguaggio marsiliano del potere era l'ideologizzazione del potere reale e, se pure penetrava l'esperienza, restava chiuso in questa senza prospettare nessuna ipotesi di superamento.

III.C.9 : il contesto *populus-iurisdictio*.

All'incirca nello stesso periodo in cui Marsilio dava un'interpretazione radicale dell'effettività, Bartolo si avvia a trattare quel linguaggio in maniera molto più moderata e conciliante; Marsilio liquidava la validità, Bartolo la conserva; il primo rappresentava una zona circoscritta dell'esperienza (la città) proiettandola nel cielo dell'intelligibile, il secondo abbraccia tutta la società del tempo in una sorta di conciliazione degli opposti che dà insieme la sensazione della totalità e della staticità.

I due scrittori parlavano, di un linguaggio abbastanza simile (il linguaggio dell'effettività), per così dire, due dialetti diversi. Bartolo (come si è visto in III.A.9.3.1)) aveva del potere un'immagine tradizionalistica, in cui ' iurisdictio ' assorbiva ogni immagine di forza diseguale, Marsilio era dominato dall'idea della legislazione e identificava sinonimicamente (sia pure al termine della sua vita) ' iurisdictio ' con ' legem condere ', laddove il giurista leggeva ancora una relazione di iponimia fra i due lessemi.

« Aut quaeris de populo qui nullam habet iurisdictionem, ut sunt villae et castra qui simpliciter subiacent alicui civitati vel domino aut de populo qui habet omnem iurisdictionem concessam a principe vel praescriptam aut quaeris de populo qui habet iurisdictionem limitatam ut in civilibus tantum, ut in criminalibus levibus causis, ut sunt multa castra in marchia (30) ». ' Iurisdictio ' funge da parametro di misurazione della forza politica dei vari ' populi '. ' Iurisdictio ' è l'asse verticale della società, sulla quale i vari luoghi strutturali si ordinano gerarchicamente a seconda del loro quoziente di potere.

È già da questo evidente che l'uso bartoliano di ' populus ' segue la scia di Cino e non è meno ' effettivistico ' del *modus loquendi* marsiliano. Può essere comunque interessante osservare come *more iuridico* Bartolo ricavi quel simbolo.

Ne riassumiamo brevemente, in poche ' tappe ', il procedimento logico. Il primo passo è stabilire un collegamento stretto fra ' magistratus ' e ' populus ', dove il ' populus ' è il centro della decisione e il ' magistratus ' l'organo costituzionalmente dipendente: « (magistratus) si vero non sunt de his (iudicibus maioribus) tunc non possunt facere statuta per se... Possunt tamen facere ex voluntate populi et consilii (31) ». La seconda mossa nasce dall'esigenza di qualificare giuridicamente la ' civitas ' come ' collegium ' ed era, questo, un passaggio obbligato sul quale non importa insistere. Il ' collegium ', però, ha bisogno dell'approvazione del superiore gerarchico per essere valido (32) e questo era il punto delicato: se la ' civitas-collegium ' ri-

(30) BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In primam Digesti Veteris Partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Omnes populi, ff. De iustitia et iure.*

(31) ID., *op. cit., ad l. Hoc edictum, ff. Quod quisque iuris.*

(32) Cfr. ID., *In primam Codicis partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Per iniquum, C. De iurisdictione*: « Nota ex hac lege quod est multum menti tenendum quod collegia approbata possunt dare suis rectoribus iurisdictionem ordinariam. Ex hoc nota quod collegia approbata possunt facere inter se statuta de his qui pertinent ad eorum iurisdictionem... »; ID., *Super Authenticis et Institutiones*, Venetiis, 1585, *Super Auth. De defensoribus civitatum, ad v. Iusiurandum*: « quaero an universitas quae dat iurisdictionem, possit ipsam per se iurisdictionem exercere; dicit Innocentius quod licet universitas det iurisdictionem non tamen habet iurisdictionem... ».

ceve l'" approbatio ' viene già per questo a far parte del linguaggio della validità. Ed ecco la risposta di Bartolo: « Videamus ergo ex quibus causis collegia de iure communi sunt permissa. Pro cuius evidentia debes scire quod quaedam collegia sunt permissa de iure gentium, quaedam de iure civili. De iure gentium, collegium quod appellatur populus unius civitatis, castri vel villae... (33) ». Il ' populus unius civitatis ' è il luogo strutturale del processo effettivo di potere, il quale, a sua volta, non è nominato che come ' iurisdictio '. Certo, del ' populus unius civitatis ' possiamo trovare precedenti (34); mancano però esempi di una comprensione altrettantao globale dell'esperienza.

La gerarchia dei ' populi ', distinti a seconda della loro forza e uniti insieme dalla comune appartenenza ad un sistema politico unitario è una rappresentazione concettuale in cui il conservatorismo degli strumenti interpretativi è sorprendentemente compensato dalla ' modernità ' del risultato: è questo che dobbiamo ora valutare più da vicino.

III.C.10 : il contesto *civitas superiorem non recognoscens, de iure/de facto.*

Esporremo schematicamente i punti nodali della logica bartoliana. Il primo punto consiste nell'analisi ' comparativa ' di più ' civitates ', o ' universitates ', distinte sulla base della loro quantità di

(33) ID., *In secundam Digesti Novi partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Sodales ff. De collegiis et corporibus illicitis.*

(34) Cfr. GIOVANNI DA VITERBO, *Liber de Regimine Civitatum*, II, *De interpretatione civitatis* (ed. G. SALVEMINI, in *BIMAe*, cit., p. 218): « Civitas autem dicitur civium libertas sive habitantium immunitas... »; su Giovanni da Viterbo, cfr. A. SORBELLI, *I teorici del Reggimento comunale*, in *Bullettino dell'Ist. storico italiano per il Medio Evo e arch. Muratoriano*, LIX, 1944, pp. 31 ss.; GUIDO DA BAISIO, *Rosarium seu in Decretorum volumen Commentaria*, Venetiis, 1577, *ad c. Episcopus*, C. XII, q. II: « Civitas autem dicitur civium unitas, in qua debent reddi iura omnibus in recta stateria iudicii »; GIOVANNI MONACO, *In Sextum Librum Decretalium*, Venetiis, 1585, *ad c. Si civitas, De sententia excommunicationis*: « Et est differentia inter civitatem et urbem: nam primum personas respicit, unde civitas civium unitas, sed urbs moenia... »; su Giovanni Monaco cfr. J. F. SCHULTE, *Geschichte*, cit., pp. 191 ss.

potere. In una prima classificazione, Bartolo enumera la ' provincia ' la ' civitas ', il ' castrum ' (35); questi tre simboli linguistici non indicano tre dati reali eterogenei, ma il diverso modo di essere di un dato ricostruibile unitariamente come ' universitas ' (36); la gerarcha fra ' civitates ' è una gerarchia fra ' universitates ' dotate di un raggio di potere diverso. Vi è poi una seconda classificazione, in cui i tre membri sono nominati, rispettivamente, dall'alto verso il basso, come ' civitas maxima ', ' magna ', ' parva ' (37). Essendo uguale la informazione ottenuta dai tre brani citati, in essi ' provincia ', ' universitas larga ' e ' civitas maxima ' sono sinonimi (38).

---

(35) Bartolo da Sassoferrato, *In primam Digesti veteris partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Imperium, ff. De iurisdictione*: « ... quandoque aliquis praeest alicui universitati quae facit provinciam, tunc habet merum imperium de iure communi...; quandoque quis praeest alicui universitati que facit non provinciam sed civitatem et tunc de iure communi regulariter non habet merum imperium neque mistum... Quandoque quis praeest alicui universitati quae non facit civitatem, sed castrùm seu municipium, tunc si illud castrum subsit alii civitati, nullam iurisdictionem habet...; si vero nulli civitati subesset tunc habet eandem iurisdictionem quam defensor civitatis... quandoque praeest alicui universitati quae non facit provinciam, civitatem vel castrum et tunc non habet iurisdictionem seu merum imperium... ».

(36) Id., *In primam Digesti novi partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Cum res, ff. De damno infecto*: « ... debetis scire quod nos habemus triplicem universitatem. Una est larga, quae facit provinciam: haec de iure communi habet merum et mixtum imperium... Secunda universitas est minus larga, quae constituit civitatem et huic de iure communi cohaerent iurisdictiones tantum, usque ad certam quantitatem et in levioribus criminalibus, sed merum et mixtum imperium non habent magnum... Est tertia universitas, ut castrum, villa et similia: et ista, si quidem subsunt alicui civitati vel alteri castro magno, nullam iurisdictionem habent, sed civitas cui subsunt habet iurisdictionem in eis... Quandoque talia castra nulli civitati subsunt, sed substunt praesidi provinciae, tunc magistratus eius municipii habent eandem iurisdictionem quam defensores civitatis... ».

(37) Id., *In secundam Codicis partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Propter, De metropoli Beryto*: « ... tres erant ordines civitatum: quaedam maximae, quaedam magnae, quaedam parvae. Maximae dicebantur illae in quibus erat forum causarum, cui suberant multae aliae civitates, etiam habentes merum imperium. Magnae civitates dicebantur illae quae, etiam habentes merum imperium, non tamen habebant alias sub se. Parvae dicebantur illae quae non habebant merum imperium, sed solam iurisdictionem, quae datur defensoribus civitatum... ».

(38) Sembrerebbe contrario alla suddetta sinonimia il seguente brano: Id., *op. ult. cit., ad l. Si quod, C. De legationibus*: « ... quarto nota quod sta-

Si ha così un approfondimento del messaggio già comunicato nel commento alla *l. Omnes populi*: i ' populi ', quindi le ' civitates ', si distinguono secondo la quantità di potere esercitato, si ordinano secondo un assetto in cui esistono città dominanti e città dominate e costituiscono tutto un processo verticale di potere il cui gerarchico disporsi non deriva dall'ossequio alla logica imposta dai simboli autoritativi, ma dall'obbedienza ad un effettivo potere dell'una città sull'altra.

È la prima volta che, di fronte alla gerarchia della validità si

---

tutum seu constitutio facta a praeside seu parlamento vel concilio provinciae non valet, nisi approbetur per superiorem. Sed contra hoc oppono quia quilibet populus potest sibi facere statutum, ut ff. de iust. et iure., l. omnes populi. Solutio: dicit Gul(ielmus) quod illud est verum in his quae privatam utilitatem respiciunt. In his vero quae respiciunt publicam utilitatem principaliter non possunt, ut hic. Nam quidam est populus qui habet omnem iurisdictionem et tunc potest facere legem et statutum prout sibi placet... Quidam sunt populi qui non habent iurisdictionem de iure communi, et civitates quae non habent merum imperium, tamen a praeside appellatur ad superiorem et tunc eorum statuta non valent, nisi confirmantur a superioribus ut hic. Et ita fit in istis civitatibus Marchiae et Ducatus, nam non admittuntur eorum statuta nisi approbata per superiorem... Sic etiam statutum quod fieret in aliquo castro non admitteretur, nisi per commune approbaretur. Item nota quod praesides provinciarum non possunt facere constitutiones, tamen isti praesides qui mittuntur ab ecclesia, aliud servant, vel ex consuetudine vel ex speciali concessione ». Fondandosi su questo brano, l'Ercole infatti scrive: « ... ogni ' civitas superiorem non recognoscens ', in quanto è tale, promulga Statuti... ' prout sibi placet '... Nel che sta un fondamentale criterio di differenziazione tra la ' civitas superiorem non recognoscens ' e la ' provincia '... perchè il ' praeses provinciae ', in quanto tale, non può legiferare su qualsiasi materia ' prout sibi placet ', dipendendo dal ' superior '... » (*Da Bartolo all'Althusio*, cit., pp. 82-84). Sciogliendo però il significato di ' provincia ' nell' ' idioletto ' bartoliano ci sembra di constatare che, nel brano valorizzato dall'Ercole (e citato anche da C. N. S. Woolf, *Bartolus*, cit., p. 154, n. 1) ' provincia ' sia usata sinonimicamente a ' civitas magna ', differenziandosi, come eccezione, dalla regola d'uso, messa in luce dai brani sopra citati, per cui ' provincia ' copre la stessa area semantica di ' civitas maxima ' = ' universitas larga '. Può essere interessante citare un precedente: Pietro da Bellapertica (= Jacques de Révigny), *Lectura supra prima parte Codicis*, Parrhisiis, 1519, *ad l. Cum in longi, C. De praescriptione longi temporis*: « Olim ergo ita erat quod quaelibet provincia habebat unum praesidem et unum regimen et in illo praesidatu poterant esse multae civitates; hodie, vacante imperio, civitates regunt se ipsas: et una civitas regit se ipsam *nec habet superiorem*, unde dicit glossa et bene quod hodie unum regimen unus districtus reputatur pro una *provincia* ».

erge la gerarchia dell'effettività. Marsilio non aveva trasposto nel suo sistema nulla di simile: la sua vista guadagnava in profondità e in esemplarità ciò che perdeva in estensione. Bartolo invece dà un quadro tranquillamente descrittivo della società del suo tempo, dove trova posto anche la politica espansionistica di una città dei confronti di altre, dove insomma la realtà è descritta pianamente, ma esaurientemente.

Il coronamento di un sistema segnico così strutturato è la dottrina della ' universitas superiorem non recognoscens '. La ' civitas ' direttamente interessata è quella chiamata da Bartolo ' maxima ', o ' provincia ', o ' universitas larga ', il vertice del processo effettivo del potere (39). Fra le espressioni che la contraddistinguono, ricorrente è quella di ' populus liber ' (40): in sintesi, con ciò si vuol efficacemente sottolineare che la ' civitas ' così denominata indica un centro di potere effettivo, espresso dal fatto che ad essa viene attribuita la piena ' iurisdictio '.

Chi ' iudicat ' non è sottoposto ad un processo di potere gerarchicamente superiore: esso quindi è o sovrano o supremo. Ma poichè *sovrano* è solo l'imperatore, dato che solo questi è il ' giudice ' del processo verticale di potere svolgentesi secondo le relazioni imposte

---

(39) Cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In secundam Codicis partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Propter, De metropoli Beryto*; « Tamen quaelibet civitas, habens distinctum territorium, quae superiorem non recognoscit, potest dici provincia... ».

(40) Cfr. ID., *In secundam Digesti Novi partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Ex quibusdam, ff. De iure fisci*: « civitates tamen, quae Principem non recognoscunt in dominum et sic earum populus liber est... possent hoc forte statuere quia *ipsamet civitas sibi princeps est* »; ID., *op. ult. cit., ad l. Relegati, ff. De poenis*: « Nota hunc textum quod relegato seu misso in exilium non potest dare iudex licentiam veniendi vel quod revertatur, sed solus Princeps potest et idem intelligo in istis civitatibus Italiae, quia *ipsae sunt principes sibi ipsis*, quia possunt exuli dare licentiam revertendi. Idem puto de omnibus civitatibus quae habent licentiam condendi statuta in istis negotiis magnis... »; ID., *op. ult. cit., ad l. Appellandi usus, ff. De appellationibus*: « pone quod est civitas quae non recognoscit superiorem et quae eligit ipsa sibi rectorem nec habet alium officialem: quis erit iudex appellationis? Respondeo: ipse populus seu ordo qui ipsum officialem facit, quia solus reperitur superior ipsi populo et *sibi princeps est...* ».

dai simboli autoritativi, la ' civitas maxima ' — il Comune o la Signoria (in questo contesto a Bartolo non interessa molto la forma costituzionale del luogo del potere) — è al vertice del processo effettivo del potere, è non sovrana, ma *suprema*, titolare di un potere di supremazia (v. II.8).

È in questo apparato metalinguistico che occorre collocare la contrapposizione, altrimenti difficilmente spiegabile, fra ' non recognoscere superiorem de facto-de iure ' (41): una traduzione ' volgare ' sarebbe portata a tradurre ' de facto ' con ' di fatto ' e ' de iure ' con ' giuridico ', per cui si avrebbe una ' civitas ' giuridicamente indipendente, ' sovrana ', e una ' civitas ' indipendente, ma solo in linea di fatto.

In realtà, un'attenta esegesi del testo bartoliano (42) mostra la

---

(41) Si possono dare alcuni esempi della contrapposizione: Id., *In secundam Codicis partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Scire debet, C. De bonis vacantibus*: « Quaero utrum pro delictis civitas possit accipere bona. Dicit quod non...; secus in civitatibus quae de iure vel de facto hodie non recognoscunt superiorem et sic populus est liber..., quod ipsamet civitas sit fiscus et sic possit capere bona vacantia »; Id., *In primam Digesti Veteris partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Item veniunt, De hereditatis petitione*: « Nota gl. quae dicit quia bona vacantia non applicantur alteri civitati, sed fisco, et verum dicit in civitatibus quae recognoscunt superiorem, sed in his quae non recognoscunt superiorem, de iure vel de facto, ut civitates Tusciae, est ipsamet civitas fiscus; vocatur nam populus liber... »; Id., *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, Venetiis, 1585, *Tractatus super Const. Ad Reprimendam, ad v. In cuius tranquillitate, totius urbis*: « ... cum Imperium fuit in statu et in tranquillitate, totus mundus fuit in pace et tranquillitate... contra, quia maior pars mundi non obedit Principi. Solutio: illud de facto, sed de iure secus »; Id., *In secundam Infortiati partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Omnibus, ff. Ad senatusconsultum Trebellianum*: « Civitatibus quae non sunt hostes Imperii, potes fideicommissum relinquere et agere poterunt per suos syndicos: hoc dicit; innuit quod quaedam civitates non sunt sub Imperio... Solum intelligo sub imperio omnes sunt de iure, de facto non. Sunt tamen quaedam quae etiam sub Imperio de iure non sunt, ut civitates donatae Ecclesiae ».

(42) Id., *In secundam Digesti Novi partem*, Venetiis, 1585, *ad l. Hostes, ff. De captivis et de postliminio*: « ... duo sunt genera gentium principaliter, primo populus Romanus, secundo populi extranei... Circa primum quaero quis dicatur populus Romanus. Glossa dicit, hic accipitur pro toto imperio Romano. Sed diceres tu cum modicae gentes sint quae Romano Imperio obediunt, ergo videtur quod sit parvus populus Romanus ». La risposta di Bartolo si articola in tre punti:

necessità di una traduzione assai più affinata: le città toscane delle quali si dice che non obbediscono ' de facto ' non sono già titolari soltanto di un potere ' giuridicamente non tutelato ', ma di un potere ' effettivo ': hanno una posizione di supremazia perfettamente legittima (' iurisdictio ' è anche simbolo di legittimazione, come abbiamo visto in III.A.10.1-10.2), ma semplicemente spostata rispetto all'asse della gerarchia (lo ' ius ' imperiale) e, perciò, ' de facto ', cioè ' effettiva '. ' De iure ', invece, è tutto il contrario di ' sovrana ' e indica una posizione di supremazia altrettanto efficace di quella ' effettiva ', ma diversa rispetto a questa perchè ricondotta, per ' privilegium ' o ' concessio ', alla gerarchia della validità, e quindi non più ' de facto ' rispetto ad essa, ' effettiva ', ma ' valida ', validata da quella.

Si comprendono allora, in una luce ben diversa, i passi (43) che

---

A) « Quaedam sunt gentes quae Imperio Romano obediunt et istae sine dubio sunt de populo Romano ». Nella prima ipotesi il problema non si pone: si tratta di ' populi ' che ' recognoscunt superiorem '.

B) Quaedam sunt quae non obediunt Romano Imperio in totum, sed in aliquibus obediunt, ut qui vivunt secundum legem populi Romani et Imperatorem Romanorum esse dominum omnium fatentur, ut sunt civitates Tusciae, Lombardiae et similes, et istae etiam sunt de populo Romano: nam cum populus Romanus in eis exerceat iurisdictionem in aliquo articulo, totam iurisdictionem retinet »: si tratta di ' populi ' che riconoscono il ' dominium ' universale dell'Imperatore e il sistema autoritativo dei simboli del *Corpus Iuris*: ' non recognoscunt ', quindi, ' de facto '.

C) Quidam sunt populi qui nullo modo obediunt Principi nec istis legibus vivunt et hoc dicunt se facere ex privilegio Imperatoris et isti similiter sunt de populo Romano, ut faciunt Veneti. Nam cum illam libertatem ipsi habere se dicant ab imperio Romano, ut privilegio quodammodo precario teneant ab eo et posset privilegium illud revocare, quando vellet, cum ei liceat mutare voluntatem suam... »: per esclusione, si deve parlare qui dei ' populi ' che ' non recognoscunt de iure '; la loro posizione è però tanto poco ' sovrana ' che essi ricevono, attraverso il ' privilegium ', una validazione dall'alto della gerarchia imperiale.

(43) Il passo principale è il seguente: Id., *op. ult. cit., ad l. Infamen ff. De publicis iudiciis*: « Quaero utrum civitas una possit infamiam irrogare vel super infamia dispensare. Videtur quod non, quia civitas una non potest facere statutum super his, quae non sunt suae iurisdictionis... Sed causa infamiae non est de iurisdictione civitatis, cum sit reservata Principi... Solum dicerem cum quaelibet civitas Italiae hodie et praecipue in Tuscia, dominum non recognoscat, in seipsa habet liberum populum et habet merum imperium

avevano indotto l'Ercole alla conclusione seguente: « Si arriva così ad una esplicita equiparazione della ' civitas ' o del ' regnum superiorem non recognoscens ' all'Impero... Bartolo non si propone la questione teorica (dell'appartenenza di questa ' civitas ' all'Impero ' de iure ')... e muove innanzitutto da una constatazione di fatto: ... che ogni ' civitas superiorem non recognoscens ' è un piccolo Impero in miniatura... (44) ». Ancora poche pagine dopo: « ogni ' civitas superiorem non recognoscens '... è essa stessa un Impero...: lo Stato territoriale moderno è già in germe contenuto nella ' universitas superiorem non recognoscens ' e ' sibi princeps ' (45) ». L'autore stesso è costretto a questo punto a chiedersi che cosa resti dell'Impero universale (46) (e noi sappiamo che il polo della validità rimane perfettamente presente nel discorso politico bartoliano) e tenta di rispondere scrivendo che « mentre l'una (delle due formule) sintetizza, per così dire, un rapporto di diritto e, come tale, stabile, costante, assoluto, l'altra sintetizza un rapporto di fatto e, come tale, transitorio, contingente, relativo (47) ». Come una mera situazione di fatto, contingente, mutevole, possa essere definita ' stato ' non è chiaro.

È che, al di fuori del modello metalinguistico adottato, le frasi di Bartolo sono difficilmente comprensibili, riconducibili ad unità (48). È possibile invece scorgere ora la compattezza dell'universo di discorso bartoliano. ' Iurisdictio ' è il processo di potere ' come tale ' il punto di riferimento di tutto il sistema politico. Con il suo carattere altamente formalizzato, essa compendia ogni tipo di situazione

---

in se ipsa et tantam potestatem habet in populo quantam Imperator in universo... ». Altri testi sono citati da F. Ercole, *Da Bartolo all'Althusio*, cit., pp. 90-91.

(44) F. Ercole, *op. ult. cit.*, pp. 91-92.

(45) Id., *Ibidem*, pp. 117-118.

(46) Id., *Ibidem*, p. 118.

(47) Id., *Ibidem*, p. 122.

(48) Tanto da far esclamare a J. Baszkiewicz, *La conception de 'dominium mundi'*, cit., in *Bartolo da Sassoferrato*, cit., vol. II, p. 17: « Point n'est besoin de chercher ici une doctrine conséquente et cohérente: tout en affirmant le principe du pouvoir mondiale ' de jure ', Bartolus accepte l'existence des organismes politiques indépendents en droit, exempts du pouvoir universel de l'empereur ».

di potere, tanto valida quanto effettiva. Avviene così che ai due margini del sistema politico si ergono due processi verticali: la gerarchia della validità e la gerarchia della effettività. La prima esercita il dominio sull'' universitas ' del mondo e non sulle ' res particulares ' (v. III.B.6): è valida, ma inefficace. La seconda possiede una efficace posizione di supremazia politica: è effettiva, ma non valida. Fra le due gerarchie si delineano poi molteplici rapporti, tutti mediati dai giuochi simbolici di ' iurisdictio ': il processo orizzontale del potere costituisce la dinamica dei due processi di potere gerarchici.

Attraverso il sapiente combinarsi del linguaggio della validità col linguaggio della effettività, attraverso la mediazione di ' iurisdictio ', è rappresentato tutto il sistema politico medievale, il processo globale del potere.

III.C.11 Il linguaggio del potere è il linguaggio della forza e, insieme, ne è la sublimazione. La logica di quel linguaggio è esplicitata nel sistema di segni, ma è preparata altrove, al di fuori del processo semiologico — ma queste immagini spaziali sono inadeguate: il processo semiologico è *dentro* la realtà, anche se non si identifica certo con essa. La logica del linguaggio del potere ha un versante, che chiameremmo volentieri metalogico, che ne costituisce il rovescio ' reale '. Noi che procediamo *dal* segno *verso* la ' realtà ', lo abbiamo fuggevolmente incontrato nel corso della ricerca per quel tanto che ci bastava per scoprirne i pesanti condizionamenti.

Il linguaggio della validità non si contrapponeva al linguaggio della effettività soltanto per una distribuzione diversa dei simboli: la diversa struttura era una diversa interpretazione della realtà e insieme una diversa risposta alla realtà. Chi sceglieva la via della comprensione ' effettivistica ' della società, contribuiva all'affermarsi di una certa forza sociale (la città e le sue classi dirigenti), ma insieme costituiva già la riprova *a posteriori* dell'uscita al sole di quella forza stessa.

Con il '300 non finisce certo un linguaggio e ne comincia un altro; i due linguaggi continuano a coesistere (pensiamo a Bartolo), ma con un diverso peso, con una diversa efficacia rappresentativa. Il

linguaggio dell'effettività, nella sua tipica ed organica struttura, ' esplode ' nel '300. Parliamo di ' esplosione ' perchè il suo imporsi nel processo semiologico è, a prima vista, rapidissimo e sconvolgente. In realtà, abbiamo visto che lenta preparazione, pezzo per pezzo, abbia caratterizzato il ' nuovo ' linguaggio: il quale è nato dal linguaggio della validità, per meglio dire, dello stesso materiale lessicale utilizzato dal linguaggio della validità, con una lentezza che quasi si vorrebbe far spiegare, banalmente, dal ben noto ' tradizionalismo ' dei giuristi. Chè se anche così fosse, il conservatorismo di chi parla il linguaggio del potere sarebbe dovuto non a brevità d'ingegno, ma a precise collocazioni nella società.

Il sistema linguistico mutava lentamente, mentre il sistema del campo semantico ' populus ' sembrava rimanere inalterato; mutavano invece gradualmente i contesti sintagmatici, i quali poi reagivano insieme provocando lo scatto semantico che portava al secondo assetto sistematico del campo semantico di ' populus ': la quantità si trasformava in qualità.

Ciò, ripetiamo, avveniva al volgere del XIII secolo. Si può dire che l'espressione ritarda sulla realtà, che la realtà non è subito trasformabile in segno. Si deve però aggiungere che la realtà non era affatto unitaria. Il mondo comunale (e le classi in esso dominanti) era un'isola in espansione in un mondo che contrastava con esso: anche l'aristocrazia feudale era ' realtà ', era una parte di essa. Il linguaggio della validità non è che *la* realtà vista da una zona, da un punto privilegiato di essa: allo stesso modo, cioè con la stessa logica, il linguaggio della effettività ' esplode ' (se vogliamo riprendere l'immagine) quando un punto privilegiato diverso è divenuto un piedistallo tanto sicuro da permettere di contemplare, da esso, *la* realtà. Se questa ipotesi di lavoro fosse attendibile, non tanto l'espressione (e la comunicazione) tarderebbero sulla realtà, quanto, semmai, aspetterebbero al varco la realtà, sorprendendola al momento della sua più sicura consolidazione.

Il ponte di questi due mondi semiologici in (latente) conflitto è ' iurisdictio '. Essa assolve alla stessa funzione in entrambi i linguag-

gi: è l'immagine, sempre più razionalisticamente purificata, del potere 'come tale'. Proprio perchè 'iurisdictio' è il potere nella sua più formale configurazione, essa è pronunciabile in ogni contesto situazionale, a difesa (e ad interpretazione) di ogni aspetto della realtà. Fino a che il processo semiologico medievale non si spezza, 'iurisdictio' assolve alla sua tipica funzione significante.

Quando 'iurisdictio', con Baldo, diventa sinonimo di 'potentia' (v. III.A.9.4.1), il periodo della sublimazione della forza di un universo di simboli ideologicamente legittimanti si avvia al termine. Si profila semmai una quasi pre-machiavellica descrizione del reale 'per quello che è': il che potrà risolversi in forme nuove e diverse di ideologizzazione, ma diverse, appunto, incommensurabili con quelle caratteristicamente medievali.

Validità ed effettivtà sono due modi diversi di chiamare (e di valutare) le forze di una stessa realtà: ma le circostanze ultime del loro processo significativo sono strettamente apparentate e si chiudono nella logica del dominio.

D: *Il secondo processo valido di potere.*

III.D.o Il pluralismo delle forze agenti nella società può essere così composito da contrapporre fra loro i termini non solo di una, ma di più coppie di processi di potere: ad un processo valido del potere si contrapporrà così di regola un processo effettivo, ma il sistema dei simboli autoritativi relativo alla gerarchia della validità potrà essere a sua volta in rapporti vari e complessi, empiricamente determinabili, con un diverso apparato di simboli autoritativi e il relativo processo valido di potere, così come con l'uno o con l'altro (o con entrambi) i sistemi della validità potranno contrastare uno o più processi effettivi di potere, organizzati in maniera più o meno distante dall'uno o dall'altro (o da entrambi) i processi validi di potere.

Così, se al linguaggio della validità abbiamo contrapposto il linguagio della effettività, senz'altra specificazione, è giunto il mo-

mento di aggiustare ulteriormente il modello sulla falsariga della complessità della società medievale: dove i gruppi di forze interagenti erano certamente più di due.

Assumiamo come ipotesi operativa che l'istituzione della Chiesa cattolica globalmente considerata sia descrivibile linguisticamente come processo valido di potere, il quale, coesistendo con un processo di potere caratterizzato da una diversa ma altrettanto importante validità, viene distinto da quello come ' secondo ', non in ordine di rilevanza, ma di trattazione.

Naturalmente, la Chiesa medievale è una realtà così composita da poter essere descritta in diverse prospettive, non tutte conciliabili tra loro. Può darsi che lo storico della teologia esiterebbe a servirsi dell'equivalenza strutturale (' processo di potere ') che noi adoperiamo per comprendere il linguaggio relativo all'istituzione ' Chiesa '; ma dobbiamo subito precisare che del fenomeno ecclesiastico (ed ecclesiologico) siamo interessati esclusivamente per la sua ' rilevanza politica ': la quale ultima espressione, nella terminologia adottata, non vuol dire altro che ' distribuzione del potere '.

Esiste una rilevanza politica della Chiesa ' come tale '? Riteniamo di sì. Tutte le volte che sussiste un rapporto di autorità e di subordinazione, stabile (strutturale) e legittimo, viene in luce l'aspetto politico di tale istituzione, prima assai che quella istituzione si impegni a ' far politica ', nel senso usuale del termine, prima cioè che la Chiesa intervenga in un modo o nell'altro nel conflitto fra i ' poteri temporali '.

La distribuzione del potere nella Chiesa è un fatto peculiare: risponde a determinate immagini di legittimità, è regolato da fonti di validità, incommensurabili con quelle che fondavano il processo ' imperiale ' del potere, che il linguaggio pubblicistico medievale coglie fedelmente nella loro tipicità: nello sforzo di ricostruire queste importanti differenze, toccheremo i problemi di tutta una ecclesiologia, nella quale però non ci avventureremo. Lo sforzo di scegliere solo i fatti linguistici ' pertinenti ', se ci consentirà di leggere le precipitazioni politiche dei mutamenti ecclesiologici, ci impedirà di risalire

alle fonti prime di quei mutamenti. Qui più che altrove la nostra ricerca tutto si propone al di fuori della ' completezza '.

Quando parleremo così di politicizzazione e di giuridicizzazione dell'ecclesiologia diremo, sì, che l'immagine della Chiesa sta mutando, ma lo diremo guardando, per così dire, dal basso verso l'alto, dalla politica alla teologia e non viceversa: l'elemento più propriamente teologico sarà il presupposto non indagato e l'effetto non ricostruito di un'organizzazione del potere a volta a volta studiata nei suoi riflessi linguistici. Nè stupisca che si parli di politicizzazione di un linguaggio già dato, in tesi, per politico: politica è la situazione-base (la distinzione fra potente e suddito) rispecchiata dal linguaggio; ma quel nucleo originario della politicità può essere ideologicamente neutralizzato, compensato in vari modi, piegato a fini non più politici, religiosamente pregnanti, oppure può essere destituito del suo afflato carismatico ed inserito in un processo verticale di potere, una vera e propria gerarchia della validità. Se ciò avviene, diremo che il linguaggio si è politicizzato: con il che indicheremo, come ci preme sempre di fare, più una linea generale di sviluppo che non una serie di fatti episodicamente accertati.

III.D.1 : il contesto *papa-plenitudo potestatis.*

' Plenitudo potestatis ' è il simbolo dominante nel secondo linguaggio della validità. La sua storia è il microcosmo del campo semantico della validità, che noi chiameremo ' ecclesiastica ' per distinguerla da quella ' imperiale ', ' laica '.

I remoti precedenti, le prime testimonianze dell'uso di quella espressione non costituiscono l'oggetto diretto della nostra ricerca, ma semmai servono come termini di confronto, per segnare certe differenze: la prima apparizione si riscontra nelle Epistole di Gregorio Magno (1) e vi compare con un significato assai ristretto: in primo luogo in quanto non serve all'enunciazione di un principio ' costitu-

(1) GREGORIO MAGNO, *Epistolae*, XV, 1 (ed. MIGNE, *Patr. Lat.*, vol. LIV, col. 671).

zionale' dell'ordinamento della Chiesa relativo alla supremazia pontificia, ma alla regolazione di un caso particolare (l'indisciplina del vicario pontificio dell'Illirico), in secondo luogo perchè non fa accenno al ruolo dominante del pontefice se non nei termini di una distribuzione di ampiezza diversa della comune sollecitudine pastorale (2). Nemmeno altri precedenti (3) sono, ai nostri fini, rilevanti: in effetti, la storia di un simbolo, al di fuori di un contesto linguistico e situazionale preciso ed unitario, è più storia di un nome che di una realtà storicamente determinata.

È con Bernardo da Chiaravalle (che muore nel 1153) che la storia di 'plenitudo potestatis' entra dentro una cultura che, sviluppandosi unitariamente, allargherà gradualmente il significato di quel simbolo fino a coprire con quello tutto il linguaggio della supremazia pontificia. « Ergo, juxta canones tuos, alii in partem sollicitudinis, tu in plenitudinem potestatis vocatus es (4) ». La potestà del pontefice per un verso solo per la estensione è contrapposta a quella degli altri prelati (5), per un altro verso si inserisce in un contesto in cui il primato di Pietro viene energicamente ribadito: il pontefice è l'erede degli Apostoli, la realtà significata da Abele, Noè, Abramo, Melchisedec ed altri personaggi dell'Antico Testamento, superiore agli altri 'pastores' perchè egli solo ha in cura tutti i fedeli, senza limitazione alcuna (6).

---

(2) Cfr. J. Rivière, *In partem sollicitudinis... Évolution d'une formule pontificale*, in *Revue des Sciences Religieuses*, V, 1925, pp. 210-211.

(3) Per lo Pseudo-Gregorio, cfr. J. Rivière, *op. ult. cit.*, pp. 214 ss.

(4) Bernardo da Chiaravalle, *De consideratione Libri Quinque ad Eugenium Tertium*, L. II, c. 8 (ed. Migne, *Patr. Lat.*, vol. CLXXXII, col. 752).

(5) Cfr. Bernardo da Chiaravalle, *loc. ult. cit.*: « Aliorum potestas certis arctatur limitibus: tua extenditur et in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt ».

(6) Cfr. Bernardo da Chiaravalle, *loc. ult. cit.*: « Quis es? Sacerdos magnus, summus Pontifex. Tu princeps episcoporum, tu haeres apostolorum, tu primatu Abel, gubernatu Noe, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedec, dignitate Aaron, auctoritate Moyses, judicatu Samuel, potestate Petrus, unctione Christus. Tu es cui claves traditae, cui oves creditae sunt. Sunt quidem et alii coeli janitores et gregum pastores: sed tu tanto gloriosius, quanto et differentius utrumque prae caeteris nomen hereditasti. Habent illi sibi assignatos greges,

L'affermazione del primato del papa è l'informazione principale dei testi citati, ma non ci debbono sfuggire le connotazioni del messaggio: il primato del papa si sostanzia in uno zelo pastorale, in una cura d'anime nella descrizione della quale il linguaggio riccamente allegorico rispecchia, sì, l'essenziale della situazione politica di base, del rapporto fra autorità e subordinazione, ma, nel momento in cui si accetta quella situazione, la si capovolge in una ideologia che ne altera profondamente il carattere di dominio: «praesis ut prosis; praesis ut fidelis servus et prudens, quem constituit dominus super familiam suam (7)». La supremazia del papa è più ministero che dominio, più servizio che potere.

Dall'evangelismo del santo non poteva che conseguire una polemica eloquente tanto contro la ricchezza della curia romana quanto contro l'incipiente maturarsi del suo linguaggio e dei suoi interessi (da prevalentemente teologici a prevalentemente giuridici): «Petrus hic est, qui nescitur processisse aliquando vel gemmis ornatus vel sericis; non tectus auro, non vectus equo albo, nec stipatus milite, nec circumstrepentibus septus ministris.... In his successisti non Petro, sed Costantino (8)», sul primo punto e, sul secondo: «Et quidem quotidie perstrepunt in palatio leges, sed Justiniani, non Domini... Hae autem non tam leges, quam lites sunt et cavillationes subvertentes judicium (9)».

S. Bernardo, mentre scriveva queste perorazioni eloquenti, tentava di esorcizzare un fatto che aveva dinanzi a sè il futuro. La sua

---

singuli singulos: tibi universi sunt crediti, uni unus. Nec modo ovium, sed et pastorum tu unus omnium pastor».

(7) BERNARDO DA CHIARAVALLE, *op. ult. cit.*, L. III, c. 2 (ed. MIGNE, cit., col. 759).

(8) BERNARDO DA CHIARAVALLE, *op. ult. cit.*, L. IV, c. 3 (ed. MIGNE, cit., col. 776).

(9) BERNARDO DA CHIARAVALLE, *op. ult. cit.*, L. II, c. 4 (ed. MIGNE, cit., coll. 732-733). Su questi aspetti del pensiero politico di S. Bernardo cfr. Y. CONGAR, *L'ecclésiologie de S. Bernard*, in *S. Bernard théologien* (*Anal. Sacr. Ord. Cist.*, IX, 1953), pp. 136 ss.; B. JACQUELINE, *Papauté et épiscopat selon saint Bernard de Clairvaux*, Saint-Lô, 1963.

posizione è quella di un uomo dell'età feudale (10), che tenta di stroncare sul nascere un movimento intellettuale e politico destinato a fare della Chiesa, nel giro di poco più di un secolo, la più razionale organizzazione di potere nel Medioevo.

Per indicare il potere esisteva, come sappiamo, un simbolo quanto mai fortunato: ' iurisdictio '. Esso esprimeva il potere ' come tale ' ed era stato applicato tanto nei contesti caratteristici del primo linguaggio della validità quanto in quelli in cui si distendeva il linguaggio dell'effettività. Ma leggiamo una glossa di Alano (la cui produzione si situa all'incirca a cavaliere del XII e XIII secolo): « Set numquid papa de iure privatorum potest statuere in his temporalibus, que ad eius iurisdictionem non pertinent? ». Della duplice risposta ci interessa la seconda parte: « vel ex plenitudine potestatis etiam de temporalibus rebus laicorum potest et disponere et statuta facere (11) ». È facile accorgersi che ' iurisdictio ' è inclusa in ' plenitudo potestatis ': l'ambito del temporale non raggiunto da ' iurisdictio ' è toccato da un potere di raggio più largo, che è, per il linguaggio dei canonisti, l'immagine autentica del potere, il potere più tipico, la ' plenitudo potestatis '.

È la prima volta che troviamo un contesto in cui ' iurisdictio ' funziona come iponimo di un simbolo ad essa sovraordinato. ' Iurisdictio ' non è più l'immagine globale del processo di potere ' come tale ', ma è un'ipotesi interna di un processo di potere altrimenti denominato.

Con l'Ostienze, l'ordinarsi del linguaggio del potere intorno a ' plenitudo potestatis ' è ancora più chiaro: « Habet enim Papa ipse plenitudinem potestatis... et maior et superior est omnibus Christianir, quod potest probari multis rationibus... tertio ratione naturali, sicut enim filius Dei non solum praeter, sed et supra et contra humanam naturam conceptus et incarnatus est... sic iurisdictio sua quam re-

(10) La caratterizzazione è di A. DEMPF, *Sacrum Imperium. Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen Renaissance*, München, 1962³, pp. 222 ss.

(11) ALANO ANGLICO, ad D. 54, c. 10 (ed. A. M. STICKLER, *Alanus Anglicus als Verteidiger des monarchischen Papstums*, in *Salesianum*, XXI, 1959, p. 354 B).

liquit Petro et successoribus praeter et supra et contra naturam iurisdictionis trahit ad se spiritualem quaestionem incidentem in foro seculari... quod est omnino contra naturam iurisdictionis... (12)». Contrastando con 'plenitudo potestatis', 'iurisdictio' assume una connotazione che non conoscevamo: non è il processo di potere come tale, ma è il potere 'ordinario', ordinariamente valido, l'aspetto burocratico di un potere ben altrimenti emergente ed assorbente. Dove 'iurisdictio' non arriva ad articolare l'esperienza, sopperisce 'plenitudo potestatis'.

Naturalmente, il diverso ordinarsi del campo semantico risponde ad un bisogno comunicativo diverso: la creazione di una posizione di potere illimitata e, soprattutto, qualitativamente distinta dalle posizioni inferiori della gerarchia. Fino a che il processo di potere era 'iurisdictio', questa poteva essere distribuita negli anelli del processo verticale del potere secondo un criterio quantitativo ('plena-minus plena'): il sovrano era così il culmine della gerarchia, ma, insieme, era strettamente, intrinsecamente collegato con gli organi intermedi. Se invece si denomina la posizione suprema con un lessema specifico, relegando 'iurisdictio' alla funzione significativa di 'potere ordinario', 'burocratico', il lessema che contrasta con 'iurisdictio' indica un potere non ordinario, non burocratico, assolutamente tipico del vertice della gerarchia, dunque sovrano: in un senso più vicino per certi aspetti all'accezione giuspubblicistica corrente che a quella adottata dalle definizioni del modello metalinguistico.

«... potest dici Papa uti plenitudine officii, quando secundum iura ius reddit, quando vero transcendit iura, tunc utitur plenitudine potestatis (13)». 'Plenitudo potestatis' è potere allo stato puro, non

---

(12) Enrico da Susa (Ostiense), *In quartum Decretalium Librum Commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Per venerabilem, Qui filii sint legitimi.*

(13) Enrico da Susa (Ostiense), *Summa Aurea*, Venetiis, 1574, *ad v. Quid sit pallium, De authoritate et usu pallii.* Cfr. su questo aspetto del pensiero dell'Ostiense J. A. Watt, *The Theory of Papal Monarchy in the Thirteenth Century*, New York, 1965, pp. 107 ss.; Id., *The Use of the Term 'Plenitudo Potestatis' by Hostiensis*, in *Proceedings of the second International Congress of Medieval Canon Law*, Città del Vaticano, 1965, pp. 161 ss.

dichiarativo, ma puramente volontaristico. Il secondo processo di potere valido è configurato in modo che uno spazio di esso trabocca oltre il sistema della validità: questo spazio è il luogo dell'assolutezza sovrana del pontefice (14).

Certo, 'iurisdictio' continua ad avere una funzione centrale: il potere del papa è spesso indicato con quel lessema che, in maniera del tutto simmetrica a quanto avveniva nel primo linguaggio della validità, indica tutta l'organizzazione gerarchica e valida del potere. La caratteristica del linguaggio che stiamo studiando non è quindi nella sostituzione di un simbolo con un altro, bensì nell'affiancamento del lessema diffuso in tutto il linguaggio politico medievale ('iurisdictio') con un altro che, coesistendo a questo, dà ad esso una funzione significativa particolare (potere valido, 'de iure') riserbandosi una zona d'esperienza altrimenti non toccata: il potere 'assoluto'. Ciò che insomma nelle altre zone linguistiche rimaneva indifferenziato, dai canonisti è articolato e quindi espresso e in un certo senso ricreato: il primato del pontefice è così un dominio assoluto (15).

È comprensibile come questo notevole salto di linguaggio (e la scelta politica in esso implicita) giochi su tutta la configurazione del processo di potere. Questo si viene delineando in obbedienza ad esigenze logico-linguistiche e 'reali' del tutto simili a quelle che si manifestavano nel primo processo di potere valido.

---

(14) Un altro brano indicativo è dovuto a INNOCENZO IV, *In quinque Libros Decretalium*, Venetiis, 1578, *ad cap. Licet ex suscepto. De foro competenti*: «... succedit Papa Imperio vacante. Sed quid si non sit negligens, sed subditi sunt sic inobedientes, quod non potest facere iustitiam? tunc non credo quod succedat in iurisdictione eius sed debet eum iuvare et domare rebellionem subditorum... Sed quid si alius Rex sit negligens vel alius Princeps qui superiorem non habet? dicimus idem, scilicet quod succedit in iurisdictione eius... sed hoc non facit quod ab eo teneat Regnum, sed de plenitudine potestatis, quam habet quia vicarius est Christi». Molto simile è il commento dell'Ostiense allo stesso cap. delle Decretali.

(15) Naturalmente sussistevano i limiti del diritto divino e del diritto naturale: ma erano limiti di natura tale da non interferire pesantemente in un processo di potere, qui descritto 'per quello che è', per la sua rilevanza politica e non per alcune limitazioni esterne, politicamente irrilevanti.

L'affermazione dell'universalità del potere papale ricrea così una distinzione ' de iure/de facto ', il cui significato è diverso rispetto al significato attribuito a quell'opposizione dal linguaggio bartoliano. Dato che Bartolo descriveva un processo effettivo mentre i canonisti descrivono un processo valido di potere, il primo come i secondi usano ' de iure ' nel senso di ' valido ', ma impiegano ' de facto ', il primo nel senso di ' effettivo ', i secondi nel senso di ' efficace ' (16). Il potere del papa, sul piano dell'efficacia, ha un raggio di obbedienza più ristretto; ma sul piano della validità è universale: il primato del pontefice è un dominio universale.

Se poi ci si sposta al periodo a cavallo fra il '200 e il '300, il primato del pontefice si precisa ulteriormente: « Nam sunt diversi ordines et diverse potestates ecclesiastice et seculares et ultimo est summus pontifex in quo omnes potestates agregantur, et ad quem reducuntur et ad quem tanquam in simplicissimum terminantur... (17) ».

(16) Si possono citare alcuni esempi della pretesa papale al dominio dell'universo: INNOCENZO IV, *In quinque Libros Decretalium*, Venetiis, 1578, *ad cap. Quod super, De voto*: « ... papa super omnes habet iurisdictionem et potestatem de iure, licet non de facto, unde per potestatem quam habet papa, credo, quod si gentilis, qui non habet legem nisi naturae, si contra legem naturae facit, potest licite puniri per papam... Item Iudaeos potest iudicare Papa... »; ENRICO BOHIC, *In quinque Decretalium libros Commentaria*, Venetiis, 1586, *ad cap. P. et G., De officio et potestate iudicis delegati*: « ... aut quaeris de iurisdictione papae... et illa non potest prorogari, cum in omni loro Christianitatis quinimo totius mundi sua iurisdictio se extendat... tota Christianitas est generalis provincia Papae, quia generalis Christi vicarius est... »; su Bohic cfr. A. LAMBERT, v. *Bohic*, in *Dictionnaire de Droit canonique*, Paris, 1937, vol. II, coll. 928-929; EGIDIO BELLEMERA, *Secundus tomus Commentariorum in Gratiani Decreta*, Lugduni, 1550, *ad c. Quid dicendum*, C. XXIV, q. I: « ... habet ipse papa iurisdictionem super omnes fideles et infideles, quia cum Christus habuerit super omnes, non videtur diligens paterfamilias, nisi vicario suo quem dimittebat in terra, plenam potestatem super omnes dimisisset »; ANTONIO DA BUDRIO, *In Librum Tertium Decretalium Commentarii*, Venetiis, 1578, *ad cap. Quod super, De voto et voti redemptione*: « Ex his concludit quod infideles subditi debent esse fidelibus et quod papa habet supremam potestatem tam respectu fidelium quam infidelium; hoc enim confirmat Inn(ocentius) quod papa est generalis vicarius Christi... omnes enim creaturae dei sunt per creationis actum, et licet non sint infideles de ovili, tamen oves sunt et ex hoc sequitur quod papa super omnes habet potestatem de iure, licet non de facto ».

(17) NON PONANT LAICI OS IN CELUM (ed. R. SCHOLZ, *Die Publizistik zur*

Il papa occupa un luogo strutturale che non è soltanto il primo in ordine d'importanza, ma è la sintesi delle potestà intermedie, ne è il centro, la ricapitolazione: il primato del pontefice è un dominio accentratore.

Nello stesso tempo, poi, il papa si trova in una posizione di potere qualitativamente distinta da quella degli organi gerarchici intermedi. « Sunt itaque assignati duo modi plenitudinis potestatis: unus quidem, quando potest sine causa secunda, quod potest cum causa secunda, quia Deus sine naturalibus agentibus potest, quicquid potest cum ipsis. Sic et summus pontifex sine quibuscumque personis potest, quicquid posset cum illis (18) ». ' Pontifex ' e gli altri soggetti del processo verticale di potere sono in una relazione di incompatibilità: il papa non è più potente degli altri, ma ha un potere da cui gli altri sono esclusi: il primato del pontefice è un dominio esclusivo.

Da tutto ciò si comprende come il momento del ' legem condere ' giuochi, nel campo semantico considerato, un ruolo ben diverso da quello che altre volte abbiamo riscontrato: ' condere legem ' non è più il momento dinamico, il lessema che incideva a fondo sul campo dominato da ' iurisdictio ' preparandone la ' modernizzazione ', i progressivi mutamenti, infine, il sovvertimento.

' Plenitudo potestatis ' è già troppo moderno per essere ' modernizzato ' da un qualsiasi altro lessema. È stato detto, con intelligente paradosso, che la Chiesa rappresenta nel medioevo la più attendibile immagine dello stato (19): in un contesto in cui il potere è descritto ' a nudo ', come puro ' posse ', in un volontarismo che realmente si preparava ad andare oltre il quadro della tradizione medievale, la produzione di norme non è il momento dinamico, la sorgente dell'evoluzione del campo semantico, ma, semmai, un prodotto, una funzione, e anche piuttosto scontata.

Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Anschauungen des Mittelalters, Stuttgart, 1903, p. 475).

(18) Egidio Romano, *De ecclesiastica potestate*, L. III, c. 10 (ed. R. Scholz, *Aegidius Romanus*, cit., p. 195).

(19) J. N. Figgis, *Studies of Political Thought: from Gerson to Grotius*, Cambridge, 1907, p. 16.

« Summus pontifex dat gentibus sive hominibus leges positivas morales; est nihilominus in eo plenitudo potestatis, quia potest facere preter huiusmodi leges (20) ». È tanto immediata la connessione funzionale fra ' plenitudo potestatis ' e ' condere leges ' che si sente semmai l'esigenza di non identificare il primo simbolo col secondo: ' condere leges ' non è iponimo di ' iurisdictio ', ma entrambi sono co-iponimi di ' plenitudo potestatis '; il primato del pontefice è un dominio globale.

Nel XIV secolo Alvaro Pelagio poteva scrivere una sintesi dei caratteri costitutivi principali della ' plenitudo potestatis ': « Sciendum est quod potentia summi pontificis et christi vicarii plena dicitur. Primo quia ab hac potentia nullus... excipitur.... Secundo quia omnis potestas ad gubernationem fidelium a deo ordinata et hominibus data, sive spiritualis sive temporalis, in hac potestate comprehenditur.... Tertio quia omnis potestas in ecclesia ab hac potestate derivatur... Quarto quia a nulla potestate humana exceditur... Quinto quia a nulla alia potestate puri hominis limitatur aut ordinatur aut iudicatur... Sexto quia ordine potestatum aut legibus ab ipso positis non coarcatur; potest enim agere et mediantibus aliis potestatibus et non mediantibus... Potest etiam agere et secundum leges quas ponit et preter illas... (21) ».

---

(20) E. Romano, *loc. ult. cit.* Le connessioni tra la potestà del papa e il ' condere leges ' sono frequenti e risalenti. Si leggano ad esempio le seguenti testimonianze: Rufino, *Summa Decretorum* (ed. H. Singer, *Rufinus von Bologna*, cit., p. 13: « ... sicut... hodie sine auctoritate vel consensu imperatoris leges non possunt statui, sic etiam nec infirmari, quia popoulus Romanus ei et in eum suum imperium et potestatem concessit, ita absque conscientia et assensu summi patriarchae canones sicut non potuerunt fieri ita nec irritar »; Summa Parisiensis, C. IX, Q. III (ed. T. Mc Laughlin, *The Summa Parisiensis*, cit., p. 142): « ... dominus papa majorum gaudet praerogativa, quia inconsultis subditis potest ordinare quem voluerit... ». Agostino Trionfo, *Summa de potestate ecclesiastica*, Romae, 1582, P. I, q. 22, a. 1: « Sed si illa, quae (papa) praecipit, clauduntur sub iure positivo, cum omne ius positivum ab ipso dependeat vel per immediatam editionem, ut ius canonicum, vel per confirmationem, ut ius civile, tunc sicut eius est omnia praecepta iuris positivi condere et confirmare seu interpretari, ita eius est omnia tollere in toto orbe vel in parte ».

(21) Alvaro Pelagio, *De Planctu Ecclesiae*, Venetiis, 1560, L. I, c. 60.

S. Bernardo aveva scritto: « praesis ut fidelis servus et prudens ». Due secoli dopo, il linguaggio teologico-giuridico si distaccava dalla mistica del servizio al punto da fornire l'immagine più razionale e ' aggiornata ' del potere (22).

III.D.2 La trasformazione del servizio in potere non avviene senza una particolare manipolazione dei simboli scritturistici, piegati a fondare la validità di un processo di potere, razionalmente organizzato in maniera non dissimile dal processo di potere gemello (la gerarchia imperiale).

Il nucleo della politicizzazione e/o giuridicizzazione sta nel fatto che i simboli, le proposizioni del Vecchio e del Nuovo Testamento (23) sono trasferite da un contesto religioso-trascendente ad un contesto giuridico-secolare, divenendo simboli autoritativi, per un verso di legittimazione, per un altro di validazione di un processo di potere: funzionano come simboli di legittimazione in quanto gettano sul processo di potere l'ombra di una sacralità di cui altrimenti esso sarebbe sprovvisto e da cui invece deve essere coperto, in questo caso con particolare urgenza — la Chiesa è pur sempre sentita come istituzione di salvezza; servono come strumenti di validazione, in quanto attribuiscono a determinati luoghi strutturali una funzione specifica nella gerarchia — soprattutto danno al papa la sua posizione di supremazia nel processo verticale di potere.

Si assiste perciò ad una progressiva secolarizzazione della teologia politica: dal profetismo, dall'escatologismo dei simboli scrittu-

(22) Sulla ' plenitudo potestatis ' cfr., oltre le opere già citate, B. LADNER, *The concepts of 'Ecclesia' and 'Christianitas' and their relation to the idea of papal 'Plenitudo potestatis' from Gregory VII to Boniface VIII*, in *Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII* (*Misc. Hist. Pont.*, XVIII), Roma, 1954, pp. 49 ss.; L. BUISSON, *Potestas und Caritas. Die päpstliche Gewalt im Spätmittelalter*, Köln-Graz, 1958. Per la storia delle istituzioni e dei fatti politici cfr., per il '200, D. WALEY, *The Papal State in the thirteenth century*, London, 1961.

(23) Cfr. ad es. *Ger.*, 1, 10. (Su questo versetto cfr. Y. CONGAR, *Ecce constitui te super gentes et regna (Ger. 1, 10) 'in Geschichte und Gegenwart'*, in *Theologie in Geschichte und Gegenwart. Festgabe M. Schmaus*, München, 1957, pp. 671 ss.); 1 *Cor.*, 2, 16; 6, 3; *Gen.*, 18-20.

ristici si scade alla legittimazione di una istituzione storicamente determinata, sacralizzata in tutto il suo contingente 'esser così', per finire con la validazione di una gerarchia, che organizzando quella istituzione secondo ruoli rigidamente fissati, ne esalta le diseguaglianze mentre ne seppellisce le istanze carismatiche.

Il movimento intellettuale che porta alla secolarizzazione della teologia politica ha una dinamica che procede per gradi: si serve delle risonanze religiose del momento legittimante per 'demitizzarle' razionalisticamente in simboli di validazione (di assegnazione di ruoli giuridicamente fissati), che infine servono come strumenti di elaborazione e di potenziamento di un vero e proprio processo verticale di potere: per usare una brutta formula, si procede, attraverso la giuridicizzazione, verso la politicizzazione del linguaggio ecclesiale.

La Chiesa era una potenza, non soltanto perchè, come si ripete banalmente, il medioevo è 'l'età della fede', ma perchè la fede di quell'età si mescolava strettamente con la fede nella potenza (della Chiesa). In altri termini, la fede era al servizio della potenza, anche se certo è vero, ma in via di derivazione, il contrario, che la potenza si alimentava della fede.

Certo, la potenza della Chiesa era un fatto di fede; ma precisamente nel modo in cui i simboli di legittimazione costituiscono la stabilità di un processo di potere politicamente (secolarmente) autonomo, fondato su se stesso; una fede trasformata in legittimazione è una fede in qualche modo secolarizzata.

Naturalmente il processo ecclesiale del potere raggiungeva un diapason di sacralità, cioè una forza di legittimazione, che un qualsiasi ordinamento 'laico' era ben lontano dall'uguagliare. Il noto fenomeno storico della 'imitatio imperii' da parte della Chiesa e della 'imitatio sacerdotii' da parte dell'impero (24) è spiegabile

(24) Cfr. su questo interessante aspetto della storia della cultura medievale J. B. SÄGMÜLLER, *Die Idee von der Kirche als Imperium Romanum*, in *Theologische Quartalschirtf*, LXXX, 1898, pp. 50 ss.; P. E. SCHRAMM, *Sacerdotium und Regnum im Austausch ihrer Vorrechte*, in *Studi Gregoriani*, II, 1947, pp. 403 ss.; A. HOF, *'Plenitudo Potestatis' und Imitatio Imperii zur Zeit Innocenz' III.*, in *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, LXVI, 1954-55, pp. 39 ss.;

' strutturalmente ' a questo livello: l'impero imita il sacerdozio e viceversa perchè entrambi sono processi verticali di potere; perchè entrambi hanno di conseguenza bisogno di una legittimazione, che nel medioevo cristiano non poteva essere che di ordine sacrale.

Se si vuol precisare più accuratamente il meccanismo di questi scambi, si può dire che la Chiesa trae dall'impero (e quindi dal *Corpus Iuris*) suggestioni per una organizzazione del proprio ordinamento nel senso della validità: di qui la supremazia del pontefice, il suo carattere sovrano, la distribuzione dei ruoli nella gerarchia, il volontarismo legiferante e così via; mentre l'impero sente il fascino e il bisogno di una legittimazione (sacrale) della propria presenza politica, e in questo senso la Chiesa offre un modello insuperabile.

Così l'impero si sacralizzava, la Chiesa, per converso, si mondanizzava: ciò avveniva, di regola, senza cinismi e machiavellismi, in una somma di innumerevoli azioni individuali, il cui risultato congiunto andava assai oltre le intenzioni e la consapevolezza degli attori e si consolidava in una struttura obiettiva, di cui possiamo ora in qualche modo renderci conto.

In questo modo, attraverso un procedimento atomisticamene inavvertibile, ma constatabile al livello di tendenza strutturale, lo spirito del servizio trascolorava gradualmente nell'ideologia del potere ' sacro '.

III.D.3 : il contesto *papa-vicarius Christi.*

La storia di ' vicarius Christi ' (25) è la storia di un simbolo particolarmente sensibile al mutamento di rappresentazioni teologiche che accompagnano il consolidarsi del processo ecclesiastico di potere.

---

da un altro punto di vista è utile la lettura di G. Le Bras, *Le droit romain au service de la domination pontificale,* in *Revue historique de droit français et étranger*, XXVIII, 1949, pp. 377 ss.

(25) Per la quale rinviamo, quanto a ricchezza di documentazione, a M. Maccarrone, *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, Romae, 1952.

' Vicarius Christi ' non è all'origine del periodo da noi considerato titolo esclusivo del primato del pontefice. In S. Bernardo solo tre volte il termine è riferito al pontefice e dodici volte a vescovi, abati e sacerdoti (26) e d'altronde il contesto in cui il vicariato pontificio di Cristo si inserisce è quel rifiuto del dominio e conseguente esaltazione del servizio di cui abbiamo già dato alcune prove testuali (27).

A conservazione dello stesso patrimonio teologico, ma già in un clima culturale sfavorevole a quella tradizione, Uguccio scrive: « Ubi ergo sunt illi qui dicunt quod solus papa est vicarius Christi? Quoad plenitudinem potestatis verum est, alias autem quilibet sacerdos est vicarius Christi et Petri... (28) ». La rappresentanza visibile di Cristo è un carisma del sacerdozio come tale; il titolo di ' vicarius ' è perciò usato in un senso ancora prevalentemente religioso e indica un rapporto ' di grazia ' fra la Chiesa visibile e Dio. Il papa si distacca dagli altri ' vicarii ' ' quoad plenitudinem potestatis ' (e questo è l'elemento di novità rispetto a Bernardo), ma con ciò si vuol dire solo che il pontefice ha *più* potere degli altri, non che ha una posizione diversa per qualità di legittimazione e di validazione al punto da fondare su di esso tutto un completo processo verticale di potere (29).

---

(26) Cfr. M. MACCARRONE, *op. ult. cit.*, p. 196.

(27) Possiamo aggiungere due testimonianze: BERNARDO DA CHIARAVALLE, *De consideratione*, L. II, c. 6 (ed. MIGNE, *Patr. Lat.*, vol. CLXXXII, col. 747): « Factum superiorem dissimulare nequimus: sed enim ad quid omnimodis attendendum. Non enim ad dominandum opinor... Et nos igitur ut multum sentiamus de nobis, impositum senserimus ministerium, non dominium datum »; ID., *loc. ult. cit.*: « Inde denique superintendis, sonans tibi, episcopi nomine non dominium, sed officium... Quod habuit, hoc dedit, sollicitudinem, ut dixi, super Ecclesias. Nunquid dominationem? Audi ipsum: ' Non dominantes, ait, in clero, sed forma facti gregis '. Et ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate, vox Domini est in Evangelio: ' Reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem habet super eos, benefici vocantur ', et infert: ' Vos autem non sic '. Planum est: Apostolis interdicitur dominatus... ».

(28) UGUCCIONE, *Summa super decreto*, c. 19, C. XXXIII, q. V (ed. M. MACCARRONE, *Vicarius Christi*, cit., p. 106).

(29) Cfr. SUMMA REGINENSIS, glo. ad c. 19, C. XXXIII, q. V (ed. M. MACCARRONE, *op. ult. cit.*, p. 107): « Episcopus: id est presbiter... quia personam habet Christi. Argumentum contra illos qui dicunt solum papam esse vicarium

Ma presto la prospettiva doveva completamente mutare: « L'antico significato dell'espressione, nella teologia cattolica, era di rappresentazione visibile d'una potenza trascendente o celeste che agiva attualmente nella persona del suo rappresentante terrestre. Lo sfondo e il clima del significato erano quelli dell'attualismo dell'azione di Dio, di Cristo e dei Santi operanti nei loro rappresentanti: concetto nettamente sacramentale, iconologico, legato all'idea della costante presenza operante di Dio e delle potenze celesti nella nostra sfera terrestre.... Ora, senza che questo valore si possa dire ormai scomparso, è ricoperto però da un altro valore che non è, a sua volta, del tutto nuovo — è nuovo il suo marcato predominio—: l'idea di un ' potere ' trasmesso all'origine da qualcuno, il Cristo, al suo ' vicario ', cioè a un rappresentante che lo sostituirà e che a sua volta trasmetterà, secondo una catena storica di trasmissione e di successione, il potere così ricevuto (30) ».

Innocenzo IV offre uno specchio fedele del mutamento che nella prima metà del secolo XIII interveniva nel linguaggio teologico-politico: « Deus creavit in principio coelum et terram et omnia quae in eis sunt, Angelicam et humanam naturam, spiritualia et temporalia ipsaque per seipsum rexit ... et homini quem fecit praecepta dedit et transgredienti poenam imposuit ... tempore Noe coepit Deus creaturas suas regere per ministros... In hac autem vicaria successerunt Patriarchae, Iudices, Reges, Sacerdotes et alii ... et sic duravit usque ad Christum, qui fuit naturalis Dominus et Rex noster ... et ipse Christus Iesus vicarium suum constituit Petrum et successores suos... (31) ». In un passo analogo si legge che « hoc autem certum est, quod ipse Deus per se a principio exercuit iurisdictionem » e, poco

---

Christi. Nam quilibet sacerdos est vicarius Christi et Petri... Dicebat cardinalis Sanctorum Johannis et Pauli quod inde papa dicitur Christi vicarius, quia Jesus Christus praeest toto orbi ita et papa ».

(30) Y. Congar, *Servizio e povertà nella Chiesa*, tr. ital., Torino, 1964, p. 60.

(31) Innocenzo IV, *In Quinque Libros Decretalium*, Venetiis, 1578, *ad cap. Licet ex suscepto, De foro competenti*.

dopo, che « Papa, qui est vicarius Christi, potestatem habet non tantum super Christianis, sed etiam super omnes infideles... (32) ».

Si può, con Maccarrone, osservare che « l'argomento di ' vicarius Christi ' è presentato in una prospettiva grandiosa (33) », ma preferiamo sottolineare che l'esercizio del potere comincia da Dio e prosegue, attraverso le vicende vetero-testamentarie, fino a Cristo e da Cristo al papa. Non esistono interruzioni, salti qualitativi in questa trasmissione di poteri; ' iurisdictio ' è un lessema impiegato per descrivere il potere di Dio quanto quello del papa; il vicariato permette al papa di ereditare i poteri del Cristo re (« de quo dicitur in Psalmo, Iudicium tuum regi da (34) ») senza che venga messa in risalto la differenza qualitativa fra i due piani.

Il brano di Innocenzo descrive una serie di fatti concernenti addirittura tutta una storia della salvezza; ma questa storia ha perduto ogni mordente escatologico, non è un'eredità di salvezza e quindi di servizio, ma un lascito di supremazie e quindi di potere. ' Vicarius Christi ' non è più un modo d'indicare la trascendenza di Dio e la rappresentazione per segni, *in aenigmate*, di quella attraverso gli organi della Chiesa visibile. La Chiesa si sta organizzando a processo verticale di potere e ha bisogno di un linguaggio che sottolinei la legittimità ' dall'alto ' del suo ordinamento, all'incirca come il processo imperiale del potere non era pensabile al di fuori degli schemi, sco-

(32) Id., *op. ult. cit., ad cap. Quod super, De voto et voti redemptione*; cfr. anche Enrico da Susa (Ostiense), *In Tertium Decretalium Librum Commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Quod super, De voto et voti redemptione*: « Hoc autem certum est quod ipse Deus a principio per se iurisdictionem exercuit et iustitiam fecit et in coelo expellendo Angelus et in Paradiso expellendo hominem et in mundo mittendo diluvium... Credimus tamen, imo scimus, quod Papa est generalis vicarius Iesu Christi... »; Egidio Bellemera, *Secundus Tomus Commentariorum in Gratiani Decreta*, Lugduni, 1550, *ad c. Quid dicendum*, C. XXIV, q. I: « Iurisdictio autem procedit ab ipso Deo: ipse enim in principio creavit caelum et terram et omnia quae in eis sunt angelicam et humanam naturam, spiritualis et temporalia ipsaque per seipsum rexit et homini quem creavit praecepta dedit et trasgredienti poenam imposuit... Et sic duravit usque ad Christum qui fuit naturalis dominus et rex noster... Et ipse Iesus vicarium suum constituit Petrum... ».

(33) M. Maccarrone, *Vicarius Christi*, cit., p. 125.

(34) Innocenzo IV, *loc. ult. cit.*

lastici ma insostituibili, della ' lex regia ', della trasmissione dei poteri, della legittimazione ' dal basso ', attraverso l'uso archetipico di ' populus romanus '.

Qui l'archetipo, il modello di legittimazione, è divenuto Dio. Si direbbe paradossalmente che la storia della salvezza è storia di Dio fino a Pietro, e dopo è storia del suo rappresentante, quasi che Dio si fosse ritirato dalla scena. Ed in effetti la secolarizzazione della teologia politica (potremmo dire, la sua de-escatologizzazione) giuoca, quasi inavvertitamente, questo scherzo, di relegare l'invisibile al passato, in un tempo mitico ormai perduto e, insieme, di identificare tutta la sfera del sacro con l'istituzione salvifica della Chiesa.

I frutti della giuridicizzazione dei simboli ecclesiologi si raccolgono nel '300: « Solus enim Papa dicitur esse Vicarius Dei, quia solum quod ligatur vel solvitur per eum habitur solutum et ligatum per ipsum Deum. Sententia igitur Papae et sententia Dei una sententia est... (35) ». La relazione fra ' vicarius ' e ' Deus ' non è quella di un segno e di una realtà vivente su un piano infinitamente distante

---

(35) Agostino Trionfo, *Summa de potestate ecclesiastica*, Romae, 1582, P. I, q. 6, a. 1; il testo continua così: « ... Cum igitur appellatio semper fiet a minori iudice ad superiorem, sicut nullus est maior se ipso ita nulla appellatio tenet facta a Papa ad Deum, quia unum consistorium est ipsius Papae et ipsius Dei, cuius consistorii claviger et ostiarius est ipse Papa. Nullus ergo potest appellare a Papa ad Deum, sicut nullus potest intrare ad consistorium Dei nisi mediante Papa, qui est aeternae vitae consistorii claviger et ostiarius et sicut nullus potest appellare ad se ipsum, ita nullus potest appellare a Papa ad Deum, quia una sententia est et una cura Dei et Papae ». Su Agostino Trionfo cfr. U. Mariani, *Chiesa e Stato nei teologi agostiniani del secolo XIV*, Roma, 1957. L'opera di M. Wilks, *The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages. The Papal Monarchy with Augustinus Triumphus and the publicists*, Cambridge, 1963 copre un'area di problemi assai più vasta di una biografia intellettuale di Agostino Trionfo. Cfr. anche Egidio Spiritale di Perugia, *Libellus contra infideles et inodebientes et rebelles sancte Romane ecclesie as summo pontifici* (ed. R. Scholz, *Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern (1327-1354). Analysen und Texte, II Teil: Texte*, Rom, 1914, pp. 114: « Ne ergo efficiar heresiarcha, hec est fides mea, quod sicut unus est Deus immutabilis..., sic et est unus vicarius generalis in terris. Et sicut Deo in celis omnes angeli, sic et in terris omnes homines vicario suo debent esse subiecti et in omnibus obedire, cuius navis stabilis est et immutabilis... ».

e qualitativamente diverso: il segno non sta per una sovrastante realtà, ma la sostituisce. Il razionalismo cui è stata sottoposta la ecclesiologia ha portato quest'ultima ad una crisi che ha trasformato i suoi simboli più ricchi in cose, in oggetti non più simbolicamente trasparenti. Per la parte che ci interessa, ' vicarius Christi ' ha subito questa caduta nel *saeculum.*

« ... Papa est loco Christi (36) ». Il visibile non esprime l'invisibile ma sta al posto di esso, l'istituzione esprime tutta la sfera del sacro. Il linguaggio del potere si è talmente secolarizzato da ridurre la trascendenza ad una cosa, ad uno spazio sostituibile dall'istituzione, e l'istituzione all'unico deposito autentico della religiosità.

III.D.4 : il contesto *papa-Ecclesia.*

Siamo consapevoli che una simile ricostruzione del linguaggio teologico-politico e giuridico-politico medievale coinvolge una particolare valutazione dell'ecclesiologia di quel periodo. Il conflitto più o meno latente, o comunque la mai sopita dialettica verte fra due elementi: il senso mistico, pregiuridico, organico della Chiesa come ' Corpus ', la coscienza di una organizzazione, di un assetto istituzionale della ' societas fidelium '.

Ora, se siamo pronti a riconoscere l'estrema complessità delle vicende in cui l'elemento carismatico contrasta con l'elemento istituzionale e di conseguenza dichiariamo impossibile una schematizzazione che riscontri in un dato periodo del tutto presente l'un elemento e del tutto assente l'altro, riteniamo anche possibile constatare la prevalenza di un elemento sull'altro, pur sempre operante e documentabile: la distinzione fra senso del numinoso, come direbbe R. Otto, e senso del giuridico non vuole essere una contrapposizione inconciliante, ma l'indicazione di una linea di tendenza, di un proce-

---

(36) Enrico da Cremona, *De potestate papae* (ed. R. Scholz, *Die Publizistik*, cit., p. 469); il testo completo è il seguente: « Si ergo sumus unum corpus et Christus est unum caput... non est indigens habere plura capita, quia papa est loco Christi, ... et monstrum esset videre corpus cum duobus capitibus... ».

dimento che, *globalmente considerato*, tende a spostare l'accento dal primo elemento al secondo.

Non vogliamo nè possiamo scrivere una storia della teologia del Corpo Mistico (37): indicheremo semplicemente alcune testimonianze-campioni, indici del punto di partenza e del punto di arrivo di un percorso in cui, ripetiamo, le tendenze contraddittorie si accavallano, ma non al punto da oscurare una linea di sviluppo ' giuridicizzante ' (e ' politicizzante ').

Quando Ugo di S. Vittore, nella prima metà del secolo XII, si interrogava sulla natura teologica della Chiesa, esordiva scrivendo « Ecclesia sancta corpus est Christi uno spiritu vivificata, et unita fide una, et sanctificata »; e concludeva chiedendosi retoricamente « Quid est ergo Ecclesia nisi multitudo fidelium, universitas christianorum? (38) ».

La Chiesa è concepita come organicamente abbracciante laici e chierici (« universitas autem haec duos ordines complectitur, laicos et clericos, quasi duo latera corporis unius (39) », in un modo che il senso dell'unità in un unico Corpo sopravanza assai la diseguaglianza istituzionale di un ruolo rispetto ad un altro. Il pensiero simbolistico più che razionalistico di Ugo di S. Vittore (40) permette di ricomprendere la Chiesa istituzionale così come il laicato dentro un unico Corpo che media nella sua azione unificante la diversità delle funzioni.

Già però un anonimo canonista della seconda metà del secolo distingue più significati del termine ' Ecclesia ': « Nota quod nomine romane ecclesie accipitur interdum universalis ecclesia ... dicitur etiam romana ecclesia ipsa sedes et ecclesia petri ... accipitur etiam pro ca-

---

(37) Rinviamo ad alcune belle introduzioni ai problemi ecclesiologici come quelle di Y. CONGAR, *Per una teologia del laicato*, tr. ital., Brescia, 1966; ID., *Santa Chiesa. Saggi ecclesiologici*, tr. ital., Brescia, 1967; H. KÜNG, *La Chiesa*, tr. ital., Brescia, 1969. Cfr. anche la classica opera di P. E. MERSCH, *Théologie du Corps mystique*, Paris-Bruxelles, 1944.

(38) UGO DI S. VITTORE, *De sacramentis christianae fidei*, P. II, c. II (ed. MIGNE, *Patr. Lat.*, vol. CLXXVI, coll. 416-417).

(39) UGO DA S. VITTORE, *loc. ult. cit.*

(40) Cfr. M.-D. CHENU, *La théologie au douzième siècle*, Paris, 1966², pp. 159 ss.

pite et membris, i.e. pape et cardinalium collegio ... et interdum pro solo papa... (41)». Il simbolo che, col suo significao univoco, ricomprendeva in sè, presso Ugo di S. Vittore, i vari aspetti della Chiesa, comincia a scindersi, o almeno a distinguersi, con la sua riconosciuta polisemia, in più immagini, ciascuna delle quali è ' Chiesa ': il senso dell'unità ecclesiale è nel canonista già più attenuato che nel teologo della generazione precedente.

Se poi facciamo un balzo in avanti, al termine del procedimento di giuridicizzazione, nella prima metà del '300, troviamo che uno scrittore curialista può scrivere « quod ubicumque est papa ibi est ecclesia romana et sedes apostolica et caput ecclesiae...; nam petrus ecclesiam significat ... non Ecclesia Petrum. Papa etiam successor est Christi, non ecclesia ... Item ecclesia romana fundata est in petro non e converso ... ubi est papa ibi est ecclesia... (42)».

Può darsi che sussistano immagini diverse della Chiesa (43): ma non interessa tanto che quell'immagine sia l'unica, ma che essa, per isolata che sia (e certo non lo è), per estremista che sia (e lo è), abbia trovato il terreno culturale necessario e sufficiente per poter essere concepita. È in ciò che sta il suo valore di ' campione ', di indice di una tendenza che passava, come si è visto, per ' plenitudo potestatis ' e ' vicarius Christi ' e attraversava tutto il linguaggio (teologico e giuridico) del potere: la tendenza a rappresentare la Chiesa semplicemente come la seconda gerarchia della validità. Per chi, sensibilizzato dalle lotte politiche del papato (da Innocenzo III a Giovanni XXII, per quello che ci interessa), si impegnava a difendere la posizione di supremazia della Chiesa-istituzione, il senso, per un verso, della trascendenza, della infinita distanza di Dio, per un altro, della conti-

---

(41) SUMMA ET EST SCIENDUM, glo. ad c. 3, D. XXI (ed. F. GILLMANN, *Die Dekretglossen des Cod. Stuttgart*, cit., p. 224).

(42) ALVARO PELAGIO, *De Planctu Ecclesiae*, L. I, c. 31, Venetiis, 1560.

(43) Cfr. LANDRY, *L'idée de chretienté dans les scolastiques du XIII^e siècle*, Paris, 1927; F. MERZBACHER, *Wandlungen des Kirchenbegriffs im Spätmittelalter*, in *ZSS.KA.*, XXXIX, 1953, pp. 274 ss.; B. TIERNEY, *Foundations of the Conciliar Theory. The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge, 1955.

nuità mistica fra la Chiesa come comunità universale di salvezza e Cristo, che poteva continuare ad essere presente in scrittori meno ' politicizzati ', veniva trascurato, o per meglio dire, deformato, destituito a funzione di legittimazione di un processo di potere che, trascinato nella lotta politica, trasformava magicamente in forza anche l'afflato religioso che lo circondava.

III.D.5 : il contesto *papa-iudex ordinarius omnium.*

Il papa aveva la pienezza dei poteri, era il cardine su cui la gerarchia della validità si fondava. La costruzione piramidale che il linguaggio politico medievale erigeva intorno all'istituzione della Chiesa era coerente con la posizione che realmente la curia romana veniva assumendo nell'economia della ' societas fidelium ': una posizione centrale ed accentratrice, di cui le numerosissime decretali papali sono un monumentale sintomo.

Il papa era giudice ' realmente ', assai più costantemente e capillarmente di quanto non lo fosse l'imperatore. Nell'assolvere a questa funzione egli azionava un prezioso organo di governo che unificava la periferia al centro con una delle più incisive azioni di potere che avesse a disposizione.

Inoltre, vigeva la solita regola dell'attrazione reciproca fra i due processi di potere validi: se l'imperatore era giudice supremo, se ' iurisdictio ' era la costante simbolica della gerarchia imperiale della validità, il linguaggio parallelo era portato per naturale imitazione a giocare qualcosa su quel simbolo, sia pure dividendo con ' plenitudo potestatis ' il compito della articolazione dell'esperienza.

Così il papa era ' iudex ordinarius '. Lo era per un impulso ' dal basso ', perchè realmente e frequentemente giudicava, ma sbaglieremmo se non vedessimo in quel titolo altro che una fotografica descrizione della realtà. La simbolizzazione è di regola una trasposizione La penetrazione della realtà da parte del simbolo si cumula con le suggestioni che ideologie parallele al sistema segnico considerato, e le relazioni endo-linguistiche stesse, gettano sul simbolo in questione,

Nel caso, ' iudex ' era un simbolo su cui convergevano tutto il linguaggio politico medievale e una precisa idea di legittimità. In più, ' iudex ' si collegava con uno dei testi scritturistici più fortunati perchè più idonei a fondare, mutando destinazione, il processo valido del potere. « Spiritualis autem iudicat omnia et ipse a nemine iudicatur (44) ». L'uomo spirituale dell'epistola paolina diventa la cifra della supremazia pontificia: viene cioè destituito a simbolo di validazione della gerarchia ecclesiastica, attraverso esso viene confermato il ruolo assolutamente emergente del papa, ' qui iudicat omnia et a nemine iudicatur '.

Alcune pagine del ' De ecclesiastica potestate ' di Egidio Romano presentano con perfetta trasparenza l'assorbimento del passo neo-testamentario nel linguaggio della ' plenitudo potestatis ': posizione giudicante e pienezza di poteri del sovrano si appoggiano reciprocamente e fondano la gerarchia della validità. Il senso originario della frase paolina è stravolto e adattato, immesso dentro ad un linguaggio in cui la mistica sorregge il potere e ne è trasformata (45).

Restava però aperta una breccia alla assoluta sovranità del papa: la colpa d'eresia. Pur in un grande varietà di opinioni individuali, la regola della responsabilità del papa (almeno) per eresia era stata accolta dalla Decretistica ed era stata, non a caso, trascurata dalla gran-

---

(44) 1 *Cor.*, 2, 15.

(45) Cfr. Egidio Romano, *De ecclesiastica potestate*, L. I, c. 2 (ed. R. Scholz, *Aegidius Romanus*, cit., p. 6): « Duplicem esse perfeccionem, personalem et secundum statum, dicta sanctorum et doctorum communiter protestantur. Que due perfecciones sic differre videntur, quod perfeccio quidem personalis consistit in serenitate et in mundicia consciencie; sed perfeccio status et potissime status prelatorum et eorum omnium qui in die novissimo ante tribunal Christi astantes reddituri sunt de animabus fidelium racionem, consistit in iurisdiccione et in plenitudine potencie, ut ille sit status perfeccior cui potencia amplior et iurisdiccio plenior respondebit. Sensibiliter itaque et per raciones exortas a sensibus liquido ostendemus, quod spiritualis homo iudicat omnia et ipse secundum quod huiusmodi a nemine iudicatur. Qui ergo est spiritualis secundum perfeccionem personalem, ille secundum quod huiusmodi et secundum mensuram consciencie, non iudicatus ab aliis, poterit alia iudicare. Qui autem secundum statum est spiritualis et perfectus in summo secundum iurisdiccionem et plenitudinem potestatis, erit ille spiritualis homo qui omnia iudicabit et ipse a nemine poterit iudicari ».

de canonistica del '200: la consolidazione del processo del potere non era il terreno più adatto per il prosperare di quella problematica. La quale tuttavia non veniva mai completamente dimenticata e costituiva uno dei limiti teorici più pesanti al dominio assoluto del pontefice (46).

Ma il problema è: riesce la teoria della responsabilità del pontefice a neutralizzarne la posizione sovrana? La risposta è negativa, per il motivo che la regola della 'giudicabilità' del papa non riesce ad essere ospitata *dentro* il processo di potere, non funziona dentro di questo come limite interno, non scatta a simbolo di validità con la conseguente disposizione di luoghi strutturali capaci di rendere concreta quella responsabilità. Ciò avverrà, come vedremo, in una certa fase di sviluppo del movimento politico-intellettuale del Medioevo: con il conciliarismo e la rivalutazione (in termini politico-giuridici) del momento collegiale della gestione del potere. Solo in quel momento la regola della incolpabilità del papa sarà sistematicamente valorizzata dal linguaggio: ma ciò sarà fatto a processo ecclesiastico del potere già costituito; durante la fase della costruzione di questo (all'incirca fino a Bonifacio VIII compreso), la giudicabilità del papa funziona soltanto come simbolo di legittimità (o, se si preferisce, di non legittimità).

Tanto è vero che, nonostante la presenza, 'all'orizzonte', di quella regola, il principio che 'papa a nemine iudicari potest' (47) è tranquillamente ripetuto. Nè è una contraddizione: perchè nella concreta dinamica del processo di potere il papa era il di fuori del giudicabile. Egli era veramente 'iudex ordinarius', l'unico titolare della pienezza dei poteri, sovrano della gerarchia della validità.

---

(46) Cfr. B. TIERNEY, *Foundations of the Conciliar Theory*, cit., pp. 47 ss.; J. M. MOYNIHAN, *Papal Immunity and Liability in the Writings of the Medieval Canonists*, Roma, 1961.

(47) Cfr., ad es., IACOPO DA VITERBO, *De regimine christiano*, II P., c. 5 (ed. H.-X. ARQUILLIÈRE, *Le plus ancien traité de l'Église*, cit., p. 207: « (Papa) est generalis iudex, qui omnes fideles cuiuscumque conditionis, dignitatis et status iudicat et ipse a nemine iudicari potest... ».

III.D.6 : il contesto *papa-status generalis ecclesiae.*

Non è facile per noi moderni rendersi conto della portata estremamente innovativa che il consolidarsi del processo ecclesiastico del potere, la posizione e l'aspetto che esso veniva sempre più decisamente assumendo nel mezzo degli altri processi di potere 'paralleli' avevano nei confronti della società medievale.

Certo, la rinascita del diritto romano aveva diffuso un lessico suscettibile di essere rivitalizzato e trasformato in un linguaggio 'scientifico' della politica. I civilisti avevano a lungo e con profitto lavorato in quel senso. Potremmo però sostenere paradossalmente che il *Corpus Iuris* ha dato il suo miglior frutto, o almeno il frutto più 'rivoluzionario', là dove, esistendo fonti di validità specifiche e diverse, il suo influsso poteva essere solo indiretto, cioè nel linguaggio della (e sulla) Chiesa. È infatti, in questo linguaggio che, attraverso le frequenti suggestioni del modello romanistico, si ha la costruzione di una gerarchia della validità così compatta nei suoi rapporti interni, di una sovranità così intransigente al vertice, che il modello parallelo del processo imperiale del potere risulta quasi sbiadito al confronto. La riprova è facile: mentre il sistema della validità imperiale non regge alla prova della realtà e finisce per coesistere col diverso sistema dell'effettività, niente di simile accade per il processo ecclesiastico del potere. Esso non perde in mordente, ma anzi si consolida, si rende più intransigentemente gerarchico e sovrano insieme.

Eppure non mancavano resistenze a questa evoluzione. Il tradizionalismo (e il naturalismo) caratteristico della cultura medievale, soprattutto fino al periodo in cui il diritto romano fu 'riscoperto', continuava ad agire, sia pure perdendo gradualmente di vigore, come una spontanea forza d'inerzia contro la rappresentazione di una volontà assolutamente sovrana, tendenzialmente assoluta (almeno nel concreto esercizio del potere).

La proposizione 'status generalis ecclesiae' era un aspetto tipico del tradizionalismo dell'ordinamento della Chiesa. 'Status ecclesiae' indica il complesso delle tradizioni ecclesiastiche essenziali, la 'costi-

tuzione materiale' (se così si potesse dire) della Chiesa. Presso tutta la decretistica (quando ancora il processo di potere era ancora lungi dall'essere consolidato) era fatto espresso divieto al papa di modificare lo 'status generalis': «Non autem istam derogationem generaliter intelligas in omnibus decretis; antiquorum enim patrum et venerabiliorum statuta, que pro omnium ecclesiarum statu conservando plena auctoritate sunt promulgata et totius pene mundi iam consecrata reverentia, sicut canones Niceni, et his similes ... illa inquam, neque auctoritate apostolici neque more utentium aliter valent evacuari (48)».

Quel simbolo giocava perciò come un pesante condizionamento alla legiferante posizione sovrana del papa: configurava un'ipotesi di sottomissione del papa alla Chiesa, anche se la traduzione di questa norma in un preciso luogo strutturale responsabile della sua tutela non era accuratamente preparata; la Chiesa insomma era ancor più il luogo *in* cui che quello *su* cui il paga 'governava'.

---

(48) Rufino, *Summa decretorum*, D. 4 (citato da B. Tierney, *Foundations of the Conciliar Theory*, cit., p. 52); cfr. Riccardo Anglico (ed. S. Kuttner, E. Rathbone, *Anglo-norman Canonists of the twelfth century*, in *Traditio*, VI, 1949-1951, pp. 354-355): «Nota igitur quod aliud est dispensare, aliud legem statuere. Dispensare potest ut supra, legem statuere non potest contra generalem statum ecclesiae»; su Riccardo Anglico cfr. E. M. Meijers, *Ricardus Anglicus et R. de Lacy*, ora in *Études*, cit., vol. III, pp. 278-279; S. Kuttner, v. *Ricardus Anglicus*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1960, vol. VI, coll. 676 ss. Cfr. anche Glossa *ad Decretum Gratiani*, glo. ut plerisque, ad c. 4, C. I, q. VII: «Scias ergo quod ubicumque decoloratur status ecclesiae non potest dispensare»; la Glossa ordinaria è dovuta, come è noto, a Giovanni Teutonico, ma fu rimaneggiata da Bartolomeo da Brescia. Cfr. S. Stelling Michaud, v. *Jean Le Teutonique*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Paris, 1957, vol. VI, coll. 120-122. Sulla nozione di 'status generalis Ecclesiae' cfr. J. Brys, *De Dispensatione in Iure Canonico*, Bruges, 1925; B. Tierney, *Foundations of the Conciliar Theory*, cit., pp. 50 ss.; G. Post, *'Ratio publicae utilitatis', 'Ratio status', and 'Reason of State', 1100-1300*, ora in *Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 1100-1322*, Princeton, 1964, pp. 264 ss.; J. A. Hackett, *State of the Church: A Concept of the Medieval Canonist*, in *The Jurist*, XXIII, 1963, pp. 259 ss.; G. Post, *Copyists' Errors and the Problem of Papal Dispensations 'contra statutum generale Ecclesiae' or 'contra statum generalem Ecclesiae' according to the Decretists and Decretalists, C A 1150-1234*, in *Studia Gratiana*, IX, 1966, pp. 357 ss.

Questa visione era però destinata a cadere. Già con Innocenzo IV (49) la genesi del processo di potere era arrivata ad un punto in cui la politicizzazione della vita ecclesiale poteva averla vinta sul limite tradizionalistico: il potere della Chiesa stava decisamente trasformandosi da carismatico-tradizionale a carismatico-razionale.

Con Bonifacio VIII l'evoluzione aveva raggiunto il suo stadio terminale, al punto che noi oggi possiamo guardarla in controluce, anzi riflessa specularmente nelle reazioni dei cardinali Pietro e Iacopo Colonna, che contestavano a quel papa la « immutacionem, immo subvercionem generalis status Ecclesiae (50) » oppure nelle analoghe accuse che si leggono nella condanna postuma dell'azione di Bonifacio: « Item quod neglector et subversor erat sanctorum canonum et conciliorum per sanctos Patres editorum, super fide et de fide, et circa directionem status universalis et generalis Ecclesiae, ante Papatum et post (51) ».

Il ' progressista ' era Bonifacio VIII (52), mentre i suoi avversari tentavano di afferrarsi ad una tradizione che era stata, senza che se ne accorgessero, minata dalla storia.

III.D.7 : il contesto *papa-cardinales.*

La storia, al contrario, aveva progressivamente valorizzato il collegio dei cardinali. Da funzioni puramente liturgiche a cui erano

---

(49) Cfr. J. A. HACKETT, *op. ult. cit.*, p. 264.

(50) Citiamo da S. GAGNER, *Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung*, Uppsala, 1960, p. 174.

(51) ARTICULI PROBATIONUM CONTRA PAPAM BONIFACIUM... (ed. P. DUPUY, *Histoire du differend d'entre le pape Boniface VIII. et Philippe le Bel roy de France...*, Paris, 1655. Actes et Preuves, pp. 350 ss.); cfr. anche un altro articolo ivi contenuto: « Item quod sancta Concilia super fide et de ipsa et in ipsa edicta et disponentia statum generalem Ecclesiae, quae sicut dicta Evangelia sedes Apostolica docet et praedicat tenenda fore, ante Papatum et post non tenebat, non servabat... ».

(52) Sulla sempre discussa personalità ed azione di Bonifacio VIII cfr. (oltre le opere concernenti il grande scontro con Filippo il Bello — che citeremo a tempo debito) T. S. R. BOASE, *Boniface VIII*, London, 1933; G. LE BRAS, *Boniface VIII, symphoniste et modérateur*, in *Mélanges d'histoire du moyen âge Louis Halphen*, Paris, 1951, pp. 383 ss.; S. GAGNER, *op. ult. cit.*, pp. 135 ss.

adibiti all'origine (52-*bis*), i cardinali cominciano a prendere importanza dalla fine del secolo XI e vedono aumentare la loro rilevanza via via che il processo ecclesiastico del potere si consolida (53).

Nell'organizzazione di quel processo di potere, essi esercitavano un ruolo ambiguo: se per un verso erano utilissimi strumenti di governo e servivano potentemente all'accentramento e alla disciplina, costituivano anche, per converso, una costante limitazione ad un esercizio perfettamente 'sovrano' del potere da parte del papa.

In pieno '200 l'Ostiense dichiarava strettissima l'unione fra papa e cardinali: il governo del mondo doveva essere condiviso, addirittura della 'plenitudo potestatis' i cardinali erano partecipi per dettato divino (54).

Si comprende come un governo oligarchico della Chiesa non si conciliasse con tutta facilità con le pretese consequenzialmente assolutistiche dei grandi papi giuristi fino a Bonifacio VIII. È quest'ultimo che si trova contro l'opposizione dei cardinali Colonna, il cui ragionamento compendia in termini efficaci le pretese del Sacro Collegio: innanzitutto i cardinali non sono « consiliarii voluntarii, sed necessarii » del papa, elementi insostituibili del governo della Chiesa; in secondo luogo, se il primo punto è vero, possono anche opporsi ai

---

(52-*bis*) Cfr. S. KUTTNER, *Cardinalis, the history of a canonical concept*, in *Traditio*, III, 1945, pp. 129 ss.

(53) Sul Sacro Collegio cfr. J. B. SÄGMÜLLER, *Die Tätigkeit und Stellung der Kardinäle bis Papst Bonifaz VIII*, Freiburg i. B., 1896; H. W. KLEWITZ, *Die Entstehung des Kardinalcollegiums*, in *ZSS. KA.*, LVI, 1936, pp. 115 ss.; G. G. FÜRST, *Cardinalis: Prolegomena zu einer Rechtsgeschichte des römischen Kardinalkollegiums*, München, 1967.

(54) ENRICO DA SUSA (OSTIENSE), *In Quartum Decretalium Librum Commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Per venerabilem, Qui filii sint legitimi*: « Inter Cardinales quippe et Papam tanta est unio ut sibi adinvicem omnia communicare deceat, sicut inter episcopum et capitulum suum maior est communio quam inter eundem episcopum et coeteras ecclesias suae dioecesis... Multo fortius ergo decet Papam consilia fratrum suorum requirere: nam et firmius est iudicium quod a pluribus quaeritur... Unde et dicti sunt Cardinales a cardine, quasi cum Papa mundum regentes... et dictum est non iudicabis, in singulari, sed iudicabitis, in plurali, ut non solum Papa, sed et Cardinales includerentur etiam in expressione plenitudinis potestatis ».

pontefici « si reprehensibiles essent »; in terzo luogo, e a conclusione, i cardinali costituiscono un limite invalicabile alla ' plenitudo potestatis ' del ' sovrano ' (55). Il quale ultimo assunto è precisamente ciò che Bonifacio VIII voleva evitare. Al radicalismo di quel pontefice il prezzo pagato per ottenere il buon servizio del sacro collegio era troppo alto se doveva costare una ' costituzionale ' limitazione alla potestà del sovrano.

Così gli scrittori curialisti del '300 collocano al giusto posto il ruolo dei cardinali: questi assistono il papa « sicut familiantes et servientes sibi ... Papa vero comparatur ad Cardinales sicut coelum comparatur ad terram (56) ».

La similitudine scolpisce bene, nella sua amplificazione, la diversità qualitativa fra il sovrano e gli organi intermedi: il potere del primo non può essere condiviso.

---

(55) « Qualiter enim sancte Romane ecclesie cardinales (qui ab exordio nascentis ecclesie instituti leguntur potissime ad dirigendos Romanos pontifices et consulendum eisdem, non ut consiliarii voluntarii, sed necessarii, potius ad considendum et coniudicandum et ad resistendum eisdem, cum reprehensibiles essent, et opponendum se murum pro domo Domini et veritati tuenda) libera voce loquerentur, si quicunque pontifex, quantucumque verus et legitimus, pro sue voluntatis arbitrio, nulla sollempnitate a sanctis patribus tradita observata, nulla legitima causa ordinate discussa, sub colore plenitudine potestatis contra cardinales possit taliter insanire? » (ed. H. Denifle, *Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII. und der Cardinäle gegen die Colonna*, in *Archiv für Literatur- und Kirchen- Geschichte des Mittelalters*, V, 1889, p. 522). Sui cardinali Colonna cfr. L. Mohler, *Die Kardinäle Jakob und Peter Colonna. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters Bonifaz' VIII.*, Paderborn, 1914.

(56) Agostino Trionfo, *Summa de potestate ecclesiastica*, Romae, 1582, P. I, q. 6, a. 5: « Respondeo dicendum quod Cardinales assistunt Papae sicut Consiliarii et sicut familiantes et servientes sibi: ostendunt enim ipsi Papae diversas vias super negociis propositis, super quibus consilium vult accipere et ad ipsum postmodum spectat eligere et terminare quod magis expediens Ecclesiae esse videtur. Unde Cardinales a cardine dicti sunt: quia sicut in cardine vertitur totum ostium, sic inter eos vertuntur negotia consiliabilia totius mundi. Sed magna dementia esset appellare a Domino ad sibi subservientes et a Rege ad suos consiliarios. Magnae similiter est dementiae credere, quod a Papa ad Cardinales possit appellari: cum ipsi Cardinales ad Papam comparentur sicut subservientes et sicut consiliarii eius. Papa vero comparatur ad Cardinales sicut coelum comparatur ad terram ».

III.D.8 : il contesto *plenitudo potestatis-pars sollecitudinis.*

Il potere del sovrano può però essere partecipato. Deve esserlo se vuole evitare di rimanere inefficace. Il sovrano è tale a patto che il suo volere si moltiplichi per una scala discendente di gradini intermedi che costituiscono la gerarchia di cui il sovrano è il culmine.

Il processo ecclesiastico del potere non sfugge, nè vuole sfuggire, a questa regola. Il movimento che porta a creare un potere centrale sovrano conduce contemporaneamente a fissare luoghi strutturali periferici, ma strettamente collegati al centro.

Esporremo molto schematicamente l'articolazione di questo processo.

Il primo problema che doveva essere risolto era il reperimento di un cordone ombelicale, la rappresentazione linguistica di una continuità fra il sovrano e gli altri organi. Tenendo conto che il primo era contraddistinto nel suo ruolo per essere, certo, titolare di una ' iurisdictio ' (potere valido ed ordinario), ma anche e soprattutto per essere investito della ' plenitudo potestatis ' (la cui relazione significativa con ' iurisdictio ' era costante) si comprende come la graduazione del potere nella gerarchia avvenisse frequentemente proprio attraverso l'utilizzazione di ' plenitudo potestatis ': questo lessema, infatti, era fin dall'origine in una deerminata relazione semantica con ' in partem sollecitudinis '; la pienezza del potere rimandava immediatamente ad un potere meno completo e, alla lunga, concettualmente diverso. La relazione fra i due lessemi finiva per essere una relazione di incompatibilità. Il che rispondeva perfettamente alle esigenze della costruzione per un verso di un culmine sovrano della gerarchia, per l'altro verso, di un processo burocratico, razionale del potere (57).

---

(57) Cfr. S. Bernardo, *De Consideratione*, L. II, c. 8 (ed. Migne, *Patr. Lat.*, vol. CLXXXII, col. 752): « Ergo, juxta canones tuos, alii in partem sollicitudinis, tu in plenitudinem potestatis vocatus es. Aliorum potestas certis arctatur limitibus: tua extenditur et in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt »; Glossa *Ad Decretum Gratiani, glo. Plena ad* c. 3, D. XI: « Papae authoritas plena est, aliorum episcoporum semiplena est: quia ipsi sunt in partem solici-

Il potere dei funzionari, del ' legatus ', dell'' episcopus ' e così via, era circoscritto dal ruolo da essi posseduto nella gerarchia: il loro potere era ' iurisdictio ', limitato per contenuto e per estensione, incompatibile per definizione con la pienezza del potere (' sine pondere et mensura ') del papa. Così si risolveva il secondo problema: l'attribuzione di una sfera di competenza (soprattutto ' legem condere ' ma non soltanto) ai gradini intermedi della gerarchia. Dal potere (' in partem sollecitudinis ', ' iurisdictio ') alla funzione (' legem condere ', ' synodum congregare ', ' causas audire ' e così via) (58): il rapporto

---

tudinis vocati, non in plenitudinem potestatis... »; TOMMASO D'AQUINO, *IV Sent.*, d. 20, q. 1, a. 4: « Papa habet plenitudinem pontificalis potestatis, quasi Rex in regno, sed Episcopi assumuntur in partem solicitudinis, quasi iudices singulis civitatibus praepositi »; BONAVENTURA, *Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi*, t. IV, *In quartum Librum Sententiarum* (ed. Ad Claras Aquas, 1889, p. 535), D. XX, P. II, Art. unic, Q. III: « Et voco largo modo plenam potestatem, prout dicit plenitudinem sufficientiae, per quem modum est in episcopis ad hunc actum, non prout dicit plenitudinem superexcellentiae; sic enim est in solo Summo Pontifice, plenitudo scilicet potestatis et auctoritatis ».

(58) Cfr. LORENZO ISPANO, *ad tit. De constitutionibus* (ed. F. GILLMANN, *Lanfrankus oder Laurentius? Nachtrag*, in *AKKR.*, CX, 1930, p. 172): « Legatus etiam a summo pontifice destinatus ad aliquam provinciam potest synodum congregare particularem in ea provincia, ad quam destinatur, et in ea aliquid constituere... »; su Lorenzo Ispano cfr. P. A. GARCIA GARCIA, *Laurentius Hispanus. Datos biográficos y estudio crítico de sus obras*, Roma-Madrid, 1956; A. M. STICKLER, v. *Laurent d'Espagne*, in *Dictionnaire de Droit canonique*, VI, Paris, 1957, vol. VI, coll. 361 ss.; ID., *Il decretista Lorenzo Ispano*, in *Studia Gratiana*, IX, 1966, pp. 461 ss.; GOFFREDO DA TRANI, *Summa in Titulos Decretalium*, Venetiis, 1570, *De Constitutionibus*: « Potest et legatus constitutionem facere... Item et capitulum circa ea quae ad ipsum spectant... »; ID., *op. ult. cit.*, *De officio legati*: « ... poterit igitur legatus concilium facere particulare vel provinciale cum episcopis provinciae sibi decretae et in eo constitutiones edere et statuta quae perpetua erunt »; ID., *op. ult. cit.*, *De officio Archidiaconi*: « (Archidiaconus) si habet iurisdictionem potest excommunicare... iurisdictio enim sine coercitione nulla est »; BERNARDO DA PARMA, *Decretales Gregorii IX (cum glossis)*, Venetiis, 1604, glo. *decretum, ad cap. Si quis venerit, De maioritate et obedientia*: « Episcopi enim possunt condere canones episcopales, quia quilibet populus et quaelibet ecclesia sibi potest constituere aliquod ius... sed de maioribus negotiis non possunt aliquid statuere »; ID., *op. ult. cit.*, *glo. Legatus, ad cap. Ex parte, De verborum significatione*: « Ex hoc patet quod legatus potest facere constitutionem in sua provincia... »; ENRICO DA SUSA (OSTIENSE), *Summa Aurea*, Venetiis, 1574, *ad v. Quid pertinet, De officio legati*: « ... item ad officium legati pertinet audire causas provincialium, statuta

fra norma e processo di potere si ripeteva in termini identici ai processi di potere già considerati e perfettamente traducibili nel modello metalinguistico adottato.

Nè è un caso: l'attrazione esercitata dal processo imperiale sul processo ecclesiastico del potere è, a nostro avviso, forte, più ancora che al culmine della gerarchia, nell'organizzazione dei ruoli intermedi di questa. Nonostante la comprensibile preoccupazione di Innocenzo IV di tutelare la purezza, la tipicità dell'ordinamento ecclesiastico (59), le equivalenze fra i ruoli di quest'ultimo e i simboli romanistici relativi tanto a determinate magistrature (' defensor ', ' praeses ', ' proconsul ', ' iudex ordinarius ' ecc.) quanto a determinati poteri (' merum imperium ', ' iurisdictio ') sono continue (60). Tipico

---

condere, quae perpetuo valent, quamvis eorum iurisdictio expiret »; Id., *In Primum Decretalium Librum Commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Si quis venerit, De maioritate et obedientia*: « ... episcopus potest statutum facere... sicut et populus et collegium inter se: nam alios non astringunt, nisi iurisdictionem habeant... Tale tamen statutum non extenditur ultra quam iurisdictio vel potestas. Nihil ergo possunt statuere quoad gravia et maiora ».

(59) Innocenzo IV, *In Quinque Libros Decretalium*, Venetiis, 1578, *ad cap. Ad haec nos dicimus, De officio Archidiaconi*: « ... vel posset etiam dici, quod comparandus sit defensori civitatis et usque ad 300 aureos audiat causas civiles etiam de minoribus... hoc non placet, nec sunt comparandi defensoribus civitatum, quia non sunt ordinatae dignitates ecclesiasticae secundum iura civilia, sed secundum constitutiones ecclesiasticas... ».

(60) Cfr. Glossa, *Ad Decretum Gratiani*, *glo. Quia alibi*, ad c. 49, C. II, q. VII: « ... solus episcopus habet merum imperium in sua dioecesi »; Goffredo da Trani, *Summa in Titulos Decretalium*, Venetiis, 1570, *De officio ordinarii*: « Ordinarius iudex est qui a collegio eligitur et a superiore confirmatur, ut electus in episcopum, qui per confirmationem sortitur iurisdictionem in omnibus, praeter ea quae maiorem discussionem requirunt... »; Innocenzo IV, *In Quinque Libros Decretalium*, Venetiis, 1578, *ad cap. Quoad translationem, De officio legati*: « ... legatum si est ex Cardinalibus similem dicimus proconsuli... alios autem legatos singulos similes dicimus praesidibus... »; Bernardo da Parma, *Decretales Gregorii IX (cum glossis)*, Venetiis, 1604, *glo. Iudicare, ad cap. Perniciosam, De officio iudicis ordinarii*: « (habeant episcopi potestatem iudicare) undecunque illi sint: praeses enim provinciae purgare debet provinciam suam malis hominibus nec distinguitur undecunque sunt... »; Enrico da Susa (Ostiense), *In Primum Decretalium Librum Commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Cum omnes, De Constitutionibus*: « ... sed nonne canonici superstites potuerunt hoc statutum facere etiam aliis irrequisitis: nam ecclesia habet senatum... et statuta facit... »; Id., *op. ult. cit.*, *ad cap. At si cle-*

della canonistica è semmai il rapporto di unione fra ' episcopus ' e ' capitulum ' con i problemi connessi (se il vescovo sia membro oltre che capo del capitolo, se il capitolo succeda al vescovo in caso di morte di quest'ultimo e così via). Ma l'ossatura del potere si dispone su una linea verticale e non, per così dire, sulle complicazioni orizzontali di questa.

Il processo verticale del potere ecclesiastico burocraticamente organizzato trova nel diritto romano ' interpretato ' l'alimento per una sempre più capillare predisposizione di ruoli, di funzioni e di diritti: agli inizi del XIV secolo l'immagine della Chiesa si era avvicinata pericolosamente ad una catena continua e ' discendente ' di norme e soggezioni.

III.D.9 Il '300 è un secolo di crisi. Ne abbiamo già visto i larghi effetti (' sovrastrutturali ') sul sistema segnico della validità: è all'inizio del '300 che viene concepito un processo effettivo di potere, è al termine di quel secolo che l'unità del lessico politico medievale comincia ad incrinarsi.

La Chiesa non poteva non essere coinvolta dal progressivo mutarsi di tutta una cultura. Sussistevano poi ragioni specifiche perchè sul terreno del linguaggio della Chiesa la crisi si facesse sentire con particolare acutezza. La tensione, caratteristica dell'ecclesiologia di ogni tempo, fra carisma ed ufficio, fra istituzione e religiosità individuale, era stata risolta a favore del ' giuridico ' e non dello ' spirituale '. Vi era stata anzi la formazione di un linguaggio fortemente politicizzato, che serviva come docile, efficace strumento di rappresentazione di una realtà istituzionale rigidamente, gerarchicamente organizzata.

La crisi del '300 è, anche sul piano del linguaggio teologico-giuridico, in qualche modo una crisi della validità. Era il blocco della

---

rici, De iudiciis: « Et ecclesia senatum habet »; GUIDO DA BAISIO, *Rosarium seu in Decretorum volumen commentaria*, Venetiis, 1577, *ad c. Ut constitueretur, D. L.*: « ... Cardinales possunt ius constituere, cum aequiparentur senatui... ».

vita della Chiesa al suo livello gerarchico più alto, la gelificazione della religiosità in ruoli troppo esclusivamente assorbenti, nella loro giuridica fissità, il carisma, ad entrare in crisi. Ciò accadeva, naturalmente, a moltissimi livelli della vita associata (61) e anche al livello più ' alto ' (cioè più noto, più constatabile, più ' ufficiale '), nel linguaggio degli intellettuali: da alcuni di questi i punti nodali intorno ai quali si era cementato l'edificio dottrinale delle generazioni precedenti vengono ora sistematicamente demoliti.

' Plenitudo potestatis ', innanzitutto. Marsilio ne elenca otto possibili contenuti, raggruppandoli in tre categorie. Alla prima appartiene la capacità di compiere qualsiasi atto possibile o, più limitatamente, di imporre qualsiasi comando a quasiasi uomo: una simile pienezza di potere appartiene solo a Dio. Assai meno scontata e assai più delicata è la capienza della seconda categoria: la ' iurisdictio coactiva ' sul mondo intero e solo sui ' clerici '. Anche la titolarità di questo potere viene negata alla Chiesa. Le restanti funzioni (assolvere dai peccati, scomunicare, imporre gli ordini sacri, interpretare le scritture, aver cura d'anime) sono di pertinenza del clero, che però non deve esercitarle ' cum plenitudine potestatis ' (62).

---

(61) Si aprirebbe qui un capitolo densissimo di una storia ' sotterranea ' che ha accompagnato la vita ufficiale, storicamente affermatasi, della Chiesa durante il medioevo; tuttavia, non per scelte di valore, ma per una inevitabile limitazione del campo d'indagine, i fenomeni che escono dal dominio di ciò che si è storicamente affermato ' in piena luce ' vanno oltre l'economia della presente ricerca. Per questo motivo, non avremo la possibilità di prendere in considerazione i problemi relativi agli Spirituali e alla questione della povertà; è il caso di ripetere che non stiamo scrivendo la storia del pensiero politico medievale, *sic et simpliciter*, ma la storia di una parola dentro quel lessico. Ciò che non si connette con questo obiettivo non è ' pertinente '.

(62) MARSILIO DA PADOVA, *Defensor Pacis*, D. II, c. XXIII, § 3.4 (ed. R. SCHOLZ, cit., fasc. II, pp. 442-444): « Est igitur et intelligi vere potest uno modo potestatis plenitudo secundum significacionem sive virtutem sermonis ea, que cuiuslibet actus possibilis et rem quamliber voluntarie factiva est... Secundo vero modo intelligi potest plenitudo potestatis ad propositum magis ea, secundum quam liceat homini exercere quemlibet suum actum voluntarium imperatum in quemlibet hominem... Tercio vero modo intelligi potest plenitudo potestatis ea, que supreme iurisdiccionis coactive super omnes mundi principatus, populos, communitates, collegia... Quarto vero modo intelligi potest ea, que iam dicta est aut secundum dictum modum super omnes

È un discorso uguale e contrario a quello (scritto e riveduto fra il 1330 e il 1340) di Alvaro Pelagio, che non faceva che sistemare i risultati raggiunti da altri precedentemente. L'immagine del potere ecclesiastico si riflette capovolta nelle parole di Marsilio. La polemica è così radicale dal potersi raffigurare come un segno di negazione apposto di fronte alle espressioni 'politicizzate' globalmente considerate.

Il processo ecclesiastico del potere era espresso sinteticamente dalla relazione significativa fra 'plenitudo potestatis' e 'iurisdictio' ('coactiva'). Marsilio, puntualmente, fa centro e distrugge in un colpo solo il giuoco linguistico di quei due lessemi. Il processo del potere è così colpito alla radice, nella sua stessa possibilità di autoespressione; dopo di che non rimaneva che un'alternativa: o escludere una qualsiasi rappresentazione linguistica del fatto 'Chiesa' (istituzionale) o esprimere quel fatto nell'ottica di un diverso processo (imperiale) di potere: che è (come vedremo in III.F.) quello che appunto avverrà. Qui basti osservare che una de-politicizzazione così radicale andava oltre una mera 'riforma', una semplice volontà di cancellare le incrostazioni che il *saeculum* aveva lasciato sulle istituzioni della Chiesa: quella di Marsilio era un'opposizione di carattere marcatamente politico (non si dimentichi, sullo sfondo, Ludovico il Bavaro).

Non così Ockham: «nessun esplicito programma scismatico od ereticale ci è dato scoprire nell'opera di Occam, sempre dominata dal bisogno di mantenersi entro i limiti della disciplina cattolica (63)». La sua critica è uno sforzo di discernere l'elemento transeunte, inessenziale della struttura istituzionale della Chiesa e di esaltare l'aspetto

---

clericos tantum... Quinto autem potest intellegi, ut ea que sacerdotum omnimode ligandi et solvendi homines a culpis et penis excommunicandi... Sexto quidem intelligi potest ea, qua manus imponere liceat omnibus ad ecclesiasticos ordines suscipiendos... Septimo vero intelligi potest ea, que sit interpretandi scripture sensus... Octavo vero et ultimo modo... intelligi potest plenitudo potestatis ea, que cure pastoralis animarum generalis ad omnes mundi populos atque provincias...».

(63) C. Vasoli, *Guglielmo d'Occam*, Firenze, 1953, p. 265.

pneumatico della ' Ecclesia universalis ', superiore ad ogni umano rapporto di potere (64). Per questo la sua posizione nè è tradizionalmente scolastica (se lo fosse stata, la sua azione riformatrice o non vi sarebbe stata o sarebbe stata molto più smussata) nè è proto-protestante (Lutero, occamista da giovane, finirà per ripudiare il suo antico maestro) (65).

Anche Ockham, come Marsilio, individua perfettamente il punto d'Archimede del processo ecclesiastico del potere, la ' plenitudo potestatis ', e vi dedica ripetutamente attacchi puntuali.

Nel *Tractatus contra Benedictum* (del 1337), egli prende ad esporre (paradossalmente ma non troppo) la tesi avversaria: « quilibet Christianus debet totam fidem suam supponere sub correctione summi pontificis »; infatti, « ecclesia est papa », e « quilibet autem Christianus debet approbare omnia quae papa approbat, et reprobare quae papa reprobat (66) ». A questa posizione egli rimprovera la sua natura ereticale: il Vangelo è superiore all'opinione del papa, anzi all'opinione di tutta la ' congregatio fidelium ' (67). La polemica è condotta su un semplice assunto, in realtà mai rinnegato, ma non tenuto sufficientemente presente nella costruzione del processo ecclesiastico del potere: che il Vangelo è giudice della Chiesa, che questa deve essere costantemente messa in stato d'accusa dalla Scrittura. È dentro questo orizzonte che si ricupera l'obiettivo principale della polemica occamiana: « Si autem papa omnia posset, quae non sunt contra legem divinam et legem naturae, lex Christiana esset maxi-

(64) R. Scholz, *Wilhelm von Ockham als politischer Denker und sein Breviloquium de principatu tyrannico*, Stuttgart, 1944, p. 24.

(65) Cfr. G. De Lagarde, *La naissance de l'esprit laïque au déclin du moyen âge, V, Guillaume d'Ockham: critique des structures ecclésiales*, Louvain-Paris, 1963.

(66) Guglielmo d'Ockham, *Tractatus contra Benedictum*, c. VIII (ed. H. S. Offler, *Guillelmi de Ockham Opera Politica*, Manchester, 1956, vol. III, p. 257).

(67) Cfr. Id., *op. ult. cit.*, c. X (ed. H. S. Offler, cit., p. 261): « Et ideo illud, quod credit tota congregatio fidelium nullo excepto, indubitabiliter est tenendum, quia tota congregatio fidelium simul exsistentium in hac vita mortali errare non potest. Ex hoc tamen non sequitur quod talis congregatio fidelium sit maioris auctoritatis quam Evangelium ».

mae servitutis, quia per legem Christianam omnes Christiani essent facti in omnibus servi papae, ita ut de rebus et personis omnium regum et aliorum posset facere quicquid potest rex vel alius dominus facere de rebus et personis servorum suorum (68) ». La de-politicizzazione, la lotta contro il soffocamento delle istituzioni, è condotta al fine di recuperare uno spazio meta-istituzionale alla religiosità del singolo fedele.

E poi il secondo aspetto centrale, collegato a ' plenitudo potestatis ' : il tema della ' iurisdictio coactiva '. Sono gli identici obiettivi che anche Marsilio aveva colpito. Ma lo spirito è diverso. Innanzitutto Ockham cumula genialmente la polemica pauperistica con la lotta per la de-politicizzazione delle strutture ecclesiastiche, accostando con estrema precisione potere a ricchezza. Vale la pena di riportare tutto il passo: « Papa non habet iurisdictionem coactivam maiorem, quam habuerit Christus, cuius est Vicarius; sed Christus non habuit in quantum homo mortalis iurisdictionem coactivam; tum quia iurisdictio coactiva sine divitiis vel adiutorio habentium divitias convenienter exerceri non potest et per consequens inutiliter retinetur, Christus autem omnes divitias necessarias ad iurisdictionem coactivam exercendam, quo ad Deum, penitus abdicavit victu et vestitu contentus. Adiutorio etiam divitum ad eandem iurisdictionem exercen-

(68) Id., *op. ult. cit.*, c. XI (ed. H. S. Offler, cit., p. 262); cfr. anche Id., *Breviloquium de principatu tyrannico*, L. II, c. 3 (ed. R. Scholz, *Wilhelm von Ockham*, cit., pp. 57-58): « ... lex christiana non est tante servitutis, quante erat lex Mosayca. Sed si papa per preceptum et ordinationem Christi talem haberet plenitudinem potestatis, ut omnia tam in temporalibus, quam in spiritualibus sine omni exceptione posset de iure, que non obviant legi divine neque iuri naturali, lex Christi esset horrendissime servitutis et incomparabiliter maioris, quam fuerit lex vetus... Posset etiam papa si talem haberet tam in temporalibus quam in spiritualibus plenitudinem potestatis, multo plures et graviores cerimonias exteriores imponere christianis, quam fuerunt cerimonie veteris legis; quare nullo modo lex evangelica esset lex libertatis, sed intolerabilis servitutis »; Id., *Dialogus de potestate papae et imperatoris*, L. VI, c. LXVII (ed. M. Goldast, *Monarchia S. Romani Imperii*, Francofordiae, 1614, vol. II, p. 731): « Quia sicut plenitudo potestatis ecclesiae ad res laicorum ut libere faciant de eis quicquid sibi placuerit, minime se extendit, ita etiam plenitudo potestatis ecclesiasticae ad illa, quae supererogationis et gravia sunt, nullatenus se extendit, ut scilicet illa valeat imperare, licet persuadere possit ».

dam minime utebatur, ergo iurisdictionem coactivam in quantum homo mortalis non habuit: Tum quia ipso testante ministrare venit, non ministrari, ergo non venit iurisdictionem coactivam exercere, ergo eam non habuit (69)».

In secondo luogo, egli trasforma il dominio, la logica della sovranità e della gerarchia, nello spirito evangelico del servizio: «patet distinctio inter principes seculares et principes ecclesiarum quia principes seculares suis subditis dominantur, principes autem ecclesiae minoribus serviunt et ministrant, ergo in eos iurisdictionem coactivam exercere non valent (70)»; ai sacerdoti è impedita un'attiva resistenza al male: «... sacerdos orationibus et lachrymis debet malis resistere et non per potentiam temporalem et per consequens non habet iurisdictionem coactivam (71)»; da ciò la conclusione: «ecclesia non habet iurisdictionem coactivam, cum in ecclesia nullus debeat ad meliora cogi nec aliquis debet cohiberi per iudicialem sententiam a delictis (72)». Il discorso si chiude là dove si era aperto: la libertà incoercibile e creativa dell'atto di fede (73).

Se a ciò si aggiunge la restaurazione del senso della trascendenza di Dio sulla Chiesa istituzionale (la polemica contro la giuridicizzazione del titolo di 'vicarius Christi' ne è un sintomo (74)), il pano-

---

(69) Id., *op. ult. cit.*, L. VI, c. III (ed. M. Goldast, *Monarchia*, cit., vol. II, p. 509).

(70) Id., *Ibidem* (ed. Goldast, *Monarchia*, cit., vol. II, p. 110).

(71) Id., *Ibidem*.

(72) Id., *Ibidem*.

(73) Su Ockham cfr., oltre le opere già citate, N. Abbagnano, *Guglielmo d'Occam*, Lanciano, 1931; A. Hamman, *La doctrine de l'Église et de l'État chez Occam*, Paris, 1942; R. Guelluy, *Philosophie et théologie chez Guillaume d'Ockham*, Louvain, 1947; L. Baudry, *Guillaume d'Ockham. Sa vie, ses oeuvres, ses idées sociales et politiques, t. I, L'homme et les oeuvres*, Paris, 1950; AA. VV., *Wilhelm von Ockham, 1349-1949. Aufsätze zu seiner Philosophie und Theologie*, Münster, 1950; G. De Lagarde, *La naissance de l'esprit laïque au déclin du moyen âge, IV, Guillaume d'Ockham, Défense de l'Empire*, Louvain-Paris, 1962; W. Kölmel, *Wilhelm von Ockam und seine kirchenpolitische Schriften*, Essen, 1962.

(74) Cfr. Guglielmo d'Ockham, *Dialogus de potestate papae et imperatoris*, L. II, c. III (ed. M. Goldast, *Monarchia*, cit., pp. 818 ss.; Marsilio da Padova, *Defensor Pacis*, D. II, c. XXII, § 5 (ed. R. Scholz,

rama della tentata de-politicizzazione delle strutture ecclesiali è completo: al linguaggio fondato sul binomio ' plenitudo potestatis-iurisdictio ' erano stati demoliti i supporti tanto della prima quanto della seconda di quelle parole-chiavi.

III.D.10 La de-politicizzazione della Chiesa trovava uno sfocio nturale nell'invenzione, anzi nella sistematica rivalutazione, dell'unico luogo strutturale che potesse contrapporsi efficacemente alla sovrana assolutezza del potere papale: il concilio.

Già in Marsilio e in Ockham il concilio era un'ipotesi contemplata: nel secondo abbastanza di sfuggita e principalmente come riflesso spontaneo della critica alla gerarchia della validità (75), nel primo forse con maggiore attenzione, per le suggestioni esercitate dalla sua nuova idea di legittimità (' dal basso ') e la posizione centrale occupata nel suo pensiero dall'emissione di volontà dell'assemblea deliberante.

I frutti comunque dovevano raccogliersi al momento in cui il contesto situazionale veniva ad essere attraversato da fratture che non attendevano che una semplice trasposizione simbolica per spezzare l'unità della rappresentazione linguistica del processo ecclesiastico del potere: con il Grande Scisma del 1378 non si vedeva altro rimedio alla moltiplicazione delle ' obbedienze ' se non in un concilio generale. Il conciliarismo era nelle cose, oltre che nelle coscienze.

A volerne esprimere, sinteticamente, la logica, si cade in un'ovvietà: il conciliarismo è un movimento intellettuale che sostituisce ad una rappresentazione ' discendente ' (dal papa ai sudditi) una rappresentazione ' ascendente ' (dal concilio al papa — e ai sudditi) della gerarchia ecclesiastica. Seguiamone le determinazioni concrete in alcuni testi.

« Et ex hoc bene apparet quod id quod dicitur quod papa habet

---

cit., p. 423): « Caput enim ecclesie simpliciter et fidei fundamentum, Dei ordinacione immediata, secundum scripturam sive veritatem, unicum est Christus ipse, non aliquis apostolus, episcopus aut sacerdos... ».

(75) Cfr. G. De Lagarde, *La naissance de l'esprit laïque*, cit., V, p. 86,

plenitudinem potestatis debet intelligi non solus, sed tanquam caput universitatis, ita quod ipsa potestas est in ipsa universitate tamquam in fundamento, sed in ipsa tamquam in ministro per quem hec potestas explicatur (76)». Il fulcro della polemica conciliarista continua ad essere la 'plenitudo potestatis': è intorno a quel simbolo che si era coagulata la rappresentazione del processo ecclesiastico del potere. 'Plenitudo potestatis' cambia ora di collocazione nel sistema e da fondamento auto-sufficiente della gerarchia diviene elemento fondato, derivato da un luogo strutturale rivalutato a centro della vita della Chiesa. La tesi conciliarista è, ad esporla schematicamente, semplice, forse troppo. Ad un'immagine di legittimità se ne sostituisce un'altra, ad un luogo strutturale un altro.

«... potestas universalis ecclesie videtur residere in ipsa tota ecclesia que est fidelium congregatio... sic etiam dicunt philosophi quod regimen civitatis consistit penes congregationem civium vel ipsius congregationis partem valentiorem, que sententia colligitur ab aristotele tertio politicorum, c. VIII et conformiter dicendum est quod regimen orbis penes congregationem hominum totius orbis vel ipsius partem vel valentiorem consistat, ita ergo et regimen universalis ecclesie vacante papatu penes ipsam ecclesiam universalem que representatur per concilium generale et ipso concilio congregato consistit penes ipsius concilii partem potiorem (77)». Più o meno forte

(76) Francesco Zabarella, *In Librum Primum Decretalium*, Lugduni, 1558, *ad cap. Licet, De electione* (*Tractatus de schismate*); cfr. J. Gerson, *De potestate ecclesiastica*, Cons. XI (ed. P. Glorieux, *Jean Gerson, Oeuvres Complètes*, vol. VI, *L'oeuvre ecclésiologique*, Paris-Tournai-Rome-New York, 1965, p. 233): «... plenitudo ecclesiasticae potestatis si consideretur in sua latitudine ipsa non est in solo papa, nisi quodam modo fontaliter, potestative et originaliter suo modo. Haec enim latitudo potestatis complectitur in se alias potestates ecclesiasticas collective a summa usque deorsum et est in eis plenitudo ecclesiasticae potestatis papalis tamquam pars integralis in suo toto et ita non est major vel superior ad totam Ecclesiam sicut nec pars major toto... generale concilium in sua ratione formali includit de necessitate papalem auctoritatem, sive papa sit sive non sit...» (su Gerson cfr. J. B. Morrall, *Gerson and the Great Schism*, Manchester, 1960).

(77) Francesco Zabarella, *loc. ult. cit.* Cfr. Dietrich von Niem, *Tractatus de modis uniendi ac reformandi Ecclesiam in concilio universali (De publica Ecclesiae miseria tempore Concilii Constantientis)* (ed. L. Du Pin, *Ioannis*

che si voglia ritenere l'influsso marsiliano sul pensiero di Francesco Zabarella (78), il brano sopra riportato è perfettamente espressivo della logica dei conciliaristi: più politico- che teo-logica.

Non era facile scrollarsi di dosso, nel giro di pochi anni, la politicizzazione delle strutture ecclesiasi che nel corso di due secoli aveva invaso tutto il linguaggio della (e sulla) Chiesa: così la risposta dei conciliaristi, contro le loro intenzioni, ma forse per loro debolezza, e comunque per una risultanza obiettiva, è la sostituzione di un regime politico entrato in crisi con un altro, diverso per la distribuzione del potere, ma non per un sovvertimento, che non vi fu, della logica del potere, della consacrazione del potente, insomma, della copertura teologica di un rapporto politico secolare. La tendenza elitaria (che già costituiva un limite obiettivo delle 'democrazie' comunali, per un verso, e per rimbalzo, della 'rivoluzionarietà' delle tesi del pur coraggioso Marsilio) era pronta ad affacciarsi ad ogni passo nei conciliaristi (79): il concilio o la sua 'valentior pars', come si è letto,

---

Gersonii... Opera omnia..., Antwerpiae, 1706, t. II, coll. 172-173): « Sed numquid tale Concilium, ubi Papa non praesidet, est supra Papam? Certe sic. Superius in auctoritate, superius in dignitate, superius in officio: tali enim concilio ipse Papa in omnibus tenetur obedire; tale Concilium potest potestatem Papae limitare, quia tali Concilio, cum repraesentet Ecclesiam universalem, claves ligandi et solvendi sunt concessae: tale Concilium jura Papalia potest tollere, a tali Concilio nullus potest appellare, tale Concilium potest Papam eligere, privare et deponere, tale Concilium potest jura nova condere et facta ac antiqua destruere. Talis etiam Concilii Constitutiones, Statuta et Regulae sunt immutabiles et indispensabiles per quancumque personam inferiorem Concilio... ».

(78) Su Francesco Zabarella cfr. A. KNEER, *Kardinal Zabarella (Franciscus de Zabarellis, Cardinalis Florentinus) 1360-1417. Ein Beitrag zur Geschichte des grossen abendländischen Schismas, I*, Münster, 1891; G. ZONTA, *Francesco Zabarella (1340-1417)*, Padova, 1915; G. VEDOVA, *Memorie intorno alla vita e alle opere del cardinale F. Zabarella*, Padova, 1929; B. TIERNEY, *Foundations of the Conciliar Theory*, cit., pp. 220 ss.; F. MERZBACHER, *Die ekklesiologische Konzeption des Kardinals Francesco Zabarella (1360-1417)*, in *Festschrift Pivec*, Innsbruck, 1966, pp. 279 ss.

(79) Cfr. PIERRE D'AILLY, *Tractatus de Ecclesia, concilii generalis, Romani Pontificis et Cardinalium Auctoritate* (ed. L. E. DU PIN, *Ioannis Gersonii... Opera omnia*, cit., t. II, col. 946): « Sed ad regulandum usum plenitudinis Potestatis et excludendum abusum ejusdem, considerare convenit, quod non expedit Ecclesiae (quae habere dicitur Regale Sacerdotium) quod ipsa

cioè il collegio dei cardinali. I conciliaristi « had not the courage of their conviction to transplant their own theories into reality. It was the amorphous multitude which first frightened them... (80) ».

La debolezza e la timidezza sostanziale delle posizioni di quegli intellettuali fu dimostrata dalla storia: dopo la metà del '400, la monarchia papale riprendeva incontrastata la guida della Chiesa. La parentesi del conciliarismo non era riuscita ad incidere in nulla sul ricupero di un diversa ecclesiologia, per varie ragioni ' esterne ', ma per una ragione intima, che cioè anche quel movimento era caratterizzato da una logica spostata, ma non rovesciata rispetto allo spirito della Chiesa alla quale si opponeva, al punto che istanze valide, ' non conformistiche ', che qua e là i conciliaristi ospitavano (l'istanza pauperistica (81), la trascendenza di Dio sull'istituzione (82)), rimanevano

---

regatur regimine Regio puro, sed mixto cum Aristocratia et Democratia... tale regimen melius est, in quantum in regimine mixto omnes aliquam partem habent in Principatu: etiam quia licet regimen Regale sit optimum in se, si non corrumpatur, tamen propter magnam Potestatem quae Regi conceditur, de facili regimen degenerat in tyrannidem, nisi sit in Rege perfecta virtus, quae raro et in paucis reperitur... sic manifeste videtur, quod esset optimum regimen Ecclesiae, si sub uno Papa eligerentur plures de omni et ab omni Provincia et tales deberent esse Cardinales, qui cum Papa et sub eo Ecclesiam regerent et usum Plenitudinis Potestatis temperarent... ». (Su Pierre d'Ailly cfr. J. P. McGowan, *Pierre d'Ailly and the Council of Constance*, Washington, 1936; F. Oakley, *The Political Thought of Pierre d'Ailly. The Voluntarist Tradition*, New Haven and London, 1964).

(80) W. Ullmann, *A History of Political Thought: the Middle Ages*, Harmondsworth, 1965, p. 224.

(81) Cfr. Dietrich von Niem, *Tractatus de modis uniendi ac reformandi...* (ed. L. E. Du Pin, *Ioannis Gersonii... Opera omnia*, cit., t. II, col. 174): « ... Christus enim nullam aliam potestatem Petro tribuit, quam ligandi et solvendi, ligandi per poenitentias et solvendi culpas; non eam illi contulit, ut beneficia tribueret, ut Regna, Castra et Civitates haberet, ut Imperatores et Reges Privaret... »; Id., *op. ult. cit.* (ed. E. L. Du Pin, cit., t. II, col. 197): « sed ubi est charitas in Papa? Vix poterit pauperem petentem eleemosynam ad poenitentiam suam, vel servum Dei coram ipso aliquando videre, qui aliquam eleemosynam vel charitatem in ejus Palatio reciperet, vel aliquam consolationem seu Audientiam Papalem se speraret habere. Bene videbis purpuratos bene vestitos, sacmannos, tyrannos et soldates ad eum intrare, sed nequaquam pauperes, male indutos et virtuosos, literatos ac coscientiosos ad eum ingressum habere, nisi casu vel raro ».

(82) Id., *op. ult. cit.* (ed. L. E. Du Pin, *Ioannis Gersonii... Opera om-*

isolate nel loro pensiero o comunque praticamente inefficienti (83).

Ad un processo di potere di stampo burocratico-assolutistico si contrapponeva un altro di tipo costituzionalistico-rappresentativo: ma in entrambi i casi rimaneva inoperante la frase evangelica, che S. Bernardo ricordava, per cui «Reges gentium dominantur eorum... vos autem non sic, sed qui maior est in vobis, fiat sicut minor... (84)».

III.D.11 Il linguaggio relativo alla Chiesa era lo specchio di quello che la Chiesa era divenuta: una potenza. Non si ha una esatta comprensione della Chiesa nel medioevo (85) se non si tiene conto

---

nia..., cit., col. 167): « Item Papa non est supra Dei Evangelium; quod sic ejus autoritas esset major autoritate Christi, nec tunc ejus potestas derivaretur a Christo, subijcitur ergo ut alter Christianus in omnibus Praecepto et Mandato Christi... ».

(83) Sul conciliarismo cfr. H. FINKE, *Forschungen und Quellen zur Geschichte des ḳonstanzer Konzils*, Paderborn, 1889; F. BLIEMETZRIEDER, *Das Generalḳonzil im grossen abendländischen Schisma*, Paderborn, 1904; ID., *Literarische Polemiḳ zum Beginn des grossen abendländischen Schismas*, Paderborn, 1904; M. SEIDLMAYER, *Die Anfänge des grossen abendländischen Schismas*, Münster, 1940; W. ULLMANN, *The Origins of the Great Schism*, London, 1948; E. F. JACOB, *Essays on the Conciliar Epoch*, Manchester, 1953; B. TIERNEY, *Foundations of the Conciliar Theory*, cit.; ID., *Pope and Council: Some New Decretist Texts*, in *Mediaeval Studies*, XIX, 1957, pp. 197 ss. (sui precedenti lontani del conciliarismo); P. DE VOOGT, *Le conciliarisme aux Conciles de Constance et de Bâle*, in *Le Concile et les conciles*, Paris, 1960, pp. 143 ss.; H. JEDIN, *Bischöfliches Konzil oder Kirchenparliament? Ein Beitrag zur Ekklesiologie der Konzilien von Konstanz und Basel*, Basel und Stuttgart, 1963; H. KÜNG, *Strutture della Chiesa*, tr. ital., Torino, 1965; J. GILL, *The canonists and the Concil of Constance*, in *Orientalia christiana periodica*, XXXII, 1966, pp. 528 ss.; E. F. JACOB, *Essays in Later Medieval History*, Manchester, 1968, pp. 98 ss.

(84) *Lc.* 22, 25-26; cfr. S. BERNARDO, *De consideratione*, L. II, c. 6 (ed. MIGNE, *Patr. Lat.*, vol. CLXXXII, coll. 747 ss.).

(85) Sulla Chiesa medievale, oltre alle opere già citate, cfr. F. GILLMANN, *Romanus Pontifex iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere*, in *AKKR.*, XCII, 1912, pp. 3 ss.; W. ULLMANN, *Medieval Papalism. The Political Theories of the Medieval Canonists*, London, 1948; R. MORGHEN, *Libertà, gerarchia e Chiesa nel pensiero del Medioevo*, in *Rivista storica italiana*, LVIII, 1941, pp. 439 ss.; N. OTTOKAR, *Il Papato nel Medio Evo* (Lezioni tenute nell'Anno Accademico 1953-54), Firenze, 1954; A. DORDETT, *Der geistliche Charaḳter der ḳirchlichen Gerichtsbarḳeit. Eine rechtshistorische Studie über die Bestrebungen der Antiḳurialisten zur Beschränḳung der 'iurisdictio coactiva'*, Wien, 1954; R. FOLZ, *La Paupauté médiévale vue par quelques-uns de ses*

delle trasformazioni che il linguaggio che la descriveva, pur derivando da una stessa matrice teologica, dovette subire. Quel linguaggio era uno strumento di lotta, si era venuto forgiando in stretto contatto con i conflitti che la Chiesa aveva sostenuto con le potenze 'laiche': Federico II, Filippo il Bello, Ludovico il Bavaro, solo per ricordare alcuni nomi celebri.

Nello stesso tempo, il linguaggio 'sulla' Chiesa aveva acquistato una sua autonomia, via via che le istituzioni ecclesiastiche di governo si precisavano e si accentravano, era un sistema di segni dotato di una inconfondibile originalità, di una coerenza interna che altri linguaggi (e altri ordinamenti) non possedevano in egual misura.

La sovranità del pontefice è un'immagine razionalmente così definita che la parallela sovranità imperiale sembra una copia sbiadita della prima. Nel duplice scambio di 'imitatio imperii' e di 'imitatio sacerdotii', la Chiesa ha sopravanzato l'impero. Entrambi gerarchie della validità, la razionalizzazione del carisma, che apparentemente doveva incontrare maggiori difficoltà nella Chiesa che non nell'impero, viene attuata nella prima con un successo quasi maggiore che nel secondo. Giocavano certo le diversità dei due sistemi di simboli autoritativi: sicuramente meno maneggevole il *Corpus Iuris* delle diverse fonti del diritto canonico. Influiva soprattutto l'esistenza di un'organizzazione capillare, di un apparato 'Chiesa', burocraticamente costruito, che il linguaggio facilmente riduceva a immagini di sovranità e di poteri.

Certo, la Chiesa non era uno stato. Se avessimo chiamato 'Chiesa' la Chiesa e 'Stato' l'impero, avremmo forzato (come abbiamo già

---

historiens récents, in *Revue Historique*, CCXVIII, 1957, pp. 32 ss.; M. J. Wilks, *Papa est nomen jurisdictionis. Augustinus Triumphus and the Papal Vicariate of Christ*, in *Journal of Theological Studies*, VIII, 1957, pp. 71 ss.; pp. 256 ss.; P. Brezzi, *Carattere ed estensione dell'autorità pontificia nel Medioevo*, in *Annali di storia del diritto*, II, 1958, pp. 1 ss.; W. Ullmann, *The Papacy as an Institution of Government in the Middle Ages*, in *Studies in Church History*, London/Edinburgh, 1965, vol. II, pp. 78 ss.; B. Tierney, *The Continuity of Papal Political Theory in the Thirteenth Century. Some Methodological Considerations*, in *Mediaeval Studies*, XXVII, 1965, pp. 227 ss. (si tratta di un articolo di notevole importanza, con la cui impostazione concordiamo perfettamente).

visto) la natura di quest'ultimo e avremmo frainteso la funzione della prima precludendoci la possibilità di studiarne sistematicamente le affinità strutturali con l'impero. Le ' imitationes ' reciproche dell'uno ordinamento da parte dell'altro erano possibili perchè entrambi le istituzioni (ed entrambi i linguaggi relativi) erano intrinsecamente solidali.

La Chiesa era concepita, esattamente come l'impero, anche se con maggiore completezza rispetto a quello, sotto la specie di una gerarchia di posizioni di potere, terminante in un culmine che possiamo definire sovrano. Ma *questa* sovranità, culmine di un processo verticale di potere, era un'immagine ancora piuttosto lontana dalla sovranità della giuspubblicistica moderna (da Bodin in poi): il distacco fra il sovrano ed i sudditi non era tale da dissolvere, nella rappresentazione concettuale del primo, ogni rilevanza dei secondi. Per la definizione della immagine medievale della sovranità erano necessarie due condizioni: il potere emergente e assorbente del sovrano, ma anche la stretta relazione del sovrano con i gradi intermedi della gerarchia. L'immagine medievale della sovranità era filtrata attraverso la gerarchia. L'origine del concetto moderno di sovranità coinciderà con il momento in cui nella definizione di quel concetto gli anelli intermedi non saranno più parte essenziale. Ma ciò non avviene prima della fine del medioevo. A dispetto di tutte le purificazioni razionalistiche, il peso che l'estesa, perdurante struttura feudale aveva lasciato sulle rappresentazioni segniche continuava ad ispirare in queste il senso di una successione continua che, attraverso i gradini intermedi, conduceva dal sovrano al servo della gleba.

Dentro questo orizzonte simbolico generalissimo, si introducevano però gradualmente modificazioni fondamentali: la Chiesa era, in questo senso, all'avanguardia. Il suo concetto di sovranità era l'immediato antecessore del concetto moderno, nella misura in cui la sua evoluzione tendeva a staccare il sovrano dalla gerarchia.

In questa evoluzione, il simbolo che ne faceva le spese era, puntualmente, ' iurisdictio '. L'immagine del giudicare copriva il potere solo dentro un orizzonte culturale in cui la supremazia fosse sentita

come limitata, responsabile, dichiarativa (e non volontaristica), graduabile, legittima ecc. Quando i vari connotati di quel simbolo andavano uno dopo l'altro in declino, ' iurisdictio ', da padrona del processo semiologico, passava ad un ruolo di (utili) servizi accessori. ' Iurisdictio ' raggiungeva il linguaggio della Chiesa tanto da dover essere descritta nel principale contesto di esso (' plenitudo potestatis-iurisdictio '), solo che vi mutava, più che funzione significativa, importanza.

Ripetere ora, a conclusione, che il linguaggio della (e sulla) Chiesa era un linguaggio ' politico ' può voler dire due cose; che era il linguaggio di una potenza che prendeva coscienza della propria forza; che era il linguaggio di una istituzione forgiata nel suo ' esser così ' dalle forze politiche ' coagenti ' (e dalle infrastrutture economiche ' fondanti '), plasmata, ' dettata ' da esse. Da questo secondo punto di vista, è significativo che il '300 segni una crisi tanto sul fronte ecclesiastico che sul fronte laico (e una crisi caratterizzata da una dinamica profonda abbastanza simile); è significativo, insomma, che tanto per fare qualche esempio, S. Bernardo rispecchi assai bene l'etica del potere di una società feudale così come Ockham la teologia individualistica e anti-autoritaria (antifeudale) dell'incipiente borghesia cittadina.

In tutto questo, il rapporto fra la Chiesa e il ' mondo ' era di reciproca assimilazione; quale fosse il ' sale ' e quale la ' terra ' non era sempre facilmente discernibile.

E: *Il secondo processo effettivo di potere.*

III.E.o L'effettività è un concetto relativo. È un modo di collocare un ' fatto ' sociale in una posizione risultante dal suo disporsi *in relazione* a un sistema di simboli assunto come valido (e ad un mondo di ' fatti ' non ' effettivi ').

Se però i sistemi di simboli autoritativi sono più di uno (ed è, come si è visto, il caso della società medievale), la relatività del fatto ' effettivo ' diventa un fenomeno più complesso, la cui tipologia può essere abbastanza ricca: così un fatto può essere effettivo relativa-

mente al sistema *B* di validità, ma mero fatto rispetto al sistema *D*, o viceversa; oppure ancora mero fatto per entrambi i sistemi; oppure ormai valido di fronte all'uno e ancora effettivo di fronte all'altro o viceversa.

Le ipotesi si possono teoricamente moltiplicare, perchè l'effettività di un fatto è un criterio essenzialmente fluido di valutazione: ad una considerazione diacronica dei fenomeni, si assiste ad un costante trascolorare dal mero fatto all'effettività ad una (nuova) validità, in un procedimento in cui la linea di discrimine fra l'uno e l'altro stadio non è sempre netta; quando poi i sistemi di riferimento sono più di uno, è comprensibile come le difficoltà raddoppino proporzionalmente.

Comunque, il nostro problema non sarà diverso dal solito: capire *come* il linguaggio abbia articolato l'esperienza. Ma l'esperienza non è un tutto indifferenziato, uguale in ogni sua parte; abbiamo già studiato alcune zone della società medievale, ma altre rimangono da comprendere: innanzitutto i re nazionali.

Si tratta di un problema dibattuto a lungo, da più punti di vista: il nostro sarà quello di chi considera il problema della 'sovranità nazionale' un settore, strettamente collegato con l'insieme, del sistema segnico relativo al potere. Nella nostra prospettiva, il problema che ci avviamo a trattare non è un'ipotesi eccezionale o anche solo singolare, ma il corrispettivo di un processo di potere (e di un linguaggio relativo) in parte già ricostruito: il linguaggio del potere è unitario. costituisce un unico sistema di rappresentazioni, dove l'una parte è in rapporto strutturale con le altre.

Il filo conduttore sarà sempre una parola-chiave, 'iurisdictio', anche (stavamo per dire specialmente) quando dovremo constatare che il linguaggio, sotto certe condizioni e per particolari finalità espressive, poteva e doveva fare a meno di quel simbolo.

La storia di una parola-chiave finisce per essere la storia di tutto un linguaggio, quasi contro le intenzioni dello scrivente: della ricchezza e complessità di quel linguaggio a noi basterà dare non una analitica dimostrazione, ma un'indicazione incompleta.

III.E.1 : il contesto *rex in regno-imperator in imperio.*

Non procederemo dalle ' paroles ', ma dalla ' langue '. La ripetizione di un programma già enunciato e praticato si giustifica qui in vista dell'impostazione dominante nella storiografia: elencare, uno dopo l'altro, il pensiero dei vari canonisti e, dalla somma delle loro opinioni, dedurre implicitamente la fisionomia di tutta una cultura. Noi seguiremo un cammino inverso: nelle parole dei vari canonisti cercheremo i contesti più tipici, più vicini alla ' langue ', tentando di indovinare i punti nodali del sistema obiettivo di rappresentazione del potere.

In questa prospettiva, si consideri il seguente contesto: « unusquisque (rex) tantum juris habet in regno suo (A) quantum imperator in imperio (B) (1) ». Il rapporto fra i due membri della proposizione (che abbiamo contrassegnato come (A) e (B)) è regolato da un caso particolare di antonimia: sussiste una comparazione d'eguaglianza (« tantum... quantum ») rispetto ad una stessa qualità (' habere jus ') in diverse condizioni (' regnum ', ' imperium '). Il regno *non è* l'impero, il re non è imperatore, e (ovviamente) viceversa, il re cioè non si vede attribuita (almeno dalla proposizione esaminata) una posizione di preciso distacco dalla gerarchia imperiale della validità: niente è detto sulla posizione del regno ' all'esterno ', nei confronti dell'impero. Si tratta insomma di una proposizione ellittica per attribuire al re, *all'interno* del suo regno, una posizione di assoluta supremazia.

L'effettiva comprensione storica della proposizione, cioè la sua traduzione in termini metalinguistici adeguati, deve rispettare la relazione semantica esistente nella lingua-oggetto: una relazione antonimica non dice niente di più e niente di meno di quello che deve dire; non dice niente di più ,e quindi non permette di affermare, di

(1) ALANO ANGLICO, Ad c. si duobus 7 de appellat. v. *juris* (ed. J. F. SCHULTE, *Literaturgeschichte der Compilationes Antiquae*, cit., p. 90); cfr. anche AZZONE, *Questio XIII* (ed. E. LANDSBERG, *Die Quaestiones des Azo*, Freiburg i.B., 1888, p. 87): « Item quilibet (rex) hodie videtur eandem potestatem habere in terra sua, quam imperator, ergo potuit facere quod sibi placet ».

per sè, l'indipendenza del regno; non dice niente di meno e giustifica così l'attribuzione al re di un potere legittimo e incondizionato all'interno.

Questo potere non è certo qualificabile come valido: non vi è menzione di fonti di validità specifiche di esso; nè certo è riscontrabile una comprensione effettivistica dello stesso: mancano ancora troppi elementi, manca soprattutto un'articolazione precisa del potere del re all'interno del regno, cioè una comprensione di quel potere come *processo di potere* (effettivo o valido che sia): il potere del re non è ancora descritto in un quadro di riferimento ' scientificamente ' elaborato (così come abbiamo visto avvenire per la città o per l'imperatore o per la Chiesa), ma dato semplicemente come esistente, indicato come ' mero fatto '.

Se ne può dare una prova testuale, per analogia, servendosi di un passo di Odofredo: « ... vos debetis scire quod dominus Imperator habebat quendam vicarium ex prefectum in provincia qui habebat aliquando tantam potestatem in sua prefectura quantam Imperator (2) ». Il potere dell'imperatore nella provincia era uguale a quello del suo vicario: con il che non si vuole evidentemente considerare il ' vicarius ' indipendente dall'imperatore, ma semplicemente descrivere analogicamente, servendosi di una relazione antonimica, il potere del ' vicarius ' nella provincia.

Certo, in questo caso ' vicarius ' e ' imperator ' sono paragonati in riferimento ad una condizione (' provincia ') che hanno in comune, mentre nel contesto che ci interessa, ' regnum ' è tenuto distinto da ' imperium ': ma ciò non dice ancora molto sulla modalità del loro rapporto.

D'altronde, si consideri un contesto diverso, ma connesso: « ... reges habent potestatem condendi leges sicut et imperatores (3) ».

---

(2) Odofredo, *In Primam Codicis Partem... Praelectiones*, Lugduni, 1552, *ad rubr. De officio vicarii.*

(3) Alano Anglico, D. 8, c. 1 ad v. *regum* (ed. A. M. Stickler, *Alanus Anglicus als Verteidiger*, cit., p. 351 B); cfr. Stefano Tornacense, c. 4, D. II (*Constitutio vel edictum est quod Rex vel Imperator constituit vel edicit*) ad v.

Continua la logica che porta ad accostare imperatore a re: ma il discorso lascia così indeterminata la posizione di entrambi che si direbbe che piuttosto l'imperatore è avvicinato al re che non il contrario. In altri termini, se è vero che il ' rex ' non è collocato in nessun sistema segnico (nè valido nè effettivo) relativo al potere, così avviene per l'imperatore, della cui posizione, in ipotesi sovranamente valida, nulla viene detto.

Se ne potrebbe dedurre una riprova da una sorta di inflazione del lessema ' imperator ': « Largo vocabulo quilibet potest dici imperator, qui habet quibus imperet », come si legge in Lorenzo Ispano (4). Non abbiamo trovato in nessun civilista una simile flessibilità terminologica. È che probabilmente ' imperator ' si precisava, nel linguaggio degli antichi canonisti, di connotazioni a cui non siamo abituati.

III.E.2 : il contesto *rex-non recognoscere superiorem.*

Continuiamo l'analisi del passo citato per primo (dovuto ad Alano Anglico): « quod dictum est de imperatore, dictum habeatur de quolibet rege vel principe qui nulli subest (5) ».

---

rex: « in regno suo. vel eundem vocat regem et imperatorem (ed. J. F. SCHULTE, *Stephan von Doornick*, cit., p. 3).

Su Stefano cfr. G. LEPOINTE, v. *Étienne de Tournai*, in *Dictionnaire de Droit canonique*, Paris, 1953, vol. V, cc. 487 ss.

(4) LORENZO ISPANO, ad c. Venerabilem III, 1, 6 (ed. G. POST, *Some unpublished Glosses*, cit., pp. 407-408).

(5) ALANO ANGLICO, ad c. si duobus 7. de appellat. v. *juris* (ed. J. F. SCHULTE, *Literaturgeschichte der Compilationes*, cit., p. 90); cfr. RICCARDO ANGLICO, ad c. 7 Causam Comp. I IV.18 ad v. *regi possessionum* (ed. F. GILLMANN, *Richardus Anglicus als Glossator der Compilatio I*, in *AKKR.*, CVII, 1927, pp. 626-627): « Set quid ad regem, cum tantum duo sint gladii... ut in evangelio... et alterum habeat papa... et alterum imperator... et sicut in spirituali gladio omnes sunt subditi pape, ita in seculari omnes imperatori... Unde constat omnia romano imperio fuisse subiecta teste lucano... unde etiam in evangelio: Exiit edictum a cesare augusto, ut describeretur universus orbis... Set qualiter edictum mittere poterat nisi per suos...? Set contra: Patet... reges multos imperatori non subici. Videtur enim, quod sicut per violentiam essent subditi, quod violenter possint ...ad propriam redire libertatem »; nè diverso è il caso della decretale innocenziana ' Per Venerabilem ', del 1202, dove si legge: « Insuper cum rex (ipse) superiorem in temporalibus minime recognoscat, sine

Da un simile contesto sono state tratte, a nostro avviso, conseguenze indebite; si è voluto così troppo frettolosamente dedurre la prova della 'creativa intuizione' dei canonisti di contro alla grossezza dei civilisti (6), oppure si è voluto ridar credito a questi ultimi sfruttando Azzone e una sua 'questio' scolastica (7), per non parlare della distinta, ma interferente polemica circa le 'origini' (francesi o italiane) della formula 'non recognoscere superiorem' (8).

A noi sembra che in questa gigantomachia circa la 'creatività' dei canonisti a danno dei civilisti e dei civilisti a danno dei canonisti, dei francesi a danno gli italiani e degli italiani a danno dei francesi innanzitutto si perda di vista la distanza che passa fra il nostro linguaggio e il lessico delle fonti e, in conseguenza, si ricavino dalle fonti illazioni che le fonti, di per sè, non permettono.

Dal primo punto di vista, il contesto ora considerato è tradotto nei termini troppo vaghi ed ingannevoli di un riconoscimento di 'indipendenza' dell'impero e così via.

Ora, queste e simili traduzioni dicono troppo e insieme troppo poco. Si vuol dire che Alano, Riccardo ecc. riconoscono la 'sovranità' del 'rex'? E che tipo di sovranità? E come? Oppure si tratta di un'indipendenza 'effettiva'? O di un mero fatto politicamente riconosciuto come esistente?

---

iuris alterius laesione, in eo se subijcere potuit... » (la decretale si legge in MIGNE, *Patr. Lat.*, vol. CCXIV, coll. 1130 ss. ed è inclusa, in una forma un poco abbreviata, nel 'Liber Extra': X. IV, 17, 13).

(6) È la tesi di S. MOCHI ONORY, *Fonti canonistiche*, cit.

(7) È la tesi di F. CALASSO, *I Glossatori*, cit.

(8) È la polemica che ha interessato Ercole e Calasso in più riprese: F. ERCOLE, *L'origine francese di una nota formula bartoliana*, in *Archivio storico italiano*, LXXIII, 1915, pp. 274 ss.; F. CALASSO, *Origini italiane della formula 'Rex in regno suo est Imperator'*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, III, 1930, pp. 213 ss.; F. ERCOLE, *Sulla origine francese e le vicende in Italia della formola 'rex superiorem non recognoscens est princeps in regno suo'*, in *Archivio storico italiano*, XVI, 1931, pp. 19 ss.; F. CALASSO, *Recensione* ad ERCOLE, *Sull'origine francese e le vicende in Italia*, cit., in *Studi urbinati*, VI, 1932, pp. 10 ss.; ID., *I Glossatori*, cit. Su tutto ciò cfr. B. TIERNEY, *Some Recent Works on the Political Theories of the Medieval Canonists*, in *Traditio*, X, 1954, pp. 594 ss.; e G. DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XIV*, Milano, 1960³, vol. I, pp. 201 ss.

Non sono evidentemente domande retoriche, ma interrogativi, senza impostare i quali la valutazione storica dei contesti considerati è falsata. Una insoddisfacente 'traduzione' si riverbera sempre in (e deriva da) una manchevole esegesi: il contesto dice che il 'rex' 'non subest imperatori'; da ciò viene dedotto: l'imperatore è il sovrano della gerarchia della validità (ma naturalmente non ci si esprime in questi termini), di conseguenza il re 'exemptus' è sovrano nel suo regno.

Con ciò, però, non ci si rende conto di un fatto molto semplice: che l'imperatore, *in sè*, non è nulla, perchè può essere tutto. Vogliamo dire che il dato reale 'imperatore' può essere rappresentato dal linguaggio in molti modi diversi, come capo carismatico, come sovrano di una gerarchia, come mero fatto, come fatto invalido, come dato effettivo ecc. Il problema è *come* il contesto considerato abbia rappresentato l'imperatore, mentre non basta leggere 'imperator' per dedurre che dietro quel lessema alberghi necessariamente e costantemente tutto un mondo di rappresentazioni che si può dar per presente solo dove lo si constati: altrimenti si cade nell'ingenuità dello scambio del nome con la cosa, dell'entificazione 'magica', 'primitiva' del nome.

Premesso questo, ci sembra che il contesto studiato tratti allo stesso modo, cioè con lo stesso procedimento simbolico, 'rex' e 'imperator'; il primo 'non subest' al secondo, ma nella descrizione di entrambi non è approntato nessun apparato linguistico che precisi il modo di essere dell'uno nei confronti dell'altro, nè in termini di validità nè in termini di effettività. Il tutto ha il sapore della constatazione di un mero fatto, a due facce, da un lato il fatto dell'indipendenza del re nazionale, dall'altro lato, il fatto della limitata supremazia dell'imperatore. Salvo essere smentiti da ulteriori contesti, non ci sembra che, allo stadio attuale delal ricerca, si possano dedurre altre conseguenze dalle glosse citate.

Resta semmai da notare, col Calasso (9), che il contesto ora con-

(9) Cfr. F. Calasso, *I Glossatori*, cit., p. 49.

siderato collima perfettamente con quello precedentemente citato nel comunicare entrambi un messaggio simile, almeno in una parte: il riconoscimento del 'fatto' per cui il re esercita un forte potere all'interno del suo regno. Il 'non recognoscere superiorem' è la garanzia di un potere che il re esercita nel suo regno senza interferenze esterne.

Certo tutto il contesto fa centro sul 'rex': ma non si può dire che 'imperator' sia trattato molto diversamente. Entrambi i lessemi sono allineati nel descrivere senza ulteriori mediazioni simboliche i due corrispettivi dati reali. Tanto l'imperatore quanto il re sono accostati nell'essere entrambi descritti nè in termini di validità nè di effettività, bensì come meri fatti.

III.E.3 : il contesto *rex-papa.*

Due classi di 'meri fatti' hanno, essi pure, la caratteristica della relatività (tutto nel sistema politico è relazione). È difficile pensare ad un processo semiologico che si concluda senza trovare alla natura 'meramente fattuale' di un fenomeno un riscontro diversamente connotato.

A ragionare in termini deduttivistici e metalinguistici diremmo così: un 'mero fatto' è tale solo in connessione con un sistema di riferimento 'valido'. Nella società medievale sappiamo che due sono le gerarchie della validità: l'impero e la Chiesa. Ma l'impero è, nel contesto studiato, descritto come mero fatto. Dunque le coordinate di validità sono in questo caso date dalla Chiesa.

È però forse più conveniente seguire la dinamica del linguaggio-oggetto: « (ius quiritum) Quo soli romani astringuntur vel quod (qui) subsunt romano imperio. Unde queritur utrum alii reges ut francus et anglicus teneantur vivere secundum leges romanas. R. Ita est non quia eas ediderunt imperatores set quia ab ecclesia romana confirmate sunt... Omnes autem reges christiani subsunt domino apostolico, qui etiam imperialia signa habet... (10) ». Qui il meccanismo

(10) SUMMA REGINENSIS, D. I, c. 12 (ed. A. M. STICKLER, *Decretisti bo-*

è scoperto: esistono re che non sono sottoposti all'impero; è il messaggio comunicato dai contesti precedenti e qui ripetuto di nuovo senza alcuna ulteriore mediazione simbolica. Si ricorda insieme l'esistenza di un mero fatto, come prima, solo che qui si aggiunge, in maniera trasparente, una determinazione nuova: re e imperatore sono sottoposti al papa, che viene designato come sovrano di un processo valido di potere attraverso un duplice *medium* linguistico: innanzitutto perchè ha il potere di approvare le leggi romane, in secondo luogo, perchè 'habet imperialia signa', gode, per il primo punto, dell'efficacia, e, per il secondo punto, dei segni, della formale titolarità del potere. 'Rex' e 'imperator' sono, in sè, meri fatti, perchè l'unico processo di potere valido e validante è la gerarchia che fa capo al pontefice.

È in questo orizzonte semiologico (e politico) che occorre collocare le glosse degli antichi pubblicisti: in un accostamento stretto con il contesto situazionale in cui le parole venivano pronunciate, con l'insorgente processo ecclesiastico del potere, di cui i canonisti si facevano, ciascuno a suo modo, ma tutti senza (o quasi) distinzione, portavoce, mezzi di espressione e insieme di costruzione di tale processo.

La varietà delle posizioni individuali oscillava fra due estremi, i quali però si ricongiungevano al termine nella difesa delle pretese del processo in funzione del quale parlavano: o si ricomprendevano i 'populi' e i 'reges' nell'orbita dell'impero romano e si riconosceva così a quest'ultimo una posizione di (relativa) validità, e allora si riconduceva al processo ecclesiastico di potere, come alla fonte vera e propria, originaria, di validità, l'impero, consapevoli che in questo modo tutto il sistema politico, direttamente o indirettamente, veniva a gravitare sul pontefice (e questa è la tattica di Uguccione (11)); oppu-

---

lognesi dimenticati, in *Studia Gratiana*, III, 1955, p. 396). Sulla *Summa Reginensis* cfr. anche S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik*, cit., pp. 160 ss.

(11) Cfr. UGUCCIONE, ad c. 12, D. 1 (ed. MAASSEN, *Beiträge zur Geschichte der juristischen Literatur des Mittelalters insbesondere der Decretisten-Literatur des zwölften Jahrhunderts*, in *Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*, XXIV Band, I Heft, Wien, 1870, pp. 79-80): « Hoc iure soli

re si accostavano, come si è visto, imperatore a re descrivendo entrambi in termini 'meramente fattuali' e riconducendoli così, diciamo, a parità di diritti, sotto l'ombra validante della gerarchia della Chiesa (e questa è la posizione di Alano (12)).

Le due posizioni, comunque, non sono bizzarramente distribuite secondo l'umore viscerale dei parlanti, ma rispondono ad una precisa posizione nella lotta politica e divengono modi diversi di affermare lo stesso principio: la validità assoluta del processo ecclesiastico di potere, di conseguenza, il carattere meramente fattuale dei centri di potere ricondotti a quello.

Parlare quindi, in questa antica canonistica, di una profetica prefigurazione, addirittura, delle sovranità nazionali è un'approssimazione frettolosa al problema. Con il che non negheremo certo le influenze 'nazionalistiche' che su un Alano o su un Riccardo o su un Lorenzo facevano robusta presa: ma sarà opportuno tener distinte la psicologia dalla politica, il subiettivo dall'obiettivo, di nuovo, la 'parole' della 'langue'. Il pisano Uguccione e l'inglese Alano ragiona-

---

Romani et qui subsunt Romani imperio adstringuntur. Sed quid de Francis et Anglicis et aliis ultramontanis, numquid ligantur legibus Romanis et tenentur vivere secundum eas? Resp. Utique, quia subsunt vel subesse debent Romano Imperio; nam unus imperator in orbe... sed in diversis provinciis diversi reges sub eo... Praetera quicunque utuntur lingua Latina, dicuntur Romani, unde et lingua latina Romana dicitur... et ideo Romani intelliguntur omnes Latini. Unde et hoc iure omnes Latini adstringuntur. Item saltem ratione pontificis subsunt Romano imperio; omnes enim Christiani subsunt apostolico et ideo omnes tenentur vivere secundum leges Romanas, saltem quas approbat Ecclesia ». Sul pensiero di Uguccione cfr. l'accurato saggio di G. CATALANO, *Impero, Regni e sacerdozio nel pensiero di Uguccio da Pisa*, Milano, 1959 (cfr. altri passi di Uguccione ivi pubblicati in Appendice).

(12) Ne diamo ora la glossa completa: ALANO ANGLICO, ad c. si duobus 7. de appellat. v. *juris* (ed. J. F. SCHULTE, *Literaturgeschichte der Compilationes Antiquae*, cit., p. 90): « Et quod dictum est de imperatore, dictum habeatur de quolibet rege vel principe, qui nulli subest. Unusquisque enim tantum juris habet in regno suo, quantum imperator in imperio. Divisio enim regnorum de jure gentium introductum (a) a papa approbatur, licet antiquo jure gentium imperator unus in orbe esse deberet »; lo 'ius gentium' per cui l'imperatore era il sovrano di un processo di potere valido di per sè, assolutamente, è 'antiquum', antecedente alla missione salvifica della Chiesa; il brano citato è inserito in una glossa in cui il problema centrale è la supremazia del papa sull'imperatore.

vano diversamente, se si vuole, su tutto, ma non su un punto: che entrambi servivano ad un processo di potere in progressiva formazione e che quindi il centro del loro sistema linguistico doveva gravitare in quel punto ben determinato.

III.E.4 Esiste però una punta avanzata, ormai dentro il XIII secolo, in cui l'indipendenza del giudizio porta a risultati non allineati a quelli testimoniati dai contesti precedenti: Vincenzo Ispano dà del regno di Spagna un'interpretazione che, distaccando quel regno dalla dipendenza tanto del primo primo quanto del secondo processo di potere, tende a rappresentarlo in termini di effettività.

« ... dicere potestis imperatorem yspanum esse verum imperatorem, qui a nullo, nisi a deo habet gladium (13) ». In questo modo è è segnata la distanza fra il re di Spagna e il processo ecclesiastico del potere: la Chiesa non è mediatrice di legittimità e di validità, il regno di Spagna è fondato su se stesso nè dipende, per altro verso, dal processo imperiale del potere: ... « theutonici per busnardiam perdiderunt imperium, quodlibet enim thigurium sibi usurpat dominium et quelibet civitas de dominio cum eis contendit. Sed soli yspani virtute sua obtinuerunt imperium... (14) ». La validità dell'impero uni-

(13) Vincenzo Ispano, ad X, IV, 17, 7 ad v. *regem* (ed. J. Ochoa Sanz, *Vincentius Hispanus, canonista boloñés del siglo XIII*, Roma-Madrid, 1960, p. 17); il brano completo è: « Arg. de iurisdictione distincta inter imperatorem et papam. Solutio: Magister Hugo dicit, et bene, quod a solo deo habet potestatem in temporalibus imperator, in spiritualibus vero papa... Tancredus dicit cum alano... quod imperator habet gladium a papa... Ego Vincentius nec credo alano, quia anglicus est et timidus est, nec magistro t(ancredo) quia lombardus et acephalus est, et sto illi canoni XVI di. Cum ad verum. Et quia constantinopolitanus, qui verus imperator esse debebat, offuscatus est, regnum Francie contemptum debet esse paribus suis quorum antecessores finalem penam acceperunt apud yspanos et theutonicorum imperator a papa habet gladium, dicere potestis, imperatorem yspanum esse verum imperatorem, qui a nullo, nisi a deo, habet gladium ».

(14) Vincenzo Ispano, ad X. I, 6, 33 ad v. *in germanos* (ed. J. Ochoa Sanz, *Vincentius Hispanus*, cit., p. 18); il brano continua così: « Nonne in Francia et in Anglia et in theoutonia et in constantinopoli, yspani dominantur? Beate due yspanie, que dominium pariunt et dominantes audatie et probitatis virtutibus expanduntur. Iuvantur ergo yspani meritis et probitate, nec indigent torpore prescriptionum vel consuetudinum, sicut theutonici ».

versale è negata a favore di una zona di realtà non intaccata da quello.

Non diremmo però che si abbia già la consapevolezza di un terzo processo valido di potere, nazionale, questo, e non più (tendenzialmente) universale: mancano, di nuovo, le necessarie mediazioni simboliche. Non basta chiamare ' imperator ' il re di Spagna per fon dare una gerarchia della validità: qui si tratta soltanto di un lessema largamente utilizzato per esprimere una forte posizione di potere all'interno che, sotto certe particolari condizioni, indica anche un luogo privilegiato della validità, ma solo se quelle condizioni ricorrono.

Ciò non toglie niente, comunque, all'originalità del giurista portoghese (15): grazie a lui, nella prima meta del '200 un re nazionale affiorava alla coscienza dei contemporanei in una luce meno sfocata e indiretta di quello che con gli altri canonisti militanti era di solito avvenuto.

III.E.5 Vincenzo Ispano era una punta avanzata: ma non era un punto di arrivo definitivo, era piuttosto l'annuncio di una problematica nuova. Certo, la sua intuizione effettivistica era ben lungi dall'essere sviluppata in tutte le direzioni necessarie: era in fondo una indicazione sommaria, una reazione polemica all'intransigenza dei suoi colleghi. Perchè si abbia una comprensione effettivistica a largo raggio occorrerà aspettare la fine del '200 e l'annunciarsi del '300 ed un contesto situazionale (la Francia di Filippo il Bello) estremamente ribollente e favorevole ad una revisione dei rapporti con i tradizionali processi validi del potere. D'altronde, proprio in questo periodo,

---

(15) Su Vincenzo Ispano cfr. F. GILLMANN, *Vo war Vincentius Hispanus Bischof?*, in *AKKR.*, CXIII, 1933, pp. 99 ss.; J. OCHOA SANZ, *Vincentius Hispanus*, cit.; S. KUTTNER, *Notes on Manuscripts*, III, *Vincentius Hispanus*, in *Traditio*, XVII, 1961, pp. 537 ss.; R. CHABANNE, v. *Vincent d'Espagne*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1963, vol. VII, coll. 1507-1508; G. POST, *Blessed Lady Spain. Vincentius Hispanus and spanish national imperialism in the XIII Century*, ora in *Studies in Medieval Legal Thought*, cit., pp. 482 ss.

come sappiamo, anche in un altro settore del processo semiologico (quello relativo al comune cittadino) gli strumenti di una comprensione effettivistica della realtà venivano impiegati in un modo ampio e sistematico.

Certo, quegli strumenti concettuali erano stati preparati lungo tutto un secolo: Vincenzo Ispano era la prima voce che si muoveva in quella direzione. Erano stati preparati in un periodo in cui, contemporaneamente, le forze intellettuali migliori costruivano, da un lato, il processo ecclesiastico, dall'altro lato, il processo imperiale del potere.

Si ha così soltanto ora la sensazione della estrema complessità delle forze (e delle rappresentazioni) in movimento e anche della loro varietà: vi era il giurista che toccava il problema del rapporto fra impero e regni nazionali e lo risolveva a favore del primo, chi si preoccupava di ordinare la realtà sul modello del processo ecclesiastico del potere, chi invece cominciava a comprendere l'irriducibilità del regno ai simboli autoritativi dominanti.

Il giuoco insomma era vario, ma non disordinato; esso si regolava in una combinazione dei tre punti di forza del processo semiologico: impero, Chiesa, regni (e città: ma questo per noi è un problema risolto).

Se assumiamo come prima ipotesi la prospettiva di chi studia il rapporto fra il processo imperiale di potere, dato come assolutamente valido, e i regni nazionali, possiamo distinguere, dentro di essa, un atteggiamento più intransigente e una soluzione più conciliante.

Dal primo punto di vista, la validità è una qualità esclusiva: la possiede *in toto* l'impero al punto che è impensabile la condizione di chi si ponga al di fuori dell'orbita di questo: « esset monstrum sine capite ». Il legame con l'imperatore è di ordine carismatico-razionale: giocano tanto simboli di validità che di legittimità. Se la validità e la legittimità stanno tutte dalla parte dell'impero, la 'praescriptio' è un'ipotesi aberrante. L'unità dell'impero è così stretta da non ammettere flessibilità alcuna. Il regno, nella sua emergenza partico-

laristica, non è concepita come 'mero fatto', ma come fatto illecito (16).

La versione moderata dell'ipotesi elencata per prima non è diversa se non in quanto flette la rigida validità imperiale ammettendo la possibilità di una 'praescriptio' o di una 'exemptio' a favore del regno nazionale. È sicuramente qualcosa di nuovo rispetto all'intransigenza di un Giovanni Teutonico: si riconosce l'esistenza di una posizione in qualche modo autonoma dei regni nazionali, ma si ottiene questo risultato aggiustando i simboli della validità al dato reale in questione. Il riconoscere che alcuni diritti imperiali sono prescrittibili non toglie nulla alla universale validità dell'impero: la posizione del regno è sempre quella di un mero fatto validato dai simboli autoritativi vigenti (17).

---

(16) Cfr. Giovanni Teutonico, *Appar. ad Comp. III, tit. De elect., c. Venerabilem* (ed. G. Post, *Two Notes on Nationalism in the Middle Ages, II, Rex Imperator*, ora in *Studies in Medieval Legal Thought*, cit., pp. 457-458): « Sic ergo regimen mundi est translatum ad teuthonicos, nam habent regimen romane ecclesie... Et sic patet, quod imperium non est apud grecos, licet largo nomine appelleretur imperator... sicut rex scaccorum dicitur rex. Extra ecclesiam autem non est imperium... Est autem imperator super omnes reges... et omnes naciones sunt sub eo ...et dicit lex ipse enim est princeps mundi et dominus... Etiam iudei sub eo sunt omnes provincie sunt sub eo... Nec aliquid regnum potuit prescribere exempcionem, cum non habeat locum in hoc praescriptio... Nec aliquid regnum potuit eximi ab imperio, quia illud esset acefalum... et esset monstrum sine capite. Immo omnes de capite suo imperatori dabunt tributum, nisi in hoc sunt exempti... Omnia enim sunt in potestate imperatoris... » (per la polemica con Mochi Onory cfr. p. 457, nota 73).

(17) Cfr. Raimondo da Peñafort, L. I, tit. XI (ed. J. Rius Serra, cit., pp. 40-41): « Sed numquid subsunt omnes reges et principes imperatori? Videtur quod sic de mero iure. Ipse enim est Dominus mundi... Item quia Deus actibus prius discernit duas potestates quibus regeretur hic mundus: sacerdotium et imperium ...Et duo sunt luminaria possita in firmamento celi... Unde dicit lex quod omnes debent dare tributum imperatori a suo capite, nisi probent se exemptos... Iure autem exemti sunt galli, narbonenses, barchihnonenses et quidam alii qui numerantur in eadem l. I. Item non subsunt ei rex Franciae neque reges Ispanie, quia prescripserunt longissimo tempore. Nec obstat quod subiectio non possit prescribi... quia ille locuntur in personis ecclesiasticis, que magis sunt subiecte suis prelatis quam seculares, vel forte tempore prescriptionis recognoscebant se subesse alii, scilicet, ecclesie Romane. In quo casu poterunt prescribere, vel potius, prescribi ab ipsa Romana ecclesia... ».

In questo stesso ordine di idee si colloca la distinzione ' de facto/ de iure '. È una distinzione che, a seconda dei contesti in cui è inserita, si connota di significati diversi. Qui, come sempre accade quando il punto di orientamento è dato dal processo valido del potere, ' de iure ' indica l'aspetto della validità, ' de facto ' quello dell'efficacia: l'introdurre la distinzione ' de facto-de iure ' è riconoscere quindi, ancora, la generale validità dell'impero, ma, di conseguenza (la relazione fra i due lessemi è di complementarità), la inefficacia relativa di esso (18). Il che è un primo timido tentativo di qualificazione del regno per quello che è, il riconoscimento, in via di semplice constatazione, del ' fatto ' dell'indipendenza di quello.

Per chi osservava la realtà dall'angolo visuale della gerarchia della validità era la massima elasticità che si poteva concedere.

III.E.6 Vi era però chi osservava la realtà cercando di ricondurla ad un diverso principio ordinatore: il processo ecclesiastico del potere. È la posizione che abbiamo visto caratteristica dei combattivi canonisti del secolo XII, solo che ora interveniva una complicazione: il processo imperiale del potere si era concettualmente consolidato al punto da non poter essere saltato a piè pari con tutta disinvoltura.

D'altronde, lo stesso linguaggio della gerarchia ecclesiastica della validità si era precisato ordinandosi intorno al binomio ' plenitudo potestatis-iurisdictio ' e costituiva quindi, per così dire, una rete a maglie piuttosto fitte, con le quali i parlanti in esso dovevano fare i conti per descrivere la realtà.

Di fronte all'oggetto dello scandalo, il ' rex qui non recognoscit superiorem ', un intelligente rappresentante di questo stadio del pensiero politico-giuridico, l'Ostiense, si comporta in maniera a volta a volta diversa e solo apparentemente contraddittoria.

Per un verso egli sembra adottare una soluzione di rigido rifiuto

---

(18) Cfr. Bernardo da Parma, *Decretales Gregorii IX (cum glossis)*, Venetiis, 1604, *glo. Non utuntur, ad cap. Super Specula, De privilegiis*: « cum tamen ab omnibus debeant observari (leges)... et licet ab omnibus de facto non serventur, quia non subsunt Imperatori, de iure tamen debent subesse... ».

dell'autonomia dei regni nazionali: « Numquid ergo mortaliter peccant Franciae, Anglae et Hispaniae Reges hanc subiectionem non recognoscentes... numquam haec subiectio a subditis nisi forsan nomine Romanae ecclesiae praescribi potest... (19) ».

La riserva conclusiva del brano citato (« nisi forsan... ») mostra però la ragione sotterranea del rigorismo. In sostanza il ragionamento potrebbe così essere esplicitato: la validità è un criterio imprescindibile di valutazione; comprendere un fatto è possibile al patto di ricondurlo dentro un processo valido di potere. Ma i processi validi di potere sono due, l'imperiale e l'ecclesiastico. Non ci si può emancipare dal primo se non facendo leva sul secondo, la cui validità ha un grado di durezza più elevato.

L'interesse della posizione dell'Ostiense sta nel fatto che egli ha preso atto dell'esistenza nell'universo semiologico di due processi del potere e orchestra tutto il suo discorso nel giuoco di quei due sistemi.

Facendo leva su uno di essi (la Chiesa), il mondo appare così suddiviso: l'imperatore, il re ' superiorem non recognoscens ', il quale però può dipendere dal papa (« principatus tenetur ab eo ») oppure no. Nel primo caso l'imperatore dipende dal papa, diremmo, ' ratione iurisdictionis ', così come avviene per la seconda fattispecie; per il re indipendente sotto ogni profilo, tanto dal primo quanto dal secondo processo valido del potere, soccorre la ' plenitudo potestatis ': in tutti i casi la realtà veniva ordinata secondo l'ottica della gerarchia ecclesiastica della validità (20).

---

(19) Enrico da Susa (Ostiense), *In Quartum Decretalium Librum Commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Per venerabilem, Qui filii sint legitimi.*

(20) Cfr. Id., *In Secundum Decretalium Librum Commentaria*, Venetiis, 1581, *ad. Licet, De fero competenti*: « nam specialis coniunctio est inter papam et imperatorem, quia papa ipsum examinat, approbat et iniungit et imperator ei iurat tanquam domino et ab eo tenet imperium et eius est advocatus... Et inde est, quod de iure imperii, quod ab ecclesia Romana tenet imperator, succedit papa imperio vacante. Quid ergo si non vacat imperium, nec imperator negligens est in iustitia facienda, sed tamen non potest ipsam reddere propter rebellionem et potentiam subditorum? Responde non succedit Papa in iurisdictione ipsius, sed debet eum adiuvare ad domandum rebelles...

Si potrebbe così ritenere che ancora in un canonista della seconda metà del XIII secolo non si trovasse traccia di una comprensione effettivistica del regno nazionale, ma sarebbe una conclusione affrettata: soccorre qui di nuovo la natura essenzialmente relativa dell'effettività, per cui la posizione meramente fattuale di un elemento nei confronti di un dato sistema di riferimento era pronta a convertirsi in una relazione effettiva di quello stesso elemento con un sistema di riferimento diverso.

Così, nel ragionamento dell'Ostiense, l'agganciamento del regno nazionale ' come tale ' al processo ecclesiastico del potere implicava, direttamente o no, la rottura della relazione fra quel dato reale e il primo processo valido del potere, cioè, positivamente, il riconoscimento di una incipiente effettività di quel dato stesso.

È la stessa logica che anima alcuni passi di Guglielmo Durante, con qualche precisazione in aggiunta: che il ' non recognoscere superiorem ' diventa l'appiglio per l'indicazione di alcuni poteri del luogo strutturale ' rex ': il re può dispensare, può legittimare, può giudicare (21); la posizione effettiva del regno comincia a distendersi in un incipiente, appena abbozzato processo verticale di potere.

La differenza dai canonisti del XII secolo, al di là della superficiale somiglianza delle formule, è notevole. Un Alano, un Riccardo non avevano una comprensione effettivistica della realtà non perchè troppo legati al cosiddetto dogma imperiale, ma perchè, paradossal-

---

Quid si Rex vel alius princeps, qui superiorem non habet, mortuus est vel in reddenda iustitia negligens reperitur? Respondeo, tunc dicendum est idem, quod in iurisdictione succedit... Sed si principatus non tenetur ab eo, non facit hoc de iure communi, sed de plenitudine potestatis, quam habet, quia vicarius est Iesu Christi... ».

(21) Cfr. GUGLIELMO DURANTE, *Speculum Iuris*, Venetiis, 1576, L. I, Part I, *De dispensatione*: « Princeps quoque, qui alium non recognoscit superiorem in terris, nisi papam, dispensare potest, quia per reges et principes omnia Deus tribuit humano generi... Item Imperator vel rex qui non habet superiorem legitimat proprium filium, tanquam princeps subditum, non tanquam pater filium »; ID., *op. ult. cit.*, L. II, Part III, *De appellationibus*: « Item a sententia lata in curia Franciae non appellatur, cum Rex ipse in temporalibus non recognoscat... ».

mente, troppo poco condizionati da esso. In altri termini, comprendere effettivamente il regno era possibile a patto che il linguaggio operasse una scelta fra un sistema ormai composito di validità e un sistema di relazioni diversamente strutturate (effettive): mancando il primo termine della scelta (o, per sfumare le tinte, non essendo ancora giunto a perfetta maturazione intellettuale — ciò avverrà con Accursio e i post-accursiani), la scelta stessa diveniva improponibile e ciò che poteva essere compreso in termini di effettività veniva descritto nella più dimessa veste di ' mero fatto ', di constatazione di un dato della cui fisionomia politica autonoma, propria, non si riusciva ancora a dar conto.

Non così i canonisti del '200. Il loro impegno politico era forse meno mordente, ma (tranne poche eccezioni) non diversamente orientato: sostenevano ed esprimevano la già constatata politicizzazione della realtà ecclesiale. Nel perseguire questo scopo essi però, a differenza dei loro predecessori, potevano contrappore un sistema imperiale di validità ormai perfettamente formato ad un dato reale così spontaneamente lontano da quello da invogliare già per questo ad una comprensione in termini di effettività.

Nei canonisti del '200 la ormai compiuta gerarchia della validità non ha servito come ostacolo, ma, addirittura, come mezzo (indiretto) di scoperta del sistema dell'effettività.

III.E.7 Nei canonisti, l'approccio ai problemi dei regni nazionali era indiretto, così come rivolto ad altro fine era lo studio del rapporto fra processo imperiale del potere e potere dei re. L'ipotesi che ora consideriamo pone in primo piano lo studio della relazione fra sistema della validità e sistema dell'efficacia.

Gli strumenti usati non sono nuovi: la solita distinzione ' de iure-de facto ', la solita ' praescriptio '; nuova è però l'applicazione.

« Debetis scire quantum est de iure omnes sunt subiecti imperio: quidam autem de facto non sunt subiecti; his non vult imperator praecipere; propter hoc dicit ' quos ' restrictive. Et est duplex ratio

quare imperator non subditis sibi de facto non *vult* et *de iure* imperare... (22)».

L'affermazione di principio è identica alle tante che conosciamo: l'imperatore è il 'dominus mundi' 'de iure'. Sembra così che 'de iure' si contrapponga a 'de facto' nella consueta relazione complementare. Ma la novità sta nella proposizione finale, che rovescia il rapporto prospettato all'inizio: «*non* vult et de iure imperare». Il rapporto complementare non è in realtà 'de iure-de facto', ma '*non* de iure/de facto': tutta una nuova concezione affiora puntualmente nel linguaggio. Se l'efficacia non rimanda necessariamente e immediatamente allo 'ius', alla validità, ma a un 'non de iure', se il 'de iure' si arresta là dove comincia il 'de facto', il 'de facto', mutando il termine della relazione complementare, in cui è immesso, cambia radicalmente di significato e non è più traducibile come 'fattuale', bensì come 'effettivo'.

È dato qui assistere alla genesi trasparente del sistema della effettività: la validità è ancora tutta imperiale, ma è completamente inefficace, l'effettività è, ovviamente, efficace, ma ancora non valida.

Approfondiamo ora il discorso affrontando un passo di notevole difficoltà interpretativa: «Et quod committant in lege Julia majestatis probatur quod rex princeps est quia non cognoscit superiorem (A). Dico hoc est in principem, non sicut ipsi dicunt quod rex princeps sit, sed quia committatur in magistratum principis (B)... quia Francia et Yspania semel fuerunt sub impedio... (C) (23)».

Dal brano si ricavano tre informazioni così sintetizzabili:

(A): 'rex' = 'princeps'.

(B): 'rex' = 'magistratus principis'.

(C): 'Francia semel sub imperio'.

(A) si trasforma in (B) e si elide: le due informazioni sono con-

(22) Pietro da Bella Pertica (= Jacques de Révigny), *Lectura super prima parte Codicis*, Parrhisiis 1519, *ad l. Cunctos populos, De summa Trinitate.*

(23) Il brano è citato da P. de Tourtoulon, *Les oeuvres de Jacques de Révigny (Jacobus de Ravanis) d'après deux manuscrits de la Bibliothèque nationale*, Paris, 1899, p. 49.

traddittorie e quella fatta propria dall'autore è evidentemente la seconda (' non sicut ipsi dicunt... '). La proposizione (C) va poi accostata sistematicamente ad una quarta proposizione:

(D): « hodie vacante imperio... (24) ».

Il rapporto fra (B) da un lato e (C) e (D) dall'altro, chiarisce la portata dell'espressione ' magistratus principis '. Il re, sì, è ' magistratus ' del processo imperiale del potere, ma questo, per l'appunto, ' vacat '; il risultato è parallelo a quello già prima raggiunto: il sistema della validità è inefficace, il sistema della effettività non è valido. Abbiamo però un'informazione in più: che il ' rex ' è un ' magistratus ', è cioè, in qualche modo, un luogo strutturale di un processo di potere che, per non essere più soltanto valido (' imperium vacat '), deve essere, per la parte in cui la validità è inefficace, effettivo.

La conseguenza è che, come l'imperatore, il re ' condit legem ' nel suo regno e, addirittura, « motu sui capitis », al di sopra del « concilium procerum » (25). Un piccolo mutamento linguistico costituisce ancora una volta il segno di un notevole rivolgimento di pensiero.

Non diversamente accade per un vecchio strumento utilizzato in maniera nuova: la ' praescriptio '. Dei vari ' regna ' si diceva da tempo

---

(24) Pietro da Bellapertica (= Jacques de Révigny), *Lectura super prima parte Codicis*, Parrhisiis, 1519, *ad l. Cum in longi, De praescriptione longi temporis*: « hodie, vacante imperio, civitates reguntur seipsas... ».

(25) Cfr. Id., *op. ult. cit., ad l. Humanum, De legibus*: « Item videtur hoc expressum quod sine proceribus imperator non possit legem facere; et quod dico de imperatore idem dico de hiis qui non recognoscunt se habere superiorem de facto... »; Id., *op. ult. cit., ad l. Placet, De sacrosanctis ecclesiis*: « Nolo quod vos decipiamini; dico vobis quod si imperator velit motu sui capitis condere legem potest; sed verum est quod mos suus est quod cum consilio vocatis proceribus statuit... sed leges illae non ligant eum... Eadem ratione dico quod illi qui de facto non recognoscunt superiorem eodem errore motu sui capitis in loco suo possunt condere legem de facto; sicut de facto non recognoscunt superiorem ». Su Jacques de Révigny, cfr. E. M. Meijers, *L'Université d'Orléans au XIII siècle*, in *Études*, cit., vol. III, pp. 59 ss.; B. Paradisi, *La scuola di Orléans: un'epoca nuova nel pensiero giuridico (a proposito del volume di* E. M. Meijers, *Études d'histoire du droit* 3/1), in *Studia et documenta historiae et iuris*, XXVI, 1960, pp. 347 ss.; M. Boulet-Sautel, *Le concept de souveraineté chez Jacques de Révigny*, in *Acte du Congrès sur l'ancienne Université d'Orléans*, Orléans, 1962, pp. 15 ss.

che prescrivevano il loro diritto di ' disobbedienza '. Implicito in questo luogo comune era il seguente ragionamento: premesso che l'impero è un ordinamento valido ed efficace, è possibile prescrivere le briciole dell'efficacia, trasformandole in una settoriale disobbedienza ' de facto ', in una relativa ' inefficacia '.

Belleperche va oltre, troppo oltre: prescrivere qualche singolo diritto nella sfera della sovranità del ' princeps ' è impossibile; è possibile la prescrizione di un oggetto diverso: « ius ipsum quod in imperatorem Romanum residebat », la titolarità stessa dell'impero, tutto il processo valido del potere (26).

---

(26) PIETRO DA BELLAPERTICA, *In libros Institutionum Commentaria*, Lugduni, 1536, *ad Rubr.*: « Ergo dicetis cum terra ista semel fuerit imperio subiecta, nullius temporis spatio potest praescribere, alias praescribi, quin subiecta sit imperio... breviter dico, quod non posset iuste se defendere per viam istam. Sed si diceret, utilitas publica est quod universus orbis uni principi sit subiectus; si diceret quod voluit quoad principem Romanum praescribere non potest. Sed si diceret quod ius ipsum quod in Imperatorem Romanum residebat praescripsit, tunc posset ita se defendere. Et ideo illae civitates in Lombardia male faciunt quod non recognoscunt regem nostrum quia nostro regi subiectae sunt... »; il brano è citato da D. MAFFEI, *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano, 1964, p. 125, nota 79. Su Pierre de Belleperche cfr. C. LEFEBVRE, v. *Pierre de Belleperche*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1957, vol. VI, coll. 1471-1472; E. M. MEIJERS, *L'Université d'Orléans*, cit., ora in *Études*, cit., vol. III, pp. 95 ss.

Alla ' praescriptio ' accennano anche GIOVANNI DA PARIGI, *De potestate regia et papali*, c. III (ed. M. GOLDAST, *Monarchia*, cit., vol. II, p. 141; non abbiamo potuto consultare l'edizione più recente di J. LECLERCQ, *Jean de Paris et l'ecclésiologie du XIII^e siècle*, Paris, 1942): « Si igitur, non obstante quod Graeci habuerunt imperium a Deo, Romani praescribunt et praescripserunt contra Graecos, et usurpare tantaverunt Graecos expellendo, quare non possunt alii homines praescribere contra imperium Romanorum, etiam eorum dominium a se abiiciendo: praecipue cum eis se non subiecerunt voluntarie, sed violentia Romanorum? Sicut de Gallicis legitur, quod nunquam, antequam venirent Franci, voluntarie se subiecerunt Romanis, sed semper rebelles fuerunt prout potuerunt, modo quidem Romanos vincendo, modo e converso. Si ergo Romani per violentiam acceperunt, nunquid iuste per violentiam etiam abiici potuit dominium eorum, vel etiam contra eos praescribi? »; PIERRE DUBOIS, *Deliberatio super agendis ab excellentissimo... domino Philippo* (ed. P. DUPUY, *Histoire du differend*, cit., p. 45): « Praeterea negari non potest, quin semper post distincta primo rerum dominia, invasio rerum occupatarum, ab aliis maxime per tempus a quo memoria hominum non existit possessarum et praescriptarum fuerit et est peccatum mortale. Rex autem supremam iurisdictionem et libertatem suorum temporalium ultra mille annos possedit ».

È una soluzione curiosa, che mostra la acuta consapevolezza di una situazione di potere così piena e forte da tendere addirittura verso la validità e contemporaneamente non trova forme di espressione proprie ed originali, non mutuate dal modello universale di validità (l'impero). La posizione apparentemente più moderata del Révigny era sostanzialmente più originale ed innovativa.

D'altronde, la coscienza di far parte di un regno il cui processo di potere si costituiva in modo indipendente dal sistema della validità si fa sempre più acuta nei pubblicisti a cavallo fra i due secoli: il regno di Francia ha una dignità non inferiore a quella dell'impero (27), l'impero romano ha ' limites suos ', è ormai ridotto ad una potenza territorialmente limitata, a parità di diritti con gli altri regni (*27-bis*).

Da una comprensione iniziale del sistema dell'effettività si sta passando ad una organizzazione di un processo di potere, completo in tutti i suoi momenti essenziali, perfettamente concluso.

III.E.8 Abbiamo esaminato tre ipotesi: chi parlava nell'ottica della validità imperiale a favore della validità imperiale; chi parlava nell'ottica della validità ecclesiastica a favore della validità ecclesiastica (ma con effetti a favore dell'effettività); chi parlava nell'ottica della validità imperiale a favore dell'effettività; resta ora da conside-

---

(27) DISPUTATIO INTER CLERICUM ET MILITEM (ed. M. GOLDAST, *Monarchia*, cit., vol. I, p. 16): « ... regnum Franciae dignissima conditione Imperii portio est, pari divisione ab eo discreta et aequali dignitate et auctoritate quingentis annis circiter insignita, quicquid ergo privilegii et dignitatis retinet Imperii nomen in parte una, hoc Regnum Franciae in alia ».

(*27-bis*) DISQUISITIO PRIOR IURIDICA (in M. G. H., *Legum sectio IV. Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum*, t. IV, P. II, Hannoverae, 1908-1911, p. 1338): « Ad hoc respondeo, quod locum habuerunt et habent iura illa pro tempore et pro rebus que subiacent Romano imperio, sed sicut iure gentium sunt rerum dominia distincta et regna condita et bella introducta, sic eodem iure et ratione fuerunt regna translata et mutata et iterum distincta. Unde Romanum imperium habet fines et limites suos. Alioquin quomodo lex distingueret populos esse sub imperio, quosdam sub regibus suis, quosdam nec sub imperio nec sub regibus sed per se liberos esse... ».

rare la posizione di chi si colloca nell'ottica dell'effettività a favore dell'effettività.

Nel duecento chi poteva permettersi una tale sensibilità politica erano dei teologi avanzati come Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, per varie ragioni: di capacità personali, certamente, ma anche, da un punto di vista obiettivo, per il linguaggio che usavano; un linguaggio capace di cogliere la realtà ' per quello che era ', al di fuori degli schemi interpretativi (e limitativi) dell'uno o dell'altro sistema di simboli autoritativi.

Certo, non dovremo pensare di trovare una intenzionale trattazione del regno nazionale in filosofi il cui interesse immediato era assai lontano da una descrizione analitica del reale. Non si potrà tuttavia negare che certe espressioni dei filosofi colgono obiettivamente, forse al di là delle intenzioni degli autori, i nuovi fenomeni.

Si legga una definizione di Alberto Magno: « Rex est principatum tenens super gentem propria potestate (28) » o la più celebre frase di Tommaso d'Aquino: « Papa habet plenitudinem pontificalis potestatis, *quasi Rex in regno*, sedi Episcopi assumuntur in partem solicitudins, *quasi iudices singulis civitatibus praepositi* (29) »: dove, rispettivamente, la indipendenza sovrana del re (' propria potestate ') e la pienezza del suo potere sono rapidamente ma efficacemente colte, con una libertà di cui il giurista non poteva godere.

Vi era però nel '200 un giurista la cui relativa indipendenza dal diritto romano gli concedeva una disinvoltura che i suoi colleghi continentali non possedevano: Bracton. Egli fa del regno inglese e del suo assetto caratteristicamente feudale una esposizione precisa e libera da pregiudiziali di validità: il potere del re è supremo e, se trova un limite, è, per un verso, nell'obbedienza alle ragioni della giustizia, per l'altro verso nel controllo del ' consilium magistratuum ' (30).

---

(28) Alberto Magno, *In octo libros Politicorum Aristotelis commentarii*, L. I, c. I (ed. P. Jammy, Lugduni, 1651); su Alberto Magno cfr., per i problemi che ci interessano, G. Quadri, *S. Alberto Magno e la sua teoria dell'autorità*, in *Studi Senesi*, LI, 1937, pp. 85 ss.

(29) Tommaso d'Aquino, *IV Sent.*, d. 20, q. 1, a. 4.

(30) Enrico di Bracton, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, L. III,

La aderenza al reale, tipica di questo giurista inglese, sul cui pensiero non possiamo ulteriormente soffermarci qui, serve a noi come un'interessante anticipazione del 'concretismo' che 'scoppierà' sul continente nella pubblicistica di Filippo il Bello.

III.E.9 L'ipotesi, enunciata come quarta ed ultima, si annuncia nel '200 in pochi e privilegiati settori semiologici, ma solo nel primissimo '300 francese trova il terreno adatto per affermarsi.

Dobbiamo ricollegarsi a Jacques de Révigny: egli aveva instaurato un confronto fra il sistema della validità ed i dati reali e si era lucidamente accorto dello iato che passava fra il linguaggio tradizionale e l'effettiva situazione di potere nel regno di Francia. Svuotare di ogni efficacia il processo valido del potere e creare così una prima definizione di effettività era stata la sua risposta, caratterizzata da una logica, diremmo, pre-bartoliana.

L'effettività, però, è un procedimento complesso: l'attribuzione di una rilevanza 'effettiva' ad un dato sociale è un *iter* che muove da un primo stadio definitorio e può, come può non, procedere fino alla prefigurazione di un processo di potere, tutto e come tutto, effettivo. In altri termini, perchè si abbia un vero e proprio processo effettivo di potere non basta intuire la irriconducibilità di un dato sociale al sistema simbolico autoritativo (era lo stadio a cui si era fer-

---

cap. IX (ed. T. Twiss, cit., vol. II, pp. 172-174): « (rex) potentia vero omnes sibi subditos debet praecellere. Parem autem habere non debet nec multo fortius superiorem... Nihil... aliud potest rex in terris, cum sit Dei minister et vicarius, nisi id solum quod de jure potest, nec obstat quod dicitur, quod principi placet, legis habet vigorem, quia sequitur in fine legis, cum lege regia, quae de imperio ejus lata est, i. non quicquid de voluntate regis temere praesumptum est, sed animo condendi jura, sed quod consilio magistratuum suorum, rege authoritatem praestante et habita super hoc deliberatione et tractatu, recte fuerit definitum ». Su Bracton cfr. F. Schulz, *Bracton on Kingship*, in *The English Historical Review*, LX, 1945, pp. 136 ss.; H. G. Richardson, *Studies in Bracton*, in *Traditio*, VI, 1948, pp. 61 ss.; W. Fesefeldt, *Englische Staatstheorie des 13. Jahrhunderts: Henry de Bracton und sein Werk*, Göttingen, 1962; H. G. Richardson, *Bracton: The Problem of his Text*, London, 1965; cfr. anche le osservazioni di C. H. Ilwain, *Il pensiero politico occidentale dai Greci al tardo medioevo*, tr. ital., Venezia, 1959, pp. 244 ss.; Id., *Constitutionalism Ancient and Modern*, New York, 1961[4], pp. 67 ss.

mato il Révigny), ma accorre cogliere in termini effettivistici tutta la dinamica caratteristica di quel dato sociale stesso.

Per venire al nostro caso, non bastava liberare un fatto sociale dalla pesante tutela di uno solo dei due processi validi del potere, se si finiva per cadere nella 'protezione' non meno odiosa dell'altro. L'urto violento fra Filippo il Bello e Bonifacio VIII ha diversi e complessi aspetti 'fenomenici' (anche psicologici), ma svela anche un retroterra 'strutturale': la rivolta di un processo di potere effettivo contro l'ultimo e più serio ostacolo al suo nuovo e irriducibile modo di essere (31).

I canonisti avevano giostrato sulla compresenza in campo dei due processi validi del potere: facendo derivare la validità della gerarchia imperiale dalla superiore validità della gerarchia ecclesiastica e nel contempo proclamando la sottomissione dei regni all'impero, tutto il mondo veniva ad ordinarsi intorno al potere assorbente della Chiesa; era questa almeno una delle vie possibili per un canonista 'impegnato'.

I polemisti di Filippo il Bello accettano la tesi ma invertono la conclusione: proprio perchè il papa ha un dominio temporale sull'impero (e solo sull'impero), ciò che esce dall'orbita imperiale, ed è il caso dei regni nazionali, che hanno prescritto la loro indipendenza, esce per conseguenza dall'ambito del dominio pontificio (32); quando

---

(31) Sul conflitto fra Filippo il Bello e Bonifacio VIII e la pubblicistica relativa cfr. R. W. e A. J. CARLYLE, *Il pensiero politico medievale*, cit., vol. III, pp. 396 ss.; H. FINKE, *Aus den Tagen Bonifaz' VIII.*, Münster i. W., 1902; R. SCHOLZ, *Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Anschauungen des Mittelalters*, Stuttgart, 1903; J. RIVIÈRE, *Le problème de l'église et de l'état au temps de Philippe le Bel. Étude de théologie positive*, Louvain-Paris, 1926; G. DIGARD, *Philippe le Bel et le Saint Siège de 1285 à 1304*, I-II, Paris, 1936; W. ULLMANN, *A medieval document on papal theories of government*, in *The English historical review*, LXI, 1946, pp. 180 ss.; G. DE LAGARDE, *Alle origini dello spirito laico*, I, *Bilancio del XIII secolo*, tr. ital., Brescia, 1961, pp. 252 ss.

(32) Cfr. QUAESTIO DE POTESTATE PAPAE (ed. P. DUPUY, *Histoire du differend*, cit., p. 675): « Ergo ratione illius donationis non potest dici dominus temporalis omnium Christianorum sed saltem illorum Christianorum, qui sunt de Romano Imperio. Quantum ergo ad illa regna, quae non subsunt Romano

pure non si scelga, da parte di quei pubblicisti, una via anche più diretta e si neghi, in blocco, la ' potestas in temporalibus ' del papa (33).

L'indipendenza del regno all'esterno ha una ripercussione all'interno, nel senso che, nell'interesse supremo della nazione, i privilegi concessi al clero possono essere, in caso di ' utilitas Reipublicae ', revocati (34), perchè tutti, chierici e laici, sono tenuti all'obbedienza verso il re.

Il re è il ' caput ' di un ' corpus ' che è il regno: rifiutargli obbedienza o aiuto è cosa indegna, perchè « turpis est pars quae suo non congruit universo (35) ». La necessità dell'obbedienza va di pari passo con l'ideologia organicistica legittimante: lo stesso principio di legittimazione, che altre volte era servito per fondare la universalità dell'impero e la sua insostituibilità, viene qui trasportato di peso per confermare la dipendenza ' essenziale ' dei sudditi dal re. Un vero e pro-

---

Imperio, non est Papa dominus superior in temporalibus. Regnum autem Franciae non subest Romano Imperio: immo sunt certi limites et fuerunt a tempore, ex quo non extat memoria, per quos Regnum et Imperium dividuntur. Ergo Papa in regno Franciae non est dominus nec superior in temporalibus, sed tantum in spiritualibus, sicut et ubique terrarum... ».

(33) Cfr. Giovanni da Parigi, *De potestate regia et papali*, c. XIX (ed. M. Goldast, *Monarchia*, cit., vol. II, p. 134): « ... Romana ecclesia indubitanter est caput omnium ecclesiarum. Non est autem caput, quantum ad regimen in temporalibus, seu dispositionem temporalium, sed quilibet rex est in hoc caput regni sui, et Imperator monarcha si fuerit, est caput mundi.

(34) Disputatio inter clericum et militem (ed. M. Goldast, *Monarchia*, cit., vol. I, p. 16): « Scire vero debetis, quod quicquid rectores Reipublicae faciunt ad utilitatem Reipublicae intendunt... Unde plane colligitur in omnibus privilegiis hoc exceptum, scilicet ut nisi privilegium indultum videatur in posterum Reipublicae nociturum, vel pro ardua necessitate vel utilitate Reipublicae manifesta mutandum. Igitur non est dubium, quin pro regni necessitatibus gratias vobis indultas legibusque sancitas possunt altissimi principes consultiori suspendere ratione et secundum exigentiam temporis mutare... ».

(35) Pierre Flote (?), *Responsiones nomine Philippi Regis* (ed. P. Dupuy, *Histoire du differend*, cit., pp. 21-22): « Et quia turpis est pars, quae suo non congruit universo et membrum inutile et quasi paralyticum quod corpori suo subsidium ferre recusat, quicunque, sive clerici sive laici, sive nobiles sive ignobiles, qui capiti suo vel corpori, hoc est domino Regi, et regno, imo etiam sibimet, auxilium ferre recusant semetipsos partes incongruas et membra inutilia et quasi paralytica esse demonstrant... ».

prio processo effettivo di potere è così instaurato: non mancano il luogo strutturale (il re), la norma (il re, come si è visto, ' condit legem '), l'obbedienza alla norma, infine, la convinzione soggettiva della necessità di conformarsi, la ideologia dell'obbedienza.

Non manca nemmeno la consapevolezza che un processo di potere così costituito forma una gerarchia (dell'effettività): una città ha economicamente bisogno dell'altra — si sostiene — cosicchè è bene che esse si uniscano nell'appartenenza ad uno stesso regno (36). Le città si dispongono sotto il controllo del detentore della supremazia nel processo di potere.

Alle due gerarchie della validità si contrappone un terzo processo di potere, anch'esso completo e verticale, ma effettivo.

III.E.10 L'effettività è un criterio di valutazione essenzialmente variabile. Si definisce in una tensione che inarrestabilmente porta dal mero fatto verso la validità. Una situazione a lungo effettiva tende a crearsi specifiche forme di validità, a rappresentarsi come un processo di potere organizzato secondo simboli autoritativi propri.

Nell'Italia meridionale della seconda metà del '200 esistevano le condizioni reali perchè sorgesse la coscienza di un processo di potere autonomo quanto pienamente valido: l'azione diretta dei sovrani, da Ruggero II a Federico II, aveva dato al regno una coesione inter-

(36) Egidio Romano, *De regimine principum*, L. III, P. I, c. 5. Venetiis, 1502: « ... quia contingit civitates aliquas habundare in vino et deficere in frumento, in quo contingit civitates alias habundare oportet civitatem unam indigere auxilio alterius quare sicut utile est vitae humanae in eadem civitate congregari diversos vicos ut facilius et melius sibi invicem subveniant quantum ad ea quibus indigemus in vita nam sicut diversa membra corporis non eundem actum habent et unum indiget alterius opere propter quod utile est ipsis membris congregari in uno corpore uti sibi invicem subveniant; sic quia non omnes civitates habundant in eisdem utile est eis congregari sub uno regno ut melius possint sibi invicem subvenire, in his quae requiruntur ad sufficientiam vitae »; cfr., di vari anni posteriore, anche Egidio Bellemera, *In Secundam Primi Decretalium Libri partem Praelectiones*, Lugduni, 1548, *ad cap. Cum ab ecclesiarum, De officio ordinarii*: « Et hinc est quod communiter in Regno Franciae, Rex non permittit communitatibus iura universitatum vel collegiorum preter paucas in hoc privilegiatas specialiter: quae si abutuntur illo iure, illud statim perdunt de consuetudine regni ».

na, una forza ed una 'modernità' che facevano del 'Regnum Siciliae' un *unicum* nella società medievale coeva (37).

Con un contesto situazionale così tipico, era inevitabile che la coscienza riflessa ne conservasse e ne sottolineasse le caratteristiche più salienti. La scoperta, dovuta al Calasso, di Marino da Caramanico, ha il grosso significato non tanto del reperimento di una personalità originale, quanto di una vera e propria 'Ideenwelt' dai caratteri obiettivamente inconfondibili.

Il fondamento della validità era la spesso implicita convinzione di una superiorità gerarchica dei ruoli 'validi' sugli altri fatti sociali più lontani dalle relazioni imposte dai simboli autoritativi. Marino batte in breccia questo presupposto: re ed imperatore hanno pari 'dignitas' (38), hanno zone diverse d'influenza, ma un identico titolo formale. Qui è contenuto il nucleo programmatico del pensiero del glossatore meridionale: mentre il contemporaneo Jacques de Révigny instaurava una relazione fra sistema della validità e sistema dell'effettività limitandosi al compito, negativo, di separare una parte del mondo dalla zona d'influenza della validità, Marino divide, positivamente, la società in più processi di potere, ciascuno ugualmente valido (39).

---

(37) Cfr. G. De Vergottini, *Il diritto pubblico italiano*, cit., vol. II, pp. 25 ss.

(38) Marino da Caramanico, *Prooemium in Constitutiones Regni Siciliae* (ed. F. Calasso, *I glossatori*, cit., p. 188, 1-4): « ... non minorem auctoritatem regiam quam imperatoriam arbitramur, sed imperatorem ac liberum regem indiscrete dicimus dignitatis... ».

(39) Cfr., in un analogo andamento di pensiero, Andrea di Isernia, *Constitutiones Regni utriusque Siciliae (Glossis ordinariis illustrata)*, Lugduni, 1560, *Proemio*: « ... sicut omnia dicimus esse Imperatoris... Ita possumus dicere in Rege de rebus omnibus regni sui. Nam libro Regum legitur ... propter illud quod ista dicit hic gl. ut scilicet aequiparetur Rex in regno suo Imperatori in Imperio suo... Idem dicimus de omni Rege libero ab Imperio, sicut est regnum Siciliae... »; Id., *In usus feudorum commentaria*, Neapoli, 1571, *De prohib. alienat. feud.*: « Rex qui est monarcha in regno suo... qui potest legem condere »; Id., *op. ult. cit., De his qui feud. dare possunt*: « Rex est Monarcha in Regno suo et plus iuris habet in regno quam Imperator in Imperio: quia transmittit in haeredes, quod non facit imperator, qui est ex electione... ».

Da ciò discende la possibilità di estendere al re vari titoli sinora esclusivamente attribuiti all'imperatore: come questi è ' dominus mundi ', così è ' dominus omnium ' il re, beninteso delle cose esistenti nel suo regno (40). Il tradizionale modello di validità, l'impero, viene destituito del suo carattere di ordinamento universale e, reso in questo modo inoffensiva, serve per dare in prestito immagini e titoli di validità ad un processo di potere diverso, antitetico.

In tutta questa opera di coerente costruzione della sovranità giocava l'influsso di un altro modello: la Chiesa. In essa si era giunti, attraverso il gioco di ' plenitudo potestatis ', ad un'idea razionale e abbastanza precisa di sovranità. Marino prende in prestito quelle immagini, quel linguaggio e supera quasi il modello: il re e l'imperatore hanno così la ' plenitudo potestatis ' (41), mentre di ' iurisdictio ' non si fa parola. Perchè ' iurisdictio ' non era l'immagine più plastica per esprimere il volontarismo della nuova idea di potere: si direbbe che ' iurisdictio ' finisse là dove comincia la storia della moderna sovranità.

Certo, la polemica contro i due processi validi del potere non poteva essere omessa come superflua: l'immagine tradizionale della validità era ancora fortemente condizionante. Nei riguardi della Chiesa la posizione di Marino è singolare: non lo irrita tanto ciò che sembrerebbe a prima vista più preoccupante (la dipendenza feudale del regno dalla Chiesa), ma si comprende che sia così: l'interesse pubblicistico andava ormai oltre i problemi di un rapporto feudale. Assicurato al re il ' dominium utile ', tutto veniva costruito in un rapporto fra sovranità ed efficacia, in cui si esprimeva la dialettica del rapporto di potere. Disturbava meno il ' dominium directum ' della Chiesa che la pretesa di assoluta, fondante validità della sua gerarchia. E così

---

(40) MARINO DA CARAMANICO, *Proemio*, cit. (ed. F. CALASSO, *I Glossatori*, cit., p. 182, 17-29): « Ex quo apparet quod sicut dicimus omnia esse imperatoris... ita possumus et in rege dicere de rebus omnibus regni sui... ».

(41) *Ibidem*, p. 181, 20-25: « Et propterea legislator plerumque legis regie meminit... quod vero regalis sicut imperialis dignitas in temporalibus precellat et plenitudinem habeat potestatis iura et decreta concordant... ».

conseguentemente viene affermato che le potestà sono distinte, che il regno non deriva da alcuno la sua validità (42).

Non dalla Chiesa, nemmeno dall'impero. La polemica si fa esplicita e pungente: è interessante assistere al capovolgimento della distinzione ' de iure / de facto '. ' De facto ' non è più il regno, ma la pretesa egemonica dell'impero, fondata sulla violenza. Il linguaggio registra con puntuale coerenza il mutarsi delle prospettive: avendo assunto il regno come punto di riferimento del reale, il ' de iure ' esprimeva il momento della validità (del regno) e il ' de facto ' l'inefficacia e insieme la illegittimità dell'azione espansiva dell'impero (43).

Ciò non implica però che non premesse utilizzare la sistematica del *Corpus Iuris* e giustificare l'uso delle ' leges romanae ' nel regno di Sicilia. Per questo si escogita un abile espediente: ribadendo la uguaglianza ad ogni effetto del re e dell'imperatore, si trasformano in co-iponimi di una nuova figura generica, il ' princeps ': le prerogative attribuite dal *Corpus Iuris* all'imperatore (' crimen laesae maiestatis ', ' fiscus ', impossibilità d'appello) sono intestate al ' princeps ' e, attraverso quella categoria comprensiva, fatte discendere al re di Sicilia (44).

' Princeps ' è in sostanza colui che comanda, il primo, l'" excellens ': si coglie a occhio nudo il passaggio dall'effettività (' princeps è chi comanda ') alla validità (' chi comanda gode dei diritti imperiali ') (45).

---

(42) *Ibidem*, p. 186, 1-3: « Hodie vero ambe potestates predicte, scilicet sacerdotalis sive pontificalis, et regalis sive imperialis, discrete sunt, diversis distincte officiis et diversis distribute personis... ».

(43) *Ibidem*, p. 196, 17-18: « Et certe quicumque romanorum gesta revolvat non inveniet quod aliter quam per armorum fortitudinem solam et sic de facto potius quam de iure... ».

(44) *Ibidem*, p. 199, 23-28: « Ex premissis itaque sine titubatione sentimus regem Sicilie liberum ipsumque proprie appellamus monarcham sive principem regni huius, et quicquid de principe romano cavetur legibus, quibus ut diximus constitutio vel consuetudo regni non obviat, recte in rege Sicilie coaptamus, ut sic ad ipsum omnia in regno pertineant, que ad imperatorem Rome quomodolibet pertinerent... ».

(45) *Ibidem*, p. 189, 1-4: « Nam princeps per ethimologiam dicitur idest primum caput, et sic dat intelligere quod iura omnia que loquuntur in

Così è fondata la funzione legislativa: dal processo di potere scaturisce la norma (46). Così è fondato il dovere dell'obbedienza (47), a cui si aggiunge un quadro piuttosto ricco di simboli di legittimità: dal dovere paolino di obbedienza ai potenti (48) all'orientale divinizzazione del ' princeps ' (49) alla simbolica del dominio (50).

Se a tutto ciò si aggiunge il rapporto fortemente accentrato che lega il re alle ' civitates ' del regno (51), il quadro di una terza gerarchia della validità è completo.

III.E.11 La coscienza di una nuova validità, contrapponibile all'immagine del tradizionale processo del potere, affiorava in Sicilia in anticipo sul resto d'Europa, ma doveva emergere, nella prima metà del '300, anche in altre zone geografico-politiche sensibilizzate alla nuova problematica.

Ivi il discorso, forse meno ricco che in Marino da Caramanico,

---

principe intelligantur in rege vel imperatore seu quocumque alio qui haberet in subditis iure romano viventibus monarchiam... ».

(46) *Ibidem*, p. 180, 1-4: « Sed in rege libero, qui nullius alterius potestati subiectus est, idem dicimus, scilicet ut rex ipse possit condere legem... qualis est rex Siciliae... ».

(47) *Ibidem*, pp. 181-182, 9-13: « ... regi licet in civitate, in qua regnat, iubere aliquid, quod neque ante ipsum quisquam, neque ipse unquam iusserat, et non est contra societatem civitatis si ei obtemperetur immo contra societatem esset si ei non obtemperaretur ».

(48) *Ibidem*, p. 184, 6-9: « Et exinde magnum et speciale traditur documentum ne quis constitutionem terreni regis putet esse solvendam secundum Apostolum scribentem generaliter omnibus: Estote subditi dominis vestris... ».

(49) Id., *Constitutiones Regni*, cit., *glo. Divinae, I, 7 Usurariorum nequitia*: « Princeps dicitur deus terrenus... ».

(50) Id., *Proemio*, cit. (ed. F. Calasso, *I Glossatori*, cit., p. 185, 18-23): « Hec etiam per regalia designantur insignia, videlicet clamidem, sive mantum, et collobium; coronam et mitram et sceptrum et pomum, que regibus in coronatione ipsorum ad imitationem eandem hodie insignantur... »; cfr., sulla simbolica del dominio, P. E. Schramm (e collaboratori), *Herrschaftszeichen und Staatsymbolyk*, I-III, Stuttgart, 1954-1956, che si pongono in una prospettiva obiettivamente semiologica.

(51) Marino da Caramanico, *Constitutiones*, cit., *glo. Cum satis I, 50 Cum satis*: « Prohibentur civitates creare potestates, imo nullam omnino conferunt iurisdictionem, sed a solo principe trahunt officiales sub poena desolationis... ».

si accentra in una polemica frontale con i due processi universali della validità (Impero e Chiesa) e si attarda meno a stabilire, positivamente, le caratteristiche intrinseche del nuovo processo di potere così combattivamente difeso e rivelato alla coscienza dei contemporanei.

L'elemento di maggior rilievo sta forse nella precipitazione ' in formula ' del mutamento di prospettiva: la consueta distinzione ' de iure / de facto ' acquista un valore ancora una volta diverso. In essa il ' de iure ' veniva attribuito al processo imperiale del potere, mentre il ' de facto ' gravitava nella sfera, prima, del ' meramente fattuale ', poi, col Révigny, dell'effettivo. Fino a che la validità era, per non discusso riconoscimento, imperiale, ' de iure ' si trovava in una relazione di complementarità con ' de facto ': il mutamento delle concezioni della validità porta invece ad una co-iponimia mancante di un termine sovraordinato (52); ' de iure ' e ' de facto ' articolano parallelamente un'esperienza unitaria (il regno nazionale), esprimendo rispettivamente il momento della validità e dell'efficacia, non in ordine a due processi di potere diversi, ma allo stesso processo di potere (53).

Il procedimento logico che li porta a questa conclusione insiste soprattutto sull'aspetto della legittimità: l'impero romano è fondato

(52) È un caso previsto dai linguisti: cfr. J. LYONS, *Introduction to Theoretical Linguistics*, cit., p. 456.

(53) Cfr. OLDRARO DA PONTE, *Consilia seu responsa*, Venetiis, 1585, Cons. LXIX: « ... non obstat c. per venerabilem, ubi dicitur, quod Rex Franciae de facto non recognoscit superiorem, quia nec de facto, nec etiam de iure, ut patet per supradicta »; JEAN FAURE, *In Codicem Annotationes*, Lugduni, 1594, *ad l. Cunctos populos, De summa Trinitate*: « Cum enim in Dei operibus nihil sit irrationabile, nihil malum, si Imperatores fuissent Dei dispositione instituti et non per violentiam usurpassent, nec tot mali et insipientes praefuissent bonis et sapientibus, quot scripturae attestantur praefuisse et sanctos et sapientes trucidasse. Restat ergo non subesse, vel de iure vel de facto. Et quicquid sit, apparet in illis, qui resistunt de facto magnanimitas, in imperatoribus vero impotentia, vel pusillanimitas, qui tantis temporibus ad subiectionem eos reducere non valuerunt nec ius suum recuperare... Fateor tamen quod Imperator fundatus erat olim de iure communi in omni orbe... Sed tu potes dicere, quod quilibet qui habet territorium limitatum ab antiquo, sit fundatus de iure communi... Sed de Papa non est dubium quin sit superior omnibus Christianis et in temporalibus et in spiritualibus... tamen satis credo, quod Papa non se debeat intromittere de temporali iurisdictione... ».

sulla violenza e come tale non merita obbedienza (54) — argomento, questo, piuttosto abusato; più originale, e più radicale, è invece la rottura del principio d'unità. Era la via che aveva già battuto Giovanni da Parigi (55) e che Oldrado percorre a sua volta (56): il principio d'unità non investe l'ecumene, ma opera al livello del singolo regno: una volta mutato l'asse di validità, il postulato dell'unità (del processo di potere) muta collocazione e contenuto, insomma, oggetto

---

(54) *Ibidem*: « Populus enim ad quem de iure communi spectat electio et creatio principis, potuit dare ius regibus, quos creavit... Et licite se exemit a potestate Romanorum, quae violenter fuit per Iulium Caesarem usurpata, ut patet per chronica. Nam licet est cuilibet recuperare ius suum authoritate propria, quando per superiorem non potest... ».

(55) Giovanni da Parigi, *De potestate regia et papali*, c. III (ed. M. Goldast, *Monarchia*, cit., vol. II, pp. 111-112): « ... ex divino statuto est ordo omnium ministrorum ad unum. Non sic autem fideles laici sic habent ex iure divino, quod subsint in temporalibus uni monarchae supremo, sed ex naturali instinctu, qui ex Deo est, habent, quod civiliter et in communitate vivant; et per consequens, ut ad bene vivendum in communi rectores eligant diversos quidem, secundum diversitates communitatum. Quod autem ad unam supremam hierarchiam in temporalibus reducantur nec ex inclinatione naturali nec ex iure divino habent, nec eis convenit ita, sicut ministris Ecclesiasticis. Primo quidem, quia sicut in hominibus est diversitas magna ex parte corporum non autem ex parte animarum... ita secularis potestas plus habet divertitatis secundum secularitatem et complexionum diversitatem, quam spiritualis, quae minus in talibus variatur... Secundo quia non tantum sufficit unus ad dominandum toti mundo in temporalibus, sicut unus sufficit in spiritualibus... Quarto quia omnes fideles conveniuntur in una fide catholica, sine qua non est salus... Sic autem non est necesse omnes fideles uniri, in aliqua re publica communi, sed possunt secundum diversitatem climatum, regionum et conditionum hominum esse diversi modi vivendi et diversae Politiae... Non est ergo sic necesse mundum regi per unum in temporalibus sicut necesse est quod regatur per unum in spiritualibus, nec ita trahitur a iure naturali vel divino ».

(56) Oldrado da Ponte, *Consilia seu Responsa*, Venetiis, 1585, Cons. LXIX: « ... non obstat quod in apibus unus est Princeps, quia nec ego dico, quod in uno regno sint duo Reges, sed in quolibet regno unus Rex. ... nam una apes non est Rex omnium apum de mundo. ... Nec omnes grues de mundo sequuntur unam, sed una congregatio sequitur unam et alia aliam. Sic etiam in quolibet regno erit unus Rex et tamen quandoque fuerunt duo Imperatores... ». Su Oldrado cfr. E. Will, *Die Gutachten des Oldradus de Ponte zum Prozess Heinrich VII. gegen Robert von Neapel*, Berlin und Leipzig, 1917.

Cfr. anche Somnium viridarii (ed. M. Goldast, *Monarchia*, cit., vol. I, pp. 68-70) che ripete molto da vicino il consilium LXIX di Oldrado.

di legittimazione. Lo stesso principio che serviva di legittimazione alla validità imperiale serve altrettanto bene a confermare ideologicamente il processo nazionale valido del potere.

Esiste però un passo in cui l'evoluzione del 'factum' in 'ius' è, diremmo, radiografato, con estrema precisione concettuale. Non è vero, si dice, che la indipendenza del re di Francia è soltanto 'de facto': «illud factum versum est in consuetudine que dat iurisdictionem (57). Quando si voleva esprimere la sussistenza di un potere completo e 'de iure' si ricorreva a quel lessema ('iurisdictio') che, quasi messo in esilio là dove si profilava il nuovo concetto della sovranità nazionale, poteva tuttavia servire da copertura linguistica di un fenomeno che non si sapeva ancora come nominare.

Naturalmente, non si deve pensare ad un imporsi facile ed immediato nell'universo semiologico del nuovo processo valido del potere e ad una conseguente sparizione del vecchio: i nuovi sistemi di validità si aggiungono a quelli già esistenti. In tutto il '300 c'è un arricchimento delle forme politiche 'riflesse' e non un impoverimento, una semplificazione a favore del nuovo.

Continua così l'esposizione intransigente ed antiquata del principio di assoluta, esclusiva validità dell'impero, dove le immagini organicistiche di legittimazione si caricano di un alone in qualche modo sacrale (58), così come lo 'ius' imperiale continua ad essere dichiarato imprescrittibile (59): una stessa immagine di legittimazione

---

(57) Egidio Romano (?), *Quaestio in utramque partem* (ed. G. Vinay, *Egidio Romano e la cosidetta 'Questio in utramque partem' (con testo critico)*, in *Bullettino dell'Istituto storico per il Medio Evo*, LIII, 1939, p. 105).

(58) Cfr. Lupoldo di Bebenburg, *Tractatus de Juribus Regni et Imperii Romanorum*, Heidelbergae, 1664, cap. XV (p. 153): «... Et sic in casu nostro videtur, scilicet quod Imperatores et reges illorum regnorum in ipsis regnis videntur esse duo capita tanquam monstrum».

(59) Cfr. *Ibidem*, cap. XV (p. 152): «Hinc etiam est quod ea quae sunt signa subiectionis, sicut tributa, praescribi non possunt... Sed si praescriberetur merum et mistum imperium per Reges in suis regnis, videretur praescribi contra obedientiam et subiectionem Imperatori debitam. Ergo merum et mistum imperium per Reges praescribi seu ex consuetudine haberi non potest»; cfr. R. Most, *Der Reichsgedanke des Lupold von Bebenburg*, in

serve a scopi politici diversi, ad uno stesso strumento giuridico si attribuisce un'area di efficacia diversa a seconda del processo di potere a cui ci si sente legati.

Nè è diverso l'atteggiamento dei canonisti: continua in molti di loro il tentativo di destreggiarsi fra i vari sistemi di validità sfruttando le loro rivalità per sottometterli, divisi, alla Chiesa. Prima il gioco era fra il processo valido (imperiale) e il processo effettivo (regale) del potere; ora niente è mutato se non un particolare: quello che era processo effettivo è riconosciuto esso pure come valido, solo che può essere tale perchè ha prescritto il suo ' titolo ' attraverso la mediazione della Chiesa: questa tenta ancora di rappresentarsi come l'unica gerarchia assolutamente valida e ' validante ' (60).

L'universo semiologico dell'Europa medievale era giunto, nel '300, ad una crisi così acuta da ospitare dentro di sè la rappresentazione di ben quattro processi di potere, ciascuno dei quali, dalla pretesa ' invalidità ' di qualcuno degli altri, traeva motivi per la propria, decisiva, ' validità '.

Deutsches Archiv für Geschichte des Mittel Alters, IV, 1940-41, pp. 444 ss.; cfr. anche CORRADO DI MEGENBERG, *De translatione Romani imperii* (ed. R. SCHOLZ, *Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften*, cit., vol. II, pp. 253-254): « Quapropter nec prescriptione nec aliqua lege poterunt eximi ceteri reges a dominio imperii, exempcione saltem integra et totali, sic quod imperator in eisdem regnis et policiis nullam omnino iurisdictionem exercere possit... Nam quale monstrum esset homo qui nec caput esset nec aliud membrum universi? ... Unde sicut extra ecclesiam non est imperium... sic nec infra ecclesiam aliquis eximi potest ab imperio... ».

(60) Cfr. FRANCESCO ZABARELLA, *In Clementinarum Volumen Commentaria*, Venetiis, 1579, *ad cap. Romani, de iureiurando*: « ... prosequitur Lau. dicens quod imperator excedit in temporalibus de iure omnes alios... quod dicit verum de his qui sunt de imperio, quia secus de aliis... et sic nedum de facto... imo et de iure rex Franciae et quidam alii ipsum in superiorem minime recognoscunt; maxime cum Carolus magnus, in cuius persona fuit translatum imperium in Germanos, non videatur verisimiliter suum temporale patrimonium quod erat regni Franciae velle alicui subiecisse et in quasi possessione diuturna non interrupta libertatis est rex Franciae... dic quod nisi diceremus quod talem libertatem praescripsissent dicti reges passive subiiciendo se Papae immediate etiam in temporalibus non procederet praescriptio contra obedientiam... ».

III.E.12 Ciò che paradigmaticamente ricaveremmo dai contesti studiati in precedenza è un diagramma della storia (della preistoria) del concetto di sovranità (61). Il che, da un punto di vista diverso, potrebbe anche intitolarsi come la storia del medioevo e del suo 'au-

---

(61) Sul problema delle origini medievali del concetto moderno di sovranità (e quindi sulla rottura dell'unità medievale, la crisi dell'impero ecc.) cfr., oltre le opere già citate, F. VON BEZOLD, *Die Lehre von der Volkssouveränität während des Mittelalters*, in *Historische Zitschrift*, XXXV, 1876, pp. 313 ss.; L. RAGGI, *La teoria della sovranità. Contributo storico e ricostruttivo alla dogmatica del diritto pubblico*, Genova, 1908; E. CROSA, *La sovranità popolare dal Medio Evo alla Rivoluzione francese*, Torino, 1915; P. VACCARI, *Intorno alla genesi dell'assolutismo in Francia*, in *Rendiconti R. Istituto Lombardo di Scienze*, LXI, 1928; H. WIERUSZOWSKI, *Vom Imperium zum nationalen Königtum. Vergleichende Studien über die publizistischen Kämpfe Kaiser Friedrichs II. und König Philipps des Schönen mit der Kurie*, München und Berlin, 1933; W. KIENAST, *Die Anfänge des europäischen Staatensystems im späten Mittelalters*, in *Historische Zeitschrift*, CLIII, 1936, pp. 229 ss.; R. HOLTZMANN, *Der Weltherrschaftsgedanke des mittelalterlichen Kaisertums und die Souveränität der europäischen Staate*, in *Historische Zeitschrift*, CLIX, 1939, pp. 264 ss.; P. E. SCHRAMM, *Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 9. bis zum 16. Jahrhundert*, I-II, Weimar, 1939; E. STENGEL, *Kaisertitel und Souveränitätsidee*, cit.; W. ULLMANN, *The development of the medieval idea of sovereignty*, in *The English historical review*, LXIV, 1949, pp. 1 ss.; F. BOCK, *Reichsidee und Nationalstaaten vom Untergang des alten Reiches bis zur Kündigung des deutsch-englischen Bündnisses im Jahre 1341*, München, 1943; M. DAVID, *Le serment du sacre du IX^e^ au XV^e^ siècle. Contribution à l'étude des limites juridiques de la souverainité*, Strasbourg, 1951; P. TORELLI, *Note sul tramonto dell'impero universale nel pensiero dei giuristi italiani fino al periodo di Dante*, ora in *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano, 1959, pp. 349 ss.; W. NÄF, *Frühformen des modernen Staates*, in *Historische Zeitschrift*, CLXXI, 1951, pp. 225 ss.; S. MOCHI ONORY, *Fonti canonistiche*, cit.; F. A. VON DER HEYDTE, *Die Geburtsstunde des souveränen Staates. Ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts, der allgemeinen Staatslehre und des politischen Denkens*, Regensburg, 1952; M. DAVID, *La souveraineté et les limites juridiques*, cit.; J. GAUDEMET, *La souveraineté au Moyen Age. A propos d'un ouvrage récent*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, XXII, 1954, pp. 460 ss.; P. N. RIESENBERG, *Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought*, New York, 1956; F. HARTUNG, *Die Krone als Symbol der monarchischen Herrschaft im ausgehenden Mittelalters*, ora in *Corona Regni. Studien über die Krone als Symbol des Staates im späteren Mittelalter*, Weimar, 1961, pp. 1 ss.; W. ULLMANN, *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*, London, 1961, pp. 115 ss.; E. H. KANTOROWICZ, *Kingship under the Impact of Scientific Jurisprudence*, in *Twelfth Century Europe and the Foundations of Modern Society*, Madison and London, 1966, pp. 89 ss.

tunno', o ancora della genesi del mondo moderno e delle sue radici medievali.

Ciascuna di queste formule, più o meno soddisfacenti, rivela comunque un divenire reale, una vicenda documentabile, tutto un universo di rappresentazioni i cui termini iniziali e finali sono l'uno dall'altro piuttosto lontani.

Abbiamo assistito prima (in III.B. e in III.D.) alla nascita di due concetti di sovranità diversi eppure influenzati l'uno dall'altro: il potere dell'imperatore, il potere del papa, culmini di due parallele gerarchie valide. Era stata una genesi laboriosa, strettamente connessa alle sorti del diritto romano e della sua 'rinascita', da un lato, ad una certa versione dell'ecclesiologia, dall'altro: i concetti che ne erano emersi erano riusciti a dividersi il mondo di allora. Non era però stata una concettuale collaborazione, ma piuttosto un urto che concettualmente traduceva le contese reali, i reali tentativi di egemonia.

Al conflitto, diciamo, orizzontale, fra i due poteri, si aggiungeva un conflitto verticale: la validità si scontrava con ciò che non voleva essere 'validato' in quel modo, con il 'non valido'. Ed ecco la prima pietra del concetto moderno di sovranità — è un modo di dire: niente garantiva che si giungesse alla seconda, alla terza, alla quarta pietra — insomma, il primo stadio di quel modo di rappresentare la realtà sociale che abbiamo chiamato 'sovrano': il conflitto fra 'valido' e 'meramente fattuale', presto trascolorante in 'effettivo'.

Quando la rappresentazione di un processo di potere passa dall'effettività alla validità, la cosiddetta 'unità' del mondo medievale si spezza o, per meglio dire, è ancora più compromessa di quanto non lo fosse già prima.

Ora, la trasformazione in sovrano del reggitore semplicemente supremo, questo mutamento dell'universo semiologico, non avviene a caso, in un luogo ed in un tempo indifferenti. La gradualità del passaggio dal mero fatto all'effettività alla validità corrisponde a precisi stadi della lotta politica. Gli stessi concetti si disponevano in una maniera diversa, gli stessi termini 'significavano' cose differenti, a

seconda che il parlante interpretasse il mondo nel quadro di riferimento della validità ecclesiastica, imperiale o nazionale. Nessuno di questi simboli era puramente descrittivo, ma ciascuno di essi aveva una doppia faccia significante: una ' designativa ', un'altra ' valutativa '. ' De iure ' ha sempre attenuto alla sfera della validità, ma il suo peso specifico variava notevolmente se lo si usava per le pretese imperiali di egemonia o per le rivendicazioni ' nazionali ' del re di Francia.

I simboli della validità e dell'effettività, insomma, i simboli del linguaggio politico, ' significavano ' in un contesto situazionale che li utilizzava come strumenti (di conservazione o di eversione, a seconda dei punti di vista) nella lotta politica. Vi era così una continua cristallizzazione dei simboli di legittimità in simboli di validità: la validità medievale era spesso una legittimità ' applicata ', una razionalizzazione delle immagini di unità, di organismo ecc. che costituivano il cielo dell'universo politico medievale.

Tutto finiva così per gravitare sulla ' realtà ': le ' idee ' pesavano su questa e la logica del dominio le manipolava fino a incidere profondamente su di esse. L'idea moderna di sovranità ne è la sedimentazione ultima.

F: *Il conflitto delle sovranità*

III.F.o Due processi validi di potere difficilmente coesistono armoniosamente in una società ed in un tempo dati. Essi raccolgono e scatenano forze che per una insopprimibile dinamica sociale tendono ad entrare in conflitto. Sussiste probabilmente una tendenza verso l'unità, o, per meglio dire, verso la propria versione dell'unità, per cui, date due coordinate di potere in una società, l'una tende a imporre i propri simboli di legittimità e di validità, il proprio controllo, sull'altra e viceversa. Il conflitto non si elimina se non con la perdita di legittimità e/o di validità da parte dell'uno o dell'altro processo di potere. In quel momento, certo, si realizza un'unità (relativa,

perchè permangono conflitti allo stato latente): ma questa unità non è, in fondi, che un'ipotesi, un possibile esito, del conflitto.

La società medievale non sfugge a questa costante: osserveremo le tensioni di essa nella consueta prospettiva semiologica, nell'eco, nella traduzione che gli urti reali ottengono nell'universo dei segni di comunicazione. Osserveremo soprattutto il giuoco fra simboli di legittimità e simboli di validità, il trascolorare dei primi nei secondi, la funzionalizzazione delle ideologie ai fini della lotta politica.

L'impostazione che seguiremo non sarà perciò quella (tradizionale) di preparare un campionario di opinioni intorno alla domanda ' Quis est maior ' (l'imperatore o il papa?), ma di ordinare la materia segnica in alcuni contesti di particolare rilievo, studiati in modo da cogliere la loro posizione nel sistema, la loro funzione legittimamente/validante, insomma, il loro politico peso specifico.

Non esamineremo *tutti* i contesti possibili, ma solo alcuni, giudicati più significativi. La comprensione di questi, poi, presuppone ovviamente tutti i discorsi precedenti circa la costituzione dei due processi validi del potere e il loro peculiare rispecchiamento linguistico. Il linguaggio politico medievale è così unitario che i campi semantici si intersecano, si sovrappongono al punto da rendere quasi deformante la necessaria distribuzione di essi in capitoli distinti e conclusi.

III.F.1 : il contesto *ecce duo gladii hic.*

Il brano del Vangelo di Luca (1) ha avuto una larga fortuna nel linguaggio medievale: stanno a provarlo gli esaurienti studi di Stickler (2) e di altri (3), ai quali potremmo rimandare senz'altra aggiun-

---

(1) *Lc.*, 22, 38: « At illi dixerunt: Domine, ecce duo gladii hic. At ille dixit eis: Satis est ».

(2) A. M. Stickler, *De Ecclesiae Potestate coactiva materiali apud Magistrum Gratianum*, in *Salesianum*, IV, 1942, pp. 2 ss.; pp. 97 ss.; Id., *De potestate gladii materialis Ecclesiae secundum Quaestiones Bambergenses ineditas*, in *Salesianum*, VI, 1944, pp. 113 ss.; Id., *Il potere coattivo materiale della Chiesa nella Riforma Gregoriana secondo Anselmo da Lucca*, in *Studi Gregoriani*, II, 1947, pp. 235 ss.; Id., *Der Schwerterbegriff bei Huguccio*, in *Epheme-*

ta se, dalla interpretazione del significato della parola ' gladius ' nella cultura medievale, non si traessero conseguenze importanti circa la valutazione delle tendenze dei decretisti e decretalisti circa il cosiddetto potere secolare dell'imperatore (e dei re).

Riassuntivamente, la tesi di Stickler può essere così esposta: ' gladius ' è simbolo di coazione, la quale può essere spirituale o materiale. ' Gladius materialis ' e ' gladius spiritualis ' non rappresentano originariamente le due ' giurisdizioni ', ecclesiastica e secolare, ma il potere coattivo, rispettivamente, materiale e spirituale, che, attribuiti entrambi alla Chiesa, non indicano la ierocratica ingerenza della Chiesa ' in temporalibus ', ma, semplicemente, l'attribuzione ad essa dei due aspetti (materiale e spirituale) di uno stesso potere coattivo.

In S. Bernardo « la Chiesa dà la spada materiale ai principi e all'Imperatore soprattutto, e questi lo vibrano *ad nutum sacerdotum*: vuol dire che la Chiesa dà il suo potere coattivo materiale da eserci-

---

rides Juris Canonici, III, 1947, pp. 1 ss.; ID., *Il gladius nel Registro di Gregorio VII*, in *Studi Gregoriani*, III, 1948, pp. 89 ss.; ID., *Il gladius negli Atti dei Concili e dei RR. Pontefici sino a Graziano e Bernardo di Clairvaux*, in *Salesianum*, XIII, 1951, pp. 414 ss.; ID., *Imperator Vicarius Papae. Die Lehren der französisch-deutschen Dekretistenschule des 12. und Beginnenden 13. Jahrhunderts über die Beziehungen zwischen Papst und Kaiser*, in *Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, LXII, 1954, pp. 165 ss.; ID., *Sacerdozio e Regno nelle nuove ricerche attorno ai secoli XII e XIII nei Decretisti e Decretalisti fino alle Decretali di Gregorio IX*, in *Sacerdozio e Regno*, cit., pp. 1 ss. Nello stesso ordine di idee, cfr. anche R. CASTILLO LARA, *Coacción Eclesiástica y Sacro Romano Imperio. Estudio jurídico-histórico sobre la potestad coactiva material suprema de la Iglesia en los documentos conciliares y pontificios del período de formacion del derecho canónico clásico como un presupuesto de las relaciones entre ' Sacerdotium ' e ' Imperium '*, Augustae Taurinorum, 1956.

(3) Cfr. J. LECLER, *L'argument des deux glaives (Luc. XXII, 38) dans les controverses politiques du Moyen Age: ses origines et son dévelopement*, in *Recherches de science religieuse*, XXI, 1931, pp. 299 ss.; ID., *L'argument des deux glaives (Luc. XXII, 38). Critique et déclin (XIV^e-XVI^e siècle)*, in *Recherches de science réligieuse*, XXII, 1932, pp. 151 ss.; H.-X. ARQUILLIÈRE, *Origines de la théorie des deux glaives*, in *Studi Gregoriani*, I, 1947, pp. 501 ss.; W. LEVISON, *Die mittelalterliche Lehre von den beiden Schwertern*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, IX, 1951, pp. 14 ss.; GIACON, *Le due spase*, in *Riv. int. fil. dir.*, XXXVI, 1959, pp. 682 ss.

tarsi per interessi ecclesiastici dai principi e dall'Imperatore (4)»; da un certo momento in poi «dal significato puramente coattivo si passa incoscientemente a quello che chiamo politico: vale a dire la spada materiale, originalmente espressione del potere coattivo supremo che può essere sia secolare sia ecclesiastico, comincia a significare il potere secolare-statale (5)»; ma il tutto permette di affermare che a Bologna «il tradizionale dualismo è quanto mai vivo, anzi vittorioso (6)».

Possiamo concordare su tutto, salvo precisare un primo punto ed intendersi meglio su un secondo.

Il primo punto corrisponde ad una domanda: se ad un certo momento, in parte già con Uguccione e soprattutto dopo Uguccione, un mutamento semantico c'è stato, perchè ciò è avvenuto in quel momento e non in un altro? Occorre insomma valutare storicamente quel salto semantico, che non è tanto la caduta del senso 'autentico', 'buono', di 'gladius', quanto un senso diverso, altrettanto storicamente legittimo e motivato, dello stesso simbolo in un diverso contesto socio-linguistico.

Non riteniamo casuale che proprio in quello scorcio del XII secolo in cui si logora il significato più antico di 'gladius' abbia inizio, a nostro avviso, quel procedimento di politicizzazione della vita della Chiesa che doveva portare di lì a poco alla costituzione di una solida gerarchia della validità.

Se ciò investiva tutta la vita della Chiesa e tutto il linguaggio sulla Chiesa, sarebbe impensabile che un simbolo come 'gladius' non ne risentisse, ma, al contrario, è dentro quell'orizzonte culturale che occorre intraprendere la semantica di 'gladius': 'gladius' è il simbolo di una lingua che strutturalmente sta mutando; il suo significato *dipende* da tutte le relazioni endo- ed eso-linguistiche coeve.

---

(4) A. M. Stickler, *Sacerdozio e Regno nelle nuove ricerche*, cit., p. 10.
(5) *Ibidem*, p. 11.
(6) *Ibidem*, p. 24; dal libro, sopra citato, di Castillo Lara dovrebbe potersi concludere, secondo Stickler (*Ibidem*, p. 25), che «risultano solo poche incrinature in senso ierocratico a causa della confusione in campo dottrinale e per l'uso della detta figura delle spade in senso politico».

Il secondo punto discende dal primo e si enuncia così: il simbolo del ' gladius ' non copre certo tutto il linguaggio politico medievale neè è di esso l'immagine più duttile e comprensiva, ricorrente nei più diversi contesti. Si può risalire solo con molta prudenza dalla parte al tutto. Una tendenza riscontrata al livello di un simbolo periferico rispetto ad un linguaggio considerato nella sua totalità deve essere quindi commisurata alle tendenze caratteristiche delle altre relazioni del sistema. Occorre vedere a quale livello di sistema operi il simbolo considerato: occorre rendersi conto se un dato simbolo incida sulla raffigurazione della legittimità, della validità, della norma, della diseguaglianza ecc. del processo di potere che contribuisce a rappresentare: solo dopo aver deciso il punto di collocazione del simbolo nel sistema del linguaggio-oggetto e in conseguenza nel sistema di riferimento metalinguistico adottato è possibile la comprensione adeguata del ruolo, del significato di quel lessema.

Si consideri così, per esemplificare, il caso di Uguccione. Per Stickler (7) egli rappresenta un esempio fra i molti di canonista ' dualista '. Infatti egli scrive che « imperator potestatem gladii et dignitatem imperialem habet non ab apostolico sed a principibus et populo per electionem... (8) ». Il dualismo è dimostrato. Ma dualismo in ordine a cosa? La proposizione verte intorno all'origine del potere e, attraverso l'affermazione di una diretta derivazione da Dio dell'impero, legittima quest'ultimo. Appunto, il ' dualismo ' opera nella sfera della *legittimazione* del processo imperiale del potere. In altri termini Uguccione (e i ' dualisti ' come lui) affermano che l'impero costituisce un processo di potere completo, al punto da possedere fonti specifiche, indipendenti di legittimazione.

Con ciò, però, rimaneva impregiudicata tutta la zona dei due processi di potere che la *pars superior* della legittimità non toccava direttamente, cioè la zona in cui i due processi di potere si urtavano contendendosi la sfera delle rispettive influenze. Il tener distinte in-

(7) *Ibidem*, p. 18.

(8) Uguccio, *Summa*, ad c. 6, D. XCVI (ed. S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche*, cit., p. 149).

somma le fonti di legittimazione (' gladius a Deo ') non diceva ancora nulla sul modo in cui veniva risolto il problema del *controllo* dell'un processo di potere da parte dell'altro.

« Set numquid papa potest iudicare imperatorem in temporalibus? credo quod sic, per excommunicationem enim coget eum vel respondere coram se vel coram alio per se vel procuratorem (9) ». Oppure ancora: « sed numquid papa potest deponere imperatorem vel regem qui non subest imperatori? sic, si de voluntate principum coram eo accusetur et convincatur, et convictus et admonitus nolit satisfacere, tunc debet excommunicare, ut si sic non resipiscit recte sententiam depositionis percellitur a papa vel a principibus de voluntate pape, est enim papa maior eo et preest ei ... Sed nonne principes et barones si coram eis convincatur possunt eum deponere? credo quod sic, set habeant assensum pape, aliter non, cum iudex superior id est papa invenitur (10) ».

Il papa ' iudicat ' l'imperatore, lo può deporre se solo lo ritenga inadatto al governo (11), il papa insomma esercita un controllo sul processo imperiale del potere. Si danno così due processi ugualmente *legittimi*, ma diversamente (con diversa forza) *validi*: l'uno infatti controlla l'altro, esercita un potere sull'altro che non trova un corrispettivo in un potere esercitato dal secondo sul primo (12).

Consideriamo ora la posizione dello ' ierocratico ' Alano. Opposto è il principio di legittimità da lui sostenuto: l'imperatore riceve il ' gladius ' dal papa (13). Il processo imperiale del potere non è

---

(9) ID., *loc. ult. cit.*

(10) ID., *Summa*, ad c. 3, C. XV, q. 6 (ed. S. MOCHI ONORY, *Fonti*, cit., pp. 125-156).

(11) ID., *loc. ult. cit.*: « tam pro suis iniquitatibus quam pro eo quod inutilis (rex) his duabus de causis depositus fuit ». Cfr. G. CATALANO, *Impero, regno e sacerdozio*, cit., pp. 39 ss.

(12) UGUCCIO, *Summa*, ad c. 6, D. XCVI (ed. S. MOCHI ONORY, *Fonti*, cit., pp. 149-150).

(13) ALANO ANGLICO, ad c. si duobus 7. de appellat. v. *juris*: « Ad haec dicunt quidam quod potestatem et gladium habet tantum a principibus, quorum est imperatorem eligere ex jure consuetudinario, sub papa consentientibus principibus accusari potest et etiam deponi, subest tamen papae quoad spiritualia.

autonomamente legittimato, dipende dal papa anche quanto alla legittimazione. Esso cioè non è un vero e proprio processo di potere (il quale, per essere tale, deve essere autonomamente legittimo), ma è piuttosto un fatto politico legittimato e validato dal vero e proprio processo (papale) di potere: ci si ricollega così a quell'accostamento fra ' rex ' (' qui superiorem non recognoscit ') e ' imperator ' che avevamo già visto (in III.E.2) caratteristico dell'impostazione canonistica ' militante '. L'imperatore può essere accostato al ' rex ' perchè il primo, come il secondo, non è un vero e proprio processo di potere, mancando del requisito della legittimità. È su questo punto che il ' dualista ' Uguccione differiva dallo ' ierocratico ' Alano: per il primo, e non per il secondo, l'impero costituiva un vero e proprio processo valido di potere. Nei rapporti fra i due processi di potere, però, le soluzioni dei due canonisti non differivano sostanzialmente, perchè entrambi graduavano diversamente la ' durezza ' delle due validità assicurando il controllo della validità ecclesiastica su quella imperiale.

Col passare del tempo, gli scrittori curialisti sono portati sempre meno a distinguere fra processo di potere legittimo ma validante (la Chiesa) e processo di potere legittimo ma validato (l'impero), attraendo anche la legittimità nel controllo esercitato dal primo processo di potere sul secondo (14).

Verum tamen papa imperatori non subest nec quoad spiritualia nec quoad temporalia. ...Verius est quod gladium habeat a papa. Est enim corpus unum ecclesiae, ergo unum solum caput habere debet. Item dominus utroque gladio usus est... Sed Petrum vicarium suum in terris in solidum constituit, ergo utrumque gladium ei reliquit. Item si dominus materialem gladium habuit, cuius successor est papa in novo testamento. Item ipse Petrus dixit domino: Ecce duo gladii hic; ergo illi gladii aput Petrum tunc fuerunt. Item si quoad temporalia imperator sub papa non fuisset, ergo de eis sub papa respondere non teneretur... Propter hoc dicatur quod gladium materialem habet a papa... Si ergo papa iudex ordinarius est et quoad spiritualia et quoad temporalia, potest ab eo deponi imperator et eodem modo quilibet laicus habens potestatem vel dignitatem aliquam sub imperatore, si plenitudinem potestatis suae uti vellet. ... » (ed. J. F. SCHULTE, *Literaturgeschichte der Compilationes Antiquae*, cit., pp. 89-90).

(14) Cfr., per i diversi modi di affermazione dello stesso principio, ENRICO DA SUSA (OSTIENSE), *In Secundum Decretalium Librum Commentaria*,

Se tutto ciò è vero, si profila un superamento dell'antitesi 'dualisti o ierocratici', attraverso la denuncia del suo carattere parziale, incompleto (15): se si insiste sull'aspetto della legittimità, molti scrittori possono dirsi 'dualisti': ma se si fa leva sull'aspetto del controllo dell'un potere sull'altro, molti pubblicisti ('dualisti' e non) sono (anche) 'ierocratici'. Se la prima caratteristica poteva storica-

---

Venetiis, 1581, *ad cap. Olim causam, De restitutione spoliatorum*: « Quid ergo si imperator sit iniquus homo et peccator et monitus se non correxit, sed peiora committit et tandem excommunicatur per papam et omnia contemnit, movens etiam et indicens bellum propter hoc contra ecclesiam: dicetur ne istud iustum bellum ex parte ipsius quia ab imperatore principe est inductum? Responde secundum illos qui dicunt duas iurisdictiones, scilicet spiritualem et temporalem sic a Deo immediate procedere, quod una subest alii et quod nihil ad ecclesiam de temporalibus oportet te confiteri, quod sic, sed absit hoc a fidelium cordibus. Imperator enim ex officio est advocatus ecclesiae, unde non debet eam impugnare, sed potius a malignorum oppressionibus liberare, ergo si ipsam impugnet magis peccat, quam alius... Nec est verum, quod iurisdictiones sic immediate a Deo procedant, quod una non subsit alii, vel quod ecclesia non habeat se intromittere de temporalibus... talis enim opinio parum distat ab haeresi... »; NON PONANT LAICI OS IN CELUM (ed. R. SCHOLZ, *Die Publizistik*, cit., pp. 475-476): « Item universi reges et principes se imperatori romano subesse quantum ad corporalia, quod quidem ius superioritatis in temporalibus quicumque actribuunt ei de iure, cum ipse dicatur mundi dominus, ...et tunc non poterant negare quin etiam subsunt pape in temporalibus mediate, cum imperium teneatur ab eo... Si enim noluerint se subesse imperatori, necessarie habent confiteri se subesse pontifici Romano in temporalibus »; AGOSTINO TRIONFO, *Tractatus brevis de duplici potestate prelatorum et laicorum, qualiter se habeant* (ed. R. SCHOLZ, *Die Publizistik*, cit., p. 498): « Omnes ergo potestatem spiritualem et temporalem a romano pontifice recognoscere debent, contrarium autem facientes non ponunt unum principium, nec unum deum esse spiritualem et temporalium, sed ponunt duo principia et duos deos et per consequens incidunt in errorem Manicheorum ponentes duos deos et duo principia, unum spiritualium et aliud temporalium corporalium... »; ID., *Tractatus contra articulos ad diffamandum sanctissimum patrem dominum Bonifacium papam*, c. 3 (ed. H. FINKE, *Aus den Tagen*, cit., pp. LXXIII-LXXIV): « Nam dicemus, quod papa est dominus omnium, non solum spiritualium set eciam temporalium. Aliter militaris ista ecclesia monstruosa esset, si haberet duo capita, unum in spiritualibus et aliud in temporalibus... »; ID., *Summa de potestate ecclesiastica*, Romae, 1582, P. I, q. 22, a. 3: « ... si aliquid mandat Procurator et aliud Proconsul obediendum est Proconsuli, non Procuratori. Et si aliquid mandat Proconsul et aliud Imperator; obediendum ets Imperatori et non Proconsuli. Eodem modo, si aliud mandat Papa et aliud Imperator obediendum est Papae et non Imperatori ».

(15) Cfr., in questo senso, B. TIERNEY, *The Continuity of Papal Political Theory*, cit., pp. 234 ss.

mente non sussistere, era invece altamente probabile che la seconda, date le caratteristiche del contesto situazionale non potesse non verificarsi: dati due processi, entrambi validi, sarebbe ingenuo ritenere normale una loro armoniosa collaborazione; normale era il loro conflitto, che puntualmente si verificò, e non certo sporadicamente.

La reazione dei pubblicisti ' laici ' fu ideologicamente più debole. Per andare oltre affermazioni di ' pura legittimità ' (alla maniera di Uguccione, per intendersi) (16) occorreva resistere all'imponente procedimento di politicizzazione del proprio ordinamento in cui la Chiesa era impegnata, occorreva, insomma, colpire al centro del linguaggio relativo alla Chiesa. La de-politicizzazione tentata da Ockham era (come abbiamo veduto in III.D.9) la via più diretta; meno diretta la via seguita da Dante attraverso un'esegesi non tradizionale del passo di Luca (17): entrambi però tentavano di togliere alla Chiesa le incrostazioni ' politiche ' che il linguaggio ormai lasciava abbondantemente su di essa. Il mutamento semantico di ' gladius ' ne era una conseguenza.

---

(16) Cfr., per alcuni esempi, DAMASO, *Brocardi* (ed. A. M. STICKLER, *Sacerdotium et regnum nei decretisti e primi decretalisti. Considerazioni metodologiche di ricerca e testi*, in *Salesianum*, XV, 1953, p. 599): « Dicunt quidam imperatorem habere gladium a papa, quia Constantinus imperium reliquit romane ecclesie. ...Verius est, quod a Deo habet... »; SIMONE DI BISIGNANO, *Summa*, ad c. 1, D. XXII (ed. J. JUNCKER, *Die Summa des Simon von Bisignano und seine Glossen*, in *ZSS. KA.*, XV, 1926, p. 399): « ... Unde per hoc non probatur quod imperator habeat potestatem gladii ab apostolico... » (su Simone di Bisignano cfr. T. P. MCLAUGHLIN, *The Extravagantes in the Summa of Simon of Bisignano*, in *Mediaeval Studies*, XX, 1958, pp. 167 ss.; W. HOLTZMANN, *Zu den Dekretalen bei Simon von Bisignano*, in *Traditio*, XVIII, 1962, pp. 450 ss.); GLOSSA *Ad Decretum Gratiani*, Lugduni, 1559, *glo. Imperatorem*, ad c. 22, D. XCIII: « Es sola enim electione principum dico eum verum Imperatorem antequam a Papa confirmetur »; *op. ult. cit.*, *glo. Usurpavit*, ad c. 6, D. XCVI: « Arg. cum istae potestates sunt divisae, Imperator non habet gladium a Papa ».

(17) Cfr. DANTE, *Monarchia*, L. III, c. IX, 18 (ed. *Le opere di Dante, Testo critico della Società Dantesca Italiana*, Firenze, 1921, p. 402): « Quod si verba illa Christi et Petri typice sunt accipienda, non ad hoc quod dicunt isti trahenda sunt, sed referenda sunt ad sensum illius gladii de quo scribit Matheus sic: ' Nolite ergo arbitrari quia veni mittere pacem in terram; non veni pacem mittere sed gladium... ' ».

III.F.2 : il contesto *Vicarius Christi.*

Non c'è molto da aggiungere a quello che già sappiamo (da III.D.3) sulla sorte di questo simbolo di legittimazione della gerarchia della validità e sulla progressiva politicizzazione che il significato originariamente teologico di esso subì nel corso del tempo.

Era necessario accennare rapidamente in questa sede alla storia di quel simbolo solo per divenire consapevoli di tutta la sua portata: esso non era un simbolo puramente 'interno' allo storia della Chiesa, ma diveniva uno strumento di lotta, di affermazione politica del processo ecclesiastico del potere.

Valga qui un'affermazione più generale: la vita politica della Chiesa si è costituita nel mezzo di lotte grandiose con l'impero, tanto che i suoi simboli di legittimità e di validazione risulterebbero non solo diminuiti di una parte essenziale, ma falsati addirittura nel loro significato, se non fossero descritti nella dinamica politica reale in cui essi vennero formandosi e affermandosi.

Se il papa continua la storia della salvezza proseguendo visibilmente l'azione di Dio sul mondo, se egli è il rappresentante di Cristo non nel servizio, ma nella potenza, la legittimazione di ogni pretesa al dominio temporale consegue con tutta facilità. Diremmo anzi che, su quella via, era impossibile essere moderati. Il conflitto fra Chiesa e impero era un urto rigorosamente 'oggettivo', che derivava la sua logica profonda non dal carattere ribelle di un imperatore o dalle ambizioni smisurate di un pontefice, ma dalla struttura stessa dell'uno e dell'altro processo di potere.

Assunto a base di legittimazione un simbolo come 'vicarius Christi', con le connotazioni che lo arricchivano e lo determinavano, le pretese del processo di potere così legittimato non potevan non essere 'totalitarie'. La coesistenza, per intendersi, gelasiana (18) non era rinnegata soltanto dalla politica contingente, ma dalla organizzazione

---

(18) Sul principio gelasiano cfr. W. Ensslin, *Auctoritas und Potestas. Zur Zweigewaltenlehre des Papstes Gelasius I.*, in *Historisches Jahrbuch*, CLXXIV, 1955, pp. 661.

reale della Chiesa e dalla struttura delle rappresentazioni concettuali di essa.

Ne è lucidamente consapevole Dante che riassume in un sillogismo l'assunto ierocratico: « Deus est dominus spiritualium et temporalium; summus Pontifex est vicarius Dei: ergo est dominus spiritualium et temporalium (19) ». L'obiezione è semplice ma acutissima: una cosa è Dio — risponde Dante — una cosa è il suo rappresentante visibile: il ' vicarius ' non è commisurabile a Dio (20). In termini scolastici, è il rifiuto di chiudere Dio dentro l'istituzione: Dante sente che la politicizzazione che aveva invaso la vita della Chiesa era stata possibile a patto di piegare Dio a principio di legittimazione di una istituzione, di rovesciare cioè il rapporto tra Dio e la Chiesa visibile al punto che Dio fosse ridotto a servire l'istituzione e non l'istituzione a esser segno di Dio.

La lotta per uno spazio ' temporale ' autonomo rispetto alle istituzioni della Chiesa non era cosa diversa dall'esigenza di purificare la Chiesa e il suo linguaggio dalle incrostazioni secolari che vi si erano depositate, era semplicemente l'obiettivo più immediato e concreto.

III.F.3 : il contesto *unum corpus-unum caput.*

La tendenza ' totalitaria ' dell'istituzione ecclesiastica si esprimeva con maggiore evidenza nell'utilizzazione dell'immagine organicistica della società, tipica di tutto il medioevo, a principio di legittimazione del proprio ordinamento.

Il procedimento logico può essere così schematizzato: attraverso ' vicarius Christi ', la Chiesa visibile proseguiva l'azione di Dio sulla terra; ma il mondo deve essere ridotto ad unità, convergendo verso il suo ' caput '; *ergo* il papa è il capo del mondo. L'unità della Chie-

---

(19) DANTE, *Monarchia*, L. III, c. VII, 2-3 (ed. *Le opere di Dante*, cit., p. 398).

(20) *Ibidem*, 3-4: « Nam aliud est ' Deus ', quod subicitur in maiori, et aliud ' vicarius Dei ', quod predicatur in minori. Et si quis instaret de vicarii equivalentia, inutilis est instantia; qua nullus vicariatus, sive divinus sive humanus, equivalere potest principali auctoritati: quod patet de levi ».

sa istituzionale coincideva con la realtà del mondo, e viceversa, la gerarchia sociale era tutta ricompresa nella gerarchia della Chiesa.

È un caso in cui una duplice ideologia (l'idea di organismo, la 'reductio ad unum') veniva funzionalizzata alla legittimazione di un processo di potere (la Chiesa) che, attraverso quel simbolo, acquistava, diciamo, una capienza pari a quella del mondo (21).

Non era facile reagire ad una ideologia così compattamente orchestrata. Una via possibile era negare la premessa maggiore del sillogismo con il quale abbiamo sintetizzato la posizione ierocratica: che cioè il papa si sostituisse a Dio nell'azione di governo del mondo. La polemica finiva così per divenire un rifiuto della dottrina curialista di 'vicarius Christi': capo della Chiesa è Cristo. Questa posizione però scivolava inavvertitamente in una seconda in cui si combatteva la premessa minore del sillogismo: che cioè l'orbita della Chiesa fosse di raggio identico a quella del mondo (22); la conseguenza è

---

(21) Cfr. TOLOMEO DA LUCCA, *Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii*, c. XV (ed. M. KRAMMER, *Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii auctore anonymo ut videtur Tholomeo Lucensi*, Hannoverae et Lipsiae, 1909, pp. 33-34): « ... in corpore mistico ecclesiae esse distincta offitia sicut caput et membra ut in corpore materiali, omnia tamen ab uno dependere, a quo est omnis motus et sensus, quod est Christus, cuius vices summus pontifex gerit. ...Primum autem movens in actibus humanis fidelium et hierarchiis est Christus... Illud autem quod magis approprinquat ad primum movens, scilicet Christum, est summus Pontifex... Ergo plus habebit de virtute moventis Christi et ideo oportet dicere, quod, licet in ecclesia distincta sint offitia, omnia tamen regimina et omnis actus dependet a papa per Christum » (su Tolomeo da Lucca, cfr. M. GRABMANN, *La scuola tomistica italiana nel XIII e principio del XIV secolo. Ricerche sui manoscritti*, in *Rivista di filosofia neoscolastica*, XV, 1923, pp. 120 ss.); ENRICO DA CREMONA, *De potestate papae* (ed. R. SCHOLZ, *Die Publizistik*, cit., p. 469): « Hoc eciam est de necessitate nature, scilicet quod papa sit solus dominus universalis in toto mundo, quia omnes fideles sunt una ecclesia... Si ergo sumus unum corpus et Christus est unum caput (nostrum) non est indigens habere plura capita, quia papa est loco Christi... et monstrum esset videre corpus cum duobus capitibus ».

(22) EGIDIO ROMANO (?), *Quaestio in utramque partem* (ed. G. VINAY, *Egidio Romano e la cosidetta Questio*, cit., p. 122): « ... dicendum quod tocius Ecclesie unum solum est caput sicut una est columba et Ecclesia, sed istud caput dicimus esse Christum qui solus est proprie caput Ecclesie a quo dirivata est utraque potestas... potest nichilominus papa dici caput Ecclesie in quantum est principalis inter ministros Ecclesie a quo dependet tota spiritualis ordinacio

una implicita rottura, o incrinatura, dell'unità medievale con una distinzione fra ' temporalia ' e ' spiritualia ' di cui non si riusciva sempre a scorgere la mediazione. La Chiesa, nelle sprezzanti parole del ' miles ', personaggio di un ' dialogo ' della fine del XIII secolo, viene ridotta a ' vestra spiritualia ' (23): è un'istituzione estranea, un processo di potere ostile a cui si contrappone quella a cui si appartiene. La logica dei curialisti produceva una reazione uguale e di segno contrario che specularmente rifletteva l'immagine della Chiesa in quel periodo: un'istituzione di potere.

L'abuso del principio di unità come principio di legittimazione di una certa politica e di un certo potere imponeva alla lunga una presa di posizione su un punto cruciale: se si potesse ancora rappresentarsi il mondo in termini di unità. Dante risponde evitando la frattura in una superiore unificazione in Dio (24): il che era ancora

---

sicut a Christi vicario spirituali sicut eciam Romana Ecclesia dicitur caput omnium ecclesiarum, non est autem caput quantum ad regimen temporalium sed quibus rex est caput regni et imperator imperii »; GIOVANNI DA PARIGI, *De potestate regia et papali*, c. XIX (ed. M. GOLDAST, *Monarchia*, cit., vol. II, p. 134): « ... romana ecclesia indubitanter est caput omnium ecclesiarum. Non est autem caput, quantum ad regimen in temporalibus, seu dispositionem temporalium: sed quilibet rex est in hoc caput regni sui, et Imperator monarcha si fuerit, est caput mundi ».

(23) DISPUTATIO INTER CLERICUM ET MILITEM (ed. M. GOLDAST, *Monarchia*, cit., vol. I, p. 13): « Sic nec Francorum rex potest statuere super imperium, nec Imperator super regnum Franciae. Et quemadmodum terreni principes non possunt aliquid statuere de vestris spiritualibus, super quae non acceperunt potestatem, sic nec vos de temporalibus eorum, super quae non habetis autoritatem ».

(24) DANTE, *Monarchia*, L. III, c. XII, 10-11 (ed. *Le opere di Dante*, cit., p. 406): « Propter quod sciendum quod, sicut se habet relatio ad relationem, sic relativum ad relativum. Si ergo papatus et imperiatus, cum sint relationes superpositionis, habeant reduci ad respectum superpositionis a quo respectu cum suis differentialibus discendunt, papa et imperator, cum sint relativa, reduci habebunt ad aliquod unum in quo reperiatur ipse respectus superpositionis absque differentialibus aliis. Et hoc erit vel ipse Deus, in quo respectus omnis universaliter unitur; vel aliqua substantia Deo inferior, in qua respectus superpositionis per differentiam superpositionis a simplici respectu descendens particuletur.

Sul pensiero politico di Dante, cfr., fra l'enorme massa di opere sull'argomento, F. ERCOLE, *Il pensiero politico di Dante*, I-II, Milano, 1927-1928; F. BATTAGLIA, *Impero, Chiesa e Stati particolari nel pensiero di Dante*, Bologna,

un altro modo di de-politicizzare la Chiesa ricuperando la trascendenza di Dio sulle istituzioni; il discorso combaciava perfettamente con l'atteggiamento assunto verso il simbolo ' vicarius Dei '.

Rifiutata l'identificazione della Chiesa visibile col mondo, l'immagine dell'unità veniva sottratta al cerchio magico del potere e riportata alla sua primitiva ' purezza ideologica '.

III.F.4 : il contesto *spiritus supra corpus.*

La superiorità della Chiesa era, a pensar bene, schiacciante. La qualità ed il numero dei simboli di legittimazione che potevano venir attratti nel suo processo di potere erano di gran lunga superiori alla qualità ed al numero dei simboli di cui usufruiva la gerarchia imperiale. La superiorità dello spirituale sul temporale non poteva essere rinnegata se non uscendo al di fuori dell'orizzonte culturale del medioevo: il che era evidentemente impossibile.

D'altronde, il simbolo usato per descrivere il primato dello spirituale era di per sè politicamente innocuo. Poteva indicare un primato d'ispirazione o di dignità. Lo spirito è superiore al corpo (25):

1944; A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Dante as political thinker*, London, 1952; E. GILSON, *La città di Dio e i suoi problemi*, tr. ital., Milano, 1958; P. FEDELE, *Dante e il diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, XXI, 1965, pp. 213 ss.; M. REEVES, *Marsiglio of Padua and Dante Alighieri*, in *Trends in Medieval Political Thought* (ed. B. SMALLEY), Oxford, 1965; E. SESTAN, *Il pensiero politico di Dante*, ora in *L'Italia Medievale*, Napoli, 1966, pp. 292 ss.

(25) Cfr., per alcuni esempi, ALESSANDRO DI HALES, *Summa Theologica...*, t. IV, Liber Tertius (Textus) (ed. Ad Claras Aquas, 1948), P. II, Inq. III, Tract. II, Sect. II, Quaest. I, Tit. I, Dist. I, Membt. I, Cap. II (p. 603): « Est enim ordo potestatum duplex, ordo scilicet potestatum saecularium et ordo potestatum spiritualium. In ordine potestatum saecularium nullus est maior rege vel imperatore, quemadmodum in ordine potestatum spiritualium nullus maior est Papa; tamen collatione facta potestatis spiritualis ad saecularem, potestas spiritualis est super saecularem, sicut spiritus est supra corpus... »; EGIDIO BELLEMERA, *In Primam Secundi Decretalium Libri partem Praelectiones*, Lugduni, 1549, *ad cap. Novit ille, De iudiciis*: « Circa secundum articulum, quod spiritualis potestas sit nobilior et dignior potestate temporali ostendo: nam spiritus nobilior est corpore »; PIETRO D'ANCARANO, *In quinque Decretalium libros Commentaria*, Bononiae, 1581, *repetitio ad cap. Canonum statuta, De constitutionibus*: « Spiritualis autem prior est temporali in tali dignitate vel maioritate, in quantum spiritus est maior quam corpus... ».

era un modo analogico di esprimersi, per indicare che il temporale doveva convergere verso lo spirituale come al proprio senso autentico.

Trasportiamo però l'analogia in un sistema di relazioni fortemente politicizzato: esso acquista subito un significato diverso. Non indica tanto una superiorità d'ispirazione, quanto di direzione. Come lo spirito domina il corpo così la Chiesa domina il mondo. La mistica veniva utilizzata per confermare e giustificare uno stato di soggezione, una differenza di ruoli incomunicanti.

La Chiesa dei ' clerici ' è la luce del mondo; il ' genus laycorum ' non può esprimere altrimenti la sua vitalità se non nell'obbediente, passiva accondiscendenza alla guida del clero. La frattura fra la Chiesa e il mondo veniva così codificata sotto la specie di una dominante posizione della Chiesa sul mondo, che insieme riduceva la Chiesa al ' genus clericorum ', anzi, al limite, per eccellenza, al solo papa (26).

Il prezzo del dominio era la perdita di una vita ecclesiastica ' totale '.

III.F.5 : il contesto *nescitis quoniam angelos iudicabimus?*

Il brano di S. Paolo intorno al giudizio (27) fornisce forse il simbolo-chiave della legittimazione del processo ecclesiastico del potere. Esso è in relazione paradigmatica con tutti i contesti precedentemente esaminati e dà ad essi l'inflessione loro propria.

Sappiamo come sull'immagine del giudizio si assommassero una serie di ' associazioni ' che salivano da molti strati sovrapposti (dai

---

(26) Corrado di Megenberg, *De translacione Romani imperii* (ed. R. Scholz, *Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften*, cit., p. 367): « Item genus clericorum est tanquam lux christianae religionis, quibus salvator in personis apostolorum ait: Vos estis lux mundi. Genus autem laycorum est populus ignarus, qui pocius doceri debet quam docere, pocius duci quam ducere... Istud genus hominum regere non debet clerum, sed pocius regi ab eo... Genus autem clericorum sapienciam scripturarum possedit, sed genus laycorum ignoranciam retinuit. Propter quod anthonomastice loquendo... dicimus genus clericorum quandoque ecclesiam et principem eius nonnunquam scripture nominant ecclesiam, scil. papam, eo quod ille caput sit ecclesie christiane... ».

(27) *I Cor.*, 6, 3-4: « Nescitis quoniam angelos iudicabimus? quanto magis saecularia? ».

meno consci ai più articolati) della società. Il concetto di una superiorità ' legittima ' è espressa con particolare efficacia dall'immagine del giudizio. Se così esistevano più simboli che esprimevano una generica superiorità dello spirituale sul temporale, o un assorbimento della gerarchia ' mondana ' in quella ' ecclesiastica ', o una derivazione dall'alto del potere della Chiesa, tutte queste forme di legittimazione delle pretese ierocratiche trovavano una consolidazione linguistica particolarmente felice nella formula del giudizio affidato alla Chiesa sul mondo.

Si aggiunga poi che, come per la formula dei due ' gladii ', così per il simbolo ora considerato, la derivazione scritturistica era immediata; il che dava al simbolo una forza di legittimazione particolarmente rilevante (28).

---

(28) Ciò spiega la sua diffusione: cfr. Ugo di S. Vittore, *De sacramentis christianae fidei*, L. II, P. II, c. 3 (ed. Migne, *Patr. Lat.*, vol. CLXXVI, col. 418): « Quanto autem vita spiritualis dignior est quam terrena, et spiritus quam corpus, tanto spiritualis potestas terrenam sive saecularem potestatem honore, ac dignitate praecedit. Nam spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet, ut sit, et judicare habet si bona non fuerit. Ipsa vero a Deo primum instituta est, et cum deviat, a solo Deo judicari potest, sicut scriptum est: Spiritualis dijudicat omnia, et ipse a nemine judicatur... »; Uguccione, *Summa*, ad c. 6, D. XCVI (ed. S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche*, cit., pp. 149-150): « Set numquid papa potest iudicare imperatorem in temporalibus? credo quod sic, per excommunicationem enim coget eum vel respondere coram se vel coram alio per se vel per procuratorem... »; Alano Anglico, ad c. Si duobus 7. de appellat. v. *juris* (ed. J. F. Schulte, *Literaturgeschichte der Compilationes antiquae*, cit., p. 90): « Si ergo papa iudex ordinarius est et quoad spiritualia et quoad temporalia, potest ab eo deponi imperator et eodem modo quilibet laicus habens potestatem vel dignitatem aliquam sub imperatore, si plenitudine potestatis suae uti vellet »; Alessandro di Hales, *Summa theologica*, t. IV, Liber Tertius (Textus) (ed. Ad Claras Aquas, 1948), PP. II, Inq. III, Tract. II, Sect. II, Quaest. I, Tit. I, Dist. I, Membr. I, Cap. II (pp. 602-603): « ... iudicare, secundum quod proprie dicitur, solum praelatorum est. Unde dicendum quod illud quod dicitur, quod rex non habet nominem qui sua facta diiudicet nec superiorem, intelligendum est in suo ordine »; Disquisitio theologico-iuridica (in M. G. H., *Legum sectio IV. Constitutiones t. IV, P. II*, Hannover, 1909-1911, p. 1349): « Item omnis iudex habet aliquam potestatem et omnis potestas habet aliquod forum, ita quod ista tria se mutuo commensurant, scilicet iudex, potestas et forum. Set omne forum reducitur ad forum penitentie sacerdotale... Ergo omnis natura iudicis et omnis potestas iudiciaria ad potestatem sacerdotalem reducitur et sub illa clauditur et eius iudicio regulatur »; Giovanni Mo-

Ancora, connotare il processo ecclesiastico del potere con la qualifica di giudice della gerarchia imperiale dava alla Chiesa la caratteristica di parte attiva nel rapporto di potere (' iudicare '), mentre all'impero rimaneva un ruolo di passiva obbedienza, o comunque di dipendenza (' iudicari '). In altri termini, attraverso l'immagine del giudizio si otteneva che fra impero e Chiesa intercorressero non vaghi rapporti di superiorità ideale, ma un preciso rapporto politico, in cui dominante era la Chiesa e dominato l'impero.

Al termine di un lungo giro ritroviamo l'immagine di ' iurisdictio '/' iudicare '. Non è un caso che anche nella zona di urto fra i due massimi poteri della cristianità medievale si ritrovi l'immagine del giudicare: essa era il punto di passaggio obbligato per una rappresentazione ordinaria e suggestiva del fenomeno politico. Tanto è vero che quando si volle negare il potere della Chiesa sull'impero si negò alla Chiesa il compito di giudicare il mondo, assegnando ad essa piuttosto la missione di salvarlo (29).

D'altronde, la de-politicizzazione della Chiesa si convertiva in una sua, diciamo, ri-politicizzazione. La posizione di Marsilio è, in questo senso, tipica. La polemica serratissima contro la ' plenitudo potestatis ' e la ' iurisdictio coactiva ' (che conosciamo già da III.D.9), la polemica cioè contro gli aspetti più tipicamente politici del linguaggio della Chiesa, più che nascere da una ' disinteressata ' volontà di riforma interna alla Chiesa, di purificazione del linguaggio teologico, di ritorno alla integrità della vita ecclesiale, costituiva forse un episodio della lotta ' obiettiva ' fra i due poteri.

NACO, *In Sextum Librum Decretalium Glossa Aurea*, Venetiis, 1585, *ad cap. Grandi, De suppl. negl. Prael.*: « Sed dic quod Papa in quemlibet habet iurisdictionem: nec est dubium ratione peccati... et in spectantibus ad pacis reformationem... Nam sicut domini est terra et plenitudo eius, sic eius vicarij potestas non est limitata territorio vel certis personis... ».

(29) QAESTIO DE POTESTATE PAPAE (ed. P. DUPUY, *Histoire du differend*, cit., p. 669): « Ita iudicare est actus pertinens ad iurisdictionem: Unde qui non potest aliquem iudicare non videtur in ipso aliquam iurisdictionem habere. Ex quo sic arguitur: Nihil a Christo commissum est Papae super mundum, nisi illud, super quod venit in mundum. Sed Christus non venit in mundum, ut iudicet mundum, quod pertinet ad iurisdictionem temporalem, sed ut salvetur mundus per ipsum quod pertinet ad iurisdictionem spiritualem ».

Marsilio, insomma, è, praticamente, l'unico che riesca a costruire un sistema intellettuale, un ' meccanismo ' di validazione e legittimazione, contrapposto a quello, collaudato in più secoli di riflessione e di azione, dalla Chiesa. I passi non possono essere segnalati uno per uno, dal momento che tutto il pensiero marsiliano gravita compattamente intorno ad un centro (il ' legislator '), da cui tutto dipende, ivi compresa la vita della Chiesa. Qui sta appunto il segreto del capovolgimento: de-politicizzata la Chiesa, era facile risucchiarla dentro l'orbita di un diverso processo di potere. Se la Chiesa non esercitava la ' iurisdictio ' (' coactiva '), essa non aveva ' potere '; se non aveva potere, la sua vita era regolata da un potere diverso, ' laico ', ' mondano '. Nello stesso senso, certe affermazioni del ' Somnium viridarii ', nella Francia della seconda metà del XIV secolo, possono far pensare ad un gallicanismo incipiente, come è stato sostenuto (30).

In generale, la coesistenza dei poteri era così impossibile che o l'uno sottometteva l'altro o l'uno eliminava l'altro.

III.F.6 Cosa ne è dell'unità medievale? Può darsi che il « sistema dell'unità del mondo cristiano medievale (sia) ... la più alta costruzione della dottrina politica di tutti i tempi (31) », ma il problema è *come* questa costruzione abbia funzionato e *a servizio di cosa* sia stata costruita (32).

---

(30) SOMNIUM VIRIDARII (ed. M. GOLDAST, *Monarchia*, cit., vol. I, p. 85): « Et quod dicitur quod Princeps secularis seu principes seculares non possunt aliunde leges accipere, nisi prius per Papam fuerint approbatae, hoc posset concedi de Imperatore, quem Papa confirmat et coronat et in quem Papa de Graecis potestatem transtulit imperialem: hoc autem non concederetur de rege Franciae, quem nec confirmat nec coronat, nec sibi quoad temporalia subest in aliquo; immo econtra ecclesia Gallicana subest regi Franciae quo ad temporalia ». Cfr. G. DE LAGARDE, *Le Sange du Verger et les origines du Gallicanisme*, in *Revue des sciences religieuses*, XIV, 1934, pp. 155; pp. 219 ss.; D. M. BELL, *Étude sur le Songe du Vieil Pélerin de Philippe de Mezières (1327-1405) d'après le manuscrit français B.N. 22542. Document historique et moral du règne de Charles VI*, Genève, 1955.

(31) G. DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano*, cit., vol. I, p. 65.

(32) Sul rapporto fra i due poteri nel medioevo cfr., oltre alle opere già citate, E. FRIEDBERG, *Die Mittelalterlichen Lehren über das Verhältnis von Staat und Kirche*, Leipzig, 1874; F. SCADUTO, *Stato e Chiesa negli scritti politici dalla*

Come sia stata elaborata sarà detto altrove, qui basti dire a cosa è servita: è stato un prezioso strumento di legittimazione di un processo di potere. Ciò mostra le sue caratteristiche meglio di una descrizione di enfatici 'principi ideali': quel simbolo faceva parte della

---

fine della lotta delle investiture sino alla morte di Lodovico il Bavaro, Firenze, 1882; A. BAUDRILLART, *Des idées qu'on se faisait au XIV^e siècle sur le droit d'intervention du souverain pontife en matière politique*, in *Revue d'histoire et de littérature religieuse*, III, 1898, pp. 193 ss.; A. HAUCK, *Der Gedanke der päpstlichen Weltherrschaft bis auf Bonifaz VIII*, Leipzig, 1904; E. BERNHEIM, *Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluss auf Politik und Geschichtsschreibung, 1. Teil: Die Zeitanschauungen: Die Augustinischen Ideen, Antichrist und Friedensfürst, Regnum und Sacerdotium*, Tübingen, 1918; F. BAETHGEN, *Der Anspruch des Papstums auf das Reichsvikariat. Untersuchungen zur Theorie und Praxis der potestas indirecta in temporalibus*, in *ZSS. KA.*, X, 1920, pp. 168 ss.; F. KAMPERS, *Rex et Sacerdos*, in *Historisches Jahrbuch*, XLV, 1925, pp. 494 ss.; F. BATTAGLIA, *La podestà pontificia nel Trecento*, in *Ricerche religiose*, IV, 1928, p. 249; M. GRABMANN, *Studien über den Einfluss der aristotelischen Philosophie auf die mittelalterlichen Theorien über das Verhältnis von Kirche und Staat*, in *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*, Philosophisch-historische Klasse, 1934; G. MARTINI, *Regale sacerdotium*, in *Archivio della R. Deputazione romana di Storia patria*, LXI, 1938, pp. 1 ss.; K. VOIGT, *Das Problem 'Staat und Kirche' im Hoch- und Spätmittelalter. Ein Überblick*, in *Die Welt als Geschichte*, V, 1939, pp. 59 ss.; P. BREZZI, *Lo 'scisma inter regnum et sacerdotium' al tempo di Federico Barbarossa*, in *Archivio della R. Deputazione romana di Storia patria*, LXIII, 1940, pp. 1 ss.; A. FRUGONI, *Papato, Impero e Regni Occidentali*, Firenze, 1940; M. MACCARRONE, *Chiesa e Stato nella dottrina di papa Innocenzo III*, Roma, 1940; A. CERRETI, *La politica dei papi nel Medioevo (da Giovanni I a Innocenzo III)*, Messina, 1950; G. TABACCO, *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana sino al secolo XIV*, Torino, 1950; H. TILLMANN, *Zur Frage des Verhältnisses von Kirche und Staat in Lehre und Praxis Papst Innocenz' III.*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, IX, 1951-52, pp. 136 ss.; M. MACCARRONE, *'Potestas directa' e 'potestas indirecta' nei teologi del XII e XIII secolo*, in *Sacerdozio e Regno*, cit., pp. 27 ss.; H. TILLMANN, *Papst Innocenz III*, Bonn, 1954; F. KEMPF, *Papstum und Kaisertum bei Innocenz III. Die geistigen und rechtlichen Grundlagen seiner Thronstreitpolitik*, Roma, 1954; W. ULLMANN, *The Growth of Papal Government in the Middle Ages. A study in the ideological relation of clerical to lay power*, London, 1955; M. PACAUT, *La théocratie. L'Église et le pouvoir au Moyen Age*, Paris, 1957; R. KUITERS, *Was bedeuten die Ausdrücke 'directa' und 'indirecta potestas' papae in temporalibus bei Ägidius von Rom (Jakobus von Viterbo und Johannes von Paris?)*, in *AKKR.*, 128, 1957, pp. 99 ss.; F. KEMPF, *Die Päpstliche Gewalt in der mittelalterlichen Welt. Eine Auseinandersetzung mit Walter Ullmann*, in *Saggi storici intorno al Papato*, Roma, 1959, pp. 117 ss. (recensione

costituzione di un processo di potere *contro* un altro processo di potere. Era un simbolo non certo nato nella, ma utilizzato, piegato dalla, lotta politica.

La concordia fra i due poteri ha scandito assai poco la vita politica del basso medioevo, non solo perchè, da un punto di vista che diremmo storico-fattuale, imperatori e papi si sono fieramente conteso e non concordemente suddiviso il potere, ma anche (e, dal nostro punto di vista, soprattutto) perchè il sistema di rappresentazione della realtà non era caratterizzato, a ben vedere, da un restaurato gelasianesimo, ma dall'affermazione della superiore legittimità di un processo di potere, *sopra*, *contro*, un'altra gerarchia.

Quanto era presupponibile in via di ipotesi è ora empiricamente confermato: due gerarchie della validità non tendono a coesistere pacificamente, ma ad affermarsi l'una attraverso l'elisione dell'altra.

Gli strumenti di lotta non possono essere innanzitutto simboli di validità, perchè entrambi i processi di potere si danno per validi e reciprocamente si riconoscono (più o meno implicitamente) come tali. La lotta si sposta così sul piano dei simboli di legittimità, che, a loro volta, ma indirettamente, si convertono in nuovi simboli di validità, graduando la validità avversaria come ' meno valida ', come derivatamente, subordinamente valida.

Essendo il conflitto un conflitto di legittimità, l'impero era, in un certo senso, sul piano semiologico, sconfitto in partenza. L'emergente principio d'unità, cumulato con il simbolo del giudizio, stavano entrambi, spontaneamente, dalla parte della Chiesa: dato che la civiltà era largamente sacrale, solo un non conformista come Marsilio poteva far centro incondizionatamente sul potere laico; gli altri non potevano, per un verso o per l'altro, non sentire il primato dello spirituale e dovevano rifugiarsi nel programma, in un certo senso minimale, della ' divisio iurisdictionum '. Allo stesso modo, non poteva

---

di H. Barion, in *ZSS.KA.*, XLVI, 1960, pp. 484 ss.; F. Kempf, *Zur politischen Lehre der früh- und hochmittelalterlichen Kirche*, in *ZSS. KA.*, XLVII, 1961, pp. 305 ss.; J. Muldoon, *' Extra Ecclesiam non est Imperium ': The Canonists and the Legitimacy of Secular Power*, in *Studia Gratiana*, IX, 1966, pp. 551 ss.

essere ammesso che fosse l'impero a giudicare la Chiesa, mentre era facile riconoscere il contrario.

I partigiani dell'impero non avevano che un'arma: de-politicizzare la Chiesa, cioè colpire le stesse condizioni di possibilità delle pretese ierocratiche. D'altronde, non era un compito facile: era questo, allora, un angolo visuale da cui solo pochi intelletti particolarmente acuti sapevano guardare. Tutti comunque, a qualunque processo di potere appartenessero, svolgevano un'azione politica precisa e non perdevano la realtà in omaggio a pitagoriche armonie 'neutrali'.

G: *L'obbedienza*

III.G.o La nostra ricerca potrebbe in un certo senso considerarsi già conclusa: si è isolato il nucleo centrale del linguaggio politico (l'idea del giudicare, 'iurisdictio') e si è seguito lo sviluppo di quella parola-chiave nelle varie zone dell'universo semiologico medievale; si è così constatato che esso si ordinava 'riflettendo' varie zone della 'realtà', trasposte rispetto alle loro caratteristiche 'infrastrutturali'.

L'elemento comune di queste rappresentazioni simboliche era una considerazione del processo del potere, per così dire, dall'alto verso il basso, dal giudicante al giudicato, dal dominante al dominato e non viceversa. La posizione del dominato era ricavabile per contrapposizione dai diritti del potente nè godeva di una autonoma considerazione.

È il momento di avere smentite o conferme della logica discendente delle rappresentazioni medievali del potere. Occorre insomma considerare ora la relazione diseguale caratteristica del processo di potere, dopo che si è già studiato quest'ultimo nella sua configurazione globale e nei suoi diversi modi di essere.

Si dovrebbe insomma brevemente ottenere la negativa delle immagini finora registrate.

III.G.1 : il contesto *principans-subiectus.*

All'origine del periodo considerato, il rapporto diseguale del processo di potere non si identifica con la realtà, ma va a rimorchio di essa; il dominio è plasmato dalla realtà e non viceversa. Esiste un dato su cui le posizioni del potente e del suddito si inquadrano, ciascuno al suo posto, in un posto fissato ' da sempre e per sempre '. C'è chi comanda e chi serve: chi comanda deve difendere chi serve e chi serve deve ' servitium exhibere ' al potente (1). Le prestazioni sono già stabilite e non possono essere mutate (2).

Il rapporto feudale ' reale ', insomma, è assunto nel sistema simbolico ' così come è ', senza alcuna razionalizzazione e trasposizione. La condizione del suddito è esattamente quella di un ' subiectus ' in un rapporto feudale, con i suoi obblighi e i suoi diritti consuetudinariamente fissati.

Quando la società ' reale ' si complica con ulteriori rapporti e il sistema simbolico si rende più duttile e raffinato, cambiano, come sappiamo, molte cose, ma non la diseguaglianza del rapporto di potere e il modo di rendersene consapevoli: « ... lex nihil aliud est quam dictamen rationis in praesidente, quo subditi gubernantur. Cuiuslibet autem subiti virtus est ut bene subdatur ei a quo gubernatur, sicut virtus irascibilis et concupiscibilis in hoc consistit quod sint bene obedientes rationi. Et per hunc modum virtus cuiuslibet subiecti est ut bene subiiciatur principanti... (3) ».

Siamo in pieno XIII secolo e, nell'aggiornato discorso di S. Tommaso il fenomeno legislativo è perfettamente compreso. Questo però non si colloca, semiologicamente, in uno schema che del rapporto feudale ' trasposto ' sia un capovolgimento: l'antico rapporto feudale vie-

---

(1) Ugo di S. Vittore, *De sacramentis christianae fidei*, L. II, P. II, c. 6 (ed. Migne, *Patr. Lat.*, vol. CXVI, col. 419): « Sicut autem praelatorum debitum est subjectis possidenda juste dispensare, et eos contra injustitiam defendere, sic subjectorum debitum est secundum instituta legum et rationabiles consuetudines, praelatis et in se et in suis servitium exhibere ».

(2) *Ibidem* (c. 420): « Hoc est ut nec praelati id quod subditorum est aliis tribuant, nec subjecti id quod praelatorum est immutare praesumant ».

(3) Tommaso D'Aquino, *Summa Theologiae*, I-II, q. 92, a. 1.

ne razionalizzato, ' purificato ' al punto da ridurlo ad un mero rapporto di dominio-soggezione; in questo rapporto la ' virtus ' del ' subditus ' è, con apparente tautologia, ' ut bene subdatur '. Il giusto posto del suddito è che appunto, stia al *suo* posto, che aderisca al precetto del potente. Il quale precetto non è più fissato ' ab immemorabili ', determinato dalla ' natura delle cose ', da una forza antecedente e superiore al processo di potere. Il processo di potere ormai occupa tutto lo spazio politico e pur tuttavia conserva ai propri soggetti posizioni ben determinate, ma ormai formali, riempite dalla volontà del ' princeps '. Ciò che non è mutato è che all'attività del potente non può corrispondere che una passività, per meglio dire, una passiva acquiescenza, da parte del suddito (4).

Il suddito viene guardato con gli occhi del potente. Ciò che all'inizio della nostra ricerca già plasticamente indicava la relazione polare 'iudicare/iudicari', trova qui, in un diverso contesto, conferma e determinazioni ulteriori.

Il sistema, in fondo, era una razionalizzazione della coazione: e infatti puntualmente si afferma che chi comanda esercita una coazione sul dominato (5). La coazione è la soggezione del suddito vista

---

(4) Cfr. Tommaso D'Aquino, *op. ult. cit.*, I-II, q. 96, a. 5: « Dupliciter ergo aliquis homo potest esse legi subiectus: uno modo sicut regulatum regulae; et hoc modo omnes illi qui subduntur potestati, subduntur legi quam fert potestas »; Id., *op. ult. cit.*, II-II, q. 16, a. 1: « ... lex non imponitur ab aliquo domino nisi suis subditis et ideo praecepta legis praesupponunt subiectionem cuiuslibet recipientis legem ad eum qui dat legem ». Più legato alla tradizione feudale appare Bonaventura da Bagnorea, *Commentarii in Quatuor Libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi*, t. IV (ed. Ad Claras Aquas 1889), Dist. XLIV, art. III, quaest. I: « ... non solum secundum humanam institutionem sed etiam secundum divinam dispensationem inter Christianos sunt reges et principes, domini et servi — et secundum distinctionem potestatis ei subiiciuntur et tenentur secundum plus et minus... Et ideo concedendum est, quod Christiani sunt terrenis dominis obligati, non tamen in omnibus, sed in his solum, quae non sunt contra Deum; nec in his omnibus, sed in his quae secundum rectam consuetudinem rationabiliter statuta sunt, sicut tributa et vectigalia et consimilia ». Sulla diversità della filosofia sociale tomistica rispetto a quella di Bonaventura cfr. G. De Lagarde, *La naissance de l'esprit laïque*, cit., II, *Secteur social de la scolastique*, Paris, 1958², pp. 51 ss.

(5) Cfr. Bernardo da Pavia, *Summa Decretalium*, L. I, Tit. I (ed. E. A. T. Laspeyres, *Bernardi Papiensis*, cit., p. 3): « Causa faciendi consti-

dalla parte del ' princeps '. Non diversamente opera il concetto di ' ordo ': il ' princeps ' è l'elemento ordinante della ' multitudo '. L'" ordo ' è frutto, insieme, della soggezione e della coazione.

Il tutto si riassume, naturalmente, nel lessema ' iurisdictio '. « Potestas iurisdictionis est qua presidens alicui reipublice potest dicere ius statuendo vel sententiando cum obligatione subditorum ad habendum id quod dicitur pro iusto (6) ». Nel '300, non si richiede un indifferenziato ossequio alla norma, ma anche la convinzione soggettiva della giustizia della norma stessa: si vuole un'obbedienza incondizionata, l'obbedienza ad un ordinamento ritenuto legittimo.

Attraverso il gioco di lessemi come ' subiectio ', ' coactio ', ' ordo ', nel quadro generale dell'onnipresente ' iurisdictio ', nel rappor-

---

tutionem est malitiae coertio et novae quaestionis iudicialis diffinitio »; TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, q. 67, a. 1: « ... sententia iudicis est quasi quaedam particularis lex in aliquo particulari facto. Et ideo sicut lex generalis debet habere vim coactivam... ita etiam et sententia iudicis debet habere vim coactivam, per quam constringatur utraque pars ad servandam sententiam iudicis; alioquin iudicium non esset efficax. Potestatem autem coactiva non habet licite in rebus humanis, nisi ille qui fungitur publica potestate; et qui ea funguntur, superiores reputantur respectu eorum in quos sicut in subditos potestatem accipiunt, sive habeant ordinariam sive per commissionem. Et ideo manifestum est quod nullus potest iudicare aliquem, nisi sit aliquo modo subditus eius vel per commissionem vel per potestatem ordinariam ».

(6) ERVEO NATALE, *Tractatus de potestate pape*, Parisiis, 1506; il brano completo è il seguente: « Alio modo potest vocari potestas ius dicendi vel iusticie quando aliquis habet potestatem super aliquos sic quod possit obligare eos ad tenendum pro iusto hoc quod dicit sive statuendo sive sententiando; statuendo sicut si habens talem potestatem statuat ex causa rationabili quod ieiunetur in quadragesima ipso facto quod hoc statuendo dicit habet rationem iusti sive debiti fieri ita quod subditi illius qui habet talem potestatem tenentur adherere huic dicto tanquam iusto. Et idem est in prohibitivis quia scilicet subditi tenentur vitare prohibita ab illo tanquam iniustum. Sententiando autem, ut si aliquis habens talem potestatem aliquem subditis sentenciet esse reum vel ignocentem, dictum suum in tali sententi tenentur subditi habere pro iusto vel pro iure et subditi tenentur habere talem pro reo vel innocente et talis est potestas quam vocamus potestatem iurisdictionis. Ita quod potestas potest sic diffiniri vel describi quod potestas iurisdictionis est qua presidens alicui reipublice potest dicere ius statuendo vel sententiando cum obligatione subditorum ad habendum id quod dicitur pro iusto ».

to di potere il suddito viene fissato ' al suo posto ', trasformando in necessità una accidentale posizione di forza.

III.G.2 : il contesto *tyrannus-subditi.*

Esiste un caso-limite nella filosofia politica medievale che, attenendo ad una degenerazione patologica del rapporto fra sovrano e sudditi, può mostrare ' in controluce ' la posizione di questi ultimi nel sistema ' riflesso ' di quell'epoca. Non intendiamo, ovviamente, scrivere un'analitica storia del tirannicidio nel medioevo, ma cogliere sinteticamente alcune linee di tendenza di un contesto che non ci interessa se non come occasione di una verifica (o di una smentita).

In pieno XII secolo, Giovanni da Salisbury tratta diffusamente della differenza fra re e tiranno, in coerenza con le sue concezioni di fondo. Il re, come sappiamo, è ' aequitatis servus ', superiore alle leggi solo perchè tenuto ad osservare una legge più alta che lo fonda, da cui dipende totalmente (7). Come il buon principe è « imago divinitatis », il tiranno è « Luciferianae pravitatis imago »: esso può anche essere ucciso, « plerumque etiam occidendus (8) ».

Al tiranno i sudditi possono resistere: da una constatazione oggettiva di questo tenore sarebbe facile dedurre che i diritti della collettività sono valutati autonomamente, che ad essi si dà un contenuto positivo, attivo, ma sarebbe questa, a nostro avviso, una indebita ' mo-

---

(7) Giovanni da Salisbury, *Policraticus*, L. IV, c. 2 (ed. C. C. J. Webb, cit., p. 515 a): « Publicae ergo utilitatis minister et aequitatis servus est princeps, et in eo personam publicam gerit, quod omnium iniurias et dampna sed et crimina omnia aequitate media punit ».

(8) Id., *op. ult. cit.*, L. VIII, c. 17 (ed. C. C. J. Webb, cit., p. 7789): « Est ergo tirannus, ut eum philosophi depinxerunt, qui violenta dominatione populum premit, sicut qui legibus regit princeps est... Princeps pugnat pro legibus et populi libertate; tirannus nil actum putat nisi leges evacuet et populum devocet in servitutem. Imago quaedam divinatis est princeps, et tirannus est adversariae fortitudinis et Luciferianae pravitatis imago, siquidem illum imitatur qui affectavit sedem ponere ad aquilonem et similis esse altissimo, bonitate tamen deducta... Imago deitatis, princeps amandus, venerandus est et colendus; tirannus, pravitatis imago, plerumque etiam occidendus ». Su questo problema cfr. R. A. e M. A. Bouse, *John of Salisbury and the Doctrine of Tyrannicide*, in *Speculum*, XLII, 1967, pp. 693 ss.

dernizzazione' del pensiero di Giovanni. Ciò che il tiranno lede non sono tanto, direttamente, i diritti della comunità, quanto il sacro ordine del mondo. La logica medioevale del tirannicidio, insomma, è sacrale e discendente. L'uccisione del tiranno è la conseguenza di una infrazione gravissima al dovere del servizio verso l'equità, è, diremmo, un meccanismo che scatta prima della decisione della collettività. Il tiranno è una corruzione dell'ordine e come tale è già condannato: il momento dell'uccisione è secondario, strumentale, è l'esecuzione di una decisione già avvenuta, la conseguenza di una colpa che già in sè trovava la radice della punizione.

Il razionalismo di S. Tommaso modifica in più punti la più arcaica concezione del Salisberiense: il criterio del 'bonum commune' (con tutte le sue risonanze sulla determinazione del 'regimen' migliore) è un modo di valutare il carattere tirannico o meno del governo del sovrano ed è un principio politico ricchissimo di conseguenze alle quali non possiamo nemmeno accennare.

Per quello che ci interessa occorre innanzitutto osservare che il problema del tirannicidio è studiato innanzitutto sullo sfondo dell'Epistola ai Romani (« Non est potestas nisi a Deo (9) ») e si presenta come un tentativo di temperare l'assolutezza della frase paolina. Così si afferma che un potere può non essere 'a deo' « dupliciter: vel quantum ad modum acquirendi praelationem vel quantum ad usum praelationis », nel qual ultimo caso o i precetti del 'princeps' sono contrari alla legge divina, e sussiste allora un dovere alla disobbedienza, o semplicemente costringono « ad hoc quod ordo praelationis non se extendit, ut si dominus exigat tributa quae servus non tenetur dare... » e in questo caso al suddito è permesso, ma non imposto, di non obbedire (10).

---

(9) *Rom.* 13, 1-2: « Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: Non est enim potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinatione resistit ».

(10) Tommaso D'Aquino, *II Sent.*, d. 44, q. 2, a. 2: « Respondeo dicendum quod sicut dictum est, obedientia respicit in praecepto quod servat debitum observandi. Hoc autem debitum causatur ex ordine praelationis, quae virtutem coactivam habet, non tantum temporaliter sed etiam spiritualiter

Si può arricchire e variare il panorama attraverso altri testi sulla definizione di tiranno, i suoi abusi, i limiti del potere del governante, le diverse forme di governo ecc. (11): ciò che non muta è, a nostro

---

propter conscientiam, ut Apostolus dicit Roman. 13, secundum quod ordo praelationis a Deo descendit, ut Apostolus ibidem, innuit. Et ideo secundum hoc quod a Deo est, obedire talibus Christianus tenetur, non tamen secundum quod a Deo praelatio non est. Dictum est autem, quod praelatio potest a Deo non esse dupliciter: vel quantum ad modum acquirendi praelationem, vel quantum ad usum praelationis. Quantum ad primum contingit dupliciter: aut propter defectum personae, quia indignus est, aut propter defectum in ipso modo acquirendi, quia scilicet per violentiam vel per simoniam vel aliquo illicito modo acquirit. Ex primo defectu non impeditur quin jus praelationis ei acquiratur, et quoniam praelatio secundum suam formam semper a Deo est (quod debitum obedientiae causat); ideo talibus prelatis, quamvis indignis, obedire tenentur subditi. Sed secundus defectus impedit jus praelationis: qui enim per violentiam dominium surripit non efficitur vere praelatus vel dominus et ideo cum facultas adest, potest aliquis tale dominium repellere: nisi forte postmodum dominus vere effectus sit vel per consensum subditorum vel per auctoritatem superioris. Abusus autem praelationis potest esse dupliciter: vel ex eo quod est praeceptum a praelato, contrarium ejus ad quod praelatio ordinata est, ut si praecipiat actum peccati contrarium virtuti ad quam inducendam et conservandam praelatio ordinatur; et tunc aliquis praelato non solum non tenetur obedire sed etiam tenetur non obedire, sicut et sancti martyres mortem passi sunt ne impiis jussis tyrannum obedirent: vel quia cogunt ad hoc quod ordo praelationis non se extendit; ut si dominus exigat tributa quae servus non tenetur dare, vel aliquid hujusmodi; et tunc subditus non tenetur obedire »,

(11) Cfr. Tommaso D'Aquino, *In libros Politicorum Aristotelis Expositio* (ed. R. Spiazzi), L. II, l. VII, 242: « Omnis enim civitas regitur ab uno, aut a paucis aut a multis. Si ab uno, aut ille unus est rex aut tyrannus. Rex quidem, si sit virtuosus tenens communem utilitatem subditorum. Tyrannus autem si sit malus omnia retorquens ad suum commodum, utilitate subditorum contempta. Si vero regatur civitas a parvis, aut illi eligentur propter virtutem qui bonum multitudinis procurent, et tale regimen dicitur potestas optimatum. aut eligentur aliqui pauci propter potentiam aut divitias et non propter virtutem, qui omnia quae sunt multitudinis ad suam propriam utilitatem retorquebunt, et tale regimen dicitur principatus paucorum »; Id., *In Matthaeum Evangelistam expositio*, c. XX, *ad v. Principes gentium dominantur eorum* (ed. Parmae, 1861, t. X): « Set notandum quod duplex est praeminentia, scilicet dignitatis et potestatis... Sed quid est? Numquid dominari est malum? Dominari aliquando dicitur pro praesse, et sic non accipitur hic, aliquando prout correlative se habet ad servum, unde idem est quod serviliter sibi servum subjicere; et sic sumitur hic. Principes enim instituti sunt ad hoc ut bonum procurent subditis. Si vero volunt eos in servitutem redigere, tunc abutuntur, quia utuntur liberis ut servis. ... Item aliqui habent eminentiam non in dignitate sed in potestate, ut aliqui nobiles. Et consuetum est quod qui pote-

avviso, la logica con cui il sistema di simboli ritrae la realtà. Vengono studiati i diritti e i doveri del dominante, mentre la posizione del dominato si può ricavare solo indirettamente da quelli.

Naturalmente, il ' costituzionalismo ' tomistico rimane un notevole esempio di sapienza filosofico-politica. Ma non è questo che ci interessa; a noi premeva piuttosto chiedersi se l'ipotesi-limite del tirannicidio impone ai nostri autori uno studio del rapporto politico fondamentale condotto dall'angolo visuale del ' subiectus ' anzichè del ' principans ': non ci sembra che ciò sia avvenuto. L'atteggiamento intellettuale di Tommaso è in fondo quello di una grandiosa esegesi del noto e citato passo paolino e si inquadra solo in quella logica discendente.

Certo, il razionalismo tomstico ha temperato in un'analisi minuziosa l'afflatto sacrale e oggettivistico di Giovanni da Salisbury: ma non ha abolito il carattere di ' speculum principis ' comune ad entrambe le riflessioni. Ci si preoccupava dei doveri del buon reggitore e solo per riflesso da questi potevano dedursi indirettamente (il modello normativo era la relazione polare ' iudicare/iudicari ') le posizioni del ' subiectus ' (12).

---

statem habent, non utuntur ad beneficium, sed potestatem exercent in eos, scilicet ad opprimendum, non ad justitiam »; Id., *In epistolam ad Romanos*, c. 13, lect. I (ed. Parmae, 1872, t. XIII): « Ad hoc dicendum est, quod regia potestas vel cujuscumque alterius dignitatis potest considerari quantum ad tria. Uno quidem modo quantum ad ipsam potestatem: et sic est a Deo per quem reges regnant... Alio modo potest considerari quantum ad modum adipiscendi potestatem; et sic quandoque potestas est a Deo, quando scilicet aliquis ordinate potestatem adipiscitur... quandoque vero non est a Deo; sed ex perverso hominis appetitu qui per ambitionem vel quocumque alio illicito modo potestatem adipiscitur... Tertio modo potest considerari quantum ad usum ipsius: et sic quandoque est a Deo, puta cum aliquis secundum praecepta divinae iustitiae utitur concessa sibi potestate... quandoque autem non est a Deo, puta cum aliqui potestate sibi data utuntur contra divinam justitiam... ».

(12) Cfr. anche Guglielmo D'Ockham, *Dialogus de potestate papae et imperatoris*, P, III, L. II, c. VI (ed. M. Goldast, *Monarchia*, cit., vol. II, p. 794): « Ille dicitur principari et regnare secundum voluntatem suam et non secundum legem, qui regnat propter commune bonum omnium et nullis legibus naturalibus astringatur. Et ideo talis rex non habet iurare nec promittere se servaturum quascunque leges vel consuetudines humanas introductas, licet expediens sit ipsum iurare, quod leges naturales pro utilitate communi servabit

Nè ci sembra diverso il caso di Bartolo. Il modo con cui egli affronta il problema del tirannicidio è coerente con lo stile del suo linguaggio: diremmo, da scienziato della politica e del diritto. La tirannia è un'ipotesi, un modo di essere del processo globale del potere. ' Iurisdictio ' è così l'angolo visuale da cui si guarda a quell'accidente. Dove vi è ' iurisdictio ' può esservi tirannia, la tirannia suppone un processo di potere: nella ' vicinia ', nel ' castrum ' « in quibus iurisdictio non exercetur nec de iure nec de facto ... non potest esse tyrannus, lice sit aliquis potentior (13) ». Tiranni, poi, si può essere manifestamente od occultamente, ' ex defectu tituli ' o ' ex parte exercitii ', per vizio del consenso, cioè, o per abuso del potere.

Stabilite così le caratteristiche che fanno di un reggitore un tiranno, il problema è assicurare l'intervento del ' superior ': le degenerazioni della gerarchia devono essere gerarchicamente rimediate. Il ' superior ' deve ' deponere ' chi tiene il popolo in schiavitù. Questo è tutto: per il legittimismo di Bartolo la tirannia doveva essere stroncata da un intervento dall'alto) (14). Tanto è vero che, nel punto in

---

et quod in omnibus quae spectant ad principatum assumptum commune bonum intendet, non privatum. Talis rex potest dici habere plenitudinem potestatis respectu scilicet eorum, quae bonum commune respiciunt, non privatum. Talis autem principatus differt a principatu tyrannico: quia ille est propter commune bonum, differt etiam a principatu despotico, quia principatus despoticus est principaliter propter bonum proprium principantis, quemadmodum dominium bestiarum et aliarum rerum temporalium est propter bonum possidentis. Principatus autem regalis est propter bonum commune et ideo non dicitur proprie principatus despoticus et tamen rex talis est quodammodo Dominus omnium, sed aliter quam in principatu despotico: quia in principatu despotico principans habet tantum dominium, quod potest uti suis servis et bonis aliis quibuscunque quae ad suum pertinent principatum talem, non solum propter bonum commune, sed etiam propter bonum proprium, dummodo contra legem divinam vel naturalem nihil attentet. Sed principans in principatu regali praedicto non potest uti subiectis et bonis eorum qualitercunque sibi placet propter bonum proprium et ideo sibi non sunt servi, sed naturali libertate gaudent: quia ad naturalem libertatem spectat, ut nullus possit uti liberis propter utilitatem utentis, sed non est contra naturalem libertatem, ut quis rationabiliter utatur liberis ad bonum commune, cum quilibet teneatur bonum commune praeferre privato ».

(13) Bartolo da Sassaferrato, *Tractatus de tyrannia*, in *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, Venetiis, 1585, *ad Tertium*.

(14) *Ibidem, ad Nonum*: « ... quaero si aliquis est Comes, Dux, Marchio

cui il sistema poteva entrare in crisi (la concessione del vicariato ai 'tiranni') soccorre la fiducia bartoliana nel potente, così da escogitare ragioni *ex post* per legittimare un intervento che la logica del sistema stesso (per ciò che esso voleva salvare della 'legalità' dei comuni pre-signorili) doveva condannare (15).

Le istanze della validità e dell'effettività, che attraversano tutto il discorso bartoliano, erano distinte per tanti aspetti, ma non per uno in cui coincidevano: erano entrambe un modo di studiare il processo del potere dall'alto verso il basso. Certo, Bartolo ospita il principio del consenso: ma esso non è, propriamente parlando, un principio cardinale, il centro della vita politica, come può essere in Marsilio (il quale però rimane *idioletto* rispetto alla *langue* medioevale) (16), ma un anello intermedio della catena, nella migliore delle ipotesi un elemento di legittimazione.

La piramide sociale si rispecchia sostanzialmente immutata nel linguaggio: la forza che circondava i potenti nella realtà si traspo-

---

vel Baro qui habet iustum titulum et probetur tyrannus exercitio, quid debet facere Superior? Responde debet eum deponere, quoniam qui talia agunt, detinent populum in servitute... ».

(15) *Ibidem, Ad Decimum*: « ... quaero quid dicemus de his quae videmus fecisse summum Pontificem et Imperatorem et Legatos? Nam quosdam quos clare cognoscebant esse tyrannos quos per tyrannidem detinebant, eos Episcopos, scilicet sedis apostolicae vel Imperii constituebant Vicarios, ut fecit Clemens 7. (*recte* 6.) in civitate Bonon. de domino Thadeo Pepulis et eius filijs, Hoc idem fecit Carolus Imperator cum tyrannis in Lombardia, hoc idem dominus Legatus cum multis tyrannis fecit in Marchia Anconitana? Responde praesumendum est. quod tanti domini hoc sine magna causa non faciunt et potest esse duplex causa. Prima propter aliqua magna et ardua quae eis expedire incumbant... Secunda ratio potest esse charitas et dilectio eorum qui sunt sub tyranno... Princeps ... videns quod quandoque unus tyrannus non potest deponi sine magno exterminio eorum qui sunt sub tyranno, propter bonum eorum ipsum tyrannum facit Vicarium, et ex hoc ille tyrannus minus timeat, minus populum gravet, et interim casus occurrit, per quem suadente iustitia, sine populi detrimento deponetur tyrannus... ».

(16) Cfr. MARSILIO DA PADOVA, *Defensor Pacis*, D. I, c. IX, § 5 (ed. R. SCHOLZ, cit., Fasc. I, p. 44): « Participat autem quilibet dictorum modorum tanto amplius de vero regali quanto magis est ad subditos voluntarios et secundum legem latam ad commune conferens subditorum; tanto vero amplius tyrampnidem sapiens, quanto magis exit ab hiis, consensu videlicet subditorum et lege ad ipsorum commune conferens instituta ».

neva semiologicamente, diveniva quasi irriconoscibile nei suoi travestimenti e nelle sue idealizzazioni (e ideologizzazione), ma continuava ad essere accolta ' così come era ' nell'universo di pensiero medievale.

H: *I simboli della legittimità*

III.H.o Perchè l'obbedienza? Che al comando segua l'obbedienza non è un fenomeno di tutto riposo. Certo, il correlato dell'obbedienza è la forza. Ma la forza, come si è visto, non viene nominata come tale, cambia nome, e senso, diviene tutt'altra casa da quello che ' obiettivamente ' è, diviene ' ordo ', ' iurisdictio ', ' aequitas ', eppure nello stesso tempo attraverso queste descrizioni ' simboliche ', oblique, viene accolta nel sistema di simboli, appena riconoscibile, abilmente celata.

La forza ottiene obbedienza trasformandosi in qualcosa che non è più soltanto forza, forza bruta, ma forza sublimata. I modi, le tecniche di sublimazione nascono dal cuore di una società storicamente data ed esprimono spesso le caratteristiche più tipiche della sua cultura. Essi costituiscono l'elemento soggettivo (definito in II.4.h) del processo di potere, il modo in cui il precetto si legittima divenendo efficace.

Ogni processo di potere ha i suoi simboli di legittimità: di questi, volta per volta, abbiamo incontrato moltissimi esempi. Addirittura ' iurisdictio ' è un simbolo le cui ' associazioni ' hanno un chiaro sapore legittimante. Ancora più in generale, la trasformazione in simbolo della ' realtà ' è spesso un modo di giustificare, di legittimare quella realtà.

Esistono però simboli di portata molto generale che non servono alla legittimazione di questo o di quest'altro processo di potere, ma costituiscono come il cielo dell'universo politico medievale, le condizioni generali di ogni legittimazione. Questi simboli sono particolarmente adatti per studiare la logica profonda del procedimento di

legittimazione e in genere di formazione di simboli politici. Noi ne studieremo alcuni (al di fuori di ogni ambizione di 'completezza'), considerandoli come 'cerniera' del sistema politico che ci ha sinora occupati.

III.M.1 : il contesto *ordo potestatum*.

'Ordo' si connette con 'hierarchia' e quest'ultimo lessema indica una diversità di gradi, una pluralità di posizioni disposte 'una sopra all'altra'. Se un insieme di persone non vuol essere un caotico assembramento, esso «requirit ordinum diversitatem», implica una serie di 'status' sovrapposti. Si tratta di una legge umana e sovrumana, di una legge cosmica: vige per le gerarchie angeliche come per gli 'ordines' di una città (1-*bis*). Gli influssi pseudo-dionisiani permeano tutto il pensiero medievale e sono integrati, non compromessi, dalla lezione aristotelica (2).

È un luogo comune che il principio gerarchico fosse una struttura portante del pensiero medievale. L'uomo del medioevo non pen-

---

(1) Così, ad esempio, non trattiamo della donazione di Costantino, per la quale rinviamo a D. MAFFEI, *La donazione*, cit.

(1-*bis*) TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q. 108, a. 2: «Respondeo dicendum quod... una hierarchia est unus principatus, idest, una multitudo ordinata uno modo sub principis gubernatione... Non autem esset multitudo ordinata, sed confusa, si in multitudine diversi ordines non essent. Ipsa ergo ratio hierarchiae requirit ordinum diversitatem. Quae quidem diversitas ordinum secundum diversa officia et actus consideratur, sicut patet quod in una civitate sunt diversi ordines secundum diversos actus; nam alius est ordo iudicantium et alius laborantium in agris et sic de aliis. Sed quamvis multi sint unius civitatis ordines, omnes tamen ad tres possunt reduci, secundum quod quaelibet multitudo perfecta habet principium, medium et finem. Unde et in civitatibus triplex ordo hominum invenitur; quidam enim sunt supremi, ut optimates; quidam autem sunt infimi, ut vilis populus; quidam autem sunt medii, ut populus honorabilis. Sic igitur et in qualibet hierarchia angelica ordines distinguuntur secundum diversos actus et officia...».

(2) Cfr. Y. CONGAR, *Aspects ecclésiologiques de la querelle entre mendiants et séculiers dans la seconde moité du XIII^e siècle et le début du XIV^e*, in *Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age*, XXXVI, 1961, pp. 35 ss.

sava politicamente in termini di uguaglianza e di numero, ma di diversità e di ruoli. La gerarchia ecclesiastica e la gerarchia feudale erano gli esempi normativi di una siffatta concezione del mondo (3).

Resta però da spiegare più da vicino la logica della simbolizzazione.

I modelli di sublimazione erano sostanzialmente due: la Chiesa e la natura. Come nella Chiesa trionfante ... così nella Chiesa militante: questa analogia è un tipico modo di sublimazione. Data l'organizzazione gerarchica della Chiesa, la sua immagine non rimbalzava direttamente nel sistema di simboli, ma, guidata dall'esigenza, tipica di ogni forma di esistenza (come sappiamo da Weber - v. II, nota 41), di auto-giustificazione, passava attraverso la duplicazione della 'Ecclesia triumphans' e ritornava alla Chiesa militante arricchita del valore probatorio del modello analogico di sublimazione (4). Se anche la Chiesa trionfante è gerarchica, a maggior ragione deve esserlo la Chiesa militante. Il pensiero coglieva il reale, lo duplicava nel cielo dell'assoluto, tornava al reale confermandolo 'assolutamente'.

Oppure si consideri quest'altra analogia: come in natura si trovano i forti ed i deboli... così « unus homo excellit alium »... *ergo* il mondo è diviso in « domini » e in « subiecti » (5). Ancora una volta,

---

(3) Cfr. G. De Lagarde, *La conception médiévale de l'ordre en face de l'Humanisme, de la Renaissance et de la Réforme*, in *Umanesimo e scienza politica* (a cura di Enrico Castelli), Milano, 1951, pp. 237 ss.

(4) Non ponant laici os in celum (ed. R. Scholz, *Die Publizistik*, cit., pp. 474-475): « Nam in ecclesia triumphante secundum Gregorium et Dyonisium de angelica ierarchia I° inter angelos est ordo. Nam quidam sunt superiores, quidam inferiores et sunt diversi ordines et diverse ierarchie et tum reducitur omnis ad unum caput et fontale principium, scil. deum. Sic est in ecclesia militante et ecclesiastica ierarchia, que disponitur ad instar illius ecclesie triumphantis et illius celestis ierarchie. Nam sunt diversi ordines et diverse potestates ecclesiastice et seculares et ultimo est summus pontifex in quo omnes potestates agregantur et ad quem reducuntur et ad quem tanquam in simplicissimum terminantur... ».

(5) Engelberto d'Admont, *De ortu et fine Romani Imperii* (ed. M. Goldast, *Politica imperialia*, cit., p. 754): « Attendendum est ergo, quod sicut in natura rerum insensibilium invenitur in omnibus et singulis quaedam maioritas et minoritas, secundum quam alia aliis sunt meliora et per consequens digniora... Sic etiam inter homines... homo... alius alio melior ac dignior est

sono frasi che occorre leggere a ritroso. Nel mondo esistono processi di potere, precetti e obbedienza, chi comanda e chi serve. Se questa è la realtà, occorre trovare una giustificazione: la natura funge così da perfetto strumento di sublimazione. Se l'assetto di potere è ' naturale ', esso è necessario; se è necessario, è assolutamente giustificato.

È in fondo un giuoco piuttosto semplice: l'esistente si proclama necessario e così si fonda legittimamente. Si vuole conservare la distribuzione del potere nella società: a ciascuno secondo il suo ' status '; solo in questo modo il ' principatus ' è ' rectus ' (6). Il valore sta dalla parte della conservazione dell'esistente, il pensiero si identifica con l'ordine costituito, o, viceversa, l'ordine costituito demanda al pensiero il compito di esprimerlo ' per quello che è '.

---

homine: scilicet quod unus homo excellit alium, vel unus multos aut omnes alios, secundum id quod potissimum est in homine, ex parte animae... Et hoc est quod dicit Philosophus... quod homines magis vigentes intellectu et ratione naturaliter sunt domini aliorum et isti qui intellectu sunt inferiores, naturaliter sunt subiecti et obedientes illis tanquam melioribus et dignioribus et potentioribus... »; cfr. anche Egidio Romano, *Liber de Renunciatione Papae* (ed. J. T. De Rocaberti, *Bibliotheca Maxima Pontificia*, vol. II, Romae, 1698, p. 7): « Si ergo sic est in regimine naturali quod quodam ordine regatur universa creatura, ita quod creatura inferior regatur per superiorem, oportet sic esse in regimine hominum et in regimine morali ut subditi regantur per potestates sibi praesidentes et potestas inferior per superiorem; in quo ordine maxime refulget divina sapientia et divina bonitas »; Iacobo da Viterbo, *De regimine christiano*, P. II, c. V (ed. H.-X. Arquillière, *Le plus ancien traité*, cit., p. 204): « Sed, que sunt a Deo, ordinata sunt et sicut est ordo in rebus ita et in potestatibus. Ordo autem inequalitatem requirit et gradus, ideo potestas spiritualis regiminis non in omnibus est equaliter, sed secundum gradus quosdam »; (il brano di Iacopo da Viterbo è riportato quasi testualmente in Alvaro Pelagio, *De Planctu Ecclesiae*, Venetiis, 1560, L. I, c. 54, fo. 47).

(6) Egidio Romano, *De regimine principum*, Venetiis, 1602, L. III, p. II, c. 2: « In tali ergo principatu ubi dominantur multi et totus populus vel intenditur bonum commune bonorum egenorum mediarum personarum et divitum et omnium secundum suum statum et tunc est rectus et aequalis et quia talis principatus non habet nomen proprium vocat eum philosophus nomine communi et dicit ipsum esse polliciam... Omnis ergo ordinatio civitatis pollicia dici potest. Nos autem tale principatum appellare possumus gubernationem populi si rectus sit. Sed si populus sit dominans non intendit bonum omnium secundum suum statum, sed vult tyranizare et opprimere divites est principatus perversus et in graeco nomine dicitur democratia. Nos autem ipsum appellare possumus perversionem populi ».

L'" ordo ' è un bene in sè. Possono esservi irregolarità accidentali, abusi nell'amministrazione della posizione di potere, ma la diseguaglianza, l'" ordo ' « superioritatis et subiectionis in quo consistit dominium et auttoritas iurisdictionis », proprio la distribuzione non paritaria dei suoi ruoli, è un elemento essenziale della società (7).

E lo era realmente: l'infrastruttura rimbalza al livello semiologico con una precisione che manca, paradossalmente, nella descrizione delle particolarità fenomeniche del rapporto di potere. Ciò che viene legittimato non è il fenomeno ma la sua radice profonda. C'è una sorprendente sintonia fra pensiero e realtà ' fondante '. L'un elemento rimanda all'altro e tutti si compongono in una unità in cui parola ed inespresso gravitano intorno ad uno stesso centro.

III.H.2 : il contesto *reductio ad unum*.

L'ideologia non si identifica totalmente con la legittimazione. La legittimazione si inserisce nella dialettica fra verità e non verità tipica dell'ideologia identificandosi con l'aspetto, diremmo, prescrittivo, assolutizzante, dell'ideologia stessa. Il principio dell'unità, della convergenza di tutto il cosmo verso una fonte che ordina ed unifica, è di per sè un fermento di tutto il mondo medievale e trae suggestioni da una cultura satura del senso del sacro (8). Si tratta di una ideologia che, traducendo in simboli religiosamente pregnanti il processo so-

(7) Durando da S. Porciano, *De iurisdictione ecclesiastica*, Parisiis, 1506: « ... quamvis in acquisitione potestatis et iurisdictionis et in eius usu vel abusu possit esse deordinatio tamen in ipso ordine superioritatis et subiectionis in quo consistit dominium et auttoritas iurisdictionis non potest esse deordinatio sicut ordo non potest esse inordinatus, quia iam non esset ordo »; cfr. Agostino Trionfo, *Summa de potestate ecclesiastica*, Romae, 1582, P. I, q. 1, a. 2: « Nam in quolibet principatu est ordo quidam superioris ad inferiorem inferioris ad superiorem et quantumcunque superiores vel inferiores sint mali, ipse tamen ordo de se habet rationem boni, quia etiam ipsa mala bene ordinata et suo loco posita laudabiliora sunt et eminentius commendant bona et semper ex tali ordine consurgit aliquod bonum, propter quod etiam ex principatu malorum ratione ordinis et ratione divinae ordinationis insurgit aliquod bonum... ».

(8) Cfr. O. v. Gierke, *Les théories politiques du Moyen Age*, tr. franc., Paris, 1914, pp. 97 ss.

ciale nel suo complesso, viene tuttavia a volta a volta piegata a funzioni di legittimazione dell'uno o dell'altro processo di potere, con i quali non si identifica, ma dai quali viene travolta.

« ... una congregatio vel communitas includit aliam, sicut communitas unius provinciae includit communitatem civitatis; et communitas regni communitatem unius provinciae; et communitas totius mundi communitatem unius regni (9) ». Il mondo viene ridotto

(9) TOMMASO D'AQUINO, *IV Sent.*, d. 24, q. 3, a. 2: « ... ubicumque sunt multa regimina ordinata in unum, oportet esse aliquod universale regimen supra particularia regimina: quia in omnibus virtutibus et artibus... est ordo secundum ordinem finium. Bonum autem commune divinius est quam bonum speciale; et ideo super potestatem regitivam quae conjectat bonum speciale, oportet esse potestatem regitivam universalem respectu boni communis, alias non posset esse colligatio ad unum; et ideo cum tota Ecclesia sit unum corpus, oportet, si ista unitas debet conservari, quod sit aliqua potestas regitiva respectu totius Ecclesiae supra potestatem episcopalem, qua unaquaeque specialis Ecclesia regitur; et haec est potestas Papae et ideo qui hanc potestatem negant, schismatici dicuntur, quasi divisores ecclesiasticae unitatis. Et inter Episcopum simplicem et Papam sunt alii gradus dignitatum correspondentes gradibus unionis; secundum quos una congregatio vel communitas includit aliam; sicut communitas unius provinciae includit communitatem civitatis, et communitas regni communitatem unius provinciae; et communitas totius mundi communitatem unius regni » (queste ultime frasi sono ripetute da IACOPO DA VITERBO, *loc. ult. cit.*); cfr. TOMMASO D'AQUINO, *De regimine principum* (ed. J. PERRIER, *Thomae Aquinatis Opuscula omnia nec non opera minora*, t. I, *Opuscula philosophica*, Paris, 1949, p. 227): « Adhuc, ea quae secundum naturam sunt optime se habent, in singulis enim operatur natura quod optimum est; omne autem naturale regimen ab uno est. In multitudine enim membrorum est unum quod primum movet, scilicet cor; et in partibus animae una vis principaliter praesidet, scilicet ratio. Est etiam apibus unus rex et in toto universo unus Deus omnium factor et rector. Et hoc rationabiliter. Omnis enim multitudo derivatur ab uno. Quare si ea quae sunt secundum artem imitantur ea quae sunt secundum naturam, et tanto magis opus artis melius est quanto magis assequitur similitudinem ejus quod est in natura, necesse est quod in humana multudine optimum sit quod per unum regatur »; BONAVENTURA DA BAGNOREA, *Quaestiones Disputatae, De perfectione evangelica* (ed. Ad Claras Aquas, 1896, t. V, p. 194): « ... secundum id quod dicit Apostolus, Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit... et hoc secundum diversitatem graduum, officiorum potestatum; omnis tamen haec varietas ad unum habet reduci summa et primum, in quo principaliter residet universalis omnium principatus... Requirebat enim hoc ordo universalis iustitiae et quantum ad iustitiam naturalem et quantum ad civilem et quantum ad caelestem sive spiritualem. Naturalis namque iustitia, per quam ordinantur elementa mundi et tota machina universi, requirit, quod inter corpora locantia unum sit primum corpus locans,

ad unità, è immaginato sotto la specie di una grandiosa ' communitas ' umana, in cui le comunità di raggio più ristretto sono riassorbite, in una scala ascendente, dalle comunità più ampie, senza soluzioni di continuità.

Basta però seguire da vicino le vicende di questo contesto per accorgersi che la inflessione legittimante non tarda a prodursi. In Dante, ad esempio, l'applicazione del principio è diffusa, e insistita, e sfocia nella legittimazione dell'impero universale (10); se invece si interrogano i coevi polemisti di Filippo il Bello, ci troviamo in una situazione opposta: la volontà politica era rivolta a destituire di legittimità le pretese egemoniche dell'impero. D'altronde, non si vuole, anzi, non si può, distruggere il principio d'unità come tale. Ne risulta così un curioso adattamento: quel principio vale ' in spiritualibus ', ma non ' in temporalibus ' (11).

---

inter mobilia unum primum mobile, inter lucentia unum principaliter irradians... Civilis enim iustitia requirit quod unus sit principalis iudex a quo fiat causarum finalis decisio; unus etiam principalis dux et rector a quo fiat iurislatio... Caelestis etiam ordo hoc habet, quod omnes spiritus sub obedientia unius supremi Spiritus quem praesentialiter intuentur, ordinatissime disponuntur »; GIOVANNI BRANCAZOLO, *De principio et origine et potentia imperatoris et pape* (ed. E. STENGEL, *Nova Alemanniae. Urkunden, Briefe und andere Quellen besonders zur deutschen Geschichte des 14. Jahrhunderts*, Berlin, 1921, p. 49): (Ciò che accade nella « coniuctio viri et mulieris » e nel rapporto fra corpo ed anima) « idem est in pluribus hominibus, ex quibus una civitas constituitur seu locus et pluribus locis seu civitatibus ex quibus una provincia ordinatur, et pluribus provinciis ex quibus tota conficitur machina mundialis. Que licet ex multis et diversis consistunt corporibus, tamen quodlibet per se et omnia simul congregacione unum dicuntur et sic, ut dicit Ph(ilosophus) De unitate, omnia unitatem appetunt, ut etiam, que multa sunt, unum dici velint ».

(10) DANTE, *Monarchia*, L. I, c. V (ed. *Le opere di Dante*, cit., pp. 359-360): « ... quando aliqua plura ordinantur ad unum, oportet unum eorum regulare seu regere, alia vero regulari seu regi... Si enim consideremus unum hominem... unam domum... vicum unum... unam civitatem... unum regnum... Si ergo sic se habet in hiis et in singulis que ad unum aliquod ordinantur, verum est quod assumitur supra: nunc constat quod totum humanum genus ordinatur ad unum... ergo unum oportet esse regulans sive regens et hoc Monarcha sive Imperator dici debet... ».

(11) Cfr. GIOVANNI DA PARIGI, *De potestate regia et papali*, C. III, c. III (ed. M. GOLDAST, *Monarchia*, cit., vol. II, p. 112): « Non est ergo sic necesse mundum regi per unum in temporalibus sicut necesse est quod regatur per unum in spiritualibus, nec ita trahitur a iure naturali vel divino »; PIERRE

L'ideologia dell'unità del mondo non poteva essere respinta: era un insieme di segni linguistici rispetto al quale gli utenti di quel linguaggio erano 'parlati' assai più che 'parlanti', era insomma una ideologia che si imponeva 'obiettivamente' agli intellettuali del medioevo. D'altronde, quel principio era così poco neutrale, si era così consapevoli della sua funzione legittimante, che ci si preoccupava di neutralizzarlo nell'unico modo possibile: riferendolo ad un processo di potere diverso, indifferente ('in spiritualibus'). Il che era anche l'inizio della crisi dell'universalismo medievale: ma lo era per conseguenza, come la risposta alle mutate condizioni reali.

Gli esempi si possono moltiplicare: il principio di unità si piegava a sostenere, a legittimare, conseguenze politiche di ogni tenore: ora appoggiava le pretese imperiali (12), ora, su un altro piano, serviva ad affermare che unico dovesse essere lo 'iudex civitatis' (13) e unico il 'dominus' che 'expedit reipublicae' (14); e si potrebbe continuare a lungo.

DUBOIS, *De recuperatione terre sancte* (ed. C. V. LANGLOIS, *De recuperatione terre sancte. Traité de politique générale*, Paris, 1891, p. 54): « Modo non est homo sane mentis, ut credo, qui estimare verisimiliter posset in hoc fine seculorum fieri posse quod esset totius mondi, quoad temporalia, solus unus monarcha qui omnia regeret, cui tanquam superiori omnes obedirent; quia si ad hoc tenderetur, esset guerre, seditiones et dissensiones infinite; nec essent qui posset eas sedare propter multitudinem populorum remotionem et diversitatem locorum, naturalem inclinationem hominum ad dissenciendum; licet aliqui vulgariter vocati fuerunt mondi monarche, tamen postquam regiones fuerunt de hominibus populate, non credo quemquam fuisse cui omnes obedirent. ... Sed verisimile est quod in spiritualibus possit et debeat esse princeps unicus et monarcha, qui spiritualiter percutiat et distringat usque ad orientem, occidentem, austrum et septentrionem... ».

(12) Cfr. QUAESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS, II, *De iure naturali* (ed. G. ZANETTI, cit., p. 16): « Qui enim nomen gerit imperii, gerere debet auctoritatem quoque eiusdem, qua semper tuenda sunt eadem iura que sunt ab ea profecta. Horum igitur alterum concedi necesse est; aut unum esse ius, cum unum sit imperium, aut si multa diversaque iura sunt, multa superesse regna ».

(13) UGUCCIONE, *Summa*, ad c. 40, C. VII, q. I (ed. S. MOCHI ONORY, *Fonti*, cit., p. 165): « ... in qualibet provintia debet esse unus rex et in qualibet civitate unus iudex sive potestas... ».

(14) ENRICO DA SUSA (OSTIENSE), *In Primum Decretalium Librum Commentaria*, Venetiis, 1581, *ad cap. Cum ab ecclesiarum, De officio iudicis ordinarii*: « ... Hoc enim expedit Reipublicae ut unus sit dominus et non plures... ».

In ognuno di questi casi, un'ideologia meta-politica veniva attratta nel mezzo delle lotte politiche e, pur mantenendo il suo spessore ' ideologico ', si convertiva inavvertitamente a strumento di legittimazione dell'una o dell'altra pretesa.

III.H.3 : il contesto *respublica-corpus.*

Le ideologie medievali erano spesso di tipo marcatamente religioso. Fra queste, la teologia paolina del Corpo Mistico occupa un posto centrale. Essa però non rimane chiusa nei confini della riflessione strettamente religiosa, ma diventa uno schema di comprensione del reale, anch'essa si trasforma in un modello di sublimazione.

« Est autem respublica corpus quoddam.... (15) ». L'organizzazione del potere è compresa attraverso l'immagine del ' Corpus '. L'origine dell'analogia è teologica, ma il simbolo viene pronunciato in un contesto piuttosto lontano da quello originario: il risultato è che il Corpo Mistico si laicizza, si naturalizza, diventa un modo di cogliere il dato reale descrivendolo in un certo modo.

L'ideologia si piega a legittimazione di un determinato assetto di potere. Così, quando ancora non si sapeva esprimere altrimenti l'immagine della gerarchica solidarietà fra il sovrano e i ' funzionari ' del processo imperiale del potere, il simbolo del ' corpus ' legittimava quella gerarchia nel mentre che ne esprimeva la coesione interna, la

---

(15) Giovanni da Salisbury, *Policraticus*, L. V, c. 2 (ed. C. C. I. Webb, cit., pp. 539 d - 540 b): « Est autem respublica, sicut Plutarco placet, corpus quoddam quod divini muneris beneficio animatur et summae aequitatis agitur nutu et regitur quodam moderamine rationis... Princeps vero capitis in re publica optinet locum uni subiectus Deo et his qui vices illius agunt in terris, quoniam et in corpore humano ab anima vegetatur caput et regitur. Cordis locum senatus optinet... Oculorum aurium et linguae officia sibi vendicant iudices et praesides provinciarum ecc. »; cfr. Tolomeo da Lucca, *De regimine principum* (continuazione dell'opera di S. Tommaso) (ed. J. Perrier, cit., Appendix I, p. 281): « Amplius autem quodlibet regnum sive civitas sive castrum sive quodcumque collegium assimilatur humano corpori, sicut ipse Philosophus tradit et hoc idem in Policrato scribitur; unde comparatur ibidem commune aerarium regis stomacho, ut sicut in stomacho recipiuntur cibi et diffunduntur ad membra, ita et aerarium regis repletur thesauro pecuniarum et communicatur atque diffunditur pro necessitatibus subditorum et regni ».

dipendenza dell'un membro dall'altro (16). Allo stesso modo, quando nel regno di Francia si vuol ottenere la convinzione che tutti i sudditi, senza distinzione, dipendono dal re, che il destino del regno è la loro stessa sorte, che essi devono sovvenire con le loro sostanze alle necessità del paese e così via, l'immagine 'caput-corpus' sopperisce docilmente al bisogno di suscitare il consenso dei sudditi (17).

Il simbolo teologico si naturalizzava e il potere politico si ammantava di immagini sacrali: quest'ultimo, in sostanza, semplicemente cercava una legittimità che non poteva ottenere se non ricorrendo, dato il carattere sacrale della società, a simboli di suggestione religiosa. Anche in questo caso, un'ideologia originariamente lontanissima dal mondo della politica veniva piegata a fini tutt'altro che 'disinteressati'.

III.H.4 : il contesto *potestas a Deo.*

L'esegesi o la menzione della frase paolina è così diffusa nel medioevo da rendere superflui riferimenti testuali. D'altronde, la fede nell'origine divina del potere non era un elemento che mutasse di

(16) SUMMA TRECENSIS, *De rescriptis* (ed. H. FITTING, *Summa Codicis*, cit., p. 21): « necesse ergo est ab eo exordium sumi qui caput est omnium magistratuuum, immo omnium hominum, id est Romanus princeps, deinde ad singulos quasi per membra descendere; QUAESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS, V, *De veteri iure enucleando* (ed. G. ZANETTI, cit., p. 23): « Set communitas et unum quasi corpus humanitatis de singulis curam gerere, velut homo quilibet in suis membris et debet et potest ».

(17) PIERRE FLOTE (?), *Responsiones nomine Philippi Regis* (ed. P. DUPUY, *Histoire du differend*, cit., pp. 21-22): « Et quia turpis est pars, quae suo non congruit universo, et membrum inutile, et quasi paralyticum, quod corpori suo subsidium ferre recusat, quicunque, sive clerici sive laici, sive nobiles sive ignobiles, qui capiti suo vel corpori, hoc est domino Regi et regno, imo etiam sibimet, auxilium ferre recusant, semetipsos partes incongruas et membra inutilia et quasi paralytica esse demonstrant... »; QUAESTIO DE POTESTATE PAPAE (ed. P. DUPUY, *Histoire du differend*, cit., p. 670): « Ab isto vero corde, id est, a seculari Principe, procedunt, tamquam a principio, venae, id est, leges et consuetudines legitimae, per quas, quasi per quasdam venas, dividitur et defertur ad partes singulas totius corporis, hoc est, communitatis et Reipublicae, substantia temporalis, sicut in humano corpore sanguis ». Sul problema cfr. E. H. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology*, Princeton, 1957.

molto il profilo che emergeva dai contesti prima studiati: che il potere fosse, in qualche modo, e in misura diversa a seconda della sensibilità individuale dell'uno o dell'altro scrittore, ' sacro ', risultava già con sufficiente ricchezza di particolari dall'uso dell'immagine ' caput-corpus ' e dei modelli di sublimazione ' natura ', ' ecclesia triumphans ' e così via.

Certo, l'Epistola ai Romani forniva un appoggio testuale che dava alla sacertà del potere una forza di legittimazione più sicura, più salda. Ma l'alone di sacertà che circondava il potere andava oltre l'utilizzazione dell'uno o dell'altro testo scritturistico e diveniva l'elemento naturale in cui il potere viveva. In questo, fra gli intellettuali e le masse vi era sicuramente una certa continuità. Fenomeni come la fiducia popolare nella virtù taumaturgica del re stanno a provarlo suggestivamente (18).

« Princeps imago Dei (19) », « iudex gerit vicem Dei (20) »: sono frasi che abbiamo già incontrato. Il ' princeps iudex ' è il simbolo del potere nel medioevo: un potere sacro, responsabile, dominante dall'alto sui sudditi, attraverso una scala gerarchicamente discendente di ruoli.

Merriam (21) scriveva che il potere ha bisogno di *credenda*, di dottrine, e di *miranda*, di immagini di legittimazione, ma forse questa distinzione trova in certi lessemi un punto di sintesi: ' iurisdictio ' è insieme dottrina e immagine, razionalizzazione del reale ed evocazione di ' associazioni ' ' sepolte '.

---

(18) Cfr. M. Bloch, *Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre*, Paris, 1961; sul fenomeno della sacertà del potere regio cfr. J. N. Figgis, *The theory of the Divine Right of Kings*, Cambridge, 1922²; J: Du Pange, *Le roi très-chrétien*, Paris, 1949; L. Prosdocimi, *Rex Christianissimus. A proposito della concezione sacrale della regalità medievale*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, LXXXVII, 1950, pp. 421 ss.

(19) Giovanni da Salisbury, *Policraticus*, L. V, c. 1 (ed. C. C. I. Webb, cit., p. 513 d).

(20) Alessandro di Hales, *Summa Theologica...*, t. IV, Liber Tertius (Textus) (ed. Ad Claras Aquas, 1948), Pars II, Inq. III, Tract. II, Sect. II, Quaest. I, Tit. I, Dist. I, Membr. I, cap. IV (p. 606).

(21) C. Merriam, *Systematic Politics*, Chicago, 1966⁶, pp. 81 ss.

III.H.5 Volevamo sapere *come* (attraverso quali mediazioni simboliche) nel medioevo pochi uomini avessero ottenuto obbedienza da molti altri. Quello che ci è sembrato essere il giuoco dei simboli, la struttura trasparente del linguaggio, è stato fino a qui analiticamente sezionato nelle sue parti e nelle sue relazioni.

In effetti, però, quel linguaggio si comportava come una totalità. Come tale, esso si imponeva ai parlanti in esso, i quali a loro volta lo accettavano, lentamente lo modificavano, soprattutto vi rappresentavano la parte di coloro che, legati ad un certo assetto di potere, lo conservano, lo consolidano legittimandolo.

'Iurisdictio' ne era una parola-chiave, uno specchio attraverso il quale gli intellettuali 'riflettevano' la realtà. Il potere si esprimeva attraverso di essi ed essi ne coglievano, 'obiettivamente', la struttura profonda.

Il dominio si irradiava in parola, la parola rifletteva il dominio e, riflettendolo, lo conservava. Dietro, o sopra, al dominio si alzava, certo, una grandiosa metafisica sociale: questa, però, non si distaccava dalle sue basi 'reali', ma, attraverso i suoi simboli di legittimazione, si rovesciava a sua volta in dominio.

INDICE DELLE FONTI

ABBAS ANTIQUUS, v. BERNARDO DI MONTMIRAT.

ACCURSIO, v. GLOSSA.

AGOSTINO TRIONFO, v. TRIONFO.

AILLY, v. PIETRO DI.

ALANO ANGLICO, *Glo. ad Comp. I* (ed. J. F. SCHULTE, *Literaturgeschichte der Compilationes antiquae, besonders der drei ersten*, in *Sitzungsberichte der k. Ak. der Wiss., philos.-histor. Cl.*, Wien, 1870, LXVI. Band. Heft I, pp. 89-90).

Altre glosse in A. M. STICKLER, *Alanus Anglicus als Verteidiger des monarchischen Papstums*, in *Salesianum*, XXI, 1959, pp. 350 ss.

ALBERICO DA ROSATE, *Commentariorum pars prima super Digesto veteri*, Lugduni, 1545.

ALBERTO DA GANDINO, *Quaestiones statutorum* (ed. A. SOLMI, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, Scripta Anecdota Glossatorum*, Bononiae, 1892, vol. II).

IDEM, *Tractatus de maleficiis* (ed. H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Berlin und Leipzig, 1926, vol. II).

ALBERTO MAGNO, *In octo libros Politicorum Aristotelis commentarii* (ed. P. JAMMY, Lugduni, 1651).

ALESSANDRO DI HALES, *Summa Theologica*, vol. IV (Liber Tertius) (ed. Ad Claras Aquas, 1948).

ALVARO PELAGIO, v. PELAGIO.

ANCARANO, v. PIETRO DA.

ANDREA D'ISERNIA, *Glo. ad Constitutiones Regni utriusque Siciliae*, Lugduni, 1560.

IDEM, *In usus feudorum commentaria*, Neapoli, 1571.

ANTONIO DA BUDRIO, *Super Prima Primi Decretalium Commentarii*, Venetiis, 1578.

IDEM, *In Librum Tertium Decretalium Commentarii*, Venetiis, 1578.

AQUINO, v. TOMMASO DA.

ARENA, v. IACOPO DA.

ARTICULI PROBATIONUM CONTRA PAPA BONIFACIUM... (ed. P. DUPUY, *Histoire du differend d'entre le pape Boniface VIII. et Philippe le Bel roy de France...*, Paris, 1965. *Actes et Preuves*, pp. 350 ss.).

AZZONE, *Summa*, Venetiis, 1610.

IDEM, *Lectura*, Parisiis, 1581.

BAISIO, v. GIOVANNI DA.

BALDO DEGLI UBALDI, *In primam Digesti Veteris partem Commentaria*, Venetiis, 1577.

IDEM, *In VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros commentaria*, Venetiis, 1577.
IDEM, *Consiliorum sive responsorum volumina*, Venetiis, 1575.
BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In primam Digesti veteris partem*, Venetiis, 1585.
IDEM, *In secundam Infortiati partem*, Venetiis, 1585.
IDEM, *In primam Digesti novi patrem*, Venetiis, 1585.
IDEM, *In secundam Digesti novi partem*, Venetiis, 1585.
IDEM, *In primam Codicis partem*, Venetiis, 1585.
IDEM, *In secundam Codicis partem*, Venetiis, 1585.
IDEM, *Super Authenticis et Institutiones*, Venetiis, 1585.
IDEM, *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, Venetiis, 1585.
BEBENBURG, v. LUPOLDO DI.
BELLAPERTICA, v. PIETRO DA.
BELLEMERA, EGIDIO, *In Primam Primi Decretalium Libri parte Praelectiones*, Lugduni, 1548.
IDEM, *In primam Secundi Decretalium Libri partem Praelectiones*, Lugduni, 1549.
IDEM, *In Secundam Primi Decretalium Libri partem Praelectiones*, Lugduni, 1550.
IDEM, *Secundus tomus Commentariorum in Gratiani Decreta*, Lugduni, 1550.
BERNARDO DA CHIARAVALLE, *De consideratione Libri quinque ad Eugenium Tertium* (ed. MIGNE, *Patr. Lat.*, vol. CLXXXII).
BERNARDO DI MONTMIRAT, *Super Quinque Libris Decretalium Lectura*, in *Perillustrium tam veterum quam recentiorum in libros Decretalium aurea commentaria*, I, Venetiis, 1588.
BERNARDO DA PARMA, *Glo. ad Decretales Gregorii IX*, Venetiis, 1604.
BERNARDO DA PAVIA, *Summa decretalium* (ed. E. A. T. LASPEYRES, *Bernardi Papiensis Faventini Episcopi Summa Decretalium*, Regensburg, 1860).
BOHIC, ENRICO, *In quinque Decretalium libros Commentaria*, Venetiis, 1586.
BONAVENTURA DA BAGNOREA, *Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi*, t. IV, *In Quartum Librum Sententiarum* (ed. ad Claras Aquas, 1889).
IDEM, *Quaestiones disputatae de perfectione evangelica* (ed. Ad Claras Aquas, 1896, t. V).
BRACTON, ENRICO DI, *De legibus et consuetudinibus Angliae* (ed. T. TWISS, London, 1879, vol. II).
BRANCAZOLO, GIOVANNI, *De principio et origine et potentia imperatoris pape* (ed. E. STENGEL, *Nova Alemanniae. Urkunden, Briefe und andere Quellen besonders zur deutschen Geschichte des 14. Jahrhunderts*, Berlin, 1921, pp. 14 ss.).
BUDRIO, v. ANTONIO DA.

CINO DA PISTOIA, *In Digesti Veteris libros commentaria*, Francofurti ad Moenum, 1575.
IDEM, *In Codicem commentaria*, Francofurti ad Moenum, 1575.
COLONNA, IACOPO e PIETRO, *Memoriale* (ed. H. DENIFLE, *Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII. und der Cardinäle gegen die Colonna*, in *Archiv für Literatur- und Kirchen- Geschichte des Mittelalters*, V, 1889, pp. 493 ss.).

CORRADO DI MEGENBERG, *De translacione Romani imperii* (ed. R. SCHOLZ, *Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern (1327-1354). Analysen und Texte*, II Teil: *Texte*, Roma, 1914, pp. 249 ss.).
CREMONA, v. ENRICO DA.

DAMASO, *Summa* (ed. J. F. SCHULTE, *Literaturgeschichte der Compilationes antiquae, besonders der zwei ersten*, in *Sitzungsberichte der k. Ak. der Wiss.*, LXVI. Band. Heft. I, Wien, 1870, pp. 144-145).
IDEM, *Brocardi* (ed. A. M. STICKLER, *Sacerdotium et regnum nei decretisti e primi decretalisti. Considerazioni metodologiche di ricerca e testi*, in *Salesianum*, XV, 1953, pp. 598-599).
D'ANDREA, GIOVANNI, *In Primum Decretalium librum novella commentaria*, Venetiis, 1581.
DANTE, *Monarchia* (ed. *Le opere di Dante, Testo critico della Società Dantesca Italiana*, Firenze, 1921, pp. 353 ss.).
DIETRICH VON NIEM, *Tractatus de modis uniendi ac reformandi Ecclesiam in concilio universali* (*De publica Ecclesiae miseria tempore Concilii Constantiensis*) in IOANNIS GERSONII... *Opera omnia* (ed. E. DU PIN), Antwerpiae, 1706, t. II.
DISPUTATIO INTER CLERICUM ET MILITEM (ed. M. GOLDAST, *Monarchia S. Romani Imperii*, Francofordiae, 1614, vol. I, pp. 13 ss.).
DISQUISITIO PRIOR IURIDICA (in M. G. H., *Legum sectio IV. Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum*, t. IV, P. II, Hannoverae, 1908-1911, pp. 1320 ss.).
DISQUISITIO THEOLOGICO-IURIDICA (in M. G. H., *Legum sectio IV. Constitutiones*, t. IV, P. II, Hannoverae, 1909-1911, pp. 1342 ss.).
DUBOIS, PIETRO, *Deliberatio super agendis ab excellentissimo... domino Philippo* (ed. P. DUPUY, *Histoire du differend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel roy de France...*, Paris, 1655, pp. 44 ss.).
IDEM, *De recuperatione terre sancte* (ed. C. V. LANGLOIS, *De recuperatione terre sancte. Traité de politique générale*, Paris, 1891).
DURANDO DA S. PORCIANO, *De iurisdictione ecclesiastica*, Parisiis, 1506.
DURANTE, GUGLIELMO, *Speculum Juris*, Venetiis, 1576.

EGIDIO ROMANO, *De regimine principum*, Venetiis, 1502.
IDEM, *De ecclesiastica potestate* (ed. R. SCHOLZ, *Aegidius Romanus. De ecclesiastica potestae*, Leipzig, 1961[2]).
IDEM, *Liber de renunciatione Papae* (ed. J. T. ROCABERTI, *Bibliotheca maxima Pontificia*, Romae, 1698, vol. II).
EGIDIO SPIRITALE, *Libellus contra infideles et inobedientes et rebelles Sancte Romane ecclesie ac summo pontifici* (ed. R. SCHOLZ, *Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern (1327-1354). Analysen und Texte*, II Teil: Texte, Rom, 1914, pp. 105 ss.).
ENGELBERTO D'ADMONT, *De ortu et fine Romani Imperii* (ed. M. GOLDAST, *Politica imperialia*, Francofurti, 1614).
ENRICO DI BRACTON, v. BRACTON.
ENRICO DA CREMONA, *De potestate papae* (ed. R. SCHOLZ, *Die Publizistik zur*

Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Anschauungen des Mittelalters, Stuttgart, pp. 459 ss.).

ENRICO DA SUSA, *Summa Aurea*, Venetiis, 1574.

IDEM, *In Primum, Secundum, Tertium et Quartum Decretalium Librum Commentaria*, Venetiis, 1581.

ERVEO NATALE, *De iurisdictione* (ed. L. HÖDL, *De iurisdictione. Ein unveröffentlicher Traktat des Herveus Natalis O.P. (1323) über die Kirchengewalt*, München, 1959).

IDEM, *Tractatus de potestate pape*, Parisiis, 1506.

FAURE, GIOVANNI, *In Codicem Annotationes*, Lugduni, 1594.

FLOTE, PIETRO (?), *Responsiones nomine Philippi Regis* (ed. P. DUPUY, *Histoire du differend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel roy de France*, Paris, 1655, pp. 21 ss.).

FRAGMENTUM DE AEQUITATE (ed. H. FITTING, *Quaestiones de iuris subtilitatibus des Irnerius*, Berlin, 1894, pp. 88 ss.).

FRANCESCO ZABARELLA, v. ZABARELLA.

GANDINO, v. ALBERTO DA.

J. GERSON, *De potestate ecclesiastica* (ed. P. GLORIEUX, *Jean Gerson. Oeuvres complètes*, vol. VI, *L'oeuvre ecclésiologique*, Paris-Tournai-Rome-New York, 1965).

GIOVANNI GALENSE, *Glo. ad Comp. III* (ed. F. GILLMANN, *Des Johannes Galensis Apparat zur Compilatio III in der Universitätsbibliothek Erlangen*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CXVIII, 1938, pp. 219-220). Altre glosse in G. POST, *Additional glosses of Johannes Galensis and Silvester in the early Tancred or so-called Laurentius-Apparatus to Compilatio III*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CXIX, 1939, pp. 365 ss.

GIOVANNI MONACO, *In Sextum Librum Decretalium*, Venetiis, 1585.

GIOVANNI DA PARIGI, *De potestate regia et papali* (ed. M. GOLDAST, *Monarchia S. Romani Imperii*, Francofordiae, 1614, vol. II).

GIOVANNI DA SALISBURY, *Policraticus* (ed. C. C. J. WEBB, *Policratici. ... Libri VIII*, London, 1909).

GIOVANNI TEUTONICO, *Glo. ad Coll. IV Decretalium*, in ANTONII AUGUSTINI *Opera Omnia*, Lucae, 1769, vol. IV.

GIOVANNI DA VITERBO, *Liber de Regimine Civitatem* (ed. G. SALVEMINI, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, Scripta Anecdota Glossatorum*, Bononiae, 1901, vol. III).

GLOSSA *ad Decretales Gregorii IX*, v. BERNARDO DA PARMA.

GLOSSA *ad Decretum Gratiani*, Venetiis, 1600.

GLOSSA *ad Digestum Vetus*, Venetiis, 1582.

— *ad Infortiatum*, Venetiis, 1584.

— *ad Digestum Novum*, Venetiis, 1579.

— *ad Codicem*, Venetiis, 1584.

— *ad Tres Posteriores Libros Codicis* ecc., Venetiis, 1583.

GOFFREDO DA TRANI, *Summa in Titulos Decretalium*, Venetiis, 1570.

GREGORIO MAGNO, *Epistolae* (ed. MIGNE, *Patr. Lat.*, vol. LIV).

GUGLIELMO DURANTE, v. DURANTE.

GUGLIELMO D'OCKHAM, *Tractatus contra Benedictum* (ed. H. S. OFFLER, *Guillelmi de Ockham Opera Politica*, Manchester, 1956, vol. III)..

IDEM, *Breviloquium de principatu tyrannico* (ed. R. SCHOLZ, *Wilhelm von Ockham als politischer Denker und sein Breviloquium de principatu tyrannico*, Stuttgart, 1944).

IDEM, *Dialogus de potestate papae et imperatoris* (ed. M. GOLDAST, *Monarchia S. Romani Imperii*, Francofordiae, 1614, vol. II, pp. 392 ss.).

GUIDO DA BAISIO, *Rosarium seu in Decretorum Volumen Commentaria*, Venetiis, 1577.

IDEM, *In Sextum Decretalium Commentaria*, Venetiis, 1606.

HALES, v. ALESSANDRO DI.

IACOPO D'ARENA, *Commentarii in Universum Ius Civile*, Lugduni, 1514.

IACOPO DI REVIGNY, *Lectura super Prima Parte Codicis*, Parrhisiis, 1519 (l'opera è erroneamente attribuita dall'editore cinquecentesco a Pietro da Bellapertica).

Un altro brano, di incerta collocazione, è pubblicato in P. DE TOURTOULON, *Les oeuvres de Jacques de Révigny (Jacobus de Ravanis) d'après deux manuscrits de la Bibliothèque nationale*, Paris, 1899, pp. 45 ss.

IACOPO DA VITERBO, *De Regimine Christiano* (ed. H.-X. ARQUILLIÈRE, *Le plus ancien traité de l'Église. Jacques de Viterbe, De Regimine Christiano (1301-1302). Étude des sources et édition critique*, Paris, 1936.

INNOCENZO IV, *In Quinque Libros Decretalium*, Venetiis, 1578.

IRNERIO, *Glo. ad Digestum Vetus* (ed. E. BESTA, *L'opera d'Irnerio. Contributo alla storia del diritto italiano*, vol. II (*Glosse inedite d'Irnerio al Digestum Vetus*), Torino, 1896.

ISERNIA, v. ANDREA DA.

LORENZO ISPANO, *Glo. ad Comp. III* (ed. F. GILLMANN, *Lanfrankus oder Laurentius? Nachtrag*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CX, 1930, pp. 157 ss.).

LUCCA, v. TOLOMEO DA.

LUPOLDO DI BEBENBURG, *Tractatus de Juribus Regni et Imperii Romanorum*, Heidelbergae, 1664.

MARINO DA CARAMANICO, *Prooemium in Constitutiones Regni Siciliae* (ed. F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano, 1957³, pp. 177 ss.).

MARSILIO DA PADOVA, *Defensor Pacis* (ed. R. SCHOLZ, *Marsilius von Padua. Defensor Pacis*, I-II, Hannover, 1932).

IDEM, *Defensor Minor* (ed. C. K. BRAMPTON, *The Defensor Minor of Marsilius of Padua*, Birmingham, 1922).

MARTINO, *Glo. Vindobonensis in Institutiones* (ed. G. B. PALMIERI, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, Scripta Anecdota Glossatorum, Primi Vol. Additiones*, Bononiae, 1914).

MEGENBERG, v. CORRADO DI.

MONTMIRAT, v. BERNARDO DI.

NATALE, v. ERVEO.
NICOLA DA CUSA, *De Concordantia Catholica*, in NICOLAI DE CUSA, *Opera Omnia*, ... XIV (ed. G. KALLEN), Lipsiae, 1941.
NIEM, v. DIETRICH VON.
NON PONANT LAICI OS IN CAELUM (ed. R. SCHOLZ, *Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Anschauungen des Mittelalters*, Stuttgart, 1903, pp. 471 ss.).

OCCAM, v. GUGLIELMO DI.
OCKHAM, v. GUGLIELMO DI.
ODOFREDO, *Interpretatio in Undecim Primos Pandectarum Libros*, Lugduni, 1550.
IDEM, *In Secundam Digesti Veteris Partem Praelectiones*, Lugduni, 1552.
IDEM, *In Primam Codicis Partem Praelectiones*, Lugduni, 1552.
IDEM, *In Secundam Codicis Partem Praelectiones*, Lugduni, 1552.
OLDRADO DA PONTE, *Consilia seu Responsa*, Venetiis, 1585.
ONORIO D'AUTUN, *Gemma Animae* (ed. MIGNE, *Patr. Lat.*, vol. CLXXII).
OSTIENSE, v. ENRICO DA SUSA.

PELAGIO, ALVARO, *De Planctu Ecclesiae*, Venetiis, 1560.
PEÑAFORT, v. RAIMONDO DA.
PIACENTINO, *Summa Codicis*, Moguntiae, 1536.
IDEM, *Summa Institutionum*, Lugduni, 1536.
PIETRO D'AILLY, *Tractatus de Ecclesia, Concilii generalis, Romani Pontificiis et Cardinalium Auctoritate*, in IOANNIS GERSONII *Opera Omnia* (ed. E. DU PIN), Antwerpiae, 1706, t. II.
PIETRO D'ANCARANO, *In Quinque Decretalium Libros Commentaria*, Bononiae, 1581.
PIETRO DA BELLAPERTICA, *In Libros Institutionum Commentaria*, Lugduni, 1536.
PIETRO DELLA PALUDE, *De Causa Immediata Ecclesiastice Potestatis*, Parisis, 1506.
PILLIO, *Summa de Ordine Iudiciorum* (ed. F. C. BERGMANN, *Pillius, Tancredus, Gratia, Libri de iudiciorum ordine*, Göttingen, 1842).
IDEM, *De consuetudine* (ed. E. SECKEL, *Distinctiones Glossatorum. Studien zur Distinktionen-Literatur der romanistischen Glossatorenschule*, in *Festschrift von Martitz*, Berlin, 1911, pp. 377 ss.).
PSEUDO-AZZONE, *Summa, In Titulos Digesti Veteris*, Venetiis, 1610.

QUAESTIO DE POTESTATE PAPAE (ed. P. DUPUY, *Histoire du differend d'entre le pape Boniface VIII. et Philippe le Bel roy de France...*, Paris, 1655, pp. 663 ss.
QUAESTIO IN UTRAMQUE PARTEM (ed. G. VINAY, *Egidio Romano e la cosidetta 'Questio in utramque partem' (con testo critico)*, in *Bullettino dell'Istituto storico per il Medio Evo*, LIII, 1949, pp. 93 ss.).
QUESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS (ed. G. ZANETTI, Firenze, 1958).

RAIMONDO DI PENNAFORT, *Summa Juris* (ed. J. RIUS SERRA, Barcelona, 1945).
RANIERI DA FORLÌ, *Repetitio in l. Omnes Populi, ff. De iustitia et iure*, in *Repetitionum seu Commentariorum Volumen*, I, Lugduni, 1553.
REVIGNY, v. IACOPO DI.

RICCARDO ANGLICO, *Summa brevis super decreto* (brani editi da S. KUTTNER, E. RATHBONE, *Anglo-norman Canonists of the twelfth century*, in *Traditio*, VII, 1943-1951, pp. 353 ss.).

IDEM, *Glo ad Comp. I* (ed. F. GILLMANN, *Richardus Anglicus als Glossator der Compilatio I*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CVII, 1927, pp. 575 ss.).

ROFFREDO BENEVENTANO, *Tractatus Ordinis Iudiciarii*, Lugduni, 1561.

ROGERIO, *Summa Codicis* (ed. G. B. PALMIERI, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, Scripta Anecdota Glossatorum*, Bononiae, 1913, vol. I).

IDEM, *Quaestiones super Institutis* (ed. H. KANTOROWICZ, *Studies in the Glossators of the Roman Law*, Cambridge, 1938, pp. 271 ss.).

ROMANO, v. EGIDIO.

ROSATE, v. ALBERICO DA.

RUFINO, *Summa Decretorum* (ed. H. SINGER, *Die Summa decretorum des Magister Rufinus*, Paderborn, 1902).

SALISBURY, v. GIOVANNI DA.

SIMONE DI BISIGNANO, *Summa* (brani in J. JUNCKER, *Die Summa des Simon von Bisignano und seine Glossen*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung*, XV, 1926, pp. 326 ss.).

SOMNIUM VIRIDARII (ed. M. GOLDAST, *Monarchia S. Romani Imperii*, Francofordiae, 1614).

SPIRITALE, v. EGIDIO.

S. PORCIANO, v. DURANDO DA.

STEFANO TORNACENSE, *Summa* (ed. J. F. SCHULTE, *Stephan von Doornik. Die Summa über das Decretum Gratiani*, Giessen, 1891).

SUMMA ET EST SCIENDUM (ed. F. GILLMANN, *Die Dekretglossen des Cod. Stuttgart. rist. f. 419*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CVII, 1927, pp. 192 ss.).

SUMMA PARIENSIS (ed. T. Mc LAUGHLIN, *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, Toronto, 1952).

SUMMA REGINENSIS (ed. A. M. STICKLER, *Decretisti bolognesi dimenticati*, in *Studia Gratiana*, III, 1955, pp. 376 ss.).

SUMMA TRECENSIS (ed. H. FITTING, *Summa Codicis des Irnerius*, Berlin, 1894).

S. VITTORE, v. UGO DI.

TANCREDI, *Glo. ad Comp. I* (ed. F. GILLMANN, *Johannes Galensis als Glossator, insbesondere der Compilatio III*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CV, 1925, p. 541).

TATTI, LAPO, *Super Libro Sexto Decretalium et Clementinis*, Romae, 1589.

TOLOMEO DA LUCCA, *De Regimine Principum* (continuazione dell'opera di S. Tommaso) (ed. J. PERRIER, *Thomae Aquinatis Opuscula omnia nec non opera minora*, t. I, *Opuscula philosophica*, Appendix I, Paris, 1949).

IDEM, *Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii* (ed. M. KRAMMER, *Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii auctore anonymo ut videtur Tholomeo Lucensi*, Hannoverae et Lipsiae, 1909).

TOMMASO D'AQUINO, *Commentum in Quatuor Libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi*, Parmae, 1856-58, tt. VI-VIII.

IDEM, *Summa Theologiae*, Romae, 1886-1887.
IDEM, *In Libros Politicorum Aristotelis Expositio* (ed. R. SPIAZZI,
IDEM, *De Regimine Principum* (ed. J. PERRIER, *Thomae Aquinatis Opuscula omnia nec non opera minora*, t. I, *Opuscula philosophica*, Paris, 1949.
IDEM, *In Matthaeum Evangelistam Expositio*, Parmae, 1861, t. X.
IDEM, *In Epistolam ad Romanos*, Parmae, 1872, t. XIII.
TRANI, v. GOFFREDO DA.
TRIONFO, AGOSTINO, *Summa de Potestate Ecclesiastica*, Romae, 1582.
IDEM, *Tractatus brevis de duplici potestate prelatorum et laicorum, qualiter se habeant* (ed. R. SCHOLZ, *Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Anschauungen des Mittelalters*, Stuttgart, 1903, pp. 486 ss.).
TRIONFO, AGOSTINO, *Tractatus contra articulos ad diffamandum sanctissimum patrem dominum Bonifacium papam* (ed. H. FINKE, *Aus den Tagen Bonifaz' VII. Funde und Forschungen*, Münster i. W., 1902).

UBALDI, v. BALDO DEGLI.
UGO DI S. VITTORE, *De Sacramentis Christianae fidei* (ed. MIGNE, *Patr. Lat.*, vol. CLXXIV).
UGOLINO, *Dissensiones Dominorum* (ed. G. HAENEL, Lipsiae, 1934, pp. 249 ss.).
UGUCCIONE, *Summa* (brani editi in F. MAASSEN, *Beiträge zur Geschichte der juristische Literatur des Mittelalters insbesondere der Decretisten-Literatur des Zwölften Jahrhunderts*, in *Sitzungsberichte der k. ak. der Wiss.*, XXIV. Band. I. Heft., Wien, 1870, pp. 79-80; P. GILLET, *La personnalité juridique en droit ecclésiastique spécialement chez les Décrétistes et les Décrétalistes et dans le Code de droit canonique*, Malines, 1927, p. 85; S. MOCHI ONORY, *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello stato* (*imperium spirituale-iurisdictio divisa-sovranità*), Milano, 1951; M. MACCARRONE, *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, Romae, 1952, p. 106; G. CATALANO, *Impero, Regni e sacerdozio nel pensiero di Uguccio da Pisa*, Milano, 1959, pp. 61 ss.).

VACARIO, *Liber Pauperum* (ed. F. DE ZULUETA, *The Liber Pauperum of Vacarius*, London, 1927).
VINCENZO ISPANO, *Glo. ad Comp. III* (ed. F. GILLMANN, *Von wem stammen die Ausdrücke 'potestas directa' und 'potestas indirecta' papae in temporalia*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, XCVIII, 1918, p. 408. Altre glosse in J. OCHOA SANZ, *Vincentius Hispanus canonista boloñés del siglo XIII*, Roma-Madrid, 1960, pp. 17-18.
VITERBO, v. GIOVANNI DA.
VITERBO, v. IACOPO DA.

ZABARELLA, FRANCESCO, *In Librum Primum Decretalium*, Lugduni, 1558.
IDEM, *In Clementinarum Volumen Commentaria*, Venetiis, 1579.

INDICE DEGLI AUTORI MODERNI CITATI

Adorno, 83.
Amanieu, 120.
Amman, 107.
Antal, 23.
Arendt, 90.
Aron, 81.
Arquillière, 106, 128, 160, 181, 285, 346, 376.
Aubert, 159.
Auzias, 59.

Baethgen, 362.
Bagolini, 87.
Bahner, 35.
Baldinger, 31.
Barbano, 80.
Barion, 363.
Bärmann, 176.
Baron, 102.
Barone, 57.
Barraclough, 57, 196.
Barry, 105.
Barthes, 8, 22, 24.
Bastide, 59.
Baszkiewicz, 197, 259.
Battaglia, 165, 176, 356, 362.
Baudrillart, 362.
Baudry, 229.
Bell, 361.
Belotti, 152.
Bendix, 79.
Benson, 125.
Benveniste, 22, 29, 53, 54, 55.
Benvenuti, 152.
Berger, 98, 215, 216.
Bergmann, 112, 122, 125, 132, 180, 213, 219.
Bernheim, 362.
Besta, 99, 111, 112, 145, 151, 225, 232.
Betz, 34.
Birnbaum, 83.
Black, 65.
Bliemetzrieder, 304.
Bloch, 153, 246, 384.
Bloomfield, 49.
Boase, 288.
Bobbio, 165.
Bock, 342.
Boudon, 59.
Boulet-Sautel, 137, 203, 326.
Bourricaud, 91.
Bouse (M. A.), 368.
Bouse (R. A.), 368.
Brampton, 164, 165.
Brezzi, 305, 362.
Bridgman, 57, 63.
Brie, 230.
Brugi, 114, 203, 245.
Brys, 287.
Buisson, 273.
Burdeau, 63, 91.

Calasso, 19, 68, 101, 137, 163, 171, 177, 197, 312, 313, 334, 335, 337.
Cantini, 154.
Capograssi, 165.
Carlyle (A. J.), 114, 187, 331.
Carlyle (R. W.), 187, 331.
Carnap, 57.
Cassandro, 151.
Cassirer, 13.
Castelli, 376.
Castillo Lara, 346, 347.
Catalano, 104, 316.
Catlin, 72, 73, 91.

Cavalieri, 114.
Cerreti, 362.
Chabanne, 318.
Checchini, 165.
Chenu, 105, 281.
Chevrier, 172.
Chiappelli, 163, 245.
Congar, 266, 273, 277, 281, 375.
Coniglio, 152.
Conradi, 176.
Cortese, 119, 135, 137, 193, 227, 230.
Coseriu, 54.
Cotta, 105, 159.
Cremascoli, 104.
Crosa, 342.
Curcio, 172.

Dabin, 66.
Dahl, 75, 77.
Dal Pra, 139.
David, 119, 197, 342.
Deferrari, 105.
De Ghellinck, 102.
De Jouvenel, 68, 91.
De Lagarde, 165, 297, 299, 300, 331, 361, 366, 376.
Della Volpe, 27.
De Martino, 98.
De Mauro, 13, 15, 47, 48.
Dempf, 267.
Denifle, 290.
De Saussure, 15, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 52.
De Sola Pool, 64.
De Stefano, 196.
Destrez, 105.
De Tourtoulon, 112, 325.
De Vergottini, 312, 334, 361.
De Voogt, 304.
Devoto, 53.
De Wulf, 102.
De Zulueta, 125, 140, 199, 203, 225.
Dickinson, 138.
Didier, 237.
Digard, 331.
Dordett, 304.
Du Pange, 384.
Dupré Theseider, 223.
Duverger, 73, 80, 83.

Easton, 67, 73.
Eco, 25, 29, 59, 63.
Eisenmann, 73.
Ellis, 49.
Engelmann, 168.
Ensslin, 216, 353.
Ercole, 163, 197, 255, 259, 312, 356.
Erdmann, 143.
Ermini, 176.
Eschmann, 171.

Falletti, 203.
Fassò, 172.
Fedele, 137, 357.
Ferrero, 83.
Fesefeldt, 330.
Figgis, 271, 384.
Finke, 304, 331, 351.
Fiorelli, 28, 113, 148.
Firpo, 187.
Firth, 49, 50.
Fitting, 139, 142, 145, 198, 203, 225, 226, 250, 242.
Flumene, 30.
Folz, 196, 304.
Franceschini, 151.
Franchini, 151, 218.
Frezza, 215.
Friedberg, 361.
Friedrich, 90.
Frugoni, 362.
Fürst, 289.

Gagner, 288.
Garcia, 202, 292.
Garin, 7.
Gaudemet, 342.
Geiger, 83.
Gewirth, 165.
Giacon, 346.
Gierke, 176, 378.
Gilby, 105.
Gill, 304.
Gilles, 166.
Gillet, 218.

GILLMANN, 104, 107, 108, 121, 129, 132, 178, 240, 282, 292, 304, 311, 318.
GILMORE, 176.
GLORIEUX, 301.
GOEZ, 201.
GRABMANN, 102, 355, 362.
GRAF, 223.
GREIMAS, 58.
GROSSI, 19, 143, 208.
GUALAZZINI, 158, 176.
GUELLUY, 299.
GUILLEMAIN, 166.
GUIRAUD, 31, 35.

HACKETT, 287, 288.
HAENEL, 219.
HALLIG, 35.
HAMMAN, 299.
HAMPE, 221.
HARTUNG, 342.
HAUCK, 362.
HAY, 244.
HEER, 182, 221.
HEERS, 244.
HEIMPEL, 107.
HENLE, 13.
HESSEL, 151.
HILLING, 98.
HIORTH, 35.
HJELMSLEV, 14.
HOCKETT, 25.
HÖDL, 120, 160.
HOF, 274.
HOLTZMANN (R.), 342.
HOLTZMANN (W.), 352.
HORKHEIMER, 83.
HORN, 172.
HYNEMAN, 73.

ILWAIN, 330.
ISERLOH, 176.

JACOB, 304.
JACQUELINE, 266.
JAEGGI, 53.
JAKOBSON, 26, 56.
JEDIN, 304.
JOHANSEN, 244.
JOLLES, 35.
JUNCKER, 352.

KALLEN, 176, 181.
KAMP, 152.
KAMPERS, 362.
KANTOROWICZ (E.), 196, 342, 383.
KANTOROWICZ (H.), 112, 114, 131, 140, 142, 156, 202, 228, 241.
KAPLAN, 72, 80, 89.
KEMPF, 362, 363.
KERN, 143, 180.
KIENAST, 342.
KLEWITZ, 289.
KLOOS, 196.
KNEER, 302.
KÖLMEL, 299.
KÖNIG, 71, 72.
KONRADT-HICKING, 34.
KÖSTLER, 230.
KRAMMER, 355.
KRONASSER, 30.
KÜBLER, 215.
KUITERS, 362.
KÜNG, 281, 304.
KUTTNER, 108, 157, 191, 202, 287, 289, 315, 318.

LACHANCE, 105.
LADNER, 273.
LAMBERT, 166, 260.
LANDRY, 282.
LANDSBERG, 309.
LANGE, 71, 136.
LANGLOIS, 381.
LAPIERRE, 91.
LASKI, 68.
LASPEYRES, 180, 202, 366.
LASSWELL, 64, 66, 72, 73, 80, 89.
LE BRAS, 237, 275, 288.
LEBRUN, 35.
LECLER, 346.
LEE, 57.
LEFEBVRE, 107, 112, 136, 137, 154, 202, 237, 327.
LE GOFF, 244.
LEITES, 66.
LEPOINTE, 311.
LEPSCHY, 22, 29, 47, 53.

Lerner, 64.
Leroy, 52.
Levison, 346.
Lévi-Strauss, 59.
Linz, 35.
Liotta, 157.
Lipset, 79.
Lombardi, 168.
Lopez, 244.
Lucidi, 22, 23.
Lyons, 40, 338.

Maassen, 103, 315.
Maccarrone, 275, 276, 278, 363.
MacIver, 69, 85.
Maffei, 245, 327, 375.
Malinowski, 48.
Mandonnet, 105.
Mannheim, 83.
Mariani, 106, 279.
Marongiu, 180.
Martinet, 7, 22, 25, 37, 38, 45.
Martini, 362.
Matoré, 51.
McGowan, 303.
McLaughlin, 107, 272, 352.
Meijers, 136, 142, 157, 287, 326, 327.
Meneghelli, 88.
Merriam, 31, 384.
Mersch, 281.
Merzbacher, 102, 106, 282, 302.
Meynaud, 63, 67.
Migliorini, 16, 17.
Mitteis, 143.
Mochi Onory, 103, 180, 218, 312, 342, 348, 349, 359, 381.
Mohler, 290.
Mohrmann, 18.
Mollat (G.), 157.
Mollat (M.), 244.
Mongardini, 83.
Monti, 245.
Mor, 112.
Morghen, 233, 304.
Morrall, 301.
Mortati, 67.
Most, 340.
Mounin, 56.
Moynihan, 285.
Muldoon, 363.
Müller, 35.

Näf, 342.
Naz, 191.
Nicolini, 187.
Niermeyer, 180.

Oakley, 303.
Ochoa Sanz, 317, 318.
Oesterlé, 121.
Offler, 297, 298.
Ogden, 23, 48.
Öhman, 14, 31.
Onofri, 85.
Ottokar, 304.

Pacaut, 154, 362.
Padoa-Schioppa, 177.
Palazzolo, 69.
Paradisi, 136, 326.
Pasquinelli, 40.
Passerin d'Entrèves, 83, 165, 357.
Patetta, 142.
Perrier, 379, 382.
Perry, 65.
Piaget, 59.
Piovani, 28, 87, 88.
Pivec, 107.
Pizzorno, 79.
Podestà, 154.
Porzig, 32, 33.
Pose, 70.
Post, 121, 195, 287, 311, 318, 320.
Postan, 244.
Prelot, 70.
Prosdocimi, 102, 104, 230, 384.

Quadri, 329.

Rabotti, 151.
Raggi, 342.
Rambaud, 237.
Rathbone, 287.
Reeves, 357.
Richards, 23, 48.
Richardson, 330.

RIESENBERG, 342.
RIUS SERRA, 202, 320.
RIVERA DAMAS, 237.
RIVIÈRE, 265, 331.
ROBINS, 37, 38, 49.
ROMANO, 66.
ROSIELLO, 50, 57.
ROTA, 137, 138.
RUBOT, 157.
RUFFINI, 157.
RUSSEL, 72.

SÄGMÜLLER, 274, 289.
SALZER, 151.
SANTINI, 151.
SAPIR, 13.
SAPORI, 244.
SATTLER, 105.
SAVIGNY, 112, 173.
SBRICCOLI, 18, 170.
SCADUTO, 361.
SCHAFF, 35.
SCHEIDWEILER, 35.
SCHICK, 16.
SCHMITT, 91.
SCHOENIAN, 233.
SCHOLZ, 106, 116, 160, 165, 181, 196, 222, 248, 249, 270, 271, 279, 280, 284, 295, 297, 298, 331, 341, 351, 355, 376.
SCHRAMM, 274, 337, 342.
SCHULTE, 103, 104, 107, 108, 122, 129, 157, 178, 191, 241, 253, 309, 311, 316, 350, 359.
SCHULZ, 330.
SCHÜTZ, 105.
SECKEL, 228, 241.
SEIDLMAYER, 304.
SESTAN, 151, 250, 357.
SIGMUND, 176.
SIMON, 65, 75.
SINGER, 103, 121, 272.
SMALLEY, 357.
SOLMI, 151, 156.
SORBELLI, 253.
SPENCE, 35.
SPITZER, 96.
SPRINGER, 35.
STEINWENTER, 98.
STELLA, 106.
STELLING MICHAUD, 287.
STENGEL, 222, 342, 380.
STERN, 30.
STICKLER, 104, 108, 267, 292, 310, 314, 345, 346, 347, 350.
STRECKER, 18.

TABACCO, 362.
TAMASSIA, 201.
TIERNEY, 282, 285, 287, 302, 304, 305, 312, 351.
TILLMANN, 362.
TORELLI, 342.
TRIER, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 53.
TRIFONE, 233.
TWISS, 182, 330.

ULLMANN (S.), 14, 23, 24, 40, 50, 52.
ULLMANN (W.), 138, 152, 303, 304, 305, 331, 342, 362.

VACCARI, 98, 342.
VAN DE KAMP, 163.
VAN DE KERCKHOVE, 99, 153.
VAN DE WRESTIJNE, 18.
VAN DEN BAAR, 201.
VAN HOVE, 120, 230.
VANSTEENBERGHE, 176.
VASOLI, 296.
VEDOVA, 302.
VENTURA, 250.
VERLINDEN, 244.
VIET, 81.
VINAY, 340, 355.
VOIGT, 362.
VOLPE, 152.
VON BEZOLD, 342.
VON DER HEYDTE, 342.
VON HECKEL, 108.
VON WARTBURG, 16, 34, 35.

WAHRMUND, 112.
WAISSMANN, 47.
WALEY, 273.
WATANABE, 176.
WATT, 268.

Webb, 138, 187, 368, 382, 384.
Weber, 71, 72, 82, 83, 220.
Wehrlé, 230.
Weinberg, 57.
Weisgerber, 14, 17, 23, 34, 35.
Whorf, 13.
Wieruszowski, 342.
Wilks, 279, 305.
Will, 339.
Winckelmann, 83.
Wittgenstein, 3, 47.
Wohlhaupter, 136.
Woolf, 163, 197, 255.

Zanetti, 137, 141, 207, 227, 228, 381, 383.
Zonta, 302.
Zorzi, 250.

Indice sommario

pag.

PAOLO GROSSI, nota introduttiva v

Prefazioni

OVIDIO CAPITANI ix

BARTOLOMÉ CLAVERO, *'Iurisdictio' nello specchio*, o el silencio di Pietro Costa . . xix

Post-fazione

PIETRO COSTA lxxxiii

0.0 INTRODUZIONE 1

I SEMANTICA

I.0 PREMESSA 11

I.A.1 L'approccio linguistico al pensiero 11
I.A.2. Pensiero giuridico e pensiero teologico come 'linguaggi speciali' . . 15
I.A.3 Il linguaggio giuridico medievale 17
I.A.4 Alcune precisazioni 20

I.B.1 Il linguaggio come sistema di segni 20
I.B.2 *Langue-parole*; codice-messaggio 24
I.B.3 L'idioletto 25
I.B.4 Storia e struttura 26
I.B.5 La lingua come struttura 28

I.C.I Il problema di una semantica strutturale 29
I.C.2 Alcune teorie del 'campo semantico': Trier, Porzig 30
I.C.3 Critica della teoria di Trier 33
I.C.4 Sintagma e paradigma 36
I.C.5 Definizione contestuale di significato 38
I.C.6 Relazioni semantiche 40
I.C.7 Definizione di campo semantico 42
I.C.8 Sovrapposizione ed attrazione di campi 43
I.C.9 La pertinenza 45
I.C.10 Il significato come uso 46
I.C.11 Il contesto di situazione; la parola-chiave 48
I.C.12 Diacronia e sincronia 51

I.D.1 La traduzione dei significati 55
I.D.2 Il metalinguaggio 56
I.D.3 L'attività strutturalistica 58

II Potere politico

II.0 La costruzione del modello strutturale ed i suoi limiti 63
II.1 Stato e potere 66
II.2 Segue 69
II.3 Segue 70
II.4 Definizione di potere politico 74
II.4.a Il potere come relazione fra ineguali 74
II.4.b Il potere come relazione misurabile 77
II.4.c Potere e diritto 77
II.4.d Potere e sanzione 79
II.4.e Il fine del potere 80
II.4.f Il luogo strutturale del potere 80
II.4.g L'obbedienza 81
II.4.h La legittimità 82
II.5 Il processo del potere 84
II.6 Potere fattuale o legittimo 84
II.7 Potere valido od effettivo 85
II.7.a Validità 85
II.7.b Effettività 86
II.8 Processo verticale di potere, supremazia, sovranità 88
II.9 Processo orizzontale di potere 89
II.10 Processo globale di potere (sistema politico) 91

III Iurisdictio

III.0 Premessa 95

A Il processo di potere

III.A.0 Premessa 96
III.A.1 Alle origini del linguaggio medievale del potere 97
III.A.2 *Iurisdictio* come relazione diseguale; *iurisdictio* e contesto di situazione (il contesto *iudicare-iudicari*) 101
III.A.3 *Iurisdictio* come relazione coercitiva (il contesto *iurisdictio-imperium*) 111
III.A.4 *Iurisdictio* e luogo strutturale (il contesto *iurisdictio-potestas*) 117
III.A.5 L'esercizio del potere (il contesto *iurisdictio-administratio*) 120
III.A.6 *Iurisdictio* e processi verticali di potere (il contesto *iurisdictio-imperator-magistratus*) 125
III.A.7 *Iurisdictio* e conflitti di potere (il contesto *iurisdictio in spiritualibus - iurisdictio in temporalibus*) 129
III.A.8 *Iurisdictio* e culmine del potere (il contesto *iurisdictio-imperator-populus*) 131
III.A.9 *Iurisdictio* e norma (il contesto *iurisdictio-condere leges*) 134
III.A.9.1 La genesi della norma nel XII secolo: *aequitas, princeps, iurisdictio*. 135

III.A.9.1.1 Segue . . . 138
III.A.9.2 *Magistratus, iurisdictio, statuere*: la co-iponimia di sentenza e statuto. 144
III.A.9.2.1 Segue . . . 146
III.A.9.2.2 Il contesto di situazione; l'immagine del giudicare come dominio . 150
III.A.9.2.3 L'iponimia di *statuere* a *iurisdictio*: la canonistica duecentesca . . . 153
III.A.9.2.4 *Merum imperium, legem condere*: Iacopo d'Arena . . . 158
III.A.9.2.5 *Iudicare, leges ponere*: i teologi . . . 159
III.A.9.3 Il primo '300 . . . 160
III.A.9.3.1 Bartolo da Sassoferrato . . . 161
III.A.9.3.2 Marsilio da Padova . . . 164
III.A.9.4 Il tardo '300 . . . 166
III.A.9.4.1 Baldo . . . 167
III.A.9.5 Le cosiddette teorie della *concessio* e della *iurisdictio* . . . 173
III.A.9.6 La rottura del campo semantico di *iurisdictio*: Nicola Cusano. . . . 175
III.A.10 Le associazioni paradigmatiche di *iurisdictio* . . . 177
III.A.10.1 *Iudex* . . . 178
III.A.10.2 *Iudex-iurisdictio* come simbolo di legittimità . . . 181
III.A.11 *Iurisdictio* come processo di potere; la funzione 'ideologica' di *iurisdictio* . . . 183

B Il primo processo valido di potere

III.B.0 Il primo campo semantico attratto: *imperator* . . . 184
III.B.1 Una definizione negativa della sovranità (il contesto *nullus est maior imperatore*) . . . 186
III.B.2 La sovranità dell'imperatore ed il sistema di norme (il contesto *imperator - solutus legibus*) . . . 186
III.B.3 Un limite della sovranità ed il suo superamento (il contesto *imperator - consilium procerum*) . . . 190
III.B.4 Uno strumento di validazione: il *populus* (il contesto *imperator-lex regia*) . . . 192
III.B.5 Il dominio universale dell'imperatore (il contesto *imperator - dominus mundi*) . . . 194
III.B.6 Sovranità e validità (il contesto *imperator - condere leges*) . . . 198
III.B.7 Sovranità e gerarchia (il contesto *imperator-magistratus*) . . . 202
III.B.8 Gli organi della legislazione comunale nel sistema simbolico della validità: *praetor, magistratus* (il contesto *magistratus - condere leges*). 206
III.B.9 Il podestà nel sistema simbolico della validità: *defensor civitatis, praeses provinciae* (il contesto *magistratus-potestas*) . . . 211
III.B.10 Il *consilium civitatis* nel sistema simbolico della validità: *decuriones* (il contesto *magistratus-consiliarii*) . . . 215
III.B.11 Un simbolo abortito: *consul* (il contesto *magistratus-consul*) . . . 217
III.B.12 Realtà sociale e validità; le implicazioni politiche della validità . . . 219

C Il primo processo effettivo di potere

III.C.0 Linguaggio della validità e linguaggio dell'effettività . . . 223

III.C.1 L'uso archetipico di *populus*: *populus romanus* (il contesto *populus-condere leges*) 225
III.C.2 Consuetudine e linguaggio della validità (il contesto *populus - consuetudo*) 229
III.C.3 *Respublica* e linguaggio della validità (il contesto *respublica - civitas*). 232
III.C.4 *Civitas, collegium* e linguaggio della validità (il contesto *civitas-collegium*) 234
III.C.5 La *civitas* come luogo strutturale di un processo di potere (il contesto *universitas-iurisdictio*) 238
III.C.6 Conflitti fra norme (il contesto *civitas - ius proprium*) 240
III.C.7 La crisi del '300; il costituirsi del linguaggio dell'effettività (il contesto *populus romanus - populus alicuius loci*) 243
III.C.8 Marsilio ed il linguaggio dell'effettività (il contesto *populus - condere leges*) 247
III.C.9 Bartolo ed il linguaggio dell'effettività (il contesto *populus-iurisdictio*) 251
III.C.10 La *civitas superiorem non recognoscens* 253
III.C.11 I linguaggi del potere e l'azione politica 260

D Il secondo processo valido di potere

III.D.0 La Chiesa e la politica 262
III.D.1 La costruzione del linguaggio ecclesiastico del potere (il contesto *papa-plenitudo potestatis*) 264
III.D.2 La giuridicizzazione dell'ecclesiologia; *imitatio imperii, imitatio sacerdotii* 273
III.D.3 La legittimazione del processo ecclesiastico di potere (il contesto *papa-vicarius Christi*) 275
III.D.4 Il papato e la Chiesa (il contesto *papa - Ecclesia*) 280
III.D.5 Il papa - giudice (il contesto *papa-iudex ordinarius omnium*) 283
III.D.6 Un primo limite alla sovranità del papa (il contesto *papa - status generalis ecclesiae*) 286
III.D.7 Un secondo limite alla sovranità del papa (il contesto *papa - cardinales*). 288
III.D.8 La Chiesa e la gerarchia del potere (il contesto *plenitudo potestatis-pars sollecitudinis*) 291
III.D.9 La critica alla giuridicizzazione della Chiesa, nel '300: Marsilio e Ockham 294
III.D.10 Il conciliarismo 300
III.D.11 La Chiesa e la sovranità 304

E Il secondo processo effettivo di potere

III.E.0 Ancora sul linguaggio dell'effettività 307
III.E.1 Regni nazionali ed impero (il contesto *rex in regno - imperator in imperio*) 309
III.E.2 Segue (il contesto *rex - non recognoscere superiorem*) 311

III.E.3 Regni nazionali e Chiesa (il contesto *rex - papa*) 314
III.E.4 Il caso di Vincenzo Ispano 317
III.E.5 L'ottica della validità imperiale 318
III.E.6 L'ottica della validità ecclesiastica 321
III.E.7 L'imporsi dell'effettività 324
III.E.8 Segue 328
III.E.9 La gerarchia dell'effettività 330
III.E.10 Una nuova sovranità: Marino da Caramanico 333
III.E.11 Una nuova sovranità: Jean Faure, Oldrado 337
III.E.12 La crisi della immagine medievale di sovranità 342

F Il conflitto delle sovranità

III.F.0 Legittimità e validità 344
III.F.1 Vicende semantiche di *gladius*; dualisti od ierocratici? (il contesto *ecce duo gladii hic*) 345
III.F.2 La forza politica del simbolo *vicarius Christi*; la reazione di Dante (il contesto *vicarius Christi*) 353
III.F.3 La tendenza 'totalitaria' della Chiesa; la reazione anti-curialista (il contesto *unum corpus - unum caput*) 354
III.F.4 Chierici e laici (il contesto *spiritus supra corpus*) 357
III.F.5 L'immagine della soggezione politica dell'impero (il contesto *nescitis quoniam angelos iudicabimus?*) 358
III.F.6 La cosiddetta unità politica medievale 361

G L'obbedienza

III.G.0 La logica discendente del potere 364
III.G.1 L'obbedienza è necessaria (il contesto *principans - subiectus*) 365
III.G.2 Il problema della tirannide (il contesto *tirannus - subditi*) 368

H I simboli della legittimità

III.H.0 La sublimazione della forza 374
III.H.1 Alcuni modelli di sublimazione: *Ecclesia triumphans natura* (il contesto *ordo potestatum*) 375
III.H.2 L'immagine di unità come strumento di legittimazione (il contesto *reductio ad unum*) 378
III.H.3 L'immagine di organismo come strumento di legittimazione (il contesto *respublica - corpus*) 382
III.H.4 L'origine divina del potere (il contesto *potestas a Deo*) 383
III.H.5 Il rovesciamento della metafisica in dominio 385

Indice delle fonti 387
Indice degli autori moderni citati 395

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

PUBBLICAZIONI

QUADERNI FIORENTINI
« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

Vol. 1 (1972), 8°, p. 486
Vol. 2 (1973), 8°, p. 798
Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°, p. 1041
Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140
Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648
Vol. 8 (1979), 8°, p. 564
Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590
Vol. 10 (1981), 8°, p. 584
Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°, p. 1200
Vol. 13 (1984), 8°, p. 782
Vol. 14 (1985), 8°, p. 646
Vol. 15 (1986), 8°, p. 748
Vol. 16 (1987), - Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 8°, p. 718
Vol. 17 (1988), 8°, p. 640
Vol. 18 (1989), 8°, p. 744
Vol. 19 (1990), 8°, p. 736
Vol. 20 (1991), - François Gény e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 588
Vol. 21 (1992), 8°, p. 750
Vol. 22 (1993), - Per Federico Cammeo, 8°, p. 706
Vol. 23 (1994), 8°, p. 554
Vol. 24 (1995), 8°, p. 620
Vol. 25 (1996), 8°, p. 810
Vol. 26 (1997), 8°, p. 744
Vol. 27 (1998), 8°, p. 590
Vol. 28 (1999), 8° - Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, due tomi in 8°, p. 1180
Vol. 29 (2000), 8°, p. 578
Vol. 30 (2001) *in preparazione*

BIBLIOTECA
« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972
Atti, a cura di Paolo Grossi
(1973), 8°, p. 484

2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS
Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna
(1974), 8°, p. 399

3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO
Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico
Vol. I: Da Hobbes a Bentham
(1974), 8°, p. XIII-414

4 Mario Sbriccoli, ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO GIURIDICO ITALIANO
(1976), 8°, p. 169

5 Paolo Grossi, « UN ALTRO MODO DI POSSEDERE »
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria
(1977), 8°, p. 392

6/7 Franz Wieacker, STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
con particolare riguardo alla Germania
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco
Vol. I (1980), 8°, p. 560
Vol. II (1980), 8°, p. 429

8 Maurizio Fioravanti, GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTOCENTO TEDESCO
(1979), 8°, p. 432

9 Peter Stein-John Shand, I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE
Trad. di Alessandra Maccioni
(1981), 8°, p. 465

10 Gioele Solari, SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari
(1980), 8°, p. 259

11/12 CRISTIANESIMO, SECOLARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher
(1981), 8°, p. 1527

13 LA « CULTURA » DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE
Atti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983
A cura di Paolo Grossi
(1984), 8°, p. VI-198

14 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio
(1983), 8°, p. VIII-124

15 Emanuele Castrucci, TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann
(1984), 8°, p. XIV-202

16 Pietro Barcellona, I SOGGETTI E LE NORME
(1984), 8°, p. IV-204

17 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette
(1984), 8°, p. XII-638

18 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI
I. Il progetto costituzionale
(1984), 8°, p. XII-656

19 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
II. Dal sistema alla teoria generale
(1985), 8°, p. XII-416

20 Bernardo Sordi, GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE
La formazione della nozione di interesse legittimo
(1985), 8°, p. 483

21 Pietro Costa, LO STATO IMMAGINARIO
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento
(1986), 8°, p. IV-476

22 STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE E IPOTESI DI LAVORO
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985
A cura di Paolo Grossi
(1986), 8°, p. VIII-466

23 Paolo Grossi, STILE FIORENTINO
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950
(1986), 8°, p. XV-230

24 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI
II. La scoperta del diritto amministrativo
(1987), 8°, p. VIII-254

25 Bernardo Sordi, TRA WEIMAR E VIENNA
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra
(1987), 8°, p. 378

26 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO
II. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat
(1987), 8°, p. VIII-88

27 Paolo Grossi, « LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO »
Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo - 1893-1896
(1988), 8°, p. IX-206

28 LA STORIOGRAFIA GIURIDICA SCANDINAVA
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 22-23 maggio 1987
A cura di Paolo Grossi
(1988), 8°, p. VI-87

29 LA CULTURE DES REVUES JURIDIQUES FRANÇAISES
A cura di André-Jean Arnaud
(1988), 8°, p. IV-144

30 Adam Smith, LEZIONI DI GLASGOW
Introduzione a cura di Enzo Pesciarelli
Traduzione di Vittoria Zompanti Oriani
(1989), 8°, p. CXXVIII-766

31 Thilo Ramm, PER UNA STORIA DELLA COSTITUZIONE DEL LAVORO TEDESCA
A cura di Lorenzo Gaeta e Gaetano Vardaro
(1989), 8°, p. 195

32 PIERO CALAMANDREI - Ventidue saggi su un grande maestro
A cura di Paolo Barile
(1990), 8°, p. 556

33 IL PENSIERO GIURIDICO DI COSTANTINO MORTATI
A cura di Mario Galizia e Paolo Grossi
(1990), 8°, p. 644

34/35 HISPANIA - ENTRE DERECHOS PROPIOS Y DERECHOS NACIONALES
Atti dell'incontro di studio - Firenze/Lucca 25, 26, 27 maggio 1989
A cura di B. Clavero, P. Grossi, F. Tomas y Valiente
Tomo I (1990), 8°, p. VI-530
Tomo II (1990), 8°, p. IV-531-1036

36 Osvaldo Cavallar, FRANCESCO GUICCIARDINI GIURISTA
I ricordi degli onorari
(1991), 8°, p. XXII-396

37 Bernardo Sordi, L'AMMINISTRAZIONE ILLUMINATA
Riforma delle Comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina
(1991), 8°, p. 424

38 Franco Cipriani, STORIE DI PROCESSUALISTI E DI OLIGARCHI
La Procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)
(1991), 8°, p. X-536

39 Bartolomé Clavero, ANTIDORA
Antropología católica de la economía moderna
(1991), 8°, p. VI-259

40 Giovanni Cazzetta, RESPONSABILITÀ AQUILIANA E FRAMMENTAZIONE DEL DIRITTO COMUNE CIVILISTICO (1865-1914)
(1991), 8°, p. IV-564

41 Paolo Grossi, IL DOMINIO E LE COSE
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali
(1992), 8°, p. 755

42 L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
Strumenti, destinatari, prospettive
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 6-7 novembre 1992
A cura di Paolo Grossi
(1993), 8°, p. VIII-440

43 PERIODICI GIURIDICI ITALIANI (1850-1900) - Repertorio
A cura di Carlo Mansuino
(1994), 8°, p. XIV-368

44 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - I
(1994), 8°, p. XXII-603

45 Luca Mannori, IL SOVRANO TUTORE
Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)
(1994), 8°, p. VIII-486

46 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - II
(1996), 8°, p. XVI-448

47 Bartolomé Clavero, TOMÁS Y VALIENTE
Una biografía intelectual
(1996), 8°, p. XXXVI-374

48 Costantino Mortati, L'ORDINAMENTO DEL GOVERNO NEL NUOVO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO
Ristampa inalterata, con una prefazione di Enzo Cheli
(2000), 8°, p. X-234

49 Costantino Mortati, LA COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE
Ristampa inalterata, con una premessa di Gustavo Zagrebelsky
(1998), 8°, p. XXXVIII-212

50 GIURISTI E LEGISLATORI
Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-28 settembre 1996
A cura di Paolo Grossi
(1997), 8°, p. VIII-530

51 Pio Caroni, SAGGI SULLA STORIA DELLA CODIFICAZIONE
(1998), 8°, p. XX-270

52 Paolo Grossi, ASSOLUTISMO GIURIDICO E DIRITTO PRIVATO
(1998), 8°, p. X-474

53 Giovanni Cazzetta, PRÆSUMITUR SEDUCTA
Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna
(1999), 8°, p. IV-426

54 Stefano Mannoni, POTENZA E RAGIONE
La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)
(1999), 8°, p. IV-276

55/56 Sergio Caruso, LA MIGLIOR LEGGE DEL REGNO
Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden (1584-1654)
Tomo I (2001), 8°, p. IV-432
Tomo II (2001), 8°, p. IV-433-1024

57 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO
III. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf
(2001), 8°, p. VIII-106

58/59 Maurizio Fioravanti, LA SCIENZA DEL DIRITTO PUBBLICO
Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento
Tomo I (2001), 8°, p. XXII-572
Tomo II (2001), 8°, p. IV-573-918

60 Raffaele Volante, IL SISTEMA CONTRATTUALE DEL DIRITTO COMUNE CLASSICO
Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e ultramontani
(2001), 8°, p. IV-502

61 CODICI
Una riflessione di fine millennio
Atti dell'incontro di studio - Firenze, 26-28 ottobre 2000
A cura di Paolo Cappellini e Bernardo Sordi
(2002), 8°, p. VIII-604

62 Pietro Costa, IURISDICTIO
Semantica del potere politico nella repubblica medievale (1100-1433)
Ristampa
(2002), 8°, p. XCVI-412

Per Informazioni e Acquisti

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano
Tel. 02/380.892.90 - Fax 02/380.095.82
http://www.giuffre.it

Centri di documentazione e di distribuzione Giuffrè

€ 35,00 I.V.A. inclusa
L. 67.769
1339-87

ISBN 88-14-09684-8
9 788814 096846